Q352.109453
R263
1986

.352.109453
R263

D.352.109453
IR263
1986

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

DOCUMENTI FINANZIARI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

EDITI DALLA

COMMISSIONE PER GLI ATTI DELLE ASSEMBLEE COSTITUZIONALI ITALIANE

SERIE I. — VOL. I. - PARTE I.

La Regolazione delle Entrate e delle Spese

(SEC. XIII - XIV)

INTRODUZIONE STORICA

DI

ROBERTO CESSI

PROEMIO

DI

LUIGI LUZZATTI

PADOVA

LIBRERIA EDITRICE A. DRAGHI

DI G. B. RANDI E F.

1925

UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY
AT URBANA-CHAMPAIGN
STACKS

R. ACCADEMIA DEI LINCEI, Rome.

DOCUMENTI FINANZIARI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

EDITI DALLA

COMMISSIONE PER GLI ATTI DELLE ASSEMBLEE COSTITUZIONALI ITALIANE

SERIE I. VOL. I. – PARTE I.

Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, ser. I

La Regolazione delle Entrate e delle Spese

(SEC. XIII-XIV)

INTRODUZIONE STORICA

DI

ROBERTO CESSI

PROEMIO

DI

LUIGI LUZZATTI

PADOVA

LIBRERIA EDITRICE A. DRAGHI

DI G. B. RANDI E F.°

1925

HJ1171
.A3
ser. 1
v. 1, pt. 1

PROPRIETÀ LETTERARIA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARIES
CHICAGO, ILL.

Gen. Lib.

PADOVA - TIP. SEMINARIO

P

LUIGI

1686127

PROEMIO

DI

LUIGI LUZZATTI

283711

Questa nobile fatica di riesaminare i dimenticati documenti di una sapienza politica mal nota nella sua verace grandezza, affidata a una eletta schiera di studiosi, non è un inutile esercizio o un superfluo diletto.

Quando in uno dei miei passaggi al Ministero del Tesoro per decreto reale del 16 luglio 1897 istituii una Commissione incaricata di pubblicare e commentare i documenti finanziari della Repubblica di Venezia, avevo sicuro presagio, che sotto la polvere accumulata nel corso dei secoli su quei fasci di carte, testamento di una età luminosa, si ascondesse una somma di insegnamenti sui quali tornava sempre utile, talvolta necessario, fermare la nostra mente in raccolta meditazione.

E l' esperienza non fallì a siffatte previsioni.

Un valoroso collaboratore, il cui nome vuol essere ricordato come uno dei più benemeriti, Fabio Besta, *interpretando con fine intelletto il mio pensiero, di questi tesori nei volumi già pubblicati ha offerto agli studiosi una messe superiore a ogni speranza, incitamento a proseguire nell' opera intrapresa.*

E ora ho l' onore e il conforto, dopo fortunose vicende, che ci hanno privato dell' uomo insigne, particolarmente caro, di aver raccolto intorno a me nuovi collaboratori, principalissimo l' illustre Professor Cessi *al cui ingegno danno speciale*

valore la semplicità e la modestia: a lui si deve il notevole e sapiente volume qui pubblicato (1). *Quei colleghi con entusiasmo hanno sposato la nostra fede, illuminata dalla ricerca del vero, dalla difesa del pubblico bene.*

Il presente volume, che ho l' onore di additare alla meditazione di quanti sentono viva la fede nella grandezza, nei destini della vita e del genio di nostra Terra, attesta una rinnovata energia, ed è pegno che la fiaccola dei migliori sentimenti sarà sempre tenuta accesa con sacro culto.

Rivivere le memorie del passato non vuol dire dimenticare le ore gravi del presente, ma per noi che ci nutriamo di questa fede significa rianimare le incertezze, le debolezze nostre, e quando ne possiamo esser sorpresi significa prender vigore, nell' intento di combattere ancora e sempre le buone battaglie per la salvezza, per la dignità della patria.

Io tengo alla fama di lesinatore: mi fu affibbiata come un rimprovero e non l' ho disdetta, poichè non vi è sordido risparmio anche nelle minime cose quando si amministra il pubblico denaro e si maneggia la fortuna dei contribuenti, i quali sanno impiegarlo meglio dei Governi.

Queste massime che abbiamo tutti quasi interamente obliate durante e dopo la guerra, urge rinfrescarle nella nostra mente studiando i documenti finanziari della Repubblica di Venezia. Essi considerano l' origine e la evoluzione delle imposte dirette, dei dazi di consumo e doganali, le loro entrate, il carattere e la somma delle spese, il principio regolatore degli strumenti di credito e dei prestiti di Stato e contengono tutti i momenti essenziali della vita economica. Vi si trovano i dati idonei a determinare il valore crescente o decrescente che nelle diverse epoche rappresentavano le

(1) Al nome del Cessi aggiungo fra gli altri, quelli di Gino Luzzatto e di Pietro Rigobon, professori eminenti e cultori anch'essi della storia finanziaria veneta.

monete di conto, *impi[illegible]te col fine di meglio inter[illegible]eta[illegible] per le spese. Vi si registra il[illegible] dalle imposte particolari e[illegible] pubblici: forme nuove di[illegible] ispirazione l' antico bilancio[illegible] Repubblica era studiata da[illegible] rappresentanti diplomatici[illegible]*

Il merito principale di[illegible] nel chiarire i metodi sagaci[illegible] urti o interruzioni si svolse[illegible] rono alle condizioni dei tem[illegible] mati da uno spirito sano. E[illegible] il nobile paga colla spada, popolo colla borsa, *nella R[illegible] agli oneri della finanza. I c[illegible] colare i membri del Senato[illegible] più duramente, cioè più es[illegible] ficava che era oneroso l' ono[illegible] di Venezia attingeva alla fo[illegible] bitori verso il Tesoro pubblic[illegible] zioni o esser eletti, perdendo[illegible] religiosa e fiera, resisteva a[illegible] stravano il dovere pei gover[illegible] imposte. Qualche volta Vene[illegible] ficili, facendosi prestare d[illegible] ma i nostri documenti atte[illegible] rimborsarlo.*

Certamente nel comple[illegible] qualche cosa di fant[illegible]o le tinte sono egualmente[illegible] si sono addensate le ore[illegible] veneziani hanno subito mo[illegible]

monete di conto, *impiegate e richiamate nelle leggi e nei bilanci col fine di meglio interpretare i prezzi intrinseci per le entrate e per le spese. Vi si registra il carattere speciale dei fondi costituiti dalle imposte particolari e riservate appunto a speciali servizi pubblici: forme nuove di* fondi consolidati, *dalle quali prese ispirazione l' antico bilancio dell' Inghilterra. E invero la nostra Repubblica era studiata dagli altri paesi, particolarmente dai rappresentanti diplomatici della Gran Bretagna.*

Il merito principale di queste nostre pubblicazioni consiste nel chiarire i metodi sagaci di economia e di finanza che, senza urti o interruzioni si svolsero per più di dieci secoli, s' adattarono alle condizioni dei tempi, come si addice agli istituti animati da uno spirito sano. E mentre in Francia e altrove si diceva; il nobile paga colla spada, gli ecclesiastici colla preghiera, il popolo colla borsa, *nella Repubblica tutti erano eguali di fronte agli oneri della finanza. I cittadini della Dominante e in particolare i membri del Senato e dei Gran Consigli, si colpivano più duramente, cioè più esattamente..... Per tal guisa si significava che era oneroso l' onore di servire la patria e che l' amor di Venezia attingeva alla fonte del sacrificio. Perciò i nobili debitori verso il Tesoro pubblico non potevano partecipare alle elezioni o esser eletti, perdendo i loro diritti politici. E la Repubblica, religiosa e fiera, resisteva anche alle pressioni papali che dimostravano il dovere pei governi cattolici di esonerare il clero dalle imposte. Qualche volta Venezia pareva piegare nei momenti difficili, facendosi prestare del denaro equivalente alle imposte, ma i nostri documenti attestano che essa ha sempre curato di rimborsarlo.*

Certamente nel complesso quadro di quella vita, che ha qualche cosa di fantastico e talora anche di tragico, non tutte le tinte sono egualmente luminose; anche su questa storia si sono addensate le ore tristi e grigie; gli uomini politici veneziani hanno subito momenti di aspro travaglio, di scon-

forto e di abbandono: anche la vita veneziana è intessuta di miserie tutte umane.

Vermi roditori che, all' interno e all' estero, compivano il loro occulto lavoro, accumulatore di spese inutili, questi animali invisibili che succhiano il sangue migliore delle nazioni, non mancano mai nelle aristocrazie, come nelle democrazie, abbondando particolarmente nelle anticamere dei reggimenti assoluti; essi hanno attossicato talvolta la grande Repubblica.

Ma gli uomini migliori di quei tempi con una franchezza anche brutale contro questi amministratori parassiti hanno reagito, mettendoli alla gogna ed eternando la loro triste fama nel marmo, ad ammonimento di tutti, i presenti e i futuri, senza disdegno di scoprire una vergogna per curare il male e per tentarne il risanamento a supremo beneficio della collettività.

Nessun falso pudore o peccaminoso sentimentalismo turbavano quelle anime calde d' amor patrio, ma argutamente calcolatrici degli interessi supremi della nazione; avevano anch' esse le loro passioni di parte, sentivano anch' esse gli stimoli degli interessi individuali, ma interessi e passioni, quando era in gioco la fortuna della patria, sapevano espellere con nobile slancio di sacrificio, per rendere la Repubblica più grande, più forte e più rispettata.

Quando il pericolo esterno premeva, le piccole astuzie della vita quotidiana eran superate senza preoccupazioni, senza incertezze, senza dubbi. I governanti sapevano che cittadini devoti avrebbero compiuto serenamente il loro dovere; quelli ritrosi e negligenti avrebbero subìto la condanna implacabile. E i buoni Veneziani sentivano che nell' affidare i frutti dei propri sacrifici ai governanti, questi avrebbero saputo farne buon uso, consacrando tutta la loro virtù e tutta la loro energia per un utile impiego e per ricompensare i sacrifici con maggior somma di ricchezza.

E poichè la grande valvola di sicurezza della pubblica fi-

nanza era l' uso frequ[illegible]
mente abuso mutato in [illegible]
contro l' interesse dei più
mente il bene economico e
tica fu esercitata in un m
una sapiente pratica, precor
attuate prima ancora d' otte

Era costume che nel ca
correre a sovvenire la Rep
normali dalla pressione tr
colpiva all' uopo coi maggio
rimborso del prestito era un
che non potevano e non d
motivo e per qualunque al

E nessuna lusinga si i
litiche dal proposito fermo
rapidamente, accantonando
costasse quel che costasse a
ingombrante di una ricch
tivo lavoro del traffico i n
quotidiana lotta di concor
mezzi erano mobilitati a qu
sero sufficienti, con severità
litica della lesina, senza o
Tutte le spese inutili e riten
tavano un lusso erano sopp
sentimenti di signorilità, ch
politica veneziana; e a tutti
cariche alle più umili, si in
bero eresie, colla falc[illegible]
lucri, generosamente accord
e benessere consentivano al
dicavano, ma anche si pratic

nanza era l' uso frequente dei prestiti, e l' uso diviene facilmente abuso mutato in strumento di speculazione di pochi contro l' interesse dei più, per non diminuire irreparabilmente il bene economico e morale dello Stato la mente politica fu esercitata in un meraviglioso esercizio, espressione di una sapiente pratica, precorritrice di moderne dottrine, sentite e attuate prima ancora d' ottenere il battesimo della scienza.

Era costume che nel caso di bisogno tutti dovessero concorrere a sovvenire la Repubblica, la quale aliena in tempi normali dalla pressione tributaria sul contribuente, anche li colpiva all' uopo coi maggiori sacrifici. Trascorse le ore grigie, il rimborso del prestito era un impegno di onore e un utile economico che non potevano e non dovevano esser postergati per nessun motivo e per qualunque altra necessità anche urgente.

E nessuna lusinga si interponeva a distogliere le menti politiche dal proposito fermo e risoluto di ammortizzare il debito rapidamente, accantonando sulle entrate le somme necessarie, costasse quel che costasse all' Erario, pur di liberarlo dal peso ingombrante di una ricchezza fittizia e di restituire all' attivo lavoro del traffico i mezzi necessari per sostenere l' aspra quotidiana lotta di concorrenza sui mercati stranieri. Tutti i mezzi erano mobilitati a questo fine, e perchè quelli ordinari fossero sufficienti, con severità e con fermezza si adottava la politica della lesina, senza offendere i supremi uffici dello Stato. Tutte le spese inutili e ritenute tali, differibili o che rappresentavano un lusso erano soppresse; si sacrificavano volentieri quei sentimenti di signorilità, che non furono mai assenti nella vita politica veneziana; e a tutti i servitori dello Stato, dalle più alte cariche alle più umili, si imponevano rinuncie, che a noi parebbero eresie, colla falcidia vigorosa di stipendi, di assegni e di lucri, generosamente accordati quando i momenti di tranquillità e benessere consentivano al Tesoro d' essere meno avaro. Si predicavano, ma anche si praticavano le economie, e si attuavano con

energia feroce, contro tutti quei malintenzionati, e non erano pochi, che ricorrevano ad ogni arte per sfuggire alle dure urgenze del momento. Contro i maneggi di costoro lo Stato non disarmava e rendeva più forti, più ferrei, più vigorosi i metodi di controllo, purchè nessuno sfuggisse alla debita pena, ma sopratutto perchè non s' attentasse alla incolumità della patria, indebolendone con insolente frode la capacità finanziaria.

Qui è curioso e utile conoscere nei loro particolari tecnici gli organi di controllo nella finanza veneziana, che già si avvertono negli istituti e nelle leggi del dodicesimo e tredicesimo secolo. Queste istituzioni ben studiate contengono i germi in fecondazione di tutti i migliori controlli sino ai riscontri preventivi di tutte le spese dello Stato onoranti la contabilità dell' Italia e di quel grande piccolo popolo, che è il Belgio. Mi si conceda la facoltà di ricordare l' istituzione di una magistratura particolare chiamata nella Serenissima: Gli scansadori delle spese superflue. *La componevano tre magistrati eletti, i quali avevano il diritto di penetrare in tutti gli uffici di Venezia, della terraferma e delle altre parti della Repubblica colla facoltà di cancellare le spese inutili o non necessarie. Per dare un solo esempio, dopo la guerra di Candia contro i Turchi (le stesse questioni hanno sempre inquietato l' Europa!) le perdite enormi avevano prodotto un largo disavanzo e un sommo disordine nell' amministrazione. La Repubblica si rialzò pel suo coraggio politico e diplomatico, ma anche pel perfezionamento nel riscontro finanziario e per l'applicazione sempre più severa delle facoltà dittatoriali contro le vane spese, che dappertutto si snidavano. Convien seguire quest' opera riparatrice non solo nelle grandi, ma anche nella minute dissipazioni. Per esempio, nei conti mensili degli uffici si era insinuato un capitolo dal titolo pericoloso:* le piccole spese; *i tre inquisitori erano inesorabili nella soppressione dichiarando che* i Ministri pagati per dedicarsi ai servizi del loro ufficio non dovevano impiegare il denaro pubblico per le spese particolari, *e gli inquisitori*

scendevano sino a imp[illegible]
di cancelleria.

Anche la vita privata s
inquisitori e ai pubblici do
lume un piccolo libro stamp
più con questo titolo; De la
Essa cercava, sul modello dell
Vi trovereste, fra gli altri, q
numerosi amici, procura di
saporito, pesante e di poco
tardano a mettersi a tavola
non consumeranno che una
e tu risparmierai per l' in

Ma lasciando da parte
non dobbiamo dimenticare c
denaro, ne divenivano genero
litare e morale della loro p
e della terraferma, minaccia
avari quando proponevano
Dio, lo Stato, l' iniziativa
a noi l' immortale bellezza
evocare le eterne parole di
del vero e del buono.

E un altro grande m
nonostante l' emissione forz
non genuine. Qualche volta p
non venivano coniate al lo
meno una parte ancora no
facile, fatale e illimitat[illegible]
forzoso che noi tutti so[illegible]
Repubblica si affrettava a
per una completa restaurazi
gloria l' aver conservata la p

scendevano sino a impedire le spese inutili e sovrabbondanti di cancelleria.

Anche la vita privata si inspirava a questa disciplina degli inquisitori e ai pubblici documenti aggiungeremo nel secondo volume un piccolo libro stampato a Venezia e che ora non si trova più con questo titolo; De la famosissima compagnia della lesina. *Essa cercava, sul modello dello Stato, di moderare le spese particolari. Vi trovereste, fra gli altri, questo suggerimento: se inviti a pranzo numerosi amici, procura di preparare come avampasto un piatto saporito, pesante e di poco prezzo. Allora i tuoi commensali, se tardano a mettersi a tavola e li punge lo stimolo dell' appetito, non consumeranno che una piccola porzione delle altre vivande, e tu risparmierai per l' indomani.*

Ma lasciando da parte questi scherzi dell' avarizia culinaria, *non dobbiamo dimenticare che quei magistrati avari del pubblico denaro, ne divenivano generosi quando si trattava della difesa militare e morale della loro patria, della incolumità della Laguna e della terraferma, minacciata dal mare e dai fiumi: nè parevano avari quando proponevano di inalzare monumenti che onorano Dio, lo Stato, l' iniziativa privata e ancora irradiano intorno a noi l' immortale bellezza dell' arte. A Venezia ben si potevano evocare le eterne parole di Platone:* La bellezza è lo splendore del vero e del buono.

E un altro grande merito spetta alla nostra Repubblica, nonostante l' emissione forzosa nei momenti difficili delle monete non genuine. Qualche volta per sostenere le spese straordinarie, esse non venivano coniate al loro giusto titolo, ma conservavano almeno una parte ancora notevole del valore, a differenza della facile, fatale e illiminata emissione di biglietti di banca a corso forzoso che noi tutti soffriamo. E appena la guerra cessava, la Repubblica si affrettava ad adottare i provvedimenti necessari per una completa restaurazione monetaria, ed è un suo titolo di gloria l' aver conservata la purezza (nel peso e nella qualità) della

propria moneta d' oro, il ducato, detto zecchino, *l' unità adoperata nel traffico internazionale. Così il giro nelle banche creava la moneta di conto e nella pericolosa varietà dei segni di circolazione si conservava l' unità di misura dei prezzi internazionali; infatti* la lira di grossi in buona valuta *equivaleva a* dieci ducati di buona valuta.

Dante ha condannato nella Divina Commedia l' opera sozza di un re di Rascia.....

..... e quel di Rascia
Che mal ha visto il conio di Vinegia (1).

Esso aveva osato falsificare la buona moneta di Venezia, di cui era universale la fama di purezza!

Se gli avi nostri potessero discendere dal Cielo e far sentire le loro voci, i loro consigli degni del Senato dell' antica Roma, essi ci ammonirebbero e si dichiarerebbero malcontenti. Nel Medio Evo, fra guerre continue, fra lotte fraterne di una città contro un' altra, erano riusciti a salvare il commercio internazionale con creazioni intuitive di una mondiale unità monetaria. Noi, che versammo insieme il nostro sangue per vincere la titanica guerra della civiltà, fin qui ci rifiutiamo a preparare questa colleganza con l' azione di un sano credito internazionale ; esso, come si è cercato di dimostrare, non salverebbe soltanto i popoli sofferenti per la sovrabbondanza della carta moneta, ma anche i più felici in apparenza, effettivamente per la inondazione dell' oro minacciati di divenire i re Mida della nostra civiltà economica.

LUIGI LUZZATTI

(1) *Paradiso*, XIX, verso 140-141.

zecchino, *l' unità ado-*
si in giro nelle banche creava
a varietà dei segni di circo-
ra dei prezzi internazionali;
ta *equivaleva a* dieci ducati

na Commedia l' opera sozza

di Rascia
io di Vinegia (¹).

na moneta di Venezia, di
zza!
ndere dal Cielo e far sentire
ni del Senato dell' antica
dichiarerebbero malcontenti.
e, fra lotte fraterne di una
a salvare il commercio in-
di una mondiale unità mo-
il nostro sangue per vincere
ui ci rifiutiamo a preparare
un sano credito internazio-
nostrare, non salverebbe sol-
ovrabbondanza della carta
apparenza, effettivamente
iati di divenire i re Mida

LUIGI LUZZATTI

LA REGOLAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(SECOLO XIII-XIV)

INTRODUZIONE STORICA

A CURA DI

ROBERTO CESSI

Capitolo I.°

La regolazione delle entrate e delle spese anteriormente alla guerra veneto-scaligera.

1. L'ordinamento finanziario veneziano: pregi e difetti. — 2. La «regolazione» del 1262. — 3. Un trentennio di politica di raccoglimento. — 4. Le «regolazioni» del 1294 e del 1299. — 5. La crisi costituzionale alla fine del sec. XIII e le sue ripercussioni in materia finanziaria. — 6. La politica finanziaria avanti la guerra di Ferrara. — 7. La crisi ferrarese. — 8. La «regolazione» del 1312. — 9. Primi accenni dell'attività finanziaria del Consiglio dei Rogati e la «regolazione» del 1314. — 10. Suoi effetti. — 11. La «regolazione» del 1317. — 12. Avviamento ad una politica protezionista e sue conseguenze nell'equilibrio delle finanze. — 13. La reazione liberista e la crisi finanziaria del 1330. — 14. Il trionfo del protezionismo ed il trasferimento dei poteri finanziari al Consiglio dei Rogati. — 15. La «regolazione» del 1334-35.

1. – Il problema finanziario, nella vita politica veneziana, è uno di quelli che destò sempre maggiori preoccupazioni, nei tempi remoti e negli anni più recenti, sia quando i bisogni furono meno assillanti e meno imperativi, sia quando il meccanismo del sistema tributario raggiunse una complessità fantastica di fronte a necessità più stringenti: e tuttavia fu quello che assai raramente trovò una stabile ed organica soluzione.

L'assestamento del bilancio, col fine di raggiungere il pareggio fra entrata e spesa, fu oggetto di assiduo e continuo studio, coronato di scarsi frutti e, quando mai, puramente transitori. La gran verità è che, nonostante tutti gli sforzi, si spendeva troppo e si spendeva male, come suole avvenire in tutti

i regimi statali: ed è lamento che si perpetua nei secoli, di cui il governo veneto ha dato triste e meraviglioso spettacolo; triste, poichè non può riuscire lusinghiera la dura constatazione di una perenne precarietà delle finanze dello stato, rivelata con monotona ritmicità dai documenti dell' antica gloria, mentre desta meraviglia che malgrado, anzi a dispetto di quella, la potenza veneziana pubblica e privata sia assurta a tanto splendore e l'economia nazionale a tanta ricchezza vittoriosamente superando, senza moti convulsivi, le più terribili crisi.

Si spendeva troppo e si spendeva male: e però le risorse dello stato erano continuamente insufficienti a fronteggiare i crescenti impegni, per quanto col progressivo aumentare delle spese alle entrate si chiedessero sforzi superiori al loro normale incremento. Era assai difficile mantenere un giusto equilibrio fra le une e le altre, per cui si può dire quasi normalmente e, saremmo tentati soggiungere, giornalmente, si imponeva il penoso travaglio di escogitare i temperamenti più atti, anche se effimeri, per trar d' imbarazzo la finanza pubblica costantemente insidiata dal disavanzo, o con ipotetiche diminuzioni di spese o con effettivi aumenti di entrata.

E, com' è intuitivo, era più facile realizzare questo secondo punto che non il primo: chè col crescere costante del ritmo della vita nazionale il benefico effetto di una politica di parsimonia ed economia si tramutava il più delle volte in una amara illusione, che sapeva d' ironia, pel signorile abbandono e l' insipiente spreco, di cui davano esempio le maggiori assemblee nonostante le proteste e le cure di avara lesina dei minori consigli.

In generale soltanto nei momenti critici, quando la necessità stringeva ed il pericolo era imminente, pareva che i bravi legislatori sentissero il rimorso delle loro tendenze spendereccie, e con arcigna severità si apprestassero (più spesso a parole che a fatti) ad accogliere i rigori delle maggiori e più forti economie: riusciva però quasi sempre assai più facile una altisonante condanna del male, che travagliava l' amministrazione, che non l' attuazione di sicuri ed efficaci rimedi, vuoi per la fatalità delle cose, vuoi per l' imperfezione dei sistemi adottati. Le restrizioni deliberate un giorno, erano all' in-

domani annullate dal[illegible] che esercitavano at[illegible] contraria e deformavano, legislatore: ed ai posteri re spicua ed ingombrante ela tidiano assiduo lavoro isp metter freno all' inconteni ma di efficacia assai scarsa coercibile inosservanza di

Onde lo stesso legislat di assestamento della pubb delle entrate, per quanto seminate su questo terren condannavano al falliment l' elasticità dell' entrata tr contribuente a sostenere g menti fiscali e nell' opp economiche, sollecite più d quelli generali dello stato difficili ed in certi momen

Nè di questo malvez l' impreveggenza degli uom nei quali l' imprecisione degli organi, il disordine d facilitavano l' azione crimi dominio di clientele disp e l' utilità personale a quel i mezzi adeguati per fissar sieme, che permettesse ur tazione dell' equilibrio fina

La frammentarietà e mento delle funzioni e legi di consigli e di magistratur dinate fra loro, ed operan non in reciproca cont[illegible] per l' esercizio non solo di u ma anche per lo svilupp lasciato in balia, nella ma di interessi particolari, o di

domani annullate dal concorrere di tante altre circostanze, che esercitavano attivamente o passivamente un' azione contraria e deformavano, eludendola, l' intima volontà del legislatore: ed ai posteri restava la gravosa eredità di una cospicua ed ingombrante elaborazione legislativa, frutto di quotidiano assiduo lavoro ispirato al fine quanto mai nobile di metter freno all' incontenibile moto ascensionale della spesa, ma di efficacia assai scarsa per la periodica, spontanea ed incoercibile inosservanza di principi sanciti con tanto rigore.

Onde lo stesso legislatore avea più fede, quando si parlava di assestamento della pubblica finanza, nel maggior rendimento delle entrate, per quanto non si dissimulasse le difficoltà disseminate su questo terreno. Poichè, se insuperabili resistenze condannavano al fallimento i migliori sforzi di sane economie, l' elasticità dell' entrata trovava un limite nella capacità del contribuente a sostenere gli oneri di una politica di inasprimenti fiscali e nell' opposizione di formidabili coalizioni economiche, sollecite più dei propri interessi particolari che di quelli generali dello stato, creando situazioni estremamente difficili ed in certi momenti irreparabili.

Nè di questo malvezzo si può rendere responsabile più l' impreveggenza degli uomini che il difetto degli ordinamenti, nei quali l' imprecisione delle attribuzioni, l' imperfezione degli organi, il disordine dei sistemi di controllo, non soltanto facilitavano l' azione criminosa di abusi inveterati od il predominio di clientele disposte ad anteporre la convenienza e l' utilità personale a quello dello stato, ma anche sottraevano i mezzi adeguati per fissare con chiarezza quella visuale d' insieme, che permettesse una retta, o meno imperfetta, valutazione dell' equilibrio finanziario.

La frammentarietà e l' eccessivo ed inorganico decentramento delle funzioni e legislativa ed esecutiva, fra un numero di consigli e di magistrature sempre crescente, assai mal coordinate fra loro, ed operanti con indipendenza, quand' anche non in reciproca contraddizione, erano condizioni sfavorevoli per l' esercizio non solo di un sano e proficuo controllo normale, ma anche per lo sviluppo di un organico sistema politico, lasciato in balia, nella maggior parte dei casi, alle pressioni di interessi particolari, o di quelli non meno contingenti di una

amministrazione spicciola, gretta e miope, che vive alla giornata, incapace ed impotente, non sempre per colpa propria, ad assurgere alla necessaria unificazione, di cui pur sente intimo bisogno.

La moltiplicazione degli organi non corregge nè tempra questo difetto, che è spontanea figliazione di quel sostanziale irrigidimento, nel quale sempre più fortemente si rinserra l' ordinamento veneziano. Ogni giorno più l' antitesi fra il primigenio nucleo comunale e la più vasta concezione delle funzioni statali, s' aggrava; a quello vive in un rigido isolamento, incapace di piegarsi ed adattarsi a nuove forme, mentre queste incoordinate germogliano, si sviluppano ed elaborano un elefantiaco meccanismo ai margini di quello, fredde, staccate, inerti, abbandonate a se stesse. Tutti i mezzi escogitati per saldare queste a quello, per stabilire fra l' uno e le altre l'indispensabile continuità, si risolvono in un artificioso formalismo, che non riesce a spezzare la formidabile resistenza di un ordinamento arcaico ed a mutarne sostanzialmente la struttura.

Lo stato veneziano, anche nel suo ordinamento più evoluto e più complesso, è sempre il *vecchio comune*, e con meravigliosa continuità si vede perpetuare questa concezione attraverso le vicende dei secoli. Tutta l' esperienza dei tempi non ha creato intorno ad esso che una incrostazione, che sembra occultarlo, ma non l' ha trasformato, e si può sorprenderlo in ogni momento della sua storia identico a se stesso, irrigidito nella tradizionale concezione del buon tempo antico.

Anche la finanza dello stato veneziano è e rimane sempre la finanza del vecchio comune, per quanto allarghi la sua sfera d' azione ed accresca la sua complessività. Ogni nuovo elemento si inserisca nell' attività dello stato, non riesce a mutarne la struttura primitiva, poichè il *comune*, anche finanziariamente, ha una vita propria e distinta e separata, a fianco della quale parallelamente s' allineano tutte le altre funzioni, che nel volger dei tempi si sviluppano, relegate in un pericoloso ed ingombrante isolamento. Ogni tentativo di coordinamento, pregiudizialmente insidiato da questa insormontabile realtà, è perciò reso vano, inefficace e sostanzialmente artificioso; anche gli sforzi di unificazione, che si affacciano nei momenti più in-

quietanti, si risolvono [illegible]ra
plicazioni, più spesso [illegible]n
formale in aperto contras
sostanziale, cui si vorrebb

Non è che manchi la
amministrativo, e non è
ed il disagio originato da
s' intuisce, nè si riesce a c
serzione fra il vecchio ed
borate concezioni teoric
pratica, immiseriscono in
non alterano la sostanza
santiscono con dannoso s

La «regolazione» dell'
sima funzione, che avrebbe
garantire con l'equilibrio
fu troppo spesso una parc
quando potè generare l' el
rentemente organici di rif
e transitoriamente esercit
dinarie, vuoi per mezzo
vuoi colla compilazione

Non accusiamo solo l'
se mai, anche questa era
ed organico dell' ordinam
stevano due realtà proc
per la loro stessa natura
e più armonica.

2. – Manca pertanto
gano di controllo perman
ficare la complessa gestio
ordinario esercitato sull'
tori di Comun e dagli Uf
oltrechè assai poco [illegible]o,
adottate dai singoli uffic
erano gli uffici che vi si so
immediatamente sul gett
dai singoli ufficiali, senza

quietanti, si risolvono praticamente in superflue ed inutili duplicazioni, più spesso dannose che utili, e rinsaldano un ordine formale in aperto contrasto ed in decisa antitesi alla struttura sostanziale, cui si vorrebbe, e non si può, sovrapporre.

Non è che manchi la nozione esatta di un miglior governo amministrativo, e non è che non si senta il perturbamento ed il disagio originato dal persistere di siffatto dualismo: non s' intuisce, nè si riesce a cogliere in giusto segno il punto d' inserzione fra il vecchio ed il nuovo, per cui anche le meglio elaborate concezioni teoriche, nell' atto della loro attuazione pratica, immiseriscono in fastidiosi congegni burocratici, che non alterano la sostanza delle istituzioni, e quando mai appesantiscono con dannoso sovraccarico la macchina dello stato.

La «regolazione» dell'entrata e della spesa, questa delicatissima funzione, che avrebbe dovuto esser il miglior strumento per garantire con l'equilibrio del bilancio la solidità della finanza, fu troppo spesso una parola vana e vuota di contenuto, anche quando potè generare l' elaborazione di piani concreti ed apparentemente organici di riforma, vuoi che fosse saltuariamente e transitoriamente esercitata per mezzo di commissioni straordinarie, vuoi per mezzo di magistrature stabili e permanenti, vuoi colla compilazione di regolari bilanci.

Non accusiamo solo l' imperfezione degli strumenti tecnici: se mai, anche questa era la conseguenza del difetto intrinseco ed organico dell' ordinamento istituzionale, nel quale coesistevano due realtà procedenti parallelamente, ed incapaci per la loro stessa natura di fondersi in una unità più completa e più armonica.

2. – Manca pertanto fin dalle epoche più antiche un organo di controllo permanente, atto a riassumere in sè ed unificare la complessa gestione finanziaria dello stato. Il controllo ordinario esercitato sull' entrata e sulla spesa dai Provveditori di Comun e dagli Ufficiali delle *rason* (dette poi *vecchie*), oltrechè assai poco chiaro, per la diversità delle forme contabili adottate dai singoli uffici, era oltremodo imperfetto. Troppi erano gli uffici che vi si sottraevano; troppe le spese effettuate immediatamente sul gettito delle entrate delle rispettive casse dai singoli ufficiali, senza che di tali operazioni risultasse traccia

nelle quotidiane registrazioni; troppe le gestioni particolari e straordinarie esenti da ogni rendiconto. Nè gli sforzi fatti per sottoporre gradualmente tutti vari uffici, addetti a gestioni finanziarie, ad un regolare riscontro, raggiunsero lo scopo, dato che nemmeno in questo campo s' addivenne all' adozione di criteri uniformi e con unità d' indirizzo (1).

Ottimo freno contro gli sperperi del pubblico danaro dovea costituire il sistema, adottato fin dal sec. XIII, del consolidamento della spesa normale di amministrazione, che era già in vigore nel 1262 (2): ma probabilmente neppur questo fu un vincolo sì forte da impedire l' aumento, nonchè delle spese straordinarie, nemmeno di quelle ordinarie. Infatti la legge di quell' anno (3) sanziona un aumento di assegnazioni per le spese di amministrazione, che, nonostante le preesistenti leggi della *ligacio pecunie*, era un fatto compiuto.

Tuttavia quella legge ha una particolare importanza, perchè è la prima disposizione legislativa, che metta capo ad una organica « regolazione » delle entrate e delle spese, dianzi sistemate per leggi speciali (4), ed è tanto più notevole, perchè attuata a conclusione quasi della grande crisi orientale, originata dal trattato di Ninfeo, quando ai Veneziani si impose il dovere di una rivalutazione della propria posizione politica, orientata ad un severo raccoglimento sia nelle relazioni esterne come all' interno.

È questo forse il primo momento, in cui s' abbozza l' idea di un coordinamento delle norme regolanti, sia pure genericamente, i capitoli di spesa, in un testo unico, nell' intento di chiarire, con criteri di unità, la situazione finanziaria, e meglio

(1) Per tutto ciò che riguarda l' ordinamento del controllo ordinario rinviamo alla rispettiva sezione di questa raccolta, in corso di compilazione.

(2) Cfr. in questa raccolta s. II, vol. I, t. I, introduzione p. CCIX.

(3) Doc. 1. Fu già parzialmente inserito nel cit. vol. p. 45, n. 40, ed è qui riprodotto integralmente.

(4) Lo deduciamo dalle parole: *et revocata fuerunt consilia olim facta de ligacione pecunie* ecc., le quali fanno presumere l' esistenza di disposizioni multiple, che, per effetto della riforma, sono coordinate in un testo unico.

definire le disponibili... d
si tien conto che del... p
dinata indipendentemente
progresso quello per cui l'
sistematico unico e quest
con assegnazioni fisse e
arriva a fissare che la bi
vizi essenziali, quello di
del debito pubblico. Ma
la determinazione dell' a
ulteriore definizione per
punto fermo, ed una tap
sivo perfezionamento di
necessario dal considerev
ordinari e di quelli strao

La legge consolida def
ministrazione (2) nella cifr
mensili, riservando il res
pagamento degli interessi
lora contratti; in second
interessi predetti, a co
guerra presenti e future;

(1) Al miglioramento di
torno di tempo, con assoluta
forti inasprimenti doganali
doc. 41, 42, 43, 44, 46).

(2) In questa era compr
non godenti di rendite propri
come fu stanziato nel 1266 (

(3) Il computo era fatto
conto) *ad grossos*, come quell
monete reali sul mercato rap
sioni numeriche perciò d... va
saranno sempre ridotti... ar
valori cfr. PAPADOPOLI, *Sul v*
p. 14 e segg.; *Le monete di V*
I, 124 segg.; NAGL, *Die Goldw*
in Mittelalter, in « Numism.
sulla moneta veneziana, in «

definire le disponibilità della finanza di stato. Vero è che non si tien conto che della spesa, la quale viene sistemata ed ordinata indipendentemente dall'entrata (1): ma è già un evidente progresso quello per cui l' intera spesa è coordinata in un piano sistematico unico e questa è differenziata in gruppi distinti con assegnazioni fisse e determinate. Pel momento non si arriva a fissare che la bipartizione fondamentale dei due servizi essenziali, quello di ordinaria amministrazione, e quello del debito pubblico. Ma dato l' ordinamento allora vigente, la determinazione dell' assegnazione consolidata, anche senza ulteriore definizione per le singole gestioni, rappresenta un punto fermo, ed una tappa assai notevole nel lento e progressivo perfezionamento di riassetto della pubblica finanza, reso necessario dal considerevole aumento dell' onere e dei prestiti ordinari e di quelli straordinari di guerra.

La legge consolida definitivamente la spesa di ordinaria amministrazione (2) nella cifra attualmente accertata, di L. 3000 (3) mensili, riservando il residuo dell'entrata, in primo luogo al pagamento degli interessi al 5 % dei prestiti ordinari fino allora contratti; in secondo luogo, detratto l' ammontare degli interessi predetti, a copertura delle spese straordinarie di guerra presenti e future; in terzo luogo all' ammortamento dei

(1) Al miglioramento di questa infatti si provvede, nel medesimo torno di tempo, con assoluta indipendenza, sviluppando una politica di forti inasprimenti doganali (Cfr. s. II, vol. I, t. I cit., p. 46 segg., doc. 41, 42, 43, 44, 46).

(2) In questa era compresa anche quella per gli uffici del dogado, non godenti di rendite proprie, fino alla concorrenza di L. 400 mensili, come fu stanziato nel 1266 (Doc. 2).

(3) Il computo era fatto sul valore della moneta (che era moneta di conto) *ad grossos*, come quello che tra le mutevoli oscillazioni delle altre monete reali sul mercato rappresentava un rapporto costante: le espressioni numeriche perciò dei valori monetari nel corso del presente lavoro saranno sempre ridotti a lire *a grossi*. Per l' interpretazione di questi valori cfr. PAPADOPOLI, *Sul valore della moneta veneziana*, Venezia, 1855, p. 14 e segg.; *Le monete di Venezia descritte ed illustrate*, Venezia, 1893, I, 124 segg.; NAGL, *Die Goldwärung und die handelsmässige Geldrechnung in Mittelalter*, in « Numism. Zeitschr. » XXVI, 141 segg.; CESSI, *Studi sulla moneta veneziana*, in « Economia », a. I, vol. II, p. 380 segg.

prestiti ordinari. Il fine, che quella si prefigge, è sopratutto quello di assicurare un regolare funzionamento del servizio del debito pubblico, per non indebolire la fiducia del contribuente e rafforzare il credito dello Stato, contenendo la spesa ordinaria entro limiti precisi, quando manca una nozione esatta dell' elasticità dell' entrata.

Il servizio di tesoreria, concentrato nell' ufficio dei *camerlenghi di comun*, era limitato alla gestione degli uffici direttamente dipendenti dal *comune*. Nella cassa di questo erano versate soltanto le rendite dirette del *comune* e dei servizi a questo immediatamente subordinati, mentre tutti gli altri uffici mantenevano una gestione propria e separata, provvedendo alle spese colle rispettive entrate, salvo versare nella cassa dei camerlenghi il civanzo o coprire l' eventuale disavanzo con assegnazioni prelevate, fino alla concorrenza della spesa, sul fondo mensile della spesa consolidata.

Il difetto di questo sistema consisteva nella troppo ampia autonomia finanziaria accordata a tali uffici, dacchè il controllo esercitato dagli ufficiali della *rason* e gli accertamenti operati dai camerlenghi aveano più che altro un valore formale, non avendo essi la competenza per entrare nella valutazione di merito delle singole operazioni: per cui, mentre era aperto e facile adito ad un rapido aumento della spesa, l' incremento dell' entrata non era affatto stimolato nè valorizzato.

Del resto anche le più severe discipline che, fin dal 1254, troviamo esser adottate per rendere più efficace e rigorosa la funzione di accertamento e controllo, diedero sempre assai scarsi risultati, poichè gli organi periferici si sentivano troppo indipendenti, nella loro attività finanziaria, da quelli centrali. Dobbiamo riconoscere, almeno per le epoche più antiche, che il presunto fiscalismo e la supposta egoistica pressione tributaria esercitata dalla Dominante sopra le terre soggette per alimentare le proprie finanze, è un mito, ed è effetto di un disordine amministrativo piuttosto che di una preconcetta e studiata speculazione dei dominatori a danno dei dominati. Poichè, come vedremo, non è affatto vero che le casse del *comune*, sempre scarse di quattrini, s' impinguassero dei larghi proventi estorti con esosa fiscalità ai poveri soggetti, mentr'era più frequente il caso che il governo dovesse aprire le proprie

casse per soccorrere le ar
simi ordinamenti.

Di fronte al progre
nismo burocratico della
agli aumentati bisogni d
cialmente all' increment
della spesa, la presunta s
gili custodi del pubblico
praticamente superata se
e, peggio, senza la debita
alla spesa.

Probabilmente, anzi
fatto che non si ha il m
una stretta ed inscindib
considerano per sè, con
la necessità di un coordi
pirico, solo nei casi di

3. – Questo lavoro
alla mente del legislatore
della reale situazione d
assai lontano, nè alcuno
non urge. Nei periodi di
ranei dissesti facilmente
senza produrre forti pe
dei primi accenni di cris
sioni più intimamente la
finanza è radicalmente sc
i deboli artifici del mom
difficoltà che s' accaval
panico e non ingiustifica

In queste continge
gliere il frutto dell' esperi
e profondo, una applicaz
da più impellenti n
sua transitorietà e dall'

La « regolazione » d
l' approvazione di una
almeno nominalmente,

casse per soccorrere le amministrazioni locali, vittime di pessimi ordinamenti.

Di fronte al progressivo e costante sviluppo dell' organismo burocratico della pubblica amministrazione, di fronte agli aumentati bisogni della pubblica finanza, di fronte specialmente all' incremento perenne della parte strardinaria della spesa, la presunta severità, che la legge attribuisce ai vigili custodi del pubblico denaro, diventa una facile illusione, praticamente superata senza troppi scrupoli o troppi rimorsi, e, peggio, senza la debita preoccupazione di adeguare l' entrata alla spesa.

Probabilmente, anzi quasi certamente, ciò dipende dal fatto che non si ha il mezzo per stabilire fra l' una e l' altra una stretta ed inscindibile correlazione, e le due funzioni si considerano per sè, con assoluta indipendenza, comprendendo la necessità di un coordinamento, ed in un modo affatto empirico, solo nei casi di estremo bisogno.

3. – Questo lavoro non è l' opera di tutti i giorni, sì che alla mente del legislatore sia costantemente presente il quadro della reale situazione della pubblica finanza: anzi questo è assai lontano, nè alcuno se ne preoccupa, finchè la necessità non urge. Nei periodi di normalità, i lievi sconcerti ed i temporanei dissesti facilmente sono superati con transitori ripieghi, senza produrre forti perturbamenti: ma al sopraggiungere dei primi accenni di crisi, che colpiscono con le loro ripercussioni più intimamente la vita sociale, l' instabile equilibrio della finanza è radicalmente sconvolto, e non bastano i piccoli mezzi, i deboli artifici del momento per ricondurre l' armonia fra le difficoltà che s' accavallano e si moltiplicano generando il panico e non ingiustificati nervosismi.

In queste contingenze frettolosamente si tenta raccogliere il frutto dell' esperienza, e si propone uno studio accurato e profondo, una applicazione metodica, la quale, soverchiata da più impellenti necessità, è resa vana dal fatto stesso della sua transitorietà e dall' unilateralità delle conclusioni.

La « regolazione » del 1262, che pur si era conclusa coll' approvazione di una legge organica, destinata a vivere, almeno nominalmente, per quasi un secolo, non era riuscita

a risolvere, e parzialmente, che una piccola parte del vasto e complesso problema finanziario, quella relativa alla sistemazione generica della spesa: e tuttavia fu una delle più sistematiche e delle più conclusive, certamente assai più di quelle che si susseguiranno in men di un secolo, che, nonostante le migliori intenzioni, non riuscirono a dominare l' ardua materia oltre il fatto puramente contingente.

La loro origine forse le dannava a sterilità: deliberate ed organizzate per raccogliere una pronta disponibilità per sopperire agli immediati ed improrogabili bisogni di guerra, erano costrette a mobilitare tutti gli artifici, anche i meno utili, ma pur necessari, per ottenere un sicuro effetto, senza un programma preciso, senza una direttiva sicura. Poi, superata la crisi, mille altre necessità, molteplici e contraddittori interessi si affacciavano, solleciti a suggerire, ad esigere, ad imporre perequazioni od agevolazioni, o privilegi, la somma dei quali finiva per rendere impossibile un' opera di sano e ben regolato riassetto, quale sarebbe dovuto emergere da un ordinato lavoro di revisione, tanto più utile e necessario per liquidare le conseguenze di precedenti perturbamenti.

Per più di un trentennio, dal 1262 in poi, non ritroviamo traccie o ricordi di alcuna iniziativa di regolazione: nè questo relativamente lungo silenzio vuol esser soltanto giustificato dalla deficenza delle nostre cognizioni per la perdita di materiale documentario.

Il lungo intervallo, agitato da perturbamenti interni, e più d' ordine economico che d' ordine politico, è garantito da sufficiente calma all'estero, che permette alla potenza veneziana di svolgere il lento, e pur assiduo ed instancabile lavoro di riassetto del proprio equilibrio marittimo su nuove basi, dopo la crisi provocata dalla caduta di quel fantasma quale era l' impero latino d' Oriente. Per un venticinquennio l' incerto ed equivoco trattato di tregua veneto - genovese, faticosamente salvato tra l' incessante succedersi di piccoli fatti, di più o meno notevoli incidenti, di improvvise burrasche, che ne insidiano la solidità e l' efficacia ed in certi momenti ne mettono in pericolo anche l' esistenza, diventa un vigoroso strumento, sotto la cui protezione in ripetute occasioni è scongiurato lo scoppio di una crisi, anche più grave, e pur sempre

latente, dalla quale Venez
di uscire seguendo l

La crisi esterna ha
l' equilibrio interno: e la
soltanto di riformare la
sua potenza marittima e
che ad essa è tolta la lib
anche di ordinare il ritm
di maggior stabilità.

Perciò la rinuncia,
arrivato in buon punto
sione delle aspirazioni i
politica militare di grand
caldeggiata da un imprevi
tori veneziani a valuta
realtà attuale ed ad un
menticato, tra le aspira
le capacità economiche,
quelle.

Le asserite umiliazi
vigilie, per tener fede a
son frutto, anche tra in
non inadeguata intuizio
l' interesse immediato e
e quello più remoto ma
bisogno allora più che m
quilibrare su una strutt
setto economico nazion
sviluppare gli strument
dissonanze assai forti e
effettive; avea bisogno

(1) Cfr. MANFRONI
in « Giornale storico e
lazioni tra Genova, l'impero
ligure di storia patria », X
Venezia e Genova nella sec
neto – Tridentino », IV, 1

latente, dalla quale Venezia, per la propria salvezza ha bisogno di uscire seguendo la linea di un prudente raccoglimento (1).

La crisi esterna ha anche avuto le sue ripercussioni nell' equilibrio interno: e la repubblica adriatica ha bisogno non soltanto di riformare la propria politica coloniale, e dare alla sua potenza marittima ed orientale un nuovo assetto, dopo che ad essa è tolta la libertà di movimento sugli stretti, ma anche di ordinare il ritmo della vita interna in un equilibrio di maggior stabilità.

Perciò la rinuncia, dopo lo scacco costantinopolitano, arrivato in buon punto a neutralizzare i vantaggi dell' estensione delle aspirazioni imperialiste alla zona siriaca, ad una politica militare di grande stile, alla grande politica orientale caldeggiata da un imprevidente imperialismo, riportava i reggitori veneziani a valutazione più concreta e più sicura della realtà attuale ed ad un sano coordinamento, dianzi spesso dimenticato, tra le aspirazioni politiche, di facile illusione, e le capacità economiche, assai speso renitenti ad obbedire a quelle.

Le asserite umiliazioni, sopportate in queste dubbiose vigilie, per tener fede ad ogni costo ad una politica di pace, son frutto, anche tra inevitabili errori di valutazione, di una non inadeguata intuizione del maggior utile nella scelta fra l' interesse immediato e contingente, precario ed instabile, e quello più remoto ma duraturo. Lo stato veneziano avea bisogno allora più che mai di irrobustire, di risanare e di riequilibrare su una struttura più elastica e più malleabile l' assetto economico nazionale; avea bisogno di perfezionare e sviluppare gli strumenti più atti per eliminare in questo le dissonanze assai forti e sensibili tra capacità virtuali e quelle effettive; avea bisogno di risolvere il grave problema di un

(1) Cfr. MANFRONI, *Relazioni di Genova con Venezia dal 1270 al 1290*, in « Giornale storico e letterario della Liguria », II, n. 10-11; *Le relazioni tra Genova, l'impero bizantino e i Turchi*, in « Atti della società ligure di storia patria », XXXIII, 667 e segg.; CESSI, *La tregua tra Venezia e Genova nella seconda metà del sec. XIII*, in « Archivio Veneto – Tridentino », IV, 1 e segg.

preciso differenziamento sociale; ed avea sopratutto bisogno di stabilire una più armonica ed univoca rispondenza fra gli interessi coloniali e la potenzialità economica del mercato occidentale, col dare effettivo e reale impulso ad uno sviluppo economico interno, in guisa che, com' era successo in passato, il grande edificio non poggiasse su basi fittizie.

Tutto questo lavoro non poteva esser compiuto nè in un giorno nè in un anno, nè poteva esser attuato per illusorie coartazioni legislative: era opera che solo il tempo poteva compiere, attraverso anche le più dure prove, solo che l' esercizio instancabile delle forze umane avesse offerto condizioni favorevoli e non contradditorie, aiutando, anzichè neutralizzare, lo sviluppo dei germi più fruttiferi.

Nel suo insieme il processo di chiarificazione che si svolge nella vita veneziana dal 1270 al 1290, con irremovibile e tenace fede in una politica di severo raccoglimento, è decisivo per la storia e per la vita della potenza veneziana, poichè consolida su basi indistruttibili i capisaldi dell' attività della grande repubblica: la differenziazione delle classi, nell' ordine politico, capace di resistere ad ogni urto e ad ogni tentativo di rinnovamento, evitando i danni ed i pericoli di un inelastico irrigidimento; il loro coordinamento, in quello economico, sufficientemente adatto ad impedire l' assoluto dominio di una oligarchia plutocratica. Anche i risultati contingenti o meno remoti sono i più lusinghieri: basti riflettere l' attenzione sui più caratteristici, quali l' introduzione della moneta aurea, quando la circolazione avea subito i maggiori perturbamenti, ed il benefico effetto di risanamento in questa prodotto dall' apparire di questo efficace strumento (1); la vigorosa spinta impressa al ritmo della vita economica; il rapido incremento dei traffici oltremarini, il loro maggior sviluppo, il loro miglior ordinamento, il loro più coerente assestamento, sia tecnico che economico, rendendo più intensi, più lucrosi e più redditizii gli scambi (2).

(1) NAGL, op. cit., p. 176; CESSI, op. cit., in « Economia » a. II, vol. I, p. 42 e segg.

(2) CESSI, *Note per la storia delle società di commercio nel medio evo in Italia*, in « Rivista italiana di scienze giuridiche », a. 1917, p. 40 e segg.

Son fatti questi che n
reggersi sul puro ar o
sentativi e meglio espress
dicalmente mutato la stru
nettamente inquadrato in
quelli trovano la loro ragi

In questa attesa di
nanziarie scemano e dile
pubblica finanza è la gue
malefico e talora benefic
all' equilibrio finanziario.
che non sia un fatto pura
quella che offende la vita
ne altera e perturba il ri

Durante le soste dell
zioso lavoro di raccoglim
stesso carattere di transi
sollecitamente sanabili, n
alcun nervosismo, poichè
vare adeguato rimedio.

Quando invece la cri
plica con fatti esterni, qua
nel caos e nell' incognit
elasticità finanziaria, che
pace, e, peggio, è commis
quand' anche per spontan
di trascuratezze, vuoi di
sotto i limiti di queste, s
stinate ad essere riflesse in

Che può valere in qu
provvisato « regolatore »

4. – Era fatale che
nel suo lento e progressi

(1) Cfr. LUZZATTO, *La fu*
presente, in « Annuario del R.
p. 30 e segg.

Son fatti questi che non originano dall'arbitrio, nè possono reggersi sul puro artificio: ma sono gli elementi più rappresentativi e meglio espressivi di un intenso lavorio che ha radicalmente mutato la struttura intima dell' organismo sociale, nettamente inquadrato in un orientamento nuovo, nel quale quelli trovano la loro ragione d' essere permanente e duratura.

In questa attesa di raccoglimento, le preoccupazioni finanziarie scemano e dileguano, poichè il gran nemico della pubblica finanza è la guerra: e finchè questo spettro, talora malefico e talora benefico, è lontano, non si teme l' insidia all' equilibrio finanziario. S' intende la grande guerra, quella che non sia un fatto puramente militare, di lieve durata, ma quella che offende la vita economica e con facile ripercussione ne altera e perturba il ritmo normale.

Durante le soste della pace, e quando più ferve il silenzioso lavoro di raccoglimento, anche le crisi interne, pel loro stesso carattere di transitorietà e quasi direi di annualità [1], sollecitamente sanabili, non provocano nelle sfere finanziarie alcun nervosismo, poichè agli eventuali dissesti è facile trovare adeguato rimedio.

Quando invece la crisi s' allarga, quando questa si complica con fatti esterni, quando la vita della nazione è trascinata nel caos e nell' incognita di conflitti internazionali, questa elasticità finanziaria, che è ordinata soltanto alle opere di pace, e, peggio, è commisurata soltanto alle necessità attuali, quand' anche per spontaneo senso vuoi di abbandono, vuoi di trascuratezze, vuoi di maturato calcolo, non sia depressa sotto i limiti di queste, subisce improvvise e fatali scosse destinate ad essere riflesse immediatamente nella vita economica.

Che può valere in questi tristi momenti l' opera dell' improvvisato « regolatore »?

4. — Era fatale che il sapiente lavoro di restaurazione, nel suo lento e progressivo sviluppo, nutrisse anche i germi

[1] Cfr. LUZZATTO, *La funzione del porto di Venezia nel passato e nel presente*, in « Annuario del R. Ist. Sup. di sc. ec. di Venezia », a. 1922-23, p. 30 e segg.

di nuovi conflitti, superando quell' equilibrio convenzionale transitoriamente rabberciato intorno al trattato di tregua, la struttura del quale presupponeva, per esser veramente efficace, il mantenimento dello *status quo* non solo politico, ma anche economico, non solo esterno ma anche interno, delle due potenze regolatrici dell' equilibrio mediterraneo ed orientale (1). Non era detto questo esplicitamente nel trattato, s' intende, ma tutte le stipulazioni, e sopratutto la volontà di esecuzione convergevano verso questo principio, essenzialmente negativo, e come tale, ed appunto perchè tale, il solo che avesse potuto offrire un accettabile terreno di intesa atta a salvaguardare la forma senza pregiudizio della sostanza.

L' immobilismo, che avrebbe cristallizzato ogni attività, non poteva però e non doveva essere nelle intenzioni e nella volontà di ciascuno dei contraenti (2), ognuno dei quali negando la possibilità formale di una *pax*, in concreto, colla finzione della tregua, riaffermava l' eventualità di una riapertura delle ostilità, appena entrambi avessero ritrovato più sicuro orientamento, dopo i profondi mutamenti orientali recati dalla restaurazione greca, sia all' esterno che all' interno.

Sconfortante, ma non assurda, l' umana vicenda vissuta in questo perenne contrasto, in questa indistruttibile contraddizione!

Era fatale, ripeto, che il polarizzarsi della potenza mediterranea nelle due grandi repubbliche, e l' affannosa ricerca di nuove ricchezze (3), rompesse alfine la fittizia armonia abbozzata per sanare una crisi di guerra, non per cementare una concordia duratura nel pieno sviluppo di nuove situazioni politiche ed economiche.

Poichè, sul terreno positivo della ricostruzione politico-economica, un accordo non era possibile, per l' immanente antinomia d' interesse fra le due forze operanti nella medesima sfera d' influenza, della quale ciascuna pretendeva esercitare il monopolio.

(1) Cfr. MANFRONI, *Le relazioni* cit., p. 669.
(2) Cfr. CESSI, *La tregua* cit., p. 15 e segg.
(3) MANFRONI, *Relazioni* cit. p. 17 dell' estr.

Ed è superfluo che q
od anche quelle co
crollo di un accordo, na
rato tra persistenti ed i
interessi. Bastino i brevi
ragione della situazione
l' intensa opera di ricostr
in seno all' economia ve

Quando il latente c
reggiata, nel 1294, le fin
litica di pace, secondo
del 1262, nè, a quanto se
margine per sopportare c
del fatto nuovo.

In verità non si sa p
la situazione, ed anzitut
nesse cifre, quale sia lo
per trarne argomento ad
ziaria, che non può esse
bandono.

Ecco pertanto ricor
di savi, designati *ad exa*
et ad providendum de mi
munis (1). Ad essa non so
meno giurisdizionali, at
di riforma: il suo manc
quanto l' indeterminatezz
il compito dei commissa
indagine, effettivamente
tato sia per l'assenza di
peculiari del momento.

Non era quella l' oc
sero scaturire anche da
quando pur fosse stato
stinati a fruttificar
urgevano suggerimenti

(1) Doc. 3.

Ed è superfluo che qui si indaghino le cause più prossime od anche quelle contingenti che hanno determinato l' ultimo crollo di un accordo, nato, vissuto e fortunosamente prosperato tra persistenti ed immanenti disarmonie ed antitesi di interessi. Bastino i brevi cenni suesposti, per rendersi anche ragione della situazione finanziaria formatasi ai margini dell' intensa opera di ricostruzione e di rinvigorimento spiegata in seno all' economia veneziana.

Quando il latente contrasto degenera nella guerra guerreggiata, nel 1294, le finanze statali sono regolate su una politica di pace, secondo i postulati fissati negli ordinamenti del 1262, nè, a quanto sembra, presentano o riserve o congruo margine per sopportare con normale funzionamento l' aggravio del fatto nuovo.

In verità non si sa precisamente, come il solito, quale sia la situazione, ed anzitutto occorre legger chiaro, fra le sconnesse cifre, quale sia lo stato reale delle entrate e delle spese per trarne argomento ad una definizione della politica finanziaria, che non può esser trattata col consueto empirico abbandono.

Ecco pertanto ricomparire la straordinaria commissione di savi, designati *ad examinandum de introitu et exitu comunis et ad providendum de minuendis sallariis et aliis expensis comunis* (1). Ad essa non sono conferiti poteri inquirenti e tanto meno giurisdizionali, atti a sviluppare un profondo lavoro di riforma: il suo mandato è meramente consultivo, e per quanto l' indeterminatezza della formula, nella quale è definito il compito dei commissari, spieghi un campo assai vasto di indagine, effettivamente questo risulta assai ridotto e limitato sia per l'assenza di congrui poteri, sia per le condizioni peculiari del momento.

Non era quella l' occasione più favorevole, perchè potessero scaturire anche da un esame accurato e coscienzioso, quando pur fosse stato possibile, radicali provvedimenti destinati a fruttificare in un tempo più o meno remoto, mentre urgevano suggerimenti capaci di assicurare sollecite risorse

(1) Doc. 3.

finanziarie, quali l' imminenza della spesa straordinaria di guerra richiedeva.

Nell' atto stesso, del resto, in cui, sia pur senza sicura precisione, si determina il compito dei savi, è anche abbozzato il quadro generale, nel quale l'opera loro deve svilupparsi. L' esame dell' entrata e della spesa, anzichè condurre ad un organico assestamento generale dell' una e dell' altra, è condizione presupposta ad un fine molto più modesto, ma di immediato rendimento, la diminuzione effettiva cioè delle spese del comune, attuando, se possibile, reali economie sulla fonte maggiore di spesa, i salari dei pubblici ufficiali.

Non sembra che allora si pensasse ad un mutamento di politica finanziaria, nel senso di incrementare le rendite dell' entrata con un rimaneggiamento dei proventi fiscali, o con l' adozione di una politica di prestiti su larga scala. Al riassetto del bilancio si voleva arrivare piuttosto che attraverso ad un miglioramento dell' entrata, il quale si risolveva in un maggior aggravio per l' economia nazionale, con l' adozione di sistemi restrittivi nella spesa o con una più rigida applicazione dei vigenti ordinamenti fiscali.

La perdita degli atti del Consiglio dei XXX, cui dal Maggior Consiglio era stata deferita l' approvazione delle eventuali proposte dei savi (1), ci impedisce di scrutare più addentro nei particolari di questa difficile opera e sopratutto toglie il modo di chiarire, anche grossolanamente, le strette interferenze sussistite fra gli orientamenti della politica finanziaria e gli interessi dell' economia nazionale, che nei periodi di crisi son sempre le più movimentate e le più espressive.

Ma non crediamo di errare asserendo che la regolazione del 1294 fu attuata sopratutto nella base delle economie (2), piuttosto che su quella di inasprimenti fiscali, poichè al momento di liquidazione della finanza di guerra, dopo la conclusione della pace del 1299, nel settembre di quest' anno, è riaffacciato

(1) Doc. 3.

(2) E se ne ha indiretta notizia nel reintegro dei salari dei pubblici ufficiali deliberato subito dopo la cessazione delle ostilità. Cfr. Doc. 4, 5, 8.

integralmente il progra
Come questo dove
ziario del bilancio nelle
tendeva, colla liquidazio
alla normale elasticità
nel secondo come nel p
lo stesso principio inform
sensibilmente diversa.

Ai tre nobili eletti
dinem tam expensis qu
assegnati poteri più am
conferiva una precisa f
no in regolare ufficio, con
e con salario fisso, secon
magistrature, sebbene
poteri giurisdizionali (1).

Il compito principa
trata ad essi conferito,
personalmente *per tabul*
videre expensas et intrat
nelle funzioni specifiche
esplicazione: e cioè il r
zione fiscale dei dazi pe
spese statali, con facoltà
quando non riuscissero

Anche in questa o
sulla spesa anzichè sull
getto della « regolazion
tengono possibili e nece
zione o senz' altro pr
legislativo, per la second
applicazione delle nor

Si esclude, o quas
rimaneggiamenti profo
l' ipotesi, dianzi av
golazione del 1294. A

(1) Doc. 6.

integralmente il programma politico – finanziario del 1294. Come questo doveva servire per stabilire l' equilibrio finanziario del bilancio nelle contingenze belliche, così quello intendeva, colla liquidazione dell' eredità di guerra, a restituire alla normale elasticità la capacità finanziaria dello stato: e nel secondo come nel primo domina il medesimo criterio e lo stesso principio informatore, anche se attuato con procedura sensibilmente diversa.

Ai tre nobili eletti nel 1299, col compito *ad dandum ordinem tam expensis quam intratis comunis omnibus,* furono assegnati poteri più ampi, con podestà inquisitoriale che loro conferiva una precisa figura magistraturale, ordinati com'erano in regolare ufficio, con propri funzionari, con obbligo d' orario e con salario fisso, secondo le norme vigenti per tutte le altre magistrature, sebbene non risulti fossero subito muniti di poteri giurisdizionali (1).

Il compito principale di revisione della spesa e dell' entrata ad essi conferito, quale risulta dalle facoltà di *inquirere* personalmente *per tabulas et officia comunis pro examinare et videre expensas et intratas comunis,* si concreta poi e si definisce nelle funzioni specifiche, attraverso le quali quello ha la sua esplicazione: e cioè il ricupero dei crediti dello stato, regolazione fiscale dei dazi per impedire le frodi, diminuzione delle spese statali, con facoltà di proporre provvedimenti legislativi quando non riuscissero sufficienti i poteri loro conferiti.

Anche in questa occasione lo sforzo maggiore è rivolto sulla spesa anzichè sull' entrata. Quella più che questa è oggetto della « regolazione », poichè mentre per la prima si ritengono possibili e necessari atti di straordinaria amministrazione o senz' altro provvedimenti eccezionali di carattere legislativo, per la seconda si reclama semplicemente la rigorosa applicazione delle norme vigenti.

Si esclude, o quasi, la possibilità di inasprimenti o di rimaneggiamenti profondi d' ordine fiscale, ciò che conforta l' ipotesi, dianzi avanzata, di una identità di criteri colla regolazione del 1294. Anzi le ulteriori disposizioni legislative,

(1) Doc. 6.

mentre tendono da un lato ad irrobustire la funzionalità dei savi accordando i poteri giurisdizionali ed esecutivi (1), di cui difettavano, ne restringono la sfera di attività entro un campo definito e circoscritto, e cioè al controllo straordinario nella gestione dei dazi (2).

I tre nobili attraverso questo processo di chiarificazione assursero bensì al grado di Provveditori, ma per tacita fatalità delle cose limitarono la loro attività alla sola regolazione dei dazi, tanto da assumere anche ufficialmente il nome di Provveditori sopra dazi, per tutto il breve periodo della loro esistenza (3). Ed anche nell' ambito di questa materia la loro attività fu ordinata non già a criteri di politica economica, ma a finalità fiscali, per reprimere, con l' applicazione di congegni restrittivi e di più severo controllo, inveterati e deplorevoli abusi (4), senza giungere ad una regolazione generale che avesse sapore politico (5).

(1) Di realizzazione di economie non era infatti il caso di parlare. Con molta fretta i pubblici funzionari, che avevano subito inesorabili decurtazioni durante il periodo di guerra, si erano affrettati a chiedere ed ottenere il reintegro dei loro emolumenti (Doc. 4 e 5) ed aveano resistito, colla benevola acquiscenza dello stesso legislatore, ai tentativi di restrizioni elaborate dalla Quarantia (cfr. Doc. 8). In questa atmosfera dovea esser assai difficile parlare di economie, e tanto più attuarle seriamente: l' opera dei savi perciò dovea esser orientata verso un campo più limitato, in cui potesse esser realizzato qualche beneficio, quale poteva essere un più severo controllo sul governo dei dazi.

(2) Doc. 7.

(3) Come tali figurano in tutte le deliberazioni della fine del 1299, e, come tali, fu loro confermato il mandato nel febbraio del 1300 (M. C., *Magnus*, c. 5 v.) per un semestre, dopo il quale il novello ufficio scompare.

(4) Così ad essi è deferita la regolazione delle esazioni della Camera del vin (30 nov. 1299, *Magnus* c. 3 r.); propongono norme di polizia per impedire il contrabbando dei grisi (18 dic. 1299, *Magnus* c. 3 v.) e la regolazione del dazio delle tele; partecipano alla discussione pel finanziamento dei lavori del lido, (13 febbr. 1300, *Magnus*, c. 4 t.); sollecitano il provvedimento per reprimere il contrabbando del vino esercitato dai monasteri (25 febbr. 1300, *Magnus*, c. 4 t.).

(5) Fra l' altro essi non partecipano alla trattazione delle esenzioni doganali da accordarsi ai Fiorentini (24 genn. 1300. *Magnus* c. 4 t.), nè alla regolazione del traffico del frumento, deferito, unitamente alla

5. – Gli esempi qui ri
chiarezza quali sian ove
nel periodo più remoto de
delle entrate e delle spes
più o meno regolare, ch
in forma approssimativa
offriva strumento più e
tassa, nei momenti di
bisogno. La nomina pe
di accertamento e di rego
comportasse, e sarebbe r
di controllo fosse stato
stanziali, che potessero
funzionamento: la prese
fisonomia politica, che in
vamente soverchiata da

A questo irrigidimen
timo scorcio del secolo X
crisi che travagliava l' or
al moltiplicarsi dell' attiv
e dell' economia venezian
spondeva ai nuovi bisog

La funzionalità del
tivo concorso della Quar
gano consultivo ed esec
samento in ragione invers

Per lo stesso process
zione dei poteri dell' Ass
mento nel Maggior Consig
del diritto di partecipazi
selezione, legalmente san
zione di fatto (1), era pur

revisione della gestione finan
provveditori speciali con id
c. 4 t.).

(1) FIASTRI, *L'assemblea
zionale dello stato*, in « N. Ar

5. – Gli esempi qui riferiti servono a definire con sufficiente chiarezza quali siano stati i concetti fondamentali seguiti, nel periodo più remoto della storia veneziana, nella regolazione delle entrate e delle spese, quando in assenza di un bilancio più o meno regolare, che permettesse l' accertamento anche in forma approssimativa, dell' entrata e della spesa, non si offriva strumento più efficace per chiarire l' arruffata matassa, nei momenti di incalzante pericolo e di stringente bisogno. La nomina periodica di commissarii straordinarii di accertamento e di regolazione era quanto di meglio il tempo comportasse, e sarebbe riuscita anche utile, se tale organo di controllo fosse stato perfezionato di quegli attributi sostanziali, che potessero praticamente rendere efficace il suo funzionamento: la presenza cioè di un carattere e di una fisonomia politica, che in esso è pressochè assente od eccessivamente soverchiata da preconcetti strettamente tecnici.

A questo irrigidimento, che è tanto più visibile nell' ultimo scorcio del secolo XIII, non è forse estraneo lo stato di crisi che travagliava l' ordine costituzionale, quando di fronte al moltiplicarsi dell' attività pubblica e privata della politica e dell' economia veneziana, il vecchio ordinamento mal corrispondeva ai nuovi bisogni politico - amministrativi.

La funzionalità del Maggior Consiglio, integrata dall' attivo concorso della Quarantia, sotto un certo rispetto suo organo consultivo ed esecutivo, ripiegava in un fatale rilassamento in ragione inversa dello sviluppo dell' attività statale.

Per lo stesso processo, pel quale si era giunti alla limitazione dei poteri dell' Assemblea popolare ed al loro accentramento nel Maggior Consiglio, con conseguente azione restrittiva del diritto di partecipazione alla vita pubblica, per naturale selezione, legalmente sancita al momento della piena attuazione di fatto (1), era pur necessario arrivare ad una ulteriore

---

revisione della gestione finanziaria della Camera del frumento, a tre provveditori speciali con identici poteri (1300, 21 gennaio, *Magnus*, c. 4 t.).

(1) FIASTRI, *L'assemblea del popolo a Venezia come organo costituzionale dello stato*, in « N. Arch. Veneto », N. S., t. XXV, p. 340 e segg.

discriminazione di poteri e di funzioni, che alla fine del secolo XIII apparisce in atto, attraverso una crisi istituzionale assai movimentata.

Il Maggior Consiglio è impotente a discutere, a risolvere i vari problemi, a regolare in forma legislativa le più disparate situazioni di fatto che non possono vivere ignorate: esso non può operare direttamente, ma ha bisogno di operare per continue e successive deleghe legislative (1).

V' è la Quarantia, che già assorbe una copiscua eredità, vi è il consiglio dei Rogati, cui son deferite le materie del commercio e della navigazione (2): ma vi è poi una folla di consigli, di fuggevole vitalità, che si succedono con vertiginosa rapidità all' affiorare di ogni nuova questione, che si intrecciano nell' esercizio delle loro funzioni, talora si associano e talora si dissociano, talora si completano e talora entrano in conflitto, ed in un caso si integrano, con elastiche trasformazioni, l' un nell' altro, adattandosi ai bisogni ed alle circostanze, ed in altri si irrigidiscono in un funesto isolamento.

In questo vertiginoso moto l' autorità legislativa assommata nell' alto consesso si spezza, si frantuma e si disperde fra tutti questi corpi, ai quali la delega conferisce sempre o quasi sempre piena podestà deliberativa, quale spettava all' istituto delegante, per quanto limitata a materie specifiche o ad un determinato ordine di materie. Così si succedono i Consigli dei XV, dei XX, dei XXV, dei XXX, dei XXXI e così via, che trattano le più disparate questioni di ordine interno e di politica internazionale, di natura strettamente politica e di carattere giurisdizionale ed amministrativo od anche d' ordine economico.

Il problema più spinoso, quello finanziario, è più restio a piegarsi a quest' opera di disintegrazione: ma va da sè che la sua supposta intangibilità soffre automaticamente molte, troppe offese, poichè non v' ha materia che direttamente od indirettamente non abbia addentellati finanziari: e questi,

(1) BESTA, *Il Senato veneziano*, in « Miscellanea di storia veneta » s. II, vol. V, p. 39 e segg., 119 e segg.

(2) BESTA, op. cit., p. 120 e segg.

di risulta, preferibilmen
sull' entrata. (Nov

Così anche la più d
al controllo immediato e
sferendosi di conserva co
meno precari: e ne abbia
dei XXX degli atti dei s
ancora nella delega al Co
di nuovi savi incaricati
spese *inutiles*, *inordinate*
guenti provvedimenti (2)

Conseguenza, quasi
progressivo inaridimento
così dissociata dalla font
ed in gran parte avuls
spettava il compito di u
funzioni, si risolveva in

Eran trascorsi mom
neziana, dalle convulsio
tativi rivoluzionari del p
zione esterna contro le a
ferma, causa non ultima
erano germogliate le aud
congiurati (3). Ed in q
veneto, ridotto alle ma
quasi un decennio, di
che crescevano di volum
monia al credito nziona

(1) Doc. 3.

(2) Doc. 60.

(3) Senza voler ora entr
prossime e remote, che han
nari capeggiati dal Bo zi a
che l' uno conclude la lunga
si sviluppa nello stadio acut
non devono esser perdute
analoghe si matura, a mezzo
Marin Falier.

di risulta, preferibilmente influiscono sulla spesa che non sull' entrata.

Così anche la più delicata prerogativa tende a sfuggire al controllo immediato e diretto del Maggior Consiglio, trasferendosi di conserva con le altre funzioni su altri corpi più o meno precari: e ne abbiamo un esempio nel rinvio al Consiglio dei XXX degli atti dei savi per la regolazione del 1294 (1) ed ancora nella delega al Consiglio dei XV per l' elezione, nel 1312, di nuovi savi incaricati dell' esame e della correzione delle spese *inutiles, inordinate et superflue* e per l' adozione dei conseguenti provvedimenti (2).

Conseguenza, quasi inevitabile, di questo processo è il progressivo inaridimento della funzione di regolazione, che così dissociata dalla fonte principale dell' attività legislativa, ed in gran parte avulsa dall' organo essenziale, il solo cui spettava il compito di un effettivo coordinamento delle varie funzioni, si risolveva in una vana accademia.

Eran trascorsi momenti assai fortunosi per la vita veneziana, dalle convulsioni interne esauritesi nei vani tentativi rivoluzionari del principio del secolo, alla violenta reazione esterna contro le aspirazioni espansioniste verso la Terraferma, causa non ultima di quel profondo disagio, sul quale erano germogliate le audacie frondiste dei primi e dei secondi congiurati (3). Ed in queste dolorose circostanze, lo stato veneto, ridotto alle maggiori strettezze, avea procurato, per quasi un decennio, di far fronte agli incalzanti impegni, che crescevano di volume, attingendo sia pur con cauta parsimonia al credito nazionale.

---

(1) Doc. 3.

(2) Doc. 60.

(3) Senza voler ora entrare in una analisi più accurata delle cause prossime e remote, che hanno favorito lo sviluppo dei moti rivoluzionari capeggiati dal Bocconio e dal Tiepolo, non deve pretermettersi che l' uno conclude la lunga crisi del conflitto veneto – genovese, l' altro si sviluppa nello stadio acuto della crisi ferrarese: e queste circostanze non devono esser perdute di vista, perchè vedremo che in situazioni analoghe si matura, a mezzo il secolo, anche la congiura che fa capo a Marin Falier.

6. – Dobbiamo ritenere che l' eredità della guerra genovese non fosse stata tanto gravosa, se la finanza statale poteva concedere un rapido ammortamento dei prestiti contratti, ed anche l' abolizione di quei pochi inasprimenti fiscali, che erano stati attuati. Se non che l' estrema unilateralità dell' opera di regolazione, l' assai scarsa sua saldezza, anche nella parte positiva, di fronte alle mutate e mutevoli condizioni della vita, nel succedersi di avvenimenti interni ed esterni essenzialmente depressivi, non poterono assicurare, nonchè un miglioramento, quanto mai transitorio, nemmeno il consolidamento dello *status quo*.

Dal 1300 al 1312 le finanze veneziane, nei loro lineamenti generali, presentano un sensibile peggioramento, dapprima lento e quasi inavvertito, poi rapido ed aspro.

Le economie, realizzate a vantaggio del tesoro, colla riduzione dei salari, colla limitazione delle spese, con più fruttifero rendimento delle entrate, vanno effettivamente scomparendo, poichè i rispettivi provvedimenti dopo una breve esperienza, per una ragione o per l' altra, non possono essere mantenuti.

La diminuzione dei salari era stata effimera: non passa troppo tempo, ed uno dei capisaldi della regolazione è distrutto, poichè non soltanto è ripristinata l' antica misura dei salari dei pubblici ufficiali ([1]), ma anche il ritmo ascendente delle spese di amministrazione si rinnova, e nulla serve a contenerlo. Tutti gli ufficiali, grandi e piccoli, dopo il primo momento di rigorosa disciplina, cui di necessità s' erano adattati, s' affannano per strappare singolarmente (ed è il mezzo più sicuro per non incontrare resistenze) concessioni riparatrici superiori ai vecchi assegni ([2]), che un po' alla volta riaggravano la situazione finanziaria, appena questa cominci a risentire di qualche tenue miglioramento.

Ed una volta accontentato il desiderio di qualcuno, anche gli altri reclamano; nè è possibile opporre un diniego, come non

([1]) Doc. 4, 5, 8, 10.
([2]) Doc. 11, 13, 18, 19, 26, 29.

è facile arrestarsi per qu
i primi sintomi di ufficve
ragioni o gli argomenti
mascherare l'aumento d

Non si può negare
sabilità e dànno alle finan
lenghi di comun col prete
non ai provveditori di c
anche l' ufficio dei sopra
prestiti, presso i quali s' a
non agli avogadori di com
gettito finanziario del lo
notai, scribi, fanti ecc.
quale si rende inutile l' a
il maggior lavoro che agg
vera coorte, che instanc
soddisfatta ([7]).

Non importa che il
tetico risparmio di supp
fatto: come l' abbinamen
nomie, che permettano l
torio, poichè a breve d
lamentando l' aggravio
fici si separano, fermo

([1]) Doc. 33, 36, 38, 42,
([2]) Doc. 10.
([3]) Doc. 15.
([4]) Doc. 18.
([5]) Doc. 19.
([6]) Doc. 29
([7]) La serie è lunga, e
rispettive date: 1300, 10 no
maggio (c. 14 v.); 130[illegible]
marzo (c. 44 t), 17 agosto
(c. 55); 1304, 4 gennaio (c. 59
18 luglio (c. 89 v.), 12 agos
c. 9 v.), 5 maggio (c. 12) ;130
6 febbraio (c. 61 v.), 20 febb

è facile arrestarsi per questa china, quando già s' annunciano i primi sintomi di un nuovo dissesto (1). Non mancano le buone ragioni o gli argomenti persuasivi, od anche abili ripieghi per mascherare l'aumento di salario che si sollecita.

Non si può negare ai salinari, che hanno tanta responsabilità e dànno alle finanze statali tanto utile (2); non ai camerlenghi di comun col pretesto di un prolungamento di orario (3); non ai provveditori di comun, che a questo fine accentrano anche l' ufficio dei sopraconsoli (4); non agli ufficiali degli imprestiti, presso i quali s' accumula maggior somma di lavoro (5); non agli avogadori di comun, che possono dimostrare il maggior gettito finanziario del loro ufficio (6). Gli ufficiali minori, poi, notai, scribi, fanti ecc. accampano la loro laboriosità, per la quale si rende inutile l' aumento di personale per fronteggiare il maggior lavoro che aggrava i diversi uffici: e questi sono una vera coorte, che instancabilmente sollecita e finisce per esser soddisfatta (7).

Non importa che il presunto beneficio, ottenuto con l'ipotetico risparmio di supposte maggiori spese, sia presto rarefatto: come l' abbinamento di uffici a scopo di realizzare economie, che permettano l' aumento dei salari, è appena transitorio, poichè a breve distanza si ritorna sul provvedimento lamentando l' aggravio di lavoro derivato da questo, e gli uffici si separano, fermo restando l' ammontare degli emolu-

(1) Doc. 33, 36, 38, 42, 43.
(2) Doc. 10.
(3) Doc. 15.
(4) Doc. 18.
(5) Doc. 19.
(6) Doc. 29
(7) La serie è lunga, e qui ne riferiamo un manipolo, indicando le rispettive date: 1300, 10 nov. (*Magnus*, c. 11) , 8 dic. (c. 12); 1301, 16 maggio (c. 14 v.); 1302, 13 gennaio (c, 21), 14 luglio (c. 31) ;1303, 7 marzo (c. 44 t), 17 agosto (c. 53), 24 settembre (c. 55), 28 settembre (c. 55); 1304, 4 gennaio (c. 59 v.); 1305, 5 giugno (c. 87), 17 luglio (c. 89), 18 luglio (c. 89 v.), 12 agosto (c. 91 v.); 1306, 28 marzo (*Capricornus*, c. 9 v.), 5 maggio (c. 12) ;1307, 29 agosto (c. 55); 1308, 13 gennaio (c. 61), 6 febbraio (c. 61 v.), 20 febbraio (c. 62 v.), 18 maggio (c. 70).

menti accordati (1); come anche la soppressione di uffici, di inutile spesa, è appena precaria (2); così i maggiori assegni, accordati ai minori ufficiali come compenso della loro operosità, non valgono ad impedire anche l' aumento numerico di questi, che accresce in definitiva l' esercito dei postulanti.

Le misure prudenziali sporadicamente affacciate risultano inefficaci. Quando nel 1301 si afferma imperativo il bisogno di una revisione generale e di un coordinamento organico di tutta la legislazione vigente, a prevenire l' assalto contro la pubblica finanza, che disgraziatamente l' ultima regolazione avea favorito, si inibisce alla commissione appositamente istituita di occuparsi del regolamento della materia finanziaria (3): poi, più tardi, per frenare il troppo rapido incremento dei salari, si determina che ogni nuova concessione sia sottoposta alla procedura di grazia (4).

Ma quest' azione frammentaria e saltuaria non costituisce un freno sufficiente per contenere l' irresistibile spinta, che è tanto più pericolosa, in quanto proprio è esercitata individualmente su corpi legislativi non abbastanza energici per opporre adeguata resistenza.

Gli interessati potevano opporre, ed opponevano, un argomento formidabile: il rincaro della vita, che si sviluppava con ritmo ascendente (5); e poichè il valore della lira non era più quello di un tempo (6), ed il costo della vita era cresciuto, era giusto che in armonia alle nuove condizioni anche gli emolumenti dovessero subire le opportune variazioni.

---

(1) Cfr. Doc. 11, 18, 24. Una delle fonti maggiore di spesa, e di sperpero, era costituita dal servizio della rappresentanza diplomatica, ed opportunamente, quando l' onere doveva esser interamente sopportato dall' erario, era stato stabilito che l' ammontare della spesa per ambascierie dovesse esser fissata in precedenza. Anche questa corretta forma di amministrazione andò distrutta, perchè non v'era chi volesse sottomettersi a restrizioni tanto gravose (Cfr. Doc. 21, 22, 23, 31, 35, 37, 41).

(2) Doc. 16, 20.

(3) Doc. 17.

(4) Doc. 25.

(5) Doc. 33.

(6) Cfr. Cessi, *Studi sulla moneta veneziana* cit., in « Economia », a. II, vol. I, p. 47 e segg.

Del resto la stessa a
l' esperienza che non ove
dotto benefici effetti, anz
d' entrate, così come talu
taggiare la finanza, l' ave
ai pubblici accusatori di
delle pene pecuniarie: r
statali, la partecipazione
Ma il presunto vantaggi
resse di chi, non più soll
ha lo stimolo di compier
clusione, i contrabbandi
l' utile fiscale (a parte q
descresce: e dopo l' espe
tornare al vecchio regime

Anche l' esperienza
sale, ne avea progressiv
notevolmente inferiore
sprimento (3).

I sintomi, che si pos
una situazione di calma
zioni sfavorevoli, prodot
scarso incremento delle
traffici, non facilmente ri
si era lungamente preoc
stato eletto un consiglio
scopo di escogitare i pro
attenuare, se non per eli
Ma il fatto è che non se
più che un anno di vita
expensarum et non utili

---

(1) Doc. 13.

(2) Doc. 27.

(3) Doc. 14.

(4) Doc. 9. Il fatto è t
espressione di una situazion
una procedura straordinaria
ordinaria del Consiglio dei

Del resto la stessa amministrazione statale avea pur fatto l' esperienza che non sempre l' opera della lesina avea prodotto benefici effetti, anzi s' era conclusa con una diminuzione d' entrate, così come taluni inasprimenti fiscali, anzichè avantaggiare la finanza, l' aveano danneggiata. Si soleva assegnare ai pubblici accusatori di contrabbandi la metà dei proventi delle pene pecuniarie: nel 1300, a vantaggio delle finanze statali, la partecipazione è ridotta dalla metà ad un quarto (1). Ma il presunto vantaggio è subito neutralizzato dal disinteresse di chi, non più sollecitato da un congruo compenso, non ha lo stimolo di compiere la parte odiosa del delatore: conclusione, i contrabbandi aumentano, le denuncie scemano, e l' utile fiscale (a parte quello economico) anzichè aumentare, descresce: e dopo l' esperienza di un paio d' anni si deve ritornare al vecchio regime, come il più proficuo (2).

Anche l' esperienza dell' aumento dei diritti fiscali sul sale, ne avea progressivamente ridotto il reddito, in misura notevolmente inferiore a quella consueta anteriore all' inasprimento (3).

I sintomi, che si possono raccogliere e fissare, prospettano una situazione di calma, ma gravemente insidiata da condizioni sfavorevoli, prodotte da un aumento di spesa, da uno scarso incremento delle entrate e da una sensibile crisi dei traffici, non facilmente riparabile. Il governo, di quest' ultima, si era lungamente preoccupato, e nel febbraio del 1300, era stato eletto un consiglio di XXI *super facto mercationum*, allo scopo di escogitare i provvedimenti legislativi più idonei per attenuare, se non per eliminare, le difficoltà del momento (4). Ma il fatto è che non se ne potè trarre alcun profitto, se dopo più che un anno di vita l' ufficio stesso era soppresso *cum sit expensarum et non utilitatis*, anzi era un dannosissimo con-

(1) Doc. 13.
(2) Doc. 27.
(3) Doc. 14.
(4) Doc. 9. Il fatto è tanto più significativo e notevole, quale espressione di una situazione eccezionale, che suggerisce l' adozione di una procedura straordinaria, quando già in materia funzionava quella ordinaria del Consiglio dei Rogati.

gegno che complicava l' amministrazione e, piuttosto che facilitare, difficoltava il suo normale funzionamento (1): e tuttavia i problemi più urgenti non erano stati risoluti, ed alla fine dell' anno erano riproposti ad una nuova commissione straordinaria di 5 savi, incaricati di *videre examinare et invenire viam et modum quod nostri vadant ad lucrandum*, rimettendo ogni decisione al Consiglio dei Rogati (2).

La situazione incerta dell' equilibrio orientale, la precarietà del transito egiziano, il perturbamento nel retroterra italico, aveano creato ed andavano sviluppando una condizione assai difficile (3) intorno a Venezia, insidiata nei suoi traffici da aspra concorrenza straniera (4).

(1) Doc. 21.

(2) Doc. 20.

(3) Fra l' altro nel 1304 si lamentava una forte carestia di biade, dovuta in gran parte alla deficienza di importazione, che alimentava una sfrenata speculazione (*conspiraciones que fiunt de blado in preiudicium nostrum*), contro la quale sono deliberati severi provvedimenti nell' agosto di quell' anno (*Magnus*, c. 65 r.). Comincia allora a chiarirsi il contrasto fra tendenze liberiste e tendenze protettive nella politica economica. Ai quali termini non deve essere attribuito il significato moderno della parola, come altrove si è rilevato: il tecnicismo moderno non può essere applicato che assai grossolanamente all' interpretazione di strutture d' altra età, e solo con tale riserva accogliamo le espressioni anzidette per identificare gli atteggiamenti della politica economica veneziana. Sintomatici sono i provvedimenti coi quali nel luglio 1303 si eleva il dazio doganale sui tessuti importati a Creta, per combattere la concorrenza straniera, sotto ricordati (*Magnus*, c. 51 v.); nel dicembre si propone lo studio *super facto restringendi vel elargendi oleum, carnes salitas, caseum et omnes fructus* (ivi, c. 59) in senso restrittitivo con divieto non solo di *extrahere de culfo vinum, frumentum, legumen vel alium bladum*, ma anche di *portare de predictis intra Calfum ab una terra ad aliam*, facendo obbligo a chi *carigaverit aliqua de predictis, non possit ipsa portare vel portari facere alio quam Venecias*, com'è chiarito nella deliberazione interpretativa del 4 gennaio 1304 (ivi, c. 59 v.); nel febbraio del 1304 (ivi, c. 60 v.) si accorda condizionatamente la libertà di traffico e di esportazione dell' olio e delle frutta *cum havere et navigio Venetorum solummodo;* nell' aprile del 1304 (ivi, c. 62) si delega ad una commissione straordinaria il riesame della situazione.

(4) Così nel luglio 1303 (*Magnus*, c. 51 v.) si lamenta che l' importazione dei tessuti dallo scalo veneziano a Creta, per l'alto costo dei noli

Le ripercussioni [illegible]re
pubblica erano state [illegible]ov[illegible]n
poichè col rallentamento [illegible]
trate era stato inevitabilm[illegible]
danno derivato alla finanz[illegible]
per mancato rifornimento
e 1302 (1), od alle gravi diff[illegible]
granario, che produssero, [illegible]
contento all' estero (3), u[illegible]
frumento: le due fonti p[illegible]
ridivano.

L' ordinamento finan[illegible]
cominciava ormai a dive[illegible]
un anacronismo. Dopo un[illegible]
lato da profondi mutame[illegible]
il tenace attacamento ad[illegible]
dovea aver sapore di iron[illegible]

(*cum per homines Veneciarum [illegible]
aliter quam per galeam armatam*[illegible]
fosse paralizzata dalla concor[illegible]
*stagni de diversis partibus ad[illegible]
parvis expensis, quod redunda*[illegible]
si eleva il dazio doganale sui [illegible]
dal 4 all' 8 %.

(1) Nel marzo del 1302 s[illegible]
*nostri Comunis amiserit quasi [illegible]
quod redundat in dampnum Co*[illegible]
una ambascieria solenne in I[illegible]
*dum ipsos Lombardos ad invi[illegible]
sus salis nostri Comunis* (*Ma*[illegible]

(2) Cfr. la deliberazione [illegible]
conspiraciones que fiunt de bla[illegible]

(3) Ai Padovani nell'aprile[illegible]
di grano *taliter quod Comune*[illegible]
c. 47); ed ai Parmensi, cui [illegible]
sibi de nostro blado, si rivi[illegible]
possumus recuperare facere pe[illegible]
ipsum emi, ita quod sine gravi[illegible]
possumus ad presens eorum p[illegible]
serva di accontentarli appen[illegible]
moriali, I, 34 v.).

Le ripercussioni indirette di queste condizioni sulla finanza pubblica erano state non meno sensibili di quelle dirette, poichè col rallentamento dei traffici, anche il gettito delle entrate era stato inevitabilmente colpito, solo che si pensi al grave danno derivato alla finanza dalle perdite della camera del sale per mancato rifornimento alla Terraferma negli esercizi 1301 e 1302 (1), od alle gravi difficoltà di rifornimento del commercio granario, che produssero, colla carestia all' interno (2) ed il malcontento all' estero (3), un sensibile dissesto alla camera del frumento: le due fonti più solide dell' entrata statale inaridivano.

L' ordinamento finanziario fissato dalla legge del 1262 cominciava ormai a diventare una finzione, perchè era già un anacronismo. Dopo un quarantennio e più di vita, interpolato da profondi mutamenti economici, monetari e finanziari, il tenace attacamento ad un sistema in buona parte superato dovea aver sapore di ironia: e se, se ne rispettava la forma,

---

(*cum per homines Veneciarum non possit navigari draparia telle et fustagni aliter quam per galeam armatam, quod non possit fieri sine magnis expensis*), fosse paralizzata dalla concorrenza di stranieri *qui draparia telle et fustagni de diversis partibus adportentur insulam Crete cum navibus cum parvis expensis, quod redundat in magnum dapnum Venetorum:* e però si eleva il dazio doganale sui tessuti importati dagli stranieri nell'isola dal 4 all' 8 %.

(1) Nel marzo del 1302 si rileva che *occasione guerre Lombardie sal nostri Comunis amiserit quasi vendicionem et cursum que habere consuevit, quod redundat in dampnum Comunis* e per questo si sollecita l' invio di una ambascieria solenne in Lombardia *ad reconciliandum et pacificandum ipsos Lombardos ad invicem, pro bono ipsorum et retificacionem cursus salis nostri Comunis* (*Magnus*, c. 25 v.).

(2) Cfr. la deliberazione 1 agosto 1304, sopra ricordata, contro le *conspiraciones que fiunt de blado* (*Magnus*, c. 65).

(3) Ai Padovani nell'aprile del 1303 si limita il consueto rifornimento di grano *taliter quod Comune nostrum non paciatur dampnum* (*Magnus*, c. 47); ed ai Parmensi, che aveano chiesto *quod placeret nobis subvenire sibi de nostro blado*, si risponde: *nos non vivimus nisi de illo blado quod possumus recuperare facere per diversas partes mundi, in quibus facimus ipsum emi, ita quod sine gravi nostro dampno et periculo caritudinis non possumus ad presens eorum predictam requisitionem admittere*, con riserva di accontentarli appena si avranno riserve disponibili. (*Commemoriali*, I, 34 v.).

la sostanza era intrinsecamente violata, eludendo i rigori e le severità di quella con mille artifici legali, facili ad escogitarsi.

Nessuno poteva credere sul serio che lo stanziamento di L. 3000 mensili potesse bastare a copertura delle spese di amministrazione, com' erano aumentate, e come progressivamente aumentavano. Ma non si vollero toccare le sacre tavole della *ligacio pecunie*, e si preferirono i più pericolosi ripieghi, che violavano lo spirito di quelle, insidiando indirettamente l' elasticità del *monte* delle entrate.

Questo era stato istituito allo scopo di impedire la troppo facile dispersione delle entrate statali, come si era verificato col sistema dell' assegnazione diretta di ciascuna alle rispettive spese, in guisa che più difficile riusciva il controllo sulle singole gestioni e meno chiara la disponibilità del tesoro. Com' era però congegnato, ad unificare cioè soltanto le entrate versate nella cassa dei camerlenghi, la cassa del *comune*, lasciava sempre aperto l' adito all' uso ed all' abuso di quel sistema, che avrebbe voluto sopprimere od almeno correggere. Poichè l' unificazione delle entrate nel *monte* si effettuava dopo depurato l' onere della spesa dei singoli uffici e delle singole amministrazioni, tornava assai facile attribuire agli uni od alle altre il compito di saldare questa o quella spesa sulle proprie entrate, quando avessero disponibilità, prima di eseguire il versamento dei civanzi nel *monte* alla Camera di Comun, in modo da sgravare, con sottile finzione, il Comune di molti oneri e mantenere la gestione dei camerlenghi entro i limiti di stanziamento (1).

(1) Cito qualche esempio: sulle entrate della Camera di Comun doveano esser prelevate L. 3000 annue per sussidio ai monasteri, per elemosine, e festività religiose (Doc. 1), come pure la spesa di riattamento del lido ed escavo dei canali, preventivata in L. 1000 annuali. Orbene nel 1300 l' onere di queste è già trasferito alla Camera del frumento, incaricata di provvedere sul gettito delle entrate delle licenze di esportazione vino e legnami, il cui residuo dovea servire al pagamento degli interessi ed ammortamento dei mutui contratti dalla Camera stessa per la propria gestione (Doc. 12). Dopo queste deduzioni ben poco dovea rimanere per esser versato nella Camera di Comun, in conto entrata del tesoro. Analogamente per sopperire alle spese di riattamento

Di qui emergeva un
imbarazzi. Mentre la[ov]e
sua parte straordinaria, l
trata, se non diminuiva, no
che permettesse frontegg
preoccupazioni.

Questo margine, ch' e
del 1262, era andato semp
breve come fosse stato
di questo sistema e dalla
e moltiplicare prestiti e m
bito pubblico, che ad un c
a sostenere il peso.

Dal 1303 cominciano
coltà: anche per le spese c
aprire prestiti sia pur lievi
giori impegni mobilizzare
del sale (2). Si risentono le
preludio del più grave
per matener libera la via
ferma, in presenza del
eccezionali, ma è pur qua
stito del ½ % (3). Nè co
coll' aumento della spesa,
situazione peggiora al pun
pubblico incontra gravi d
la cassa dei camerlenghi a
lità insufficienti per esegu
Procuratia di S. Marco a

del lido si autorizzava il podest
Caprularum, que veniunt in Co
luglio): l' autorizzazione ac
successivamente progata[si] a[bi]
E gli esempi si potrebbero m

(1) Un prestito del 2 °/..
(*Magnus*, 41) ed altro analogo

(2) Doc. 28, 30.

(3) 1304, 20 giugno – *Ma*

Di qui emergeva un altro malanno, causa di gravissimi imbarazzi. Mentre la spesa aumentava, e sopratutto nella sua parte straordinaria, la disponibilità del Comune sull'entrata, se non diminuiva, non presentava quel maggior margine, che permettesse fronteggiare l'imprevisto senza soverchie preoccupazioni.

Questo margine, ch' era pure uno dei capisaldi della legge del 1262, era andato sempre più restringendosi e vedremo fra breve come fosse stato praticamente annullato dall' abuso di questo sistema e dalla conseguente necessità di aumentare e moltiplicare prestiti e mutui, aggravando il capitolo del debito pubblico, che ad un certo momento diventerà insufficiente a sostenere il peso.

Dal 1303 cominciano a delinearsi i primi motivi di difficoltà: anche per le spese di ordinaria amministrazione occorre aprire prestiti sia pur lievi (2 ‰) (1), e per fronteggiare maggiori impegni mobilizzare considerevoli somme della Camera del sale (2). Si risentono le ripercussioni della guerra lombarda, preludio del più grave conflitto con la vicina Padova, per matener libera la via di transito fluviale verso la Terraferma, in presenza del quale non occorrono provvedimenti eccezionali, ma è pur qualche cosa che si prelevi un prestito del ½ % (3). Nè consegue che col crescere del debito, coll' aumento della spesa, e coll' immobilità dell' entrata, la situazione peggiora al punto che anche il servizio del debito pubblico incontra gravi difficoltà: checchè si dica o si faccia, la cassa dei camerlenghi ad un certo momento ha disponibilità insufficienti per eseguire regolarmente il deposito nella Procuratia di S. Marco a copertura del saldo degli interessi

---

del lido si autorizzava il podestà di Caorle di spendere *de intratis communis Caprularum, que veniunt in Comune nostrum* (*Magnus*, c. 50 v. – 1303, 8 luglio): l' autorizzazione, accordata nel 1301 per due soli anni, è successivamente progata, di biennio in biennio, per un lungo periodo. E gli esempi si potrebbero moltiplicare.

(1) Un prestito del 2 ‰ è aperto nel febbraio *pro custodia culfi* (*Magnus*, 41) ed altro analogo per lo stesso motivo nel giugno (ivi, 50 r.).

(2) Doc. 28, 30.

(3) 1304, 20 giugno – *Magnus*, c. 63 v.

dei prestiti. Un decreto, come quello di settembre 1304 (1), il quale perentoriamente ordina di aumentare la rata mensile di deposito fino alla concorrenza dell' ammontare degli interessi da corrispondersi, non può avere l' effetto magico di modificare la situazione, quando non s'apprestino mezzi adeguati, e non si riformi il sistema: e questo resta in ogni sua parte immutato, mentre si presume di aver escogitato il rimedio efficace con l' introduzione di qualche ritocco.

Non vogliamo perciò affermare che una disposizione di tanta importanza sia rimasta senza applicazione. Anzi è certo che non fu omessa ogni cura per rafforzare ed assicurare il retto funzionamento di un servizio tanto delicato e dal punto di vista finanziario e da quello economico: ma con quali artifici?

La guerra padovana, è vero, non avea lasciato profonde conseguenze finanziarie, sì da stimolare riflessioni più ponderate sul retto equilibrio delle entrate e delle spese: e, nonostante l' accertamento delle quotidiane emergenti difficoltà, queste vengono fronteggiate con facili espedienti, adatti a complicare piuttosto che a semplificare la situazione.

Così, mentre l' ammontare della spesa s' accresce, poichè i singoli ufficiali continuano a chiedere ed ottenere anno per anno aumenti di salari e di assegnazioni (2), mentre le stesse amministrazioni locali assorbono una maggior somma di entrate, riducendo d' altrettanto i contributi al tesoro dello stato, quand' anche non richiedano a questo assegnazioni straordinarie per saldare le proprie passività (3), la finanza cittadina,

(1) Doc. 32.

(2) Doc. 34, 36, 38, 42, 43.

(3) A Caorle per riattamento lido e lavori pubblici (1304, 4 luglio; *Magnus*, c. 64; 1306, 24 ottobre, *Capricornus*, c. 25 v.); entrata della beccaria (appaltata nel 1307 per L. 9455. - *Capricornus*, 36 r.) devoluta *pro faciendo aptari arsenatum* (*Magnus*, 91 v. – 1305, 18 agosto); costruzione della torre di Mestre e custodia del relativo transito assegnato all'entrata della tavola dei Lombardi (*Capricornus*, 10, 1306, 8 aprile); spese pei carcerati di Almissa da sostenersi coi redditi del *monte* (ivi, c. 11 – 1306, 27 aprile); assegnazione a Negroponte del civanzo di gestione, che dovea esser versato nel *monte* (iperp. 1500), per le spese delle mura (ivi 75 v. – 1308, 1 Agosto).

più che mai insidiata, trov
periodicamente prestiove

Gli anni, che corron
di quella fatale guerra di
fermo equilibrio finanziar
ghieri, poichè non sembr
che s' aggrava. L' abbiam
spesa aumenta, e di pari
lo sviluppo di una coragg
ed impedito dall' invincib
del grande traffico (2). S
succedono con sempre m
importa, sono accesi per
e ad essi si deve ricorrere
finanziarie del sale e del f

La Camera di comun,

(1) *Capricornus* c. 58 v.

(2) Nel luglio del 1307, co
che vieti *quod havere forinsec*
de extra culfum, si delibera ch
cum aliquibus mercationibus
Scicilia, de Calabria, de regno
rebus cum quibus soliti sunt s
si quis haberet pacta, quod tr
fatta per l' importazione di b
coniata, o di prodotti originar
con esclusione della Barberia
cornus, c. 51 v.). E ciò contr
che era stata esplicitamente
78 v.).

(3) Prestito ½ °/₀₀ per arm
24 marzo (*Magnus*, 80); idem
per invio milizie al Marchese
2.50 °/₀₀ per l' armata, 1306,
ambasciata Cipro ed A
milizie ferraresi, 1306,
gini, 1306, 20 settembre (ivi,
30 marzo (ivi 37 r.); ½ % per
per l' acquisto del frumento in
1308, 11 maggio (ivi 69 v.);

più che mai insidiata, trova unica via di salvezza nel rinnovare periodicamente prestiti per saldare il disavanzo.

Gli anni, che corrono dal 1305 al 1308, alla vigilia cioè di quella fatale guerra di Ferrara, che darà il tracollo al malfermo equilibrio finanziario veneziano, sono assai poco lusinghieri, poichè non sembra che alcuno si preoccupi del male che s' aggrava. L' abbiam detto, e lo ripetiamo, il ritmo della spesa aumenta, e di pari passo quello dell' indebitamento: lo sviluppo di una coraggiosa politica fiscale (1) è contrastato ed impedito dall' invincibile resistenza di antitetici interessi del grande traffico (2). Son piccoli prestiti, è vero, ma si succedono con sempre maggior frequenza, e quel che più importa, sono accesi per fronteggiare anche spese ordinarie, e ad essi si deve ricorrere per l' indebolimento delle gestioni finanziarie del sale e del frumento (3).

La Camera di comun, troppo spesso costretta ad impegnare

(1) *Capricornus* c. 58 v. – 1307, 5 ottobre.

(2) Nel luglio del 1307, constatato che non esiste alcuna disposizione che vieti *quod havere forinsecorum non possit venire per mare Venecias de extra culfum*, si delibera che *nullus forinsecus possit venire per mare cum aliquibus mercationibus modo aliquo vel ingenio, salvo quod illi de Scicilia, de Calabria, de regno, et illi de citra culfum possint venire cum rebus cum quibus soliti sunt solvendo datia Comunis consueta, salvo quod si quis haberet pacta, quod tractetur secundum pacta;* sola eccezione è fatta per l' importazione di biade, vino, pietre preziose, perle, moneta coniata, o di prodotti originari dei territori a ponente di capo Bunsano, con esclusione della Barberia, dell' Algeria e della Sardegna (*Capricornus*, c. 51 v.). E ciò contro la tendenza fedele alla maggior libertà che era stata esplicitamente affermata nel marzo del 1305 (*Magnus*, 78 v.).

(3) Prestito ½ °/₀₀ per armamento della squadra del mercato, 1305, 24 marzo (*Magnus*, 80); idem 1.25 °/₀₀ – 1305, 6 ottobre (ivi 97 v.); 1 °/₀₀ per invio milizie al Marchese d' Este – 1305, 4 dic. (ivi, c. 101 v.); 2.50 °/₀₀ per l' armata, 1306, 17 febbraio (*Capricornus*, 42); 1 °/₀₀ per ambasciata Cipro ed Armenia, 1306, 8 aprile (ivi 10 r.); 1 °/₀₀ per milizie ferraresi, 1306, 21 luglio (ivi, 17 v.); 1 °/₀₀ per riparazioni argini, 1306, 20 settembre (ivi, 24 r.); 2.50 °/₀₀ per affari Armenia, 1307, 30 marzo (ivi 37 r.); ½ % per l' armata, 1307, 22 luglio (ivi, 50 r.), ½ % per l' acquisto del frumento in Romania, 1307, 5 agosto (ivi, 51 r.); idem, 1308, 11 maggio (ivi 69 v.); 14 settembre per l' armata (*Presbiter*, 2).

anticipatamente le assegnazioni di mesi successivi (1), invano s'appiglia al partito di obbligare i singoli uffici ad effettuare mensilmente i versamenti al tesoro dei civanzi delle loro gestioni (2). Il difetto non è strettamente amministrativo e contabile, ma è più squisitamente finanziario, poichè il gettito dell' entrata è insufficiente a coprire l' intera spesa.

Se ufficiali e rettori non riescono per anni ed anni, come proprio ora lamentano, a riscuotere crediti maturati in confronto dello stato (3), ciò dipende non tanto da negligenza amministrativa o da ritardi burocratici, ma da ristrettezze finanziarie, che suggeriscono questo artificio, come tanti altri, per tirare avanti: poichè, è inutile ogni falso pudore, nessuno può compiere il miracolo di fronteggiare una maggior somma di spesa entro i limiti di stanziamenti di quarant' anni addietro e più, nella misura di 3000 lire mensili, mantenendo i quali si ha l' illusione di preservare integro l' equilibrio della finanza statale.

I molti rivoli, attraverso i quali i danari dello stato si sperperano, non sono chiusi, ed esercitano tranquillamente la loro azione deleteria, di cui gli uomini di governo non sanno o non vogliono (ciò che è più probabile) rendersi conto. Essi invero simulano di ignorare lo sperpero, di cui pur s' accorge la piazza: ed è la stessa piazza, che ad un certo momento, quando il male è tanto grave da non poter restare occulto, ammonisce i reggitori a sopprimere coraggiosamente spese inutili, a limitarne l'abuso, a por freni più rigorosi al governo del pubblico danaro (4). Ma purtroppo questa voce possente, che non può esser trascurata, siccome sintomo di uno stato d' animo che vuol esser attentamente sorvegliato, nel giungere su su in alto s' affievolisce e perde molto della sua freschezza e della sua efficacia. Essa è raccolta non con convinzione e con volontà di soddi-

(1) 1302, 17 marzo (*Magnus*, 25 v.); 16 dicembre (ivi, 38 v.); 1306, 28 marzo (*Capricornus*, 9 v.), 24 agosto (21 r.), 5 novembre (26 v.); 1307, 18 marzo (36 r.), 13 maggio (38 r.); 1308, 6 aprile (68 r.).

(2) Doc. 39.

(3) Doc. 41.

(4) Doc. 44.

sfarla, ma soltanto per tra
e far tacere i mormorii ove
attraverso la noiosa ed ing
e corpi, che dopo vani diba
che lasciano il tempo che

7. – Ma gli avvenime
oscura e minacciosa sulla
sidiata dall' interno e dal
le ragioni fondamentali de
e tenacemente fronteggia
sparmio e senza incertezze,
interessi nella risoluzione
abdicare a tentativi di per
mantenere indistruttibilme
tenza adriatica, contro Z
si succedono e si intreccia
timore delle più delicate
sticità del genio politico v
perchè ogni errore od ogni
conseguenze (1): e nel lor
di gravità, poichè alla de
sempre più dolorosa, s'ac
finanziarie.

All' apparir dei primi
brato, nel gennaio del 13
potessero sopportare senz
nuova disavventura, prin
Poi, di fronte al rapido i
di trovare i mezzi suffic

(1) Per i particolari degl
guerra fra Venezia e la S. Sede
1905, p. 42 e segg.; SEG
Ven. » N. S., vol. XV, 22
gnoria in Treviso, Treviso, 1

(2) Doc 46.

(3) Nel dicembre 1309 si
Chioggia *propter pauca que h*

mesi successivi (1), invano
si [illegible]i uffici ad effettuare
ro dei civanzi delle loro
tamente amministrativo e
nanziario, poichè il gettito
e l' intera spesa.
no per anni ed anni, come
e crediti maturati in con-
non tanto da negligenza
ratici, ma da ristrettezze
artificio, come tanti altri,
ogni falso pudore, nessuno
ggiare una maggior somma
ti di quarant' anni addietro
sili, mantenendo i quali si
l' equilibrio della finanza

i danari dello stato si sper-
no tranquillamente la loro
governo non sanno o non
rendersi conto. Essi invero
cui pur s' accorge la piazza:
momento, quando il male
occulto, ammonisce i reggi-
spese inutili, a limitarne
erno del pubblico danaro (4).
, che non può esser trascu-
o d' animo che vuol esser
gere su su in alto s' affie-
chezza e della sua efficacia.
ne e con volontà di soddi-

1[illegible]embre (ivi, 38 v.); 1306,
(21 r.), 5 novembre (26 v.);
); 1308, 6 aprile (68 r.).

sfarla, ma soltanto per tranquillare gli animi degli impazienti e far tacere i mormorii: i risultati pratici poi sono assai scarsi, attraverso la noiosa ed ingombrante procedura di commissioni e corpi, che dopo vani dibattiti concludono coi soliti espedienti che lasciano il tempo che trovano.

7. — Ma gli avvenimenti incalzano e la crisi s' addensa oscura e minacciosa sulla politica veneziana, egualmente insidiata dall' interno e dall' esterno. Venezia, per difendere le ragioni fondamentali della sua esistenza, deve serenamente e tenacemente fronteggiare la gravosa situazione, senza risparmio e senza incertezze, sia per non veder offesi i suoi vitali interessi nella risoluzione del problema ferrarese, sia per non abdicare a tentativi di pericolosi rivolgimenti interni, sia per mantenere indistruttibilmente la più gelosa base della sua potenza adriatica, contro Zara ribelle. Son tre momenti che si succedono e si intrecciano, in un unico quadro, oscurati dal timore delle più delicate ripercussioni, nei quali tutta l' elasticità del genio politico veneziano vuol esser messo a profitto, perchè ogni errore od ogni debolezza possono avere incalcolabili conseguenze (1): e nel loro progressivo sviluppo aumentano di gravità, poichè alla depressione economica che imperversa sempre più dolorosa, s'accoppiano non dissimulate difficoltà finanziarie.

All' apparir dei primi sinistri bagliori di guerra era sembrato, nel gennaio del 1309, che le consuete fonti di entrata potessero sopportare senza difficoltà l'onere originato dalla nuova disavventura, prima fra tutte la Camera del sal (2). Poi, di fronte al rapido indebolimento di questa (3), si sperò di trovare i mezzi sufficienti nelle riserve del *monte* delle

(1) Per i particolari degli avvenimenti politici cfr. SORANZO, *la guerra fra Venezia e la S. Sede per il dominio di Ferrara*, Città di Castello, 1905, p. 42 e segg.; SEGRÈ, *Carmi latini inediti del 1309*, in « N. Arch. Ven. » N. S., vol. XV, 222 e segg.; PICOTTI, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso*, Treviso, 1903, p. 225 e segg.

(2) Doc 46.

(3) Nel dicembre 1309 si riducono da quattro a tre i salinari di Chioggia *propter pauca que habent facere* (*Presbiter*, c. 12 v.).

entrate, senza pregiudizio degli accantonamenti pel pagamento degli interessi dei prestiti passati (1), evitando, per quanto fosse possibile, di chiedere nuovi sacrifici al credito pubblico. Ma non se ne potè infine fare a meno (2), sopratutto quando, col prolungarsi della situazione incresciosa in cui Venezia era stata posta dall' interdetto papale, s' aggiunsero le ribellioni interne, intese a scardinare l' attuale costituzione, e quelle esterne, che minarono i punti più vitali del dominio. Questi episodi, che non sono poi soltanto episodi, ed allargano la portata della crisi, influiscono assai penosamente sulle condizioni generali, e preparano giorni sempre più preoccupanti per le finanze dello stato, ad un tempo strette fra le morse di una minore entrata e di una maggiore spesa, col conseguente inaridimento delle più importanti gestioni statali, sulle quali si faceva di solito assegnamento siccome le migliori riserve.

Non soltanto era risultata progressivamente scossa la solidità finanziaria della Camera del sale, ma anche quella del frumento era fonte delle più serie preoccupazioni. Le discipline deliberate nel 1308 (3), allo scopo di sistemare l' equilibrio finanziario di quell' amministrazione, sia col rendere liquidi entro breve termine i crediti di quella verso il Comune, sia coll' abbreviare i termini di esazione dei crediti verso i privati, sia col limitare con norme di rigore la facoltà concessa agli ufficiali della Camera di contrarre mutui, di cui si era abusato per scopi diversi dai veri e reali bisogni della Camera stessa, non aveano effettivamente raggiunto lo scopo presunto.

Le condizioni finanziarie della Camera negli anni successivi, lungi dal migliorare o quanto meno equilibrarsi, peggiorarono sensibilmente: ed appaiono le ore grigie, nelle quali è necessità confessare l' impotenza dell' amministrazione a fronteggiare gli impegni assunti. Il primo lamento, quello sollevato

(1) Doc. 50.

(2) Prestito del 2 %, 1309, 28 agosto (*Presbiter*, c. 19 r.); ½ %, 1310, 25 luglio, *pro istis factis que occurrent fieri occasione rumoris habiti* (ivi, 22 v.); 5 ‰ per l' armata, 1310, 30 agosto (ivi, 24 r.); 1 %, *pro oportunitatibus nostris*, 1310, 24 marzo (ini, 15 v.).

(3) Doc. 45.

nel 1310 (1), non dà la ... stillato con molta sere... ancora troppo pauroso: del... sa quanto utile, un artifici... ditori colla promessa di cor... capitale.

Ma è amaro sarcasmo ... dimento del luglio del 131... del frumento *quod debeant ... poterunt.*

La grande fretta è pien... d' alto interesse, a diminu... tuitivo il desiderio di una ... ben domandare, con quali ... che, poche righe avanti si ... che la camera non era *ad... tores* (2). Probabilmente a... ultimamente contratti e no... di guerra, od a mutui con...

Verranno giorni ancor... difettano, e gli altri sono re... peggiori: politicamente per... tare una transazione non ... mente svantaggiosa nella ... micamente, perchè i dann... riparabili; finanziariamente... serie di contingenze, germi...

Il governo riusciva be... s' era gettato, cozzando co... stione ferrarese, ma a cond... per la parte finanziaria: e ... servava ancora una eredit... trata nella fase acuta, qua... rali non apparivano succet...

In sostanza i regi ...

(1) Doc. 49.

(2) Doc. 49.

nel 1310 (1), non dà la sensazione di eccessivo orgasmo ed è stillato con molta serenità, poichè pare che il dissesto non sia ancora troppo pauroso: del resto il governo ha pronto, non si sa quanto utile, un artificio per tacitare gli insoddisfatti creditori colla promessa di corrispondere l' interesse del 10 % sul capitale.

Ma è amaro sarcasmo l' ordine che conclude il provvedimento del luglio del 1310, con cui si ingiunge agli ufficiali del frumento *quod debeant satisfacere ipsa debita quam citius poterunt.*

La grande fretta è pienamente legittimata dalla promessa d' alto interesse, a diminuire l' onere del quale è più che intuitivo il desiderio di una sollecita liquidazione; ma, si può ben domandare, con quali mezzi questa fosse possibile, dopo che, poche righe avanti si era senza infingimento constatato che la camera non era *ad dextrum satisfaciendi ipsos creditores* (2). Probabilmente attingendo ai residui dei prestiti ultimamente contratti e non interamente assorbiti dalle spese di guerra, od a mutui con privati.

Verranno giorni ancora più foschi, nei quali gli uni difettano, e gli altri sono recalcitranti. Il 1311 è uno degli anni peggiori: politicamente perchè Venezia è costretta ad accettare una transazione non onorevole, anche se non completamente svantaggiosa nella delicata questione ferrarese; economicamente, perchè i danni accumulati non sono facilmente riparabili; finanziariamente, perchè viene a maturazione una serie di contingenze, germi di ulteriori peggioramenti.

Il governo riusciva bensì a sortire dal vicolo cieco, in cui s' era gettato, cozzando contro la Curia Romana per la questione ferrarese, ma a condizioni onerose, oltre che pel resto, per la parte finanziaria: e di questo increscioso conflitto preservava ancora una eredità pesante, la ribellione di Zara, entrata nella fase acuta, quando le condizioni economiche generali non apparivano suscettibili di un efficace miglioramento.

In sostanza i reggitori veneziani doveano metter in bi-

(1) Doc. 49.
(2) Doc. 49.

lancio pel presente, e più pel futuro, una somma di spese straordinarie di gran lunga superiori alla capacità dell' entrata: figuravano al passivo, oltre gl' impegni già assunti durante il corso della precedente campagna e non liquidati, come vedremo, non senza grave danno, l'onere dei risarcimenti da corrispondere alla Curia Romana per tacitare tante pretese e superarne maggiori resistenze, concordato nella discreta somma di 50.000 fiorini; le spese di guerra per sostenere la campagna contro Zara, ed infine la sistemazione della Camera del frumento.

Ma in questa fortunosa contingenza non si profila un programma chiaro e preciso di politica finanziaria, capace di un riassetto organico e sistematico: il sistema degli espedienti è all' ordine del giorno. Le incertezze della politica economica, oscillante fra due opposte concezioni, quella tradizionalmente liberale, e quella protezionista, nessuna delle quali riesce a prevalere decisamente, ostacolano la definizione di una direttiva netta e risoluta anche nel campo finanziario. Le preferenze degli uni per una politica di inasprimenti doganali, quale strumento per rafforzare le entrate, sono stroncate dalla tenace opposizione degli altri, che non vogliono offeso il loro interesse da un mutamento di regime fiscale, e tuttavia non hanno ancora la forza per proporre, per difendere ed attuare un piano organico di politica creditizia. Non si affaccia perciò il proposito o di un prestito robustamente organizzato e redditizio, o di un incremento di entrate con adeguati mezzi fiscali, o di economie con saggi provvedimenti di revisione delle spese.

Continua il sistema dei piccoli prestiti, facilmente inghiottiti, con considerevole aumento di onere per lo stato, senza riuscire nell' obbiettivo di un efficace risanamento e soltanto mobilitati per fronteggiare questa o quella momentanea necessità [1]; si chiedono antecipazioni alla Procuratia di S. Marco sui propri patrimoni o sulle riserve del Comune [2]; si va alla ricerca affannosa di mutui presso pri-

[1] Ancora nel marzo del 1311 si apre un prestito del ½ % (*Presbiter*, 39 r.).

[2] Doc. 50.

vati indigeni e forest
si nutre l' illusione
col provento delle entrate
tate dai molteplici impegn
opera il salvataggio della
fimeri espedienti, quando
degli importatori rispetto
male approvvigionamento

Gli sforzi, compiuti
intenzioni, nel 1311, per t
sono certamente notevoli,
ficaci e conclusivi, l' ausi
cui, anche quando valgon
coltà imminenti, il loro ef
sciano dietro sè l' eredità
e difficile, che getta il
mentre il piano finanziari
sere completamente modifi
te, e le soluzioni prospett

Si era previsto, nel 1
cipali spese straordinarie,

[1] Doc. 51.

[2] Doc. 52.

[3] L' 11 settembre 1311
ciali del frumento pieni poter
in Romania (*Presbiter*, c. 53 v
tura di un prestito dell' 1 %
ma la difficoltà dell' approvvi
conferito alla Signoria un me
dai rettori d' Oriente (12 otto
vembre (ivi, c. 57 r.), ricord
que debet esse cordi omnibus,
difficoltà doveano però proce
importatori di esser pro
59 r.) si delibera l' aper
rando gl' importatori che il
dall'effettiva consegna, ed il
le lunghe operazioni di esazi
prestito già contratto per alt
tacitare le giuste pretese deg

vati indigeni e forestieri, con ipoteca sui beni del Comune (1); si nutre l' illusione di poter fronteggiare spese di guerra col provento delle entrate ordinarie, mentre queste sono decurtate dai molteplici impegni in precedenza già assunti (2); si opera il salvataggio della Camera del frumento coi soliti effimeri espedienti, quando è difficile, per naturale diffidenza degli importatori rispetto alla solvibilità dello stato, il normale approvvigionamento di grani e biade (3).

Gli sforzi, compiuti colla miglior volontà e con oneste intenzioni, nel 1311, per trovare una sufficiente sistemazione, sono certamente notevoli, ma ad essi manca, per riuscire efficaci e conclusivi, l' ausilio di una buona quadratura: per cui, anche quando valgono a disimpegnare lo stato da difficoltà imminenti, il loro effetto è quanto mai temporaneo e lasciano dietro sè l' eredità di una situazione più imbrogliata e difficile, che getta il discredito sulla pubblica finanza, mentre il piano finanziario, un giorno abbozzato, deve poi essere completamente modificato, perchè le previsioni sono sbagliate, e le soluzioni prospettate assolutamente inadeguate.

Si era previsto, nel 1311, per ciò che riguardava le principali spese straordinarie, di far fronte alla prima rata della

(1) Doc. 51.

(2) Doc. 52.

(3) L' 11 settembre 1311 si conferiscono alla Signoria ed agli ufficiali del frumento pieni poteri per provvedere al rifornimento di cereali in Romania (*Presbiter*, c. 53 v.), e nello stesso giorno si delibera l' apertura di un prestito dell' 1 % pel necessario finanziamento (ivi, 53 v.); ma la difficoltà dell' approvvigionamento risulta dal rinnovato mandato conferito alla Signoria un mese dopo, per vincere le resistenze opposte dai rettori d' Oriente (12 ottobre, ivi, c. 55 r.), ribadito ancora il 6 novembre (ivi, c. 57 r.), ricordando che il problema frumentario *est res que debet esse cordi omnibus, omni tempore et specialiter in presenti*. Le difficoltà doveano però procedere sopratutto dalla scarsa fiducia degli importatori di esser prontamente pagati: onde il 13 novembre (ivi, c. 59 r.) si delibera l' apertura di un nuovo prestito dell' 1 ½ %, assicurando gl' importatori che il pagamento sarà effettuato entro 15 giorni dall'effettiva consegna, ed il 21 dicembre (ivi c. 62 r.), senza attendere le lunghe operazioni di esazione di quello, si storna la riserva di altro prestito già contratto per altro scopo, con condizione di reintegro, per tacitare le giuste pretese degli interessati.

somma concordata col papa per mezzo di un prestito straordinario liberamente negoziato con privati [1], alle spese di guerra di Zara con le entrate ordinarie [2]: ambedue queste previsioni erano fallite a breve distanza dal loro concepimento e si rimediò con uno dei tanti prestiti ordinari prima dell'1%, poi del ½ % [3].

Venuta poi in campo la questione degli annuali approvvigionamenti granari, rese evanescenti le garanzie offerte agli importatori su redditi assai dubbi, non si ha miglior pegno da offrire, per tranquillare l'animo diffidente di mercanti fatti cauti dall'esperienza recente, che deliberare ancora un altro prestito dell' 1 ½ % [4].

Ma ormai questi prestiti son troppi, e cominciano a diventare insopportabili, e quel ch'è peggio, non conseguono il risultato che si desidera.

Si può dire sia buona ventura l'aver in serbo, in qualche occasione, come alla fine del 1311, il reddito di un prestito recente inutilizzato per salvare situazioni disperate, quale quella della Camera del frumento [5] od il pagamento delle milizie che combattono intorno a Zara, senza bisogno di dover escogitare altri espedienti, non sempre facilmente manovrabili: poichè la parola del legislatore non lascia equivoci, quando esplecitamente confessa, come si legge nella deliberazione del 20 gennaio 1312, che *de introitibus Comunis non potueriut haberi tot denarii de presenti qui sufficient* [6]. La dura confessione è subito temperata da più lieta promessa, *sed in brevi bene habebunt* (*denarios*) *satis in maiore quantitate*, ad arte avanzata per attenuare la sinistra impressione di quella, insinuando la convinzione di una momentanea difficoltà di cassa, riparabile a breve scadenza. Se non che questa insincera illusione è poi smentita dai fatti, poichè il presunto reintegro del fondo stornato non ha più luogo e per continuare a fronteg-

(1) Doc. 51.
(2) Doc. 52.
(3) 1311, 17 luglio (*Presbiter*, c. 45 v.); 13 ottobre (ivi, c. 55 v.).
(4) 1311, 13 novembre (*Presbiter*, c. 59 r.).
(5) 1311, 21 dicembre (*Presbiter*, c. 62 r.).
(6) Doc. 53.

giare le spese straordinarie
ai più vari espedienti ve

8. – I provvediment
sione più significativa di u
la quale non può essere r
rettive. Si sente che occorr
perchè la dura verità è ch
sufficienti, che i debiti so
soddisfatti, e che il credito
bilmente scosso, mentre i
tano non inferiori a quelli

Un sostanziale muta
politica finanziaria diven
è imposto dalla gravità s
può eternamente vivere s
di elasticità e di libertà
che non trova credito.

Dopo tentati tutti i v
cura, quasi per istinto lo
chiama il legislatore verso
salute della finanza in un
mentare il cespite dell' en
mento amministrativo, p
economia. L'uno e l'alt
una inesorabile necessità,
la finanza veneziana di qu
dar frutto perchè contrade
e deformati da imperfezi

Il problema finanziari
pur riconoscendosene la
programma organico di r
presi in considerazione e
i singoli lati, suscitand
interessi, che facilmen
lere su ogni sano concett
frammentarietà delle solu

Di fronte alle diffic
tica finanziaria fondata e

giare le spese straordinarie passate e future bisogna far ricorso ai più vari espedienti e di una considerevole gravità.

8. – I provvedimenti finanziari del 1312 sono l' espressione più significativa di una situazione profondamente corrosa, la quale non può essere rabberciata seguendo le ordinarie direttive. Si sente che occorrono rimedi più energici e non comuni, perchè la dura verità è che le entrate sono assolutamente insufficienti, che i debiti son molto grossi, e non possono esser soddisfatti, e che il credito, di cui gode lo stato, è non insensibilmente scosso, mentre i bisogni anche pel futuro si prospettano non inferiori a quelli del passato.

Un sostanziale mutamento dell' indirizzo generale della politica finanziaria diventa una necessità imprescindibile ed è imposto dalla gravità stessa della situazione : lo stato non può eternamente vivere sotto la minaccia dei creditori, privo di elasticità e di libertà d' azione per la estrema povertà, che non trova credito.

Dopo tentati tutti i viottoli per giungere ad una meta sicura, quasi per istinto lo stimolo di un impulso sano richiama il legislatore verso la via maestra, quella di trovar la salute della finanza in un più corretto regime fiscale, per aumentare il cespite dell' entrata, ed in un più austero ordinamento amministrativo, per decurtare la spesa con efficace economia. L' uno e l' altro concetto, spontanei germogli di una inesorabile necessità, affiorano tra il marasma che vizzisce la finanza veneziana di questo tempo difficile, purtroppo senza dar frutto perchè contradetti da antitetiche influenze politiche e deformati da imperfezioni tecniche.

Il problema finanziario, ancora una volta, non è affrontato, pur riconoscendosene la gravità, nella sua interezza, e con programma organico di riforma: bensì a volta a volta sono presi in considerazione e posti in discussione, sommessamente, i singoli lati, suscitando intorno ad essi la reazione di opposti interessi, che facilmente trovano motivo e ragione di prevalere su ogni sano concetto di riforma nella stessa disorganica frammentarietà delle soluzioni proposte.

Di fronte alle difficoltà che emergono da una politica finanziaria fondata essenzialmente sul sistema dei pre-

stiti (1), ed essa pure insufficiente, si matura l' idea di un rimaneggiamento degli ordinamenti fiscali. Il sistema dei prestiti, buon strumento per fronteggiare le necessità del momento, costituisce in definitiva un onere futuro, e permanente forse, per interessi ed ammortamento, che esige un rafforzamento dell' entrata ordinaria.

Ma questa soluzione, che diventa anche imperativa per la quasi impossibilità di trar profitto dalle entrate delle gestioni commerciali dello stato, prospettata senza il doveroso coordinamento ad un' opera di restaurazione, che significasse nello stesso tempo la volontà di una miglior utilizzazione del pubblico denaro, si presta alle facili critiche ed alla recisa opposizione di quanti paventano, in un inasprimento doganale, un' offesa ai loro particolari interessi.

Per quanto ancora nella classe mercantile non sia ancora chiaramente differenziata una forte aristocrazia monopolizzatrice, tuttavia s' appalesano non indubbi sintomi di aspirazioni di prepotere economico di alcuni gruppi esponenti della maggior ricchezza mobiliare.

La lotta è specialmente diretta contro la concorrenza del capitale straniero e tende ad escludere i forestieri dalla partecipazione, diretta od indiretta, ai traffici marittimi limitandone anche la libertà sullo stesso mercato veneziano (2). Caposaldo di questo equilibrio, con metodico ed inavvertito lavoro inclinato verso i presupposti di una concezione, che in seguito avrà più ampi e più concreti sviluppi, è il mantenimento di una politica fiscale assai temperata nei confronti del traffico transmarino e di tutte quelle manifestazioni che potessero su questo avere una qualunque ripercussione.

È facile immaginare se la minaccia, implicita in un progetto di riforma del regime doganale, ispirato a non dissimulate finalità di inasprimento, non dovesse non destare apprensioni

(1) Ancora nel 1312 due prestiti dell' 1 % il 2 marzo ed il 28 maggio per le spese di guerra (*Presbiter*, 63 v., 69 v.).

(2) Ad essi era già riconosciuta piena libertà di traffico sullo stesso mercato veneziano, nel 1309, 23 ottobre (*Presbiter*, c. 12 r), riconfermata nel 1310, 8 settembre (*Presbiter* 39 v), ed il 7 settembre 1312 (ivi c. 78 v.), mentre si andavano maturando indirizzi opposti.

ed opposizioni in colo
i tentativi di instaura
ideali politici ed econom
difficoltà per far trionfar

Anche se giustificata
bisogno impellente di f
militari contro Zara, ed
di assoluta temporaneità
quam de imponendo, avar
assai cattiva accoglienza,
ciato od offeso protestò e
nuovo che gli si commin
gime doganale nel caos de
di creare le più striden
per le finanze statali.

Sotto la spinta di qu
naturale che le buone in
tuazione, fallissero al lo
un terreno di compron
soddisfatto l' interesse d
costretta entro limiti as
pretesto di una equa distr
della tassa di negoziazi
elevata dal 2.50 al 5 ‰,
di noleggio, di cambio ec
mento di poche altre vo

Il beneficio auspica
rendeva pertanto evanes
forzamento dell' entrata
ditori insoluti, stanchegg
tesa, nella convinzione ch
dei propri crediti, solleci
mezzi dilatori escogitati
passavano senz' altro

(1) Doc. 54.
(2) Doc 54.
(3) Doc. 64.

ed opposizioni in coloro che non soltanto aveano visto fallire i tentativi di instaurazione di un governo più consono ai loro ideali politici ed economici, ma anche trovavano irresistibili difficoltà per far trionfare un programma minimo.

Anche se giustificata dall' eccezionalità del momento, il bisogno impellente di finanziare prontamente le operazioni militari contro Zara, ed anche se cautelata dalla promessa di assoluta temporaneità, la proposta *tam de augendo dacia quam de imponendo*, avanzata nel maggio del 1312 (1), trovò assai cattiva accoglienza, perchè ciascuno, che si sentiva minacciato od offeso protestò e brigò per rigettare sugli altri l' onere nuovo che gli si comminava, col pericolo di precipitare il regime doganale nel caos del più anti-economico confusionismo e di creare le più stridenti sperequazioni senza congruo utile per le finanze statali.

Sotto la spinta di queste molteplici singolari influenze era naturale che le buone intenzioni, nel momento della loro attuazione, fallissero al loro compito, e la riforma, portata su un terreno di compromesso, nel quale è più largamente soddisfatto l' interesse del grosso traffico transmarino, fosse costretta entro limiti assai angusti e ridotta, collo specioso pretesto di una equa distribuzione di oneri, al solo inasprimento della tassa di negoziazione interna (dazio della messetaria) elevata dal 2.50 al 5 $^0/_{00}$, ed estesa anche ai negozi, quali quelli di noleggio, di cambio ecc., per l' innanzi esenti (2), od all' aumento di poche altre voci di scarso rendimento (3).

Il beneficio auspicato da un provvedimento radicale si rendeva pertanto evanescente ed assai poco conclusivo: il rafforzamento dell' entrata restava un' illusione, mentre i creditori insoluti, stancheggiati da una prolungata ed inutile attesa, nella convinzione che le ripetute promesse di liquidazione dei propri crediti, sollecitata da mesi e da anni, erano puerili mezzi dilatori escogitati dall' amministrazione per non pagare, passavano senz' altro ad atti esecutivi per vie legali.

(1) Doc. 54.
(2) Doc 54.
(3) Doc. 64.

Alcuni di essi infatti eveano citato i Patroni dell' arsenale, cui avevano affidato *multa in credencia, sicut semper consueverint*, dinanzi ai Consoli dei mercanti per esser soddisfatti dei loro crediti, ed aveano ottenuto sentenza esecutiva, che aveano insinuato per l' esecuzione ai Signori di notte. L' incidente sarebbe stato trascurabile e privo di significato, se non avesse assunto una espressione squisitamente politica, che s' impose all' attenta considerazione dei governanti. *Et si hoc fieret, omnes alii*, essi chiosavano, *qui vendiderunt ipsis Patronis de suis rebus, facerent simile et esset maxima summa et non simus ad dextrum de pecunia, sicut scire potestis et ultra ista impotencia pena esset magna quam Comune perderet* (1).

Queste parole, piene di amaro pessimismo, inducono a riflessioni assai rattristanti e non ammettono equivòci nè dubbi sulla gravità della situazione, cui le piccole riforme, stroncate dal prepotere di interessi particolari, non tornano in alcuna guisa di giovamento. Documento formidabile, che denuncia l' acutezza del malessere, più che le parole sono i fatti che a quelle fanno seguito, quando si pensi che, esauriti tutti gli espedienti, il governo è costretto, per difendersi, stabilire a proprio vantaggio, con atto legislativo, un periodo di mora, se non vuol sentire pronunciare a suo carico sentenza d' insolvenza, la quale oltre tutte le conseguenze finanziarie di immediata attuazione, è una minaccia sferrata alla solidità del credito pubblico, nel momento in cui lo stato più n' abbisogna.

Col fallimento pertanto di uno dei capisaldi del programma finanziario del 1312 incombeva al governo il duro compito di accattar danaro ove fosse possibile, poichè la pressione esercitata sull' economia pubblica, coll' inasprimento dei prestiti pubblici, sottoposti, dopo la caduta della riforma fiscale, ad una revisione generale ed a migliore accertamento (2), non sembrava offrire un margine troppo redditizio.

(1) Doc. 55.

(2) Questa revisione è ricordata nel capitolare degli ufficiali degli imprestiti giurato nel luglio 1313, in occasione di un esonero concesso a quelli che erano stati inscritti nei ruoli di prestiti l' anno precedente per somma maggiore a quella effettivamente posseduta (*Misc. atti diplom.*, b. 11, n. 327).

Vendita antecipata di
rigorosa applicazione ove e
dei funzionari addetti colla
intransigenza nell' esigere
costituiscono altrettanti e
che basti a tacitare le più
od a sostenere le spese di
Ma tutto questo ancora
scadenza della II rata de
mestre, è necessità far app
del 2 ½ %, perchè proprio
gere (5): i prestatori priva
fidenti, e troppo bene inf
quale è stretta la finanza
crediti, non cedendo alle
di rinuciare ai benefici de
fiorentini, sollecitati a pres
zione dei crediti papali (6)

Il mandato perciò con
di novembre, di procede
commissione di cinque m
all' esame, alla revisione e
et inordinate ac superflue
destinato a fallire.

L' assenza di una vi
nell' attuazione del proble
coefficente, che, praticam
le poche economie, ed anc
si potevano realizzare att

(1) Doc. 57.
(2) Doc. 58.
(3) Cfr. doc. 61, e *Sena*
« *misti* » *del Senato della*
(4) Doc. 59.
(5) 1312, 18 settembre (
(6) 1312, 8 ottobre (*Pres*
30 gennaio (87 v.).
(7) Doc. 60.

Vendita antecipata di navi di nuova costruzione (1), più rigorosa applicazione delle leggi fiscali, sollecitando l' interesse dei funzionari addetti colla lusinga di maggiori utili (2), maggior intransigenza nell' esigere i contributi dei domini coloniali (3), costituiscono altrettanti espedienti per raccoglier quel tanto che basti a tacitare le più insistenti pretese dei creditori (4), od a sostenere le spese di guerra che non si possono ritardare. Ma tutto questo ancora non basta. Quando s' approssima la scadenza della II rata dell' indennità papale, nell' ultimo trimestre, è necessità far appello ai prestiti nella misura non lieve del 2 ½ %, perchè proprio non vi è altra fonte cui poter attingere (5): i prestatori privati, specialmente stranieri, sono diffidenti, e troppo bene informati della critica situazione, nella quale è stretta la finanza veneziana, rifiutano di aprir nuovi crediti, non cedendo alle minaccie del governo anche a costo di rinuciare ai benefici del mercato veneziano, come fecero i fiorentini, sollecitati a prestar i loro buoni uffici per la liquidazione dei crediti papali (6).

Il mandato perciò conferito al consiglio dei XV, sui primi di novembre, di procedere, per mezzo di una straordinaria commissione di cinque membri, con podestà magistraturale, all' esame, alla revisione e dalla correzione delle spese *inutiles et inordinate ac superflue* (7), è un provvedimento tardivo e destinato a fallire.

L' assenza di una visione organica nel concepimento e nell' attuazione del problema della regolazione, è un grande coefficente, che, praticamente infirma ogni risultato positivo: le poche econonie, ed anche queste assai problematiche, quali si potevano realizzare attraverso un procedimento così disar-

(1) Doc. 57.
(2) Doc. 58.
(3) Cfr. doc. 61, e *Senato Misti*, IV, 14, 62, 182 (cfr. Giomo, *I «misti» del Senato della Repubblica Veneta*, Venezia, 1887, p. 118.
(4) Doc. 59.
(5) 1312, 18 settembre (*Presbiter*, 79 r.).
(6) 1312, 8 ottobre (*Presbiter*, 80 v.), 21 ottobre (ivi, 81 v.); 1313, 30 gennaio (87 v.).
(7) Doc. 60.

ticolato, non potevano diventare la leva potente di sistemazione della perturbata finanza statale, non sufficentemente difesa da un ordinamento consono alle necessità del momento ed al ritmo della vita economica.

Ancora una volta appariva chiaro; che il risanamento finanziario non tanto poteva e doveva derivare da un paziente ed accurato lavoro di spulciatura tra i mille rivoli di sperpero che scorrevano per l' organismo statale, quanto da un miglior ordine delle entrate: il problema delle economie si prospettava come elemento complementare, anzichè essenziale e fondamentale.

Ed in verità non poteva considerarsi farmaco prodigioso, l' effimera riduzione di salari a questa od a quella categoria di funzionari e magistrati, con cui si concluse l' opera dei novelli revisori (1), ben presto distrutta dall' incontenibile pressione di interessi personali o di necessità economiche superiori. Poichè non deve essere dimenticato, che tra le pieghe degli sperperi s' ascondevano anche fondati motivi di giustificazione dell' incremento della spesa: il costo della vita avea seguito un costante ritmo ascendente, ed ai molteplici magistrati, cui era attribuito una maggior somma di lavoro (a parte l' utilità o meno di questo), non poteva negarsi un congruo aumento di salario, il quale, quando non poteva essere realizzato direttamente per la via maestra del prelievo sul fondo stanziato, veniva arrotondato indirettamente sulle entrate dei singoli uffici d' altrettanto riducendo il gettito netto delle camerlengaria.

Sta il fatto che a seguito delle riforme frammentariamente accolte durante il 1312, la situazione finanziaria non risentì sensibile miglioramento: le condizioni del 1313 non si prospettano più rosee, anche pel rincrudimento dello stato economico generale, che concorse a neutralizzare notevolmente

(1) Se ne ha notizia nelle superstiti brevi annotazioni dei *Misti* del Senato, l. IV, c. 17 (Giomo, op. cit., 28 e 257), ove si parla di diminuzione di salari a giudici ed ufficiali, e di diminuzione di personale: ma poc' oltre nello stesso registro, c. 126 (Giomo, p. 28) s' incontra l' annotazione *Additio salarii*.

i benefici sperati dalla rev
Nell' inasprirsi della crisi
accogliere i lamenti e le p
onere, per una diminuzion
tarlo, ed avea dovuto acc
zando gli ufficiali degli imp
già approvati e procedere
imposizioni (1).

Per converso, poichè
fonte finanziaria, su cui
una necessità imprescindib
dito nazionale con l' eleva
nel corso dell' anno, arriv
l' onere della rata finale
liquidare allo scopo di affr
zioni nella Terraferma, e
contro Zara (2), a copertu
interni risultarono assoluta

L' insolvenza della Ca
riparata con storno mo
quella entrata, è il sintom
sima situazione, ma anch
pericolo uno dei più delica
dino vive sotto l' incubo

9. – E tuttavia da qu
bava la vita veneziana, u
ne aveano inteso l' estrem
siderazioni strettamente f
una esatta nozione delle

(1) Tale è il compito ass
capitolare 18 luglio 1313, dia
gli altri documenti relat
(2) Prestito 1 % per Zara
17 aprile c. 93 v.) per Zara; 3
idem, 11 dicembre (c. 109 r.).
(3) Cfr. doc. 71.
(4) Doc. 62, 65.

i benefici sperati dalla revisione generale dei ruoli dei prestiti. Nell' inasprirsi della crisi il governo avea dovuto benevolmente accogliere i lamenti e le proteste di quanti colpiti da maggior onere, per una diminuzione di rendite non potevano sopportarlo, ed avea dovuto accordare un sollecito esonero autorizzando gli ufficiali degli imprestiti a modificare gli accertamenti già approvati e procedere ad una congrua diminuzione nelle imposizioni (1).

Per converso, poichè questa era la migliore e più sicura fonte finanziaria, su cui si poteva far calcolo, diventò una necessità imprescindibile aumentare la pressione sul credito nazionale con l' elevare la percentuale dei prestiti aperti nel corso dell' anno, arrivando fino al 4 % per fronteggiare l' onere della rata finale dell' indennità papale, che urgeva liquidare allo scopo di affrettare il ritorno alle normali relazioni nella Terraferma, e per sostenere le spese di guerra contro Zara (2), a copertura delle quali i prestiti ordinari interni risultarono assolutamente inadeguati (3).

L' insolvenza della Camera del frumento, con gran fatica riparata con storno momentaneo di fondi di questa o quella entrata, è il sintomo più caratteristico di questa tristissima situazione, ma anche il più pericoloso, perchè mette in pericolo uno dei più delicati servizi, quando il mercato cittadino vive sotto l' incubo di una crisi assai inquietante (4).

9. – E tuttavia da questo stato di precarietà, che perturbava la vita veneziana, urgeva uscire al più presto: i reggitori ne aveano inteso l' estrema delicatezza, non soltanto per considerazioni strettamente finanziarie, bensì, e sopratutto, per una esatta nozione delle conseguenze d' ordine economico

(1) Tale è il compito assegnato agli ufficiali degli imprestiti dal capitolare 18 luglio 1313, dianzi ricordato, e che sarà riprodotto, con gli altri documenti relativi a prestiti, nel volume a questi dedicato.

(2) Prestito 1 % per Zara, 1313, 11 aprile (*Presbiter*, 93 v.); 4 %, 17 aprile c. 93 v.) per Zara; 3 % pel papa, 29 luglio (c. 100 r.), 1 ½ % idem, 11 dicembre (c. 109 r.).

(3) Cfr. doc. 71.

(4) Doc. 62, 65.

che si riflettevano sulla vita mercantile della repubblica. Sotto questo stimolo era stata anticipatamente negoziata la pace ferrarese, sopportando i più aspri oneri finanziari, per liberar lo stato da quella *strictura de mercacionibus* (1), che, prolungandosi, trascinava nel baratro le fortune veneziane: ed allo stesso fine aveano rapidamente mobilitato il proprio credito per tacitare le pretese papali, e riaprire sicuramente ed indisturbate le linee del traffico mondiale. Poi, sostennero il peso della guerra di Zara, nella convinzione di poterla esuarire senza ulteriori perdite, logorandola nell' isolamento, disposti, come furono, a comperare la resa più che per recidere un pericolo di nuove complicazioni per sopprimere una spesa, che era diventata divoratrice.

L' eredità lasciata dalla guerra, dopo che, cessate le ostilità colla capitolazione di Zara, fu necessario procedere ad un esatto accertamento della spesa sostenuta, per una sollecita liquidazione (2), apparve e fu certamente assai più grave e più inquietante di quanto si presumesse. Specialmente nell' ultima fase le spese erano cresciute con incomprensibile disordine, ed il governo con troppa facilità, era stato indotto a contrarre prestiti per somme considerevoli sotto lo stimolo delle necessità immediate senza imporsi la giusta cautela di misurare le ripercussioni future.

Ora però di fronte al doveroso compito di liquidare le passività lasciate dalla guerra, si poneva nettamente, ed in forma imperativa, il problema più generale della sistemazione di tutta la finanza statale, la quale, al punto in cui erano giunte le cose, presentava incognite gravi ed assai pericolose, non soltanto pel superamento delle difficoltà attuali, quanto e più per le conseguenze sempre peggiori che in progresso di tempo si sarebbero maturate seguendo la politica dell' indebitamento, fino allora accolta senza riserve e senza cautele.

(1) A questo scopo nel febbraio del 1313 fu decisa l' istituzione di un consiglio straordinario di 20 membri, composto di *homines mercatores* per studiare e risolvere l' arduo e complesso problema (*Presbiter* c. 88.).

(2) Doc. 61, 62.

Era giunto, forse, il
più ferma e più risolut
senza pensare a profondi e
condotta sul governo fina
aver chiarito (1), se pur n
plici difficoltà che origin
temporanea, ma anche i
alimentava, pel futuro.

E fu saggio proposito
veneziani di aver affrontat
più grave del dissesto, mi
e preoccupandosi più di
finanziario del futuro, an
temporeggiatori per super

A questo bastavano i
prendendo il danaro ove fo
antecipatamente il gettito
colla cautela però di evit
nuovi prestiti o contrarre
invece s' allarga in orizzon
tingenze del momento, le q
erano insuperabili. La sua
solida sistemazione del deb
anche nell' ordine costituz
prodotto il fallimento dell

La nuova regolazione
nel maggio del 1314 (4), sv
che segnano una tappa n
vità veneziana, non tanto
sia assegnato un compito
alle precedenti commissi

(1) Doc. 62.
(2) Doc. 66 pel finanziam
(3) Doc. 70, pel pagamen
di Ferrara e di Zara, pel paga
leia, e pel pagamento dei deb
(4) Doc. 67, 68.

Era giunto, forse, il momento di correggere con mano più ferma e più risoluta l' attività finanziaria dello stato, anche senza pensare a profondi e radicali riforme: l' accurata inchiesta condotta sul governo finanziario della guerra di Zara dovea aver chiarito (1), se pur n' era bisogno, non solo le molteplici difficoltà che originavano da una situazione anormale temporanea, ma anche i pericoli, che questa virtualmente alimentava, pel futuro.

E fu saggio proposito e fine intuito quello dei reggitori veneziani di aver affrontato il poderoso problema, nel momento più grave del dissesto, mirando più al futuro che al presente e preoccupandosi più di modellare solide basi per l' edificio finanziario del futuro, anzichè indugiare su effimeri rimedi temporeggiatori per superare gl' imbarazzi immediati.

A questo bastavano i soliti espedienti, a volta a volta prendendo il danaro ove fosse disponibilità (2), od impegnando antecipatamente il gettito di questa o di quella entrata (3), colla cautela però di evitare, in quanto possibile, di aprire nuovi prestiti o contrarre obbligazioni con privati. Il problema invece s' allarga in orizzonti più vasti, che oltrepassano le contingenze del momento, le quali, per quanto preoccupanti, non erano insuperabili. La sua risoluzione riposa sopratutto su una solida sistemazione del debito pubblico, cui s'arriva superando anche nell' ordine costituzionale quelle incertezze, che aveano prodotto il fallimento della regolazione dell' anno precedente.

La nuova regolazione, deliberata dal Maggior Consiglio nel maggio del 1314 (4), sviluppa un programma ed un' azione, che segnano una tappa notevole nello svolgimento dell' attività veneziana, non tanto perchè ai savi, a questo fine eletti, sia assegnato un compito nuovo, od un potere maggiore che alle precedenti commissioni, quanto per l' atmosfera nella

(1) Doc. 62.

(2) Doc. 66 pel finanziamento della Camera del frumento.

(3) Doc. 70, pel pagamento dei debiti contratti per la guerra di Ferrara e di Zara, pel pagamento degli assegni al patriarca di Aquileia, e pel pagamento dei debiti della Camera del frumento.

(4) Doc. 67, 68.

quale si concludono i lavori della loro indagine sulla situazione delle entrate e delle spese ed il conseguente assestamento.

La crisi istituzionale, cui sopra abbiamo accennato, volgeva con ritmico movimento verso la sua naturale soluzione rafforzando la struttura, le funzioni e la potenza del Consiglio dei Rogati, che dall' esperienza del moltiplicarsi dei frammentari consigli temporanei, è il solo che tragga forza e vitalità per devolvere a sè ed assorbire le funzioni che il Maggior Consiglio è incapace di adempiere. Vanno ormai scomparendo tutte le formazioni estemporanee che aveano frantumato l' unità della funzione legislativa; questa progressivamente si ricompone in seno del rinovellato Consiglio, che, estendendo la propria competenza per via di deleghe, più o meno generali o parziali, dalla regolazione del commercio e della navigazione alle materie finanziarie, lentamente conclude il ciclo di evoluzione, in senso oligarchico, dell' amministrazione veneziana.

Tale trapasso non si attua nè in solo tempo nè a data fissa; è il risultato di un lavoro che si svolge con progressiva, lenta, ma altrettanto sicura successione, nella pratica quotidiana della vita, nella realtà di situazioni e di stati di fatto, ed è più rapidamente consolidato dal momento in cui il prezioso organo è rinvigorito dall' attribuzione di poteri legislativi in materia finanziaria, nella quale fin dal primo esperimento riflette lo spirito di una più organica e meglio definita concezione.

Subito infatti nell' impostazione della regolazione, deferita nel 1314 al Consiglio dei Rogati, si prospetta un principio nuovo, sul quale vuol essere imperniata tutta l' opera di assestamento: la difesa, il rafforzamenzo ed il consolidamento del servizio del debito pubblico, con fine sostanzialmente opposto a quello fino allora caldeggiato, allo scopo di alleggerire l' onere dei prestiti pubblici compiendo il maggior sforzo per ottenere un rapido ammortamento, sia nell' interesse strettamente finanziario dello stato, per migliorare la situazione, sia a vantaggio dell' economia nazionale smobilitando capitali, che più utilmente potevano esser impiegati nei traffici.

Perciò l' opera dei regolatori culmina nella proposta, sancita dai Rogati, di costituire, coi redditi delle entrate ordinarie, presso la Procuratia di S. Marco, un fondo speciale in ragione di L. 5000 mensili o di L. 15.000 trimestrali, vincolato all' am-

mortamento del capital
quello che già si effettue
vizio degli interessi (1). Il
namente integrava e svilu
del 1262, rafforzando il se
precisa disciplina delle f
fino ad ora non era stata a
al criterio quanto mai labil
mortamento i residui dell
dopo coperta ogni altra sp
di stanziamento fisso ed o
di diversa destinazione.

L' importanza della r
mirava all' assestamento
dalle radici del sistema fin
pubblico, piuttosto che cu
effetto assai poco duraturo

Il miraggio delle ecor
un fantasma, che masche
dell' entrata, considerato i
pericoloso nei suoi riflessi
suoi effetti finanziari, qua
era stimolo negli organi e
spesa (2). Se s' aggiunga ch
dai propugnatori di tende
lidamente controbattute,

(1) Doc. 69, cfr. pure doc.

(2) E si ha notizia di un ul
simo tempo nelle annotazion
Misti, IV, 17, Giomo, op. cit.

(3) Queste erano riuscite a
1314, una legge, per la quale a
divieto *uti nec facere uti sui*
nec per mare, nisi primo
Veneciis cum sua familia et
Veneti facientes continue facion
passo verso l'esclusione del cap
di quella libertà di traffico che è
veneziana (1314, 26 settembre

mortamento del capitale dei prestiti, distinto e separato da quello che già si effettuava secondo la legge del 1262 pel servizio degli interessi (1). Il provvedimento in parola opportunamente integrava e sviluppava i capisaldi della regolazione del 1262, rafforzando il servizio del debito pubblico con una precisa disciplina delle forme di ammortamento, alle quali fino ad ora non era stata attribuita la debita importanza: chè al criterio quanto mai labile ed aleatorio di riservare per l' ammortamento i residui delle entrate, quando si verificassero, dopo coperta ogni altra spesa, si sostituiva quello perentorio di stanziamento fisso ed obbligatorio non suscettibile perciò di diversa destinazione.

L' importanza della riforma risulta dal fatto che essa mirava all' assestamento della pubblica finanza muovendo dalle radici del sistema finanziario, colla riduzione del debito pubblico, piuttosto che cullarsi nell' illusione di palliativi, di effetto assai poco duraturo.

Il miraggio delle economie si era rivelato a più riprese un fantasma, che mascherava non liete sorprese; l' aumento dell' entrata, considerato in sè e per sè, era uno strumento pericoloso nei suoi riflessi economici, scarsamente efficace nei suoi effetti finanziari, quando ogni miglioramento di questa era stimolo negli organi esecutivi alla moltiplicazione della spesa (2). Se s' aggiunga che considerazioni politiche, agitate dai propugnatori di tendenze protezioniste (3) per quanto validamente controbattute, rendevano assai difficile l' opera

(1) Doc. 69, cfr. pure doc. 85.

(2) E si ha notizia di un ulteriore aumento di salari in questo medesimo tempo nelle annotazioni delle deliberazioni senatoriali (*Senato Misti*, IV, 17, Giomo, op. cit., p. 257).

(3) Queste erano riuscite a far votare in Maggior Consiglio, l'8 giugno 1314, una legge, per la quale ai cittadini veneti per privilegio era fatto divieto *uti nec facere uti suis denariis per se nec per alium nec per terram nec per mare, nisi primo venerint ad standum et continuo habitandum Veneciis cum sua familia et faciendo faciones Comunis, ut faciunt alii Veneti facientes continue faciones* (*Presbiter*, c. 124). È questo un altro passo verso l'esclusione del capitale straniero, e costituisce il contraltare di quella libertà di traffico che è ancora accordata ai forestieri sulla piazza veneziana (1314, 26 settembre – *Presbiter*, 133 v.).

di una riforma fiscale, che, ispirata a concetti di perequazione tributaria, potesse assicurare un maggior reddito, ne risulta più largamente lumeggiata l'importanza della robusta innovazione, nonostante molte manchevolezze, per lo squisito significato politico, che assume.

Poichè questa, se non esplicitamente, almeno implicitamente rappresentava la negazione della politica di indebitamento, fino ad ora seguita in materia finanziaria, e segnava i primi lineamenti di un indirizzo, i cui contorni attraverso l'elaborazione senatoriale in progresso di tempo meglio si preciseranno.

10. – Non presumiamo che gli effetti di questa riforma siano stati immediati: per la sua stessa natura e per l'obbiettivo, cui mirava, essa era una di quelle destinate a dar frutti benefici a distanza di tempo e, più che altro, a conferire una più sana elasticità a tutto il meccanismo finanziario dello stato. Così non possiamo giudicare nè con troppo ottimismo lo sparire quasi totale, nel 1315, dei molteplici artifici finanziari dianzi tanto frequenti, nè con eccessivo pessimismo il ripetersi di nuovi prestiti nel corso del medesimo anno (1): poichè nè l'uno nè l'altro fatto possono mettersi in diretta relazione cogli effetti della regolazione dell'anno antecedente. Essa non era perfetta, nè avea presunto di risolvere tutti i problemi della situazione finanziaria, e tanto meno, quelli di più immediata attuazione. Su questo punto, anzi, rivelava la sua maggior manchevolezza, poichè nell'attuazione della regolazione, il Consiglio dei Rogati, anche per considerazioni politiche dianzi accennate, s'era fermato a questo caposaldo, siccome effettivamente quello più sostanziale, trascurando ogni altra questione, che per quanto si ritenesse accessoria, praticamente era di quello complemento necessario.

Poichè, più o meno a ragione, si partiva dal presupposto

(1) Prestito ½ % per Romania, 1315, 19 aprile (*Civicus* 1); ½ %, 16 luglio, per l'armata (ivi, 6); 1 %, per costruzione galee, 12 novembre (ivi, 22 v.). Mutuo privilegiato e garantito di fiorini 1300 con Alberto Bergolato da Padova, 16 – 21 dicembre (ivi, 26 r.).

che le spese ordinarie di a
sero esser contenute e
era logico che il maggior g
neamente si era verificato i
vita economica, fosse savia
il più grave ed il più delicato

Era però vero che la r
le spese della pubblica am
fronteggiare gli aumenti c
eransi attuati e consolidati
attaccamento ad un sistem
Ma vi si volle tener fede ad o
e sebbene si riducesse semp
zione non priva di benefici
ch' essa generava, primo fra
l' impiego delle entrate, sop
di deficenze di cassa, dete
fuori dell' ordinario, o da r

Perciò se, grado a grado
filano i vantaggi della rifor
dei pubblici prestiti e nell
per l'acquisto diretto sul me
e, come vedremo, nel pro
quotazione sul mercato, il m
sciava sopravvivere un cat
diventerà una minaccia al t
voleva accumulare nella cas
gli anni cattivi.

Se ne avvidero anche i
distanza poterono misurarn
di un momento di crisi.

Nel 1315 era stata osse
anno abbastanza buono. M

(1) Nel maggio 1316 si d
vecchi prestiti inferiori a L. 10,
rappresenta il corso sul merc
che questo risale all' 80 ed al

che le spese ordinarie di amministrazione dovessero e potessero esser contenute entro i limiti dei vecchi stanziamenti, era logico che il maggior gettito dell' entrata, quale spontaneamente si era verificato in correlazione collo sviluppo della vita economica, fosse saviamente economizzato per risolvere il più grave ed il più delicato dei problemi finanziari dello stato.

Era però vero che la misura dei vecchi stanziamenti per le spese della pubblica amministrazione fosse sufficiente per fronteggiare gli aumenti che per molteplici ragioni in esse eransi attuati e consolidati? o non era illusorio questo tenace attaccamento ad un sistema, ormai diventato anacronistico? Ma vi si volle tener fede ad ogni costo e per lungo tempo ancora e sebbene si riducesse sempre più ad una finzione, forse fu finzione non priva di benefici effetti, nonostante i grandi mali ch' essa generava, primo fra tutti quello del facile storno nell' impiego delle entrate, sopratutto nei casi, e non infrequenti, di deficenze di cassa, determinate da avvenimenti un po' fuori dell' ordinario, o da momenti di crisi.

Perciò se, grado a grado ci allontaniamo nel tempo, si profilano i vantaggi della riforma del 1314, nel lento decrescere dei pubblici prestiti e nella possibilità di riscatto di questi per l'acquisto diretto sul mercato di quote non ammortizzate (1), e, come vedremo, nel progressivo miglioramento della loro quotazione sul mercato, il mancato assestamento della spesa lasciava sopravvivere un cattivo costume, che, perpetuandosi, diventerà una minaccia al tesoro di guerra, quale il legislatore voleva accumulare nella cassa dei Procuratori di S. Marco, per gli anni cattivi.

Se ne avvidero anche i reggitori veneziani, quando a certa distanza poterono misurarne i primi effetti sotto lo stimolo di un momento di crisi.

Nel 1315 era stata osservata una certa calma: era stato un anno abbastanza buono. Ma gli avvenimenti dell'anno succes-

(1) Nel maggio 1316 si delibera di riscattare tutti i residui di vecchi prestiti inferiori a L. 10, in ragione del 70 %, che certamente rappresenta il corso sul mercato (*Civicus*, 41). Vedremo più avanti che questo risale all' 80 ed al 90 %.

sivo, che portarono all' interruzione delle linee di Lombardia (1), subito esercitarono un contraccolpo sulle finanze statali, le quali si trovarono facilmente sprovviste dei mezzi necessari per fronteggiare i molteplici impegni assunti o da assumersi. Il mancato reddito del sale, che costrinse la rispettiva Camera a contrarre un mutuo straordinario (2), si era ripercosso sulla cassa dei camerlenghi di Comun, e di riflesso su tutte le altre la cui attività finanziaria era con questa collegata. E però si ripete, nell' immediatezza del bisogno, l' eterno gioco di espedienti di mobilizzare fondi vincolati, quale quello delle doti presso i Procuratori di S. Marco (3), o di impegnare anticipatamente rendite future (4), o di contrarre mutui con privati, a mezzo delle gestioni autonome, e garantiti sui proventi di queste (5), o prelevando le somme occorrenti dal fondo stanziato per le spese di ordinaria amministrazione (6), non senza sollevare le proteste degli ufficiali interessati, i quali si vedevano prorogati con troppa frequenza la liquidazione dei loro salari (7), od infine cercando di migliorare le entrate, con più rigoroso accertamento fiscale, non senza altra finalità politica, sulle contribuzioni dei forestieri fatti cittadini (8). Su due punti però la saggezza del legislatore sapeva conservare una benefica tenace resistenza, e cioè nell' opporsi fino al caso di estrema necessità all' apertura di nuovi prestiti (9), direttamente gravanti sulla Camera di Comun, e nel rifiutarsi recisamente di violare l' intangibilità del monte delle entrate, che costituiva il sacro tesoro dello stato.

Il disordine delle gestioni autonome meno preoccupava

(1) Deferito l' esame della questione al Consiglio dei Rogati, dei XL, dei X ed aggiunta dei XVIII. (1316, 31 luglio – 24 agosto – *Civicus*, 55, 59 t).
(2) Doc. 77.
(3) Doc. 72, 73.
(4) Doc. 75.
(5) Doc. 75.
(6) Doc. 78.
(7) Doc. 80.
(8) Doc. 74.
(9) Doc. 76.

nè se ne paventavano le ri
compromettesse l' equil
finanziario. L' obbiettivo p
dire, uno soltanto, la difesa
entrate per rafforzare il fon
il caposaldo della politica fi

11. – Ed in verità anch
rosa di quella di annate pre
ricorrere a provvedimenti
tutto senza intaccare i f
troppo il debito pubblico.
evidenza le insidie che po
delle gestioni degli uffici di e
tire il caposaldo del progra
mata l' attenzione del legis
ad estendere l' opera di risa

Fu questo il compito a
lazione eletta nei primi me
deve quasi considerare come
di quella iniziata nel 1314
sopra un terreno più squis
sioni e di contrasti.

Disgraziatamente poch
momento storico sono con
marsene un' idea esatta e
sopravvissuto è sufficiente
della situazione, nella quale
viene a maturazione.

Poichè il problema non
lore ed un orientamento pol
più profondo e più ampio d
solo strettamente finanziar
miche, è naturale che il co

(1) Si vegga la riforma dell
approvata il 5 ottobre 1316 (*C*
(2) Doc. 81.

nè se ne paventavano le ripercussioni, quando il dissesto non compromettesse l' equilibrio e la solidità di tutto l' ordinamento finanziario. L' obbiettivo principale ed essenziale era, si può dire, uno soltanto, la difesa della Camera di Comun e del monte entrate per rafforzare il fondo di riserva del tesoro, diventato il caposaldo della politica finanziaria dello stato veneto.

11. – Ed in verità anche la crisi del 1316, certo meno paurosa di quella di annate precedenti, potè esser superata senza ricorrere a provvedimenti eccezionali di finanza, e sopratutto senza intaccare i fondi di riserva od aggravare di troppo il debito pubblico. Essa però avea messo in maggior evidenza le insidie che potevano maturarsi nella precarietà delle gestioni degli uffici di entrata (1), e la necessità di garantire il caposaldo del programma finanziario, su cui s' era fermata l' attenzione del legislatore, con ulteriori cautele intese ad estendere l' opera di risanamento su più larga sfera.

Fu questo il compito assegnato alla commissione di regolazione eletta nei primi mesi del 1317 (2), la cui opera si deve quasi considerare come il complemento logico e necessario di quella iniziata nel 1314, e l' ulteriore sviluppo di questa sopra un terreno più squisitamente politico, fecondo di passioni e di contrasti.

Disgraziatamente poche frammentarie notizie di questo momento storico sono conservate, e riesce malagevole formarsene un' idea esatta e precisa: quel tanto però che è sopravvissuto è sufficiente per rivelare i lineamenti generali della situazione, nella quale non troppo facilmente la riforma viene a maturazione.

Poichè il problema non è solo tecnico, ma assume un valore ed un orientamento politico, nel momento in cui l' esame più profondo e più ampio della materia investe questioni non solo strettamente finanziarie, ma anche e sopratutto economiche, è naturale che il contrasto di interessi, che fermenta

(1) Si vegga la riforma della gestione dei pagatori all' armamento, approvata il 5 ottobre 1316 (*Civicus*, 63 v.).

(2) Doc. 81.

nel fecondo terreno della vita sociale, affiori e scateni le più acute passioni.

Le aspirazioni monopoliste di aggruppamenti particolaristi, che erano state sempre battute dalla tenace resistenza di una più larga e più sana concezione economica, vivevano però saldamente nell' anonima vita degli affari e quotidianamente si rafforzavano, preparando un adatto e formidabile terreno di riscossa. Nonostante gli sforzi avversi ed i tentativi di opporre progressivamente limitazioni alla partecipazione del capitale e del mercante straniero ai traffici della piazza veneziana, fino ad ora non s' era riuscito a sopprimere quella fondamentale ed essenziale libertà di negoziazione, in assenza della quale buona parte dell' elemento straniero, che recava forte contributo di capitale ed attività, sarebbe stato costretto ad emigrare per altri sbocchi. Ad esso anzi era stata agevolata l' opera di penetrazione con l' applicazione assai liberale delle norme regolanti la concessione della cittadinanza veneta che assicurava una somma di vantaggi e privilegi, mentre per la longanimità, cosciente o no, dei reggitori gli oneri conseguenti erano in gran parte elusi.

La recente crisi però avea potentemente contribuito ad accentuare l' ostilità alla concorrenza straniera, e le strettezze finanziarie aveano fornito un prezioso strumento di lotta contro quella politica liberale, contro la quale si erano in precedenza spuntate le armi insidiose di movimenti rivoluzionari.

Se ne ha già un'avvisaglia non dubbia nella ricordata deliberazione del luglio 1316 (1), colla quale s' intende ad una più rigida applicazione del regime tributario agli stranieri godenti del previlegio di cittadinanza. Se il provvedimento ha un fine dichiarato prettamente fiscale, per assicurare allo stato una maggiore entrata, implicitamente contiene uno scopo politico ed economico, del resto assai visibile, quello cioè di limitare la libertà di traffico al capitale straniero, che si maschera nella finzione della persona giuridica del cittadino veneziano, con un forte inasprimento tributario. Poichè si vuole anzitutto che i cittadini veneziani per privilegio, per godere dei bene-

(1) Doc. 74.

fici a questo inerenti, dev
lativi, di fazioni e di ve
vano: poi, collo stabilire
imprestita de tanto possi
non de pluri, si abbozza
la formula, nella quale si
protezionismo veneziano,
della libertà degli scambi

Non se ne deducono
perchè il provvedimento
di persone e pel momento
sia perchè esso non si cr
transigenza e di rigidità
pluri mercarentur per se
abinde in antea facere imp

Comunque questa pri
altro, segna l'inizio di u
a completarsi per un grad
tica economica, man ma
dell'economia, come dell
discussione.

Così, nel momento in
mesi del 1317. è affronta
prospetta l' ipotesi di una
e dell' entrata, il dibatti
connessione che interced
tendenze hanno modo di
di vista.

È la prima volta si p
ricati di studiare il probl
sì forte disarmonia di op
scripture da quelli presenta
passionalità con cui *multa*
giamenti non possono co
di una situazione (a' n
perchè, nonostante gl' in
vano la pubblica finanza
rato colla riforma del 131
economiche, che costituis

fici a questo inerenti, devano sopportare anche gli oneri correlativi, di fazioni e di prestiti, cui per inveterato abuso si sottraevano: poi, collo stabilire la norma che *de tanto quantum fecerint imprestita de tanto possint mercari et mercatum fieri facere et non de pluri*, si abbozza già, nei suoi lineamenti essenziali, la formula, nella quale si svilupperà l' ordinamento pratico del protezionismo veneziano, inteso nel senso di una limitazione della libertà degli scambi a favore di gruppi monopolistici.

Non se ne deducono ancora le estreme conseguenze, sia perchè il provvedimento restrittivo colpisce un ordine limitato di persone e pel momento non è suscettibile di generalizzazione, sia perchè esso non si cristallizza in un regime di assoluta intransigenza e di rigidità, ammettendosi la possibilità, si *de pluri mercarentur per se vel per alios, de tanto pluri teneantur abinde in antea facere imprestita.*

Comunque questa prima affermazione è notevole: se non altro, segna l'inizio di un mutamento di indirizzo, destinato a completarsi per un graduale processo di revisione della politica economica, man mano che i singoli problemi più vitali dell'economia, come della finanza veneziana, sono posti in discussione.

Così, nel momento in cui il problema finanziario, nei primi mesi del 1317. è affrontato nella sua maggior ampiezza, e si prospetta l' ipotesi di una regolazione più radicale della spesa e dell' entrata, il dibattito s' allarga, per l' inevitabile stretta connessione che intercede tra finanza ed economia e le varie tendenze hanno modo di esprimere i propri divergenti punti di vista.

È la prima volta si può dire che dall'esame dei savi, incaricati di studiare il problema della regolazione, scaturisce una sì forte disarmonia di opinioni, di cui fanno fede le *longe scripture* da quelli presentate a conclusione dei loro studi, e la passionalità con cui *multa dicuntur pro et contra.* Questi atteggiamenti non possono considerarsi come espressione soltanto di una situazione finanziaria eccessivamente grave, anche perchè, nonostante gl' imbarazzi permanenti che tormentavano la pubblica finanza, il momento critico era stato superato colla riforma del 1314: bensì discendono da considerazioni economiche, che costituiscono il substrato della nuova opera

di regolazione. Poichè il nodo della questione consiste nella ricerca dei mezzi più idonei, dianzi trascurata, per rafforzare le basi dell' entrata, è facile intendere come la soluzione presupponga l' adozione di uno od un altro orientamento politico – economico. Il proposito di raggiungere una sistemazione esclusivamente o prevalentemente sulla base di un politica di economie era all' atto pratico illusorio ed inattuabile. Al più si poteva sperare, ed anche questa speranza era assai problematica, di impedire un ulteriore aggravio, come si presunse persistendo nella finzione dei consueti stanziamenti per le spese generali ed approvando norme restrittive tendenti a vietare nuovi aumenti di salari, od almeno a renderli meno facili attraverso una procedura più rigorosa (1), dopo aver assicurata la regolare liquidazione degli assegni ai vari pubblici funzionari coll' accantonamento mensile delle somme corrispondenti (2).

In realtà un programma di economie, come non avea sortito tangibili effetti neppur in passato, quando era stato approvato, non potè avere attuazione, neutralizzato com'era da condizioni economiche e da situazioni monetarie nettamente avverse. Lo sforzo perciò doveva esser diretto al miglioramento dell' entrata, sul qual terreno era naturale dovessero scontrarsi gli esponenti di interessi antitetici, ciascuno dei quali, per considerazioni particolari, avea una opinione propria ed un programma suo da far trionfare in relazione alla concezione politica ed economica, a quelli più consona.

12. – Di tali contrasti quale sia la risultante è difficile accertare, perchè sfortunatamente non sono pervenute le deliberazioni conclusive: quel poco però che lasciano tralucere le scarse ed incerte annotazioni dei rubricari del Senato sopravissuti ai verbali originali, fa presupporre che nell' urto di due opposti indirizzi la parte sostanziale della riforma, mirante ad un miglior assetto del regime doganale, sia stata stroncata, per l' accanita opposizione di tendenze protezioniste, che ora accentuano la loro prevalenza.

(1) Doc. 82.
(2) Doc. 80.

Si va dall' esclusione
fici oltramarini, sicc[illegible] e
vedimento eccezionalmente
poi dal chiarimento che l'
Levante ed alla Romania
camente restringeva la l
solo emporio locale venez
limitazioni), alla sospension
di cittadinanza (2) ed alla
rizzate, con intenzioni ass

Non è perciò troppo
trovare in questa atmosfe
di una riforma, i cui capis
trastanti: ed anche se al
meno compromettenti, fu
potè esser certamente va

Tuttavia gli effetti fina
proporzioni modeste e ri
contribuire con profitto,
pace, a migliorare sensibil
anni seguenti, fino render
quota mensile di ammort
lire (4), senza che nel fratt
o ricorrere ad altre mis
ramento aveano contribui
governo avea avuto cura
di operazioni di deposito
tando il capitale straniero
valse a conferire alla ges

(1) Dalle norme ancor pi
si ricava che fin dal 1317 il C
ai forestieri di approdare con
stesso Consiglio avea ch
vante e Romania, o fuori
(2) *Fronesis*, c. 6 r. – 131
(3) *Fronesis*, c. 6 v. – 131
(4) Doc. 85.
(5) Così fecero i Castelba

Si va dall' esclusione dell' elemento straniero o dai traffici oltramarini, siccome fu deliberato nel 1317 (1), (provvedimento eccezionalmente grave, che, per quanto temperato poi dal chiarimento che l' esclusione s' intendeva limitata al Levante ed alla Romania ed ai territori *extra caljum*, praticamente restringeva la loro attività allo sfruttamento del solo emporio locale veneziano ed anche questo con notevoli limitazioni), alla sospensione delle concessioni di nuovi privilegi di cittadinanza (2) ed alla totale revisione di quelle già autorizzate, con intenzioni assai restrittive, decise nel 1318 (3).

Non è perciò troppo audace ed infondata presunzione trovare in questa atmosfera la giustificazione del tramonto di una riforma, i cui capisaldi movevano da presupposti contrastanti: ed anche se alcuni brandelli, quelli meno ostici e meno compromettenti, furon salvi, il nucleo principale non potè esser certamente varato.

Tuttavia gli effetti finanziari, che ne seguirono, anche se di proporzioni modeste e ridotte, furono benefici e poterono contribuire con profitto, in un orizzonte di tranquillità e di pace, a migliorare sensibilmente la situazione finanziaria degli anni seguenti, fino render possibile nel 1319 l' aumento della quota mensile di ammortamento dei prestiti da 6000 a 6500 lire (4), senza che nel frattempo fosse occorso aprirne di nuovi o ricorrere ad altre misure eccezionali. A questo miglioramento aveano contribuito due ordini di operazioni, che il governo avea avuto cura di promuovere ed attuare: l' aumento di operazioni di deposito presso la Camera del frumento, allettando il capitale straniero a questo utile impiego (5), ciò che valse a conferire alla gestione frumentaria maggior solidità,

(1) Dalle norme ancor più restrittive adottate nel dicembre 1324, si ricava che fin dal 1317 il Consiglio dei Rogati avea sancito il divieto ai forestieri di approdare con merci a Venezia per mare, e nel 1318 lo stesso Consiglio avea chiarito che il divieto si limitava al traffico di Levante e Romania, o fuori del Golfo (*Fronesis*, 146 r. – 1324, 27 dicembre).

(2) *Fronesis*, c. 6 r. – 1318, 7 ottobre.

(3) *Fronesis*, c. 6 v. – 1318, 7 ottobre; c. 10 v. – 1319, 6 febbraio.

(4) Doc. 85.

(5) Così fecero i Castelbarco (*Fronesis* c. 2 r. – 1317, 6 marzo).

sollevando il governo dalle continue e perenni ansie, che lo stato di precarietà di quell' ufficio ritmicamente rinnovava; la revisione delle rendite patrimoniali dello stato, deliberata nel 1319 (1), per un giusto conguaglio coi prezzi del mercato in seguito alla svalutazione della moneta ormai stabilizzata di fatto su una nuova parità.

Dovea perciò risultare tanto più imbarazzante, la tenace resistenza a quell' ordinamento, tutto formale, che intendeva mantenere le spese di amministrazione nel limite dello stanziamento di L. 3000 mensili, dove queste erano aumentate e continuavano, per una fatale necessità, ad aumentare ed obbligavano i reggitori ad usufruire di tutti gli espedienti e, con ritmica costanza, dell' abusato sistema delle antecipazioni (2), che turbava profondamente il regolare funzionamento della cassa dei camerlenghi.

Si pensò, coll' ordinare la compilazione di un conto mensile dell' entrata e della spesa e della Camera di Comun e dei singoli uffici che espletavano servizi di tesoreria (3) per lo stato, a disposizione dei consiglieri ducali, di offrire un mezzo più sicuro di informazione ai responsabili del potere esecutivo per commisurare le disponibilità, su cui il governo potesse far assegnamento nelle diverse contingenze: ed era stato saggio provvedimento.

Se non che i molti vincoli che si erano di anno in anno accumulati sulle singole entrate, impegnate per vari esercizi per questa o quella opera, e la interminabile successione di operazioni di mutuo fatte dai singoli uffici, che obbligavano questi a storni od all' apertura di debiti con privati (4), restringevano

(1) Doc. 83, 84, 86.

(2) La serie è molto lunga e dal 1319 al 1326 si incontrano provvedimenti che autorizzavano i camerlenghi ad impiegare i fondi del mese successivo in media cinque volte all' anno.

(3) Doc. 88, 89.

(4) Doc. 87. La medesima operazione è rinnovata il 27 gennaio pel saldo delle spese degli accordi con Maiorca ed Inghilterra (*Fronesis*, c. 58), dell' accordo col re Carlo, il 17 agosto (ivi c. 46), per l'armata, il 2 agosto (ivi, c. 46).

sensibilmente le disponib
Camera di Comun u

Il manifesto disagio,
bamento dei servizi di ca
barazzi per l' effettuazio
tale, alla quale doveva i
provvedimento eccezional
a mezzo di pegni deposi
cio della Ternaria (1). I
tuazione della Camera, e
disponibilità, che rendesse
di credito non troppo fav
della finanza statale, a c
zione della tradizionale
del 1322 era stato provv
di entrata straordinaria, e
gestito dalla Camera del f
fosse settimanalmente ve
camerlenghi (2).

Ma il provvediment
che altro, di un espedien
regolizzazione di una sit
in passato, ma viziata di
palmare l' incongruenza
strutture da molto supe
zogna ufficiale, ed un dan
zione, universalmente ric
pubblico si ostentasse il

Eppure parve che qu
e l' unico rimedio verame

Allorchè, dopo lung
di una non remota crisi r
bilità di un riforma di u
realtà dei bisogni attuali
arenò in una occulta

(1) Doc. 90.

(2) Doc. 91, 92.

sensibilmente le disponibilità stesse, mentre si chiedeva alla Camera di Comun uno sforzo superiore alle proprie capacità.

Il manifesto disagio, che tormentava questa con perturbamento dei servizi di cassa, era talora si forte da creare imbarazzi per l' effettuazione tempestiva del deposito di capitale, alla quale doveva in tali casi provvedersi con qualche provvedimento eccezionale, come si verificò nel novembre 1321 a mezzo di pegni depositati presso i camerlenghi dall' ufficio della Ternaria (1). D' altra parte per migliorare la situazione della Camera, e garantire ad essa quella maggior disponibilità, che rendesse meno frequente l' uso di operazioni di credito non troppo favorevoli alla chiarezza ed all' economia della finanza statale, a correzione quasi della rigida applicazione della tradizionale forma di stanziamento, nel febbraio del 1322 era stato provveduto, perchè il gettito di due rami di entrata straordinaria, ed i più redditizi, quello delle *grazie*, gestito dalla Camera del frumento, e quello dell' Estraordinario, fosse settimanalmente versato integralmente nella cassa dei camerlenghi (2).

Ma il provvedimento, anch' esso, assunse l' aspetto, più che altro, di un espediente dilatorio, incapace di affrettare la regolizzazione di una situazione, non cattiva, com' era stata in passato, ma viziata di perenne incertezza: poichè era così palmare l' incongruenza di un illusorio rispetto ad antiquate strutture da molto superate, le quali costituivano una menzogna ufficiale, ed un danno per la chiarezza dell'amministrazione, universalmente riconosciuti in privato, anche se in pubblico si ostentasse il contrario.

Eppure parve che questo fosse uno scoglio insuperabile, e l' unico rimedio veramente efficace.

Allorchè, dopo lunghe tergiversazioni, gli insegnamenti di una non remota crisi monetaria aveano rivelato l' ineluttabilità di un riforma di un sistema non più rispondente alla realtà dei bisogni attuali, il proposito ufficialmente espresso arenò in una occulta e mal celata opposizione, più insidiosa di

(1) Doc. 90.
(2) Doc. 91, 92.

un aperto diniego. I cinque savi eletti nel novembre del 1322 (1) *ad videndeun ed examinandum unde et qualiter et quomodo possit accresci vel addi aliquod ad racionem trium millium librarum que singulis mensibus expenduntur*, per una passiva resistenza, che tenacemente s'oppose alla loro opera, nulla riuscirono a concludere, per quanto esplicitamente fosse stato avvertito che le ordinarie assegnazioni *in tantum sint gravate quod non sufficiunt ad satisfaciendum expensas, quibus sunt deputate.*

Ogni miglior ragionamento, ogni più palmare dimostrazione non valsero a scuotere la persuasione nella bontà di un sistema, il quale d'altro lato apriva l'adito ai provvedimenti più pericolosi. Tale persuasione era corollario della convinzione che questo fosse lo strumento più sicuro per impedire sperperi e realizzare economie, ed esso fosse efficace quando fosse rispettato con rigida applicazione, estirpando ogni supposto abuso convalidato da una cattiva consuetudine. La disposizione interpretativa, approvata al principio del 1322, con cui si negava la legittimità delle spese consuetudinarie, eccedenti l'ammontare autorizzato, da parte dei pubblici ufficiali (2), è opportuna chiosa a questo preciso orientamento, che ispira una confidenza assai ottimista nella elasticità dell'organo centrale dell'ordinamento finanziario veneziano, fino al punto di credere, dopo tante esperienze contrarie, di fronteggiare le spese per la nuova bufera di Schiavonia con i mezzi ordinari di tesoreria (*accepta pecunia de monte*), com'era stato fatto al tempo..... della guerra di Zara (3). Ed abbiam già visto come!

Ma l'idea fissa, e, se vogliamo, in ciò benefica, di incrementare con ogni sforzo i fondi di riserva, qualunque ripiego s'imponesse per fronteggiare le spese correnti, rendeva più arcigna e riluttante la maggioranza dei pubblici consigli ad aderire a riforme, le quali aveano l'apparenza di indebolire di questo caposaldo della politica finanziaria.

(1) Doc. 95.
(2) Doc. 93.
(3) Doc. 94.

Ed in questo la[illegible] anche ad irrigidirsi [illegible] precisa la prevalenza di [illegible] si svolge per graduali rifor[illegible] del regime protettivo nell[illegible] questa per trionfare abbia[illegible] di austerità finanziaria, co[illegible] blica finanza siccome ele[illegible] zione di un programma re[illegible]

Non importa che, nel[illegible] controperino ed obblighi[illegible] menano all'assalto delle [illegible] tazione del pubblico rispa[illegible] portino o la limitazione di[illegible] tanza (3), o la temporanea[illegible] estremamente delicate, qu[illegible] monetaria (4): purchè rest[illegible] s'impernia la concezione[illegible] più, forse, come mezzo ch[illegible]

In questa atmosfera [illegible] che coll'istituzione dell'u[illegible]

(1) Nel 1321 (10 luglio – *F*[illegible] per privilegio od originari di[illegible] forestieri, che portavano merc[illegible] *franchando ipsum* (*havere*) *pro*[illegible] esercitavano il traffico perso[illegible] stati dove i Veneti godevano[illegible] benefici di queste nel dubbio[illegible]

(2) Doc. 97, 99.

(3) Quale lo sviluppo dell[illegible] Doc. 96.

(4) Infatti si usufruiva [illegible] ufficiali sopra l'oro, perchè fo[illegible] aurea, per altre spese, *sacri*[illegible] questa, altre operazion[illegible] marittime, furono deliberate[illegible] ed il 18 giugno 1324 (c. 135 v[illegible]

(5) Cfr. CESSI, *L'«officium[illegible] tica commerciale veneziana nel*[illegible] lume XXXII, p. 106 e segg.

Ed in questo la mente dei consigli legislativi tende anche ad irrigidirsi con maggiore intensità, quanto più si precisa la prevalenza di una tendenza protezionistica, quale si svolge per graduali riforme (1) fino alla piena instaurazione del regime protettivo nell' agosto 1324. Si direbbe quasi che questa per trionfare abbia scelto per piattaforma la politica di austerità finanziaria, considerando la prosperità della pubblica finanza siccome elemento indispensabile per l' attuazione di un programma restrittivo e particolarista.

Non importa che, nel dettaglio, necessità insopprimibili controperino ed obblighino all' adozione di espedienti che menano all' assalto delle accumulate riserve, od alla mobilitazione del pubblico risparmio (2), e, come conseguenza, importino o la limitazione di opere pubbliche di capitale importanza (3), o la temporanea sospensione o la proroga di attività estremamente delicate, quale lo sviluppo di una sana politica monetaria (4): purchè resti salvo il principio essenziale, su cui s' impernia la concezione della politica finanziaria attuale, più, forse, come mezzo che come fine, tutto si sacrifica.

In questa atmosfera matura la riforma dell' agosto 1324, che coll' istituzione dell' ufficio *de navigantibus* (5), sostanzial-

(1) Nel 1321 (10 luglio – *Fronesis*, 72 r.) si faceva divieto ai Veneti per privilegio od originari di servirsi, nei negozi all' estero, di agenti forestieri, che portavano merci e di Veneti e di forestieri, *tanxando et franchando ipsum (havere) pro habere Venetorum* a danno di quelli che esercitavano il traffico personalmente, in confronto dei quali, negli stati dove i Veneti godevano franchigie, gli indigeni contestavano i benefici di queste nel dubbio di frodi.

(2) Doc. 97, 99.

(3) Quale lo sviluppo dell' arsenale, cui sono limitati gli assegni. Doc. 96.

(4) Infatti si usufruiva dell' assegno di L. 10.000 destinato agli ufficiali sopra l' oro, perchè fosse impiegato nella coniazione di moneta aurea, per altre spese, sacrificando l' opera di monetazione. Oltre questa, altre operazioni identiche, per coprire le spese delle squadre marittime, furono deliberate, il 18 giugno 1323 (*Fronesis*, c. 110 r). ed il 18 giugno 1324 (c. 135 v.).

(5) Cfr. Cessi, *L' « officium de navigantibus » ed i sistemi della politica commerciale veneziana nel sec. XIV*, in « N. Arch. Ven. », N. S., volume XXXII, p. 106 e segg.

mente instaurava il regime di assoluto monopolio, o quasi, a favore del grande commercio e dei forti capitalisti, limitando l' esercizio del traffico all' ammontare del patrimonio individuale debitamente accertato ed escludendo la possibilità di investimenti per conto di terzi, in confronto non solo dell' elemento straniero, com' era stato provveduto fin dal 1316 (1), ma anche dell' elemento nazionale.

Il concetto di una salda finanza, fondato principalmente sul criterio di un costante e progressivo alleggerimento del debito pubblico, quale mezzo fondamentale per un organico riassetto, è uno degli elementi essenziali del programma politico del nuovo indirizzo di governo, che non solo resiste alle pressioni esercitate d' ogni parte per ottenere una attenuazione dell'estrema rigidità di lesina praticata nella pubblica amministrazione, anzi l' aggrava sia con l' aumento a L. 7000 mensili del deposito per l' ammortamento dei prestiti, sia coll' istituire un altro deposito speciale di altre 2000 mensili, da prelevarsi sulle entrate ordinarie, pel finanziamento di opere pubbliche urgenti ed improrogabili (2).

Il primo provvedimento avea lo scopo di accelerare le operazioni di ammortamento del debito pubblico, cui negli ultimi tempi si era procurato di attingere con molta parsimonia per non inasprire la pressione sull' economia nazionale (3); col secondo invece si intendeva di combattere quel malanno più temibile e più gravido di conseguenze, costituito dalla mascherata mobilitazione dei fondi di riserva per opere certamente utili anzi necessarie, a danno però di altre delicate funzioni e con perturbamento di tutto l' assetto finanziario.

13. - Comunque si giudichi, nel suo insieme, l' opera del regime protezionista, ch' ebbe contrastata fortuna da agosto a dicembre del 1324 con sviluppo costante di maggior asprezza (ed i contemporanei lo subirono per breve tempo con profondo

(1) Doc. 74.
(2) Doc. 103.
(3) Prestito 1 % 1323, 2 agosto (*Fronesis*, 112 v.). Si istituisce una commissione di 6 ufficiali per la revisione dei prestiti - 1323, 2 agosto (ivi, 113 r.). Prestito 2 °/₀₀ - 7 gennaio 1324; idem 2 °/₀₀ - 1324, 29 maggio.

senso di sfavore, reagend
tangibili le prime con[illegible]e
i criteri di rigida costrizion
tezionista avea propugna
benefiche, anche se col ca
dimenti più utili fu cancel

Così verso la fine di
resisteva con formidabile a
zione, che di lì a poco dove
che negava ai pubblici u
oltre i limiti degli stanziam
che era impossibile *specif*
que possent occurrere in r
di una levata di scudi cont
se aveano fatto molto mal
di bene. Sopratutto quello
una politica di prodigalità,
ordinari stanziamenti di s
vembre (3) con esito non

Poichè, anche se nel m
gerazioni protezioniste mo
dono, dalla revoca del divi
dell' ultimo aumento di de
oportunitatem comunis, per
deponere, come si afferma
all' abusato sistema di sto
deposito di capitale, o di d

(1) Nel dicembre 1324, pe
contro il traffico marittimo dei
dal 25 al 50 % le penalità co
nuità della pena avevano av
bando trovando vantaggio, c
seguenze del contrabbando (*F*
(2) Doc. 103.
(3) Doc. 102. I suoi [illegible]i
(*Fronesis*, 145 v.), poi non se
(4) Doc. 107.
(5) Si attinge ancora al fo
il 5 maggio 1325 (*Fronesis* 152
tembre 1326 (c. 9 v.); 30 nove

senso di sfavore, reagendo prontamente appena riuscirono tangibili le prime conseguenze), tuttavia nel campo finanziario i criteri di rigida costrizione, che la dottrina e la pratica protezionista avea propugnato ed attuato, lasciarono traccie benefiche, anche se col cadere del regime taluno dei provvedimenti più utili fu cancellato.

Così verso la fine di dicembre, mentre il protezionismo resisteva con formidabile asprezza (1) ad una energica opposizione, che di lì a poco dovea travolgerlo, la revoca del decreto, che negava ai pubblici ufficiali la facoltà di eseguire spese oltre i limiti degli stanziamenti fissati, collo specioso pretesto che era impossibile *specificare omnes expensas occurrentes et que possent occurrere in regiminibus* (2), segnava il principio di una levata di scudi contro sistemi e metodi di governo, che se aveano fatto molto male, aveano anche recato qualche po' di bene. Sopratutto quello di aver impedito il subito trionfo di una politica di prodigalità, attraverso l' opera di revisione degli ordinari stanziamenti di spesa, nuovamente proposta nel novembre (3) con esito non diverso dall' anno precedente.

Poichè, anche se nel movimento di reazione contro le esagerazioni protezioniste molte delle disposizioni restrittive cadono, dalla revoca del divieto dianzi citato alla eliminazione dell' ultimo aumento di deposito di capitale (*propter maximam oportunitatem comunis, per quam non potest tantam summam deponere*, come si afferma nel luglio del 1325 (4)); se si ritorna all' abusato sistema di storni, distraendo somme dello stesso deposito di capitale, o di depositi speciali dal loro vero fine (5),

(1) Nel dicembre 1324, perchè la sanzione delle leggi 1316 e 1318 contro il traffico marittimo dei forestieri risulti più efficace, sono portate dal 25 al 50 % le penalità comminate ai contravventori, che nella tenuità della pena avevano avuto incentivo a persistere nel contrabbando trovando vantaggio, coll' autodenuncia, di sfuggire alle conseguenze del contrabbando (*Fronesis*, c. 146 r.).

(2) Doc. 103.

(3) Doc. 102. I suoi lavori sono prorogati d' un mese il 24 dicembre (*Fronesis*, 145 v.), poi non se ne parlò più.

(4) Doc. 107.

(5) Si attinge ancora al fondo da impiegarsi per monetazione aurea il 5 maggio 1325 (*Fronesis* 152 r.) per le paghe di Capodistria, il 28 settembre 1326 (c. 9 v.); 30 novembre 1326 (*Spiritus*, 11); 5 agosto 1326

per altre spese che avrebbero dovuto gravare direttamente sulle entrate ordinarie, perchè, collo sparire dei ferrei vincoli, lo sperpero non ha freno (e gli stessi fautori di questo liberalismo, che rasentò la prodigalità, a breve distanza devono constatarne gli effetti, lamentarne l'abuso, e ritornare sulle decisioni) (1); se si deve limitare il credito in favore dei privati, da parte degli istituti che l' esercitavano, per soddisfare le crescenti esigenze dello stato (2), sta però il fatto che il principio fondamentale, contro cui era stato rinnovato l' assalto, di non sanzionare un aumento di spese colla modificazione dei vecchi stanziamenti, a maggior comodità della prodiga burocrazia, restò saldo ed incrollabile, nonostante vi fossero anche troppe ragioni per una riforma.

Questa resistenza, mentre trionfavano tendenze spenderecce, di cui si trova documento nel succedersi sempre crescente di espedienti più o meno giustificati, fu in realtà la sola e vera difesa assicurata al buon governo del pubblico denaro, in guisa da permettere, anche tra le alterne vicende della fortuna, al tesoro dello stato di realizzare civanzi considerevoli, quali si registrarono nel 1327 (3).

Senza sopravalutare questo effimero benessere, testimoniato dall' accidentalità d'un momento e fortemente contrastato da una opposta politica, che sperava di superare le difficoltà di una critica spietata mantenendo rispetto alla forma e violandone la sostanza con l' applicazione dei soliti sistemi corruttori (4), esso può esser tuttavia considerato siccome il tardo frutto, e non disprezzabile, di un ideale e di una pra-

(ivi, c. 7 r.). Alla Camera del frumento si attinge il 12 maggio 1325 (*Fronesis*, 152 r.), il 10 aprile 1325 (*Spiritus*, 3 v.). Cfr. pure doc. 104, 105.

(1) Il 27 dicembre 1325 (*Fronesis*, 163) il M. C. deve lamentare che alla Canea i rettori facevano spese per festività e solennità, *ultra continentiam suarum commissionum et interdum per aliquos fiunt huiusmodi expense longe maiores solito*, e però fissano i limiti massimi concessi per tali spese.

(2) Doc. 106.

(3) Doc. 108.

(4) *Spiritus*, 19 v. - 1327, 29 giugno; c. 20 r. - 1327, 4 luglio; c. 23 v. - 1327, 6 settembre; c. 27 r. - 1328, 21 febbraio; c. 16 v. - 1327, 12 maggio.

tica disgraziatamente
gittime forse in altro

Il Consiglio dei Rogati
zioni finanziarie, avea por
e rigidità, fissando canoni
reso buoni servigi, anche
non aveano recato in più
namento.

L' averli trasformati
politico - economica ostica
il Consiglio stesso s' era fat
ficio dei naviganti, fu forse
questo furono anche travol
giando le tendenze prodig
ancora la funzionalità del c
non era così saldamente ir
sistenza.

Ond' è che il progress
fino al 1325, e fa risentire
solleva appetitti, stimola
allenta il sentimento di res
zione di un' atmosfera più

Infranti i vincoli aust
studio erano stati intreccia
blica finanza, in pochi ann
si disperdono i frutti di su
gerezza si compromettono
dell' equilibrio finanziario,
sì da rendere necessari p
per la loro natura ad ese
vasta.

Le disposizioni restrit
del 1327 e del 1328, rinno
motivazione ch' era necess

(1) Sintomo è il miglioram
all' 80 % (*Spiritus*, 5 v. - 132
sistema delle antecipazioni, c

tica disgraziatamente stroncata per considerazioni, non illegittime forse in altro campo, non in questo.

Il Consiglio dei Rogati, nel suo lento assorbimento di funzioni finanziarie, avea portato un nuovo spirito di austerità e rigidità, fissando canoni di politica finanziaria, che aveano reso buoni servigi, anche se, per l' imperfetta applicazione, non aveano recato in più di un decennio un completo risanamento.

L' averli trasformati in strumenti di una concezione politico – economica ostica all' interesse dei più, della quale il Consiglio stesso s' era fatto pronubo coll' istituzione dell' ufficio dei naviganti, fu forse un errore, perchè nella rovina di questo furono anche travolti i principi sani di quelli, incoraggiando le tendenze prodigali del Maggior Consiglio, quando ancora la funzionalità del consesso sanatorio, in questa materia, non era così saldamente irrobustito da opporre una valida resistenza.

Ond' è che il progressivo miglioramento, che si verifica fino al 1325, e fa risentire per qualche anno benefici effetti [1], solleva appettiti, stimola desiderii insoddisfatti, e sopratutto allenta il sentimento di responsabilità nei reggitori colla seduzione di un' atmosfera più respirabile.

Infranti i vincoli austeri, che con paziente lavoro e lungo studio erano stati intrecciati per consolidare le basi della pubblica finanza, in pochi anni, anzi in pochi mesi, non soltanto si disperdono i frutti di sudate economie, ma con estrema leggerezza si compromettono e non insensibilmente le sorti dell' equilibrio finanziario, appena sulla via dell' assestamento, sì da rendere necessari provvedimenti d' eccezione destinati per la loro natura ad esercitare una ripercussione piuttosto vasta.

Le disposizioni restrittive in materia di esenzione di dazi del 1327 e del 1328, rinnovate e riconfermate nel 1329 con la motivazione ch' era necessario *restringi et salvari havere et bona*

---

[1] Sintomo è il miglioramento della quotazione dei prestiti salita all' 80 % (*Spiritus*, 5 v. – 1326, 10 giugno): ed anche l' abbandono del sistema delle antecipazioni, che cessa dal 1327 al 1339.

Communis maiori cura et diligentia solito (1), sono indice di una situazione che vuol essere sorvegliata con molta oculatezza per prevenire disordini e sconcerti non facilmente riparabili: e questa si vuol aggiustare secondo criteri diversi ed opposti da quelli che erano stati fissati dalla regolazione del 1317, col graduale inasprimento fiscale sul traffico internazionale, che è nel programma della dottrina liberale.

La quale, alla politica delle economie, preferisce quella dell' incremento delle entrate, anche a costo di rincrudire la pressione sulla fonte più delicata della ricchezza nazionale, ed anche se questa apparisce la meno atta a conferire un sicuro irrobustimento alla pubblica finanza.

La troppa arrendevolezza degli anni migliori avea lasciato facile adito ad eccessi ed abusi, che rapidamente aveano accumulato i loro sinistri effetti: la relativa floridezza del bilancio avea dato una spinta maggiore alle spese, aumentando la somma del disavanzo, che nel 1329 era già denunciato notevole: e siamo a men di due anni di distanza dacchè si era constatato un lieve civanzo!

Come saldare il debito? I savi eletti a questo fine nel gennaio del 1329 (2) devono andare alla ricerca di nuove fonti d' entrata, perchè così vogliono i tempi, e tentano addentrarsi per la difficile via del regime doganale, non senza ridestare opposte tendenze, vinte ma non dome, e che dal fallimento di una politica assai incerta trarranno motivo e forza per riaffermare una piena rivincita.

Nè poteva esser diversamente: col miraggio di rinvigorire le entrate, si era perso di vista il capitolo della spesa, che assorbiva senza risparmio, ed oltre il possibile, i maggiori proventi realizzati. Il risultato pratico era stato questo: di aumentare la pressione fiscale sull'economia nazionale, senza migliorare la situazione finanziaria, anzi peggiorandola, col procurare un' indebolimento del deposito di capitale.

Due dei provveditori del tempo, Romano Mocenigo e Iacopo Gradenigo, non avevano tardato, nel 1330, di gettare l'allarme,

(1) Doc. 110.
(2) Doc. 109.

denunciando che *denarii s*
et expendantur largius
unquam fuisset (1): ed essi,
indebitamento degli ultim
fronteggiare le conseguenz
necessario provvedere ad

Felice la loro intuizio
era però altrettanto nella
dei rimedi, poichè, obbede
allora preponderanti, spe
fissarono la loro attenzion
più di prima la porta aper
aveva come obbiettivo pri
l' incremento dell' entrata.

Che se era respinta l
un' ulteriore riduzione del
5200 (2), la correzione ag
ed approvata dal Maggior
la costituzione di questo n
dello storno del deposito,
di nuovi prestiti, portava u
che avea costituito la migli
la sua distrazione (3).

La dottrina liberale,
mente in seguito si schiere
sistema di finanziamento
nell' alternativa, un' eccess
preferiva quello a questa, c
guato piano di ammortam
mente anche la santità inv
tica poteva, come era, ma

(1) Doc. 111.
(2) Il notaio del M.
scritta per errore nel corpo de
mento 114) e subito cancellata,
vata e perciò non registrata: *d*
pro quolibet mense, sicut erat
(3) Doc. 111.

denunciando che *denarii sive pecunia Communis accipiantur et expendantur largius quam solebat et Comune sit magis debitum unquam fuisset* (1): ed essi, nel segnalare l'eccesso di spesa e di indebitamento degli ultimi anni, aveano ammonito che per fronteggiare le conseguenze di questo andazzo sarebbe stato necessario provvedere ad un ulteriore aumento di entrate.

Felice la loro intuizione nella diagnosi del male, non lo era però altrettanto nella valutazione e nella formulazione dei rimedi, poichè, obbedendo alla concezione delle tendenze allora preponderanti, specialmente nel Maggior Consiglio, fissarono la loro attenzione su un programma, che lasciava più di prima la porta aperta al facile aumento della spesa ed aveva come obbiettivo principale, nell' opera di assestamento, l' incremento dell' entrata.

Che se era respinta la proposta da taluno avanzata di un' ulteriore riduzione del deposito mensile da L. 6500 a L. 5200 (2), la correzione aggiunta dai Provveditori di Comun, ed approvata dal Maggior Consiglio, alla legge che regolava la costituzione di questo nel senso di ammettere la possibilità dello storno del deposito, stesso in sostituzione dell' apertura di nuovi prestiti, portava un grave colpo alla sua intangibilità, che avea costituito la migliore e più valida salvaguardia contro la sua distrazione (3).

La dottrina liberale, si era pronunciata e più decisamente in seguito si schiererà contro l' abuso dei prestiti come sistema di finanziamento: quella protezionista per evitare, nell' alternativa, un' eccessiva pressione fiscale a suo danno, preferiva quello a questa, opportunamente cautelato da un adeguato piano di ammortamento. È vero che, almeno indirettamente anche la santità inviolabile di quel santuario nella pratica poteva, come era, manomessa dell' impiego dei più stu-

(1) Doc. 111.

(2) Il notaio del M. C. ce ne conservò notizia in questa frase, trascritta per errore nel corpo della deliberazione 11 gennaio 1330 (documento 114) e subito cancellata, appartenente ad una proposta non approvata e perciò non registrata: *de quantitate ipsius reducetur ad libr. $V^{M}C^{o}$ pro quolibet mense, sicut erat de $VI^{M}V^{c}$* (*Spiritus*, 39 r.).

(3) Doc. 111.

diati espedienti, quali in precedenza abbiamo visto in funzione: ma si deve pur riconoscere che l' adozione di una più complessa procedura costituiva un ostacolo più grave ed un freno più forte di quella suggerita dai Provveditori nelle loro proposte del gennaio 1330, che rimettevano all' arbitrio dei Rogati e della Quarantia la scelta, in caso di necessità (e chi vi si poteva rifiutare?), fra l' apertura dei prestiti o l' impiego diretto della riserva accantonata pel servizio di questi, e rendevano obbligatoria la presenza degli ufficiali interessati, alle sedute nelle quali si proponessero storni od operazioni di mutuo coi rispettivi uffici, perchè meglio potessero illuminare il legislatore sullo stato reale della situazione finanziaria del momento (1).

Questi provvedimenti disciplinavano proprio i casi di eccezionale gravità, nei quali, per il prepotere dell' eccezionalità, la critica perdeva di valore e di efficacia, e le resistenze e le opposizioni erano costrette, per ineluttabile condizione di cose, a ripiegare e cedere, sia pure a contraggenio. Invece nel caso più comune, la pratica quotidiana e giornaliera non sentiva alcun freno, ed era lusingata meno che mai ad imporselo, trovando incoraggiamento nel legislatore, disposto ad aumentare la pressione sul contribuente, piuttosto che richiamare i responsabili dell' amministrazione ad un più severo e rigido costume di parsimonia e buon governo del pubblico denaro.

Bisognava che l'esperienza fosse pienamente matura, perchè si scatenasse un legittimo senso di reazione contro questa intemperanza, che cumulava le più malefiche conseguenze influenzando sinistramente anche il Consiglio dei Rogati, nel quale pure dominavano propositi di politica finanziaria di austerità.

La regolazione infatti elaborata dai Rogati in tale momento di crisi non si ispira a diversi criteri: i savi, designati da quelli *super Communis redditibus provisuri* (2), seguono all' unisono le direttive del Maggior Consiglio, e, come questo proroga, fedele al proprio programma, il regime fiscale applicato dal

(1) Doc. 112.
(2) Doc. 113.

1327, così quelli fanno ap
disposizioni *in augme*
di limitazioni di spese o di ri
restrizioni non si parlò aff
edificante dopo le aspre c
dai suoi stessi difensori, e
quegli oppositori che aspett
per prendere una rivincita.

Le debolezze di siffatto
la via ad un ritorno, e più

Un nuovo orientamen
e la legge del 28 luglio cont
gibile espressione (2). Ques
conseguenze dello inasprim
scambio ed il traffico, inv
convenzionale assicurato a
zioni, senza rinunciare ai
sito diritto di cittadinanza

Essi si lusingavano di
voli di una doppia cittadin
una situazione oltremodo
nel campo finanziario ed in
estremamente delicate: ne
lati gli effetti presunti dalla
bero state più facilmente
diretto intervento nel traff
che vi si poteva più age
mascherature, per questa
privilegio un sufficiente
distruggeva il valore degli

Su questo terreno, a
finanziari realizzabili, non
raccogliere una discreta m
veneziana verso un indiri
zione del 28 luglio,

(1) Doc. 114.
(2) Doc. 116.

1327, così quelli fanno approvare dai Rogati una serqua di disposizioni *in augmentum redditus Comunis* (1). È chiaro che di limitazioni di spese o di riduzioni delle medesime, o di congrue restrizioni non si parlò affatto, offrendo uno spettacolo poco edificante dopo le aspre censure rivolte all' indirizzo attuale dai suoi stessi difensori, e fornendo una formidabile arma a quegli oppositori che aspettavano ansiosi il momento propizio per prendere una rivincita.

Le debolezze di siffatto programma facilitavano pertanto la via ad un ritorno, e più rigoroso, all' indirizzo protezionista.

Un nuovo orientamento si delinea già nel corso del 1330, e la legge del 28 luglio contro i forestieri naturalizzati ne è tangibile espressione (2). Questi aveano tentato di sottrarsi alle conseguenze dello inasprimento fiscale, che avea colpito lo scambio ed il traffico, invocando il beneficio del privilegio convenzionale assicurato ai connazionali dalle vigenti pattuizioni, senza rinunciare ai vantaggi che loro conferiva il quesito diritto di cittadinanza veneziana.

Essi si lusingavano di sfruttare le condizioni più favorevoli di una doppia cittadinanza, creando a proprio vantaggio una situazione oltremodo privilegiata le cui conseguenze e nel campo finanziario ed in quello economico sarebbero riuscite estremamente delicate: nel primo sarebbero risultati annullati gli effetti presunti dalla riforma fiscale, nel secondo sarebbero state più facilmente superate le restrizioni imposte al diretto intervento nel traffico orientale del capitale straniero, che vi si poteva più agevolmente insinuare con opportune mascherature, per questa via, trovando nel beneficio di tale privilegio un sufficiente strumento di compensazione, che distruggeva il valore degli aggravi protettivi, già escogitati.

Su questo terreno, anche in presenza di scarsi benefici finanziari realizzabili, non tornava difficile agli oppositori raccogliere una discreta maggioranza ed orientare la politica veneziana verso un indirizzo di protezionismo. La deliberazione del 28 luglio, ripetiamo, colla quale alla manovra dei-

(1) Doc. 114.
(2) Doc. 116.

l' elemento straniero naturalizzato si opponeva l' alternativa di scelta tra i benefici conseguenti al privilegio di cittadinanza veneziana, coi relativi oneri, ed i vantaggi del regime convenzionale con esplicita rinuncia ai primi, è quasi il punto di partenza dell' irresistibile e fatale mutamento, anche se non immediato, che si matura nelle sfere politiche, ed in men di un anno porta alla resurrezione del regime protezionista (1), auspice il Consiglio dei Rogati, che è la fucina nella quale esso è forgiato, e, come corollario, di un sentimento di austera rigidità finanziaria.

14. – Siamo giunti ad un momento decisivo dell' assestamento politico interno dello stato veneziano. La crisi costituzionale latente, che agita la vita politica, s' avvia rapidamente verso una chiarificazione ed una soluzione più netta, senza bruschi movimenti, senza manifestazioni incomposte e senza radicali mutamenti di ordinamenti. Il breve periodo di vita del regime protezionista del 1324 era stato un primo esperimento, nel quale si era più visibilmente manifestata la funzione politica del Consiglio dei Rogati. Motivi politici e ragioni tecniche aveano condotto, in pochi mesi al fallimento di questa prova; ma non per questo erano state superate e tanto meno eliminate le due volontà che governavano la vita politica veneziana e si polarizzavano nei due maggiori istituti legislativi il Maggior Consiglio e quello dei Rogati. L' antitesi, pel momento, non si risolve in aperto o dissimulato conflitto, anche perchè il processo di assorbimento delle funzioni legislative in materia finanziaria del secondo non è ancora interamente compiuto: ma la sostanziale diversità di sentimenti politici è assai manifesta e non è più mistero che il Consiglio dei Rogati, coll'atteggiarsi a rigido difensore dei supremi interessi dell' economia nazionale e parsimonioso custode della pubblica finanza, prende posizione contro il Maggior Consiglio, viziato e corroso da debolezza senile ed impotente di resistere agli allettamenti di una insensata prodigalità e di reprimere lo

(1) Cfr. Cessi, *L' «officium»* cit., p. 113 e segg.

sperpero, anche se pronto
e più urgenti.

Di fronte al marasm
sotto il governo di una
quale trova consensi nel Ma
disparati e difficilmente ar
si sollevano finalmente le
siglio dei Rogati, che ad
un dovere imperioso la nec
ter fine ad una situazione

Poichè il liberalismo
ha dato i risultati, che so
che paralizza la vita politi
zione del Consiglio dei Ro
ispirata a criteri opposti,
interessi dell' economia naz
finanza, per ridonare cre

S' intende che il prim
praticamente si risolve
della generalità a quello d
precedenza, come quello ch
ingaggiata: l' opera di rest
complemento, la cui attua
zioni a seconda delle circ
mento.

Al miracolo, credo, b
per quanto si ripetesse, e fi
esser restaurate con più
non erano suscettibili di
di mezzi empirici o con l'
congegnati. Poichè sussist
blemi formidabili, sulla
benefica azione più che l'
spontaneo graduale e her
tempo opportunamen
mento politico.

La situazione monet
acuto di parossismo, dopo
Tutti gli espedienti esco

sperpero, anche se pronto a lesinare sulle spese più necessarie e più urgenti.

Di fronte al marasma che ammorba la vita nazionale sotto il governo di una tradizionale politica equilibrista, la quale trova consensi nel Maggior Consiglio, crogiuolo di interessi disparati e difficilmente armonizzabili in una coerente volontà, si sollevano finalmente le fresche e armoniche forze del Consiglio dei Rogati, che ad un certo momento sentono siccome un dovere imperioso la necessità di rompere gl' indugi e di metter fine ad una situazione che approssima lo stato di rovina.

Poichè il liberalismo tradizionale del Maggior Consiglio ha dato i risultati, che sono visibili nella precaria situazione che paralizza la vita politica, economica e finanziaria, la reazione del Consiglio dei Rogati è, nella forma e nella sostanza, ispirata a criteri opposti, che promettono, colla difesa degli interessi dell' economia nazionale, il risanamento della pubblica finanza, per ridonare credito ed austerità allo stato.

S' intende che il primo numero del programma, il quale praticamente si risolve nella subordinazione dell' interesse della generalità a quello di alcune classi, e le maggiori, ha la precedenza, come quello che rappresenta il vero fine della lotta ingaggiata: l' opera di restaurazione finanziaria è di quello un complemento, la cui attuazione può subire ritardi ed attenuazioni a seconda delle circostanze e delle opportunità del momento.

Al miracolo, credo, ben pochi doveano prestar fede: che, per quanto si ripetesse, e fino alla noia, che le finanze potevano esser restaurate con più accurato governo, certe situazioni non erano suscettibili di facile trasfigurazione con l' impiego di mezzi empirici o con l' autorità di decreti più o meno bene congegnati. Poichè sussistevano condizioni assai gravi e problemi formidabili, sulla cui soluzione poteva esercitare una benefica azione più che l' opera di una affrettata riforma, lo spontaneo graduale e ben solido lavoro di assestamento del tempo opportunamente sorretto da un equilibrato inquadramento politico.

La situazione monetaria era precipitata in uno stadio acuto di parossismo, dopo il travaglio di lunghi anni di crisi. Tutti gli espedienti escogitati per combattere quello stato

morboso aveano dato assai scarsi risultati, poichè in fondo a mala pena ne colpivano le manifestazioni esterne, dall' adulterazione della moneta [1] all' abuso od al cattivo uso della partita di banco [2] mentre alla radice del male, donde originavano le incertezze di perturbatrici oscillazioni, nessuna forza umana era capace di giungere, almeno direttamente. Anche l' *extrema ratio* adottata nel 1328 di legalizzare la nuova parità, ormai consacrata dalla consuetudine del mercato [3], fra la moneta argentea e quella aurea, non era stato rimedio efficace per arrestare il male che corrodeva profondamente il mercato monetario. La politica finanziaria, seguita negli ultimi anni, del resto, non era stata più propizia per corroborare l' efficacia dei provvedimenti legislativi intesi a migliorare le sorti della circolazione, dal momento che avea condotto, coll' applicazione del sistema degli storni, a restringere fortemente la coniazione aurea. E però la rarefazione della moneta [4] avea creato una situazione tanto difficile, che ad un certo momento si considerà quasi insostenibile.

In tali condizioni l' attuazione di un programma di risanamento finanziario ispirato a criteri di una rigida economia, la politica della lesina, diventa una pura illusione, tanto più che gli effetti del regime severamente protezionista sull' economia nazionale non preparano ad esso l'ambiente più adatto. La situazione generale reagisce sfavorevolmente a questo orientamento di austera rigidità: e se ne trova documento nella fatale

(1) PAPADOPOLI, *Le monete* cit., p. 151; CESSI, *Studi* cit., p. 183.

(2) Cfr. sopratutto la legge 30 ottobre 1322 (*Fronesis*, 101) che ai *campsores* vieta *ullo modo sibi ad invincem seu unus alteri scribere aliquod debitum* e di condurre i propri clienti, che chiedono il rimborso dei loro crediti *de tabula in tabulam*, ma li obbliga di fare *solutiones suas super suis propriis tabulis et non alibi, infra tercium diem postquam fuerint requisiti.*

(3) NAGL, op. cit., p. 169; PAPADOPOLI, *Le monete* cit., p. 153; CESSI, *Studi* cit., p. 179.

(4) Di qui l' abolizione del dazio sulle monete estere importate dai mercanti tedeschi, con legge 26 novembre 1332 (*Spiritus*, 63), limitata ai denari *de XX et de XXII*, e giustificata *propter necessitatem monete quam terra tum paciebatur*, come si legge nella revoca del 24 novembre 1338 (*Spiritus*, 87 v.).

necessità, a breve distanz
bili attenuazioni agli
nismo [1], come nella rinun
finanziario con criteri an
fino a che con più paziente
gliorate le condizioni del n

L' attenzione del Cons
su questo formidabile pro
discusso fuori della sua
Maggior Consiglio o del su
Quarantia [2]. L' interven
sostanzialmente devoluzio
politiche più importanti, in
è quanto mai importante e
perchè di fronte all' orie
allora allora instaurato de
tica finanziaria.

La quale non subisc
perchè ogni provvediment
fino a che nella situazione
il fulcro è costituito dal pr
possessa il Consiglio dei R
armonica alla politica econ

Così mentre nei Roga
messe essenziali della futu
nel Maggior Consiglio si p
dica ed inorganica regola
poichè nonostante la netta
non s'oppone fino a che
zione di un piano concret

(1) CESSI, L' « *Officium* »

(2) Così ancora nel 1
creto 15 novembre dal
Le monete cit., p. 344, doc. 1

(3) Il Maggior Consiglio il
*et monetarum, que solita sunt
necessarium est provideri de f
silio de Rogatis et XL.* PAPA

necessità, a breve distanza dalle prime conseguenze, di sensibili attenuazioni agli originari rigori di uno stretto protezionismo (1), come nella rinunzia ad una politica di rinnovamento finanziario con criteri antitetici a quelli in vigore, almeno fino a che con più paziente opera indiretta non siano state migliorate le condizioni del mercato monetario.

L' attenzione del Consiglio dei Rogati, infatti, è richiamata su questo formidabile problema, che fino ad ora era stato discusso fuori della sua sfera, sotto il diretto controllo del Maggior Consiglio o del suo più prossimo organo delegato, la Quarantia (2). L' intervento dell' alto consesso (3), che significa sostanzialmente devoluzione ad esso di una delle materie politiche più importanti, in un momento di estrema delicatezza, è quanto mai importante ed acquista un particolare significato, perchè di fronte all' orientamento della politica economica, allora allora instaurato definisce, anche gli aspetti della politica finanziaria.

La quale non subisce un radicale mutamento, appunto perchè ogni provvedimento finanziario non può sortire vitale fino a che nella situazione generale non trovi terreno adatto; il fulcro è costituito dal problema monetario, e di questo s' impossessa il Consiglio dei Rogati, per prospettare una soluzione armonica alla politica economica che esso ha imposto.

Così mentre nei Rogati si studiano e sviluppano le premesse essenziali della futura opera di risanamento finanziario, nel Maggior Consiglio si perpetuano i vecchi sistemi di sporadica ed inorganica regolazione, senza avversione od ostacolo, poichè nonostante la netta diversità di vedute, quello a questo non s'oppone fino a che non giunga il momento dell' attuazione di un piano concreto e risoluto di riforma.

---

(1) Cessi, L' «*Officium*» cit., p. 116 e segg.

(2) Così ancora nel 1327, come risulta dalla delega conferita con decreto 15 novembre dal Maggior Consiglio alla Quarantia. Papadopoli, *Le monete* cit., p. 344, doc. 12.

(3) Il Maggior Consiglio il 18 luglio 1331 ordinava *quod facta argenti et monetarum, que solita sunt fieri in Consilio de XL, quia specialiter necessarium est provideri de facto argenti, possint eciam fieri cum Consilio de Rogatis et XL.* Papadopoli, *Le monete* cit., p. 344, doc. 13.

S' affacciano frattanto, e s'approvano successivamente proposte che tendono a regolarizzare con norme più restrittive il funzionamento amministrativo delle più importanti gestioni finanziarie, quale quella della Camera del frumento (1), od a combattere l' inesorabile incremento delle spese di amministrazione per il persistente aumento di salari (2), od a migliorare la situazione del mercato monetario favorendo l' importazione della moneta estera, e facilitando il commercio monetario tedesco (3). Provvedimenti questi, tranne forse l'ultimo, effimeri ed inefficaci, perchè od appena sfioravano, senza mutarne lo spirito, l' attività di istituti finanziariamente male organizzati, od erano destinati a non essere mai applicati, o ad esser indirettamente elusi all' indomani della loro promulgazione.

Sul serio nessuno poteva ripromettersi di metter fine con un semplice decreto ad un malcostume politico, che anche provvedimenti i più audaci non aveano corretto, quale quello dell' incessante aumento di salario di pubblici ufficiali, lusingati dalla arrendevolezza dei corpi legislativi a chiedere ed esigere più munifico trattamento a breve distanza dalle più recenti concessioni. Il male si era incancrenito, ed avea raggiunto proporzioni impressionanti: la deplorazione dell' alta assemblea ne è documento tangibile (4).

Ma alla deplorazione non faceva seguito un atto di energia, quale quello adottato dai Rogati o dallo stesso Maggior Consiglio molti anni addietro riducendo senza misericordia l' ammontare degli stipendi dei pubblici ufficiali, eccessivamente cresciuti.

Ora il Maggior Consiglio, con molta cautela, si accontentava di fissare una timida disciplina limitatrice, nel senso che nessun aumento potesse esser accordato se non dopo un periodo triennale dalla prima concessione (5), riconsacrando, si può dire, implicitamente il diritto virtuale dei funzionari

(1) *Spiritus*, c. 53 e segg. – 1331, 28 agosto.
(2) Doc. 117.
(3) *Spiritus*, c. 63 – 1332, 26 novembre.
(4) Doc. 117.
(5) Doc. 117.

di ottenere congrui au
poi fosse la resistenza
burocrazia, affidate alla m
di quello legislativo, la lu
quella più prossima, erano

15. – Il compito di p
di segnare una linea di con
spettava ormai al Consigli
situazione economica gene
ficenti per una politica di

Nel maggio del 1334 il
alla Quarantia ed al Consi
expensarum inordinatarum
speciale commissione di stu
non dovea esser questa u
tradizionale commissione
pel lungo intervallo trasco
Il compito che dal legislato
e più comprensivo, anzi t
licatissimo campo dell' eco
fondo disordine, corrosa d
diffuso in molte classi soc
benessere più o meno reale,

Questo spreco, prelud
rappresentava forse un mal
statale, perchè incrinava le
indeboliva la saldezza, e
l' equilibrio. L' allarme, la
legittimo e legittimamente
di osservazione si spiegava
fondire l' analisi fino alla
Non altrettanto però potr
tazione della capacità
rimedi, poichè nessun
questa o quella limitazione

(1) Doc. 118.

di ottenere congrui aumenti ai propri assegni: quanto debole poi fosse la resistenza di siffatte difese, contro gli assalti della burocrazia, affidate alla malleabilità e del potere esecutivo e di quello legislativo, la lunga esperienza del passato, come quella più prossima, erano testimoni poco confortevoli.

15. – Il compito di pronunciare una parola più ferma e di segnare una linea di condotta meno obliqua e meno incerta spettava ormai al Consiglio dei Rogati, ma non prima che la situazione economica generale presentasse le condizioni sufficenti per una politica di maggior vigore.

Nel maggio del 1334 il Maggior Consiglio, deferiva ai Rogati alla Quarantia ed al Consiglio dei X la piena podestà *in facto expensarum inordinatarum*, autorizzando la nomina di una speciale commissione di studio (1). Nel pensiero dei proponenti non dovea esser questa una postuma resurrezione di quella tradizionale commissione dell' entrata e della spesa, di cui pel lungo intervallo trascorso, erasi perduta quasi la nozione. Il compito che dal legislatore si proponeva era essai più vasto e più comprensivo, anzi troppo vasto, perchè portato sul delicatissimo campo dell' economia privata, turbata da un profondo disordine, corrosa da uno sfrenato senso di prodigalità diffuso in molte classi sociali abbagliate dal miraggio di un benessere più o meno reale, che avea trasformato usi e costumi.

Questo spreco, preludio di conseguenze dolorose e tristi, rappresentava forse un male maggiore del dissesto della finanza statale, perchè incrinava le fonti della ricchezza nazionale, ne indeboliva la saldezza, e ne disorganizzava paurosamente l' equilibrio. L' allarme, lanciato dal Maggior Consiglio, era legittimo e legittimamente pensato, e ragionevole; l' intuito di osservazione si spiegava in tutta la sua realtà, con l' approfondire l' analisi fino alla scoperta delle cause più remote. Non altrettanto però potremmo dire se passiamo dalla valutazione della capacità analizzatrice a quella realizzatrice dei rimedi, poichè nessuno poteva illudersi, con la creazione di questa o quella limitazione, di aver scoperto il farmaco risa-

(1) Doc. 118.

natore di vizi e difetti così diffusi. Ne poteva sortire, come in fatto seguì (1), una delle tante leggi suntuarie, capaci appena di sfiorare la superfice di un malcostume, ma non di penetrare profondamente nelle fibre della vita sociale. E del resto chi avrebbe potuto metter le mani nel complesso organismo economico e sociale, col meditato e consapevole proposito di modificarne legislativamente la struttura, di cui il lamentato disordine era genuina espressione, per raggiungere un benefico rivolgimento?

Sono ideali più facili ad esser enunciati, ed allora, come oggi, teoricamente perfezionati, che non realizzati, e con successo, nella pratica. Al più il fatto può interessare come sintomo rivelatore delle varie forze componenti il complicato problema: ma nella pratica dovea succedere quel che è inesorabile avvenga dinanzi a problemi così formidabili, nei quali l' imperiosa resistenza dalla natura infrange ed annulla ogni miglior volontà dell' uomo.

Non era questo il terreno più conveniente per realizzare un risanamento, nonchè dell' economia, nemmeno della pubblica finanza: ed obbedendo al comando del Maggior Consiglio i Rogati non potevano esser convinti di aver esaurito il loro compito coll'approvazione della legge suntuaria stillata dalla commissione dei X savi (2).

Perchè fosse efficace l' opera di riforma dovea scendere dalla nebulosa del risanamento dell' economia sociale e privata, che appariva assai dubbio potersi ottenere con provvedimenti diretti, ad un piano concreto di pratica esecuzione, secondo una linea direttrice meno incerta e più positiva.

Per proprio conto il Consiglio dei Rogati, andava sviluppando un paziente lavoro di spulciatura, inteso al ricupero di crediti (3) ed all' eliminazione di spese ritenute, anche politicamente, inutili, quale quella pel mantenimento dell' armata

(1) BISTORT, *Il magistrato alle pompe nella Repubblica di Venezia*, in « Miscellanea di storia Veneta » S. III, t. V. p. 331 e segg.

(2) Doc. 119, BISTORT, op. cit., p. 331 e segg.

(3) Così in confronto del comune di Cervia – 1334, 26 maggio (*Senato Misti*, reg. 16, c. 64 v.).

contro i Turchi, passata in
Tali provvedimenti
più che per gli effetti finan
espressione di una volontà
da sana intenzione di riord
cida visione della realtà, n

Il programma concret
esame, soltanto quando foss
punti fondamentali dell' equ
almeno approssimativa cogn
della situazione, per giudica
avrebbe potuto trovare no

E così fu. La discussion
affrontando senz' altro la qu
e, non a torto, ritenuta il
riassetto dei servizi del
indeboliti per gli storni e le
Non solo fu riconosciuta l'
sito per l' ammortamento
pel pagamento degli intere
tando la quota mensile di ac
con la tolleranza di copertu
di eccedenze dei successivi
trimestrale di L. 22.500 (3)

Fu poi nettamente ria
rigorose sanzioni, che il de
esser distratto in spese div
istituito, e nella presunzion
dell' aumento deliberato,
mestrale dei rimborsi, più
disposizioni erano stabilite
o la diminuzione delle quo

Il civanzo accertato
in riscatti anticipati, o qu
a riserva pel semestre

(1) *Senato Misti*, reg. 16,

(2) Doc. 120.

(3) Doc. 121.

contro i Turchi, passata in disarmo per ragioni di economia (1). Tali provvedimenti vogliono esser presi in considerazione più che per gli effetti finanziari che potevano produrre, come espressione di una volontà ben risoluta ed equilibrata, animata da sana intenzione di riordinamento, con senso pratico e lucida visione della realtà, nell' attesa di risultati più decisivi.

Il programma concreto di riforma dovea esser preso in esame, soltanto quando fosse riuscito possibile affrontare i due punti fondamentali dell' equilibrio finanziario, sulla base di una almeno approssimativa cognizione delle reali condizioni attuali della situazione, per giudicare fino a qual punto e in qual modo avrebbe potuto trovare non effimera ed illusoria attuazione.

E così fu. La discussione fu iniziata nel gennaio del 1335 (2), affrontando senz' altro la questione più delicata e più spinosa, e, non a torto, ritenuta il cardine di tutto il problema: il riassetto dei servizi del debito pubblico, progressivamente indeboliti per gli storni e le riduzioni del deposito di capitale. Non solo fu riconosciuta l' opportunità di mantenere il deposito per l' ammortamento dei prestiti pubblici, oltre quello pel pagamento degli interessi, ma anche di rafforzarlo riportando la quota mensile di accantonamento da L. 5200 a L. 7500, con la tolleranza di copertura del deficit di un mese a mezzo di eccedenze dei successivi in guisa di assicurare una riserva trimestrale di L. 22.500 (3).

Fu poi nettamente riaffermato il principio, cautelato da rigorose sanzioni, che il deposito così costituito non dovesse esser distratto in spese diverse da quelle pel quale era stato istituito, e nella presunzione che gli accantonamenti, in virtù dell' aumento deliberato, potessero offrire, alla scadenza semestrale dei rimborsi, più o meno larghi civanzi, opportune disposizioni erano stabilite ad impedire la distrazione di questi o la diminuzione delle quote dei mesi successivi.

Il civanzo accertato o dovea esser senz' altro impiegato in riscatti anticipati, o, quando non fosse possibile, passare a riserva pel semestre successivo, per lo stesso scopo, senza pre-

(1) *Senato Misti*, reg. 16, c. 88.
(2) Doc. 120.
(3) Doc. 121

giudizio dell' ordinaria operazione di deposito, secondo le norme fissate dalla legge.

Il valore di questa però non sta tutto nell' ordinamento tecnico, ch' essa disciplina, ma assai più nella struttura politica che riplasma.

Mai prima d' ora si era pensato di ipotecare l' avvenire colla preventiva determinazione della procedura per regolarizzare l' istituto alla sua scadenza (la sua durata dovea avere un limite massimo di cinque anni), poichè repugnava allo spirito politico veneziano di dar forma di stabilità a qualunque istituto pubblico nei suoi inizi.

Dopo l' esperienza di un ventennio, al Consiglio dei Rogati parve giunto il momento di consolidarne l' esistenza con una vita meno precaria, sopratutto per prevenire il pericolo che la liquidazione potesse attuarsi tacitamente senza il vaglio della discussione e della critica. In fondo erano stati gli uomini dei Rogati che prima aveano ideato, e poi salvata quest' utile istituzione dalle pericolose degenerazioni, nelle quali declinava, e l' aveano rafforzata, circondandola di cautele per difenderla contro gli assalti degli sperperatori. Era legittimo che lo stesso Consiglio ne procurasse, sopratutto in momenti di instabilità costituzionale, la continuità di funzioni, vincolando il potere esecutivo con l' obbligo di sottoporre ai Rogati stessi, dopo preventivo esame tecnico di una speciale commissione, i provvedimenti di congrua revisione, in rapporto alle condizioni del momento, allo scadere dei termini. Ed era altrettanto logico e naturale che i Rogati sanzionassero un principio, il quale, limitando l' arbitrio del potere esecutivo e rivendicando i diritti sovrani del potere legislativo, con un' audace affermazione segnava un passo decisivo verso più ampia capacità legislativa del Consiglio medesimo.

Poichè, col menzionato vincolo imposto alla Signoria, il Consiglio dei Rogati automaticamente trasformava la propria competenza, sostituendo il potere di iniziativa alla podestà delegata del Maggior Consiglio in materia finanziaria. Attraverso questo espediente procedurale avea compimento una riforma istituzionale, che virtualmente ormai era matura nella coscienza politica, il trasferimento cioè nel Consiglio dei Rogati di poteri fino allora esercitati transitoriamente e

contingentalmente per [illegible]
alla cui competenza sfu[illegible]
della vita politica.

I provvedimenti legislat
corollario di questo atteggia
di una mentalità opposta a
tica del Maggior Consiglio.
alla tentazione di aumentar
per la via costituzionalmente
stanziamenti ordinari, sia
storni. Ora invece i Rogati,
ziari, il cui rispetto valeva a
devano posizione risoluta c
tamente avea condotto alla
nella forma e nello spirito, *ec*
Rogati con sapore di aspra ce
expenditur et datur dicendo
rivoli i danari dello stato u
coprire spese non propriam
quelle, cui sarebbero state eff
l' entrata del tesoro e com
zioni del debito pubblico, da
si faceva dipendere l' equili
conomia nazionale.

A raggiungere il duplic
e necessario mantener fede
tanto formalmente, com' era
divieto di revoca delle dispo
l' applicazione, ma anche s
nuove e più severe sanzioni l
dei Rogati stava in perfetta
anni dal Maggior Consiglio,
l' ipotesi di aumentare gli
mente modificare le basi de
di una tenace opposizi[illegible]
questa però non avea trova

(') Doc. 122.

contingentalmente per delegazione del Maggior Consiglio, alla cui competenza sfuggiva uno dei problemi fondamentali della vita politica.

I provvedimenti legislativi del marzo successivo (1) sono corollario di questo atteggiamento, che è diretta figliazione di una mentalità opposta a quella che avea ispirato la politica del Maggior Consiglio. Questo non avea saputo resistere alla tentazione di aumentare le spese sia, sebbene invano, per la via costituzionalmente più corretta dell' aumento degli stanziamenti ordinari, sia per quella più pericolosa degli storni. Ora invece i Rogati, gelosi custodi degli ordini finanziari, il cui rispetto valeva a risparmiare guai maggiori, prendevano posizione risoluta contro questo indirizzo, che tacitamente avea condotto alla violazione della legge del 1262 e nella forma e nello spirito, *eo quod largius solito*, constatavano i Rogati con sapore di aspra censura, *havere predicto* (communis) *expenditur et datur dicendo quod crescunt expense*. Per mille rivoli i danari dello stato uscivano dalle pubbliche casse per coprire spese non propriamente necessarie e non utili, e non quelle, cui sarebbero state effettivamente destinati, indebolendo l' entrata del tesoro e compromettendo l' esito delle operazioni del debito pubblico, dalla cui elasticità in massima parte si faceva dipendere l' equilibrio della finanza statale e dell' economia nazionale.

A raggiungere il duplice fine parve ai Rogati opportuno e necessario mantener fede immutata a quei principî non soltanto formalmente, com' era stato fatto negli ultimi tempi, col divieto di revoca delle disposizioni legislative e senza curarne l' applicazione, ma anche sostanzialmente reclamandone con nuove e più severe sanzioni la rigorosa attuazione. Il linguaggio dei Rogati stava in perfetta antitesi a quello usato negli ultimi anni dal Maggior Consiglio, ove era stato possibile prospettare l' ipotesi di aumentare gli stanziamenti di spesa ed implicitamente modificare le basi della legge del 1262. Se le resistenze di una tenace opposizione erano riuscite a far cadere il progetto, questa però non avea trovato forze sufficienti per impedire la

(1) Doc. 122.

pratica di una cattiva consuetudine, che costituiva la permanente elusione della legge. Contro sifatto malcostume finalmente reagiva con esplicita condanna il Consiglio dei Rogati, ammonendo che la legge non dovesse ridursi ad un vano ed inutile pezzo di carta, ma, finchè esistesse, dovesse esser osservata nella sua integrità e con ossequente rispetto, non ad arbitrio del potere esecutivo, bensí sotto il controllo diretto dei Rogati stessi.

Fermo restando l' ammontare degli stanziamenti, le spese ordinarie, *tam de intus quam de extra*, non potevano superare, *qualibet ratione vel causa*, i limiti massimi di quelli, troncando l' inveterato abuso, largamente utilizzato dal potere esecutivo colla compiacente arrendevolezza del legislatore, di trasferire, in elusione alla legge, l' onere di spese dal fondo consolidato ad entrate diverse. E quand' anche ciò fosse necessario, per supreme ragioni di stato, a tutela di un parsimonioso governo del pubblico denaro, il Consiglio dei Rogati, ammaestrato dall' esperienza negligente e disordinata del Maggior Consiglio, sanzionava l' esclusiva sua competenza di giudizio, garantendola colle più severe cautele.

In tale guisa, più o meno esplicitamente era consacrata l' inettitudine del Maggior Consiglio a riparare un dissesto, che, sotto il suo governo, coll' impiego di mezzi empirici e dilatori, era andato quotidianamente aggravandosi, aumentando il disagio di tutta l'economia veneziana. Perchè il male non arrivasse alle estreme conseguenze, la vigorosa reazione dei Rogati giungeva opportuna col richiamare il legislatore ad una chiara visione della realtà e ricondurlo sulla via maestra di quei principi, che l'antica saggezza avea sapientemente elaborato a correzione delle disarmonie e delle incertezze di un inorganico sistema viziato di perenne precarietà.

S' altro merito non ebbe il trionfo della concezione protezionista, come pratica di governo, non si può almeno ad essa contestare quello di aver arginato in tempo utile il disordine finanziario, prima del sopravvenire di momenti perigliosi, che, nell' interesse supremo della vita veneziana, doveano mettere a più dura prova la saldezza e la robustezza della finanza pubblica.

CAPI

Un dece

1. Finanza di guerra. — 2. La riforma doganale del 1339. del dopo guerra e gli effetti 4. La situazione finanziaria ramento. — 6. Politica di e — 8. Gli effetti della politic costo della vita.

1. – A ridosso dell' esi di Venezia, nell' ultimo quin lidata una forte signoria che *bardo* dello scalo veneziano. nentale e non nutriva ancora ma dovea assicurarsi in ogni aperte le cosidette vie di preoccupazioni d' ordine stre delle prossime regioni, erano posare in un distratto assent minacciavano di toccare i v quali era intimamente conn

Fino a che la sig seguì linee direttrici non a nessuno venne in mente terra ferma, se non a scopo di traffico. Il giorno però nel q e la grande Signoria, coll' of

costituiva la perma-
siffatto malcostume final-
na il Consiglio dei Rogati,
sse ridursi ad un vano ed
stesse, dovesse esser osser-
uente rispetto, non ad ar-
tto il controllo diretto dei

egli stanziamenti, le spese
a, non potevano superare,
ssimi di quelli, troncando
zzato dal potere esecutivo
l legislatore, di trasferire,
ese dal fondo consolidato
ciò fosse necessario, per
i un parsimonioso governo
dei Rogati, ammaestrato
ata del Maggior Consiglio,
nza di giudizio, garanten-

icitamente era consacrata
a riparare un dissesto,
go di mezzi empirici e di-
ggravandosi, aumentando
ziana. Perchè il male non
la vigorosa reazione dei
iamare il legislatore ad
ondurlo sulla via maestra
ezza avea sapientemente
onie e delle incertezze di
enne precarietà.
nfo della concezione pro-
non si può almeno ad essa
tempo utile il disordine
i momenti perigliosi, che,
neziana, doveano mettere
robustezza della finanza

Capitolo II.°

Un decennio di crisi.

1. Finanza di guerra. — 2. La politica finanziaria postbellica e la riforma doganale del 1339. — 2. Vari aspetti della crisi economica del dopo guerra e gli effetti della riforma doganale del 1339. — 4. La situazione finanziaria del 1343-44. — 5. Sintomi di miglioramento. — 6. Politica di economie. — 7. L'anno della pestilenza. — 8. Gli effetti della politica di economie. — 9. Il rincaro del costo della vita.

1. – A ridosso dell' esiguo territorio della Repubblica di Venezia, nell' ultimo quindicennio si era formata e consolidata una forte signoria che dominava tutto il retroterra *lombardo* dello scalo veneziano. Venezia non era potenza continentale e non nutriva ancora velleità od aspirazioni territoriali; ma dovea assicurarsi in ogni modo e ad ogni costo libere ed aperte le cosidette vie di Lombardia e di Germania. Se preoccupazioni d' ordine strettamente politico, nell' equilibrio delle prossime regioni, erano ad essa estranee, non poteva riposare in un distratto assenteismo, quando i giochi politici minacciavano di toccare i valori economici del retroterra, ai quali era intimamente connessa la sua esistenza.

Fino a che la signoria Scaligera, nella sua espansione, seguì linee direttrici non discordanti dall' interesse veneziano, a nessuno venne in mente d' intromettersi negli affari della terra ferma, se non a scopo di pacificazione ed a tutela del proprio traffico. Il giorno però nel quale questo equilibrio venne meno e la grande Signoria, coll' offendere le forze politiche dell'alta

e media Italia, minacciò alle spalle anche la potenza veneziana, questa non potè assistere passivamente al delinearsi di situazioni, che ferivano i suoi interessi fondamentali.

Il netto orientamento antiveneziano, cui si ispira la politica Scaligera nel terzo decennio del sec. XIV (1), provoca la reazione militare della Repubblica Adriatica, che col 1336 entra nella fase risolutiva. Non è questo il solo motivo, per cui attorno alla signoria Scaligera si stringe una coalizione politica, a larga base, dei maggiori stati italiani interessati. Venezia entrando, quasi per la prima volta, nel groviglio delle questioni italiane, esercita il peso maggiore e la pressione più forte e segna la direttiva fondamentale della soluzione della crisi. È il momento in cui il governo veneto, suo malgrado, è spinto a spostare l'orientamento della sua tradizionale politica ed a considerare il problema continentale sotto aspetti nuovi, come pure a procedere ad una revisione della propria posizione di fronte al gioco degli interessi italici. La questione del retroterra assumeva un sapore squisitamente politico, di estrema delicatezza, da non poter esser ignorato o trascurato: chè ai margini del problema scaligero si agitava lo spettro del pericolo fiorentino, il quale voleva esser vigilato e tempestivamente prevenuto con prudente politica di equilibrio (2).

La guerra, come sempre, rappresentava e fu un deprecabile mezzo, capace, nell' attualità, di turbare profondamente l'ordine economico e quello finanziario, ma era e fu, una necessità per ristabilire un più saldo e solido equilibrio nel retroterra, sì che per un buon pezzo non se ne dovesse riparlare ed

(1) Per la letteratura della guerra cfr. SPANGERBERG, *Cangrande I della Scala*, 1892; PIVA, *Venezia, Scaligeri e Carraresi*, Rovigo, 1899; LAZZARINI, *Storia di un trattato tra Venezia, Firenze ed i Carraresi*, in « N. Arch. Ven. », XVIII; CIPOLLA, *La storia scaligera secondo i documenti degli archivi di Modena e Reggio Emilia*, in « Miscellanea di Storia Veneta » s. II, vol. IX; BOLOGNINI, *Le relazioni fra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Venezia nell' ultimo ventennio del sec. XIV*, in « N. Arch. Ven. », IX, p. 5 e segg.

(2) CIPOLLA, *Atti diplomatici riguardanti le relazioni fra Venezia e Firenze al principio del sec. XIV*, in « Arch. Stor. Ital. », V, 43; BOLOGNINI, op. cit., p. 10 e segg.

il governo non dovesse ess
pidazioni ad ogni stor
E per quanto il gover
negoziato coi collegati il fi
rando di alleggerire l' onere
di contributi fra tutti i
dello stato di guerra, sia
interne, appena assestate
necessità di provvedere a fo
degli alleati, le ripercussio
un graduale mutamento d
diverso orientamento politi
La politica dell' indebi
programma finanziario di g
non disgiunta da un rigor
potesse esercitarsi, anche
quale quello orientale (2), no
teggiare interamente la situ
sebbene con cauta moderaz
aveano reagito i fautori d
pressione esercitata sulla r

(1) Prestito dell' 1%, 30 ma
(c. 78 v.), per l' Istria ed il Friu
1%, 17 settembre (c. 84 r.); 2%,
(c. 86 v.), per la guerra scaliger

(2) Il 6 febbraio 1336 sono
Misti, reg. 17, c. 47) i savi di
videretur eis quod possent dimin
Coroni et Mothoni et augeri re
30 novembre (ivi c. 67 v.) del
ordinum navigii armati et disar
tionum et omnibus ad predicta
et pro factis Turcorum, il Con
pro facto diminucionis e
si videretur eis aliquid prev
nonostante una forte opposizio
Caroso, Marco Morosini ed altr
posito. Identico mandato era c
(ivi, c. 89 – 1337, 23 novembre)

il governo non dovesse esser posto in ansie, tormenti e trepidazioni ad ogni stormir di foglie.

E per quanto il governo veneto avesse avvedutamente negoziato coi collegati il finanziamento dell' impresa, procurando di alleggerire l' onere proprio con un' equa ripartizione di contributi fra tutti i partecipi, tuttavia, nell' inasprirsi dello stato di guerra, sia per l' inelasticità delle finanze interne, appena assestate per i bisogni di pace, sia per la necessità di provvedere a forti antecipazioni anche per conto degli alleati, le ripercussioni furono sì forti da determinare un graduale mutamento di indirizzo ed, in definitiva, un diverso orientamento politico.

La politica dell' indebitamento, che fu il caposaldo del programma finanziario di guerra nei primi anni di crisi (1), non disgiunta da un rigoroso lavoro di lesina dove questo potesse esercitarsi, anche se ferisse problemi assai delicati, quale quello orientale (2), non era tuttavia sufficiente per fronteggiare interamente la situazione. Ritornano perciò di moda, sebbene con cauta moderazione, quegli artifici, contro i quali aveano reagito i fautori della nuova politica. La maggior pressione esercitata sulla ricchezza nazionale, coll' aumento

(1) Prestito dell' 1%, 30 marzo 1335 (*Spiritus*, c. 77 v.) e 30 maggio (c. 78 v.), per l' Istria ed il Friuli; prestito 2%, 7 luglio 1336 (c. 84v.); 1%, 17 settembre (c. 84 r.); 2%, 13 novembre (c. 86); 2%, 9 marzo 1337 (c. 86 v.), per la guerra scaligera.

(2) Il 6 febbraio 1336 sono eletti dal Consiglio dei Rogati (*Senato Misti*, reg. 17, c. 47) i savi di Romania per *examinare et consulere si videretur eis quod possent diminui expense et sparagnari in terris nostris Coroni et Mothoni et augeri redditus*; ai consueti cinque savi eletti il 30 novembre (ivi c. 67 v.) dello stesso anno *super facto navigandi et ordinum navigii armati et disarmati et super facto mercatorum et mercationum et omnibus ad predicta spectantibus et super facto armate culfi et pro factis Turcorum*, il Consiglio stesso assegna anche il compito *pro facto diminucionis et sparagni expensarum dictarum armatarum, si videretur eis aliquid previdendum et ordinandum pro utilitate Comunis*, nonostante una forte opposizione (21 contro 36) facente capo a Nicolò Caroso, Marco Morosini ed altri pregiudizialmente contrari a tale proposito. Identico mandato era conferito anche ai savi dell' anno seguente (ivi, c. 89 – 1337, 23 novembre).

delle percentuali di prestito, non era sufficientemente redditizia, nè utile l' inasprimento attuato con una revisione di accertamenti per iniziativa (e questa circostanza è ben degna di attenta meditazione) del Consiglio dei Rogati [1]. Il sistema degli storni riappare [2], sebbene vigorosamente frenato dalla preferenza data a quello dei prestiti, per ispirazione degli uomini che governavano la volontà del Consiglio dei Rogati, i quali quanto più la crisi s' inasprì nelle sue conseguenze, tanto meglio sentirono la responsabilità e la necessità di tener in pugno il problema finanziario, come quello che costituiva la formidabile leva della politica economica. Quali sforzi siano stati compiuti per non menomare il programma finanziario ultimamente abbozzato, è attestato dalla devoluzione al Consiglio stesso della regolazione dell' ufficio degli imprestiti, nell' aprile del 1338 [3], quando ormai si esercitavano le maggiori pressioni, perchè alla politica finanziaria si imprimesse un diverso orientamento, e conseguentemente si abolisse il regime restrittivo che regolava i traffici.

Si può quasi asserire che questo fu l' ultimo tentativo per salvare una situazione inesorabilmente compromessa, dopo il quale, per le invincibili condizioni del mercato, come della finanza, un mutamento di indirizzo s' imponeva, siccome una necessità incontrastabile.

Non passò infatti troppo tempo (e fu probabilmente questione di giorni), che un primo colpo fu assestato alla politica protezionista, proprio sul terreno finanziario, con l' approvazione, in Consiglio dei Rogati, di un inasprimento generale dei dazi di entrata, di uscita, sul consumo e sulla negoziazione [4], il quale per quanto, pregiudizialmente limitato al periodo della guerra, appunto perchè giustificato come una necessità di guerra, segnava il punto critico di una profonda crisi in-

(1) M. C., *Spiritus*, c. 88 v. – 1338, 17 aprile.
(2) Doc. 123, 124
(3) *Spiritus*, c. 88 v.
(4) Non abbiamo ritrovato il decreto che modifica il regime doganale, approvato nei primi mesi del 1338: i lineamenti generali però si possono ricavare dalla revisione dell' anno seguente (doc. 126, 127, 128).

terna, che volgeva verso un
mesi di distanza quella
zione, almeno sostanziale, d
di novembre, dopo vivaciss
dei naviganti, che di quello e
cita motivazione che esso n
terre, nec propterea fit de me
Lo stato pletorico del merca
mularsi nei propri empori s
e sbocco, la migliorata situ
messo il ripristino del dazio
dai Tedeschi [2], come pure
ziario, profondamente scoss
sito di capitale era stata s
della conversione della ma
le vigorose resistenze di int
vato rifugio in quel Consigl

Ma ormai sotto la travo
sfavorevole, cedendo agli a
che questo si orientava ad
breve volger d' anni in esso

2. – Col trionfo di qu
ormai regolata dal Consigli
vana finzione della delega
avea subito una profonda
guerra, così più sicurament

(1) Cessi, *L' «officium»* cit
(2) Il 24 novembre 1338 e
data con decreto 26 nov. 133
de XXII fatta dai Tedeschi, p
habundanciam monetarum
(3) Doc. 125.
(4) Nel primo giorno di dis
abolizione dell' ufficio dei navi
un voto: ripresentata il 10 su
maggioranza (Cessi, *L' «officiu*

terna, che volgeva verso un nuovo assestamento. Ed a pochi mesi di distanza quella avea logico e fatale sbocco nell' abolizione, almeno sostanziale, del regime protezionista: ai primi di novembre, dopo vivacissima lotta, era soppresso l' ufficio dei naviganti, che di quello era il potente strumento, coll' esplicita motivazione che esso non *respondeat cum honore et bono terre, nec propterea fit de mercationibus minus quam prius* (1). Lo stato pletorico del mercato veneziano, che aver visto accumularsi nei propri empori stok di merci senza collocamento e sbocco, la migliorata situazione monetaria, che avea permesso il ripristino del dazio sulle monete straniere importate dai Tedeschi (2), come pure la precarietà dell' equilibrio finanziario, profondamente scosso, poichè l' intangibilità del deposito di capitale era stata sacrificata (3), erano stati fattori della conversione della maggioranza dei Rogati, nonostante le vigorose resistenze di interessi particolari, che aveano trovato rifugio in quel Consiglio (4).

Ma ormai sotto la travolgente pressione di una condizione sfavorevole, cedendo agli ammaestramenti dell'esperienza anche questo si orientava ad una politica di liberismo, che in breve volger d' anni in esso costituirà una base saldissima.

2. – Col trionfo di questo anche la politica finanziaria, ormai regolata dal Consiglio dei Rogati senza bisogno della vana finzione della delega del Maggior Consiglio, come già avea subito una profonda revisione nell'ultimo periodo della guerra, così più sicuramente si prospetta antitetica a quella

(1) Cessi, *L' «officium» cit.*, p. 120 e segg.

(2) Il 24 novembre 1338 era revocata l'esenzione doganale, accordata con decreto 26 nov. 1332, all' importazione dei denari *de XX et de XXII* fatta dai Tedeschi, poichè *terra ad presens habet copiam et habundanciam monetarum* (M. C., *Spiritus*, c. 87 v.).

(3) Doc. 125.

(4) Nel primo giorno di discussione, l' 8 novembre, la proposta di abolizione dell' ufficio dei naviganti fu bocciata, dopo 5 scrutini, per un voto: ripresentata il 10 successivo fu approvata con scarsissima maggioranza (Cessi, *L' «officium» cit.*, p. 18).

dell' ultimo quinquennio, nell' immediato dopo guerra, quando vogliono esser corrette e sanate le conseguenze di questa.

La situazione non era certamente la più tranquillante: il debito di guerra gravava assai fastidiosamente sulle finanze statali e le disponibilità per fronteggiarlo non larghe. L' onere del debito pubblico era cresciuto sia per la sospensione dei rimborsi dei prestiti vecchi (1), in seguito alla storno del deposito di capitale (2), sia per l' apertura di nuovi; i maggiori redditi derivanti da temporaneo inasprimento doganale automaticamente doveano scomparire col cessare dello stato di guerra; infine i crediti esteri, e non trascurabili, non erano facilmente esigibili.

Alla resa dei conti il Visconti era debitore per 2434 fiorini (3) ed il comune di Firenze per ben 31719 ducati d' oro, debito che i Fiorentini, tenuti a partecipare per metà alle spese di guerra, energicamente contestavano e non intendevano saldare, anche a costo di scatenare fra i due stati un pericoloso conflitto di rappresaglia. L' energico contegno del governo veneto, risoluto a prender posizione di offesa e di difesa, riuscì bensì ad aver ragione dell' incongrua resistenza fiorentina, ed assicurarsi il riscatto di una somma così considerevole (4): ma

(1) Dai conti della commissaria Zorzi (*Procuratori de Citra*, b. 168) si rileva che i rimborsi non furono più effettuati dal 1336 al 1339, poi dal 1342 al 1348.

(2) Doc. 125.

(3) *Commemoriali*, III, 151 – 1339, 30 aprile (PREDELLI, *Regesti*, II, 75, n. 435). Tale debito fu saldato il 21 novembre dello stesso anno (ivi, c. 150 – PREDELLI, III, 79, n. 458).

(4) Francesco Dolfin, procuratore di Venezia, il 20 luglio 1339 reclamava presso i priori delle arti ed il gonfaloniere di giustizia di Firenze detta somma come contributo delle spese di guerra, che doveano essere sostenute dai due comuni in parti eguali, declinando in caso di rifiuto ogni responsabilità per le conseguenze (*Commemoriali*, III, 160 – PREDELLI, op. cit., p. 76, n. 442): ne seguì una contestazione, opponendo i Fiorentini di non essere debitori d'alcun che, e non giudicando sufficentemente probatori, per accertare il debito, i conti dei camerlenghi della lega prodotti dal Dolfin (ivi, c. 168 – PREDELLI, II, 443 1339, 20 luglio). Solo più tardi nel novembre 1341, dopo qualche anno di sospensione dei traffici con Venezia, il governo fiorentino venne a più miti consigli, e diede mandato ad una speciale giunta di negoziare un

su questi saldi, suscettibili
lunga non potevasi
occorrevano solleciti provv
riducendo possibilmente il
Allorchè, nel novembr
ganti, ad evitare una brus
nanza, (poichè quanti vole
rigoroso accertamento per
economico, venuto meno c
dere una congrua riduzion
che per cinque anni non si
senza pregiudizio delle va
procedura, in sede stretta
cautela, prudenzialmente e
sioni ed eliminare il pericol
nel gettito dei prestiti, qu
di guerra, non erano prev
esser valutata non più che
su essa dovesse imperniars
simo avvenire e tanto me
mai, era pregiudizialmente
sulle minori fortune, e dov
tale aggravio dei patrimo
L' esperienza recente

accordo (ivi, c. 198-199 – PRE
novembre), riconoscendo integ
ziani, ed obbligandosi a salda
richiesti da Venezia in dieci
1342 (ivi, c. 199 – PREDELLI
con garanzia del Marchese
n. 564 – 1342, 2 gennaio). E
solo nel maggio 1343, poichè
di Firenze, chiese ed ottenne
rata (PREDELLI, p. 118
poi furono annualmente vers
nel luglio 1352 (PREDELLI, n.
388, 433).

(1) CESSI, *L' «officium»* c

(2) M. C., *Spiritus*, c. 96

su questi saldi, suscettibili di realizzo a scadenza relativamente lunga non potevasi fare immediato assegnamento, mentre occorrevano solleciti provvedimenti per assestare la finanza, riducendo possibilmente il peso del debito pubblico.

Allorchè, nel novembre, fu soppresso l' officio dei naviganti, ad evitare una brusca ripercussione sulla pubblica finanza, (poichè quanti volentieri aveano subito l' onere di un rigoroso accertamento per usufruire di un maggior beneficio economico, venuto meno questo si sarebbero affrettati a chiedere una congrua riduzione dei contributi), era stato sancito che per cinque anni non si facesse luogo ad alcuna revisione, senza pregiudizio delle valutazioni individuali, con severa procedura, in sede strettamente amministrativa (1). Ma tale cautela, prudenzialmente escogitata per impedire le facili evasioni ed eliminare il pericolo di improvvisa e rapida contrazione nel gettito dei prestiti, quando ancora, perdurando lo stato di guerra, non erano prevedibili tutte le eventualità, poteva esser valutata non più che un espediente precauzionale, perchè su essa dovesse imperniarsi la politica finanziaria di un prossimo avvenire e tanto meno quella postbellica. La quale, se mai, era pregiudizialmente ispirata ad allentare la pressione sulle minori fortune, e dovea poi concludere con l' esonero da tale aggravio dei patrimoni inferiori alle L. 300 (2).

L' esperienza recente avea dimostrato che l' unica fonte

accordo (ivi, c. 198-199 – PREDELLI, p. 97, n. 555, 556 – 1341, 20-21-25 novembre), riconoscendo integralmente il credito vantato dai Veneziani, ed obbligandosi a saldarlo, assieme ai danni, spese ed interessi richiesti da Venezia in dieci rate annuali a decorrere dalla fine del 1342 (ivi, c. 199 – PREDELLI, II, 98, n. 559 – 1341, 21 dicembre) con garanzia del Marchese d' Este (ivi, c. 199 – PREDELLI, II, 99, n. 564 – 1342, 2 gennaio). Effettivamente il rimborso fu cominciato solo nel maggio 1343, poichè nel gennaio Gualtieri di Brienne, signore di Firenze, chiese ed ottenne una proroga al pagamento della prima rata (PREDELLI, p. 118 e segg., n. 21, 23, 29). Dal maggio 1343 in poi furono annualmente versati duc. 3171 gr. 17, fino al totale saldo nel luglio 1352 (PREDELLI, n. 45, 136, 170, 191, 210, 253, 288, 350, 388, 433).

(1) CESSI, *L' «officium»* cit., p. 18.

(2) M. C., *Spiritus*, c. 96 r. – 1339, 23 maggio.

di sicuro gettito erano i dazi, dal momento che bisognava pensare a rafforzare l' entrata e su una possibile diminuzione di spese non si poteva seriamente far calcolo. Ma la materia era estremamente delicata, perchè una esagerata pressione su questi sensibili organi dell' equilibrio commerciale avrebbe potuto provocare un dannoso perturbamento, non facilmente riparabile, negli scambi internazionali. Anche aderendo al programma antiprotezionista, il Consiglio dei Rogati, nel quale tuttavia il liberismo raccoglieva una lieve ed assai contrastata maggioranza, non poteva prescindere dai forti interessi che dominavano il traffico orientale, nè sottrarsi alla pressione che ancora nella vita politica esercitavano i maggiori gruppi coalizzati.

Appena l' orizzonte parve rasserenato, ed il periodo di ostilità potè considerarsi chiuso, il problema fiscale, che era anche un problema economico fondamentale nel momento di trapasso dallo stato di guerra a quello di pace, fu posto tempestivamente sul tappeto, prima cioè che la rattifica ufficiale della pace (1) facesse *ipso iure* decadere il vigente regime. Forse si temeva una facile resurrezione di tendenze, vinte con scarso concorso di suffragi, su un terreno assai insidioso, qual' era quello doganale: e tuttavia le condizioni delle finanze, per i molti debiti che la guerra lasciava in eredità, come pure per l' aumento incontenibile delle spese ordinarie, erano tali da non poter ammettere sgravi radicali ed un ritorno puro e semplice al regime antebellico (2). D' altra parte per far tacere le più o meno legittime pretese degli impenitenti oppositori, che non erano quantità trascurabile, una congrua ed adeguata revisione era necessaria per attenuare le asprezze degli attriti e conciliare in una atmosfera di armonica combinazione le imperiose esigenze della finanza statale e l' utile di divergenti interessi economici.

È questa in sostanza la linea politica disegnata dal Consiglio dei Rogati nell' atto di definire il compito della commissione dei Savi, incaricati di studiare l'arduo problema, dovendo

(1) Conclusa il 24 gennaio 1339 (*Pacta*, V, 152 e segg.), mentre il lavoro legislativo per la revisione dei dazi inizia l' 11 gennaio (doc. 126).

(2) Doc. 126.

essi formulare proposte di
terre et pro debitis solv
mento cioè nel quale potes
miche della nazione e le

Non è nostro compito
lore tecnico-politico del r
dei Savi e dalle discussioni
profonda indagine in altra
chiamata l' attenzione sui
il significato in rapporto a

Fra le due estreme solu
guerra e la proroga delle ta
l' opportunità di adottare
colla speranza di poter fo
alla normalità d' altro tem
di guerra non poteva ess
perchè troppo gravosa ; c
parte dei benefici da ques
ser alleggerita, allo scopo
sensibili negli scambi inter
riconoscere, per considera
tegrale abolizione degli i
era impossibile.

Fino a qual punto,
potevano esser concessi sg
vano esser accolte con
graduate per singole voci
vista economico, sia dal p
o meno adatte, con equo
nomia e della finanza, a
maggiore o minor favore

Son questi i punti fond
sione dei Savi svolse il suc
dal rimaneggiamento dell
ed il minor danno pe
duzioni a seconda delle v

(1) Doc. 126.

essi formulare proposte di riordinamento doganale *pro bono terre et pro debitis solvendis et expensis substinendis*, un assestamento cioè nel quale potessero armonizzarsi le esigenze economiche della nazione e le necessità finanziarie dello stato (1).

Non è nostro compito di esaminare analiticamente il valore tecnico-politico del regime doganale uscito dallo studio dei Savi e dalle discussioni dei Rogati, che sarà oggetto di più profonda indagine in altra sede : soltanto qui vuol essere richiamata l'attenzione sui principi informativi, per chiarirne il significato in rapporto agli effetti finanziari.

Fra le due estreme soluzioni, il ritorno al regime dell' anteguerra e la proroga delle tariffe del periodo bellico, si prospettò l' opportunità di adottare un termine medio colla fiducia e colla speranza di poter forse gradualmente attuare il ritorno alla normalità d' altro tempo. Tutti convennero che la tariffa di guerra non poteva esser mantenuta nella sua integrità, perchè troppo gravosa ; che, pur non potendosi rinunciare a parte dei benefici da questa assicurati all' erario, doveva esser alleggerita, allo scopo di evitare perturbamenti troppo sensibili negli scambi internazionali: ma altresì tutti dovettero riconoscere, per considerazioni d' ordine finanziario, che l' integrale abolizione degli inasprimenti recentemente introdotti era impossibile.

Fino a qual punto, si domandava, ed in qual misura potevano esser concessi sgravi ? e le riduzioni di tariffa potevano esser accolte con criterio di uniformità o piuttosto graduate per singole voci? e quali di queste, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista fiscale, si presentavano o meno adatte, con equo contemporaneo vantaggio dell' economia e della finanza, a beneficiare di un trattamento di maggiore o minor favore ?

Son questi i punti fondamentali, intorno ai quali la commissione dei Savi svolse il suo lavoro, nell' intento di poter ritrarre dal rimaneggiamento della tariffa il maggior utile per l' erario ed il minor danno pel commercio: e si studiò di graduare le riduzioni a seconda delle voci, in guisa di assicurare il maggior

(1) Doc. 126.

gettito di quelle più redditizie senza offendere l' elasticità del traffico, perseguendo un criterio che potrebbe anche esser giudicato poco simpatico. Cioè, mentre si cercava di alleggerire il peso fiscale sopra il grande traffico internazionale, questo era riversato sul consumo locale. Produzione, importazione ed esportazione subiscono in applicazione di siffatto criterio trattamento diverso : mentre ai generi destinati alla riesportazione si accordarono le maggiori agevolazioni, su questi stessi, in quanto destinati al consumo, furono mantenuti quasi integralmente gli aumenti in vigore (1).

Le merci più colpite sono il vino, l' olio, le carni salate, i formaggi ed i grassi, quando s' intende non siano introdotti per riesportazione. Particolarmente grave è l' onere imposto, in ragione delle diverse qualità, alla vendita del vino al minuto, da cui si traeva duplice beneficio, prima con un alto dazio di entrata e sulla rivendita, poi col riservare a vantaggio dell' erario l' eventuale differenza attiva fra il prezzo d' imperio del calmiere ed il minor costo dei prezzi d' origine.

Anche in confronto degli altri generi (carni fresche, oli, carni salate, formaggio, sego, ecc.), in quanto destinati al consumo interno, erano mantenuti gli aumenti ormai esistenti, nella misura, per taluno di essi del 100 %.

Invece per tutti i prodotti industriali, più direttamente oggetto di scambi internazionali, l' ammontare dell' inasprimento fu proporzionatamente assai minore. Lievi furono gli aumenti mantenuti per la valania, per i fustagni nazionali e stranieri e così in genere per tutti i tessuti stranieri, per le spezie, per le frutta secche, per gli agrumi, per le armi ed in genere per tutti gli oggetti d' importazione destinati, più che al consumo locale, agli scambi fra l' Oriente e l' Occidente.

Al problema doganale si riconnetteva anche un altro aspetto della situazione economica interna. Come si ripristinava il regime prebellico della tassa classica di scambio (il dazio cioè della messetaria), così bisognava pur tener conto delle ripercussioni che il regime fiscale poteva riflettere sull' industria nazionale, il cui sviluppo, anche a prescindere d' ogni

(1) Doc. 126, 128, 129.

preconcetta volontà d[illegible]
crificato a quella str[illegible]
riffarie.

Due industrie eran
quella tessile e quella meta
alla concorrenza estera. V
ragonabile ai maggiori ce
perciò, per l' indole dell'
tico, non erano mai stat
zione a favore di quelle, di
destinati al consumo in
Tuttavia le giuste esige
quella che non rappresent
zione dei tessuti d' oro
cifica, non potevano esse
una condizione di inferi
straniera.

Necessità fiscali, dop
mercio estero, non conse
per l' industria tessile e
fustagni, rispetto ai simi
ma dell' industria metall
tessile, si presentava più

L' argomento infatti
piuttosto vivaci : sulle p
accolto il principio di so
d' entrata di s. 5 per mig
aggravio all' uscita (favor
tato colla riduzione del
ferro lavorato, fosse esso
con un dazio unico di s.

La tariffa così cong
aspre critiche. Non era d
trata dovesse estendersi
Se, nel silenzio, tale
zione automaticamente

(1) Doc. 128.

preconcetta volontà di protezione, meritava di non essere sacrificato a quella straniera nel gioco delle combinazioni tariffarie.

Due industrie erano più particolarmente interessate, quella tessile e quella metallurgica, le quali si trovavano esposte alla concorrenza estera. Venezia non era città industriale paragonabile ai maggiori centri produttori italiani e stranieri; e perciò, per l' indole dell' economia mercantile del porto adriatico, non erano mai stati accolti principi di assoluta protezione a favore di quelle, di fronte ai prodotti esteri, fossero essi destinati al consumo interno od ai traffici internazionali. Tuttavia le giuste esigenze dell' industria locale, anche di quella che non rappresentava, come l' arte vetraria e la confezione dei tessuti d' oro e d' argento, una caratteristica specifica, non potevano essere neglette al punto di creare ad essa una condizione di inferiorità in confronto della produzione straniera.

Necessità fiscali, dopo le agevolazioni accordate al commercio estero, non consentivano che un trattamento di parità, per l' industria tessile e specialmente per la lavorazione dei fustagni, rispetto ai similari prodotti esteri. Invece il problema dell' industria metallurgica, assai più notevole di quella tessile, si presentava più complesso e di men facile soluzione.

L' argomento infatti fu oggetto di studi e di discussioni piuttosto vivaci : sulle prime a grande maggioranza era stato accolto il principio di sottoporre il ferro greggio ad un dazio d' entrata di s. 5 per migliaio all'entrata, esonerandolo d' ogni aggravio all' uscita (favore in parte esteso al metallo già importato colla riduzione del dazio a s. 2) e colpendo l' acciaio ed il ferro lavorato, fosse esso di lavorazione nazionale o straniera, con un dazio unico di s. 4 all' uscita (1).

La tariffa così congegnata presentò subito il fianco ad aspre critiche. Non era detto se il dazio generale di s. 5 d' entrata dovesse estendersi anche all' acciaio ed al ferro lavorato. Se, nel silenzio, tale estensione non si fosse verificata, l' esenzione automaticamente applicata avrebbe creato una condi-

(1) Doc. 128.

zione sfavorevole alla produzione nazionale. Ma anche sancita la piena parità fra questa e i prodotti esteri, con l' estensione a questi del dazio d' entrata gravante sul ferro greggio, come fu tosto fatto con opportuno emendamento (1), il doppio dazio d' entrata e d' uscita sul ferro lavorato costituiva un onere troppo grave, che minacciava la vitalità dell' industria.

In questa considerazione, dopo più ponderato esame, i Savi, ritornando sulla primitiva deliberazione, sottoponevano all' approvazione del Consiglio dei Rogati un altro emendamento diretto alla soppressione del dazio d' uscita limitatamente al ferro lavorato, nella presunzione di agevolare l' industria nazionale, conservandolo invece in confronto dell' acciaio proveniente nella massima parte dall' estero (2).

Con tali adattamenti i Savi aveano fatto il massimo sforzo per conciliare le necessità finanziarie del momento coi bisogni dell' economia nazionale : e se criteri di avveduta e sana politica consigliavano misure di grande prudenza nell' esercitare una sensibile pressione fiscale sull' economia nazionale per non esaurirne la capacità produttiva, che, indirettamente, provocando violente contrazioni nell' equilibrio del mercato, avrebbero indebolito il gettito dell' entrata col danno di una diminuita efficienza della ricchezza della nazione, insuperabili difficoltà d' ordine finanziario del momento costringevano ad imporre dei limiti ad ulteriori concessioni e resistere alle pressioni dei molteplici interessati, ciascuno dei quali denunciava ingiuste ed inique offese ai propri interessi e reclamava più o meno considerevoli revisioni.

Sperequazioni ed anomalie non facevano difetto. I maestri dell' arte della lana lamentavano l' ingiustizia di un dazio che gravava sensibilmente sui manufatti nazionali, non sufficientemente compensati dal parziale esonero della materia prima, in guisa da rendere impossibile la concorrenza ai prodotti esteri. Essi perciò aveano invocato insistentemente la sostituzione di quello con un più forte balzello sulla lana, siccome più vantaggioso, senza trovare favorevole esaudimento, fino a che

(1) Doc. 129.
(2) Doc. 129.

l' intervento del Maggior C
soddisfare le loro più o
si diceva per il vino : il pic
sumatore sofisticando il p
che, per confessione stessa
e nocivo *propter nimiam ac*
ipso (2) e nondimeno alto ne
mercio per l' elevatezza dei
trata. Anche a questi dereli
difensore degli interessi di t
abolire la legge sontuaria di
tario iniziatore (3), accorda
in sgravi (4), mentre i R
programma di assestamento
calcolo sul massimo rendi

Infatti il Consiglio de
male mensile per l' ammor
affrettarne il riscatto, da
mestrali) per la durata di
norme vigenti, accogliend
ogni eventualità di storno.

Pur tenendo conto de
della lira, che fra le altre c
giova riconoscere che lo s
vole aumento costituiva u
spalle del contribuente, c
prevedesse, a stabilizzarsi
chi, in armonia al nuovo

Anche per questo no
nemmeno prospettata, la

(1) Doc. 132.
(2) M. C., *Spiritus*, c. 89 v
prezzo d'origine del vino
da d. 4 a d. 5 per *fieta*.
(3) Doc. 130.
(4) *Spiritus*, c. 97 v. – 1
(5) Doc. 129.
(6) Doc. 129.

l' intervento del Maggior Consiglio non venne ad accogliere e soddisfare le loro più o meno legittime lamentele (1). Altrettanto si diceva per il vino : il piccolo rivenditore si rivaleva sul consumatore sofisticando il prodotto in modo da spacciar vino che, per confessione stessa del legislatore, risultava ingrato e nocivo *propter nimiam acquam que per ordinem ponebatur in ipso* (2) e nondimeno alto ne era il prezzo e poco lucroso il commercio per l' elevatezza dei prezzi di origine e dei dazi d' entrata. Anche a questi derelitti il Maggior Consiglio, sollecito difensore degli interessi di tutti i malcontenti, fino al punto di abolire la legge sontuaria di cui s' era fatto più o meno volontario iniziatore (3), accordava benevolo appoggio largheggiando in sgravi (4), mentre i Rogati, per sviluppare un efficace programma di assestamento della pubblica finanza aveano fatto calcolo sul massimo rendimento delle entrate doganali (5).

Infatti il Consiglio dei Rogati, elevava il deposito normale mensile per l' ammortamento dei prestiti, allo scopo di affrettarne il riscatto, da L. 7.500 a L. 25.000 (L. 75.000 trimestrali) per la durata di un anno (6), da erogarsi secondo le norme vigenti, accogliendo le migliori cautele per impedire ogni eventualità di storno.

Pur tenendo conto delle ripercussioni del mutato valore della lira, che fra le altre conseguenze la guerra avea prodotto, giova riconoscere che lo sforzo compiuto con tale considerevole aumento costituiva un effettivo aggravio riversato sulle spalle del contribuente, destinato, per quanto altrimenti si prevedesse, a stabilizzarsi nel corso degli anni, con lievi ritocchi, in armonia al nuovo equilibrio della vita economica.

Anche per questo non poteva concepirsi, come non fu nemmeno prospettata, la speranza di realizzare benefici ri-

---

(1) Doc. 132.

(2) M. C., *Spiritus*, c. 99 v. – 1339, 28 agosto. Per l' aumento del prezzo d'origine del vino si accorda l' aumento del prezzo di rivendita da d. 4 a d. 5 per *fieta*.

(3) Doc. 130.

(4) *Spiritus*, c. 97 v. – 1339, 29 luglio.

(5) Doc. 129.

(6) Doc. 129.

sparmi nelle spese ordinarie (1): era già molto se si poteva impedire un immediato aumento di queste, in modo da riservare l' intero maggior gettito delle entrate dei dazi, al netto, a copertura del deposito di capitale (2).

3. – Potremmo pertanto benevolmente giudicare l' opera restauratrice vigorosamente iniziata, in margine alla guerra, dal Consiglio dei Rogati, anche se, come tosto vedremo, difetti e manchevolezze, facili a scoprirsi in uno studio retrospettivo, non poterono essere d' un tratto superate. Non poteva attendersi il miracolo: e perciò non può meravigliare la ricomparsa di espedienti di anticipazioni (3) e di storni, per spese di improrogabile urgenza, eseguite però con molta parsimonia ed in massima parte sul monte delle entrate (4). Sintomi del resto di favorevole riflesso da quella esercitato possono essere assunti l'alto corso dei prestiti sul mercato, quotati fino al 90 %, come pure l' anticipato riscatto delle quote minime dei prestiti stessi (5), in una situazione che racchiudeva molte incognite.

Venezia, con l' acquisto del territorio trevigiano, era diventata anche una potenza continentale e, come tale, posta di fronte a nuovi problemi nell' equilibrio politico degli stati italiani.

A prescindere dagli altri motivi più strettamente politici, l' acquisto della terraferma, dal punto di vista finanziario, avea sollevato nuove urgenti difficoltà: una pronta sistema-

(1) Il maggior Consiglio avea rilevato che al vecchio salario (L. 8. gr. all' anno) non era possibile trovare alcun *sapiens iuris*, di cui si aveva imprescindibile bisogno (*et terra non possit facere sine eis et maxime isto tempore, quo tot et tanta occurrunt de extra*), e dovea elevarlo a L. 10 gr. (*Spiritus*, c. 96 v. – 1339, 28 giugno): altrettanto si dica dei Cinque di pace, che sollecitavano un aumento di notai (ivi, c. 97 v. – 1339, 25 luglio).

(2) Infatti sui maggiori introiti dei dazi, gli ufficiali incaricati dell' esazione non avevano diritto di percepire alcun premio di cointeressenza.

(3) *Spiritus*, c. 95 r. – 1339, 14 marzo; c. 95 r. – 18 aprile ecc.

(4) Doc. 131, 132. Cfr. *Spiritus*, c. 95 v. – 1339, 28 febbr.; c. 94 r. 4 agosto.

(5) *Spiritus*, c. 96 r. – 1339, 23 maggio.

zione di quei territori rich
stato pel momento non
attenuare la crisi che qu
l' efficienza militare, necess
pena occupata.

Pareva e parve soluzion
far ricadere l' onere non sul
quello degli enti locali, a fa
nute, *ut dicte expense exeat*

Come Venezia, per salda
mancato di inasprire il regi
sando fortemente il consun
sembrava logico doversi rich
per fronteggiare spese da so
a beneficio delle amministra
dazi gravanti sui generi di
rio furono sollecitamente
carni, sull' olio, sul formagg
Trevigiano, mentre restavan
rape, in quanto riflettenti co
cum in mercationibus consi

Siffatta concezione vera
nè diversificava, nelle linee
temente seguita nel governo
d' oltremare: ogni terra cioè
per esonerare il più possib
oneri straordinari ad essa
in periodo di normale amm
avere attuazione (bastava s
spesa straordinaria, perchè
Comune), trovava maggior
di nuovo acquisto, usciti
depressi, ed in condizione
vigilanza militare.

Il provvedimento

(1) *Senato Misti*, reg. 18,
(2) *Senato Misti*, reg. 18, c.

zione di quei territori richiedeva un maggior onere, che lo stato pel momento non poteva rifiutare di assumere, sia per attenuare la crisi che quelli attraversavano, sia per mantenere l' efficienza militare, necessaria alla difesa della regione appena occupata.

Pareva e parve soluzione assai semplice ed ovvia quella di far ricadere l' onere non sul bilancio della Dominante, ma su quello degli enti locali, a favor dei quali le spese erano sostenute, *ut dicte expense exeant unde de iure debeant exire* (1).

Come Venezia, per saldare il proprio disavanzo, non avea mancato di inasprire il regime fiscale dei vecchi territori, tassando fortemente il consumo interno, così analogo sacrificio sembrava logico doversi richiedere anche a quelli di terraferma per fronteggiare spese da sostenersi, almeno apparentemente, a beneficio delle amministrazioni locali, con l' inasprimento dei dazi gravanti sui generi di consumo. Applicando tale criterio furono sollecitamente aumentati i dazi sul vino, sulle carni, sull' olio, sul formaggio, sulle bestie vive, sui carichi del Trevigiano, mentre restavano inalterati quelli sul pane e sulle rape, in quanto riflettenti consumi popolari, e la *muda magna, cum in mercationibus consistat* (2).

Siffatta concezione veramente non costituiva una novità, nè diversificava, nelle linee generali, da quella pratica costantemente seguita nel governo degli altri possessi, compresi quelli d' oltremare: ogni terra cioè dovea almeno bastare a se stessa, per esonerare il più possibile la finanza della Dominante da oneri straordinari ad essa estranei. Ma se non sempre, anche in periodo di normale amministrazione, questo principio potè avere attuazione (bastava si prospettasse l' eventualità di una spesa straordinaria, perchè l' onere ricadesse sul bilancio del *Comune*), trovava maggior difficoltà di applicazione nei territori di nuovo acquisto, usciti dalla guerra economicamente assai depressi, ed in condizione da esigere una assidua e robusta vigilanza militare.

Il provvedimento inteso a colmare il disavanzo con un

(1) *Senato Misti*, reg. 18, c. 15 v. – 1339, 20 marzo.
(2) *Senato Misti*, reg. 18, c. 15 v. – 1339, 20 marzo; c. 27 v. – 17 apr.

inasprimento delle tariffe daziarie (gradualmente esteso anche ai domini coloniali (1)), diversamente da quanto il legislatore presupponeva, non poteva tuttavia considerarsi come un espediente, puramente transitorio, escogitato per sanare una situazione eccezionale, superata la quale potesse senza preoccupazioni restituirsi la primitiva normalità.

Quando ed a che punto, è lecito chiedersi, il lento svolgersi della crisi, che perturbava l' economia veneziana, avrebbe permesso un ritorno alle situazioni prebelliche? e la crisi stessa avea essa pure un carattere di transitorietà, facilmente sanabile, che permettesse una rapida restaurazione?

Poichè (teniamo ben presente questo) le difficoltà finanziarie dello stato, conseguenti alla guerra, non erano un fatto isolato e singolare, nell' immutabilità del quadro generale di tutta la vita economica, sì da costituire un' anormalità sporadica di questa, suscettibile di facile superamento con temporanei e transitori sacrifizi.

La guerra logorante avea più intimamente alterato l' equilibrio del mondo economico; avea spostato troppi interessi, ne avea mutato i valori, avea lasciato una eredità di crisi profonda, di cui il dissesto finanziario non era che un particolare, forse anche non il più importante, sebbene il più appariscente.

In tale situazione l' opera di risanamento si prospettava nè facile nè di lieve portata, e certamente non circoscrivibile in un tempo relativamente ristretto, poichè non riducibile ad una ordinaria operazione di assestamento, ma intimamente connessa col riassetto dell' attività economica, fortemente disorganizzata. Nè pare che questa più stretta connessione fra i due fatti sia stata sempre presente all' occhio del legislatore; l' opera legislativa s' offre talora assai incerta ed indecisa nell' affrontare il problema più generale della crisi, che assilla tutte le attività economiche della nazione.

Non vogliamo dire che sia effetto di miopia od erronea ed imperfetta visione della realtà del momento, o di facile illusione: non era il primo caso nel quale l' interventismo statale in materia economica avea fatto cattiva prova, e le ripetute

(1) *Senato Misti*, reg. 18, c. 78 v. - 1339, 11 dicembre.

esperienze di irregimentare l[illegible] moderatrici, sostanzialmen[illegible] l' incapacità della funzione legis[illegible]

Vogliamo solo riflettere, per[illegible] falsa od inesatta, che la crisi fin[illegible] tore si inquadra in una situazio[illegible] dello stesso male, e però non pu[illegible] e tanto meno d' un tratto risa[illegible] cezione. Questi al più rappres[illegible] bili per fronteggiare gl' immedia[illegible] non costituiscono il rimedio dec[illegible] solo poteva e doveva scaturire [illegible] di sistemazione in un equilibri[illegible] d' anni, più per opera delle cose [illegible] degli uomini.

4. – La verità di questo a[illegible] persuasione dall' inaspettato e n[illegible] vedimenti adottati, che, contro[illegible] annuali rinnovazioni, gravaron[illegible] per tre anni soltanto sulla vita [illegible] molti e molti, fino a che col gra[illegible] in un nuovo equilibrio, l' ordina[illegible] tere originario di eccezione, ar[illegible] mente modificato di quella.

Di che abbiano discusso ne[illegible] eletti per studiare il problema d[illegible] dello scadere dei termini di va[illegible] berati l' anno precedente, è fac[illegible] mancate proteste e sollecite pet[illegible] goria, che più si sentiva colpita [illegible] tuale regime, per ottenere cong[illegible] possibile il ripristino dell' antic[illegible]

Non solo questo desider[illegible] lizzazione,ma dal laborioso [illegible] poco confortevoli, se dopo pond[illegible]

(1) Doc. 134, 135.

esperienze di irregimentare lo sviluppo dei traffici con norme moderatrici, sostanzialmente restrittive, aveano dimostrato l'incapacità della funzione legislativa.

Vogliamo solo riflettere, perchè non ne risulti una nozione falsa od inesatta, che la crisi finanziaria lamentata dal legislatore si inquadra in una situazione generale che tutta soffre dello stesso male, e però non può essere interamente superata, e tanto meno d'un tratto risanata, da provvedimenti d'eccezione. Questi al più rappresentano i correttivi indispensabili per fronteggiare gl'immediati bisogni e più impellenti, ma non costituiscono il rimedio decisivo. Un efficace risanamento solo poteva e doveva scaturire da un lento e paziente lavoro di sistemazione in un equilibrio nuovo, durante un periodo d'anni, più per opera delle cose che per la volontà preconcetta degli uomini.

4. – La verità di questo asserto è suffragata con sicura persuasione dall'inaspettato e non desiderato effetto dei provvedimenti adottati, che, contro ogni presunzione, attraverso annuali rinnovazioni, gravarono non per uno, per due, non per tre anni soltanto sulla vita economica veneziana, ma per molti e molti, fino a che col graduale adattamento di questa in un nuovo equilibrio, l'ordinamento fiscale perdette il carattere originario di eccezione, armonizzandosi al ritmo solidamente modificato di quella.

Di che abbiano discusso nel febbraio del 1340 [1] i Savi eletti per studiare il problema daziario e finanziario alla vigilia dello scadere dei termini di validità dei provvedimenti deliberati l'anno precedente, è facile intuire. Non devono esser mancate proteste e sollecite petizioni di questa o quella categoria, che più si sentiva colpita dalla pressione fiscale dell'attuale regime, per ottenere congrui sgravi, quando non fosse possibile il ripristino dell'antica tariffa.

Non solo questo desiderio appariva di assai lontana realizzazione, ma dal laborioso esame dei Savi risultarono elementi poco confortevoli, se dopo ponderato studio essi proponevano,

[1] Doc. 134, 135.

ed il Consiglio dei Rogati approvava, la conferma, senza alcun mutamento, per un altro anno, della tariffa vigente e la diminuzione del deposito mensile da L. 25.000 a L. 22.500 (1).

Che significano queste cifre? che la situazione era migliorata ed il debito alleggerito, sì da permettere una più rosea previsione? ovvero che in sede di consuntivo era stato accertato un rallentamento nel gettito dell' entrata, contrariamente alle previsioni formulate l' anno precedente?

Propendo per questa seconda ipotesi, prendendo norma sia dai risultati degli esercizi successivi, che vedremo chiudersi in disavanzo, sia dall' inflessibile rigidità nel mantenimento di un onere fiscale sfavorevole allo sviluppo economico del mercato veneziano, sia infine dall' irriducibile diniego di concorrere, con contributi straordinari, al riassetto finanziario delle terre del Trevigiano (2) e dell' I-

(1) Doc. 136.

(2) *Senato Misti*, reg 18, c. 81 – 1340, 3 genn.; c. 91 – 27 febbr.; reg. 19, c. 44 – 27 nov. I savi, eletti in gennaio per studiare *diligenter condiciones Tarvisii et Tarvisane de introitibus et expensis* e per proporre i rimedi *ut expense possint substineri*, avevano accertato che il fabbisogno si aggirava intorno ai duc. 20.000, e le spese erano superiori alle entrate; nondimeno concludevano che non era conveniente *quod Comune Veneciarum substineret dictam expensam* e proponevano una serie di aumenti di dazi, che furono approvati dai Rogati. Ma ancora non bastò, ed antecipazioni furono pur necessarie. L' anno seguente sono eletti altri savi per ristudiare la situazione finanziaria trevisana *de omni sparagno comunis in dictis partibus* (ivi, reg. 19, c. 57 – 1341, 12 febbraio) e ad essi si dà mandato imperativo di portarsi a Treviso, di abboccarsi col podestà, di convocare de *bonis hominibus Tarvisii et in illo numero*, e dire ad essi esplicitamente *quod ullo modo intendimus quod datia remaneant in Comuni, sed omnino deliberentur pro eo quod de ipsis haberi poterit et quod ipsi vident in quantum deficit introitus ad expensas, quas non intendimus de cetero suportare, ymo est firmi propositi nostri, quod inveniant modum et viam equam comunem et iustam tam pro magnis quam pro parvis, vel per viam datiorum vel aliter, sicut Comunis fieri potest, ita quod deinde habeatur pecunia necessaria pro expensis, que fiunt ibi* (ivi, c. 63 v. – 1341, 6 marzo). E nonostante queste energiche proteste il governo non poteva interamente disinteressarsi, come a parole avea ripetutamente asserito: sta il fatto che nel 1344 (ivi, reg. 22, c. 17 v. – 1344, 22 apr.) al comune di Treviso era stato anticipato, *ab inicio huc usque in suis expensis*, ben duc. 26.000, che non erano ancora stati, allora, rimborsati.

stria (1), anche a costo di [illegible]
inasprimento dei redditi [illegible]
litica non fosse il mezzo mig
dizioni economiche di quest

L'idea del pareggio fin
ossessione, giustificata dall
amortizzare il debito pubblic
degli interessi, ma anche p
investimenti mercantili la n
dire che questo era il lato b
seguito, nonostante le altre
ultime conseguenze.

Infatti ad un graduale
si lasciò indurre, se non sot
lorquando gli effetti dell' ec
rono con danno maggiore d
rendimento dell'entrata (3):
dovettero trascorrere degli a
sentire tutto il peso della lo
si decidesse a modificare, e
concretato nel 1339.

Ancora e nel 1341 e nel
blema si presenta nei mede
stante i migliori sforzi non è
l'entrata ammonta, nel 1341,
e le previsioni di spese stra
lo scetticismo, che gli esercitati migliori (4). Così si pre

(1) Si inviano a Capodistria *in omni forma quibus melius et de dictis expensis, quas nostrum* porre nuovi dazi, od aumentare mazione delle milizie, nonerio Gradenigo, raccomandasse [illegible] della situazione internazionale gennaio).

(2) *Senato Misti*, reg. 18, c

(3) Doc. 138, 139.

(4) Doc. 147, 148.

stria (1), anche a costo di arrivare a più estremi propositi di inasprimento dei redditi locali, pur prevedendo che tale politica non fosse il mezzo migliore per sollevare le depresse condizioni economiche di queste, specialmente del Trevigiano (2).

L'idea del pareggio finanziario era diventata un po' una ossessione, giustificata dalla encomiabile preoccupazione di amortizzare il debito pubblico, non soltanto per ridurre l' onere degli interessi, ma anche per restituire con sollecitudine agli investimenti mercantili la maggior somma di capitale. Si può dire che questo era il lato buono di siffatto irrigidimento, perseguito, nonostante le altre condizioni di sfavore, fino alle ultime conseguenze.

Infatti ad un graduale sgravio il Consiglio dei Rogati non si lasciò indurre, se non sotto la pressione dell' inevitabile, allorquando gli effetti dell' eccessiva severità fiscale si profilarono con danno maggiore dei vantaggi offerti da un miglior rendimento dell'entrata (3): ma perchè si arrivasse a questo dovettero trascorrere degli anni. Le conseguenze dovettero far sentire tutto il peso della loro gravità, prima che il legislatore si decidesse a modificare, e solo parzialmente, il programma concretato nel 1339.

Ancora e nel 1341 e nel 1342 e nel 1343 il dibattuto problema si presenta nei medesimi termini. Il disavanzo nonostante i migliori sforzi non è vinto: contro L. 670.646 di spesa, l'entrata ammonta, nel 1341, a L. 667.271 con *deficit* di L. 3375 e le previsioni di spese straordinarie improrogabili aumentano lo scetticismo, che gli esercizi successivi possano dare risultati migliori (4). Così si presume che pel 1342 il *deficit* non

(1) Si inviano a Capodistria due savi per studiare *de modo et via in omni forma quibus melius et utilius poterunt intueri ad sublevandum de dictis expensis, quas nostrum Comune supportat ibidem,* sia coll' imporre nuovi dazi, od aumentare gli esistenti, o con una miglior sistemazione delle milizie, nonostante che taluno dei savi, come Giovanni Gradenigo, raccomandasse molta prudenza e cautela per la delicatezza della situazione internazionale (*Senato Misti*, reg. 18 c. 85 v. - 1340, 24 gennaio).

(2) *Senato Misti*, reg. 18, c. 27 v. - 1339, 17 aprile.

(3) Doc. 138, 139.

(4) Doc. 147, 148.

sarà minore, per le maggiori spese richieste pel compimento di lavori pubblici, quali quelli del Lido, pel dissesto della Camera del frumento, e, aggiungiamo, per la politica poco parsimoniosa del Maggior Consiglio, dove i postulanti trovavano più facile ascolto alle loro querele, giustificate da una dura realtà.

Il rincaro della vita era un fatto incontestabile; ma altrettanto dure erano le condizioni della finanza, alle quali tuttavia gl' interessi particolari non sapevano arrendersi, incoraggiati quasi dalla diversa mentalità che guidava i due supremi corpi legislativi e rendeva estremamente difficile l' opera di risanamento. Mentre l' uno, il Consiglio dei Rogati, raccomandava ed attuava una politica di savia parsimonia, l' altro, il Maggior Consiglio, era tanto facile a deliberare maggiori e più larghe spese, che per quanto giustificate ed utili, non cadevano nel momento più propizio.

Conveniamo pure sull' opportunità di migliorare la condizione edilizia e di viabilità di quel centro, ove più intensa si svolgeva l' attività di traffico e la vita politica della Repubblica, da S. Marco a Rialto, e riconosciamo pure che la grande attività spesa all' indomani della guerra per risolvere questo problema (1), ch' era problema di decoro e di salute pubblica, non sia stata infruttuosa od un semplice lusso, al pari del lavoro di bonificazione dei luoghi paludosi e littoranei (2). Riconosciamo ancora volentieri che dotare i Procuratori di San Marco di sedi più appropriate, per quanto destinate ad ospitare tante persone, a spese dello stato, che coll' ufficio del Procuratore nulla aveano a che fare, fosse anche un dovere di decoroso ossequio (3). Riconosciamo infine che il riassetto del palazzo del governo fosse pur esso necessario, per sopprimere molti inconvenienti ed allogare il massimo corpo legislativo in una sede degna dell' alto ufficio che dovea disimpegnare (4).

(1) *Spiritus*, c. 109 v. – 10-26 marzo 1340; c. 115 r. – 1341, 18 aprile; c. 115 v. – 15 maggio; c. 119 v. – 1342, 19 febbraio.

(2) *Spiritus*, c. 110 – 1340, 1 giugno.

(3) *Spiritus* c. 99 – 1339, 5 settembre.

(4) *Spiritus*, c. 116 r. – 1341, 3 giugno; 119 v. – 1342, 10 marzo; c. 135 – 1344, 22 genn. - 25 febbr.; c. 142 – 30 dicembre.

Tutto questo, che [illegible] e perciò un onere che si [illegible] si deliberava dal Maggior Co naccava sulla possibilità o n sgravio su questa o quella v mato di forze.

Quasi ciò non bastasse pur avea lamentato e senza del personale subalterno de dello stato ma dei privati, a degli ufficiali superiori, ch' stesso Maggior Consiglio, ac il proprio controllo diretto, categoria di funzionari, spe esterni (3), giustificatissimi, vita ormai verificatosi e co blica finanza, cui tutti ch lesinando il gettito di nuo

Poco valeva a richiama latori a più seria meditazion carie condizioni finanziarie quella del frumento, cost soltanto della finanza, ma della città.

Il popolo chiedeva pa lo stato danaro, come corres provvigionamento. Attorno che avea la doppia funzione alla città con discretezza d

(1) Doc. 139.

(2) Colla riduzione dei dir uffici per gli atti da essi rogati *magnos proventus habent* [illegible] *minus debite faciunt id quod* [illegible] c. 105 e segg. – 23 nov.). Ident fronto dei notai di cancelleria (ivi, c. 106 v. – 1339, 23 nove

(3) Doc. 143, 144, 146, 14 158, 159, 160, 161.

…hieste pel compimento
…o, pel dissesto della
…no, per la politica poco par-
…ove i postulanti trovavano
… giustificate da una dura

…o incontestabile; ma altret-
… finanza, alle quali tuttavia
…no arrendersi, incoraggiati
…uidava i due supremi corpi
… difficile l' opera di risana-
…dei Rogati, raccomandava
…simonia, l' altro, il Maggior
…rare maggiori e più larghe
…ed utili, non cadevano nel

…nità di migliorare la con-
…uel centro, ove più intensa
… vita politica della Repub-
…osciamo pure che la grande
…guerra per risolvere questo
…ecoro e di salute pubblica,
…nplice lusso, al pari del la-
…ludosi e littoranei (2). Ri-
…otare i Procuratori di San
… quanto destinate ad ospi-
…to, che coll' ufficio del Pro-
… fosse anche un dovere di
… infine che il riassetto del
…necessario, per sopprimere
…assimo corpo legislativo in
…e dovea disimpegnare (4).

…zo …; c. 115 r. – 1341, 18
… – 1342, 19 febbraio.
…o.
…re.
…o; 119 v. – 1342, 10 marzo;
…42 – 30 dicembre.

Tutto questo, che in termini brevi significava una spesa, e perciò un onere che si accumulava ad aggravare il disavanzo, si deliberava dal Maggior Consiglio, mentre nei Rogati si almanaccava sulla possibilità o meno di accordare qualche soldo di sgravio su questa o quella voce (1), perchè il tesoro era stremato di forze.

Quasi ciò non bastasse, sempre il Maggior Consiglio, che pur avea lamentato e senza pietà ridotti i presunti lauti lucri del personale subalterno degli uffici pubblici (2), a favore non dello stato ma dei privati, assecondando le insistenti richieste degli ufficiali superiori, ch' eran patrizi, usciti dal seno dello stesso Maggior Consiglio, accordava a carico dello stato, sotto il proprio controllo diretto, notevoli aumenti di salari, a questa categoria di funzionari, specialmente a quelli dei reggimenti esterni (3), giustificatissimi, se si vuole, dato il rincaro della vita ormai verificatosi e consolidatosi, ma sfavorevoli alla pubblica finanza, cui tutti chiedevano sforzi sempre maggiori, lesinando il gettito di nuove entrate.

Poco valeva a richiamare la mente di questi prodighi legislatori a più seria meditazione l' ammonimento severo delle precarie condizioni finanziarie di gestioni pubbliche, che, quale quella del frumento, costituivano organi sensibilissimi non soltanto della finanza, ma della vita economica dello stato e della città.

Il popolo chiedeva pane e farina ed a prezzi tollerabili; lo stato danaro, come correspettivo di un sicuro e misurato approvvigionamento. Attorno a questo mastondontico congegno, che avea la doppia funzione di assicurare l'approvvigionamento alla città con discretezza di prezzo e di fornire allo stato una

(1) Doc. 139.

(2) Colla riduzione dei diritti percepiti da notai e scribi nei singoli uffici per gli atti da essi rogati, *cum dicatur et est notum quod multos et magnos proventus habent – propter quod interdum minus solicite et forte minus debite faciunt id quod debent* (*Spiritus*, c. 100 r. – 1339, 3 ottobre; c. 105 e segg. – 23 nov.). Identico provvedimento è deliberato in confronto dei notai di cancelleria e dei notai pubblici per i rispettivi atti (ivi, c. 106 v. – 1339, 23 novembre).

(3) Doc. 143, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161.

buona fonte d' entrata, si affacendavano tutte le cupidigie ed il più losco affarismo con sfrontato egoismo, come una bazza per trarne il maggior lucro, specialmente nei giorni più tristi e più pericolosi.

Il popolo trovava qualche momento di sollievo (che in definitiva però ripagava a caro prezzo), quando, con abbondanza, il prezioso nutrimento era distribuito, sì da non sentire gli stimoli della carestia, e godeva di qualche transitoria soddisfazione, quando lo stato per necessità finanziarie era costretto a gettare sul mercato gli stok accumulati. Se l' onere delle forzate ripartizioni riusciva troppo gravoso al contribuente, questi avea un mezzo spiccio per liberarsene, quello di non pagare, consolandosi così della merce avariata, ch' era obbligato spesso a ricevere e trangugiare. L' avido mercante nel comodo sistema di scelta fra il libero mercato e la cessione a prezzo d' imperio allo stato, con sottile astuzia studiava il momento più propizio per collocare col maggior lucro la propria merce, in mano di chi offriva o garentiva un prezzo più conveniente: e fino a che il prezzo del mercato libero era più favorevole, speculava avaramente su questo, giocando al rialzo, sicuro del fatto suo, perchè nella peggiore ipotesi, o quando il prezzo non fosse più sufficientemente remunerativo, o la merce, per cattiva custodia, deperisse, sapeva di poterla collocare senza perdita nelle paterne braccia dello stato, pronto con troppa larghezza ad accogliere tutti i rifiuti e farne le spese [1].

Nell'un caso e nell'altro intorno allo stato si aggravavano difficoltà, che progressivamente esacerbavano l' imbarazzante situazione della finanza del dopo-guerra, senza via d' uscita: anche quest' organo di equilibrio finanziario ed economico, che pur avea conosciuto ed attraversato periodi di crisi acute, era diventato un formidabile strumento d' insidia contro la solidità della pubblica finanza.

All' indomani della cessazione delle ostilità, dopo breve pausa, che pareva minacciare una prossima carestia [2], le im-

[1] *Spiritus*, c. 115 r. – 1341, 15 aprile.

[2] *Spiritus*, c. 98 v. – 1339, 12 agosto. Si vieta l'esportazione verso terre straniere o suddite, accordata nell' ottobre precedente per

portazioni di grano eran[illegible]a
e su vasta scala, con pr[illegible]ur
sì che in un paio d'anni si
una città che non avea granai
adatti per accoglierle e mant
condizioni economiche eran
pletorica di grano e farina
condata da territori egualme
derne piuttosto che a farne ri

Tale abbondanza, che
di inestimabile beneficio, in
un pericolo gravissimo, perc
nanze statali.

Anzitutto perchè il siste
i sestieri non poteva esser a
portabili dall' economia priva
nismo delle esazioni era imper
in terzo luogo le avarie della
altissime, rappresentavano p
strazione. La quale, impegn
non facilmente riscattabili, era
ingenti, senza avere disponi
lesti creditori [5].

Il potere esecutivo (il
pensato di fronteggiare la si
serve accantonate pel serviz
consenziente il Maggior Cons
resistenza dei Rogati, non dis
rigida disciplina che a gara

l' abbondanza delle riserve, nel
rizzando i territori sudditi a pro
ordini agli ufficiali del frume

[1] *Spiritus*, c. 115 – 13[illegible]
[2] *Spiritus*, c. 115 v. – 134
[3] *Spiritus*, c. 119 r. – 134
[4] *Spiritus*, c. 117 – 1341,
[5] Doc. 145.
[6] Doc. 145. Tale proposta

portazioni di grano erano state effettuate con molta larghezza e su vasta scala, con pronunciate intenzioni di speculazione, sì che in un paio d'anni si erano accumulate forti riserve in una città che non avea granai sufficienti (1), o convenientemente adatti per accoglierle e mantenerle. Nel 1341, Venezia, le cui condizioni economiche erano tutt' altro che invidiabili, era pletorica di grano e farina (2), che non sapeva smaltire, circondata da territori egualmente ben riforniti e disposti a cederne piuttosto che a farne ricerca.

Tale abbondanza, che in altra occasione sarebbe stata di inestimabile beneficio, in quel momento di crisi era invece un pericolo gravissimo, perchè ascondeva un' insidia alle finanze statali.

Anzitutto perchè il sistema delle distribuzioni coatte per i sestieri non poteva esser applicato se non entro limiti sopportabili dall' economia privata (3); secondariamente il meccanismo delle esazioni era imperfetto e ben adatto alle evasioni (4); in terzo luogo le avarie della merce, registrate in percentuali altissime, rappresentavano perdite considerevoli per l'amministrazione. La quale, impegnata in antecipazioni ad altri uffici non facilmente riscattabili, era obbligata verso privati per somme ingenti, senza avere disponibilità sufficienti per tacitare molesti creditori (5).

Il potere esecutivo (il doge coi suoi collaboratori) avea pensato di fronteggiare la situazione col metter mano alle riserve accantonate pel servizio del debito pubblico: e trovò consenziente il Maggior Consiglio, ma urtò contro l' inflessibile resistenza dei Rogati, non disposti, per allora, a derogare dalla rigida disciplina che a garanzia di quello aveano sancito (6).

---

l' abbondanza delle riserve, nel dubbio di prossima deficenza, autorizzando i territori sudditi a provvedersi altrimenti, ed impartendo gli ordini agli ufficiali del frumento per una pronta ricostituzione delle scorte.

(1) *Spiritus*, c. 115 – 1341, 17 aprile.
(2) *Spiritus*, c. 115 v. – 1341, 13 maggio.
(3) *Spiritus*, c. 119 r. – 1341, 9 dicembre.
(4) *Spiritus*, c. 117 – 1341, 4 ottobre.
(5) Doc. 145.
(6) Doc. 145. Tale proposta non ebbe alcun seguito nei Rogati.

Commissioni di Savi, successivamente elette per studiare i provvedimenti del caso [1], si erano trovate di fronte a difficoltà insormontabili, sì che da maggio a dicembre non si riuscì a formulare una soddisfacente soluzione: ed a quell' epoca si riscontrava una giacenza di ben 470.000 staia, in pessime condizioni di ricovero, eccessivamente esuberante ai bisogni ed alla capacità di consumo della popolazione [2].

Allora si dovette ricorrere all' *extrema ratio* di vietare l' importazione sia di frumento sia di farina, ad eccezione di quelle del nuovo raccolto, la cui introduzione era permessa ad esclusivo servizio della Camera del frumento a prezzi di calmiere e pagamento a 4 mesi in moneta d' argento (gr. 10 per staio pel frumento, e gr. 11 ½ per staio per le farine), gettando sul mercato gli stok esistenti con svalutazione delle qualità più scadenti per sbarazzarsene ad ogni costo [3]. Come complemento necessario si vietava anche l' introduzione del pane confezionato dai territori contermini (erano circa 50 o 60 staia al giorno), in guisa di costringere la popolazione ad esaurire sollecitamente le riserve esistenti, anche se avariate [4].

A quattro mesi e più di distanza, nonostante questi provvedimenti di rigore, la situazione non era gran che migliorata: sotto certi aspetti anzi peggiorata, chè, mentre perduravano le difficoltà nella liquidazione degli impegni assunti [5], su un totale di giacenza, accertato, a fine di aprile 1342, in st. 369.559, solo 97.320 erano in buon stato di conservazione, 129.122 mediocre, 78.797 cattivo, 44.928 pessimo [6]. Ed ancora una volta il Consiglio dei Rogati con tenacia, e certo saviamente, resisteva alla tentazione di procurare il salvataggio di una situazione così disastrosa (si trattava di ben 50.000 ducati) coi fondi destinati al servizio del debito pubblico [7].

---

(1) *Spiritus*, c. 115 v. – 1341, 13 maggio; c. 118 v. – 1341, 30 novembre.
(2) *Spiritus* c. 119 r. – 1341, 9 dicembre.
(3) *Spiritus*, c. 119 r – 1341, 9-13 dicembre.
(4) *Spiritus*, c. 121 – 1341, 28 dicembre.
(5) Doc. 150.
(6) *Spiritus*, c. 120 v. – 1342, 28 aprile.
(7) Doc. 150. Non approvato dai Rogati.

Piccolo beneficio era
della gestione frume
utili, dianzi lucrati dai sin
moneta aurea nel cambio su
ma la sola soluzione radic
cedere senza indugio alla
e metter in fontego le far
un prezzo di favore, svend
di importazione, per evitar
irreparabile nei prossimi
mente liberata da riserve,

In questo assetto, del
il legislatore a permettere
fra i centri di produzione
alla consueta provvista an
di vista un altro lato assa
prudenziali riserve per i
carestia. Nella febbre della
zione che si potevano, pe
nomia nazionale altri non
chiari il giorno in cui, all
del frumento dall' onere d
ricolo che all' abbondanza
cilmente e con non troppo
le porte dei granai: questa
necessaria, in pochi mesi
situazione ed a mettere il
meno preoccupante: la d

Venezia partecipava
tadino medioevale, costret
della speculazione mercan
accumulare riserve negli

---

(1) Doc. 149.
(2) *Spiritus*, c. 120 v. –
(3) *Spiritus*, c. 122 – 134
(4) *Spiritus*, c. 122 – 13
(5) *Spiritus*, c. 123 – 13

Piccolo beneficio era accordato alle dissestate finanze della gestione frumentaria, devolvendo a suo vantaggio gli utili, dianzi lucrati dai singoli uffici, derivanti dall' aggio della moneta aurea nel cambio sul mercato per i servizi di tesoreria (1): ma la sola soluzione radicale allora possibile fu quella di procedere senza indugio alla macinazione delle partite avariate e metter in fontego le farine a servizio della povera gente ad un prezzo di favore, svendere le altre, fermo restando il divieto di importazione, per evitare alla Camera del frumento un danno irreparabile nei prossimi mesi, se non fosse stata sollecitamente liberata da riserve, che minacciavano completa rovina (2).

In questo assetto, del resto assai precario, che sospingeva il legislatore a permettere ai sudditi perfino il libero traffico fra i centri di produzione (3) ed a rinunciare, entro certi limiti, alla consueta provvista annuale di scorte statali (4), si perdeva di vista un altro lato assai sensibile del problema, quello delle prudenziali riserve per i momenti fortunosi di deficienza e di carestia. Nella febbre della svendita non era stata fatta attenzione che si potevano, per l' eccessiva fretta, creare all' economia nazionale altri non minori imbarazzi, quali balzarono chiari il giorno in cui, alleggerita senza risparmio la Camera del frumento dall' onere di grosse giacenze, si prospettò il pericolo che all' abbondanza succedesse la carestia. Troppo facilmente e con non troppo cauta parsimonia erano state dischiuse le porte dei granai: questa non misurata prodigalità, per quanto necessaria, in pochi mesi bastò a capovolgere totalmente la situazione ed a mettere il governo dinanzi ad una realtà non meno preoccupante: la deficenza del grano (5).

Venezia partecipava dei difetti di ogni altro mercato cittadino medioevale, costretta a vivere alla giornata e prigioniera della speculazione mercantile, nella materiale incapacità di accumulare riserve negli anni avversi e nell' aspra necessità di

(1) Doc. 149.
(2) *Spiritus*, c. 120 v. – 1342, 28 aprile.
(3) *Spiritus*, c. 122 – 1342, 8 agosto.
(4) *Spiritus*, c. 122 – 1342, 23 giugno.
(5) *Spiritus*, c. 123 – 1342, 15 settembre.

sottomettersi alla jugulazione degli speculatori nei momenti burrascosi, durante i quali, per assicurare gl' indispensabili rifornimenti, era necessario subire l'alto prezzo da quelli imposto, per rivendere con danno dell'erario, a sottocosto, senza vantaggio del consumatore (1).

Come uscirne decorosamente e colla minor perdita?

Si escogitò un nuovo espediente, la costituzione cioè di una riserva di 80.000 staia di miglio, di ottima qualità, al prezzo di gr. 9 lo staio, di più facile conservazione, meno suscettibile di avaria, nella convinzione che, dal punto di vista finanziario, che in fondo era l' eterno assillo, sarebbe riuscita una fortunata operazione (2). Almeno questa era la previsione della stragrande maggioranza del Maggior Consiglio, nonostante le significative riserve della Quarantia (3), ove in antecedenza era stato delibato l' arduo problema. Ma la preoccupazione delle conseguenze politiche valeva assai più di quella finanziaria.

Il Maggior Consiglio invero viveva di questa atmosfera: quanto più era esulata dalla severa e maestosa aula, che l' alto consesso s' apprestava a rinnovare con maggior magnificenza, la trattazione dei problemi finanziari, tanto meno sensibile esso era alle conseguenze di questi, e meno ne sentiva l' estrema delicatezza, porgendo più facile ascolto agli infiniti reclami di interessi particolari, ispirati ad egoistico tornaconto individuale (4), senza troppi scrupoli, s' intende, pel bilancio statale.

(1) Il meccanismo del mercato è lucidamente descritto nel preambolo della deliberazione dei 15 settembre e merita esser riprodotto ed attentamente meditato: *Cum deffectus bladi inducat nobis continue maximum dubium et timorem et propter strictam conditionem, ad quam hec dominatio in facto bladi sepius est reperta, ut obvietur tanto periculo, quod manifeste conspicitur, fiant in casibus huiusmodi ordines maximi precii pro conducentibus bladum huc, ob quod frumentum in tanta quatitate multiplicat, quod Comune nostrum de ipso facit maximam amissionem et ultra hoc frumentum post modum dividitur per terram, de quo speciales persone gravantur et onerantur de malo blado etc.*

(2) *Spiritus*, c. 123 – 1342, 15 settembre.

(3) In Quarantia tale progetto fu approvato con soli voti 19 favorevoli contro 15 contrari e 3 astenuti; invece il Maggior Consiglio raccolse 405 voti contro 34 contrari e 32 astenuti.

(4) Doc. 140, 141, 142.

Nell' intento di attenuare i
di armonizzarli alle con fr on
stasse, come certamente cost
raggiunse l' effetto opposto,
perdite senza il corrispettivo

Come la situazione dell
migliorata, così l' equilibrio
compromesso, con progressiv
disavanzo, allontanando la pe
in senso meno fiscale, del re

Perciò il contrasto fra l
reclamanti un alleggeriment
finanziarie, si acutizzò, in cer
ed il compito dei Savi, che a
mandato di conteggiare l'att
spici pel futuro, diventò ser
sorabilità delle cifre si contr
legittimi, testimoni di una
alla rovina, dinanzi alla qua
trascurata indifferenza, che

Mentre con estrema r
mente il principio dell' inta
nella somma consolidata, per
essenziale della tariffa dogan
costo, non si può chiudere g
strosi, che essa ha provocato i
Oggi sono i mercanti di olio
carni fresche, della strazzeria
congruenza e, peggio ancora,
è il mercante di vino che
quale poi si riflette in una con
infine è la volta dell' indust
ripercussioni impressionanti

La descrizione offerta

(1) Doc. 139. Cfr. anche *Spi*
l' olio.

(2) *Spiritus*, c. 119 v. – 13

Nell' intento di attenuare i malcontenti, e colla presunzione di armonizzarli alle condizioni del momento, anche se ciò costasse, come certamente costò, sacrifici allo stato, più spesso raggiunse l' effetto opposto, d' aver cioè procurato all' erario perdite senza il corrispettivo di benefici in altri campi.

Come la situazione della Camera del frumento non fu migliorata, così l' equilibrio del bilancio fu più fortemente compromesso, con progressivo aumento d' anno in anno del disavanzo, allontanando la possibilità di una radicale riforma, in senso meno fiscale, del regime politico – doganale.

Perciò il contrasto fra le necessità della vita economica, reclamanti un alleggerimento della pressione fiscale, e quelle finanziarie, si acutizzò, in certi momenti, fino all'esasperazione: ed il compito dei Savi, che annualmente assunsero il poderoso mandato di conteggiare l'attivo ed il passivo e trarre gli auspici pel futuro, diventò sempre più difficile, poichè all' inesorabilità delle cifre si contrapposero reclami e lamenti assai legittimi, testimoni di una situazione economica declinante alla rovina, dinanzi alla quale non si poteva mantenere una trascurata indifferenza, che poteva diventar colpa.

Mentre con estrema resistenza si riafferma inesorabilmente il principio dell' intangibilità del deposito di capitale, nella somma consolidata, per raggiungere la quale la struttura essenziale della tariffa doganale deve essere mantenuta ad ogni costo, non si può chiudere gli occhi di fronte agli effetti disastrosi, che essa ha provocato in questo o quel ramo dell'economia. Oggi sono i mercanti di olio e di carni salate, di formaggio, di carni fresche, della strazzeria, che fanno toccar con mano l' incongruenza e, peggio ancora, il danno dell'alto dazio (1); domani è il mercante di vino che denuncia una crisi formidabile, la quale poi si riflette in una contrazione del gettito delle entrate (2). infine è la volta dell' industria tessile, colpita di paralisi, con ripercussioni impressionanti sullo stato economico della città.

La descrizione offerta dagli stessi Savi, non inclini per la

(1) Doc. 139. Cfr. anche *Spiritus*, 114 – 1341, 25 febbraio : dazio dell' olio.

(2) *Spiritus*, c. 119 v. – 1342, 18 marzo.

natura del loro uffizio ad avallare le pretese dei ricorrenti, nell'atto di sottoporre, pel 1343, le proprie conclusioni alla sanzione del Consiglio dei Rogati, è veramente sconfortante e penosa (1). La fiorente industria, e non soltanto per testimonianza degli interessati, *ad nihilum est reducta:* ognuno poteva constatarne la dolorosa decadenza, poichè l'abbondante popolazione operaia, ch'era stata un tempo richiamata a Venezia per il largo impiego di mano d'opera, s'era diradata, come attestavano le molte abitazioni vuote, per l'esodo dei lanieri verso altri centri, particolarmente verso Padova, che pare risvegliarsi, nel tramutamento della sua potenza economica, ad una nuova e feconda attività industriale.

La situazione così desolante non ha bisogno di riprove maggiori, perch'essa è sufficientemente documentata dai redditi dei dazi, caduti alla misera cifra di L. 1700 gr. all'anno. L'alto dazio, che gravava sulla materia prima (2), del quale probabilmente s'eran fatti schermo taluni grossi speculatori, avea dato cattivo risultato, poichè avea ucciso l'industria, senza avvantaggiare l'erario, e per prevenire la rovina totale, bisognava correre ai ripari, per quanto tardivi, colla soppressione di un balzello utile a pochi e dannoso ai più, e coll'aprire nuovi orizzonti all'arte tessile, revocando le limitazioni imposte alla lavorazione dei manufatti di seta, non sufficientemente protetta contro la concorrenza della produzione straniera e specialmente di quella bolognese e lucchese (3).

5. – La politica finaziaria postbellica, così impostata, dava frattanto i suoi frutti: benefici, in quanto consentiva una sollecita smobilizzazione dei prestiti pubblici, non egualmente vantaggiosa allo sviluppo economico della nazione. Lo stesso sistema applicato anche ai territori della terra ferma, finì per dare analoghi risultati: la grave pressione fiscale esacerbò più fortemente la crisi, dove forse sarebbe tornata più utile, come successivamente si rilevò, una politica

(1) Doc. 164.
(2) Doc. 140, 141, 142.
(3) Doc. 164.

meno aspra per stimolare e
della regione, sia agricole
Le notizie pervenuteci l
parziali resipiscenze non sia
gere gli errori (se pur di er
ora: gli sgravi accordati in
sumi più diffusi (1) ed alle i
concessi sopratutto in consid
sione esercitata dalla contraz
l'entrata) non esercitarono u
nella situazione generale, an
tezza.

Non è d'altra parte imp
lo scarso incremento delle e
era stato appena di L. 17.759
Invece le spese erano vertigi
bisogno annuo calcolato dai
girava intorno a L. 774.700 c
2375, qual'era nel 1341 (3).

Ma il rilievo di maggior
tavano, derivava dalla cons
toccato il punto di maggior
lusinga di un ulteriore aume
trata presentavano sintomi d
una ragione e per l'altra, pi
un corso ascendente.

Proprio allora si profila
revoli: la crisi politica d'Orie
tamente una squadra per colla
il Turco (e, per quel che rigu

(1) Così pel vino; *Spiritus,*
(2) Doc. 148 e 170.
(3) Doc. 148 e 170.
(4) Ad esempio quello delle g
ziare i lavori di riparazione del lid
rere di mese in mese a quelle entr
(Cfr. doc. 165).

meno aspra per stimolare e sviluppare le energie economiche della regione, sia agricole, sia industriali, sia commerciali.

Le notizie pervenuteci legittimano il dubbio che le tarde parziali resipiscenze non siano egualmente riuscite a correggere gli errori (se pur di errore si può parlare) della prima ora: gli sgravi accordati in progresso di tempo ed ai consumi più diffusi (1) ed alle industrie più danneggiate (sgravi concessi sopratutto in considerazione della sinistra ripercussione esercitata dalla contrazione del mercato sul gettito dell' entrata) non esercitarono un pronto benefico miglioramento nella situazione generale, anche per la loro soverchia ristrettezza.

Non è d' altra parte imputabile a queste parziali deroghe lo scarso incremento delle entrate: dal '41 al '42 l' aumento era stato appena di L. 17.759 (da L. 667.241 a L. 684.000) (2). Invece le spese erano vertiginosamente aumentate ed il fabbisogno annuo calcolato dai Savi al principio del 1344 si aggirava intorno a L. 774.700 con un disavanzo di L. 60.000 da 2375, qual' era nel 1341 (3).

Ma il rilievo di maggior preoccupazione, ch' essi prospettavano, derivava dalla constatazione che le entrate aveano toccato il punto di maggior rendimento, nè si poteva nutrir lusinga di un ulteriore aumento, che anzi molti cespiti d' entrata presentavano sintomi di inaridimento (4): e le spese, per una ragione e per l' altra, più o meno giustificata, seguivano un corso ascendente.

Proprio allora si profilavano le condizioni meno favorevoli: la crisi politica d' Oriente e la necessità di armare prontamente una squadra per collaborare colla Santa Unione contro il Turco (e, per quel che riguardava Venezia, contro Genova)

(1) Così pel vino; *Spiritus*, c. 134 r. – 1343, 11 – 13 novembre,
(2) Doc. 148 e 170.
(3) Doc. 148 e 170.
(4) Ad esempio quello delle grazie, al quale si attingeva per finanziare i lavori di riparazione del lido: venuto meno quello si dovette ricorrere di mese in mese a quelle entrate del Comune che fossero disponibili (Cfr. doc. 165).

sopraggiungevano ad inasprire la disordinata situazione economica e finanziaria veneziana.

Mentre urge allestire l'armata, e si predispongono i mezzi tecnici, mancano i quattrini: la cassa del *Comune* è esausta e registra..... molti debiti, per somme rilevanti, verso quella del frumento; questa a sua volta è oberata di debiti e si dibatte in gravi difficoltà, da esigere qualche provvedimento per tirare avanti (1); altrettanto si dica per quella dell'Arsenale, sì che delle tre maggiori casse dello stato, che rappresentavano le migliori riserve per le operazioni di antecipazioni, nessuna avea disponibilità di fondi.

Anche il consueto sistema di storni si prospettò insufficiente: il presumibile ammontare della spesa era tale da esercitare sull'equilibrio del bilancio notevolissime ripercussioni.

Sembrò perciò logica e prudente cautela riesaminare a fondo la situazione finanziaria dello stato, valutare accuratamente l'entrata e l'uscita, e veder chiaro nelle gestioni delle Camere del frumento e dell'Arsenale, per ristabilire preventivamente l'equilibrio del bilancio in presenza della nuova spesa, oltre che per trovare i fondi immediatamente occorrenti per l'armamento della squadra, che dovea salpare nel più breve termine (2).

Dallo studio dei Savi emersero difficoltà assai più gravi, pel sopraggiungere di considerevoli oneri imprevisti. Da un lato la situazione politica delle colonie del mar Nero era diventata delicatissima, e bisognava provvedere d'urgenza prima che diventasse irreparabile; dall'altro entro l'anno scadevano i termini di un mutuo di 30000 ducati contratto dall'imperatore di Costantinopoli con un gruppo di mercanti veneziani, su garanzia del governo, mutuo che dovea esser estinto entro il 31 dicembre, mentre il debitore principale avea dichiarato di non essere in grado di far fronte all'impegno, e le difficoltà dei traffici orientali reclamavano, a sollievo del commercio veneto, una pronta liquidazione (3).

(1) Doc. 166.
(2) Doc. 166.
(3) Doc. 168.

Allo stato attuale de
questa operazione di antu
vedeva, a lunga scadenza, e
una sollecita sistemazione de

Si noti che da un preli
dalla commissione dei Savi, e
cassa dei vari uffici ammonta
l'altro, non si poteva fare inte
necessari per gli ordinari serv

L'attenzione dei Savi d
su un terreno diverso, dal m
non presentavano margine s
interamente le spese ordinari
stiti non fu neppur prospetta
già troppo grave, nè il mome
al credito nazionale. Per fro
i Savi non seppero trovar di
storno di due rate del deposit
sogno dell'armata (2); apertu
mera del frumento, a mezzo d
diti o con forestieri al minor t
costantinopolitano, colla prec
estinto (interessi e capitale)
effettuarsi dall'imperatore, a
finitamente l'operazione stes
straordinario, secondo un co
del Mar Nero pel saldo delle

Nè poteva essere altrime
Savi erano arrivati, come al
confortevoli e tali da suggeri
tormentoso del dissesto che
ciali dello stato, e specialmer
provvedimenti degli anni pre

(1) Doc. 167.
(2) Doc. 167.
(3) Doc. 169.
(4) Cfr. *Senato Misti*, reg. 22

Allo stato attuale della situazione di cassa, l' onere di questa operazione di antecipazione, rimborsabile, come si prevedeva, a lunga scadenza, era un elemento sfavorevole per una sollecita sistemazione della pubblica finanza.

Si noti che da un preliminare accertamento, compiuto dalla commissione dei Savi, era risultato che la disponibilità di cassa dei vari uffici ammontava a ducati 9.300, sui quali, fra l'altro, non si poteva fare intero assegnamento, perchè in parte necessari per gli ordinari servizi degli uffici stessi (1).

L' attenzione dei Savi dovea pertanto esser richiamata su un terreno diverso, dal momento che le entrate ordinarie non presentavano margine sufficiente nemmeno per coprire interamente le spese ordinarie. L' ipotesi di aprire nuovi prestiti non fu neppur prospettata, poichè il debito pubblico era già troppo grave, nè il momento era propizio per far appello al credito nazionale. Per fronteggiare la spesa straordinaria i Savi non seppero trovar di meglio di queste tre risoluzioni: storno di due rate del deposito di capitale, per coprire il fabbisogno dell'armata (2); apertura di un credito speciale sulla Camera del frumento, a mezzo di un mutuo da contrarsi con sudditi o con forestieri al minor tasso possibile, per liquidare quello costantinopolitano, colla precisa condizione che dovesse esser estinto (interessi e capitale) esclusivamente coi rimborsi da effettuarsi dall' imperatore, anche a costo di rinnovare indefinitamente l' operazione stessa; (3) imposizione di un dazio straordinario, secondo un consueto procedimento, sui traffici del Mar Nero pel saldo delle spese delle colonie della Tana (4).

Nè poteva essere altrimenti: procedendo nel loro esame, i Savi erano arrivati, come abbiam detto, a conclusioni poco confortevoli e tali da suggerire previsioni oscure, per l' incubo tormentoso del dissesto che gravava sulle gestioni commerciali dello stato, e specialmente sulla Camera del frumento. I provvedimenti degli anni precedenti aveano attenuato il per-

(1) Doc. 167.
(2) Doc. 167.
(3) Doc. 169.
(4) Cfr. *Senato Misti*, reg. 22, c. 21 – 1344, 1 maggio.

turbamento di questa, dal punto di vista economico, sì da permettere alla fine del 1342, il ripristino del normale regime di approvvigionamento (1), ma non aveano generata una adeguata sistemazione finanziaria: il disavanzo si aggirava intorno a L. 150.000 (2).

Non era più questione di almanaccare sulla possibilità o meno di riformare questa o quella voce nel regime doganale, di congegnare questo o quell' articolo in uno od in altro modo, ferma restando la struttura politica e tecnica dell' ordinamento finanziario. Di sgravi non era più il caso di parlare: il problema fiscale, di fronte a quello più assillante dell' assetto finanziario, passava in seconda linea: ai Savi incaricati, nel 1344, dell' annuale revisione della tariffa daziaria non restava che prender atto (3) delle conclusioni dei loro colleghi, che, sgombrato il terreno dalle questioni particolari, aveano già prospettato una sistemazione del bilancio pel nuovo esercizio (4), e proporre la proroga senza alcuna modificazione del regime esistente.

Non era stata invero una sistemazione ispirata a concetti profondamente novatori, ma era stata una sistemazione, un po' come sempre, di opportunità, che mutava bensì la fisionomia della politica finanziaria, ma non tanto da segnare l' avviamento ad un indirizzo completamente diverso da quello fino allora perseguito. I suoi capisaldi erano: ulteriore riduzione del deposito di capitale da L. 22000 a L. 16000 mensili; devoluzione di questo per un biennio alla Camera del frumento, anzichè al servizio di ammortamento del debito pubblico, per l' estinzione dei debiti in sofferenza fino alla concorrenza di L. 150.000 e pel graduale rimborso dei depositi effettuati da cittadini e forestieri presso la Camera stessa (5).

Con ciò la crisi, che tormentava il delicatissimo organismo, trovava finalmente il principio della soluzione, ma risultava sacrificato, almeno temporaneamente, uno dei punti capitali del

(1) *Spiritus*, c. 125 r. – 1342, 12 novembre.
(2) Doc. 170.
(3) Doc. 171, 172, 173.
(4) Doc. 170.
(5) Doc. 170.

programma finanziario, con
sione difeso dal Consigl e
mortamento del debito pub
poteva compiere il miracolo d
sol tratto di penna, a tempi

6. – Siamo dunque ancora,
di una politica di espedienti
pienamente giustificata da
cui gli esperti calcolatori del
doveano cozzare.

Non può destar meravigl
di affrontare in pieno il gr
studi, abbiano dovuto abba
stati costretti ad affrettarsi p
nare questa o quella falla.
severità di menti politiche,
problemi da risolvere, ritene
tica il tardo e lento avviam
forma, sì che dovesse passar
necessità, pur manifesta all'
trovasse uno sbocco decisivo

Gli ostacoli e le difficol
vano alle migliori intenzioni
cedentisi nell' esame dell'arc
da render vana l' immediat
di cui meglio d' ogni altro s
dei Rogati. Seguendo passo p
opera laboriosa di ricostruz
una meta, verso cui gli sforz
visione dei governanti venez
e che per giungere ad essa s
trettanto vero che chi non v
simularsi che la pratica dell
possono piegare d' un o
esser sospinte, per successiv
più stabile.

È questa la fortunosa vi
segue alla guerra, nel quale

programma finanziario, con tanta tenacia e chiara comprensione difeso dal Consiglio dei Rogati, quello relativo all' ammortamento del debito pubblico, rinviato, poichè nessuno poteva compiere il miracolo di capovolgere la situazione d' un sol tratto di penna, a tempi migliori.

6. – Siamo dunque ancora, fino ad un certo punto, nel campo di una politica di espedienti, la sola possibile pel momento, pienamente giustificata da quella inesorabile realtà, contro cui gli esperti calcolatori della capacità economica veneziana doveano cozzare.

Non può destar meraviglia che essi, movendo dal proposito di affrontare in pieno il gravoso problema, nel corso degli studi, abbiano dovuto abbandonare la via maestra e siano stati costretti ad affrettarsi per viottoli nell' urgenza di tamponare questa o quella falla. Sarebbe ingiusto rimprovero alla severità di menti politiche, non inconscie della gravità dei problemi da risolvere, ritenere soltanto effetto di inerzia politica il tardo e lento avviamento ad una radicale e decisa riforma, sì che dovesse passare un decennio prima che questa necessità, pur manifesta all' indomani della fine della guerra, trovasse uno sbocco decisivo.

Gli ostacoli e le difficoltà, che ad ogni passo s' opponevano alle migliori intenzioni delle molteplici commissioni succedentisi nell' esame dell'arduo problema, eran tali e tante, da render vana l' immediata realizzazione di quel proposito, di cui meglio d' ogni altro s' era fatto interprete il Consiglio dei Rogati. Seguendo passo passo la quotidiana fatica di questa opera laboriosa di ricostruzione, dobbiamo convincerci che una meta, verso cui gli sforzi son diretti, è preposta all' acuta visione dei governanti veneziani, che ad essa si vuol arrivare, e che per giungere ad essa si lotta con ogni sacrificio. Ma è altrettanto vero che chi non vive fuori della realtà, non può dissimularsi che la pratica della vita ha esigenze, le quali non si possono piegare d' un colpo e soltanto gradatamente possono esser sospinte, per successivi adattamenti, verso un assetto più stabile.

È questa la fortunosa vicenda del decennio finanziario che segue alla guerra, nel quale si può distinguere, come s' è visto,

un primo momento di ondeggiamento fra l' imperversare della crisi economica: poi subentra una maggior calma, nella quale si svolge l' opera conclusiva di metodico riassetto.

Questa azione che prende le mosse dalle riforme del 1344 e sbocca negli ordinamenti del 1349, segue di pari passo il lento e costante risorgere dell'economia nazionale, verso una miglior floridezza di attività, che del risanamento finanziario è presupposto essenziale.

Si è rilevato come il massimo sforzo dei primi anni del dopo guerra sia stato diretto all' ammortamento del debito pubblico non soltanto per una preoccupazione d' ordine finanziario, ma anche e sopratutto per un fine economico, quello di smobilizzare a svantaggio dei traffici la maggior somma di capitale mobiliare.

E fu politica saggia: la finanza statale fu bensì messa a dura prova, perchè non potè trovare sollecitamente il proprio equilibrio; il disavanzo non scomparve, anzi aumentò, sia pur pel concorso di cause estranee; il dissesto delle maggiori aziende statali s' accentuò. Ma a bilanciare queste condizioni sfavorevoli stava il vantaggio recato alle forze vive del traffico internazionale, ch' era la miglior ricchezza della nazione, meglio ossigenate nello sviluppo della loro attività, e rinfrancate da una provvida politica monetaria (1).

(1) Si accusa fin dalla fine del 1342 un forte aumento di importazione, via mare, d'oro per monetazione: nel dicembre il massaro di turno, Nicolò Venier (*Quarantia, Parti*, I, 22 – 1342, 18 dicembre), è autorizzato a ricevere *totum aurum quod est ad presens in terra et de eo facere sicut quindena esset sua*, obbligando i colleghi a dargli assistenza, non ostante fossero impegnati nella lavorazione della moneta argentea per conto dei Tedeschi, aumentando il personale adetto alla fusione ed alla stampa. Nei mesi successivi l' importazione cresce di volume e nel maggio del '43 si rileva (ivi, I. 28 – 1343, 12 magg.) che *aurum ducatur Venetias per mare per mercatores in maxima quantitate et pro quantitate maxima mercatores nimis tardant suam expeditionem in habendo suum.* I savi eletti per concretare gli oppurtuni provvedimenti s' affrettavano a proporre, e fu approvato (ivi, I. 30 v. – 1343, 9 giugno), l'aumento di 1 massaro e 2 pesatori, in modo che la monetazione aurea fosse contemporaneamente servita da due massari e due pesatori, con una resa quindicinale, di 600 marche per ciascuno; l' ampliamento della zecca; l' istallazione

Quando è giunto il mom
mazione delle aziende al
quasi immobilizzate, il punto
è, si può dire, quasi superat
una maggiore elasticità alla
sospensione dei rimborsi dei
destinare i rispettivi fondi a
frumento, per quanto appaia
falla pericolosa, è reso possib
generale, che consente di gua
blico, nelle sue ripercussioni s
gior serenità e tranquillità.

Verrà presto il giorno,
chiamato a studiare il proble
alle mercanzie, *que ultra soli*
terra (1), indubbia testimoni
traffici, dianzi sospirata qua
che si arrivi a tanto, i sintom
visibili, nè meno sensibili, en
Repubblica Adriatica, sia p
felicemente la crisi che impe
sia perchè quelli di Ponente
perchè i territori continenta
locali con forze proprie e s'
anticipati dalla Dominante

Il governo dei Rogati, lu

di una seconda officina; l' ampl
nata al ricevimento dell'oro, e l'
ed il perfezionamento artistico d
avea dato e dava l' introduzione d
il soldino, fatto allo scopo di mi
riparo al precipitoso deprezzame
29 gennaio; c. 26 – 18 mar
(1) *Senato Misti*, reg.
(2) *Senato Misti*, reg. 22, c.
(3) Cessi, *Le relazioni comm*
(4) *Senato Misti*, reg. 22, c.
territorio trevigiano sulla con
quinquennio dalla Camera di C

Quando è giunto il momento di pensare anche alla sistemazione delle aziende statali, oberate di debiti, e da questi quasi immobilizzate, il punto critico per l' economia pubblica è, si può dire, quasi superato, in guisa da permettere anche una maggiore elasticità alla finanza statale. Poichè anche la sospensione dei rimborsi dei prestiti, iniziata nel 1344, per destinare i rispettivi fondi alla sistemazione della Camera del frumento, per quanto appaia un espediente per arginare una falla pericolosa, è reso possibile da una migliorata situazione generale, che consente di guardare il problema del debito pubblico, nelle sue ripercussioni sull' economia nazionale, con maggior serenità e tranquillità.

Verrà presto il giorno, nel quale lo stesso governo sarà chiamato a studiare il problema di nuovi sbocchi per dare sfogo alle mercanzie, *que ultra solitum in quantitate maxima sunt in terra* (1), indubbia testimonianza di una vigorosa ripresa dei traffici, dianzi sospirata quasi con angoscia. Ma anche prima che si arrivi a tanto, i sintomi di miglioramento non sono meno visibili, nè meno sensibili, entro e fuori dei domini diretti della Repubblica Adriatica, sia perchè i traffici orientali superano felicemente la crisi che imperversa dall' Egeo al mar Nero (2), sia perchè quelli di Ponente intensificano il loro ritmo (3), sia perchè i territori continentali possono fronteggiare i bisogni locali con forze proprie e s' apprestano a rimborsare i crediti anticipati dalla Dominante (4).

Il governo dei Rogati, lungi dal lasciarsi illudere, sa trarre

---

di una seconda officina; l' ampliamento della sede di Rialto, destinata al ricevimento dell'oro, e l' aumento dei fornelli; il miglioramento ed il perfezionamento artistico della stampa. Esito meno felice invece avea dato e dava l' introduzione della nuova moneta divisionale argentea, il soldino, fatto allo scopo di migliorare la circolazione interna e porre riparo al precipitoso deprezzamento del piccolo (cfr. ivi, I, 23 – 1349, 29 gennaio; c. 26 – 18 marzo).

(1) *Senato Misti*, reg. 24, c. 1 – 1347, 20 febbraio.

(2) *Senato Misti*, reg. 22, c. 21 – 1344, 1 maggio.

(3) Cessi, *Le relazioni commerciali* cit. p. 73 e segg.

(4) *Senato Misti*, reg. 22, c. 17 v. – 1344, 22 aprile. Rimborsi del territorio trevigiano sulla complessiva antecipazione fatta nell' ultimo quinquennio dalla Camera di Comun.

partito da queste condizioni di favore, applicando criteri della più rigida economia: respinge nuovi oneri per spese militari non più necessarie nei territori di terraferma (1); riduce prontamente quelli pel mantenimento delle squadre d'Oriente; appena superato il momento critico della crisi scarica sugli interessati l'aggravio derivante dalle negoziazioni della Tana (2); attua un più severo controllo sull'amministrazione della Camera del frumento, per impedire gli sperperi di una improvvida burocrazia (3).

Era un nuovo passo verso un migliore equilibrio fra spese ed entrate. Consolidato ormai l'ammontare di quest' ultime, coll' immutabilità del regime doganale (d' ora in poi le annuali commissioni di Savi, quand'anche elette, si limitano a proporre puramente e semplicemente la proroga della tariffa (4)), lo sforzo maggiore dovea esser diretto a contenere le spese entro i limiti delle entrate.

In verità è la prima volta, dopo la guerra, che ai Savi, incaricati, nel 1345, della revisione delle entrate e delle spese, fra gli altri compiti si demanda anche quello di proporre provvedimenti *in diminuendo expensas* (5): ed anche se questo proposito, ancora per qualche anno, è destinato a rimanere un voto platonico, non attuabile, è sintomo significativo del graduale orientamento della politica finanziaria verso un assetto meno precario.

È una confortevole realtà od un piacevole eufemismo la constatazione asserita dai Savi del 1345 nella loro relazione finale, che il bilancio del precedente esercizio nella sua parte ordinaria si presentava in pareggio ed il disavanzo era imputabile solo alle spese straordinarie, e specialmente d' ordine militare (6)? Comunque il disavanzo effettivo s' aggirava in-

(1) *Senato Misti*, reg. 22, c. 18 v. – 1344, 22 aprile; c. 35 v. – 25 giugno, per Treviso; reg. 21, c. 93 – 23 febbraio, per Capodistria; reg. 22, c. 17 – 19 aprile, per la terra di Valle.

(2) *Senato Misti*, reg. 22, c. 21 – 1344, 1 maggio.

(3) Doc. 174.

(4) Doc. 175, 176.

(5) Doc. 177.

(6) Doc. 178.

torno a L. 79.000 con notevo
precedente: ma forse la
conclusioni del 1345 trae orig
finanziaria della Camera del

L' attivo di questa era ca
depurato dai crediti, pel mon
costantinopolitano, duc. 30.00
non più realizzabili, dalle pe
L. 106.000, dalle antecipazioni
bascieria della Tana) per L. 81.
di fronte al quale stava un pas
tratti con privati, con una diff
Se consideriamo che il deficit
era di circa L. 150.000 senza
con privati, non sembra azzar
finanziaria della Camera stessa
abbia ottenuto sensibile migli
pegnare un quadrimestre de
alla sistemazione della Camo
disavanzo della Camera di c
periodo l' assegnazione di ta

Con ciò i Savi aveano so
segnati, meno uno: aveano esa
Camera di comun; aveano
Camera del frumento; aveano
vati, per saldare i debiti della
zione di spese, cui erano stati
fu concretato. Il momento p

Nonostante le ottimistic
finanziari del *comune*, insop
sare anche i calcoli prudenzia
fatti l' assegnazione straordi
del deposito di capitale risult
sogno della Camera. A breve
vo credito presso la Ca
nanziato da un mutuo con
capitale (1). Anche dove si

(1) Doc. 179.

torno a L. 79.000 con notevole aumento rispetto all' esercizio precedente: ma forse la maggior fiducia che si esprime nelle conclusioni del 1345 trae origine da una migliorata situazione finanziaria della Camera del frumento.

L' attivo di questa era calcolato circa in L. 696.000, che, depurato dai crediti, pel momento inesigibili (quale il mutuo costantinopolitano, duc. 30.000 pari a L. 79.000 circa), da quelli non più realizzabili, dalle perdite per avaria di merce per L. 106.000, dalle antecipazioni rimborsabili a lunga scadenza (ambascieria della Tana) per L. 81.000, dava un attivo di L. 430.000, di fronte al quale stava un passivo di L. 620.000 per mutui contratti con privati, con una differenza passiva di circa L. 180.000. Se consideriamo che il deficit accertato nell' esercizio del 1343 era di circa L. 150.000 senza tener conto dei mutui contratti con privati, non sembra azzardato presumere che la situazione finanziaria della Camera stessa, mercè i provvedimenti del 1344, abbia ottenuto sensibile miglioramento, in modo da poter impegnare un quadrimestre del deposito di capitale, devoluto alla sistemazione della Camera del frumento, per coprire il disavanzo della Camera di comun, prorogando d' altrettanto periodo l' assegnazione di tale fondo alla prima.

Con ciò i Savi aveano soddisfatti tutti i compiti loro assegnati, meno uno: aveano esaminata l' entrata e la spesa della Camera di comun; aveano riscontrato la situazione della Camera del frumento; aveano proposto i rimedi, tosto approvati, per saldare i debiti della prima; quanto però alla diminuzione di spese, cui erano stati sollecitati, nessun provvedimento fu concretato. Il momento propizio non era ancora arrivato.

Nonostante le ottimistiche previsioni dei Savi i bisogni finanziari del *comune*, insopprimibili, eran tali, da sorpassare anche i calcoli prudenziali per l' occasione formulati: infatti l' assegnazione straordinaria del quadrimestre in corso del deposito di capitale risultò insufficiente a coprire il fabbisogno della Camera. A breve scadenza si dovette aprire un nuovo credito presso la Camera pel frumento per duc. 12.000, finanziato da un mutuo con privati, garantito sul deposito di capitale (1). Anche dove si sperava realizzare economie, con

(1) Doc. 179.

un regime di maggior rigore, come nell' amministrazione dell' arsenale, in pratica pel sopravvenire di inderogabili esigenze, quelle restarono lettera morta (1).

6. – Ogni sforzo per raggiungere il pareggio, che i Savi del '44 intravvedono con sentimenti di soddisfazione in una situazione normale, è aspramente contrastato dalle spese militari straordinarie: l' avventura istriana provoca il disavanzo del '45; poi la dura impresa della difesa di Zara perturba l' equilibrio dell' anno successivo, che in un primo tempo si sperò di ristabilire con una accurata revisione dei ruoli degli imprestiti per colpire i maggiori redditi, che nella mutata distribuzione della ricchezza nazionale degli ultimi anni, evadevano all' onere di quelli (2). Ma nel corso dell' anno, quando si potè constatare che questa operazione di accertamento avea dato scarsi risultati, provocando invece un sensibile perturbamento nella quotazione dei prestiti sul mercato (3), fu necessario ricorrere ad una temperata modificazione del regime doganale, deliberata dal Maggior Consiglio nel settembre (4), col duplice intento di irrobustire la finanza e mitigare le asprezze fiscali sostituendo per molte voci al sistema di tassazione *ad valorem* quello *ad pondus*.

Bravo è chi fra le cifre sa leggere qualche cosa!

I Savi, chiamati nel '47, dopo la burrasca, a far i conti, confessano candidamente di non racapezzarsi, poichè *dicte rationes introitum et exitum ita clare et distincte videre non potuerunt*, come negli esercizi finanziari degli anni di pace (5). Il dissesto ha assunto proporzioni considerevoli, e tende anche ad inasprirsi, perchè le spese di guerra non danno tregua, spese aggravate dalle doverose pensioni che devono essere attribuite ai parenti di chi ha fatto sacrificio della propria vita (6).

(1) *Senato Misti*, reg. 23, c. 86 r. – 1345, 7 aprile; reg. 24, c. 16 – 15 giugno.

(2) *Spiritus*, c. 145 – 1346, 12 febbraio.

(3) *Spiritus*, c. 146 – 1346, 30 settembre.

(4) *Spiritus*, c. 146 v. e segg. – 1346, 29 settembre. Cfr. in questa collezione il cit. T. I della s. II, p. 61, doc. 65.

(5) Doc. 182.

(6) *Spiritus*, c. 151 – 1347, 10 aprile.

Già fin dal princ[illegible]io
' anno precedente er[illegible]at
mestre dei fondi del depos
successivi prelevamenti ese
frumento (2), l' apertura di
di stanziamenti futuri (3).

Altro che riduzioni di
un' ironia la deliberazione,
Consiglio e motivata colla
ziate finanze dello stato, d
di salario ai notai e agli u
s' intende, gli ufficiali su
dello stesso Consiglio, non
nati ai poveri scagnozzi d

La situazione era ben
denza del dissesto della Ca
mento, in un momento in c
giore elasticità per prevenir
restia. Le riserve erano din
spensabile l' impiego del de
tre provveditori col mandat
per un pronto rifornimen
Consiglio, cui sfugge il val
combe la preoccupazione

Le piccole economie, d
non potevano mutar faccia
quelle che erano e non sus

Vive premure partiva
la pressione fiscale sul me
pone, il mercato del vino,
dei gallinacei ecc. reclamav

(1) Doc. 181.

(2) Doc. 181.

(3) *Spiritus*, c. 151 – 1347.

(4) Doc. 180.

(5) *Spiritus*, c. 152 v. – 1

(6) *Spiritus*, c. 150 v. – 13
tori straordinari.

Già fin dal principio del '47, dopo i notevoli oneri dell' anno precedente era stato necessario impegnare un quadrimestre dei fondi del deposito di capitale [1], senza contare i successivi prelevamenti eseguiti sui proventi della Camera del frumento [2], l' apertura di nuovi prestiti e l' anticipato impiego di stanziamenti futuri [3].

Altro che riduzioni di spese! Dovea essere apparsa quasi un' ironia la deliberazione, presa con tanta solennità in Maggior Consiglio e motivata colla necessità di portar aiuto alle disgraziate finanze dello stato, di vietare la concessione di aumenti di salario ai notai e agli umili travet degli uffici pubblici [4]: s' intende, gli ufficiali superiori, ch' eran patrizi e membri dello stesso Consiglio, non erano toccati, ed i pochi soldi lesinati ai poveri scagnozzi doveano operare il miracolo!

La situazione era ben altrimenti complicata per l' incidenza del dissesto della Camera di comun su quella del frumento, in un momento in cui questa avea bisogno di una maggiore elasticità per prevenire e combattere lo spettro della carestia. Le riserve erano diminuite a tal segno da rendere indispensabile l' impiego del deposito di miglio [5] e la creazione di tre provveditori col mandato di escogitare i mezzi più opportuni per un pronto rifornimento [6], compito questo del Maggior Consiglio, cui sfugge il valore finanziario del problema ed incombe la preoccupazione politica di una temuta carestia.

Le piccole economie, dello stampo di quella testè ricordata, non potevano mutar faccia alle cose, mentre le entrate erano quelle che erano e non suscettibili di incremento.

Vive premure partivano da più parti perchè si allentasse la pressione fiscale sul mercato interno. L' industria del sapone, il mercato del vino, quello delle frutta, degli erbaggi, dei gallinacei ecc. reclamavano salutari provvedimenti, poichè

---

(1) Doc. 181.
(2) Doc. 181.
(3) *Spiritus*, c. 151 – 1347, 15 aprile.
(4) Doc. 180.
(5) *Spiritus*, c. 152 v. – 1347, 27 maggio.
(6) *Spiritus*, c. 150 v. – 1347, 2 maggio – Elezione di tre provveditori straordinari.

l' attuale ordinamento avea favorito e favoriva le speculazioni di pochi incettatori. E vi fu chi, interprete di questi non infondati lamenti, se ne fece eco nei pubblici consigli (1), proponendo una radicale revisione del regime daziario, nell' intento di promuovere adeguati sgravi. Su questo punto naturalmente la grande maggioranza degli uomini politici (e, si può dire, la quasi unanimità) era d' accordo che non si potesse discutere, perchè mutare sostanzialmente la struttura della politica finanziaria non era possibile: soltanto potevano ammettersi lievi ritocchi *cum minori tamen introytus diminutione* (2), quali quelli accolti a favore del commercio vinicolo (3), cercando di avvantaggiare industrie pericolanti (4) con agevolazioni d' altra natura, e reprimere le degenerazioni del mercato minuto con più severi regolamenti annonari (5).

Tutto ciò documentava una volta di più che, se non era concepibile un alleggerimento fiscale, non potevano nemmeno nutrirsi serie speranze su un miglioramento dell' entrata: per metter freno all' indefinito indebitamento dello stato, fosse fatto direttamente a mezzo della Camera degli imprestiti, o per mutui a mezzo di quella del frumento (6), occorreva adottare una politica di severa parsimonia conseguibile non colle piccole economie, il cui frutto era visibile, ma con più ordinato sistema dell' amministrazione.

I parziali provvedimenti restrittivi del 1344 aveano fallito al loro scopo. Si era voluto salvaguardare l' intangibilità del deposito di capitale, per estinguere i molteplici mutui, e la frequenza degli storni ne avea annullato gli effetti; si era sottratto all' arbitrio del potere esecutivo la facoltà di autorizzare la Camera del frumento a contrarre mutui con privati in servizio del *comune* o per spese di ambascierie (7): si era vo-

(1) Doc. 183.
(2) Doc. 184.
(3) Doc. 185.
(4) *Senato Misti*, reg. 23, c. 75 v. – 1347, 29 gennaio; reg. 24, c. 46 – 1347, 10 novembre.
(5) *Senato Misti*, reg. 24, c. 49 e segg.
(6) Doc. 185.
(7) Doc. 174.

luto impedire la troppa fac
fondi della stessa Cam p
cercato di restringere le sp
stanziamenti ad esso destin
mitazioni ogni variazione di
denze era subordinata alla
siglio dei Rogati e della Qu

Ma anche queste cautel
lezza dei corpi legislativi, ch
più scarsa attività, sotto l
più facilmente inclini ad as
perniciosa politica corruttr

Il vizio principale che
della pubblica finanza era q
riassetto, questo dovea esser
del 1347 non tardarono ad
bero l' intuito felice di ferm
proposito di correggere alm

E perciò i punti essenzi
poggiavano su due capisaldi
delle varie Camere, e specia
avea bisogno di una adegua
sanzioni, la possibilità di fac

Colla riduzione da L. 1
del deposito di capitale essi
più largo per le spese genera
in limiti ben circoscritti l'
cassa, che avea tanto nociu
zione, e nello stesso tempo
un sicuro, preciso e ben def
com' era in gran parte fino a
fecero, le sanzioni a carico
dere più rigorosa, nell' even

(1) Doc. 174.
(2) Doc. 186.
(3) Doc. 174.
(4) Doc. 182.

luto impedire la troppo facile ed incontrollata erogazione di fondi della stessa Camera pei medesmi scopi (1); si era anche cercato di restringere le spese dell' arsenale consolidando gli stanziamenti ad esso destinati (2), e per rendere efficaci tali limitazioni ogni variazione di spesa od autorizzazione di eccedenze era subordinata alla preventiva approvazione del Consiglio dei Rogati e della Quarantia (3).

Ma anche queste cautele erano state eluse, per la debolezza dei corpi legislativi, che, sorpresi nei momenti della loro più scarsa attività, sotto l' assillo dei bisogni urgenti erano più facilmente inclini ad assecondare il potere esecutivo nella perniciosa politica corruttrice degli espedienti.

Il vizio principale che minava insidiosamente l' equilibrio della pubblica finanza era questo e, per conseguire un effettivo riassetto, questo dovea esser coraggiosamente eliminato. I Savi del 1347 non tardarono ad esserne pienamente edotti ed ebbero l' intuito felice di fermare su esso la loro attenzione, col proposito di correggere almeno i lati più pericolosi (4).

E perciò i punti essenziali della riforma da quelli proposta poggiavano su due capisaldi: assicurare la stabilità finanziaria delle varie Camere, e specialmente di quella del frumento, che avea bisogno di una adeguata elasticità; impedire, con severe sanzioni, la possibilità di facili storni, che quella perturbavano.

Colla riduzione da L. 16.000 a L. 12.000 dell' ammontare del deposito di capitale essi miravano, accordando un margine più largo per le spese generali, di eliminare o almeno contenere in limiti ben circoscritti l' abusato sistema di espedienti di cassa, che avea tanto nociuto alla chiarezza dell' amministrazione, e nello stesso tempo garantire alla Camera del frumento un sicuro, preciso e ben definito finanziamento, e non fittizio, com' era in gran parte fino ad ora occorso. Coll' inasprire, come fecero, le sanzioni a carico dei magistrati esecutivi, e col rendere più rigorosa, nell' eventualità di una diversa destinazione

(1) Doc. 174.
(2) Doc. 186.
(3) Doc. 174.
(4) Doc. 182.

di fondi, la procedura dei corpi legislativi si proponevano di rendere più forte la responsabilità di questi e meno facile l' arbitrio di quelli.

Era giunto il momento di dire una franca parola e metter fine allo sconcio che quattrini dello stato fossero distratti in spese inutili o diverse da quelle prefissate, ad arbitrio di organi irresponsabili: era tempo di entrare nel buon ordine costituzionale, in modo che *pecunia Comunis non accipiatur nec expendatur nisi ubi fuerit oportunum et in omni casu cum ordinibus terre et secundum formam consiliorum super inde captorum.*

Logica conseguenza dovea anche essere, e fu, l' eliminazione di tutte quelle spese che non rivestivano il carattere di improrogabile urgenza e di assoluta necessità, anche se utili.

Somme piuttosto rilevanti erano state stanziate, e negli ultimi anni anche spese, per la costruzione della nuova sala del Maggior Consiglio ed il conseguente adattamento del palazzo ducale. Spese del genere, per lavori pubblici, sebbene non superflui alla dignità dello stato, non sembravano giustamente convenienti al momento finanziario, ed era il caso di rinviarle a tempi migliori. Dal momento che si limitavano gli stanziamenti per la Camera dell' arsenale a L. 100 gr. mensili, con facoltà di antecipazioni trimestrali solo in caso di acquisto di materiale per le costruzioni (sempre previa autorizzazione dei Rogati), era più che giustificato il rigoroso divieto di proporre o deliberare, almeno per un quinquennio, nuovi lavori pubblici, ad eccezione di quelli relativi alla manutenzione del lido, del porto e dei canali per intuitivi motivi di necessità.

Non a torto si riteneva pericolosa anche l' eventualità di una discussione: l' esperienza insegnava che una volta presentata nei Rogati una proposta, un momento o l' altro si sarebbe pur trovato il modo di farla approvare. Tolto invece al potere esecutivo (che in materia era il più temibile) il diritto d' iniziativa, meno facilmente il Consiglio dei Rogati avrebbe trovato stimolo per deflettere dalla politica di lesina, allora propugnata.

Più interessa sapere se essa abbia dato i frutti sperati: se non in tutto, in parte sembra che l' intento sia stato raggiunto. Delle tre Camere, almeno una, quella di Comun, fu riassettata

in pochi mesi raccoglie[1] n
troviamo che detta Ca[illegible] è
dinari a favore di quella del fr
e di aumentare gli stanziam

Ma v' ha di più: alla ch
era assai florida. I Savi del
aveano accertato un attivo
calcolate pur colla maggior l
vano nientemeno che un ava
tiamo che non erano remoti
singhieri accertamenti rappr
sperato progresso ed un ris

La mente stessa degli uom
soddisfazione e senza indugi
riprese coraggiosamente l' in
tamento del debito pubblic
residuo attivo accertato ed
cifra anche superiore a quel

7. – Fu una troppo fac

Non crediamo che uomi
pratica degli affari fossero fa
esperienze. Se a men che un
gramma, stillato alla fine
ciò non dipendeva da un erro
lato, ma da una disgraziata s
teva prevedere.

La peste, inesorabile fla
fatto la sua comparsa, in po
travolgeva le previsioni mat

Di fronte a un disastro
che colpiva alla cieca tutte

(1) Doc. 188.
(2) Doc. 188.
(3) *Senato Misti*, reg. 24, c
(4) Doc. 187, 188.
(5) Doc. 188.

in pochi mesi raccogliendo notevoli civanzi (1): entro l'anno troviamo che detta Camera è in grado di aprire crediti straordinari a favore di quella del frumento per l' acquisto di biade (2) e di aumentare gli stanziamenti per quella dell' arsenale (3).

Ma v' ha di più: alla chiusura dell' esercizio la situazione era assai florida. I Savi del 1348 nella revisione di consuntivo aveano accertato un attivo di L. 19.000 circa (duc. 7.000) e, calcolate pur colla maggior larghezza le spese future, prevedevano nientemeno che un avanzo di circa L. 80.000 (4). Se riflettiamo che non erano remoti i tempi del disavanzo, questi lusinghieri accertamenti rappresentavano un insperabile ed insperato progresso ed un risultato veramente portentoso.

La mente stessa degli uomini del tempo ne trasse la maggior soddisfazione e senza indugio, resistendo ad ogni tentazione, riprese coraggiosamente l' interrotto programma di ammortamento del debito pubblico, destinando a questo scopo il residuo attivo accertato ed i civanzi futuri, presunti in una cifra anche superiore a quella prospettata dai Savi (5).

7. – Fu una troppo facile illusione?

Non crediamo che uomini abituati a vivere la quotidiana pratica degli affari fossero facili ad ingannarsi dopo tanto dure esperienze. Se a men che un mese di distanza, il seducente programma, stillato alla fine di marzo, crollava interamente, ciò non dipendeva da un errore di calcolo di chi lo avea formulato, ma da una disgraziata sorte che nessuna mente umana poteva prevedere.

La peste, inesorabile flagello che nel marzo avea appena fatto la sua comparsa, in pochi giorni con spaventosa violenza travolgeva le previsioni maturate nel lungo studio.

Di fronte a un disastro, terribile assai più di una guerra, che colpiva alla cieca tutte le migliori attività, non era il caso

(1) Doc. 188.
(2) Doc. 188.
(3) *Senato Misti*, reg. 24, c. 73 – 1348, 29 aprile. Cfr. doc. 186.
(4) Doc. 187, 188.
(5) Doc. 188.

di tergiversare: occorrevano pronte ed energiche misure per contenere questa irresistibile fiumana, che, moltiplicando dolori, scompigliava tutta la vita sociale (1).

Le rosee speranze, concepite poc' anzi, svanivano con rapidità vertiginosa. Il lugubre spettro della morte, che falcidiava vite umane e disseminava lutti senza risparmio, s' era incaricato di cancellarle repentinamente, sospingendo a provvedimenti di eccezione, anche nel campo finanziario, dalla revoca del piano di previsione già approvato (2) all' impostazione di massima di un nuovo programma (3).

In verità la lotta disperata contro la terribile morìa implicava considerevoli spese ed esigeva fondi straordinari, mentre l' inevitabile paralisi, che colpiva l' attività economica, lasciava prevedere una contrazione nel gettito delle entrate. La ventilata idea, di rafforzar queste prontamente con un ulteriore inasprimento fiscale (4) ed un nuovo aumento delle tariffe doganali, era certamente prematura. I Savi, che con solerte sollecitudine furono incaricati di riesaminare tutto il problema finanziario, non l' accolsero, nella giusta presunzione che non convenisse esacerbare le condizioni economiche, già in piena crisi, con nuovi balzelli e fosse più opportuno fronteggiare la situazione con provvedimenti che non compromettessero l' avvenire.

Penso che a questo fine, oltre che alla considerazione di una pronta ed immediata disponibilità di fondi, quale l' urgenza richiedeva, si ispirasse la proposta dei Savi, approvata senza riserve dai Rogati, di devolvere la disponibilità della Camera del frumento, valutata in duc. 14.000, a quella di Comun (5). *Ambe camere*, riflettevano i Savi con pericolosa confusione che era sempre stata combattuta, *sunt unum corpus*, e l' espediente escogitato, sopratutto per evitare il danno che poteva derivare

(1) Per i provvedimenti del periodo della peste cfr. BRUNETTI, *Venezia durante la peste del 1348*, estr. da « Ateneo Veneto », a. XXXII (1909), fasc. 3, p. 10 e segg.

(2) Doc. 189.

(3) Doc. 190.

(4) Doc. 190.

(5) Doc. 191.

da un maggior perturbame
considerato una sempli
rimborso di crediti dell' una
superate le difficoltà del m

Rileviamo la chiosa de
avrebbe potuto costituire il
Ma invocata com' era a scopo
sione sinistra suscitata dal br
a pochi giorni di distanza,
non fu, il punto di partenza

Lo studio di provvedi
essere affrontato in quelle c
si poteva valutare la misura
rimesso a tempi migliori e
con menti più riposate, quand
riuscito possibile rendersi cont

Il quadro di questa infa
sentò all' occhio del legislat
ramo dell' attività pubblica
e giusti provvedimenti ripa
che il morbo avea dissemina
vare la vita delle nazione d
caduta. Non ultimo, fra i nu
all' esame della speciale com
piano di restaurazione, era ar
da nuovo disavanzo.

I sudati risparmi erano
librio poteva esser restituito
fiscali, ma con una saggia p
una energica opera di resta

I provvedimenti d'ordin
diretti sopratutto ad imped
mobiliare, a sollecitare il ri
dalla mortalità, a riorganizz
bilire l' efficienza dei tr

(1) BRUNETTI, *Venezia*, cit.

(2) BRUNETTI, *Venezia*, cit.,

da un maggior perturbamento dell' economia nazionale, era considerato una semplice operazione di cassa con l' anticipato rimborso di crediti dell' una verso l'altra e rinnovabili appena superate le difficoltà del momento.

Rileviamo la chiosa dei Savi, perch' essa, se elaborata, avrebbe potuto costituire il nocciolo di una nuova concezione. Ma invocata com' era a scopo polemico per attenuare l' impressione sinistra suscitata dal brusco cambiamento di programma a pochi giorni di distanza, non poteva rappresentare, come non fu, il punto di partenza di un nuovo ordinamento.

Lo studio di provvedimenti meno precari non poteva essere affrontato in quelle condizioni, nelle quali ancora non si poteva valutare la misura delle conseguenze : dovea esser rimesso a tempi migliori e più calmi, e dovea esser attuato con menti più riposate, quando ristabilita la normalità, sarebbe riuscito possibile rendersi conto meno impreciso della situazione.

Il quadro di questa infatti, trascorsa la tempesta, si presentò all' occhio del legislatore assai desolante : non vi era ramo dell' attività pubblica e privata che non esigesse pronti e giusti provvedimenti riparatori (1). Tra gli infiniti danni, che il morbo avea disseminato, tutto era da rifare per risollevare la vita delle nazione dalla grave depressione, in cui era caduta. Non ultimo, fra i numerosi e gravi problemi, sottoposti all' esame della speciale commissione incaricata di disporre il piano di restaurazione, era anche quello finanziario tormentato da nuovo disavanzo.

I sudati risparmi erano stati spesi, ed assai più: nè l' equilibrio poteva esser restituito con un aumento di inasprimenti fiscali, ma con una saggia politica di economia accoppiata ad una energica opera di restaurazione sociale.

I provvedimenti d'ordine giuridico, economico e sociale (2), diretti sopratutto ad impedire la dispersione della ricchezza mobiliare, a sollecitare il ripopolamento della città falcidiata dalla mortalità, a riorganizzare l' attività industriale, a ristabilire l' efficienza dei traffici internazionali, oltre che rispondere

(1) Brunetti, *Venezia*, cit., p. 30 e segg.
(2) Brunetti, *Venezia*, cit., p. 34 e segg.

ad una necessità politica generale, rappresentavano anche il mezzo più efficace per restituire il gettito dell' entrata al suo ritmo normale, nonostante le velleità di opposizione ripullulanti nel Maggior Consiglio.

L' idea di aprire le porte a persone e capitale stranieri per ritemprare le energie della vita economica cittadina avea suscitato numerose ostilità, ed una vigorosa minoranza, obbedendo allo stimolo di interessi particolari, avea tentato di ostacolare nell'alto consesso l'opera risanatrice dei Rogati (1). La pericolosa manovra non ebbe allora successo, come furono repressi i tentativi d' aggravare gli oneri del bilancio (2), permettendo ai Rogati l' attuazione di un sano programma di ricostruzione, realizzato con ferma volontà di economia.

Senza tergiversare fu sospesa la prosecuzione dei lavori del palazzo ducale, com' era stato già prospettato l'anno prima, per opportuno risparmio, sopprimendo il mastodontico ufficio per questi creato ed affidando agli Ufficiali di Rialto l' incarico di procedere alle opere di adattamento all' uopo necessarie (3); furono riuniti in uno solo i due uffici delle Rason *de intus* e *de foris*, diminuendo il personale direttivo e quello d' ordine (4), fu soppresso l'ufficio delle beccarie demandandone la competenza a quello della Giustizia nuova, senza aumento di salario e, se possibile, di personale (5); fu soppresso l'ufficio delle biave, per quanto sostituito con una commissione straordinaria liquidatrice di numerosi affari in corso (6); fu abolito l'ufficio dei grossi tosati, trasferendo la competenza ai pesatori dell' argento (7); fu ordinato il richiamo del capitano della

(1) M. C. *Spiritus*, c. 156 – 1348, 22 giugno. La proposta di accordare ai Rogati i poteri per legiferare in materia di ripopolamento è approvata dal Maggior Consiglio con voti 188 contro 122 contrari e 13 astenuti.

(2) Doc. 192.

(3) Doc. 193, 194.

(4) Doc. 194.

(5) Doc. 194.

(6) Doc. 196. Il 24 luglio (*Senato Misti*, reg. 24, c. 88 v.) sono eletti per questo fine tre savi.

(7) *Senato Misti*, reg. 24, c. 91 – 1348, 7 agosto.

Santa Unione e della relativ
della crociera orientale a
il numero dei notai dei Cinque
di commerclario di Creta (3); fu
del Golfo e del podestà di S
dei Camerlenghi ; furono pur
degli ambasciatori, e le spese
ai sentimenti di civismo dei t

A maggior prudenza inv
per realizzare un aumento di
stino, e non integrale, del vec
vino e dell' industria alberg
1500 del minimo di contribu
madrepatria (6), ed al reclam
stantinopolitano entro il term
operazioni tutte o di scarso p
mente l' ultima.

In sostanza sicuro asseg
economie, qualora fosse pers
della lesina, cui, sotto l' ener
Rogati, i reggitori veneziani a
biennio.

Difficoltà assai gravi s'
vano alla sua piena attuazio
rebbe stata realizzabile, qua
elargizioni dei Consiglieri pe
vette rinunziare per non
saldamente radicate nell' ani
nistrazione militare, erano in

(1) Doc. 193.
(2) *Senato Misti*, reg. 24, c.
(3) *Senato Misti*, reg.
(4) Doc. 193, 194, 196.
(5) Doc. 193, 194.
(6) *Senato Misti*, reg. 24, c.
(7) Doc. 195.
(8) *Senato Misti*, reg. 24, c.

Santa Unione e della relativa squadra, affidando il compito della crociera orientale alle due galee di Creta [1]; fu diminuito il numero dei notai dei Cinque di pace [2]; fu soppressa la carica di commerclario di Creta [3]; furono ridotti i salari del capitano del Golfo e del podestà di Seravalle, a vantaggio della cassa dei Camerlenghi ; furono pure decurtati i salari e gli assegni degli ambasciatori, e le spese per ambascierie, facendo appello ai sentimenti di civismo dei titolari [4].

A maggior prudenza invece dovettero ispirarsi i Rogati per realizzare un aumento di entrate, limitandosi al ripristino, e non integrale, del vecchio regime della rivendita del vino e dell' industria alberghiera [5], all' aumento a perperi 1500 del minimo di contributo di Candia alle finanze della madrepatria [6], ed al reclamo di liquidazione del credito costantinopolitano entro il termine massimo di quattro mesi [7], operazioni tutte o di scarso profitto o di dubbio esito, specialmente l' ultima.

In sostanza sicuro assegnamento poteva esser fatto sulle economie, qualora fosse perseguita con fermezza la politica della lesina, cui, sotto l' energica ispirazione del Consiglio dei Rogati, i reggitori veneziani avean fatto buon viso nell' ultimo biennio.

Difficoltà assai gravi s' erano interposte e si interponevano alla sua piena attuazione : a qualche economia, che sarebbe stata realizzabile, quale la soppressione delle consuete elargizioni dei Consiglieri per solennità religiose [8], si dovette rinunziare per non offendere rispettabili tradizioni saldamente radicate nell' animo popolare : altre, nell' amministrazione militare, erano impossibili data la situazione deli-

(1) Doc. 193.
(2) *Senato Misti*, reg. 24, c. 79 r. – 1348, 5 luglio.
(3) *Senato Misti*, reg. 24, c. 84 v. – 1348, 12 luglio.
(4) Doc. 193, 194, 196.
(5) Doc. 193, 194.
(6) *Senato Misti*, reg. 24, c. 84 v. – 1348, 12 luglio.
(7) Doc. 195.
(8) *Senato Misti*, reg. 24, c. 92 r. – 1348, 11 agosto.

cata dell' Istria e della Dalmazia (1). Ma nell' insieme il profitto, che se n' era tratto, era stato non disprezzabile.

Restavano però insoluti due problemi formidabili : quello relativo alla regolazione delle decime, e quello della Camera del frumento, nei quali l' aspetto finanziario era intimamente connesso a complesse questioni ecomomiche e politiche d' ordine generale.

In tema di decime i provvedimenti legislativi approvati dal governo miravano ad impedire la devoluzione della ricchezza mobiliare nella manomorta ecclesiastica (2) : ma essi avevano incontrato la naturale resistenza del clero, aprendo un aspro conflitto fra il potere laico e quello ecclesiastico, l'uno preoccupato delle conseguenze economiche che potevano derivare dall' eccessivo sviluppo della manomorta, l' altro interessato a non perdere i benefici di pingui rendite.

L' atto d' accusa lanciato dal governo contro le male arti messe in opera dal clero per arricchire il patrimonio ecclesiastico, non ha altro fine che di denunciare ed illustrare i danni economici derivanti da questo sfrenato assorbimento di capitali mobiliari, sottratti alle più utili funzioni dell' attività mercantile, cui, più che in altro tempo, erano necessari, e di legittimare l' energica repressione dell' illegittimo uso di un onesto diritto (3).

A correzione del quale il governo s' era proposto di negoziare il riscatto, sostituendo la decima con un contributo annuo fisso calcolato sulla media del gettito dell' ultimo decennio. Vescovo e clero avevano accolto assai male l' offerta : la rifiutarono appena formulata, poi la oppugnarono strenuamente in Curia Romana, infine ne ostacolarono ogni ragionevole transazione. Chè, concordato finalmente nel settembre 1348, dopo laboriose trattative, l' ammontare del contributo statale in duc. 12.000 per l'anno in corso e duc. 7.000 pei suc-

(1) *Senato Misti*, reg. 24, c. 96 – 1348, 5 settembre; c. 105 – 31 ottobre; c. 106 – 4 novembre; c. 111 e 116 – 1349, 7-8 febbraio.

(2) Cfr. per i particolari delle trattative BRUNETTI, *Venezia* cit., p. 53 e segg.

(3) BRUNETTI, *Venezia* cit., p. 54.

cessivi (1), con oblique man
avanzando pretese, ch
anche a costo di prolungare

Devesi però rilevare, pe
era troppo entusiasta di q
piuttosto onerosa, non avea
essa nutriva nella speranza
più favorevoli (2).

Comunque, dal punto d
tamente provveduto, perchè
ordinarie, ordinando l' immed
della decima, ed accantona
conguaglio a liquidazione co

Il problema della Cam
irto di difficoltà finanziarie e
antitesi, poichè al legislato
lemma: od inasprire il disa
l' opera di riassetto, od alle
spettro di sinistre ripercussi

Fermo nel proposito di
intravvedendone con sicuro
librio e nell' elasticità della
scartata l' idea di accende
con prudente moderazione e
ripromettendosi, appena asse
tutta la disponibilità.

(1) Doc. 197.

(2) Infatti il governo era di
la seconda, che costituiva un o
del 3 giugno 1349 vi fu chi propo
di concordato, la revoca d
il ripristino del regime preesi
sia per liberarsi d' un onere c
c. 22 v. e segg.

(3) *Senato Misti*, reg. 25, c.

(4) Doc. 198.

cessivi (1), con oblique manovre ne impedirono l' esecuzione, avanzando pretese, che il governo energicamente respinse, anche a costo di prolungare per decenni un increscioso conflitto.

Devesi però rilevare, per la verità, che neppur il governo era troppo entusiasta di questa transazione e, giudicandola piuttosto onerosa, non avea dissimulato il poco favore che per essa nutriva nella speranza di poter patteggiare condizioni più favorevoli (2).

Comunque, dal punto di vista finanziario era stato accortamente provveduto, perchè l' onere non gravasse sulle entrate ordinarie, ordinando l' immediata riscossione delle rate arretrate della decima, ed accantonandole per ogni eventualità, salvo conguaglio a liquidazione compiuta (3).

Il problema della Camera del frumento era altrimenti irto di difficoltà finanziarie ed economiche operanti in reciproca antitesi, poichè al legislatore si presentava l' incomodo dilemma: od inasprire il disavanzo (4), rendendo più difficile l' opera di riassetto, od allentare l' attività della Camera collo spettro di sinistre ripercussioni sul mercato interno.

Fermo nel proposito di risanare ad ogni costo il bilancio, intravvedendone con sicuro intuito il fondamento nell' equilibrio e nell' elasticità della Camera di Comun, il legislatore, scartata l' idea di accendere nuovi debiti, preferì appigliarsi con prudente moderazione e giusta cautela al secondo corno ripromettendosi, appena assestata questa, di riversare in quella tutta la disponibilità.

---

(1) Doc. 197.

(2) Infatti il governo era disposto ad accettare la prima parte non la seconda, che costituiva un onere perpetuo, e più tardi nella seduta del 3 giugno 1349 vi fu chi propose senz'altro l' abbandono del progetto di concordato, la revoca di tutte le disposizioni emanate in materia ed il ripristino del regime preesistente, sia per non acuire il dissidio col clero, sia per liberarsi d' un onere considerevole (*Senato Misti*, reg. 25, c. 22 v. e segg.

(3) *Senato Misti*, reg. 25, c. 22 v. – 1349, 3 giugno e doc. 205.

(4) Doc. 198.

8. – I risultati finanziari di sifatta politica, se non si possono considerare ottimi sotto ogni aspetto, furon tuttavia discreti e certamente lusinghieri, in confronto della gravità della crisi superata.

Entro l'anno la Camera di Comun era riuscita a realizzare dei civanzi, sì da render possibile la graduale attuazione del programma di riassetto, con l' immediata assegnazione di questi alla Camera del frumento, provvisoriamente decretata dai Rogati al principio del 1349, in attesa del più sicuro responso dei Savi sul consuntivo dell' esercizio appena chiuso (1).

Il provvedimento, fu detto, non poteva essere che un palliativo per l' esiguità del civanzo in confronto dei bisogni della Camera : e fu certamente inadeguato, ma non inutile, se permise all' amministrazione di tirar avanti fino a marzo senza ricorrere a mezzi straordinari. Ma non era e non poteva essere un provvedimento risolutivo.

Per arrivarvi bisognava quasi pregiudizialmente risolvere tante altre questioni, d' ordine tecnico, collaterali, per evitare di costruire un edificio su fondamenta troppo precarie.

Prima di tutto occorreva correggere l' inconcepibile disordine contabile, che affliggeva l' amministrazione camerale, per ricavare un' idea chiara e precisa della situazione : e questo fu fatto con assiduo lavoro nei primi mesi dell' anno da una apposita commissione di Savi (2). Poi, com'era ormai entrato nella buona consuetudine introdotta dai Rogati, si dovette accertare, ai primi di marzo, lo stato effettivo della situazione finanziaria (3), lavoro di non piccola mole e non scevro di difficoltà, dovendosi riscontrare entrate e spese di un esercizio assai movimentato, che avea lasciato dietro a sè gravi conseguenze.

Nel frattempo, (i Savi dovettero lavorare dai primi di marzo a metà agosto per assolvere il loro compito) ai bisogni immediati della Camera fu provvisto con mezzi eccezionali,

(1) Doc. 198.
(2) Doc. 199.
(3) Doc. 199.

assunti con quella magg[illegible]or
geriva la sicurezza di [illegible]
di Comun, ed in ogni modo
fu fatto ricorso al credito p
privati per duc. 10.000 al ta
le spese di marzo ed aprile
forestieri, per 12.000 duc. pe
fu possibile (le spese di ma
Camera di Comun (4)), si ev
quando l' onere apparve t
richiesto dai mutuanti (5),
zazione delle risorse della
bisogni ordinari (6), deferen
portune riforme ad una spe
pregiudizio di quella dei ci
più vasto.

Dallo studio parallelo
il sostanziale riassetto della
dità della decennale crisi, ch

Ed anche questo scogl
seguenti risoluzioni :

1. alleggerimento del
cita liquidazione delle giace
luti, secondo il piano predis

2. rafforzamento del
proposte della commissione
grate dal Collegio colla pa

(1) Nel febbraio si proponev
lo stato della città, il numero
migliorate (*Spiritus*, 166 v.– 13
a grande maggioranza, con 151
(2) Doc. 200.
(3) Doc. 203.
(4) Doc. 201.
(5) Doc. 204.
(6) Doc. 205.
(7) Doc. 206.
(8) Doc. 207.
(9) Doc. 208.

assunti con quella maggior severità e tranquillità (1), che suggeriva la sicurezza di una favorevole situazione della Camera di Comun, ed in ogni modo sempre con giusta cautela. Che se fu fatto ricorso al credito pubblico, accendendo un mutuo con privati per duc. 10.000 al tasso del 3 e del 4 % per fronteggiare le spese di marzo ed aprile (2), ed un altro, specialmente con forestieri, per 12.000 duc. per i mesi di giugno e luglio (3), quando fu possibile (le spese di marzo furono coperte coi civanzi della Camera di Comun (4)), si evitò di aggravare il debito, oppure, quando l' onere apparve troppo gravoso per l' alto interesse richiesto dai mutuanti (5), si cercò, con una migliore utilizzazione delle risorse della Camera stessa, di far fronte ai bisogni ordinari (6), deferendo nel luglio (7), lo studio delle opportune riforme ad una speciale commissione di tre Savi senza pregiudizio di quella dei cinque, cui s' addiceva un compito più vasto.

Dallo studio parallelo delle due commissioni dovea sortire il sostanziale riassetto della Camera, ch'era l'ultima penosa eredità della decennale crisi, che travagliava la finanza veneziana.

Ed anche questo scoglio fu superato sulla base delle due seguenti risoluzioni :

1. alleggerimento dell' onere della Camera con una sollecita liquidazione delle giacenze ed il ricupero dei crediti insoluti, secondo il piano predisposto dalla commissione dei tre (8);

2. rafforzamento delle sue basi finanziarie, secondo le proposte della commissione dei cinque, opportunamente integrate dal Collegio colla partecipazione del Doge (9).

---

(1) Nel febbraio si proponeva di riprendere i lavori della sala, poichè lo stato della città, il numero dei nobili e le condizioni generali erano migliorate (*Spiritus*, 166 v.– 1349, 23 febb.): ma la proposta fu respinta a grande maggioranza, con 151 voti contro 43 favorevoli e 24 astenuti.

(2) Doc. 200.
(3) Doc. 203.
(4) Doc. 201.
(5) Doc. 204.
(6) Doc. 205.
(7) Doc. 206.
(8) Doc. 207.
(9) Doc. 208.

Dall' esame della situazione del bilancio (a prescindere, s' intende, dalla parte straordinaria) era risultato che l' utile netto della Camera di Comun ascendeva a più che 4.000 duc. mensili, i quali, almeno parzialmente, potevano esser impiegati a coprire il deficit della gestione frumentaria. Il disavanzo di questa effettivamente era di gran lunga superiore ai civanzi della Camera di Comun, e però la prudenziale proposta dei Savi di devolvere solo questi alla sistemazione di quella, parve agli organi esecutivi (Doge, Consiglieri e Capi dei XL), insufficiente, come infatti era, e poco coraggiosa. E, quasi ad ammenda dei troppi peccati che in materia avevano consumato, facendo propria la salutare condanna di nuovi debiti, energicamente pronunciata dai Savi, poichè *facere imprestita gravat universaliter omnes cives*, presero l' iniziativa di integrare la proposta di quelli coll' assegnare alla Camera del frumento, sia pure a titolo di mutuo, garantito dai redditi del Comune, le riserve esistenti nelle altre pubbliche casse, ad eccezione di quella delle Procuratie, fino alla concorrenza di 20.000 duc. d' oro.

La buona via era finalmente trovata: nel volger di pochi mesi il risanamento delle finanze camerali [1], ch' era stato un proposito lungamente meditato, era un fatto compiuto. Molto tempo prima del previsto le operazioni di ammortamento dei prestiti pubblici, sospese per sovvenire le dissestate finanze camerali, poterono essere riprese [2], e l' energica riforma dell'ordinamento finanziario potè esser affrontata con piena sicurezza e tranquillità.

9. – Una decennale esperienza, maturata tra vicende eccezionalmente gravi, avea dimostrato che nella vita veneziana si era prodotto un profondo mutamento, il quale avea relegato nel regno delle utopie le speranze di un ritorno alla situazione prebellica.

La riforma doganale, introdotta con carattere di temporaneità, ormai era stabilmente inquadrata nell' ordinamento

(1) Doc. 209.
(2) Cfr. doc. 210.

economico: tutti erano orma
ritocco, ed anche quest a
ad un alleggerimento. Se m
bile realtà ne fornirà la dim
si dovesse ricorrere ad ulte
economica si era riplasmat

Chi avrebbe mai pensat
consesso di mercanti potes
blemi di politica agraria? S
della produzione granaria n
rono ventilati non soltanto
crisi dei rifornimenti orien
sbocco alla crisi che imper
Terraferma [1].

Non dovea esser un
della vita era aumentato
un' ulteriore alterazione, ch
legislativo, per quanto rigo
poteva arrestare.

(1) Nel 1344 (*Senato Misti*,
la decadenza della coltura agric
qui obierunt tempore guerre e
fuerunt consunti propter guerra
possent eis de pecunia subvenire
turam, tantum sunt ipsi usque
dictum nostrum territorium vad
damno et destructione nostrorum
et possent, loca nostra predicta
esset augmentum utilitatis et bon
et nobis etiam multum prodesse
nobis esse posset aliquale subsi
si eleggono cinque savi per pro
seminationes frumenti et bladi (i
dopo accurata inchiesta, propo
imposte ed oneri reali e p
vigiano entro cinque anni per e
delle pene pecuniarie ai condan
versari, si restituissero sulle pri
esportazione, facendo obbligo a
del raccolto il censimento del ra

economico: tutti erano ormai persuasi che, salvo qualche lieve ritocco, ed anche questo transitorio, non potevasi più pensare ad un alleggerimento. Se mai era più probabile (e l'inesorabile realtà ne fornirà la dimostrazione a breve scadenza), che si dovesse ricorrere ad ulteriore inasprimento, poichè la vita economica si era riplasmata su nuovo ritmo.

Chi avrebbe mai pensato, pochi anni addietro, che in quel consesso di mercanti potessero diventare di attualità problemi di politica agraria? Studi e progetti per un incremento della produzione granaria nei territori di recente acquisto furono ventilati non soltanto a prevenzione di una possibile crisi dei rifornimenti orientali, ma anche per trovare uno sbocco alla crisi che imperversava nella Dominante e nella Terraferma (1).

Non dovea esser un mistero per nessuno che il costo della vita era aumentato ed il valore della lira avea subito un' ulteriore alterazione, che nessun decreto o provvedimento legislativo, per quanto rigoroso ed ottimamente congegnato, poteva arrestare.

---

(1) Nel 1344 (*Senato Misti*, reg. 21, c. 86 – 13 genn.) si era constata la decadenza della coltura agricola nel Trevigiano *ex defectu hominum qui obierunt tempore guerre et etiam quia illi, qui remanserunt, sic fuerunt consunti propter guerram, quod, si haberent laboratores, male possent eis de pecunia subvenire pro bestiis et aliis necessariis et ad colturam, tantum sunt ipsi usque in hodiernum diem indigentes, et sic dictum nostrum territorium vadit in dispersionem non sine maximo damno et destructione nostrorum fidelium et nostrum. Quia si, uti solebant et possent, loca nostra predicta colerentur, et nostris fidelibus deinde esset augmentum utilitatis et boni et loca nostra essent meliora et securiora et nobis etiam multum prodesset, quia illud quod esset eis superfluum, nobis esse posset aliquale subsidium et forte in bona quantitate.* Perciò si eleggono cinque savi per proporre *quomodo posset reduci ad maiores seminationes frumenti et bladi* (ivi, c. 78 r. – 1343, 1 dicembre): e questi, dopo accurata inchiesta, propongono di accordare esonero completo di imposte ed oneri reali e personali a chi si trasferisse nel territorio Trevigiano entro cinque anni per esercitare la coltura dei campi; l'esonero delle pene pecuniarie ai condannati che, avuta carta di pace dagli avversari, si restituissero sulle primitive terre entro sei mesi; il divieto di esportazione, facendo obbligo ai rettori di compiere ogni anno al tempo del raccolto il censimento del raccolto e, detratte le scorte per la semina

Lo sforzo fatto per aumentare la circolazione aurea ed argentea, benefico sotto certi aspetti, ai fini di un efficace miglioramento del mercato interno, non avea dato il frutto sperato: l'adozione di nuovi tipi divisionali allo scopo di offrire uno strumento meno svalutato e correggere il deprezzamento del piccolo, che era un fatto compiuto anche se ufficialmente ignorato, avea fallito nel suo intento (1); la nuova moneta era giudicata pessima ed accolta sul mercato con sfavore e sfiducia (2).

Le attività industriali meno robuste, che faticosamente lottavano per salvare quanto di meglio era possibile, di queste condizioni sfavorevoli erano state le prime a risentire le ripercussioni, ed il mercato minuto avea dato giornalmente la sensazione del costante rincaro. La piccola moneta, che pur era lo strumento più sfruttato dalla grande maggioranza, era respinta, perchè il suo valore era diventato irrisorio: chi si presentava a comprar erbaggi o frutta secca, alimento di tanta povera gente, con le tenui monetucce di piccoli, non trovava più di che soddisfare ai propri bisogni. Nè le gravi sanzioni minacciate, deliberate ed applicate agli esosi speculatori ed ai non meno abili incettatori, che trovavano terreno più propizio a compiere le loro gesta nei momenti di crisi, erano incapaci di far sparire, come per incanto, tale disagio, frutto non soltanto di malvagità umana (3).

---

dell'anno venturo ed i quantitativi pel vitto dei produttori, requisire il resto, concentrandolo nei granai della città e castello delle rispettive giurisdizioni, notificando a Venezia lo stato della produzione; la soppressione dei mercati granari di Pederobba, Montebelluna e Vidor; il divieto di incetta da parte di privati. Il problema agrario ritornò nuovamente in discussione alla fine del 1347 e fu nel novembre costituita una commissione di studio *super provisionibus seminandi* (*Senato Misti*, reg. 24, c. 46 – 1347, 10 novembre; c. 59 – 1348, 27 gennaio): sopraggiunta la peste non se ne riparlò più.

(1) *Quarantia, Parti*, I, 23 v. – 1343, 24 gennaio; c. 26 – 28 marzo; c. 28 v. – 12 maggio; c. 30 v. – 9 giugno.

(2) ZANETTI, *Nuova raccolta delle monete e delle zecche d'Italia*, Milano, 1775, III, 329.

(3) Si veggano i provvedimenti annonari del 1343 (*Spiritus*, c. 132), e del 1347 (*Senato Misti*, reg. 24, c. 49 e segg.).

Anche il mercato del vi
sorpresa. In pochi anni
stia, rincrudita dopo il 134
consumo, come presunse in
ma da aumento di prezzi ne
ostinata tenacia si voleva co
un prezzo d'imperio punto
venditore potesse continuare
cizio, rispettando un calmie
escogitò l'artifizio di autoriz
vino troppo puro: il consum
pessima bevanda, ma a buon
sfatto; l'importazione però n
con tutte le sue conseguen

E citiamo solo pochi f
lumeggiare di luce sinistra il
il mercato interno veneziano

Da questi ricaviamo a
meglio spiegare le difficoltà,
e lento il lavoro di sistemazio
dell'aumentato gettito dell
uno sproporzionato aument
del mercato circondava di i
campo finanziario potesse ris
permettesse lo sviluppo di u
correva che nella vita econo
monia, e questa si consolida
spontaneo adattamento dell
volontà degli uomini.

---

(1) Nel novembre del 1349
lamenta in città *multo maior car*
quam de preciis artificum et alio
et damnosum est omnibus e
circa mitigationem caritudinis pre
et in preciis arcium et aliorum mi

Anche il mercato del vino avea preparato una sgradita sorpresa. In pochi anni questa merce si era rarefatta: la carestia, rincrudita dopo il 1346, non dipendeva da eccesso di consumo, come presunse in un primo momento il legislatore, ma da aumento di prezzi nei mercati d' origine, mentre con ostinata tenacia si voleva conservare nella vendita al minuto un prezzo d' imperio punto remunerativo. Perchè il piccolo venditore potesse continuare con guadagno nel proprio esercizio, rispettando un calmiere economicamente assurdo, si escogitò l' artifizio di autorizzare la benedizione cristiana del vino troppo puro: il consumatore avrebbe avuto bensì una pessima bevanda, ma a buon prezzo... e sarebbe stato soddisfatto; l' importazione però non riusciva stimolata e la carestia, con tutte le sue conseguenze, continuò ad imperversare.

E citiamo solo pochi fatti caratteristici che servono a lumeggiare di luce sinistra il profondo disagio, in cui viveva il mercato interno veneziano negli anni tragici della crisi (1).

Da questi ricaviamo altro utile ammaestramento per meglio spiegare le difficoltà, che hanno reso penoso, difficile e lento il lavoro di sistemazione finanziaria, poichè il beneficio dell' aumentato gettito delle entrate era neutralizzato da uno sproporzionato aumento della spesa, che l' instabilità del mercato circondava di incognite gravi. Perchè anche nel campo finanziario potesse ristabilirsi un solido equilibrio, che permettesse lo sviluppo di una non precaria sistemazione, occorreva che nella vita economica si maturasse una nuova armonia, e questa si consolidasse con carattere di stabilità, per spontaneo adattamento delle cose più che per preconcetta volontà degli uomini.

---

(1) Nel novembre del 1349 (*Spiritus*, c. 165 v. – 15 novembre) si lamenta in città *multo maior caritudo solito tam de aliquibus victualibus quam de preciis artificum et aliorum ministerialium, quod multum grave et damnosum est omnibus* e si incaricano tre savi di studiare il problema *circa mitigationem caritudinis predicte, que, ut predicitur, est in victualibus et in preciis arcium et aliorum misteriorum, que exercentur in terra nostra.*

Capitolo III.°

Le vigilie di una congiura.

1. Necessità di una riforma organica. — 2. La riforma del novembre 1349. — 3. Prime avvisaglie di lotta interna e di guerra esterna. — 4. Politica temporeggiatrice. — 5. La guerra è decisa. — 6. Primi dissensi nella politica finanziaria di guerra. — 7. Il programma finanziario della maggioranza di fronte alle resistenze dell' opposizione. — 8. Finanza di compromesso. — 9. Tra vittorie e sconfitte. — 10. Sforzi di equilibrio. — 11. Un drammatico colpo di scena: l'opposizione contro i Rogati e la creazione del Consiglio dei XXV nel gennaio del 1351. — 12. Fallimento della politica di compromesso. — 13. Nuovi orizzonti della politica finanziaria. — 14. Verso un assestamento della crisi politica. — 15. Nuovi dissidi e nuova crisi: l' istituzione del Consiglio dei XXX. — 16. Vani tentativi contro il dominio dell' oligarchia. — 17. L' ultima crisi: la congiura.

1. – I mutati valori della vita economica nell' ultimo decennio avevano impresso una nuova fisionomia anche alla situazione finanziaria, e spese ed entrate aveano anch' esse seguito, per quanto inegualmente, un ritmo ascendente, alterando profondamente la struttura della loro impostazione.

I bisogni quotidiani, le varie necessità dei diversi momenti, l' evoluzione negli stessi ordinamenti statali, oltre i diversi atteggiamenti della vita politica, aveano provocato modificazioni più o meno rilevabili: della vecchia regola, ostinatamente mantenuta in vigore, ben poco sopravviveva. Il contrasto, ogni dì più manifesto fra l' antico statuto, trasfigurato dai quotidiani ripieghi, e la realtà impellente, che imponendo strappi sempre più larghi creava disordini e confusioni, riusciva anche più dan-

noso, perchè diminuiva l'elasticità delle funzioni statali di fronte ad avvenimenti straordinari. Le condizioni politiche ed amministrative dello stato veneziano, all' alba del 1350, non erano quelle di quasi un secolo addietro: e rattoppi tentati e più o meno felicemente attuati, sia pur ottimi nei loro effetti immediati, lasciavano un' eredità non sempre vantaggiosa.

La speranza, quand' anche concepita, di un ripristino di situazioni superate era un' illusione: ed a chi non voleva persuadersi, l' esperienza dei fatti avea dato una solenne smentita. Nulla era più duraturo di tutta quella somma di disposizioni successivamente adottate, come era nelle intenzioni del legislatore, con carattere di transitorietà: nessuno era mai riuscito a far fare alla politica finanziaria veneziana un passo verso l' equilibrio dei bei tempi ormai lontani, vagheggiato con senso di viva nostalgia.

La realtà, più forte del desiderio e della volontà, era inesorabile: come tutto nella vita economica avea mutato aspetto, era assurdo ed inconcepibile che la sola attività finanziaria dello stato dovesse cristallizzarsi in un immobilismo nettamente antitetico all' evoluzione dei tempi.

Bastava, per convincersene una constatazione per tutte: il mutato valore della lira. Dopo le profonde mutazioni monetarie operate, chi avrebbe potuto ancor illudersi che le spese potessero esser contenute nei limiti degli stanziamenti d'un secolo addietro, quando le funzioni della vita economica e di quella amministrativa aveano raggiunto uno sviluppo superiore ad ogni previsione?

Il legislatore a questa lenta evoluzione, si era di tempo in tempo adattato con opportuno lavoro di rammendamento, procurando, con accortezza di non turbare troppo sensibilmente l' originario equilibrio. Ma la crisi dell' ultimo decennio avea dato il tracollo ed avea fatto precipitare la situazione con grande rapidità: l' ordinaria prudenza avea dovuto cedere il passo ad un' opera un po' più tumultuaria ed inorganica, la quale, superato il periodo acuto della crisi, avea bisogno di di una ponderata revisione e di una ordinata sistemazione, perchè il congegno amministrativo avesse armonica rispondenza alle reali necessità della vita anche oltre la mutevole contingenza dell' accidentalità momentanea.

Questa necessità è ben
legislatore, quando, alla
le alternative di un travag
la maggior stabilità dell' eq
valutare la situazione con sp
maestrato da una esperienza

2. – L' ossatura del nuo
l' opera di riforma, non dif
non è una grande riforma ne
innovata la struttura del sis
o per l' adozione di nuovi cr
gegno di magistrature.

La riforma, invece, isp
dell' ordinamento del 1262, è
borazione di questa, per tra
tempi richiedono o l' esperien
entrate e consolidamento de

S' intende che in virtù
vano le gestioni finanziarie
funzionare separatamente ed
tava ai redditi di quelli uffi
proventi alla Camera di Com
secondo i criteri tradizionali

La novità, si può dire,
con una sanzione positiva
non era stata mai regolata
Il monte delle entrate era
del '62 per l' esercizio di fa
ed avea funzionato senza ch
da una norma precisa: nonost
tale organizzazione avea dat
1349, accettando il suggerim

(1) Doc. 211. Fu già nella n
della s. II, p. 63 e segg., doc.
grande importanza, sia per inte

Questa necessità è ben chiara e presente alla mente del legislatore, quando, alla fine del 1349, trascorse le incertezze e le alternative di un travaglioso periodo, il miglioramento e la maggior stabilità dell' equilibrio economico consentono di valutare la situazione con spirito più sereno e più calmo, ammaestrato da una esperienza, grave sì, ma assai istruttiva.

2. – L' ossatura del nuovo ordinamento [1], che esce dall' opera di riforma, non differisce troppo da quello esistente: non è una grande riforma nel senso che ne risulti radicalmente innovata la struttura del sistema finanziario e dei suoi organi, o per l' adozione di nuovi criteri fiscali, o per un diverso congegno di magistrature.

La riforma, invece, ispirandosi ai principi fondamentali dell' ordinamento del 1262, è rivolta ad una più analitica elaborazione di questa, per trarne miglior profitto, quanto più i tempi richiedono o l' esperienza ha suggerito: unificazione delle entrate e consolidamento della spesa.

S' intende che in virtù di questa unificazione non sparivano le gestioni finanziarie autonome, che continuavano a funzionare separatamente ed indipendentemente: essa si limitava ai redditi di quelli uffici, i quali doveano versare i loro proventi alla Camera di Comun, ed anche a questi era applicata secondo i criteri tradizionali.

La novità, si può dire, consisteva nel fatto di rafforzare con una sanzione positiva una pratica consuetudinaria che non era stata mai regolata da alcuna disposizione legislativa. Il monte delle entrate era stato costituito dopo la riforma del '62 per l' esercizio di fatto di una pratica amministrativa, ed avea funzionato senza che la sua esistenza fosse legalizzata da una norma precisa: nonostante la sua imperfetta e rudimentale organizzazione avea dato buoni frutti, ed il legislatore nel 1349, accettando il suggerimento dell'esperienza, ne faceva il

---

[1] Doc. 211. Fu già nella massima parte pubblicato nel v. I, t. I, della s. II, p. 63 e segg., doc. 66: lo ripubblichiamo sia per la sua grande importanza, sia per integrarlo delle parti ommesse.

cardine dell' ordinamento finanziario, col definirne la struttura giuridica.

Tale coscienza non suggerisce una elaborazione più profonda, nè induce a perfezionamenti che trascendano la concreta enunciazione di principio: la quale tuttavia non rappresenta un superfluo esercizio dialettico, ma assurge ad espressione di una più intima e fine comprensione dei valori del problema finanziario, perchè concorre a fissare in modo irrevocabile quella maggiore discriminazione di funzioni che gradualmente si svolge.

Ancora una volta un miglior chiarimento analitico è compiuto nell' ambito della spesa, con nette distinzioni fra spese ordinarie e spese straordinarie, e bipartizione delle prime in spese consolidate e non consolidate.

Nelle une, per l' ammontare fisso di L. 6000 a grossi mensili (l' aumento della quota, rispetto allo stanziamento del 1262 fino allora in vigore, era condizione essenziale per ristabilire l' armonia colle esigenze della vita ed assicurare elasticità al bilancio), erano comprese le spese di amministramento generale: salari del doge, dei consiglieri, dei magistrati della Dominante, degli ufficiali di Levante e rispettive spese d' ufficio, elemosine, ecc. La gestione del relativo fondo era effidata direttamente al doge ed ai consiglieri, ai quali la Camera di Comun, per questo scopo, era autorizzata a concedere anticipazioni non superiori all'ammontare di un trimestre.

Per le altre spese invece, pur di carattere ordinario, non precisabili in cifre fisse ed immutabili, ma variabili secondo le circostanze pel concorrere di fattori più o meno favorevoli, quali erano:

1. Interessi degli imprestiti al 5 %;
2. Armata del Golfo;
3. Servizio di polizia marittima dell' Istria e della Marca;
4. Amministrazione del paisanatico, Montona, Parenzo e Umago;
5. Amministrazione civile e militare di Zara e Capodistria;
6. Indennità al marchese Folco ed al patriarca d'Aquileia;
7. Negroponte ;
8. Lavori del Lido;
9. Amministrazione dell' arsenale;

non era determinato l' amm
autorizzare l' erogazione
dei Rogati, chiamati così ad
non solo amministrativo ma
e sulle modalità della spesa.

Al pagamento semestrale
esser provveduto con l'accanto
corrispondenti agli impegni
cazione della riforma: s' inten
di tempo in tempo promossi
di negoziare le singole operazi

Per i servizi di polizia
e della Marca i relativi stanz
di volta in volta dal Consiglio
le terre dell' Istria, tenendo
totale carico, o quasi, della D
Parenzo, Umago), e di quelle
il concorso del governo dovea
deficit delle finanze locali.

Infine le spese occorrenti
e per l' arsenale (al quale,
l. 100 di grossi mensili) do
dal Consiglio dei Rogati e co

Il residuo netto dell' ent
deposito in Procuratia, per
capitale dei prestiti, in aliq
al 2, al 3 % ecc. a second
fondo di ammortamento dove
esercizio esistenti alla chiusu
impedire che l' utile realizzato
da maggiore spesa dei success
dei competenti corpi legisla
distratto in spese straordinar
guarentigie.

Salvi i poteri costitu
della promissione ducale, od
contrariamente all' opinione
dei XL, non sufficiente cau
Rogati in questa materia, sopr

rio col definirne la strut-
li
una elaborazione più pro-
i che trascendano la con-
a quale tuttavia non rap-
ttico, ma assurge ad espres-
rensione dei valori del pro-
a fissare in modo irrevoca-
e di funzioni che gradual-

niarimento analitico è com-
nette distinzioni fra spese
ripartizione delle prime in
.
fisso di L. 6000 a grossi
rispetto allo stanziamento
condizione essenziale per
della vita ed assicurare
prese le spese di ammini-
dei consiglieri, dei magi-
li di Levante e rispettive
gestione del relativo fondo
l ai consiglieri, ai quali la
, era autorizzata a conce-
mmontare di un trimestre.
li carattere ordinario, non
bili, ma variabili secondo
ori più o meno favorevoli,

l 5 %;

a dell' Istria e della Marca;
natico, Montona, Parenzo

it li Zara e Capodistria;
ed al patriarca d'Aquileia;

nale;

non era determinato l' ammontare, riservando il compito di autorizzare l' erogazione dei fondi caso per caso al Consiglio dei Rogati, chiamati così ad esercitare un controllo diretto non solo amministrativo ma anche politico sulla necessità e sulle modalità della spesa.

Al pagamento semestrale degli interessi dei prestiti dovea esser provveduto con l'accantonamento mensile di quote somme corrispondenti agli impegni assunti al momento dell'applicazione della riforma: s' intende che pel futuro sarebbero stati di tempo in tempo promossi i relativi provvedimenti all' atto di negoziare le singole operazioni.

Per i servizi di polizia marittima del Golfo, dell' Istria e della Marca i relativi stanziamenti doveano esser approvati di volta in volta dal Consiglio dei Rogati, come pure quelli per le terre dell' Istria, tenendo conto delle spese che restavano a totale carico, o quasi, della Dominante (paisanatico, Montona, Parenzo, Umago), e di quelle (Zara e Capodistria) per le quali il concorso del governo dovea esser limitato alla copertura del deficit delle finanze locali.

Infine le spese occorrenti per i lavori di riparazione dei lidi e per l' arsenale (al quale, in via ordinaria erano assegnate l. 100 di grossi mensili) doveano esser sempre autorizzate dal Consiglio dei Rogati e controllate dal Collegio.

Il residuo netto dell' entrata dovea esser accantonato in deposito in Procuratia, per esser impiegato nel rimborso di capitale dei prestiti, in aliquote variabili dal ½ % all' 1, al 2, al 3 % ecc. a seconda delle disponibilità. A questo fondo di ammortamento doveano esser devoluti i civanzi di esercizio esistenti alla chiusura mensile dei conti, in modo da impedire che l' utile realizzato in un mese potesse esser assorbito da maggiore spesa dei successivi senza espressa autorizzazione dei competenti corpi legislativi, e sopratutto potesse esser distratto in spese straordinarie, non deliberate con sufficienti guarentigie.

Salvi i poteri costituzionalmente riservati al doge in virtù della promissione ducale, od al Consiglio dei X, parve ai Savi, contrariamente all' opinione dei Consiglieri ducali e dei Capi dei XL, non sufficiente cautela l' arbitrio del Consiglio dei Rogati in questa materia, sopratutto quando trattavasi di spese,

delle quali poteva esser discutibile l' urgenza o la necessità. Una distinzione fra spesa e spesa straordinaria tornava pur opportuna. Poichè la guerra era un male, per quanto deprecabile, necessario e, nelle fortunose vicende di quei tempi, insopprimibile, da un cauto legislatore dovea esserne messo in bilancio l' onere: ed in questo caso, se poteva sussistere divergenza d' opinione nella scelta dei mezzi, non era presumibile che il dissenso investisse anche la valutazione di merito.

Taluno, in siffatta presunzione, era d' avviso che si dovesse subito sancire legislativamente una preventiva ipoteca sul fondo destinato all' ammortamento dei prestiti, per fronteggiare questa evenienza: ma, pur essendo tutti d' accordo nel riconoscere sufficiente il potere moderatore del Consiglio dei Rogati in questo campo, più giudiziosamente, a maggior difesa della solidità finanziaria dello stato, prevalse la tesi di lasciar tempo al tempo e non vincolare ad un ordine predestinato la scelta dei mezzi, riservando alla responsabilità del futuro legislatore una maggiore libertà d' azione ([1]).

([1]) Su questo punto, che modifica considerevolmente l' indirizzo politico fino allora seguito dal Consiglio dei Rogati, con un ritorno, nelle linee generali alle norme della legge del 1262 (accantonamento dei civanzi invece di una quota fissa), il solo forse che abbia suscitato una appassionata discussione, la proposta dei tre savi di Consilio, in definitiva approvata, concreta una soluzione di compromesso fra tendenze risolutamente accentratrici d' ogni autorità nel Consiglio dei Rogati e quelle favorevoli al ripristino del normale potere costituzionale del Maggior Consiglio, deferendo a questo il controllo sulla gestione dei residui attivi e sulle spese straordinarie e riservando a quello la vigilanza sulle spese di guerra. In questo contrasto si riflettono già le prime inquietudini della politica finanziaria di fronte alla malcelata ostilità genovese, che preannunzia lo scoppio di una nuova violentissima crisi. Del resto questo stato d' animo è meglio spiegato da un incidente occorso in simile materia qualche mese prima. Allorchè nel giugno precedente i Consiglieri avevano proposto nei Rogati *de accipiendo mutuo de pecunia montis pro debitis Camere frumenti*, furono deferiti dagli Avogadori alla Quarantia, per violazione della parte *de ligacione pecunie*, che vietava proporre storni dei danari del monte se non sotto certe condizioni. I prevenuti furono assolti con 18 voti favorevoli, 6 contrari ed 8 astenuti (*Quarantia, Parti*, II, 42 – 1349, 16 giugno); ma l' episodio è notevole, perchè è il preludio di quel dissidio che ormai è latente nella vita politica veneziana.

La differenza, sostanzia
si risapeva che nel dann
esser impegnato, data la
stato questo fondo: ma la
perenne con preventiva ipot
pur a rinsaldare la fiducia n
un' illusione, non era dispre
sua parte, e spesso la fiducia
coll' illusione.

D' altronde l' avversion
Consiglio dei Rogati in mate
polino, e più o meno occult
di limitarne il potere, riaff
compito di custodire e di d
serve, che con giusta previ
alleggerire l' onere del bilanc

In una formula di comp
il lato più debole e malsicur
un accomodamento fra due
cordi sul terreno amminist
il meccanismo dell' amminis
vergenti nella risoluzione
politici.

3. – Comunque si possa
riforma, e nel suo insieme e n
rappresentava un notevole
chiarire, con più analitica
blica finanza, infondendole
alle nuove esigenze della vita

Fino a qual punto ques
riesce assai difficile stabilire
fatto che, a breve scadenza,
del miglior assetto della sua
politica estremamente
nuova crisi genovese, evi
deleterie conseguenze.

Ai primi sintomi di te
atti di ostilità contro le squa

La differenza, sostanzialmente, non era grande, perchè si risapeva che nel dannato caso di bisogno urgente il primo ad esser impegnato, data la struttura della finanza statale, sarebbe stato questo fondo: ma la scrupolo di non gravare di un incubo perenne con preventiva ipoteca il credito dello stato, valeva pur a rinsaldare la fiducia nella capacità di questo. Fosse pur un' illusione, non era disprezzabile; anche l' illusione vuol la sua parte, e spesso la fiducia, come in questo caso, s'accresce coll' illusione.

D' altronde l' avversione all' onnipotenza politica del Consiglio dei Rogati in materia finanziaria tornava a far capolino, e più o meno occultamente si affacciava il proposito di limitarne il potere, riaffidando al Maggior Consiglio il compito di custodire e di difendere l' intangibilità delle riserve, che con giusta previdenza doveano esser impiegate ad alleggerire l' onere del bilancio.

In una formula di compromesso, che tuttavia costituiva il lato più debole e malsicuro della riforma, si tentava trovare un accomodamento fra due diverse concezioni, le quali, concordi sul terreno amministrativo nell' intento di irrobustire il meccanismo dell' amministrazione, erano nettamente divergenti nella risoluzione dei problemi più squisitamente politici.

3. – Comunque si possa valutare il valore tecnico della riforma, e nel suo insieme e nei suoi particolari, è certo che essa rappresentava un notevole progresso, poichè contribuiva a chiarire, con più analitica precisione, l' equilibrio della pubblica finanza, infondendole una maggior elasticità in armonia alle nuove esigenze della vita.

Fino a qual punto questo obbiettivo sia stato raggiunto riesce assai difficile stabilire, ma è però assai sintomatico il fatto che, a breve scadenza, il governo veneto potesse, in virtù del miglior assetto della sua finanza, affrontare una situazione politica estremamente delicata, quale quella provocata dalla nuova crisi genovese, evitando espedienti che aveano generato deleterie conseguenze.

Ai primi sintomi di tensione, eccitata dal succedersi di atti di ostilità contro le squadre veneziane in Oriente da parte

dei Genovesi, nell' ultimo scorcio del '48, i più caldi e fieri propositi di azione energica erano stati in qualche modo temperati dalla resistenza di un notevole gruppo politico, capitanato da Giovanni Loredan, Pietro Gradenigo e Giovanni Steno, che pur riconoscendo la gravità della situazione ed il gran torto dei Genovesi, giudicavano non fosse quello il momento più propizio per raccogliere una provocazione sgradevole con contegno risoluto, di cui bisognava anzitutto misurare le conseguenze (1).

Poteva Venezia, ragionavano essi con molta prudenza, fronteggiare nelle sue attuali condizioni, con probabilità di successo, l'onere di una azione militare di grande stile, che dovea esser preventivamente messo in bilancio, perchè il tono di minaccia potesse riuscire efficace?

Minacciare, senza predisporre mezzi adeguati per dimostrare che la minaccia non era solo un vano sfogo verbale, era inutile, e, peggio che inutile, politicamente dannoso, poichè avrebbe radicato negli avversari ancor più fortemente la convinzione dell' impotenza del governo a punire le ingiurie ricevute. Una volta postisi nella via delle ritorsioni, sarebbe stato necessario procedere fino alle estreme conseguenze, senza tergiversazioni, colla più ferma energia, coi più risoluti mezzi, costasse quel costasse, poichè, a giusto avviso di quell' assennata minoranza, non vi era altra via di scampo, per la dignità, ed il vantaggio della nazione: o non impegnare la partita, assumendo pel momento un contegno di longanimità e di dissimulazione, *ut videatur nos velle cum quibuslibet tranquilli vivere*, ovvero accettare la provocazione apprestandosi a rispondere colla forza senz' arretrare per alcuna considerazione (2).

Le condizioni di Venezia, insistevano con non inutile opportunità, erano tali da stimolare l' adesione a questo secondo partito con tranquillità e sicurezza?

Effettivamente la situazione del 1348 destava molti dubbi

(1) Brunetti, *Contributo alla storia delle relazioni veneto - genovesi dal 1348 al 1350*, in « Miscellanea di storia Veneta », s. III, vol. IX, p. II, p. 6 e segg.

(2) Id., *Contributo* cit., p. 8.

e forti incertezze nell' animo de
in una impresa rischiosa c
zione: ed essi, proprio per qu
pur convenendo nell' apprezz
vano della provocazione geno
riservatezza (1). S' intende p
contingenti, senza pregiudizio
fissa alla necessaria restaurazi
verno era vigorosamente imp

Forse taluno avrà pensat
ziarie della minoranza fosser
mascherassero una ingenita
spesso perplessi i meno aud
vece erano suggerite da una
realtà e da una riflessione po
in definitiva dovea, sia pur par
maggioranza, che avea accolto
nimento di prudenza. Poichè
difficoltà finanziarie chiunque
senno dovea pur arrendersi,
alla dignità ed al buon nome
ad ogni costo.

Fra le due tendenze estr
zione e quella intransigentemer
di una ambigua difensiva arm
che, nella presunzione di salv
stato, fosse compatibile colle a
finanze: infatti si nutriva la
queste direttive, un programm

(1) Infatti essi avevano mot
queste premesse: *Habito respectu*
scitur, ob adversitates preteritas, aff
set pocius, donec clariora n et
transire, et, ut videatur nos
aliud non appareat, pro presenti
buto cit,, p. 8.

(2) Brunetti, *Contributo* cit.,

(3) Id., *Contributo* cit., p. 12

e forti incertezze nell' animo dei più cauti sull' utilità di gettarsi in una impresa rischiosa colla coscienza di una scarsa preparazione: ed essi, proprio per questo ed unicamente per questo, pur convenendo nell' apprezzamento che gli avversari facevano della provocazione genovese, consigliarono prudenza e riservatezza (1). S' intende per considerazioni strettamente contingenti, senza pregiudizio dell' azione futura, colla mente fissa alla necessaria restaurazione finanziaria, alla quale il governo era vigorosamente impegnato.

Forse taluno avrà pensato, che le preoccupazioni finanziarie della minoranza fossero esagerate, e più che altro mascherassero una ingenita timidezza e viltà, che lasciano spesso perplessi i meno audaci uomini politici, quando invece erano suggerite da una visione meno impulsiva della realtà e da una riflessione politica più ponderata, alla quale in definitiva dovea, sia pur parzialmente, accedere quella stessa maggioranza, che avea accolto con ostilità e disprezzo l' ammonimento di prudenza. Poichè all' inevitabile pressione delle difficoltà finanziarie chiunque avesse avuto ancora un po' di senno dovea pur arrendersi, anche se ritenesse sconveniente alla dignità ed al buon nome dello stato una politica pacifista ad ogni costo.

Fra le due tendenze estreme, quella di assoluta moderazione e quella intransigentemente offensiva (2), prevalse l' ideale di una ambigua difensiva armata, siccome termine medio (3) che, nella presunzione di salvaguardare i valori morali dello stato, fosse compatibile colle attuali condizioni delle pubbliche finanze: infatti si nutriva la speranza di poter sviluppare, su queste direttive, un programma navale sufficiente a proteggere

(1) Infatti essi avevano motivato le loro prudenziali riserve con queste premesse: *Habito respectu ad nostram conditionem quae, sicut scitur, ob adversitates preteritas, afflicta, pro presenti non exigit novitatem, set pocius, donec clariora nova et alia apparebunt, sub dissimulacione transire, et, ut videatur nos velle cum quibuslibet tranquilli vivere, dum aliud non appareat, pro presenti consulunt etc.* Cfr. BRUNETTI, *Contributo* cit., p. 8.

(2) BRUNETTI, *Contributo* cit., p. 15 e segg.

(3) ID., *Contributo* cit., p. 12 e segg.

con dignità e fermezza i traffici orientali (1), senza interrompere l' opera di risanamento finanziario quanto mai urgente ed improrogabile.

Non s' accorgevano invece come un atteggiamento così incerto, acuendo i sospetti dei nemici, rinsaldava in essi la persuasione che le condizioni interne di Venezia fossero più gravi delle reali (anche questo pericolo era stato lumeggiato dalla minoranza) e permettessero, col beneficio dell' impunità, l' esercizio delle più audaci violenze (2).

Perciò, non postuma rescipiscenza o tardo pentimento è la conversione alla tesi estrema di guerra da parte di coloro che fino al marzo del 1349 aveano caldeggiato una politica di estrema prudenza (3), ma logica conseguenza del dilemma, che aveano dedotto da un sincero esame della situazione: o non rilevare la provocazione, od affrontarla con robusta energia, senza incertezze. Approvato il principio di un intervento armato, ad essi pareva, se non viltà, certamente imprudente e pericolosa politica tergiversare nella scelta dei mezzi e cullarsi nelle illusioni di una politica di accomodamenti e di espedienti, manifestamente temporeggiatrice.

4. – Tuttavia questo atteggiamento di attesa ebbe il suo lato buono, perchè permise il rapido riassetto delle finanze statali e la realizzazione di un più robusto ordinamento amministrativo. Ma non può sottrarsi alla critica di non aver saputo o non aver potuto tempestivamente prevenire il disagio di una situazione equivoca, prolungando inutilmente lo sviluppo di una crisi pericolosa, piena di disillusioni, di umiliazioni e di funeste sorprese.

Subordinando sostanzialmente (anche se nell' apparenza si voleva far credere il contrario (4)) il problema militare (ed implicitamente quello politico) a quello finanziario, la preparazione militare e politica fu stroncata ed immiserita, scatenando all' interno passionate recriminazioni ed insanabili dissensi.

(1) Brunetti, *Contributo* cit., p. 12 segg. 17 e segg.
(2) Id., *Contributo* cit., p. 18.
(3) Id., *Contributo* cit., p. 20 e segg.
(4) Id., *Contributo* cit., p. 18.

Allorchè, dopo tent[illegible] tr' ordini si passò dalla [illegible] cuzione, il governo si trovò che lo costrinsero ad una d[illegible] delle squadre non si volle finanza: e fu seguita la falsa vale assai modesto e inadegua degli espedienti e degli acc contributi delle città di terra tiche economie di spese gen realizzate, nè quelli corrisp città e colonie opposero la ed alle sollecitazioni della I zione e l' armamento delle n paggi, renitenti a rispondere

Più che per la crisi dem peste, la marineria era ind offerto al personale di bordo mente si potesse adattare, s al bottino di guerra, cause d stretto dalla necessità di dov gini più ristretti, pur renden che si ripercuotevano sulla d ganizzazione marittima, potè che lenisse le orribili condizio lusinghe o dalla disperazione facendo poi scontare amara ganni e le pene sofferte in un

Altrettanto debole e con riconosciuta da tutti ineffic dannosa, priva com' è di un cisa, senza una meta chiara

Mentre si discute inuti di entrare in conversazioni

(1) Brunetti, *Contributo* cit
(2) Id. *Contributo* cit., p. 31
(3) Id., *Contributo* cit., p. 3
(4) Id., *Contributo* cit., p. 2

Allorchè, dopo tentennamenti ed incertezze, ordini e contr' ordini si passò dalla fase della discussione a quella dell' esecuzione, il governo si trovò stretto fra difficoltà insuperabili, che lo costrinsero ad una dannosa inerzia. Per l' armamento delle squadre non si volle compromettere l' equilibrio della finanza: e fu seguita la falsa via, secondo un programma navale assai modesto e inadeguato alla necessità del momento (1), degli espedienti e degli accomodamenti, facendo calcolo sui contributi delle città di terraferma e delle colonie e su ipotetiche economie di spese generali. In effetto nè queste furono realizzate, nè quelli corrisposero alle aspettative, perchè e città e colonie opposero la più tenace resistenza agli ordini ed alle sollecitazioni della Dominante, ritardando la costruzione e l' armamento delle navi, e l' arruolamento degli equipaggi, renitenti a rispondere all' appello.

Più che per la crisi demografica, provocata dalla recente peste, la marineria era indebolita pel pessimo trattamento offerto al personale di bordo (2): non v' era alcuno che onestamente si potesse adattare, se non pensando al ladroneccio od al bottino di guerra, cause di funesti disordini. Nè il governo, stretto dalla necessità di dover contenere le spese entro i margini più ristretti, pur rendendosi conto delle tristi conseguenze che si ripercuotevano sulla disciplina e sull' efficienza dell' organizzazione marittima, potè accedere ad alcuna concessione, che lenisse le orribili condizioni di quei disgraziati (3), che o da lusinghe o dalla disperazione erano indotti a subire l' ingaggio, facendo poi scontare amaramente ai propri padroni i disinganni e le pene sofferte in una vita di dolore e di strazio.

Altrettanto debole e contradditoria è l azione diplomatica, riconosciuta da tutti inefficace, inutile e, peggio che tutto, dannosa, priva com' è di una linea di condotta sicura e precisa, senza una meta chiara e definita.

Mentre si discute inutilmente sulla convenienza o meno di entrare in conversazioni con Genova (4), nè si sa decidere

(1) Brunetti, *Contributo* cit., p. 20 e segg.
(2) Id. *Contributo* cit., p. 31 e segg.
(3) Id., *Contributo* cit., p. 32.
(4) Id., *Contributo* cit., p. 26 e 35 e segg.

su quale tono, con quali mezzi e con quale atteggiamento queste si devano intraprendere, non s' arrischia di accettare le offerte di alleanza della regina Giovanna (1), non si approfondiscono gli approcci, privatamente tentati nella Curia avignonese (2), coll' Aragonese, si resta perplessi sull' utilità o meno di negoziare un accordo coll' imperatore di Costantinopoli (3), tirando in ballo con irriducibile rigidezza la questione del vecchio credito, sul quale il governo non può adattarsi ad alcuna concessione, ed infine si perde il tempo in vane trattative colla Santa Sede senza trarne alcuna definizione (4).

Vi ha un succedersi continuo di alternative, nelle quali, appena s'affacci l' ipotesi di un' azione energica, di un atteggiamento risoluto, subito s' oppongono prudenziali temperamenti, mezze misure, caute sospensive, imprecise dilazioni, che quella paralizzano, sempre nella speranza che sorga il fatto nuovo per giustificare una soluzione pacifica.

Nello scorrere le quotidiane discussioni senatoriali si raccoglie l' impressione che la grande maggioranza, ossessionata dalle preoccupazioni finanziarie, non desiderasse affatto la guerra, ed avrebbe di buon grado accettato un pacifico accomodamento, solo che se ne fosse presentata l'opportunità, ma rifiutasse di confessare a se stessa quest' intimo sentimento per non incorrere nell' accusa di scarsa sensibilità di dignità e di interesse nazionale.

Politicamente e militarmente il 1349 fu un anno perduto per l' attività veneziana, in inutili e superflue discussioni, assai poco conclusive: chè Venezia non riuscì a metter insieme la forte armata necessaria per una pronta e decisa azione; non seppe trovare una decente via per un ravvicinamento con Genova; non seppe sviluppare una concreta e solida preparazione diplomatica di alleanze e di accordi, sui quali poter fare affidamento al momento dello scoppio della ostilità.

Rifiutiamo di credere che a Venezia si nutrissero grandi illusioni su una possibile risipiscenza da parte dei Genovesi,

(1) Brunetti, *Contributo* cit., p. 16 e segg.
(2) Id., *Contributo* cit., p. 32 e segg. e 36 e segg.
(3) Id., *Contributo* cit., p. 9 e segg. 27 e segg. 40 e segg.
(4) Id., *Contributo* cit., p. 38 e segg.

o si facesse assegnamento su
situazione interna della p
fitto. Non dovea esser ignoto c
disposti ad alleggerire la pressi
e conceder tregua, anzi su qu
s' era fatta più ferma e più as
Coloro i quali in seno ai
avevano fatto capire, ed anche
vane illusioni, e che Genova
alla forza, non avevano torto
considerando la situazione so
Venezia era non meno perico
essersi assicurato con più stabi
essenziale per sostenere il pes

5. -- Sotto l' assillo del ri
come abbiamo visto colla rif
degli altri problemi politici
tattica temporeggiatrice, la q
giorare notevolmente i rapp
Il rincrudimento degli
veneziano da parte delle sq
mar Nero, alla fine di quell' a
centuò, mentre la posizione
ficile per l' imprevveduta s
accettata dalla S. Sede e p
o meno apertamente favorev
La prospettiva di un c
sempre più chiara: se v' era
singarsi di scongiurare quest
più disilluso dalle smentite de
quasi per superare le esitazi
migliorata situazione interna
liberato l' animo degli uomi
pidazioni e di incertezz

(1) Brunetti, *Contributo* cit
(2) Id. *Contributo* cit., p. 32

e [illegible] quale atteggiamento
[illegible]s' arrischia di accettare
iovanna (1), non si approfon-
tentati nella Curia avigno-
erplessi sull' utilità o meno
ratore di Costantinopoli (3),
rigidezza la questione del
rno non può adattarsi ad
erde il tempo in vane tratta-
alcuna definizione (4).
di alternative, nelle quali,
one energica, di un atteggia-
o prudenziali temperamenti,
precise dilazioni, che quella
a che sorga il fatto nuovo
fica.
iscussioni senatoriali si rac-
maggioranza, ossessionata
desiderasse affatto la guerra,
un pacifico accomodamento,
pportunità, ma rifiutasse di
sentimento per non incor-
ità di dignità e di interesse

l 1349 fu un anno perduto
superflue discussioni, assai
riuscì a metter insieme
pronta e decisa azione; non
n ravvicinamento con Ge-
creta e solida preparazione
i, sui quali poter fare affi-
della ostilità.
enezia si nutrissero grandi
[illegible] parte dei Genovesi,

e segg.
e 36 e segg.
e segg. 40 e segg.

o si facesse assegnamento su un possibile inasprimento della situazione interna della Repubblica Tirrena, per trarne profitto. Non dovea esser ignoto che i Genovesi non erano affatto disposti ad alleggerire la pressione sui loro competitori in Oriente e conceder tregua, anzi su questo punto la volontà di Genova s' era fatta più ferma e più aspra (1).

Coloro i quali in seno ai Consigli Veneziani apertamente avevano fatto capire, ed anche detto, che era inutile alimentare vane illusioni, e che Genova non avrebbe mai piegato se non alla forza, non avevano torto: era però altrettanto vero che, considerando la situazione sotto un altro aspetto, da parte di Venezia era non meno pericoloso accettare la sfida, prima di essersi assicurato con più stabile assetto finanziario lo strumento essenziale per sostenere il peso di un conflitto aspro e logorante.

5. - Sotto l' assillo del riordinamento finanziario, concluso come abbiamo visto colla riforma del novembre, la risoluzione degli altri problemi politici era stato pertanto rinviata con tattica temporeggiatrice, la quale però avea contribuito a peggiorare notevolmente i rapporti fra le due Repubbliche.

Il rincrudimento degli atti d' ostilità contro il traffico veneziano da parte delle squadre genovesi, specialmente nel mar Nero, alla fine di quell' anno e nel principio del 1350 s' accentuò, mentre la posizione di Venezia s' era fatta più difficile per l' imprevveduta soluzione del conflitto col Turco accettata dalla S. Sede e per l' atteggiamento di questa più o meno apertamente favorevole ai Genovesi (2).

La prospettiva di un conflitto armato diventava ormai sempre più chiara: se v' era ancora taluno che potesse lusingarsi di scongiurare questa jattura, dovea esser ogni giorno più disilluso dalle smentite delle quotidiane esperienze esercitate quasi per superare le esitazioni della maggioranza, ora che la migliorata situazione interna, economica e finanziaria, avea liberato l' animo degli uomini di governo dall' incubo di trepidazioni e di incertezze.

(1) Brunetti, *Contributo* cit, p. 42 e segg.
(2) Id. *Contributo* cit., p. 32 - 45.

I tristi momenti del disavanzo pauroso erano stati felicemente superati colla disciplina di una rigorosa milizia: ma era tuttavia ancor troppo presto per abbandonarsi alla comoda e spensierata prodigalità d' altri tempi. Ciò spiega la perplessità di molti, anche di fronte ad atti assai gravi, nell' abbracciare propositi estremi, quando ancora si doveva volger la mente alla riduzione di spese di non dubbia utilità (1), o quando ancora la politica degli espedienti non poteva considerarsi completamente abolita (2).

Ad appena sei mesi di distanza dall' applicazione della riforma finanziaria, allo scadere della prima rata semestrale degli interessi dei prestiti e d' ammortamento del capitale, la cassa del Comune non disponeva delle somme sufficienti per farvi fronte (3), poichè evidentemente i relativi stanziamenti sulle entrate erano stati assorbiti dagli armamenti straordinari intensificati nei primi mesi del 1350.

Era cattivo auspicio per la nuova gestione se, per far fronte ad impegni, cui per ragione intuitiva di dignità e di interesse lo stato non dovea venir meno, occorreva prelevare la differenza (e non era la prima volta, nel corso di pochi mesi), fino alla concorrenza di duc. 10.000 sul fondo accantonato, colla percezione dell' imposta decimale, per liquidare i crediti, già transatti, del vescovo e del clero.

Il valore di questi episodi tuttavia non vuol esser esagerato, e non deve impressionare noi, come non impressionò i contemporanei, neppur quelli più sensibili ad inalberarsi di fronte a qualunque perturbamento: ma essi servivano però a temperare gli ardori di molti impulsi, sopratutto quando i fautori più accesi della guerra ad ogni costo dimostravano una assai cattiva volontà di sottomettersi ad inevitabili sacrifici. Poichè era troppo noto, per quanto ottimismo si volesse spargere, che un' azione militare di quella natura non poteva esser dalla finanza statale sopportata col solo gettito delle entrate

(1) Così per la difesa militare di Zara ed il restauro del forte di S. Michele (*Senato Misti*, reg. 26, c. 5 – 1350, 8 marzo).

(2) Doc. 212.

(3) Doc. 213.

ordinarie; ed i più ardenti
anche i più ostili ad un
fittevole per lo stato e per la
i loro particolari interessi.

Vinse finalmente il par
modo strano e meno propi
eliminare, coi dubbi e le es
nesti contrasti.

Una prima battaglia fu
Consiglio, nel segreto intent
dissenso di questo corpo dalla
siglio era un' assemblea più m
creare più facilmente docili
anche meno arcigno e ne av
nuando la rigidità di provve
di superare lo scoglio dei R
strato Consiglio straordinar
cui doveva esser deferito l'
guerra, cadde, sia pur per po
poichè molti ancora condivi
ranza senatoriale (1).

Dopo questo scacco la
Pietro Zane (2) non disarmò,

(1) Maggior Consiglio, *Nove*
sta fu respinta dopo due scruti
spettivamente 225 e 221, i contr

(2) Pietro Zane appartenev
famiglie veneziane e più di tut
vanni Zane, che si dichiarava ne
società famigliare, confessava q
extra Venetias. (*Senato Misti*,
era fortemente impegnata nei
larghi beni a Creta (ivi., reg. 33
famiglie che trafficava nella
era poi in stretto rapport
Giustinian. Pertanto la sua pos
e spiega le intime ragioni del su
lità accumulate contro la sua
fatto ai primi inizi del delinea
dalla vita politica attiva. Nell'

ordinarie; ed i più ardenti propugnatori della guerra erano anche i più ostili ad una politica finanziaria, che, sebbene profittevole per lo stato e per la generalità della nazione, offendeva i loro particolari interessi.

Vinse finalmente il partito della guerra; ma vinse in un modo strano e meno propizio per chiarire la situazione ed eliminare, coi dubbi e le esitazioni, i motivi essenziali di funesti contrasti.

Una prima battaglia fu impegnata il 5 agosto in Maggior Consiglio, nel segreto intento di ridestare latenti sentimenti di dissenso di questo corpo dalla politica dei Rogati. Il Maggior Consiglio era un' assemblea più maneggevole, nella quale si potevano creare più facilmente docili maggioranze: in fatto di finanza era anche meno arcigno e ne avea dato recentemente prova attenuando la rigidità di provvedimenti dei Rogati. Ma il tentativo di superare lo scoglio dei Rogati colla creazione di un ammaestrato Consiglio straordinario, eletto dal Maggior Consiglio, cui doveva esser deferito l' intero governo del problema della guerra, cadde, sia pur per pochi voti, dopo una vivace disputa, poichè molti ancora condividevano le esitanze della maggioranza senatoriale (1).

Dopo questo scacco la pugnace minoranza, capeggiata da Pietro Zane (2) non disarmò, e ritornò all' offensiva con un piano

(1) Maggior Consiglio, *Novella*, c. 5 r. – 1350, 5 agosto. La proposta fu respinta dopo due scrutini, nei quali i voti favorevoli furono rispettivamente 225 e 221, i contrari 229 e 246, gli astenuti 35 e 23.

(2) Pietro Zane apparteneva ad una delle più ricche e potenti famiglie veneziane e più di tutte interessate nei traffici orientali. Giovanni Zane, che si dichiarava nel 1368 *capud istius societatis*, cioè della società famigliare, confessava *quod totum mobille suum ac fratrum est extra Venetias*. (*Senato Misti*, reg. 32, c. 147). Infatti la famiglia Zane era fortemente impegnata nei negozi di Romania e di Modone, avea larghi beni a Creta (ivi., reg. 33, c. 50, 54 v, 99) ed era una delle poche famiglie che trafficava nella Tana (ivi reg. 34, c. 102 v.). Lo Zane era poi in stretto rapporto di parentela ed in comunione d' affari coi Giustinian. Pertanto la sua posizione economica e finanziaria giustifica e spiega le intime ragioni del suo atteggiamento politico e delle ostilità accumulate contro la sua persona. È sintomatico il tentativo fatto ai primi inizi del delinearsi del conflitto interno, per escluderlo dalla vita politica attiva. Nell' agosto del 1349 (*Quarantia, Parti*, II,

più vigoroso e ben congegnato, controbattendo gli avversari sul loro stesso terreno. Poichè l' argomento principe delle resistenze di questi era costituito dal problema finanziario, i sostenitori della guerra, che con ogni manovra avevano voluto avvicinare e rendere inevitabile, s' industriarono a semplificarlo con persuasive proposte, che sotto un certo aspetto rappresentavano un artificio per strappare il voto di una maggioranza avversa, ma anche rispecchiavano i lineamenti essenziali della politica finanziaria, cui i fautori della guerra intendevano aderire.

Dunque, si disse da questi, per fronteggiare le spese di guerra non è necessario ricorrere a provvedimenti straordinari, poichè da un lato è aperta la via maestra dell' appello al credito pubblico, dall' altra esiste un tesoro saviamente accumulato all' uopo, i denari del monte: si metta mano a queste fonti di ricchezze ed i buoni Veneziani non avranno di

45 v.) fu accusato di peculato e condannato, con voti 23 contro 16, ed 1 astenuto, come contravventore alla legge 9 dicembre 1262. In seguito a questa sentenza gli Avogadori di Comun inoltrarono ricorso al Maggior Consiglio pro *placitando Catavere*, a difesa dello Zane, ma tre dei Consiglieri, valendosi dei loro poteri discrezionali, non vi diedero corso, in quanto diretto ad annullare gli effetti del giudicato della Quarantia. A loro volta gli Avogadori promossero azione penale contro i tre consiglieri, Giovanni Loredan, Nicoleto Venier, Giovanni Steno, per abuso di potere, ma questi citati in Quarantia, furono assolti con voti 24 contro 10 ed 1 astenuto (*Quarantia, Parti*, II, c. 46–1349, 30 Agosto). Qualche mese dopo lo Zane fu eletto Consigliere: contro questa elezione fu fatta opposizione per ineleggibilità in seguito alla recente condanna inflittagli dalla Quarantia. Di questo avviso erano il Doge e tre Consiglieri, mentre gli altri tre sostenevano che essendo stato condannato quale contravventore alla legge del 1262, senza richiamo alle più gravi sanzioni del 1317, che sole importavano l' interdizione temporanea dai pubblici uffici, non gli si potesse contestare il diritto a coprire cariche pubbliche. Poste in discussione in Maggior Consiglio le due proposte, la maggioranza dopo due scrutini aderì al punto di vista della minoranza del collegio con voti 245–267 contro 223–215 e 54–4 astenuti. (M. C., *Spiritus*, c. 165-1349, 9 novembre). Lo Zane pertanto entrava in Collegio nel momento più delicato e più passionale per difendere la politica della propria fazione: questa poteva così registrare una prima vittoria.

che lagnarsi, perchè su[illegible]i dell' ordinario.

Il ragionamento era [illegible] persuadere chi misurava l[illegible] cismo e con più fredda calm[illegible] zione sulle condizioni reali

Il presupposto di pote[illegible] colle entrate ordinarie era [illegible] una mistificazione, di cui g[illegible] coscienza: e la forte tenace[illegible] Rogati di fronte a tale p[illegible] non soltanto il perdurare [illegible] fallacia di promesse fatte l[illegible] pubblica e di impossibile at[illegible] vecchia maggioranza, che a[illegible] ficativo voto del Maggior [illegible] cominciato a sbandarsi, no[illegible] dia ascosa nella innocua pro[illegible] volta approvata, avrebbe d[illegible] zione del gravissimo prob[illegible] diniego. Ma alla fine e sot[illegible] larvate minacce pronunciat[illegible] della pubblica opinione abi[illegible] e dignità nazionale giustifi[illegible] provocante dei Genovesi, [illegible] minoranza, s' adattarono ad[illegible] convinzione e con buona [illegible]

Del resto su essi grava[illegible] maturare, coi propri temp[illegible] stenibile: essi avevano alim[illegible] menti bellicosi, apprestan[illegible] ad oltranza su questo punt[illegible] cuzione di una preparazio[illegible] senso dei loro suffragi[illegible]lo contraddizione, sulla [illegible]a insistere.

(1) Doc. 214.

che lagnarsi, perchè su essi non ricadrà nessun onere maggiore dell' ordinario.

Il ragionamento era certo lusinghiero, ma non poteva persuadere chi misurava le conseguenze con minor semplicismo e con più fredda calma e rifletteva con molta ponderazione sulle condizioni reali della pubblica finanza.

Il presupposto di poter sopperire ai bisogni di guerra colle entrate ordinarie era una volgare illusione, se pur non una mistificazione, di cui gli stessi proponenti doveano avere coscienza: e la forte tenace opposizione scatenatasi in seno ai Rogati di fronte a tale proposta (1) chiaramente denuncia non soltanto il perdurare di sentimenti conciliativi, ma la fallacia di promesse fatte balenare per ingannare l' opinione pubblica e di impossibile attuazione. I più saldi interpreti della vecchia maggioranza, che anche sotto l' impressione del significativo voto del Maggior Consiglio del giorno innanzi avea cominciato a sbandarsi, non aveano tardato a scoprire l' insidia ascosa nella innocua proposta degli avversari, la quale, una volta approvata, avrebbe definitivamente compromesso la soluzione del gravissimo problema, ed opposero reciso e fermo diniego. Ma alla fine e sotto lo stimolo delle lusinghe e delle larvate minacce pronunciate in Maggior Consiglio e sotto quello della pubblica opinione abilmente eccitata dalle frasi di onore e dignità nazionale giustificate dall' atteggiamento sempre più provocante dei Genovesi, posti, dopo ripetuti scrutini, in minoranza, s' adattarono ad aderire all' opinione dei più, senza convinzione e con buona dose di scetticismo.

Del resto su essi gravava la responsabilità di aver lasciato maturare, coi propri temporeggiamenti, una situazione insostenibile: essi avevano alimentato questa atmosfera di sentimenti bellicosi, apprestandone anche i mezzi; una resistenza ad oltranza su questo punto, che praticamente impediva l' esecuzione di una preparazione militare, cui aveano dato il consenso dei loro suffragi, dovea apparire una inutile e dannosa contraddizione, sulla quale ormai non metteva più conto insistere.

---

(1) Doc. 214.

6. – La guerra dunque, almeno virtualmente, colla deliberazione del 6 agosto era decisa, e le proposte temporeggiatrici avanzate dalla minoranza (1) dopo l' approvazione dei crediti di guerra, per tentare ancora le vie della conciliazione, non erano altro che vigili scolte ammonitrici per chi non sapeva o non voleva rendersi pienamente ragione delle inevitabili conseguenze dell' atteggiamento bellicoso assunto.

Il succedersi di incidenti sempre più gravi e significativi, sollevati dai Genovesi, dallo scherno diplomatico agli apprestamenti di guerra, escludevano in modo sempre più perentorio la probalitità o la possibilità di successo di un prudenziale ottimismo prospettato, per valorizzare ancora i mezzi pacifici, dai pochi tenaci assertori di tesi conciliative fra la metodica elaborazione di energici provvedimenti militari. Anche i più restii dovettero col tempo convincersi dell' inevitabilità di una situazione, che un po' tutti aveano concorso a creare. La loro voce era ammonimento alla maggioranza di non lasciarsi guidare su un terreno infido ed insidioso dai fallaci propositi di una gretta ed egoistica intransigenza, disposta ad osare tutto, ma non altrettanto pronta a sopportare i necessari sacrifici. Poichè il programma finanziario che lo Zane ed i suoi amici, col compiacente assenso del Maggior Consiglio (2), bandivano, nel proposito di sgravare d' ogni onere le finanze della Dominante per riversarlo sui domini esterni, costituiva non soltanto un inganno, ma una fatale illusione, della cui colpa, o prima o poi, si sarebbero scontate amare ed irreparabili conseguenze.

Gli espedienti, che questi volevano utilizzare, nascondevano la peggiore delle insidie, intralciando e ritardando lo sviluppo di una robusta ed organica preparazione militare, mentre fra le incertezze e le contraddizioni del governo centrale e la scarsa volontà di cooperazione degli organi periferici, inclini a sottrarsi ai gravami loro addossati o con capziosi pretesi, che

(1) Brunetti, *Contributo* cit., p. 73 e segg.

(2) Per placare molte apprensioni essi aveano fatto approvare dal Maggior Consiglio (*Novella*, c. 5 v. – 1350, 6 agosto) una revisione generale dei contribuenti dei prestiti pubblici.

mascheravano blandamente
talora esasperante, si a
corrodesse l' ordinamento

Su questo punto, con sa
vano tenacemente resistito
guerra, all' indomani di un
vocabile di fronte al fatto co
la riflessione della maggio
proprio atteggiamento di fr

Se la guerra era un fa
guita con fermezza e virile
zione, nella quale gl' inter
impegnati al di sopra di q
e la maggioranza, che s' era
sive ragioni dello Zane e
proprio il punto di vista de
zialmente il programma fina
le risorse finanziarie per fr
aumento dell' entrata, inca
dinaria di savi di predispor

Purtroppo fra questi
trasto di due irriducibili m
lanciata la maggioranza, se
volontà definita, a detrime
parazione e delle operazion
saldamente organizzato.

Lo Zane ed i suoi segu
l' insuccesso del 7 agosto,
l' opposizione, non trascur
per far naufragare quel sa
di esasperare un pericoloso
mettere l' efficenza della

Posti in minoranza, c
sforzarono di paralizzare l'
Rogati, per impedire
del 7 agosto avesse piena at

(1) Doc. 215.

mascheravano blandamente un rifiuto, o colla resistenza passiva, talora esasperante, si alimentava il più sinistro dei mali che corrodesse l' ordinamento marinaro: l' indisciplina.

Su questo punto, con savia energia, quanti il 6 agosto avevano tenacemente resistito alle lusinghe dei partigiani della guerra, all' indomani di un voto che li metteva in modo irrevocabile di fronte al fatto compiuto, s' affrettarono a richiamare la riflessione della maggioranza, invitandola a precisare il proprio atteggiamento di fronte al problema finanziario.

Se la guerra era un fatto inevitabile, dovea esser perseguita con fermezza e virile coscienza della gravità della situazione, nella quale gl' interessi supremi della nazione erano impegnati al di sopra di quelli particolari di singoli gruppi: e la maggioranza, che s' era arresa il giorno prima alle persuasive ragioni dello Zane e dei suoi adepti, il 7 agosto faceva proprio il punto di vista degli avversari ed approvava sostanzialmente il programma finanziario di questi, inteso a ricercare le risorse finanziarie per fronteggiare le spese di guerra in un aumento dell' entrata, incaricando una commissione straordinaria di savi di predisporre il relativo piano tecnico (1).

Purtroppo fra questi ondeggiamenti si rafforzava il contrasto di due irriducibili minoranze, in balìa delle quali era lanciata la maggioranza, senza una precisa e chiara visione di volontà definita, a detrimento di un saldo governo della preparazione e delle operazioni di guerra di fronte ad un nemico saldamente organizzato.

Lo Zane ed i suoi seguaci infatti non si rassegnarono all' insuccesso del 7 agosto, ma accentuarono più sensibilmente l' opposizione, non trascurando alcuno dei mezzi più adatti per far naufragare quel sano indirizzo politico, anche a costo di esasperare un pericoloso conflitto costituzionale e compromettere l' efficenza della preparazione militare.

Posti in minoranza, con tattica temporeggiatrice essi si sforzarono di paralizzare l' attività politica del Consiglio dei Rogati, per impedire che il programma delineato nella seduta del 7 agosto avesse piena attuazione, e con abile manovra pro-

(1) Doc. 215.

mossero un' azione legislativa in Maggior Consiglio, fermamente ispirata ad un opposto indirizzo (1). È un inutile dannoso logorio di forze, che fa perdere alla vita politica le migliori occasioni: con l' opporsi ad ogni proposta temperata di conciliazione, con l' esagerare la violenza verbale, con l' irrigidirsi in una intransigenza, talvolta insensata, il compito più urgente della preparazione bellica è sacrificata, perchè le risorse finanziarie, ch' essi riescono a mobilizzare (apertura di prestiti ed impiego delle riserve dei singoli uffici (2)), mentre con accanito ostruzionismo intralciano l'opera dei savi (3), risultano insufficienti. Ma gli oppositori più delle necessità della guerra sono solleciti dei propri interessi politici e personali, ed in essi, ad ogni altra, prevale la prèoccupazione che non s' affermi ed abbia piena attuazione una politica finanziaria cui, per considerazioni superiori alle contingenze del momento, non potevano sottoscrivere.

7. – L' aumento dell' entrata, così com' era stato approvato nella seduta del 7 agosto, non poteva esser realizzato che con un generale rimaneggiamento ed un inasprimento della tariffa daziaria: su questo terreno l'opposizione impegna un' asprissima battaglia, prima in seno alla commissione dei savi, poi nelle pubbliche discussioni dei Rogati, con estrema energia, per diminuire attraverso rinuncie, correzioni, limitazioni o significativi silenzi, il peso della riforma sì da mutarne profondamente lo spirito informatore.

Sotto la pressione di una opposizione, che non dà tregua, lo stesso piano tecnico arriva alla ribalta del pubblico dibattito, ed assai faticosamente, inutile e frammentario, e si trascina per mesi e mesi rabberciato alla meglio, tra successive rammendature, frutto di compromessi e transazioni, maturate in segreto lavoro di corridoio nei momenti più critici. Nella

(1) Col deliberare l' apertura di un prestito del 2 % *pro guerra Janue* (*Novella*, c. 6 r. – 1350, 2 settembre; *Quarantia, Parti*, II, 70 – 1350 – 1 settembre).

(2) Doc. 216.

(3) Per questo motivo il 14 agosto è accordata una proroga per presentare le loro conclusioni (*Senato Misti*, reg. 26, c. 43).

stessa maggioranza manca o
testa alla risoluta opp o
si sa che questa ha un segui
preferisce superare lo scogli
talora anche maggiori di qu
missione dei savi, o per via
rinvii, è stata obbligata per
troversi della riforma, ed

A suo vantaggio perciò
un successo l' aver costrett
buona parte del bagaglio di
limitata l' estensione al com
potesse avere una immediat
citare sensibile ripercussione
nazionale.

I ritocchi, proposti dai
sono numerosi, e taluni anch
a colpire i generi di più gen
dito o pel regime di strett
come il sale, o di quasi mono
largo impiego negli usi abitu
quelle salate, il formaggio,
aumento dal 5 al 7,50 ‰ de
della messetaria) avea in
l'estensione del nuovo regi
trodotta anteriormente all
riffa. Ma non appena potess
tamente od indirettamente
del traffico internazionale
rianimarono e le resistenze
stessi savi aveano proposto
retroattività sulle merci giac
esentare dall'addizionale l'ol
da quelli continentali ed il
veneziana, e di modera
cera, anche a costo di lascia

(1) Doc. 217.

stessa maggioranza manca omogeneità e compattezza per tener testa alla risoluta opposizione della minoranza, forse perchè si sa che questa ha un seguito nel Maggior Consiglio: ed essa preferisce superare lo scoglio accondiscendendo a concessioni talora anche maggiori di quelle, cui preventivamente la commissione dei savi, o per via di compromesso, o con prudenziali rinvii, è stata obbligata per salvare almeno i punti meno controversi della riforma, ed evitare l' acuirsi del dissidio.

A suo vantaggio perciò può l' opposizione registrare come un successo l' aver costretto la maggioranza a rinunciare a buona parte del bagaglio di inasprimenti, e sopratutto averne limitata l' estensione al commercio interno, in quanto questo potesse avere una immediata rivalsa sul consumo, senza esercitare sensibile ripercussione sopra i traffici e sopra l' industria nazionale.

I ritocchi, proposti dai savi nella seduta del 26 agosto (1), sono numerosi, e taluni anche piuttosto notevoli, ma si limitano a colpire i generi di più generale consumo e di più sicuro reddito o pel regime di stretto monopolio, cui erano vincolati, come il sale, o di quasi monopolio, come l' olio ed il vino, o pel largo impiego negli usi abituali della vita, quali le carni fresche, quelle salate, il formaggio, la cera ecc. Nemmeno il proposto aumento dal 5 al 7,50 ‰ della tassa sugli scambi interni (dazio della mussetaria) avea incontrato difficoltà, come neppur l'estensione del nuovo regime fiscale ai depositi di merce introdotta anteriormente alla promulgazione della nuova tariffa. Ma non appena potesse presumersi che l' aggravio direttamente od indirettamente dovesse riflettersi sull' attività del traffico internazionale e dell' industria, le discussioni si rianimarono e le resistenze s' accanirono. In tale previsione gli stessi savi aveano proposto di non applicare il principio della retroattività sulle merci giacenti destinate alla riesportazione, di esentare dall'addizionale l'olio assorbito da traffici marittimi e da quelli continentali ed il vino non consumato nella piazza veneziana, e di moderare con molta prudenza il balzello sulla cera, anche a costo di lasciar trasparire, attraverso complicati

(1) Doc. 217.

quanto inutili meccanismi di controllo, troppo evidenti sperequazioni, repugnanti ad ogni elementare senso di equità.

Le pretese dell' opposizione s' estesero anche a quelle voci che, oggetto esclusivo di importazione, potessero esser suscettibili di facile contrazione (carta, pece, carbone, noci, carube, castagne; ovvero materie prime, largamente utilizzate nell' industria nazionale, sete, lane, guado, canapo, valania, ecc.). Le proposte avanzate dai savi per quanto moderate, dopo vivace dibattito, con discreta maggioranza furono respinte, come quelle relative al regime dei manufatti di più copioso traffico. Non senza difficoltà fu approvato l' inasprimento del dazio sui tessuti di lana, limitatamente ai prodotti fiorentini e francesi; con maggior difficoltà, per evidente motivo di equità, fu possibile estendere il criterio della retroattività agli stok già importati e posteriormente al 7 agosto: infine fu convenuto di colpire soltanto i manufatti effettivamente venduti sulla piazza veneziana pel consumo interno.

L' intimo travaglio degli opposti interessi, riluttanti a piègare anche di fronte a superiori necessità, si sfogava nel più schietto egoismo.

Quelli stessi che con maggior ardore aveano sposato il partito della guerra (e non soltanto per motivo di dignità nazionale, ma anche a difesa di particolari interessi), erano i più restii a sostenerne l'onere: la più piccola concessione, che potesse gravare su essi, appariva soverchio sacrificio e, come sempre, esigevano una sicura gnranzia che anche le più temperate riforme non perdessero il carattere di transitorietà, per non costituire un pericoloso precedente, che servisse di base ad un radicale mutamento di indirizzo politico.

8. – L' assurdità però di questa situazione non dovea sfuggire a quei medesimi che maggiormente aveano concorso a plasmarla, poichè essi, per i primi, doveano esser convinti dell' insufficienza dei provvedimenti adottati e del pericolo di ritardare troppo una qualunque soluzione del delicatissimo problema, in un momento di estrema gravità, se, perseguendo con irriducibile tenacia le proprie convinzioni, intensificarono la loro attività in Maggior Consiglio per prevenire con tempe-

stivi provvedimenti l' ulter
senatoriale.

Questa avea finito per ced
Zane, sia colla rinuncia dei p
rinvio di altri, che pur essend
forti dissensi: in conclusione
bandonare gli elementi più e
assai poco redditizi.

Deformata così la sosta
compromessi nella massima pa
essa era stata costretta a cerca
in altri espedienti, colla speran
cie in altre risorse, e, nel fr
dell' opposizione con qualche

Infatti, mentre era racc
compito, l' attenzione dei Rog
molto dubbia, di introdurre
della Dominante e dei territ
l' utilità di rafforzare l' entra
tivo delle imposte dirette. No
menti: l' opposizione avrebbe
una proposta di questa natu
pace si erano accumulate, a
quazioni e manifeste evasioni,
ordine morale di giustizia distr
un congruo reddito alle finan

Le vicende dei traffici
emigrazione stabile e perma
verso i territori periferici de
particolarmente nell' ultimo
avea accentuato il ritmo, fac
considerevoli ricchezze mobili
fuori di Venezia il proprio do
prio e di altri, in guisa da s
madrepatria, pur conser
dinanza veneziana, i benefici
tarne gli oneri relativi.

Evidenti ed intuitivi mo
mica (la guerra era combattu

stivi provvedimenti l' ulteriore azione della maggioranza senatoriale.

Questa avea finito per cedere alle pressioni dei seguaci dello Zane, sia colla rinuncia dei punti capitali della riforma sia col rinvio di altri, che pur essendo meno ostici, aveano suscitato forti dissensi: in conclusione avea dovuto adattarsi ad abbandonare gli elementi più efficaci, contenendola entro limiti assai poco redditizi.

Deformata così la sostanza del programma elaborato e compromessi nella massima parte gli effetti, che si presumevano, essa era stata costretta a cercare un rimedio, assai problematico, in altri espedienti, colla speranza di trovar compenso alle rinuncie in altre risorse, e, nel frattempo, attenuare le asprezze dell' opposizione con qualche formula conciliativa.

Infatti, mentre era raccomandato ai savi quest' ultimo compito, l' attenzione dei Rogati fu richiamata sulla possibilità, molto dubbia, di introdurre economie nell' amministrazione della Dominante e dei territori soggetti, ma sopratutto sull' utilità di rafforzare l' entrata con un miglior regime legislativo delle imposte dirette. Non era il caso di parlare di inasprimenti: l' opposizione avrebbe avuto buon gioco per far cadere una proposta di questa natura. Ma nell' inerzia dei tempi di pace si erano accumulate, a danno dell' erario, forti sperequazioni e manifeste evasioni, la cui correzione, restituendo un ordine morale di giustizia distributiva, poteva anche assicurare un congruo reddito alle finanze dello stato.

Le vicende dei traffici aveano provocato una sensibile emigrazione stabile e permanente dell' elemento mercantile verso i territori periferici della zona d' influenza veneziana, e particolarmente nell' ultimo decennio di crisi questa corrente avea accentuato il ritmo, facendosi tramite sicuro di esodo di considerevoli ricchezze mobiliari. Troppa gente avea trasferito fuori di Venezia il proprio domicilio, asportando capitale proprio e di altri, in guisa da sottrarlo alle asprezze fiscali della madrepatria, pur conservando, col mantenimento della cittadinanza veneziana, i benefici da questa emergenti senza sopportarne gli oneri relativi.

Evidenti ed intuitivi motivi di equità politica ed economica (la guerra era combattuta in buona parte anche nell' in-

teresse di questi) giustificavano pienamente la proposta fatta dal collegio (1) di estendere ai cittadini veneti non residenti e non domiciliati a Venezia, l' obbligo di denunciare patrimoni e redditi, per esser iscritti *tam ad duodenas quam ad imprestita, si habent unde ipsa facere, quam ad omnes alias fationes, quibus subacent Veneti nostri habitantes Veneciis:* la grande maggioranza, col consenso anche dei meno acidi oppositori, aderì senza discussione, lasciando isolato uno sparuto minuscolo gruppetto, cinque o sei in tutto, capeggiato dal solito Pietro Zane, pronto ad affermare il suo dissenso, e ad avvertire che vigilava in posizione di battaglia, a difesa dei propri interessi(2), se battaglia si volesse impegnare.

Ma a questa la maggioranza rinunciò, sia per la poca saldezza delle sue file, sia per l' audacia degli oppositori: e s' accontentò, come potè, di trarre in porto, quel programma fiscale minimo, che con accomodamenti e raggiustature raccoglieva le minori ostilità. Così a mala pena nella seduta del 2 settembre (3) si riuscì ad approvare, dopo un' accurata revisione per non offendere troppi interessi, quella serie di gravami che pochi giorni prima aveano sollevato tanti malcontenti anche fra i membri della maggioranza, poichè, così com'erano stati ideati, parevano uscire da quei prudenziali limiti entro i quali un accordo era possibile. E s' inaspriva così ancor più fortemente la pressione sul consumatore e sul piccolo commercio, provocando pericolose contrazioni perturbatrici del mercato, delle quali subito non si potevano prevedere o misurare le conseguenze. L' esperienza si incaricherà, a breve scadenza, di lumeggiare i pericoli ed il danno di una politica così obliqua e unilaterale: poichè gl' inasprimenti, agevolati dalla maggioranza, per raggiungere un certo equilibrio finanziario, su certe voci, allo scopo di salvaguardare l' esenzione di altre,

(1) Doc. 218.

(2) Infatti lo Zane proponeva che alle nuove disposizioni fossero sottoposti *solum illi Veneti, qui forent cogniti facere imprestita,* col fine di esentare quella notevole falange che negoziava per conto di terzi e serviva di tramite per l' evasione dei patrimoni mobiliari con abilità investiti fuori della Dominante da patrizi residenti.

(3) Doc. 219, 220.

non potevano esser aggravati
in danno dell' economia
Che se taluno poteva esser dif
soverchio danno dei rifornim
pel ferro importato dal Cador
era impotente di impedire la

Se ne era fatta la prova
l' adozione di aliquote che ave
alimento: e s' era dovuto dop
sgravi almeno per certe quali
sul mercato. Era stato tolta l'
taria, fino allora goduta, ai m
eccezione dell' oro e dell'arge
nella presunzione che questo
terie prime destinate al merca
pressione di questo, aggravata
vole, avea provocato ben pres
pino, lasciando balenare non i
divergere per altre vie (e ciò
ma anche e più il futuro, se
trovare stabile assetto su uno
nifestò imperiosa la necessi
mente l' asprezza fiscale con
messetaria del fontego dei

Questi fatti servivano a
che emergevano da un conge
insieme, ma anche la scarsa ef
di quegli urgenti bisogni fina
gitato : di qui la necessità
collaterali, i quali, disgrazia
teri, e regolati colle medesi

(1) L' aggravio impost
divergere l' esportazione de
verso i territori del Nord. A pr
traffico veneziano si sbarra quel
costringere i produttori del Cad
cato veneziano.

non potevano esser aggravati indefinitamente senza ritorcersi in danno dell' economia della piazza e della stessa finanza. Che se taluno poteva esser difeso, con artificiose coazioni, senza soverchio danno dei rifornimenti del mercato locale, come pel ferro importato dal Cadore (1), di altri generi il governo era impotente di impedire la rarefazione.

Se ne era fatta la prova nel dazio delle carni fresche, con l' adozione di aliquote che avevano fatte sparire il necessario alimento: e s' era dovuto dopo poco introdurre attenuazioni e sgravi almeno per certe qualità, perchè potessero ricomparire sul mercato. Era stato tolta l' esenzione dal dazio della messetaria, fino allora goduta, ai metalli importati dai Tedeschi (ad eccezione dell' oro e dell'argento sottoposti a diverso regime), nella presunzione che questo balzello si ripercuotesse su materie prime destinate al mercato indigeno: ma l' immediata depressione di questo, aggravata da un regime doganale sfavorevole, avea provocato ben presto la diserzione del traffico transalpino, lasciando balenare non infondato sospetto che esso potesse divergere per altre vie (e ciò interessava non solo il presente, ma anche e più il futuro, se il traffico tedesco avesse potuto trovare stabile assetto su uno sbocco più utile). Per cui si manifestò imperiosa la necessità di attenuare, e considerevolmente l' asprezza fiscale con notevole riduzione del dazio della messetaria del fontego dei Tedeschi.

Questi fatti servivano a metter in luce non solo i pericoli, che emergevano da un congegno così disarmonicamente messo insieme, ma anche la scarsa efficacia ch'esso racchiudeva ai fini di quegli urgenti bisogni finanziarii, per i quali era stato escogitato : di qui la necessità di integrarlo con provvedimenti collaterali, i quali, disgraziatamente ispirati ai medesimi criterii, e regolati colle medesime norme, contribuivano, più che

(1) L' aggravio imposto al ferro introdotto a Venezia avea fatto divergere l' esportazione del minerale cadorino per la stretta di Quero, verso i territori del Nord. A prevenzione del danno che ne veniva al traffico veneziano si sbarra quel transito con forte dazio protettivo per costringere i produttori del Cadore a riversare i loro prodotti sul mercato veneziano.

a rafforzare le basi finanziarie dello stato, ad estendere su più larga sfera il disagio che tormentava la piazza veneziana.

Si rivolse cioè lo sguardo ai territori soggetti, e si sperò di trarre buon ausilio estendendo ad essi gradualmente il medesimo regime che vigeva per la Dominante [1]; comodo diversivo offerto agli oppositori, per rafforzare le resistenze e far cadere o notevolmente attenuare quegli inasprimenti, che essi reputavano dannosi e recisamente antitetici alla loro concezione politica.

9. – Risulta però assai strano che seguendo tale linea di condotta i reggitori veneziani non dovessero aver una precisa sensazione delle debolezze, di cui si circondavano, e dell' impreparazione colla quale essi s' avventuravano in un' azione militare oltremodo pericolosa: e riesce anche molto stupefacente che essi, di solito tanto prudenti e guardinghi, con tanta leggerezza, quasi per giustificarsi con se stessi, affermassero, come facevano alla fine di settembre, che l' organizzazione *sit effecta multo melior quam erat tunc temporis* [2], mentre non dovea mancare la coscienza che il momento critico delle preoccupazioni non fosse superato.

Non tutti, a dir il vero, condividevano egualmente tanto ottimismo, in qualche occasione a bella posta esagerato da chi avea l' interesse di far trionfare un atteggiamento di rigida e dignitosa intransigenza esteriore, ma sostanzialmente pieno di incertezze e di equivoci per salvaguardare interessi particolari. Quelli, contro questi, con tempestiva intuizione aveano antiveduto la necessità di seguire e sollecitamente attuare un risoluto ed energico programma politico, diplomatico e militare, sorretto da una accorta e robusta preparazione finanziaria:

(1) Così è aumentato da s. 12 a s. 20 il dazio del vino in Capodistria *pro aleviatione expensarum, quas substinet comune nostrum pro civitate predicta*, e si estende il regime fiscale sui generi di consumo vigenti nella Dominante, ai territori della laguna da Grado, Murano, Torcello, Lido Maggior, Caorle, Poveglia a Torre delle Bebbe, Loreo, Cavarzere e Terra Nova, preludio di quel più generale inasprimento che toccherà gradualmente anche le altre terre del Levante, dell' Istria e della Terraferma.

(2) Brunetti, *Contributo* cit., p. 102.

ma non riuscirono a prev[illegible]re
dai fortunati eventi del[illegible]in
nuate dall' aperta sensazion
rivelatisi al contatto della
della vittoria, e dal soprag
sastri, spontanee figliazioni
dine, che regnava nell' organ
dei capi, quanto di quell' in
corrodeva la vita politica.

Le disgustose scene segu
forze navali, dimentiche del
occupazione che la preda di g
taggio di cospicue unità avve
operato a tutto agio dalle n
e facilitato dalla mancata org
a chiare note denunciavano i
in presenza della quale sa
ogni tergiversazione ed affr
cerca e la punizione dei resp
potevano, come poterono,
la loro colpa di fronte alle
del governo [2], non potev
adeguati a salvare la critic
genovese, per nulla impress
organizzava sul serio e senza
rosa offensiva, confortandola

Come ai preparativi m
porre una squadra disciplina
l' urto nemico, così bisognav
tare tempestivamente le ma
minacciavano di circuire la
isolamento. Ma per premun
anche indispensabile cambia
poichè per mettere in [illegible]

(1) Brunetti, *Contributo* ci
(2) Id., *Contributo* cit., p. 1
(3) Id., *Contributo* cit., p. 1

ma non riuscirono a prevalere fino a che le illusioni, alimentate dai fortunati eventi dei primi scontri, non furono assai attenuate dall' aperta sensazione dell' enorme disorganizzazione rivelatisi al contatto della realtà che annullò i buoni effetti della vittoria, e dal sopraggiungere di dolorose notizie di disastri, spontanee figliazioni dell' impreparazione e del disordine, che regnava nell' organismo militare, per colpa non tanto dei capi, quanto di quell' intimo dissidio che profondamente corrodeva la vita politica.

Le disgustose scene seguite alla vittoria di Castro, dove le forze navali, dimentiche del loro compito, non ebbero altra preoccupazione che la preda di guerra, permettendo prima il salvataggio di cospicue unità avversarie, poi l'assalto di Negroponte, operato a tutto agio dalle navi genovesi sfuggite alla cattura, e facilitato dalla mancata organizzazione difensiva dell' isola (1), a chiare note denunciavano i pericoli di una situazione delicata, in presenza della quale sarebbe stato necessario dimettere ogni tergiversazione ed affrontare i più forti sacrifici. La ricerca e la punizione dei responsabili, che alla prova dei fatti potevano, come poterono, dimostrare quanto piccola fosse la loro colpa di fronte alle maggiori responsabilità politiche del governo (2), non potevano considerarsi provvedimenti adeguati a salvare la critica situazione, quando il governo genovese, per nulla impressionato dal disappunto di Castro, organizzava sul serio e senza risparmio una nuova e più vigorosa offensiva, confortandola di una larga base di alleanze (3).

Come ai preparativi militari genovesi era necessario opporre una squadra disciplinata agguerrita e capace di sostenere l' urto nemico, così bisognava rompere ogni indugio per sventare tempestivamente le manovre diplomatiche avversarie, che minacciavano di circuire la Repubblica Adriatica in un fatale isolamento. Ma per premunirsi contro il duplice pericolo, era anche indispensabile cambiar rotta nella politica finanziaria, poichè per mettere in piena efficienza le forze navali e per

(1) BRUNETTI, *Contributo* cit., p. 106 e segg., 121 e segg.
(2) ID., *Contributo* cit., p. 108 e segg., 123 e segg.
(3) ID., *Contributo* cit., p. 118 e segg.

negoziare alleanze atte a schiacciare la potenza genovese, dovevasi pensare più seriamente a provvedere corrispondenti mezzi finanziari, superando una buona volta quel latente contrasto che avea paralizzato l' azione politica degli ultimi mesi.

L' aspra lezione tuttavia non valse a creare un' atmosfera di conciliazione fra i diversi pareri, o ad eliminare questo intimo dissidio, che avvelenava quotidianamente la vita pubblica. Anche se per un istante, sotto l' impressione prima dei disastri, l' opposizione è disorientata, non ripiega però dalle proprie posizioni, ed assume un atteggiamento di vigile attesa, rifiutando di avallare del proprio voto i programmi della maggioranza: anzi con ammonitrici dimostrazioni, quando questa, conscia della propria responsabilità, s' orienti verso un' azione più decisiva e risoluta, è sulla breccia all' offensiva. Allorchè viene in discussione a metà novembre, in Consiglio dei Rogati, il progetto di liquidazione delle spese per la nota questione delle decime del clero, e la maggioranza appoggia la proposta del collegio di saldare il *deficit* con l' imposizione di un contributo straordinario di ⅓ %, sollecitamente Pietro Zane avanza una controproposta di schietta opposizione, avvertendo ch' era più doveroso esigere prima i crediti insoluti, stimolando magari l' interesse degli esattori colla lusinga di un compenso più generoso (1). E si noti che l' opposizione raccoglie un contingente di voti non disprezzabile: son 39 contro 55 e pochi incerti e la loro compattezza è rafforzata dall' appoggio del Maggior Consiglio, dove costituiscono una salda maggioranza, il cui compito è quello di attuare un programma politico e finanziario antitetico a quello dei Rogati, anche se riconosciuto insufficiente ai bisogni del momento.

Il succedersi a breve scadenza di piccoli prestiti, e la non dissimulata confessione dello scarso rendimento di questi (2), sono la documentazione migliore dell' inanità di una politica finanziaria, alla quale si vorrebbe appoggiare una politica estera di forza e di energia: e legittimamente la maggioranza del Consiglio

(1) *Senato Misti*, reg. 26, c. 48 v. – 1350, 15 novembre.
(2) *Maggior Consiglio, Novella*, c. 7 v. – 1350, 30 ottobre; 30 nov.

dei Rogati dovette trarne la
i temporeggiamenti mar
delle alleanze (1) proprio per p
solida alleanza, quale ormai
subire anche a condizioni one
ziata ed, una volta conclusa,
stato veneziano non fosse sta
politica finanziaria coraggiosa

10. - Accettato tale part
aragonese, una completa riv
sione del problema finanzia
onere con quella contratto,
state. La maggioranza dei
coscienza, e s' accinse a que
curato riesame tutta la situa
tam intus quam extra, per da
parziali ed unilaterali provv
alterato, ed assicurare con
ziarie della guerra, come nor

Ma all' attuazione di
difficoltà gravissime d' ordi
le quali accumulandosi nel
vocato una crisi assai delica
più tenaci di un' aspra e
l' impossibilità di esercitare
buente, con ulteriori inaspri

Perciò del triplice ma
aleviatione nostri comunis (
aumentarne il gettito; revis

(1) BRUNETTI, *Contributo*
anza aragonese pel periodo dell
dalle quietanze a noi gi
SORBELLI, *La lotta tra Genova*
raneo, in «Mem. della R. Acc
mor., s. I, t. V., p. 115).
(1) BRUNETTI, *Contributo*
(2) Doc. 221.

dei Rogati dovette trarne la conseguenza, dopo esperimentati i temporeggiamenti manovrati dagli oppositori sul problema delle alleanze [1] proprio per preoccupazioni finanziarie, che una solida alleanza, quale ormai era ineluttabilmente necessario subire anche a condizioni onerose [2], non poteva esser negoziata ed, una volta conclusa, efficacemente valorizzata, se lo stato veneziano non fosse stato disposto a sorreggerla con una politica finanziaria coraggiosa.

10. - Accettato tale partito, e conclusa l'alleanza veneto-aragonese, una completa rivalutazione ed una radicale revisione del problema finanziario, per fronteggiare il gravoso onere con quella contratto, ormai non potevano esser contrastate. La maggioranza dei Rogati ne avea acquistato piena coscienza, e s' accinse a quest' opera sottoponendo ad un accurato riesame tutta la situazione finanziaria, entrata e spesa, *tam intus quam extra*, per dare al bilancio l' equilibrio, che da parziali ed unilaterali provvedimenti era stato notevolmente alterato, ed assicurare con oculata preveggenza le basi finanziarie della guerra, come non era stato ancor fatto.

Ma all' attuazione di sifatto programma s' opponevano difficoltà gravissime d' ordine politico e d' ordine economico, le quali accumulandosi nel giro di pochi mesi, avevano provocato una crisi assai delicata: da un lato le resistenze sempre più tenaci di un' aspra e virulenta opposizione, dall' altra l' impossibilità di esercitare una maggior pressione sul contribuente, con ulteriori inasprimenti, per rafforzare le entrate.

Perciò del triplice mandato conferito ai savi *pro maiori aleviatione nostri comunis* [3]: studio delle fonti d' entrata, per aumentarne il gettito; revisione della spesa, per ridurre l' am-

---

(1) BRUNETTI, *Contributo* cit., p. 92 e segg. - Il costo dell' alleanza aragonese pel periodo della guerra, fu, per quanto si può ricavare dalle quietanze a noi giunte, di fiorini 223.200: non certo meno (cfr. SORBELLI, *La lotta tra Genova e Venezia per il predominio del Mediterraneo*, in «Mem. della R. Accademia delle Scienze di Bologna», Sc. mor., s. I, t. V., p. 115).

(2) BRUNETTI, *Contributo* cit., p. 129 e sgg.

(3) Doc. 221.

montare di quelle non strettamente necessarie; controllo sulla Camera dell' arsenale e dell' armamento, per una migliore utilizzazione dei fondi erogati per le spese militari, effettivamente solo il secondo punto pel momento potè seriamente essere affrontato con probabilità di qualche successo: e tuttavia anche su esso l' accordo non fu tanto facile, perchè anche su questo terreno l' opposizione resistette tenacemente.

Già nel seno della commissione dei savi il dissidio, che nettamente distingueva la maggioranza dalla minoranza, avea avuto chiaro riflesso: da un lato Guzano Marcello, Pietro Lando, Andrea Morosini prospettavano la necessità di provvedimenti radicali; Tomaso Loredan dall' altro, più cauto e prudente, nel proposito di non esasperare il contrasto suggeriva una tattica temporeggiatrice. Poi, quando il 9 dicembre, la proposta della maggioranza (1) di ridurre alla metà i salari di tutti gli ufficiali pubblici, ad eccezione dei Patroni dell' arsenale, e di devolvere a beneficio dell' erario la metà dei lucri, che quelli percepivano sui proventi delle contravvenzioni, inibendo le dimissioni ai magistrati in carica e raddoppiando le penalità contro quelli che in futuro, senza giustificato motivo, declinassero le cariche loro conferite, l' opposizione per bocca del suo capo manifestò senza equivoci il proprio dissenso e la decisa volontà di differenziarsi. L' emendamento proposto da Pietro Zane infatti, col sofisma di distinzioni equitative, mirava a distruggere gli effetti sostanziali della proposta dei savi. Non tutti gli uffici, egli sosteneva, fruiscono di mezzi finanziari egualmente lauti, in guisa da potersi operare in tutti una riduzione nella medesima misura: ragioni di giustizia distributiva consigliavano l' adozione di un criterio di graduazione per colpire effettivamente quelli che offrissero un conveniente margine ad un' equa diminuzione.

Ancora una volta l' aristocratica oligarchia, ch' era germogliata nel seno stesso del patriziato, esprimeva assai chiaramente l' egoismo, che la dominava, fino al punto di non saper rinunciare a tutti quei vantaggi e privilegi, sui quali lucrava, compresi quelli derivanti dall' esercizio delle pubbliche magistrature: e non erano pochi a condividere queste idee.

(1) Doc. 222.

La proposta infatti [illegible] s
gioranza, 47 voti favor[illegible]ii
dello Zane, che concludeva p
ulteriori studi secondo i cr
nome dei dissidenti.

I quali, col loro atteg
avevano un obbiettivo più lo
proposta concreta: poichè e
sistematica opposizione, ca
luppi del programma finanz
savi, di cui ad ogni costo

Pochi giorni dopo, nell
insanabile contrasto si rivelò
accentuata asprezza. In quell
integrazione dei provvedimen
per intuitiva ragione di equi
lucri accessori, nella misura d
subalterno dei singoli uffici
sanzioni per impedire la diser
posizione colse l' occasione p
sull' argomento, e provocar
già approvate, riproponendo
il Loredan, la mozione dello
favorevole, pel facile disgrega
ad una salda ed irremovibil
agli avversari con ogni mezzo
si era ancor più assottigliata
nuova proposta dei savi era a
gioranza.

Questi episodi mettevan
la crisi, ed in quale disagio
Non aveano grande valore in
seriamente presumere che d
di sifatti provvedimenti [illegible]di
pubblica finanza: assu[illegible]u
come inequivoca testimoni

(1) Doc. 223.

La proposta infatti dei savi raccolse una assai debole maggioranza, 47 voti favorevoli contro 38 riversati sulla mozione dello Zane, che concludeva per un irnvio alla commissione per ulteriori studi secondo i criteri illustrati dal proponente a nome dei dissidenti.

I quali, col loro atteggiamento di rigida intransigenza, avevano un obbiettivo più lontano dell' immediato rigetto della proposta concreta: poichè essi intendevano, con un' opera di sistematica opposizione, cautelarsi contro gli ulteriori sviluppi del programma finanziario, sottoposto allo studio dei savi, di cui ad ogni costo volevano impedire l' attuazione.

Pochi giorni dopo, nella seduta del 14 dicembre, questo insanabile contrasto si rivelò anche più chiaramente e con più accentuata asprezza. In quella tornata i savi, a complemento ed integrazione dei provvedimenti approvati il 9, proponevano (1), per intuitiva ragione di equità, che la riduzione dei salari e lucri accessori, nella misura di ⅓, fosse estesa anche al personale subalterno dei singoli uffici colla garanzia di analoghe severe sanzioni per impedire la diserzione da parte dei titolari. E l' opposizione colse l' occasione per riaprire la discussione generale sull' argomento, e provocare la revisione delle disposizioni già approvate, riproponendo per iniziativa di un fedele gregario, il Loredan, la mozione dello Zane in una situazione anche più favorevole, pel facile disgregamento della maggioranza di fronte ad una salda ed irremovibile minoranza, decisa a tener testa agli avversari con ogni mezzo. Quella infatti, nella nuova prova, si era ancor più assottigliata: dopo tre laboriosi scrutini la nuova proposta dei savi era approvata con soli tre voti di maggioranza.

Questi episodi mettevano in luce quanto profonda fosse la crisi, ed in quale disagio vivesse la vita politica veneziana. Non aveano grande valore in sè e per sè, poichè nessun poteva seriamente presumere che dall' approvazione o dalla reiezione di sifatti provvedimenti dipendesse o meno la salvezza della pubblica finanza: assumevano però un significato assai grave come inequivoca testimonianza di una torbida situazione,

(1) Doc. 223.

per l' irrigidimento di una minoranza forte e risoluta, e per la debolezza e gli ondeggiamenti di una maggioranza assai tarda ed indecisa a scegliere la propria direttiva, preferendo vivere di rinunce e di compromessi, quasi conscia della propria impotenza.

Così i propositi di una politica finanziaria energica e coraggiosa, preannunziati nella nomina dei savi, al primo urto erano abbandonati: e la maggioranza dei Rogati, come se volesse placare l' ira degli oppositori, di cui temeva le minaccie, ripiegava su metodi e criteri, che non solo aveano fatto cattiva prova, ma anche aveano prodotto e producevano conseguenze deleterie. Per amor di quieto vivere si ritornava al sistema di nuovi inasprimenti sui generi di consumo, con gioconda voluttà della opposizione, la quale sembrava compiacersi di essere od apparire anche più fiscale dei propri avversari, come se la pressione sul contribuente potesse esser impunemente esercitata senza alcun limite.

È una bazza [1]: i savi propongono di aumentare il dazio del vino comune a s. 2 gr., di quello terrano a s. 1 gr. e Tommaso Loredan non ha scrupolo di proporre, ed un forte gruppo di approvare, l' aumento rispettivamente a s. 4 e 2 gr. per anfora. I savi propongono un sensibile aumento del prezzo di vendita dei vini, per poter equamente inasprire il dazio relativo, ed il compiacente Tommaso Loredan si dà premura di chiedere un aumento anche maggiore, raccogliendo sul suo emendamento un numero di voti assai sintomatico.

Strano il modo di ragionare di questa gente, che reclamava a gran voce il sollecito armamento di unità speciali e ben agguerrite a tutte spese dello stato, per la difesa della città, colla fosca previsione di un assalto nemico assai prossimo contro la stessa Dominante, e coi propri atteggiamenti di intransigenza condannava lo stato all' inerzia finanziaria opponendosi alla requisizione delle galee di privati esistenti in Venezia [2], ostacolando un serio e ben ordinato controllo sull' arsenale per riorganizzare i servizi [3], deviando l' opera dei savi per

(1) Doc. 223 e 225.
(2) Doc. 224.
(3) Doc. 224.

la tortuosa strada dei p
erano pel mancato app[illegible]gio
mobilizzare fonti d' entrata

È una corsa pazza ad in
toccare l' inverosimile, e se
ripetutamente colpite; vino,
nazionali ed estere, e sempr
zione scruta e vigila con a
spetti qualche idea nuova
il tentativo. Se non si sa
ulteriori avvenimenti, quale
si sarebbe tentati a formul
luppata a danno dello sta
difesa, un giudizio assai po

11. – Comunque quest
ticosamente sostenuto per
mibile, non poteva durare a
per la salute delle pubblich
nazionale, dovea avere uno

Ogni giorno più sprona
d' intensità: l' assestament
mentre l'attività economica
crisi minacciosa.

Sintomatico era l' affa
negoziare in altre piazze
evitando il mercato venezia
elevato dazio d' entrata (2)
zioni più restrittive potess
librio.

Ogni nuovo inasprime
un effetto opposto a que
progressivi aumenti nel co

(1) Doc. 225.
(2) Per riparare ai danni, c
tratti, si comminò l'estensione
da sudditi fuori di Venezia, co

la tortuosa strada dei più pericolosi espedienti, costretti come erano pel mancato appoggio di una vigorosa maggioranza, a mobilizzare fonti d' entrata pressochè esaurite (1).

È una corsa pazza ad inasprimenti fiscali, che tendono, a toccare l' inverosimile, e sempre sulle medesime voci, ormai ripetutamente colpite; vino, carni, sale, legno, olio, manifatture nazionali ed estere, e sempre coi medesimi criteri. L' opposizione scruta e vigila con assiduo controllo che non si prospetti qualche idea nuova, pronta a reagire e rintuzzare il tentativo. Se non si sapesse, per ammaestramento degli ulteriori avvenimenti, quale obbiettivo più lontano la stimolasse, si sarebbe tentati a formulare su questa azione negativa, sviluppata a danno dello stato da chi si ergeva a paladino di difesa, un giudizio assai poco lusinghiero.

11. – Comunque questo giuoco di equilibrio politico, faticosamente sostenuto per dissimulare una realtà insopprimibile, non poteva durare all' infinito, e ad un certo momento per la salute delle pubbliche finanze e pel bene dell' economia nazionale, dovea avere uno sbocco risolutivo.

Ogni giorno più spronava lo stimolo di un danno crescente d' intensità: l' assestamento finanziario restava un mito, mentre l'attività economica era gravata dall' incubo di una crisi minacciosa.

Sintomatico era l' affaccendarsi dei mercanti nostrani per negoziare in altre piazze i tessuti di produzione straniera, evitando il mercato veneziano, donde le respingeva il troppo elevato dazio d' entrata (2); ed era illusione che ulteriori sanzioni più restrittive potessero efficacemente restituire l' equilibrio.

Ogni nuovo inasprimento doganale ormai riusciva ad un effetto opposto a quello presunto, poichè si risolveva in progressivi aumenti nel costo della vita ed automaticamente

(1) Doc. 225.

(2) Per riparare ai danni, che derivavano da questi fraudolenti contratti, si comminò l'estensione del dazio d' entrata ai negozi conchiusi da sudditi fuori di Venezia, come se fossero stipulati in città.

produceva contrazione nel consumo e, di conseguenza, nell'importazione, rarefacendo i presunti benefici di un maggior gettito dell' entrata.

Il dazio del vino, gravato di inverosimili aumenti, come quello che sembrava offrire un margine più elastico, avea dato risultati disperati. I vini di Romania e della Marca, di più largo consumo fra i ceti medi, non trovavano più favore: la loro importazione era assai diminuita, con sensibile ripercussione sui proventi doganali.

Nè questo restava un caso isolato; l' ammonimento espresso, ai primi di gennaio (1) in Consiglio dei Rogati, con esplicita franchezza dai savi, che perseverando nei loro studi accurati meglio di ogni altro potevano rendersi conto della gravità della situazione, avvertiva che era sopraggiunto il momento critico, nel quale ciascuno, se si voleano evitare più sgradite sorprese, dovea uscire dall' equivoco politico ed assumere nettamente le proprie responsabilità.

Sulla scorta di dati e cifre inesorabilmente significative ed impressionanti essi rompevano i veli di una finzione, che si era voluta ad ogni costo salvare per miserevoli considerazioni di politica faziosa. Le cifre nella loro inequivoca verità avvisavano il rapido movimento discendente delle entrate: e su questo pericolo, per carità di patria, era doveroso meditare e provvedere, dimettendo le tergiversazioni, che aveano danneggiato economia e finanza, senza trovare uno sbocco alla crisi che travagliava la vita politica interna.

A questo punto si dovea dire senza sottintesi, e fu detto, che era inutile e dannoso insistere su inasprimenti, che non facevano che esasperare il mercato interno: se mai, era provvida e buona politica allegerire il peso di quelli già deliberati per renderli economicamente tollerabili e finanziariamente fruttiferi. Di fronte alla ormai accertata insufficienza di rendimento di questi, anche nella migliore ipotesi, era necessario fare quello che non era stato fatto fino allora e chiedere il contributo dei grossi redditi, colpendo il grande traffico: ed i savi, con atto di coraggiosa sincerità e di sana coerenza, rotto ogni

(1) Doc. 226.

indugio assolsero il dovere d
tere in discussione, nella
del programma finanziario, s
mente stendere il velo dell' o
tempesta e di precipitare col
una soluzione un po' catastr
necessità di questo chiarimer
la serenità della vita politica

Fu un momento dramm
strato negli annali della vit
posizione, presa di fronte, alla
canzie importate coll' ultima
l'Oriente (ad eccezione di que
proposta che fissava senza e
litica, ebbe una scatto di rib
ed irriducibile intransigenza.

Se non che i gravissimi
cruda e persuasiva realtà des
nell' animo dei legislatori, sì
di molti degli oppositori: ma
meno rigidi, non fece che ir
intransigentissimo, risoluto a
maggioranza.

Schiacciato da una vo
irreconciliabilmente dispettos
l' aula, per scindere la pro
propri avversari: d' altra pa
che il suo posto non era più i
ed era giunto, anche per ess
costituzionale, raccogliendo
Rogati, dopo tante esitazio

Il gesto sdegnoso ed i
al Consiglio dei Rogati con
vare senza troppa difficoltà
intese a trarre più largo
anche le prudenti riserve d

(1) Doc. 226.

indugio assolsero il dovere, dettato da onesta coscienza, di mettere in discussione, nella seduta del 3 gennaio (1), quei capisaldi del programma finanziario, sui quali si era voluto consapevolmente stendere il velo dell' oblio, consci forse di provocare una tempesta e di precipitare col loro gesto la crisi latente verso una soluzione un po' catastrofica, ma altrettanto consci delle necessità di questo chiarimento e pel bene della finanza e per la serenità della vita politica.

Fu un momento drammatico, quale raramente si era registrato negli annali della vita costituzionale veneziana. L' opposizione, presa di fronte, alla proposta di gravare tutte le mercanzie importate coll' ultima muda di navi provenienti dall'Oriente (ad eccezione di quelle in transito) di un dazio del 3%, proposta che fissava senza equivoci una precisa direttiva politica, ebbe una scatto di ribellione, con propositi di assoluta ed irriducibile intransigenza.

Se non che i gravissimi rilievi esposti dai savi nella loro cruda e persuasiva realtà destarono una profonda impressione nell' animo dei legislatori, sì da temperare le intransigenze di molti degli oppositori: ma la conversione dell' ultima ora dei meno rigidi, non fece che irritare di più quel piccolo gruppo intransigentissimo, risoluto a non lasciarsi soffocare da alcuna maggioranza.

Schiacciato da una votazione rilevante (51 contro 17), irreconciliabilmente dispettoso, in segno di protesta abbandonò l' aula, per scindere la propria responsabilità da quella dei propri avversari: d' altra parte, dopo quel voto era evidente che il suo posto non era più in Consiglio dei Rogati, ma altrove, ed era giunto, anche per esso, il momento di agire sul terreno costituzionale, raccogliendo la sfida, che la maggioranza dei Rogati, dopo tante esitazioni avea lanciato agli oppositori.

Il gesto sdegnoso ed irritante di questi, permise bensì al Consiglio dei Rogati con rapidità e sollecitudine di approvare senza troppa difficoltà il blocco delle proposte dei savi, intese a trarre più largo profitto dal traffico orientale, superando anche le prudenti riserve dei più temperati. Alla proposta di

(1) Doc. 226.

tre savi di gravare di un dazio dell' 1 ½ % tutte le merci di esportazione per l' Oriente, comprese quelle per gli scali dell' Egeo, i Rogati, quasi all'unanimità, preferirono l' emendamento del quarto savio, Pietro Lando, di elevare l' aliquota dall' 1 ½ al 2 %. Ma il clamoroso ritiro dell' opposizione intransigente pose la stessa maggioranza nell' imbarazzo e creò ad essa uno stato di disagio, di cui dovette subito rendersi conto.

La concordia, raggiunta su qualche punto del programma, non potè esser mantenuta su tutti: ed i guai cominciarono quando nel suo stesso seno si manifestarono nuovi dissensi. Poichè quella parte dell' opposizione, che, arrendendosi all' eloquenza delle cifre, non avea potuto rifiutare il suo appoggio al punto di vista dei savi nei riguardi dei gravami da riversare sul traffico orientale, non potè essser persuasa della necessità e dell' utilità degli sgravi proposti dai savi per ridonare l' elasticità al sistema fiscale. Impegnata la discussione sulla convenienza di una revisione del regime fiscale dei vini, col fine di temperare eccessive asprezze ed eliminare stridenti sperequazioni, il dissidio si riaccese forte e violento: basti rilevare che, nonostante le attenuazioni accolte per svigorire i contrasti, le proposte dei savi relative ai vini furono approvate, sempre in assenza del nucleo più numeroso dell' opposizione, con 34 voti contro 14, e, dopo tale risultato, su proposta di Pietro Mudazzo, si dovette accogliere per gli altri articoli la sospensiva, *donec providebitur de reconciliando illos qui se absentarunt pro soldis galearum nostrarum*, per non pregiudicare irremissibilmente la situazione fattasi estremamente delicata.

Tutti doveano esser convinti dell' impossibilità di poter legiferare con ragionevole autorità in quella condizione: qualunque risoluzione fosse stata adottata non poteva che esser oggetto di aspra critica, quando la forza politica della maggioranza era soltanto un fantasma, che poteva esser dominato con abile manovra di restroscena. Perchè il Consiglio dei Rogati non ne uscisse esautorato, perchè la sua attività politica riprendesse il consueto ritmo, occorreva che i dissidenti riprendessero il loro posto di battaglia e di responsabilità.

Ma era ormai possibile, dopo il gesto clamoroso, il ritorno ad una politica di compromesso, per la dignità d' ambe le parti e nel vantaggio stesso dello stato?

L'offerta di pacific[illegible]on
dalla maggioranza, se p[illegible]va
la fatale ed inevitabile soluzi
non poteva ormai più esser
il dissidio da fatti particolari
di principio generali, sul q
mento avrebbe rappresenta
dannosa che inutile.

Agli oppositori era sta
riacquistare intera la propr
rinunciarvi: calcolando su u
Consiglio, giocarono la parti
ora avea maggiori probabili

Mentre la maggioranza
tata, si cullava nelle inutili i
essi abilmente manovraron
siglio ed al momento buono
il 16 gennaio (1), la proposta
zione di tutti gli affari con
un consiglio di 25 membri,
stesso Maggior Consiglio, e
le resistenze dei Rogati, che
riusciti a piegare.

Il Consiglio dei Rogati,
da questo colpo di scena c
voto del Maggior Consiglio si
dei suoi poteri legislativi, n
politici, bene o male fino a
nuovo Consiglio l' attività
poichè i più delicati proble
finanziario, erano sottratti a
che il nuovo organo risulta
di uomini ligi all' opposizio

(1) *Maggior Consiglio, Novel*

(2) A far parte del Consiglio
Zane, e con lui quelli che figura
Nicolò Volpe, Bertuccio Grima
quelle mezze figure che si erano a

L'offerta di pacificazione, avanzata per bocca del Mudazzo, dalla maggioranza, se poteva tornar utile a questa, per impedire la fatale ed inevitabile soluzione, verso cui era trascinata la crisi, non poteva ormai più esser raccolta dall' opposizione, poichè il dissidio da fatti particolari e concreti era assurto a questioni di principio generali, sul qual terreno qualunque accomodamento avrebbe rappresentato una indecorosa finzione, più dannosa che inutile.

Agli oppositori era stata offerta la buona occasione per riacquistare intera la propria libertà d' azione e non vollero rinunciarvi: calcolando su una discreta maggioranza in Maggior Consiglio, giocarono la partita, che, fallita pochi mesi addietro, ora avea maggiori probabilità di vittoria.

Mentre la maggioranza dei Rogati, scomposta e disorientata, si cullava nelle inutili illusioni di impossibili conciliazioni, essi abilmente manovrarono l' ambiente del Maggior Consiglio ed al momento buono ripresentarono nell' alto consesso, il 16 gennaio (1), la proposta dell' agosto, di deferire la trattazione di tutti gli affari concernenti il problema genovese ad un consiglio di 25 membri, con podestà legislativa, eletti dallo stesso Maggior Consiglio, e su questa trionfarono infrangendo le resistenze dei Rogati, che colla forza del numero non erano riusciti a piegare.

Il Consiglio dei Rogati, politicamente esautorato, sortiva da questo colpo di scena completamente sconfitto: poichè il voto del Maggior Consiglio significava non solo una diminuzione dei suoi poteri legislativi, ma anche condanna di quei criteri politici, bene o male fino allora perseguiti. Colla nomina del nuovo Consiglio l' attività politica dei Rogati era annullata, poichè i più delicati problemi del momento, compreso quello finanziario, erano sottratti alla loro competenza: e se si riflette che il nuovo organo risultava composto (com' è facile intuire) di uomini ligi all' opposizione (2), opportunamente selezionati

(1) *Maggior Consiglio, Novella*, c. 8 – 1341, 16 gennaio.

(2) A far parte del Consiglio dei XXV fu eletto in prima linea Pietro Zane, e con lui quelli che figuravano fra i più caldi fautori della guerra; Nicolò Volpe, Bertuccio Grimani, Stefano Marioni, Stefano Bellegno, e quelle mezze figure che si erano accodate per opportunismo agli oppositori,

da quell' assemblea, nella quale gli oppositori dei Rogati costituivano una salda maggioranza, si comprende quale profondo mutamento si verificasse nella vita politica interna in uno dei momenti più delicati della sua storia.

Ed era rivolgimento necessario e, sotto un certo aspetto, benefico, poichè metteva fine all' equivoco che sinistramente paralizzava l' attività politica, quando più questa dovea esser energicamente stimolata con unità di indirizzo e continuità d' azione. Lo stato avea bisogno di risolvere al più presto, comunque fosse, la tormentosa crisi interna, per applicare con maggiore elasticità le proprie cure alla risoluzione di quella esterna.

12. – L' opposizione rientrava vittoriosa nei Rogati smarriti; e lo stato di smarrimento di questi traluce dai vani ultimi tentativi fatti per difendere la propria opera politica, difesa inutile e vana, dopo la condanna pronunciata dal maggior consesso, ed assai miserevole, mentre volea significare protesta solenne e rivendicazione di un potere virtualmente perduto.

Se attentamente si esaminano gli atti della seduta dei Rogati del 20 gennaio (1), nella quale è ripresa la discussione interrotta dagli incidenti del giorno 3, si rileva da quale pietosa debolezza sia vinta la vecchia maggioranza, anche quando vuol ostentare indifferenza alle provocazioni degli oppositori, con proposte intenzionalmente studiate per sollecitare le buone grazie di questi: ma la lusinga è respinta con significativa fermezza; l'opposizione è presente non per avallare ulteriori compromissioni, ma per ammonire quanto sia vano ogni tentativo di resistenza.

Proposte del genere di quella, che nella famosa seduta del 3 gennaio avea scatenato tante ire, sono abbandonate: i savi

ostentando una falsa indipendenza, quali Paolo Mudazzo, l' autore della nota proposta sospensiva (ed era stata questa forse una manovra dilatoria, destramente escogitata, per dar tempo all' opposizione di tentare il colpo di sorpresa?) e Gazzano Marcello, uno dei membri della Commissione dei cinque, il più malleabile e meno compromesso. (Cfr. *Segretario alle voci*, reg. I, c. 18 – 1351, 18 gennaio).

(1) Doc. 227.

trascelgono quelle, che facev
litico dell' opposizione,
lamente votare senza timore
vano a riversar l' onere sui
argomentazione che sudditi
del paterno governo in tem
più gravi frangenti della gu

Ma l' opposizione è i
vuol nettamente differenzi
la maggioranza approva l'
sale a Treviso ed a condizio
vota a favore, quando la ma
rienza fatta a Venezia, s' o
nati a sicuro fallimento, di
raferma. Se si associa, per a
della validità al periodo
ziari straordinari deliberati,
nemente la condanna impli
a subire nella speranza d
animosità degli avversari.

Essi sono al loro posto
non per collaborare, ma per
corra, sventare oblique ma

Vi era infatti chi parla
sione della cittadinanza ven
navigazione, a forestieri ch
sostenessero tutti gli one
la procedura adottata nei t
oppositori, che anche per
insorsero con vigorosa ene
ad annullare gli effetti del
costringere la maggioranza
discussione di tal natura, n
di qualche colpo di maggio
petenza, credettero p
rivincita, facendo più espl
siglio il principio di inco

(1) Doc. 228.

trascelgono quelle, che facevano parte anche del bagaglio politico dell' opposizione, e che questa avrebbe potuto tranquillamente votare senza timore di contraddirsi, in quanto tendevano a riversar l' onere sui territori dominati, colla speciosa argomentazione che sudditi fedeli, i quali godevano i benefici del paterno governo in tempo di pace, dovessero aiutarlo nei più gravi frangenti della guerra.

Ma l' opposizione è irremovibile nella sua rigidità e vuol nettamente differenziarsi: essa vota contro, quando la maggioranza approva l' introduzione del monopolio del sale a Treviso ed a condizioni onerose; e con visibile voluttà vota a favore, quando la maggioranza, ammaestrata dall' esperienza fatta a Venezia, s' oppone a nuovi esperimenti, destinati a sicuro fallimento, di aumenti daziarii anche nella terraferma. Se si associa, per avallare col suo voto, la limitazione della validità al periodo bellico dei provvedimenti finanziari straordinari deliberati, lo fa solo per sancirne più solennemente la condanna implicita, che la maggioranza s'addatta a subire nella speranza di poter tacitare le irreconciliabili animosità degli avversari.

Essi sono al loro posto, che non è più posto di battaglia, non per collaborare, ma per vigilare e controllare e, quando occorra, sventare oblique manovre di possibili reazioni.

Vi era infatti chi parlava di ripristinare il regime di concessione della cittadinanza veneziana, con piena libertà di traffico e navigazione, a forestieri che venissero ad abitare a Venezia e sostenessero tutti gli oneri come gli altri cittadini, secondo la procedura adottata nei tempi calamitosi della peste. I vigili oppositori, che anche per questo erano rientrati nei Rogati, insorsero con vigorosa energia contro tentativi, che miravano ad annullare gli effetti della loro vittoria. Non bastò ad essi costringere la maggioranza dei Rogati a rinunciare a qualunque discussione di tal natura, ma per premunirsi contro la sorpresa di qualche colpo di maggioranza, sollevata la questione di competenza, credettero più conveniente reprimere ogni velleità di rivincita, facendo più esplicitamente sancire dal Maggior Consiglio il principio di incompetenza (1). Se i savi dei Rogati

(1) Doc. 228.

avessero avuto qualche buona proposta da suggerire, venissero in Maggior Consiglio, che era sede più adatta e più..... sicura. Questo significava, e molto esplicitamente, che l' audace minoranza non avrebbe mai permesso nè tollerato ad una maggioranza debole ed inerte, quale si era annidata nel Consiglio dei Rogati, di esercitare una podestà legislativa contro la volontà di una non meno dubbia maggioranza, espressa solennemente nella massima assemblea dello stato e contro gl' interessi di quell' aristocrazia, che per pura contingenza nel Consiglio dei Rogati era in minoranza.

In seno a questi i dibattiti politici si riducono ad una vana ed inutile schermaglia, priva di interesse e di valore, e rapidamente si esauriscono in trascurabili questioni di dettaglio, poichè il fulcro della vita politica si sposta nel Consiglio dei XXV. Se ancora il Consiglio dei Rogati, il 5 febbraio (1), e per l' ultima volta, ritorna sull' angoscioso e tormentato argomento della finanza di guerra, è per constatare il fallimento dell' assurdo indirizzo, voluto dagli oppositori, per denunciare che il sistema degli inasprimenti daziarii, com' era stato congegnato, avea dato e dava risultati disastrosi, e proclamare, contro i monopolizzatori del mercato, la necessità di una miglior libertà di traffico. Le ultime esperienze, fatte coll' instaurazione del regime monopolistico del sale di Treviso (2), costituivano un significativo documento da aggiungere a tutti gli altri: ma gli aggravi sui generi di consumo, che la maggioranza dei Rogati delibera nell' ultimo anelito della sua attività finanziaria, e gli aggravi

(1) Doc. 229.

(2) Merita di esser rilevato l' atteggiamento della varie parti di fronte alla questione del regime del sale nel Trevigiano. I savi, nel proporre l' abolizione del regime monopolistico della vendita diretta, introducono temperamenti atti a salvaguardare l' interesse della finanza con l' adozione di un dazio addizionale di esportazione del sale di Chioggia (Doc. 229). La proposta è combattuta da una forte opposizione, ed è respinta, come pure non è accolto l' emendamento transizionale del savio dissidente Pietro Lando. L' accordo è raggiunto su una formula, che segna il trionfo del punto di vista dell' opposizione, ristabilimento integrale del vecchio regime *et postea providebitur sicut videbitur:* ma in concreto questo ripiego significa che non compete più al Consiglio dei Rogati trattare la materia, ma a quello dei XXV.

sui generi voluttuari, possono ess
politico di un ciclo ormai

Essa sa benissimo che la p
samente orientata su altre dire
resistenza, anzi dà esempio, po
adattare, riaprendo pur essa la s

13. – La perdita dei regist
gata, ma pur eloquente, parsin
clusioni del poderoso lavoro gi
dei XXV, non consente di seg
svolgersi del governo della gue
gruppi politici sul terreno finai
è pervenuto permette di ricost
nuovo indirizzo politico, ai ma
bile il contrasto di opposte con
nella vita ufficiale, riempendo
fremito di passione.

La violenta limitazione de
l' automatica soppressione del
tuzione dello straordinario C
tratto mutato la fisonomia
politico, imprimendo alla po
nuova: non restava però elim
verà alimento nell' insufficien
incarnazione.

La rivalorizzazione delle
Consiglio, invocata soltanto c
potenza dei Rogati, non era sta
era riuscita a creare un organ
bolezze e le incapacità organi
di speculazione, magnificam
manipolo d' opposizione, pra
cipio pericoloso, esser cioè il

(1) Il Consiglio dei Rogati
reg. 26, c. 50), la Camera del fru
vati al 4 % per 20.000 ducati.

posta da suggerire, venissero
adatta e più..... sicura.
esplicitamente, che l' audace
rmesso nè tollerato ad una
ale si era annidata nel Con-
a podestà legislativa contro
bbia maggioranza, espressa
mblea dello stato e contro
che per pura contingenza
inoranza.
tici si riducono ad una vana
teresse e di valore, e rapida-
bili questioni di dettaglio,
posta nel Consiglio dei XXV.
l 5 febbraio (1), e per l' ul-
o e tormentato argomento
tatare il fallimento dell' as-
itori, per denunciare che il
com' era stato congegnato,
osi, e proclamare, contro i
essità di una miglior libertà
te coll' instaurazione del re-
(2), costituivano un signifi-
tti gli altri: ma gli aggravi
oranza dei Rogati delibera
tà finanziaria, e gli aggravi

giamento della varie parti di
el Trevigiano. I savi, nel pro-
ico della vendita diretta, in-
lare l' interesse della finanza
portazione del sale di Chioggia
una forte opposizione, ed è
ne[illegible]mento transizionale del
è aggiunto su una formula,
l' opposizione, ristabilimento
videbitur sicut videbitur: ma
on compete più al Consiglio
dei XXV.

sui generi voluttuari, possono esser registrati come il testamento politico di un ciclo ormai chiuso.

Essa sa benissimo che la politica finanziaria è ormai decisamente orientata su altre direttive, nè può opporre ulteriore resistenza, anzi dà esempio, poichè il bisogno urge, di sapersi adattare, riaprendo pur essa la serie dei nuovi indebitamenti (1).

13. – La perdita dei registri, nei quali con severa e stringata, ma pur eloquente, parsimonia erano verbalizzate le conclusioni del poderoso lavoro giornalmente svolto nel Consiglio dei XXV, non consente di seguire in tutti i suoi momenti lo svolgersi del governo della guerra e gli atteggiamenti dei vari gruppi politici sul terreno finanziario. Ma quel tanto che a noi è pervenuto permette di ricostruire i lineamenti essenziali del nuovo indirizzo politico, ai margini del quale vive insopprimibile il contrasto di opposte concezioni che tratto tratto irrompe nella vita ufficiale, riempendo le severe aule legislative d'un fremito di passione.

La violenta limitazione dei poteri del Consiglio dei Rogati, l' automatica soppressione della commissione dei savi, l' istituzione dello straordinario Consiglio dei XXV aveano d' un tratto mutato la fisonomia dell' aspro e logorante dibattito politico, imprimendo alla politica finanziaria una direttiva nuova: non restava però eliminato il dissidio politico, che troverà alimento nell' insufficienza tecnica e politica della nuova incarnazione.

La rivalorizzazione delle funzioni legislative del Maggior Consiglio, invocata soltanto come mezzo per infrangere l' onnipotenza dei Rogati, non era stata la miglior soluzione, poich'essa era riuscita a creare un organo, nel quale si riflettevano le debolezze e le incapacità organiche del maggior consesso. Il gioco di speculazione, magnificamente sviluppato dal combattivo manipolo d' opposizione, praticamente avea avallato un principio pericoloso, esser cioè il Maggior Consiglio un meraviglioso

(1) Il Consiglio dei Rogati autorizza, il 5 febbraio (*Senato Misti*, reg. 26, c. 50), la Camera del frumento a contrarre un prestito con privati al 4 % per 20.000 ducati.

strumento di crisi, di cui una violenta fazione poteva servirsi, quando tenacia ed audacia le bastassero per tentare la miglior fortuna, ed avea anche dimostrato, sul terreno dei conflitti di competenza, quanto debole fosse la forza di resistenza degli organi politici più delicati e tale da offrir netta sensazione alle più audaci passioni di poter arrischiare con probabilità di successo le più sinistre risoluzioni.

Dall' incruento rivolgimento, che pur compiuto nella più stretta legalità, ebbe effetti di estrema importanza, non era trionfato quel sano ed umanitario principio di perequazione, che nel Consiglio dei Rogati era stato inesorabilmente soffocato. La condanna pronunciata in Maggior Consiglio non colpiva ciò che era stato fatto e male, quanto quello che non era stato fatto, e si voleva ad ogni costo non avesse attuazione.

L' onere riversato sul consumo locale, e per la massima parte sui meno abbienti e sulle classi popolari, a favore delle quali l' opposisione non avea certo sostenuto l' aspra battaglia, restava intatto ed immutato. Ai paladini dell' altra politica non urgeva tale preoccupazione Le loro aspirazioni restavano appagate, quando il deprecato sistema fosse stato, com' era stato, circoscritto entro quei limiti: che anzi nell' ambito di questi serviva di buona piattaforma per attuare il proprio programma di politica finanziaria informato al criterio fondamentale di non domandar più alcun gratuito sacrificio ai cittadini, specialmente ai più ricchi, ma far appello al credito nazionale collo stimolo di una sicura e buona rimunerazione.

Significativa infatti è la cattiva accoglienza fatta a breve distanza della storica giornata, il 13 febbraio, alla proposta avanzata in Maggior Consiglio (1) dall' antica maggioranza dei Rogati, di sottoporre le spese delle rappresentanze diplomatiche ad un più rigido e severo controllo, per eliminare abusi, sperperi e malversazioni a danno delle pubbliche finanze.

In tempi diplomaticamente assai movimentati, quando sulle spese di tutti gli uffici si esercitava l' opera benefica della lesina, dovea apparire quasi un' offesa la prodigalità nelle spese

(1) *Novella*, c. 9. – 1351, 13 febbraio. Cfr. doc. 236.

di rappresentanza da parte
all' estero. Spesso, e q[illegible]o
prescindibili necessità di sta
contro tale malcostume: ma
l' aggravio non era fatto ric
Camera di Comun, ed era fr
dinarie, i rimbrotti, anche v

In questo momento invec
tornava a carico diretto dell
zabili, data la necessità di u
diplomatica), appariva legitt
sacrifici pecuniari chiesti ag
un freno a questa categoria d
sitori, che forse in questa
s'annidasse il veleno di una po
personale e per ragioni di prin
virulenza, ottenendone la rei
per riaffermare, più che altr
esser monito, a chiunque vag
surrezioni.

Le basi della finanza di
stiti: ond' è che le prime cu
anche ad esso si impose una
furono dirette ad assicurare
delle cose, fruttifera ed effica
di funeste speculazioni.

Il ritmico aumento del d
anche più rapido, poichè si raf
sarebbe stata lunga e dispen
avea disseminato un largo pa
lazioni (1). Voci sinistre eran

(1) Fino ad ora la fiduci[illegible]nel
lo attesta l' alta quotazio[illegible]ei
nel 1350 al 99 % (*Procuratia d*
L' improvviso turbamento porta
timi avvenimenti è esplicitamen
Consiglio (*Novella*, c. 9 v. – 13
divulgata fuerit et divulgari vide

di rappresentanza da parte di cittadini investiti di missioni all' estero. Spesso, e quanto più queste aumentavano per imprescindibili necessità di stato, lamenti erano stati sollevati contro tale malcostume: ma fino a che per una via o per l' altra l' aggravio non era fatto ricadere sulle entrate normali della Camera di Comun, ed era fronteggiato con imposizioni straordinarie, i rimbrotti anche vivaci erano rimasti senza effetto.

In questo momento invece, in cui la maggior parte dell'onere tornava a carico diretto dello stato (e per somme non disprezzabili, data la necessità di una vigile ed ostinata mobilitazione diplomatica), appariva legittimo e doveroso, anche rispetto ai sacrifici pecuniari chiesti agli altri pubblici ufficiali, imporre un freno a questa categoria di spese. Ma gli intransigenti oppositori, che forse in questa blanda proposizione paventavano s'annidasse il veleno di una politica ormai superata, e per egoismo personale e per ragioni di principio, l'oppugnarono con accanita virulenza, ottenendone la reiezione (con 284 voti contro 218), per riaffermare, più che altro, una intransigenza che dovesse esser monito, a chiunque vagheggiasse illusioni di postume resurrezioni.

Le basi della finanza di guerra doveano poggiare sui prestiti: ond' è che le prime cure del Consiglio dei XXV, poichè anche ad esso si impose una giusta preoccupazione finanziaria, furono dirette ad assicurare questa fonte, la sola, allo stato delle cose, fruttifera ed efficace, premunendola contro le insidie di funeste speculazioni.

Il ritmico aumento del debito pubblico, che si prospettava anche più rapido, poichè si rafforzava la persuasione che la guerra sarebbe stata lunga e dispendiosa, dopo gli ultimi avvenimenti avea disseminato un largo panico, alimentato da bieche speculazioni (1). Voci sinistre erano state divulgate sulla solidità fi-

(1) Fino ad ora la fiducia nel credito dello stato non era stata scossa: lo attesta l' alta quotazione dei prestiti sul mercato, negoziati ancora nel 1350 al 99 % (*Procuratia de Citra, Commissaria Querini*, b. 260). L' improvviso turbamento portato sul mercato dei titoli dagli ultimi avvenimenti è esplicitamente rilevato da uno dei primi atti del Consiglio (*Novella*, c. 9 v. – 1351, 20 febbraio), *quoniam per aliquos divulgata fuerit et divulgari videntur aliqua in multam infamiam domi-*

nanziaria dello stato; si era preannunziata la possibilità di una eventuale sospensione dei periodici rimborsi dei prestiti vecchi e del pagamento degli interessi; altri infine andava subdolamente insinuando la necessità della riduzione dell'interesse.

Che tutte queste anonime malignità fossero almeno esagerate ed originassero da oblique manovre di speculatori, che approfittavano del momento favorevole per realizzare maggiori lucri, non è da escludere: non si può ammettere che proprio coloro, i quali doveano sentire più impellente il bisogno di rafforzare il credito nazionale a sostegno della loro tesi politica, disseminassero inconsulti timori o li avvalorassero con intempestivi provvedimenti.

Ma, data la delicata situazione politica interna, era egualmente inevitabile che si sviluppasse un' atmosfera di diffidenza e di preoccupazione e le voci più pessimistiche si diffondessero e trovassero credito, suffragate da una politica finanziaria poco rassicurante. Poichè molti si doveano chiedere con quali cespiti, dopo l' inequivoca constatazione dell' insufficienza dell' entrata effettiva (anche tenuto conto degli ultimi inasprimenti), si sarebbe ristabilito l' equilibrio del bilancio aggravato da un maggior onere per ammortamento ed interesse di nuovi debiti, con vertiginosa rapidità assorbiti dalle spese di guerra.

Economie rilevabili non erano realizzabili se non sui maggiori lucri, di cui fruivano, per effetto delle contingenze di guerra, solo alcuni uffici, come quello dell'Armamento e la Camera degli imprestiti (1): un maggior reddito poteva esser ricavato dal

nationis et derogationem status nostri de imprestitis et prode imprestitorum. E però per fronteggiare queste manovre, *ad tollendum omnem dubitationem de mentibus quorumcumque et ad roborandum statum nostrum*, si interdice a chiunque di porre in discussione nei pubblici consigli *de diminuendo vel suspendendo vel revocando de capitale vel prode imprestitorum*, promessa, che in effetto non potè esser completamente mantenuta. Infatti le operazioni di ammortamento dei prestiti, checchè si dicesse, furono almeno di fatto sospese dal 1351 al 1355 (*Commissaria Querini* cit.,) ed i titoli pubblici sul mercato subirono notevoli perdite: nel 1355 erano quotati al 76 %.

(1) Doc. 230 e 231.

ristabilimento di inasprimen
sul vino (1) attuabile pel
le une e l'altro però di scarso
ed aleatorie.

Comunque allo stato d
ziaria era inquadrata, senza
gramma, era necessario e do
dell' operazione e dissipare
rebbero riusciti deleteri. Vi
XXV; ma più energicament
pregiudiziale divieto di am
modificassero l' attuale regi
gran massa dei creditori t
della pubblica finanza, poi
garanzia sicura della probità
impegni, se si desiderava ch
nale, ritmicamente rinnovat
ture di prestiti del 2 o del
guerra (3), non restassero de

14. - La grave crisi polit
ziano, avea avuto pel mome
timori e minacce paurose te
uno stato di forte tensione
gravi e di ripercussioni più d
nervosismo s'acquetò e lenta
malità, poichè certamente i
che si dipingeva, e la capacit
di quanto si supponesse. E c
malità, non turbata da s
smussarono molte angolosit

(1) *Senato Misti*, reg.
(2) *Maggior Consiglio, Nove*
(3) Prestito 2 % – 1351, 3
1351, 31 luglio (ivi, c. 11 v.); i
id. 3 %– 1352, 10 aprile (ivi, c
Janue.

ristabilimento di inasprimenti fiscali su qualche genere, come sul vino [1] attuabile pel temporaneo miglioramento del mercato: le une e l'altro però di scarso rendimento, e quanto mai incerte ed aleatorie.

Comunque allo stato delle cose, poichè la politica finanziaria era inquadrata, senza speranza di ritorni, in questo programma, era necessario e doveroso assicurare il pieno successo dell' operazione e dissipare dubbi, incertezze e timori, che sarebbero riusciti deleteri. Vi provvide lo stesso Consiglio dei XXV; ma più energicamente il Maggior Consiglio coll'assoluto pregiudiziale divieto di ammettere proposte, che comunque modificassero l' attuale regime dei prestiti [2], restituendo alla gran massa dei creditori tranquillità e fiducia nella solidità della pubblica finanza, poichè occorreva dare ad essi una garanzia sicura della probità dello stato nel mantenere i propri impegni, se si desiderava che i ripetuti appelli al credito nazionale, ritmicamente rinnovati ogni tre o quattro mesi coll' aperture di prestiti del 2 o del 3 % per fronteggiare le spese di guerra [3], non restassero delusi.

14. - La grave crisi politica, che travagliava lo stato veneziano, avea avuto pel momento uno sbocco, non una soluzione: timori e minacce paurose tennero ancora la vita pubblica in uno stato di forte tensione, con la prospettiva di pericoli più gravi e di ripercussioni più dolorose. Poi, col passare dei giorni il nervosismo s'acquetò e lentamente si ristabilì una relativa normalità, poichè certamente il male era meno oscuro di quello che si dipingeva, e la capacità finanziaria dello stato più robusta di quanto si supponesse. E col ritorno verso una relativa normalità, non turbata da singolari avvenimenti esterni, si smussarono molte angolosità e si attenuarono gli attriti più

---

(1) *Senato Misti*, reg. 26, c. 58 v. – 1351, 5 maggio.

(2) *Maggior Consiglio, Novella*, c. 9 v. – 1351, 20 febbraio.

(3) Prestito 2 % – 1351, 3 aprile (*Novella* c. 10 r.); idem 3 % – 1351, 31 luglio (ivi, c. 11 v.); idem 3 % – 6 novembre (ivi, c. 13 r.); id. 3 %– 1352, 10 aprile (ivi, c. 14), tutti esclusivamente *pro guerra Janue*.

ARCHIVAL BOND

forti: se non pacificazione, tra le fazioni era subentrato almeno un certo grado di tolleranza, colla rassegnazione dei soccombenti e colla graduale resipiscenza dei vincitori di ieri.

Quest' ultimi s' accorsero che dopo la vittoria sul Consiglio dei Rogati non era saggio accorgimento relegare questo in un pericoloso isolamento, che avrebbe profondamente alterato i valori dell' equilibrio costituzionale. L' antica opposizione non avea registrato questo fine nel suo programma, e la creazione del Consiglio dei XXV, la cui debolezza era implicita nel suo carattere di temporaneità e nella limitazione dei poteri (1), era stato considerato dai suoi autori come un diversivo per rovesciare una contingente situazione politica, piuttosto che una meta verso un ordine nuovo nella costituzione veneziana. Se ancora nel maggio, alla prima scadenza dei termini prefissati, se ne riconosce l' utilità e se ne propugna la proroga colla riconferma (si ponga avvertimento a questa circostanza) dei membri in carica per altri tre mesi (2), gli è che ancora il vecchio Consiglio dei Rogati non è stato rinnovato e forse si paventa che nella prossima elezione possano risorgere movimenti di fronda. Appena questo dubbio sia scomparso, colla designazione, alla fine di giugno, dei nuovi membri dei Rogati, si procede ad una rapida restaurazione del normale ordine costituzionale, prima deliberando, il 17 luglio, la sostituzione dei componenti il Consiglio dei XXV (3), poi, a breve distanza, per dissipare le sinistre ripercussioni suscitate all' estero dal perdurare della crisi interna, che attraverso inevitabili dualismi indeboliva anche lo spirito di resistenza, restituendo il governo

(1) È esplicitamente riconosciuta dal Maggior Consiglio nell' atto di convalidare la parte del Consiglio dei XXV relativa ai prestiti, già ricordata, *que forte non durasset nisi tanto tempore quanto ipsum Consilium durabit*: ed il Consiglio stesso avea poteri solo per sei mesi.

(2) *Maggior Consiglio, Novella*, c. 10 r. – 1351, 1 maggio. La proroga è approvata con 454 voti contro 81 contrari e 13 astenuti.

(3) *Maggior Consiglio, Novella*, c. 11 r. – 1351, 17 luglio. Tale rinnovazione, dopo il riconoscimento delle benemerenze dei membri in carica, ammessi a nuovo scrutinio, *pro magna credentia que observata est*, è giustificata con una motivazione molto significativa, ritenendosi esser *conveniens et equum participare in Consilium in quantum honeste fieri potest*, con periodica rotazione.

della guerra ai Rogati, sia
aggregati al consesso
nello stesso tempo garanzia

Condizione essenziale
stituzionale restava l' assi
politica finanziaria, offerta
dei Rogati.

In realtà non fu riaffac
cenno di riscossa: la politic
impostata sul sistema dell' i
zioni, e fu confortata da lusi
e considerevoli erano le eva
inadempiezze, a correzione
più severe sanzioni, perchè
non fosse illusorio, onestame
fettivo miglioramento delle
nazionale, su cui le opposizi
tantum quod imprestita, que
ad maiores quantitates et su

Una nube però oscura
spaziava la visione degli
essa era foriera di tempes
gerito dal confortevole a

(1) *Maggior Consiglio, Nov*
che per lo stato di guerra la ma
nendo et regulando taliter facta
extra, quod sit laus dei et honor
considerata la necessità *quod*
paratos et promptos ad substinen
atto al Consiglio dei XXV d
magno pondere rerum presen
earum, in quibus pendet totus s
in tali numero et Consilio
maxime quia ea que sunt
expedire, si delibera di rimette
Rogati con l' aggiunta dei X
229 contro 52: è assente quella
l' opposizione, e tuttavia non

(2) Doc. 231.

della guerra ai Rogati, sia pur col contrappeso dei XXV (1) aggregati al consesso senatoriale come elemento moderatore e nello stesso tempo garanzia contro eventuali deviazioni.

Condizione essenziale di questa cauta restaurazione costituzionale restava l' assicurazione dell' immutabilità della politica finanziaria, offerta dalla nuova fisionomia del Consiglio dei Rogati.

In realtà non fu riaffacciato alcun tentativo od alcun accenno di riscossa: la politica finanziaria di guerra, saldamente impostata sul sistema dell' indebitamento, non incontrò opposizioni, e fu confortata da lusinghieri risultati. Anche se molteplici e considerevoli erano le evasioni e più considerevoli ancora le inadempiezze, a correzione delle quali dovettero esser prescritte più severe sanzioni, perchè il beneficio del maggior rendimento non fosse illusorio, onestamente non si poteva disconoscere l' effettivo miglioramento delle capacità contributive dell' economia nazionale, su cui le opposizioni aveano fatto assegnamento, in *tantum quod imprestita, que fiunt modernis temporibus, ascendunt ad maiores quantitates et summas quam temporibus retroactis* (2).

Una nube però oscurava il luminoso orizzonte, nel quale spaziava la visione degli uomini politici del momento, ed essa era foriera di tempeste più lontane. L' ottimismo suggerito dal confortevole aumento del gettito dei prestiti,

---

(1) *Maggior Consiglio, Novella*, c. 11 v. – 1351, 24 luglio. Rilevato che per lo stato di guerra la maggior attività politica è svolta *in disponendo et regulando taliter facta armate nostre presentis et alia intus et extra, quod sit laus dei et honor noster*, tutta affidata all' opera dei XXV, e considerata la necessità *quod inimici nostri sentiant per effectum nos paratos et promptos ad substinendum viriliter nostrum honorem*, pur dando atto al Consiglio dei XXV della sua abnegazione, *tamen, considerato magno pondere rerum presentium, tutius et dignius est terminationes earum, in quibus pendet totus status noster et successorum nostrorum, fiat in tali numero et Consilio, quod tota terra universaliter habeat contentari, maxime quia ea que sunt principalia in factis ipsis poterunt sub brevitate expedire*, si delibera di rimettere la trattazione degli affari di guerra ai Rogati con l' aggiunta dei XXV. Tale proposta è approvata con voti 229 contro 52: è assente quella massa amorfa, che teme le vendette dell' opposizione, e tuttavia non può più consentire supinamente ad essa.

(2) Doc. 231.

realizzato con accurata e diligente opera di revisione negli accertamenti individuali, occultava, per avallare la politica del giorno, insidie più lontane. Paurosi ed inquietanti non erano i vizi che derivavano da azioni fraudolente e colpose, parzialmente sanabili da un' accorta e rigida opera amministrativa, ma la stessa capacità di resistenza delle forze economiche interne.

Fino a qual punto l' elasticità di queste poteva sopportare lo sforzo, cui erano sottoposte?

La tormentosa previsione non fu nemmeno oggetto di discussione; eppure i sintomi della crisi, che perturbava il mercato e ne contraeva i profitti, erano visibili.

L' abbandono dell' assurda politica fiscale, attuata fino ai primi giorni del 1351, non fu sufficiente correttivo, anche se apprezzabile, per impedire il lento e fatale progresso della malattia economica, che la guerra esasperava. La progressiva paralisi delle attività industriali e mercantili, per quanto strenuamente sostenute e difese anche coi mezzi più artificiosi: il costante rincaro della vita, visibile nelle cose grandi come nelle piccole; il perturbamento nel mercato monetario, con nuovi disordini e nuovi deprezzamenti, erano fatti fatalmente incorreggibili, che creavano un' atmosfera di depressione sfavorevole anche e sopratutto alle finanze statali, insidiate dalla minaccia di inaridimento dell' entrata, quale effetto della crescente crisi economica, e dal peso di un maggior onere.

Se resistendo ad ogni pressione il governo era riuscito a contenere le spese di amministrazione ordinaria con opportune riduzioni dei salari fissi e delle quote di partecipazione sui maggiori proventi, per tutto quanto dovea provvedere sul mercato, specialmente per i bisogni di guerra, era costretto a subire le ferree leggi che questo regolavano, incapace com' era di modificare il corso degli eventi.

15. - Tuttavia le ripercussioni finanziarie della guerra nei primi tempi non furono così gravi, come divennero poi. Per tutto il 1351 lo stato potè far fronte ai maggiori impegni dipendenti dalla guerra e colle entrate ordinarie e col gettito dei prestiti non superiori al 3 %, senza bisogno di adottare provvedimenti straordinari e senza sentire la necessità di ricorrere ad altre operazioni di credito eccezionali.

Nell' anno successivo l
l' attraversano segni m
tenibile disagio, che tratto t
forma tangibile.

Il profilarsi sull' immut
politica finanziaria, acquisit
canone inderogabile, di te
riforme e provvedimenti s
quelli abbracciati nel vecchi
gati, è chiara manifestazio
compiuta nelle forze politich
se non produce subito estre

È sintomatico che ques
a rilevabili dissensi, che con
prio sul terreno della cond
inasprisce in un certo mome
nuova crisi costituzionale, p
vento pacificatore del Magg

In mezzo a tali eventi a
quest' ultimo, che adotta e

(1) Gradualmente il Consig
influenza, pressochè esautorand
si omette l'integrazione del Consi
scaduti, e si autorizzano i Rogat
di questi (*Novella*, c. 12 – 1351,
conosciuto che dopo l'unione co
sapientum, ita quod congregatio
et impedit alia maiora agenda
parata salvo su richiesta del Col
Infine nella rinnovazione dei X
con voti 295 contro 84, sono
quali lo Zane, il Marioni, il Gr
rati, quali Pietro Lando, Loren

(2) Infatti nei primi m
zione del Consiglio dei XXV del
di questo si erano manifestate
Consiglio dovette energicamen
17 aprile), facendo obbligo ai
guerra non separatamente, ma

Nell' anno successivo l' orizzonte è assai meno sereno: l' attraversano segni molto dimostrativi di un occulto incontenibile disagio, che tratto tratto affiora e tenta affermarsi in forma tangibile.

Il profilarsi sull' immutato ed immutabile quadro della politica finanziaria, acquisita alla vita veneziana siccome un canone inderogabile, di tendenze antitetiche, concretate in riforme e provvedimenti sostanzialmente non disformi da quelli abbracciati nel vecchio programma del Consiglio dei Rogati, è chiara manifestazione dell' opera di disintegrazione compiuta nelle forze politiche dall' inasprirsi della crisi, anche se non produce subito estreme e clamorose conseguenze (1).

È sintomatico che queste manifestazioni s' accompagnino a rilevabili dissensi, che contrappongono i Rogati ai Savi proprio sul terreno della condotta della guerra (2); e l'attrito si inasprisce in un certo momento fino al punto di produrre una nuova crisi costituzionale, prontamente scongiurata dall' intervento pacificatore del Maggior Consiglio.

In mezzo a tali eventi assume un alto significato il gesto di quest' ultimo, che adotta e fa sua la legge 17 luglio 1348 dei

---

(1) Gradualmente il Consiglio dei Rogati avea ripreso la propria influenza, pressochè esautorando l' opera dei XXV. Già fin dall' agosto si omette l'integrazione del Consiglio dei XXV, in sostituzione dei membri scaduti, e si autorizzano i Rogati a procedere nei lavori anche in assenza di questi (*Novella*, c. 12 – 1351, 14 agosto). Più tardi, nell' ottobre, riconosciuto che dopo l'unione coi Rogati *pauca restant fienda in Consilio sapientum, ita quod congregatio dicti Consilii solius raro est necessaria et impedit alia maiora agenda terre*, si sopprime la convocazione separata salvo su richiesta del Collegio (*Novella*, c. 13 v. – 1351, 9 ottobre). Infine nella rinnovazione dei XXV del 30 ottobre (*Novella*, c. 13 v.) con voti 295 contro 84, sono esclusi gli elementi più intransigenti, quali lo Zane, il Marioni, il Grimani, e si fa posto a quelli più temperati, quali Pietro Lando, Lorenzo Celsi ed Albano Morosini.

(2) Infatti nei primi mesi del 1352, e specialmente dopo la rinnovazione del Consiglio dei XXV del 12 febbraio (*Novella*, c. 14 v.), nel seno di questo si erano manifestate velleità di indipendenza, che il Maggior Consiglio dovette energicamente reprimere (*Novella*, c. 15 v. – 1352 17 aprile), facendo obbligo ai due Consigli di trattare gli affari della guerra non separatamente, ma in un' unica assemblea.

Rogati (1), origine, sia pur remota, dei gravi dissensi degli anni precedenti, la quale, aprendo le porte a persone ad a capitali stranieri, feriva gl' interessi di quell' aristocrazia monopolistica, che con tanta abilità e perseveranza avea organizzata, sostenuta e vinta, contro quella, la sua miglior battaglia.

Nè il fatto resta isolato; benchè più timidamente, qualche altro brandello del programma, travolto men di due anni prima, è riesumato: si riaffacciano proposte di rigorosi e severi controlli sulle spese di guerra, colla restituzione dell' ufficio dei Provveditori di Comun (2), pochi giorni prima proclamato inutile e superfluo (3), coll' invitare i responsabili del maneggio dei danari dello stato a dar conto dell' uso fattone, a giustificarne l' erogazione ed eventualmente a rispondere in proprio degli errori, degli abusi e delle malversazioni compiute (4).

Evidentemente di fronte alla rigida politica di indebitamento, mentre rallenta la tensione dell' opera militare e s' intensifica quella della diplomazia, sentimenti di reazione, tra il crescere del disagio generale, prendono vita e forse minacciano esplodere, sebben subito contenuti, lasciando soltanto qualche debole riflesso nella sonnecchiante attività legislativa del Maggior Consiglio.

Senza capovolgere d' un tratto il principio informatore della politica finanziaria, si tenta od almeno si spera di modificarne il contenuto per successive attenuazioni, arrivando anche a diminuire sensibilmente l' ammontare delle percentuali dei periodici prestiti (5).

L' inerzia militare, con conseguente limitazione di spesa, facilitava questo risparmio: non era però ragion sufficiente per giustificare sì rapido mutamento. In realtà queste scintille erano il preludio di una nuova crisi, appena scongiurata al principio dell' anno mentre minacciava prorompere su una lieve questione procedurale, ma non indefinitamente conteni-

(1) *Maggior Consiglio, Novella*, c. 16 v. – 1352, 2 giugno.
(2) Doc 233.
(3) Doc. 232.
(4) Doc. 234.
(5) Prestito del 2 % *in solutione hominum galearum* – 1352, 4 novembre (*Novella*, c. 19 r.).

bile, quanto più i dibattiti tec
senso politico.

Alla fine del 1352 e nei pr
porzioni, si riproduce press' a
avanti. Non ne possiamo segu
le movenze; non possiamo ra
per quanto assai meno forti d
dagli effetti non riesce diffi
nuovo conflitto.

Favorito e quasi protet
siglio e dalla scarsa combatt
riafferma lento ma deciso l' o
gati verso il tradizionale ind
sizione, quando la blanda m
pericolo, punto trascurabile,
e risoluta e impegna con ri
i Rogati, per precludere il
le manovre riescano al lo
zione di un Consiglio di X
dai precedenti, perchè prov
factis (*Janue*) *et super aliis*
durante presenti guerra.

Ancora una volta il Cons
collo specioso pretesto che, n
novesi, fosse indispensabile u
sone (1), *quia modicum valent*
salubri consilio dirigantur.

La censura, che colpiv
non poteva essere più sangu
arte studiata per recidere co
germe di larvate e velenose

(1) *Maggior Consiglio, Novel*
nella vertenza genovese n
ymo necessarium sit pro statu h
vitalibus, que possent nobis occu
electorum et solemnium persona
nisi facta nostra sano et salubri
di un Consiglio di XXX savi co

bile, quanto più i dibattiti tecnici si animassero di uno squisito senso politico.

Alla fine del 1352 e nei primi mesi del 1353, mutate le proporzioni, si riproduce press' a poco la situazione di due anni avanti. Non ne possiamo seguire i particolari, nè sorprendere le movenze; non possiamo raccogliere i palpiti delle passioni, per quanto assai meno forti di quelle della precedente crisi; ma dagli effetti non riesce difficile argomentare l'intensità del nuovo conflitto.

Favorito e quasi protetto dall' inerzia del Maggior Consiglio e dalla scarsa combattività del Consiglio dei XXV, si riafferma lento ma deciso l' orientamento del Consiglio dei Rogati verso il tradizionale indirizzo politico: e la vecchia opposizione, quando la blanda minaccia diventi per essa un reale pericolo, punto trascurabile, prontamente insorge compatta e risoluta e impegna con rinnovato ardore la lotta contro i Rogati, per precludere il passo ai frondisti prima che le manovre riescano al loro esito, provocando l' istituzione di un Consiglio di XXX membri, distinto e diverso dai precedenti, perchè provveda con pieni poteri *super ipsis factis (Janue) et super aliis novitatibus, que possent occurrere durante presenti guerra.*

Ancora una volta il Consiglio dei Rogati era messo al bando collo specioso pretesto che, non vedendosi un fine nelle cose genovesi, fosse indispensabile un Consiglio di elette e solenni persone [1], *quia modicum valent vires nostre, nisi facta nostra sano et salubri consilio dirigantur.*

La censura, che colpiva in pieno l' operato dei Rogati, non poteva essere più sanguinosa e più crudele e forse era ad arte studiata per recidere con una solenne condanna il malo germe di larvate e velenose riscosse.

---

[1] *Maggior Consiglio, Novella*, c. 20 v. – 1353, 17 febbraio. Poichè nella vertenza genovese *non videatur aliquis finis determinatus et utilis, ymo necessarium sit pro statu habere super ipsis factis et super aliis novitatibus, que possent nobis occurrere durante presenti guerre, consilium electorum et solemnium personarum, quia modicum valent vires nostre nisi facta nostra sano et salubri consilio dirigantur*, si delibera l'elezione di un Consiglio di XXX savi con pieni poteri.

Ma le male parole non aveano la virtù di capovolgere la situazione e di restituire alla pubblica finanza la necessaria elasticità, in assenza della quale vecchie tendenze si erano audacemente e con successo riaffacciate.

Due fatti, assai dimostrativi stanno a documentare la seria difficoltà finanziaria del momento: l' alta percentuale del prestito aperto nel primo semestre del 1353 (1), la stipulazione di mutui con privati con conseguente antecipazione dell' esazione del secondo prestito annuale dall' ottobre al luglio (2), come non si era mai verificato negli anni precedenti.

È il momento più vivo e più movimentato dell' azione bellica, è il momento in cui l' attività militare ha una intensa ripresa e prelude ad una campagna di grande stile, che avrà il suo epilogo, e non ancora decisivo, nelle acque di Alghero: s' intende assai facilmente come per provvedere a bisogni improrogabili, quali si prospettavano nell' immediatezza dell'azione, le necessità finanziarie diventassero più stringenti.

Ma non è tutto: la distretta finanziaria, più acuta nell'occasione del maggior bisogno, non era un fatto accidentale e transitorio, ma la maturazione logica di un sistema sifattamente congegnato, che per la sua soverchia rigidità inaspriva la crisi nei momenti più delicati.

Il facile moltiplicarsi delle inadempienze (3), che creavano seri imbarazzi ai servizi di cassa, e la necessità di sospendere, almeno temporaneamente, per ragioni militari e politiche, l' esazione di crediti arretrati in dipendenza di multe ed ammende pecuniarie (4), che costituivano un cespite notevole, o di concedere, per motivi economici, parziali sgravi (5), contribuivano, colla rarefazione dell' entrata, a diminuire la fiducia nella bontà di una politica, che colla sua estrema rigidità avea immobilizzato le fonti migliori della ricchezza nazionale.

Con troppa larghezza il privato risparmio era stato as-

(1) Prestito 4 % – 1353, 13 maggio (*Novella*, c. 22 v.).
(2) *Novella*, c. 23 r. – 1353, 8 luglio.
(3) *Novella*, c. 24 r. – 1353, 11 agosto.
(4) *Novella*, c. 22 – 1353, 30 giugno.
(5) *Novella*, c. 24 v. – 1353, 23 settembre.

sorbito dallo stato ed era stat
cesso di questi avea co
modo penose le normali fu
da più parti si invocavano

Per alleggerire questo
ricchezza privata, e per ridon
si procurò dapprima di facil
degli immobili amministrati
poi questa fu resa obbligatori
un mezzo per liberarsi dalla
lutati, da cui erano oppres
l' eccesso dei titoli pubblici
mercato.

Ma non bastò: dovette
ed attenuazioni, che signific
1353, un ripiegamento verso
stati oppugnati con soverchi
e dal controllo sulle spese
l' estero (3), nelle quali gli
cavano fino allo scandalo, all
di popolamento, invocata,
per infonder linfa vitale nell

16. - I bravi patrizi, chia
gli stati esteri i più delicati
darsi, a spese altrui, di buon
viaggio, quasi per differenzia
gran numero di bagagli, che,
mino. Avevano anche appres
personali ed estranee al com
strettamente necessarie, sott
di ordinario consumo. Indubb
com' era stato avvertito an

(1) *Novella*, c. 23 v. – 1353
(2) *Novella*, c. 24 v. – 1353
(3) Doc. 235 e 236.
(4) *Novella*, c. 26 v. – 1353.

sorbito dallo stato ed era stato immobilizzato nei prestiti: l' eccesso di questi avea congestionato il mercato e rendeva oltremodo penose le normali funzioni della vita economica, si che da più parti si invocavano provvedimenti liberatori.

Per alleggerire questo enorme peso, che gravava sulla ricchezza privata, e per ridonare ad essa la necessaria elasticità si procurò dapprima di facilitare la procedura di alienazione degli immobili amministrati dai Procuratori di S. Marco (1), poi questa fu resa obbligatoria (2), in modo da offrire ai privati un mezzo per liberarsi dalla grande massa di prestiti, e svalutati, da cui erano oppressi, ed indirettamente riassorbire l' eccesso dei titoli pubblici, che oberavano sinistramente il mercato.

Ma non bastò: dovettero pur esser accolti temperamenti ed attenuazioni, che significavano, nella seconda metà del 1353, un ripiegamento verso taluno di quei postulati, che erano stati oppugnati con soverchia intransigenza, dalla limitazione e dal controllo sulle spese dei servizi di rappresentanza all' estero (3), nelle quali gli abusi e le malversazioni moltiplicavano fino allo scandalo, alla proroga (4) della così detta legge di popolamento, invocata, nonostante le molte avversioni, per infonder linfa vitale nell' irretita vita economica.

16. - I bravi patrizi, chiamati per turno a negoziare presso gli stati esteri i più delicati affari dello stato, amavano circondarsi, a spese altrui, di buono e comodo seguito e mettersi in viaggio, quasi per differenziarsi dai colleghi delle altre corti, con gran numero di bagagli, che, oltre la spesa, ritardavano, il cammino. Avevano anche appreso il malvezzo di mascherare spese personali ed estranee al compito loro assegnato od almeno non strettamente necessarie, sotto la finzione di spese di viaggio e di ordinario consumo. Indubbiamente su questo capitolo di spesa, com' era stato avvertito anche in precedenza, potevano esser

(1) *Novella*, c. 23 v. – 1353, 8 agosto.
(2) *Novella*, c. 24 v. – 1353, 25 agosto.
(3) Doc. 235 e 236.
(4) *Novella*, c. 26 v. – 1353, 6 ottobre.

realizzate, con un miglior governo, serie e legittime economie: ma non si può credere che da una severa riforma di questi servizi si presumesse conseguire un beneficio decisivo pel risanamento finanziario, e per questo motivo si impegnasse su essa un aspro dibattito.

La questione era agitata con spirito frondista, ad effetto politico. La deliberazione del Maggior Consiglio del 3 settem.(1), colla quale, dopo un' acre deplorazione del corrotto costume dominante fra la diplomazia nel governo del pubblico danaro, si deliberava in massima si adottare norme più severe di controllo, avea, più che uno scopo pratico, un alto significato politico. Ordinando la revisione delle spese dell' ultimo quinquennio e deferendo al Consiglio dei Rogati i pieni poteri per regolare legislativamente la gestione finanziaria dei servizi diplomatici, era risuscitato uno dei postulati della politica invisa all' imperante oligarchia.

Anche alle severe sanzioni, studiate ed approvate dai Rogati (2) con unanimità di suffragi dopo lunga incubazione, non vuol esser attribuita soverchia importanza pratica, per quanto questi ammonissero che i lamentati abusi dovevano cessare, ed a questo fine si riservassero il compito di fissare di volta in volta l' organizzazione delle singole missioni e l' ammontare delle spese, e sottoponessero i titolari ad una assai scrupolosa resa di conto. I rigori della legge sarebbero rimasti inefficaci, come rimasero, quando nei circoli politici viveva un forte volere opposto pronto ad assicurare ai contravventori l' impunità.

Restava il significato politico, che ispirava la riforma e trovava anche più concreta espressione nella proposta di proroga della legge di popolamento. Non se ne fece nulla: la proposta rimessa per lo studio ad una commissione di savi composta in maggioranza di membri ostili (3), non fu più portata in discus-

(1) Doc. 235.

(2) Doc. 236.

(3) *Novella*, c. 26 v. – 1353, 6 ottobre. Tre su cinque appartenevano alla fazione più intransigente, Marin Falier, Giovanni Dolfin, Nicolò Lion.

sione nella pubblica as[illegible]
una formula d' accordo [illegible]
tiva opposizione decisa a re
di postume resurrezioni.

E sebbene i più fossero
a subire la tirannia dei po
crisi in un momento troppo
non v'è dubbio, era avversa
imposto da una faziosa mi
denza sconsigliava dal ricorr
evitare guai maggiori.

In quello stato d' anim
l' oligarchia, una proposta
zione dei Rogati avrebbe sc
non potevano prevedersi le
alle intemperanze oligarchic
mento, s' astennero da tale
cessità di moderare l' intran
formula di compromesso. E
aumentare il numero dei
portandolo a L, nell' intent
nuovi elementi moderatori.

La modesta proposta,
ranza della Quarantia, ap
ventare il fulcro di un o
mesi addietro, quel Consiglio
per rendere più rapida e pi

(1) *Novella*, c. 27 r. – 1353, 2
degli attuali savi alla guerra, si
negocia valde ardua et ponderos
tiplicant, requirentia summam
status et honor noster ac [illegible]
merus electus cernere et s[illegible]
est in factis nostris temporibus re
gorire il Consiglio dei XXX po
in Quarantia con 23 favorevol
4 contrari e 2 astenuti: portata
maggioranza.

sione nella pubblica assemblea, per l' impossibilità di trovare una formula d' accordo tra l' amorfa maggioranza e la combattiva opposizione decisa a resistere con ogni mezzo ai tentativi di postume resurrezioni.

E sebbene i più fossero d'opposto avviso, si rassegnavano a subire la tirannia dei pochi oligarchi per non esasperare la crisi in un momento troppo delicato. La grande maggioranza, non v'è dubbio, era avversa all' indirizzo politico violentemente imposto da una faziosa minoranza: ma una ragionevole prudenza sconsigliava dal ricorrere ad atti di energica reazione, per evitare guai maggiori.

In quello stato d' animo delle fazioni, e sopratutto dell' oligarchia, una proposta intesa a restituire la normale funzione dei Rogati avrebbe scatenato una sicura tempesta, di cui non potevano prevedersi le conseguenze : anche i più avversi alle intemperanze oligarchiche, consci della delicatezza del momento, s' astennero da tale consiglio, pur riconoscendo la necessità di moderare l' intransigenza degli oppositori con qualche formula di compromesso. E fu prospettata (1) l' opportunità di aumentare il numero dei membri del Consiglio dei XXX, portandolo a L, nell' intento di immettere nel piccolo Consiglio nuovi elementi moderatori.

La modesta proposta, caldeggiata da una buona maggioranza della Quarantia, apparentemente innocua, poteva diventare il fulcro di un ordinamento nuovo. Quando, pochi mesi addietro, quel Consiglio era stato istituito, si era detto che per rendere più rapida e più energica l' azione politica era ne-

(1) *Novella*, c. 27 r. – 1353, 27 ottobre. Reso il dovuto merito all'opera degli attuali savi alla guerra, si riflette che *habito respectu quod nuper negocia valde ardua et ponderosa apparuerunt, que de die in diem multiplicant, requirentia summam providentiam, quia in isto puncto pendet status et honor noster ac successorum nostrorum, et profecto maior numerus electus cernere et scire debeat plura quam minor, sicut probatum est in factis nostris temporibus retroactis*, è conveniente e necessario rinvigorire il Consiglio dei XXX portandolo a L. La proposta fu approvata in Quarantia con 23 favorevoli contro 8, che votarono la sospensiva, 4 contrari e 2 astenuti: portata in Maggior Consiglio fu respinta a grande maggioranza.

cessario concentrare il governo della guerra nelle mani di pochi. Effettivamente lo scopo essenziale della riforma, dopo la cattiva esperienza (s' intende, dal punto di vista dell'oligarchia) della fusione del Consiglio dei XXV coi Rogati, era stato quello di eliminare il pericolo di una sovrapposizione di questi a quello e di assicurare, nell' ambito di un numero ristretto di membri, l' intangibilità dell' indirizzo politico di intransigenza.

La proposta della Quarantia, invertendo i termini delle premesse, coll'asserire che *profecto maior numerus electus cernere et scire debeat plura quam minor, sicut probatum est in factis nostris temporibus retroactis*, sostanzialmente mirava a capovolgere la situazione e determinare un diverso equilibrio ed opposto a quello attuale, nella presunzione non infondata di poter promuovere, coll' allargamento del numero, quell' azione moderatrice che ai Rogati era vietata di svolgere.

Naturalmente l' occulta insidia, per quanto abilmente mascherata, non sfuggì ai vigili custodi dell' oligarchia. Essi, che non avevano potuto, o, per buona tattica, non avevano voluto pregiudizialmente silurare le precedenti proposte, insorsero con virulenza contro questa che investiva nel suo complesso l' attuale indirizzo politico e di questo significava implicita condanna, trascinando con sè la tremebonda maggioranza del Maggior Consiglio in un voto di netta ed esplicita opposizione, nell'ebbrezza di successi militari, che avallavano l' osteggiata politica, e nell' ardore di una lotta tanto più accanita quanto più si vedevano vacillare le sorti dell' indomabile rivale.

17. - Genova, è vero, sotto la sinistra impressione di sconfitte marittime, oppressa da una crisi demoralizzante, si dibatteva tra le spire della lotta intestina e, per salvarsi, era costretta a mercanteggiare e vendere la propria indipendenza.

Ma il travaglio politico ed economico della Repubblica Adriatica, per quanto meno incomposto e sorretto dalla fiducia di una non avversa situazione internazionale, non era per questo meno acuto e meno preoccupante.

Non a torto il Petrarca (1), istintivamente raccogliendo,

(1) *Variar.*, 5 giugno 1354.

anche se colla mentalità di le
la sensazione di disagio
vittoria, nel prolungarsi di
serbava al vincitore, chiunqu
al vinto, dissestando il mond
doveano vivere e dal quale d
sperità.

L' ammonimento era dir
lasciasse illudere dalle lusingh
l' insidia della rovina, della q
sionanti preludi.

Nonostante gli sforzi p
troppi ostacoli li avevano fort
ziana ne risentiva le tristi co
diserzione dei consueti clienti
ditizie industrie, quali quella
soltanto il mercato dell' oro e
contrazione per la rarefazione
l' importazione del minerale
stria fabbrile era emigrata d
ferma, ove trovava condizio
l'altro, che le officine di S. Ba
vorazione, erano scese da 40
maestri aveano preferito tras
a Treviso ed a Cividale, co
stria delle costruzioni naval

Ed altrettanto si dica
mente ossigenata con palliat
fessare la sua rapida decad
politica per arginarla (2). Un
esser mutata solo per virtù
coniane disposizioni legislati
mente incapaci di esercitare
sopravviveva una condizion

Questa intima del

(1) *Novella*, c. 28 v. – 1354.
(2) *Novella*, c. 29 r. – 1354

anche se colla mentalità di letterato più che di uomo politico, la sensazione di disagio largamente diffusa, avvertiva che la vittoria, nel prolungarsi di quest' opera di logoramento, riserbava al vincitore, chiunque si fosse, non minori danni che al vinto, dissestando il mondo economico, nel quale ambedue doveano vivere e dal quale doveano trarre nutrimento di prosperità.

L' ammonimento era diretto a Venezia, perchè non si lasciasse illudere dalle lusinghe della vittoria, che nascondevano l' insidia della rovina, della quale potevano registrarsi impressionanti preludi.

Nonostante gli sforzi per sostenere i traffici orientali, troppi ostacoli li avevano fortemente ridotti: e la piazza veneziana ne risentiva le tristi conseguenze, colpita com' era dalla diserzione dei consueti clienti continentali, e dall' esodo di redditizie industrie, quali quella metallurgica e quella tessile. Non soltanto il mercato dell' oro e dell' argento avea subito una forte contrazione per la rarefazione dei mercanti d' Oltralpe, ma anche l' importazione del minerale di ferro era scemata, sì che l' industria fabbrile era emigrata da Venezia verso le città di terraferma, ove trovava condizioni più favorevoli. Si notava, fra l'altro, che le officine di S. Barnaba, il centro di più intensa lavorazione, erano scese da 40 a 4 o 5 (1): la maggior parte dei maestri aveano preferito trasferire i loro laboratori a Ceneda, a Treviso ed a Cividale, con sinistra ripercussione sull' industria delle costruzioni navali.

Ed altrettanto si dica per l' industria tessile, artificialmente ossigenata con palliativi: era duopo riconoscere e confessare la sua rapida decadenza e l' impotenza dell' azione politica per arginarla (2). Una situazione così fatta non poteva esser mutata solo per virtù di decreti o di ordinanze o di draconiane disposizioni legislative, facilmente eluse e sostanzialmente incapaci di esercitare un' azione restauratrice, mentre sopravviveva una condizione generale in tutto sfavorevole.

Questa intima debolezza, se più violentemente fa sentire

(1) *Novella*, c. 28 v. – 1354, 23 giugno.
(2) *Novella*, c. 29 r. – 1354, 23 giugno.

i suoi effetti nella turbolenta ed agitata vita genovese, non manca di riflettersi anche nella politica veneziana.

Gli avversari all' indirizzo di intransigente irrigidimento della politica oligarchica, anche nel silenzio, crescono di numero: gli amici ed i fautori di una politica di pace, dissimulata tra le incertezze della diplomazia, sono più frequenti, e se pur i loro incitamenti incagliano per l' audacia di una minoranza, di cui Andrea Dandolo è interprete irresponsabile, negli inutili negoziati dei primi mesi del 1354 le voci di prudenza e moderazione non restano interamente inoperose.

Mentre la diplomazia è in moto alla ricerca di una formula di conciliazione e l' azione militare subisce un rallentamento, nel primo semestre del '54, i propositi di moderazione hanno per un momento il sopravvento colla riforma del Consiglio dei XXX, qual' era stata proposta pochi mesi addietro (1), e colla proroga dell' apertura del nuovo prestito per le spese militari.

Il passo è notevole, se non decisivo: esso significa nell'alternarsi degli orientamenti dell'opinione pubblica, che la parte moderata è sempre maggioranza: disgraziatamente non ha virilità combattiva, manca di compattezza, è incapace di mantenere la propria omogeneità nei momenti critici. Essa esiste e non amica della guerra per definizione preconcetta; ma la sua incoerenza e la sua estrema duttilità viziano di fatale debolezza la vita politica, perchè lasciano sempre aperto il varco ad un audace manipolo di oppositori per traviare e sconvolgere le situazioni più favorevoli.

Lo spettacolo di alternative, di rapide oscillazioni, di bruschi passaggi è il frutto di questa organica debolezza, per cui agli oppositori non riesce difficile riaversi dallo scacco e ripiegare, dopo un istante di disorientamento, la politica veneziana a propositi della più rude intransigenza. Appellandosi agli insuccessi di una fiacca ed incerta diplomazia, essi sentono il diritto e la forza di richiamare la vita pubblica al rispetto del programma di guerra della prima ora, che anima la politica

(1) *Novella*, c. 29 v. – 1354, 8 giugno.

degli ultimi giorni del do[illegible]o
sione nella nomina del s[illegible]es

Marin Falier, checchè ins
ciolo o peggio fantastichi la

(1) Quanto di verità e di legg
st' uomo vittima di disgrazie più
mercè l' opera poderosa di Vit
congiura, estr. da « N. Arch. Ven
stesso *Genealogia del doge Mari*
Falier avanti il dogado, ivi, V, 95
nella sua vera fisionomia l' oscu
analisi le torbide passioni che l'
ma di chi ci ha preceduto, e con la
il terreno dalle più ardue diffico
suo libro ha anche il merito di av
damentali questioni della storio
coloro che, dopo averlo sacche
silenzio. Il lettore, giustamente p
elementi si possa stabilire la st
della congiura ed il movimento
menti estrinseci, il lato formal
vero dal falso di quanto la trad
mazioni, avea accumulato, dipan
sono ormai ben precisati. Resta
cause remote e più profonde, poi
elementi sicuri per respingere ta
soltanto il parto di una fantasia
uomo senza alcun contatto colla
lavoro non consentono di scend
l' analisi, per intuitive ragioni
tata nel testo reclama però un
elementi essenziali, che potra
e sono: la stretta collaborazion
giori complici della congiura, M
zione dello Zane; l' azione dip
periodo della guerra, così bene
direttive tutt' altro che co[illegible]ar
rattere oligarchico della co[illegible]
l' elemento popolare non è che
care lo scandalo e limitare la
dal Trevisan nell' immediatezza
nifesto a distanza di tempo nell
pravvivere di analoghe tendenz

degli ultimi giorni del dogado del Dandolo e trova netta espressione nella nomina del successore.

Marin Falier, checchè insinui il maledico pettegolezzo spicciolo o peggio fantastichi la leggenda (1), è uno dei gregari di

(1) Quanto di verità e di leggenda illumini la tragica figura di quest' uomo vittima di disgrazie più che di colpe, ormai è assai ben chiarito, mercè l' opera poderosa di VITTORIO LAZZARINI, *Marin Falier. La congiura*, estr. da « N. Arch. Veneto » XIII, p. 50 sgg. (Cfr. anche dello stesso *Genealogia del doge Marin Falier*, ivi, III, 181 e segg. e *Marin Falier avanti il dogado*, ivi, V, 95 e segg.). Se oggi è possibile sorprendere nella sua vera fisionomia l' oscura tragedia e scrutare con più distinta analisi le torbide passioni che l' hanno maturata, non è merito nostro, ma di chi ci ha preceduto, e con lavoro paziente e sapiente ha sgombrato il terreno dalle più ardue difficoltà: questo ha fatto il Lazzarini, ed il suo libro ha anche il merito di aver felicemente risolto le più gravi e fondamentali questioni della storiografia veneziana. Non lo dimentichino coloro che, dopo averlo saccheggiato, ostentano un assai discutibile silenzio. Il lettore, giustamente perplesso, si domanderà in base a quali elementi si possa stabilire la stretta connessione tra l' atto materiale della congiura ed il movimento politico e sociale del tempo. Gli elementi estrinseci, il lato formale, i motivi contingenti, sceverato il vero dal falso di quanto la tradizione storica, attraverso tante deformazioni, avea accumulato, dipanata la matassa di una oscura leggenda, sono ormai ben precisati. Restano da accertare e meglio chiarire le cause remote e più profonde, poichè non possiamo ritenere (ed abbiamo elementi sicuri per respingere tale asserto) che siffatto movimento sia soltanto il parto di una fantasia eccitata e si isoli nella volontà di un uomo senza alcun contatto colla realtà della vita. I fini del presente lavoro non consentono di scendere a particolari e di approfondire l' analisi, per intuitive ragioni di proporzione. L' ipotesi prospettata nel testo reclama però un chiarimento con l' indicazione degli elementi essenziali, che potranno esser dilucidati in altra sede, e sono: la stretta collaborazione, avanti il dogado, dei due maggiori complici della congiura, Marino e Bertuccio Falier, colla fazione dello Zane; l' azione diplomatica di Marin Falier, durante il periodo della guerra, così bene lumeggiata dal Lazzarini, ispirata alle direttive tutt' altro che concilianti della fazione intransigente; il carattere oligarchico della congiura, nella quale la partecipazione dell' elemento popolare non è che strumento passivo; lo sforzo per soffocare lo scandalo e limitare la ricerca delle responsabilità, lamentato dal Trevisan nell' immediatezza degli avvenimenti, ed anche più manifesto a distanza di tempo nell' episodio del Badoer; ed infine il sopravvivere di analoghe tendenze ed aspirazioni anche dopo la scom-

questa oligarchia intransigente, contraria alla pace e fautrice della guerra ad ogni costo fino alle estreme conseguenze; ed è un attivo collaboratore di questo vivacissimo gruppo, i cui obbiettivi, sebbene non mirino ad un violento e profondo mutamento istituzionale, tendono ad imprimere alla vita politica una fisionomia nuova. E ben più che al Dandolo (1), spetta al Falier la responsabilità di quella tragica sorte, in cui la Repubblica fu trascinata, attraverso dolorose ed umilianti disfatte, che un po' riproducono la situazione di incertezze e di cattiva preparazione del 1350.

La sconfitta di Portolongo (2) e la conseguente minaccia

parsa del supposto ideatore della congiura, ed il loro riaffacciarsi in momenti di crisi, che hanno affinità sostanziali con quella del 1355, nel 1360-1361 con l'episodio del Badoer (cf. LAZZARINI *Marin Falier, La congiura*, cit., p. 138 sgg.), nel 1365 coi provvedimenti di rigore contro i vecchi congiurati, a favor dei quali si invocava amnistia (ivi, p. 122), coi sospetti accumulati sull'atteggiamento del doge Lorenzo Celsi (BRUNETTI *Per la riabilitazione di un doge: Lorenzo Celsi*, in « Venezia. Studi di Arte e Storia », vol. I, p. 143 sgg.), e colle inquisizioni del novembre, coincidenti con situazioni, come vedremo, di estrema tensione delle passioni politiche interne. Con ciò non intendiamo asserire la diretta partecipazione dello Zane e dei suoi seguaci all'ideazione ed alla preparazione della congiura, ma solo che la posizione politica di questi offriva, od almeno sembrava offrire, una buona piattaforma per sviluppare un rivolgimento non antitetico ai loro interessi. L'ipotesi del Caroldo, storico del cinquecento che ha potuto avere tra mano documenti a noi non pervenuti (cf. LAZZARINI, *Il testamento del cronista G. C. Caroldo*, in « Scritti Storici in memoria di G. Monticolo », Padova, 1922, p. 281 sgg.), secondo la quale i fini della congiura erano diretti a ridare il governo della Repubblica alle principali famiglie di fronte al prevalere della nobiltà inferiore, non vuol esser trascurata: non è una tradizione, ma un giudizio maturato nella mente dello storico attraverso la conoscenza di un materiale a noi irrimediabilmente sottratto, ed è perciò tanto più notevole ed importante. Del resto abbiamo già visto come quest'antitesi non sia fantastica, ma una realtà incontrovertibile.

(1) Vi fu qualche cronista (Cod. Marc. lat. cl. X, cod. 9), che censurò aspramente l'opera politica del Dandolo, come causa dell'estrema rovina della sua patria per la temerità con la quale sostenne il partito della guerra.

(2) Cfr. LAZZARINI, *La battaglia di Portolongo nell'isola della Sapienza*, in « N. Arch. Ven. », VIII, 5 e segg.

contro le basi adriatiche o
giornate di Negroponte
le resistenze dell'oligarchia
che l'urto fra le due parti n
quilie finanziarie, ma in un
la pace o la guerra.

La debole maggioranza
nel momento più critico de
ammonimento e di incitame
pavidi perchè disarmino;
tentare quelle novità, allo
s'avventurò l'impulsivo d
contando sulle benevole sim
di uno stato di estrema t
tacitamente aveano stimo
compromettersi.

L'insuccesso fu buon
politica estera oltremodo
aveano trovato alimento in
pace, frettolosamente conc
natore anche nell'economia
quelle sempre più vigorosa
totale trionfo.

Il bruno velo, che la
ziana, nascondeva molte
desiderato e desideravano,
piazza, fermi nel proposito
zazione: esso occultava mo

(1) E però l'indirizzo dell
mutamento, fermo al sistema
vella, c. 30 v.; 3 % - 4 novemb
tuzionale si accentua la rigidit
XXV (*Novella*, c. 33 v. - 1355,
zioni di intransigenza. La
nario dei savi di guerra
con voti 274 (267 nel primo)
sull'emendamento di portare

(2) Vi furono altre respons
mente colpite? Non tutti i

contro le basi adriatiche, ora, come al tempo delle infauste giornate di Negroponte, rinsaldano tra astiose recriminazioni le resistenze dell' oligarchia militare (1), con questa differenza che l' urto fra le due parti non avviene più sul terreno di quisquilie finanziarie, ma in un campo più schiettamente politico: la pace o la guerra.

La debole maggioranza, che avalla quest' ultimo partito nel momento più critico del fortunoso periodo, è tuttavia di ammonimento e di incitamento: di ammonimento pei più pavidi perchè disarmino; di incitamento per i più audaci, a tentare quelle novità, allo sbaraglio delle quali incautamente s' avventurò l' impulsivo doge, per dispetto o per rancore, contando sulle benevole simpatie di quelli che, artefici occulti di uno stato di estrema tensione, con prudente ambiguità tacitamente aveano stimolato i suoi cupidi disegni senza compromettersi.

L' insuccesso fu buon correttivo per mettere fine ad una politica estera oltremodo pericolosa, ai margini della quale aveano trovato alimento insidiose clientele: se non sortì colla pace, frettolosamente conclusa, un effetto prontamente risanatore anche nell' economia interna, spezzando il cerchio da quelle sempre più vigorosamente stretto, ne impedì però il totale trionfo.

Il bruno velo, che la congiura stendeva sulla storia veneziana, nascondeva molte cose che molti aveano fortemente desiderato e desideravano, ma non aveano osato di metter in piazza, fermi nel proposito di assicurarne altrimenti la realizzazione: esso occultava molte e troppe responsabilità (2), il cui

(1) E però l' indirizzo della politica finanziaria non subisce alcun mutamento, fermo al sistema dei prestiti (3 % – 17 agosto 1354, *Novella*, c. 30 v.; 3 % – 4 novembre 1354, ivi, c. 32 r.), e nel campo costituzionale si accentua la rigidità oppositrice col ritorno al Consiglio dei XXV (*Novella*, c. 33 v. - 1355, 25 gennaio) e con sintomatiche manifestazioni di intransigenza. La riduzione dei membri del Consiglio straordinario dei savi di guerra da 50 a 25 fu approvata, dopo due scrutini con voti 274 (267 nel primo) contro 233 voti (198 nel primo) riversati sull' emendamento di portare il numero dei membri almeno a 30.

(2) Vi furono altre responsabilità, oltre quelle accertate e severamente colpite? Non tutti i responsabili, nemmeno quelli materiali,

peso si scaricava in blocco sull'infelice autore materiale del pazzesco tentativo, il quale non avea saputo tempestivamente premunirsi, sopratutto in confronto di quei dubbi ed equivoci favoreggiatori, che, con abile giuoco, riducendo l'avvenimento ad un volgare fatto di cronaca mondana, soffocando lo scandalo ed impedendo ad ogni costo l'accertamento della verità, col sacrificio di un uomo illustre e di pochi miserabili, aveano salvato la posizione politica della propria parte.

---

furono raggiunti: l'episodio del Badoer, come le più tarde affannose ricerche di complici nel 1365, stanno a dimostrare come le fila della congiura fossero molto più vaste, e non tutte poterono essere rintracciate. Ma la censura del Trevisan, membro del Consiglio dei X e partecipe all' istruttoria, lascia sorgere fondato sospetto che esistessero responsabilità più gravi che non si vollero accertare: contro *li traditori* (gli esecutori materiali) fu spiegata una energica azione *e le chosse andarono bene e piaxete alla tera.* Ma poi? *E fone molti*, egli soggiunge, *indeferenti de suxo e de zoxo per che le chosse andà in longa e fo prozesso per lo muodo che la tera se chontentasse; e questo avene da puo per soprastar alla cossa.* Ed è per questo che il Trevisan, sempre assai obbiettivo ed impersonale nella narrazione dei fatti, giunto ai casi della congiura, fa luogo a considerazioni, tra le cui righe s'adombra il malcontento e l'amarezza di una coscienza molto rigida turbata dalle manovre di salvataggi, che gli ripugnavano (cfr. LAZZARINI, *Marin Falier*, cit, p. 124 sgg). Ancora si deve rilevare il caso del Vendramie, primo denunciatore della congiura. Furono fatte a lui larghe promesse, pare anche dei maggiori onori: deluso poi, si diede a strepitare ed ingiuriare e tuttavia trovò difensori che ad ogni costo vollero salvarlo (ivi, p 133 sgg.). Ed infine il Badoer, il più tardo apologista del Falier, trovò durante il processo strenuissimi difensori: s'avverta che iniziato il procedimento nel dicembre del '60, non fu concluso che nell' ottobre del '62, attraverso vicende, che hanno una stretta connessione col momento politico: poichè il processo Badoer è essenzialmente politico. E perchè nel giugno del 1361 il Consiglio dei X a forte maggioranza delibera di non procedere e nell' ottobre del '62 il processo è ripreso e conclude con una condanna? Il primo di questi due casi coincide con un momento di aspra lotta dell' opposizione protezionista, che nella persona del Badoer si sentiva un po' colpita; il secondo con l' accentuarsi della reazione liberista, in pieno dominio protezionista. (cfr. i particolari del processo in LAZZARINI op. cit., p. 139 sgg). Tutto ciò non è pura coincidenza fortuita, e non è senza significato e senza valore. Sono postumi risvegli di responsabilità abilmente occultate.

lic[illegible]autore materiale del
[illegible]to tempestivamente
li quei dubbi ed equivoci
riducendo l' avvenimento
dana, soffocando lo scan-
ccertamento della verità,
pochi miserabili, aveano
ropria parte.

ome le più tarde affannose
limostrare come le fila della
tutte poterono essere rin-
iembro del Consiglio dei X
adato sospetto che esistessero
accertare: contro *li traditori*
ergica azione *e le chosse an-*
fone molti, egli soggiunge,
osse andà in longa e fo pro-
se; e questo avene da puo per
il Trevisan, sempre assai
ne dei fatti, giunto ai casi
ra le cui righe s' adombra il
a molto rigida turbata dalle
cfr. LAZZARINI, *Marin Falier*,
caso del Vendramè, primo
a lui larghe promesse, pare
le a strepitare ed ingiuriare
vollero salvarlo (ivi, p 133
ogista del Falier, trovò du-
vverta che iniziato il proce-
so che nell' ottobre del '62,
connessione col momento
ssenzialmente politico. E
dei X a forte maggio-
tobre del '62 il processo
primo di questi due casi
opposizione protezionista,
po' colpita; il secondo con
[illegible]minio protezionista.
op. cit., p. 139 sgg). Tutto
senza significato e senza
ità abilmente occultate.

CAPITOLO IV.º

Il tramonto del protezionismo.

1. Dopo la congiura. — 2. Il ritorno allo stato di pace. — 3. Le difficoltà della situazione economica. — 4. Pro e contro la libertà economica. — 5. Attivo lavoro di riassetto finanziario in piena crisi bellica. — 6. Momenti di stanchezza. — 7. Allarmi ingiustificati. — 8. Verso un nuovo esperimento protezionista. — 9. L' ultimo esperimento.

1. – L' infausto episodio del doge Falier era passato senza troppo clamore: l' audace impresa, lasciata immiserire nel suo germoglio e nel suo sviluppo tra i fondi ciechi di banali pettegolezzi e di presunte vergogne domestiche, tra l' irresolutezza e l' incapacità di poco avveduti organizzatori e lo scetticismo e la fredda prudenza di favoreggiatori morali, non avea dato la sensazione che la vita veneziana era giunta ad una svolta pericolosa della sua storia.

I propositi nettamente rivoluzionari di radicali innovazioni erano soltanto espressione di uno stato morboso transitorio, che non avea permeato tutte le volontà della vita politica: ma la loro severa e tempestiva repressione non era riuscita ad eliminare gli attriti, da cui quelli aveano preso ispirazione, che stimolavano le più ardenti passioni. L' ordinamento statale era abbastanza saldo per resistere agli urti violenti di azioni demolitrici, ed abbastanza elastico per dominare l' esasperazione di moti convulsi, non per ricomporre l' armonia tra forze discordanti ed antitetiche, operanti con invincibile resistenza nella vita politica e nella vita economica.

Di queste, con l' esemplare condanna di pochi irresponsabili, erano state smussate appena le più pericolose intransigenze, richiamando momentaneamente la maggioranza a riflessioni di prudente temperanza. Ma per quei gruppi, che aveano sostenuto le asprezze di una lunga e difficile battaglia, come la guerra avea rappresentato non un fine, bensì un mezzo, così anche la pace sollecitamente conclusa non dovea segnare l' immediato tramonto di un ideale, che trovava concreta rispondenza in una realtà tuttora viva e vitale.

Essi, superato lo smarrimento della prima ora e quietate con prudente riserbo le facili apprensioni dell' inaspettata crisi, nella situazione, nuovamente emersa, ritrovarono il loro posto: gli ultimi eventi aveano semplicemente spostato i poli dell' equilibrio politico, non totalmente capovolto la situazione.

2. – Il ritorno allo stato di pace poneva automaticamente in discussione il problema della revisione integrale della politica economica e finanziaria, per restituire l' attività pubblica e privata al suo ritmo normale (1).

Sebbene il periodo bellico, non lasciasse in eredità una situazione estremamente paurosa sia dal punto di vista dell' economia generale, sia da quello finanziario, sussistevano tuttavia anche troppi motivi per raccomandare vigilanza e e prudenza, che i più erano disposti a subordinare ai loro particolari interessi.

Il mutuo autorizzato a favore della Camera del frumento, nel maggio 1355 (2), alla vigilia della conclusione della pace, e per un ammontare superiore alle normali operazioni di credito, in verità, non deve far molta impressione: esso è però un sin-

(1) *Senato Misti*, reg. 27, c. 10 v. – 1355, 16 giugno: *Quia terra nostra aucta est et augetur ex concursu et frequentatione mercationum, quas iamdiu cives et fideles nostri facere non potuerunt occaxione guerre preterite in Comunis nostri et ipsorum dampnum et preiudicium manifestum, et bonum sit anticipare tempus*, si eleggono cinque savi per esaminare i relativi problemi.

(2) *Senato Misti*, reg. 27, c. 10. - 1355, 19 maggio. Mutuo della Camera del frumento per duc. 50.000.

tomo poco rassicurante u
di un diverso orientamento
il sistema dei prestiti non po
normale.

Ma nell' atto di definirne
di interesse, originate e svilu
della guerra ed immanenti ne
il naturale corso della loro
l' una l' altra in funzione de

Dibattiti, rimasti sospesi
della guerra per le eccezionali
sitoriamente accomodati, eran
sfera di maggior calma, ma n
i particolari interessi perenne
titesi fra l' interesse del gra
gli aggruppamenti economici
nopolistica, ed i minori, che
è una condizione insopprimi

Quegli uomini, che all'ind
con a capo Pietro Zane, sono
di tutti gli oneri straordinar
per le linee facenti capo diret
facenti capo a Creta (1), e l' o
nime consenso dei maggiori
ponga la discussione sulla
come mezzo per rinvigorire i
pitale straniero, si levano con
Nè s' accontentano di seppe
contrari: poichè i tempi non

(1) Doc. 237, 238.

(2) Le proposte dei savi, elet
per esaminare il problema, u
concezione liberale, che ac
sero all' onere delle imposte di
cittadinanza, la facoltà di esercit
gazione fino alla concorrenza dei
con voti 271 contrari, 129 favo
– 1355, 12 luglio).

tomo poco rassicurante e vuol esser rilevato come preludio di un diverso orientamento della politica finanziaria, dacchè il sistema dei prestiti non poteva esser la base di una finanza normale.

Ma nell' atto di definirne i concreti lineamenti, le antinomie di interesse, originate e sviluppate fuori dal fatto contingente della guerra ed immanenti nella struttura economica, seguendo il naturale corso della loro evoluzione, erano poste a fronte l' una l' altra in funzione del loro reale contenuto.

Dibattiti, rimasti sospesi od irresoluti nell' ultimo periodo della guerra per le eccezionali condizioni del momento, o transitoriamente accomodati, erano fatalmente riaperti in un'atmosfera di maggior calma, ma non meno animata di passioni, che i particolari interessi perennemente stimolavano. Poichè l' antitesi fra l' interesse del grande e del piccolo commercio, tra gli aggruppamenti economici maggiori, di netta fisonomia monopolistica, ed i minori, che resistono per la propria libertà, è una condizione insopprimibile della vita stessa.

Quegli uomini, che all'indomani della conclusione della pace, con a capo Pietro Zane, sono solleciti a reclamare l' abolizione di tutti gli oneri straordinari imposti al traffico orientale, sia per le linee facenti capo direttamente a Venezia, sia per quelle facenti capo a Creta (1), e l' ottengono, il 12 luglio, fra l' unanime consenso dei maggiori corpi legislativi, quando si riproponga la discussione sulla vecchia legge di popolamento, come mezzo per rinvigorire il mercato locale coll'aiuto di capitale straniero, si levano compatti a chiederne la reiezione (2). Nè s' accontentano di seppellirla sotto una valanga di voti contrari: poichè i tempi non impongono maggiori preoccupa-

(1) Doc. 237, 238.

(2) Le proposte dei savi, eletti il 17 giugno 1355 (*Novella*, *c.* 39 r.) per esaminare il problema, in quanto tendevano a riprodurre la vecchia concezione liberale, che accordava agli stranieri, i quali si sottomettessero all' onere delle imposte dirette e degli imprestiti, col diritto di cittadinanza, la facoltà di esercitare la mercatura, l' industria e la navigazione fino alla concorrenza dei prestiti ed il ¼ in più, furono respinte con voti 271 contrari, 129 favorevoli e 71 astenuti (*Novella*, c. 39 r. – 1355, 12 luglio).

zioni, vogliono, ed ottengono, che si precisino subito i capisaldi del momento politico, per prevenire possibili ulteriori deviazioni.

La mozione approvata dal Maggior Consiglio nella seduta del 9 agosto (1), dopo la vittoria del 12 luglio, assume un significato particolare, non soltanto perchè, a scanso di equivoci, sanziona la revoca di tutta la legislazione diretta a facilitare la collaborazione degli stranieri nella vita economica veneziana, ma assurge all' affermazione di un principio generale colla dichiarazione *quod ellargare terram forensibus manifeste contradicit utilitatibus et comoditatibus nostris.*

In tal guisa essi aveano nettamente impostato il problema politico – economico veneziano in contraddizione delle vaghe ed incerte tendenze liberali, difese strenuamente in Consiglio dei Rogati: ed a questi criteri essi subordinavano anche lo sviluppo della politica finanziaria.

L' abolizione delle imposte straordinarie di guerra sul traffico orientale, accordato dai Rogati con precedenza su ogni altra riforma per le pressioni dei grossi mercanti (2), non significava per quelli, come per questi, un punto fermo, ma l' inizio di una graduale revisione in senso più liberale della legislazione fiscale, compatibilmente colle possibilità finanziarie dello stato.

Per coloro, invece, che aveano votato la mozione del 9 agosto, il problema daziario si presentava sotto un altro aspetto, e quando nel settembre fu posto in discussione, guidati sempre dal loro più intrasingente esponente, Pietro Zane, sostennero la tesi più illiberale (3), e con fortuna, opponendosi ad una politica di sgravi, che tuttavia il mercato veneziano ardentemente reclamava.

Nessuno avrebbe potuto o poteva onestamente contestare una verità assai semplice, esser la situazione finanziaria dello stato non troppo florida e che per pagare i debiti accumulati

(1) *Novella*, c. 40 r. - 1355, 9 agosto.
(2) Doc. 237, 238.
(3) Una prima vittoria fu conseguita all' atto della nomina della commissione dei savi incaricati dell' esame della questione, sia coll' approvazione dell' emendamento proposto da Pietro Zane, con voti 36, sia coll' inclusione nel numero dei commissari di persone ligie allo Zane stesso (cfr. Doc. 239).

durante i lunghi anni di guerra
delle entrate (1): ma r
che tale giustificazione fosse in
la pressione fiscale sul consun
commercio, da coloro che pochi
cupazione, a proprio vantagg
nunciare a gettiti considerevol
difesa degli interessi dell' era
modo pretesto ed un valido
egoismo di classe.

La riforma, sortita dallo
savi prevalentemente aderenti
perciò contenere sensibili mig
interno (2).

Tutte le voci, per le qual
diatamente sul consumo locale
tabile, non furono suscettibili
di maggior uso, provenienti
delle taverne ed osterie della
carni fresche, per quello delle
delle grasce, in genere per tu
manifatture straniere destina
ziana ed importate o per ter
golfo, si mantenne inalterato
esistente. I pochi e prudent
solo alcune voci, che hanno
traffico marittimo: vini ed
del golfo, tutti i prodotti de
e la tassa dello scambio in
accordati sgravi più o men
maggiore o minore importar

Merita di esser rilevato
ziazione sugli scambi del font
dei tratti caratteristici della
dai monopolisti venezia S

(1) Doc. 240.
(2) Doc. 240.

durante i lunghi anni di guerra fosse necessario un rafforzamento delle entrate (1) : ma riuscirebbe per lo meno contradditorio che tale giustificazione fosse invocata, per mantenere immutata la pressione fiscale sul consumo interno e sul piccolo e medio commercio, da coloro che pochi giorni prima, senza troppa preoccupazione, a proprio vantaggio, aveano costretto lo stato a rinunciare a gettiti considerevoli, se non si sapesse che l' asserita difesa degli interessi dell' erario era, per questa gente, un comodo pretesto ed un valido strumento di difesa del proprio egoismo di classe.

La riforma, sortita dallo studio di una commissione di savi prevalentemente aderenti a questa concezione, non poteva perciò contenere sensibili miglioramenti a favore del consumo interno (2).

Tutte le voci, per le quali il maggior onere incideva immediatamente sul consumo locale, per quanto molesto ed insopportabile, non furono suscettibili di modificazioni : così per i vini di maggior uso, provenienti dai territori del golfo, per i dazi delle taverne ed osterie della città o del dogado, pel dazio delle carni fresche, per quello delle carni in conserva, dei formaggi, delle grasce, in genere per tutti i prodotti alimentari e per le manifatture straniere destinate al consumo sulla piazza veneziana ed importate o per terra o per mare entro la zona del golfo, si mantenne inalterato con singolare rigidità il regime esistente. I pochi e prudenti temperamenti accolti riflettono solo alcune voci, che hanno qualche addentellato col grande traffico marittimo : vini ed oli provenienti dai territori fuori del golfo, tutti i prodotti destinati all' esportazione orientale, e la tassa dello scambio interno, a favore delle quali sono accordati sgravi più o meno sensibili a seconda della loro maggiore o minore importanza nel traffico orientale.

Merita di esser rilevato il ripristino della tassa di negoziazione sugli scambi del fontego dei Tedeschi, perchè è un altro dei tratti caratteristici della politica economica, caldeggiata dai monopolisti veneziani. Si ricorderà che già altre volte in-

(1) Doc. 240.
(2) Doc. 240.

trodotta, con finalità non dissimili, era stata sollecitamente abolita per non divergere dal mercato veneto notevoli correnti di scambio. La sua riesumazione è sintomatica come indice dell' inasprirsi di una politica restrittiva, che tendeva da un lato alla compressione delle classi medie, dall' altro all' esclusione della concorrenza straniera fosse essa diretta o larvata sotto le più varie forme di partecipazione indiretta, eliminando anche quei temperamenti (1), che durante il periodo bellico erano serviti ad alleggerire le asprezze del predominio monopolistico di una ristretta clientela.

3. – Questa, in verità, superati i momenti più difficili della crisi, si era illusa di poter attuare il proprio programma massimo, anche con maggior facilità e sicurezza di prima, senza misurare però il valore delle conseguenze : il ritmo dell' attività legislativa da giugno a settembre, come abbiamo visto, era stato piegato con risolutezza e celerità in questo senso, senza troppa preoccupazione delle possibili ripercussioni in una situazione assai delicata.

L' eccessiva pressione fiscale avea isterilito molte fonti di attività, avea rarefatto traffici ed industrie, molte delle quali, e le più fiorenti, aveano trovato altrove, proprio sui margini dello stato, comodo rifugio, minacciando una spietata concorrenza. D' altra parte l' intensificato aggravio dei prestiti avea fatto esulare molti capitali indigeni ; nè la politica inaugurata nei primi mesi di pace era la più conveniente per rianimare le une e per convincere gli altri, occultatisi all' estero, a far ritorno in patria e riprendere con fiducia e senza angustie le pristine consuetudini.

Alla soddisfazione di queste elementari ed intuitive necessità, nel quadro politico, che si era venuto abbozzando cogli

(1) Così, non riuscendo sufficiente il mantenimento del dazio di den. 6 per libra ad impedire l' importazione di sete per via di terra, in concorrenza a quelle importate dall' Oriente, nel dicembre, su proposta dei savi agli ordini, si vieta l' importazione di provenienza oltramontana, e si estende il dazio predetto a quelle native provenienti dai territori *intra Culfum* e *de partibus Marchie, Lombardie et Romandiole* (*Senato Misti*, reg. 27, c. 48 - 1355, 7 - 15 dicembre).

ultimi provvedimenti, s' oppon
finanziarie, dopo i sacrifi
unilaterali decurtazioni, a van
avara plutocrazia.

Perciò le concessioni, tardiv
e dicembre, ed intese a risang
medio commercio con nuovi el
lerabile il peso dei prestiti (2),
una lenta resipiscenza, in sosta
zione, dominata nelle sue ultim
intransigenza.

La politica della porta ch
straniero, attuata con estrema r
danno arrechi alla generalità
ponderante interesse di questi
illusorio il proposito di una m
vore di alcuni ceti artigiani,
fluenti dal punto di vista econ

Avea forse difetto il merca
Può darsi; ma avea difetto assa
arti pericolanti ed i traffici loc
disposti ad impiegare i loro ave
tato ancora una volta l' access

(1) Il 29 settembre il Consigli
eletti *pro facto daciorum*, di far p
mentum artibus Veneciarum et exerc
reg. 27, c, 32): ed essi il successivo
vedimenti intesi a favorire l'eserciz
tura da parte di forestieri, tempera
quella di tener bottega di tessuti e
per tener lontani i più facoltosi (*S*
marzo).

(2) Sia colla revoca del divie
di prestito (*Senato Misti*, reg. 27, c
dono agli inadempienti, vol
periodo bellico, delle rate scadute

(3) Si cfr. la cit. deliberazione
vocata la limitazione inclusa nella
a favore dei cittadini stranieri es
(*Senato Misti*, reg. 27, c. 65).

ultimi provvedimenti, s' opponevano anche legittime esigenze finanziarie, dopo i sacrifici imposti all' erario, con parziali ed unilaterali decurtazioni, a vantaggio di una ristretta quanto avara plutocrazia.

Perciò le concessioni, tardivamente strappate, tra novembre e dicembre, ed intese a risanguare l' industria cittadina ed il medio commercio con nuovi elementi (1), ed a rendere più tollerabile il peso dei prestiti (2), se costituiscono un sintomo di una lenta resipiscenza, in sostanza però non risolvono la situazione, dominata nelle sue ultime mete da uno spirito di severa intransigenza.

La politica della porta chiusa in confronto del capitale straniero, attuata con estrema rigidezza, alfine fa sentire quanto danno arrechi alla generalità per l' utile di pochi: ma il preponderante interesse di questi prevale fino a rendere vano ed illusorio il proposito di una maggiore libertà, elargita a favore di alcuni ceti artigiani, e dei meno ricchi e meno influenti dal punto di vista economico (3).

Avea forse difetto il mercato veneziano di mano d' opera? Può darsi; ma avea difetto assai più di capitali, che sostenessero arti pericolanti ed i traffici locali: ebbene a forestieri facoltosi disposti ad impiegare i loro averi sulla piazza veneziana, fu vietato ancora una volta l' accesso, nel dubbio che nelle modeste

---

(1) Il 29 settembre il Consiglio dei Rogati dava incarico ai savi, eletti *pro facto daciorum*, di far proposte concrete *super dando inviamentum artibus Veneciarum et exercendum misteria sua hic* (*Senato Misti*, reg. 27, c, 32): ed essi il successivo novembre facevano approvare provvedimenti intesi a favorire l'esercizio di arti meccaniche e della mercatura da parte di forestieri, temperati però da notevoli restrizioni, quale quella di tener bottega di tessuti e spezie nel centro migliore di Venezia, per tener lontani i più facoltosi (*Senato Misti*, reg. 27, c. 65 - 1355, 21 marzo).

(2) Sia colla revoca del divieto di diminuire le quote individuali di prestito (*Senato Misti*, reg. 27, c. 48 - 1355, 7 dicembre), sia col condono agli inadempienti, volontariamente assentatisi da Venezia nel periodo bellico, delle rate scadute e delle multe maturate (Doc. 241).

(3) Si cfr. la cit. deliberazione del 21 marzo 1356, colla quale è revocata la limitazione inclusa nella concessione del 10 novembre 1355, a favore dei cittadini stranieri esercenti arti meccaniche in Venezia. (*Senato Misti*, reg. 27, c. 65).

botteghe di panni e spezierie di Rialto, di S. Bartolomeo e di S. Salvador non ponessero il loro nido pericolosi concorrenti, pronti a spiccare il volo per più vasti orizzonti (1).

Anche il problema dei prestiti ebbe una soluzione assai circoscritta e provvisoria, col ripristino della facoltà di diminuire le percentuali e colla concessione di una assai cauta amnistia a quelli che in passato erano riusciti ad eludere i rigori della legge (2).

Era ovvio che, persistendo la politica finanziaria del periodo bellico, e peggiorata dall' applicazione di misure più restrittive, nel campo economico, e dall' attuazione di sgravi inverosimilmente partigiani, in quello finanziario, non potesse trovar posto una riforma fiscale più audace che rappresentasse una miglior difesa della pubblica finanza.

I seguaci dei Zane, dei Giustiniani e dei loro soci aveano cercato invano un rimedio in una politica di rigida economia, lesinando pochi soldi su questa o quella minuta spesa, su questa o quell' opera più o meno necessaria (3), come se tanto bastasse per riassettare le dissestate finanze. Ed essi, sollecitando, con scarso senso di sincerità, spontanee offerte di aumenti fiscali, a vantaggio del Comune veneziano, nei territori dominati, a Treviso, a Creta, a Zara (4), per rafforzare le finanze locali ed

(1) *Senato Misti*, reg. 27, c. 65 - 1356, 21 marzo.

(2) *Senato Misti*, reg. 27, c. 48 - 1355, 15 dicembre - Cfr. doc. 241.

(3) Si cfr. le deliberazioni 18 agosto, 27 settembre, 2 ottobre, 5 ottobre 1355. (*Senato Misti*, reg, 27, c. 32, 33 sgg.), nelle quali, su piccole spese, si incontrano Pietro Zane ed i suoi amici difendere il partito della maggior economia.

(4) *Senato Misti*, reg. 27, c. 48 - 1355, 7 dicembre: *Quod iuxta consilium et continentiam litterarum potestatis nostri Tarvisii rescribatur ei quod per illum convenientem modum, qui sibi videbitur, inducere debeat nostros cives Tarvisii ad mittendum Venecias aliquos ex eis offerendum Dominationi nostre nomine comunitatis Tarvisii, consideratione expensarum immensarum, quas sustinuimus tempore guerre nuper preterite, quod augmentationes daciorum — prorogentur adhuc per duos annos.* Ed aumenti di dazi sono poi deliberati per Treviso e per Creta nel marzo successivo (ivi, reg. 27, c. 61, 67 - 1356, 5 - 26 marzo), come pure, *pro alieviacione expensarum, quas fieri oportet pro Jadra*, si aumenta il dazio del vino di quella città, per eccitamento del conte e dei consiglieri di Zara e col parere favorevole di Giustiniano Giustiniani e Pietro Zane. (ivi, reg. 27, c. 66 - 1356, 26 marzo).

alleggerire d'altrettanto l'on
sicurare a favor di que
erano fermamente convinti c

Tutti questi però erano
efficaci, inetti non soltanto
anche ad attenuare le diffic
sistema dell' indebitamento r
lare della politica finanziaria,
coattivi ed obbligatori si sos
ramente contrattati per cif

4. – In definitiva però a
avea trovato e non trovava u
chè il processo di chiarificazi
forze economiche, cui quella
dinata, prospettato fin dalla
tamente e tra grandi difficol
dine economico. Il moviment
mobiliare, che ne costituiva
nella struttura economica ver
piere interamente il proprio
critici di crisi, più propizi al
sive, non era sortito il cons
mento politico: il miserabile
avea dimostrato l' impotenz
un dominio assoluto, limitan
di vigile difesa dei propri in
oscillante ed incerta (2). Poich

(1) *Senato Misti*, reg. 27, c.
Camera del frumento per duc. 4
ducati 10.000 e più, *quot pote*
presentibus.

(2) Così lo spirito di
postulanti. Ai samitari, *qui*
tano l'aggravio del dazio aument
per pezza di porpora e da s. 3 a
portabile dopo le agevolazioni a
qualche riduzione, sia pur limita

alleggerire d'altrettanto l' onere della Dominante e se mai assicurare a favor di questa più largo margine di contributi, erano fermamente convinti di aver trovato il giusto rimedio.

Tutti questi però erano espedienti molto illusori e punto efficaci, inetti non soltanto a cancellare il disavanzo, ma anche ad attenuare le difficoltà della pubblica finanza: il sistema dell' indebitamento restava pur sempre la pietra angolare della politica finanziaria, con questa variante che ai prestiti coattivi ed obbligatori si sostituivano quelli volontari e liberamente contrattati per cifre non disprezzabili (1).

4. – In definitiva però anche il problema finanziario non avea trovato e non trovava una giusta e stabile soluzione, perchè il processo di chiarificazione e di assestamento tra le varie forze economiche, cui quella era strettamente connessa e subordinata, prospettato fin dalla crisi del 1349, maturava assai lentamente e tra grandi difficoltà sia d' ordine politico che d' ordine economico. Il movimento di concentrazione della ricchezza mobiliare, che ne costituiva il presupposto, non avea trovato nella struttura economica veneziana un terreno adatto per compiere interamente il proprio ciclo, per cui anche dai momenti critici di crisi, più propizi alla maturazione di situazioni decisive, non era sortito il consolidamento di un preciso orientamento politico: il miserabile fallimento della congiura del Falier avea dimostrato l' impotenza dell' oligarchia patrizia a creare un dominio assoluto, limitando le sue possibilità ad un' opera di vigile difesa dei propri interessi nel quadro di una politica oscillante ed incerta (2). Poichè, la reazione contro le espressioni

(1) *Senato Misti*, reg. 27, c. 51 - 1355, 28 dicembre: mutuo della Camera del frumento per duc. 40.000; c. 64 - 1356, 13 marzo: idem per ducati 10.000 e più, *quot poterunt nobis mutuare pro necessitatibus presentibus*.

(2) Così lo spirito di intransigenza deve cedere alle pressioni dei postulanti. Ai samitari, *qui faciunt artem purpurarum et de aciis* e lamentano l'aggravio del dazio aumentato durante la guerra da picc. 18 a gr. 2 per pezza di porpora e da s. 3 a gr. 4 per panno d' oro, tanto più insopportabile dopo le agevolazioni accordate ai fustagneri, si deve concedere qualche riduzione, sia pur limitata alle *picturis aciarum*, da gr. 2 a gr. 1

più intransigenti e più rigide è non meno forte e sgretola l' edificio mentre si sta costruendo, sì che mai non giunga al suo completamento.

I tentativi del primo periodo di pace erano arenati tra le non dissimulate resistenze di una maggioranza francamente avversa, anche se non tanto audace da opporre un reciso diniego; nè gli epigoni del lungo conflitto bellico offrono miglior occasione per ritentare con maggior fortuna l' assalto.

In presenza di una nuova crisi esterna, la guerra coll'Ungheria, nei primi mesi del 1356, il prepotere degli intransigenti si riaffaccia, colla creazione di un nuovo Consiglio di XXV (1), arbitro della politica di guerra, per escludere dal gioco delle influenze politiche, come il solito, il Consiglio dei Rogati: ma poi, quando se ne risentono le prime conseguenze, quando s' avverte la fragilità e l' insufficenza di una politica finanziaria, che, come sempre, attingendo le sue risorse, per esser difesa. al credito nazionale, minaccia pericolosi inasprimenti, quando infine i sintomi di un dissesto, tra le cui rovine s' irrobustisce lo spettro della più sfrenata speculazione, dominano il campo della vita economica, una benefica reazione liberatrice si risveglia ed in breve demolisce il paziente lavoro intrecciato dai tenaci oligarchi.

Gli effimeri vantaggi, assicurati nei primi mesi, a breve distanza, sono ad uno ad uno cancellati: e da giugno a novembre, tra le insidie di una guerra, fortunatamente non così paurosa come quella appena composta, si matura quel ripiegamento politico, attraverso il quale la tradizionale libertà veneziana è salvata dalla nuova minaccia di una tirannia di casta.

---

per pezza. (*Senato Misti*, reg. 27, c. 82 v. - 1356, 23 marzo). E per favorir la venuta di forestieri ricchi, che volentieri avrebbero approfittato della concessione del 10 nov. 1355 ed avrebbero trasferito la loro residenza a Venezia, se fosse stato concesso di tener bottega di panni a Rialto e vendere a dettaglio e le spezie a Rialto, a S. Bartolomeo ed a S. Salvador, è pure abolita tale restrizione (ivi, reg. 27, c. 65 - 1356, 21 marzo). Altre disposizioni di favore sono pure deliberate per sostenere lo sviluppo dell' arte della lana e della seta (ivi, c. 53 - 1356, 12 marzo).

(1) M. C., *Novella*, c. 44 v. - 1536, 28 giugno.

L' ostinato rifiuto ad inasp
una radicale revisione dei
dio di una difficile situazione
del Consiglio dei XXV, con l'
più temperati (2), ed infine le
restrizioni e controlli statali su
preludono a disegni di statizzazio

---

(1) La proposta è respinta con
vella, c. 49 r. - 1356, 6 novembre).
si accorda un prestito del 2 % *pro*
opportunis (*Novella*, c. 48 v - 1356,
Consiglio dei XXV si approva nell
sia pur temperato, di inasprimenti
tardive disposizioni, e sembra foss
sulle tele *que veniunt in fonticum*
altri dazi nel luglio del 1359 (*Sena*
glio), all' aumento del dazio del
Chioggia per la Lombardia, da s. 3
Misti, reg. 29, c. 50 v. - 1359, 5 m
tessili nazionali (ivi, ibid.), di quell
(ivi, c. 51 - 1359, 30 ottobre), di q
c. 53 - 1359, 31 ottobre) e del sa
del vino di Creta (ivi, c. 112 - 136
sportazione (ivi, reg. 30, c. 79 r -

(2) M. C., *Novella*, c. 48 v. - 13
tivazione, che giustifica la riforma
tractanda in Consilio sapientum, q
deliberationem pro eo quod tangu
nostrum (cfr. pure ivi, c. 49 r. -

(3) Il 27 novembre in Maggior
poste norme restrittive per comb
in altre terre vicine il tasso dell'in
a Venezia era salito al 25, 30, 40%
sone, dei negozi e dei tempi. Per
fissare il tasso legale al 10 % per
gazione per scrittura, colla condi
lecito solo a titolari di banchi de
lunque immobile, e vietand
proposta approvata in Qua
fu respinta in Maggior Consiglio
Invece il successivo 6 dicembre (i
tre savi per riesaminare il prob
et contractos.

L' ostinato rifiuto ad inasprire la pressione tributaria con una radicale revisione dei ruoli dei prestiti (1), invocata a rimedio di una difficile situazione finanziaria; la trasformazione del Consiglio dei XXV, con l' immissione di nuovi elementi più temperati (2), ed infine le recisa opposizione a proposte di restrizioni e controlli statali sull' attività bancaria privata che preludono a disegni di statizzazione di questa delicata funzione(3),

(1) La proposta è respinta con voti 157 contro 177, e 30 ast. (*Novella*, c. 49 r. - 1356, 6 novembre). Solo a qualche giorno di distanza si accorda un prestito del 2 % *pro factis guerre presentis et aliis expensis opportunis* (*Novella*, c. 48 v - 1356, 12 novembre), mentre dal rinnovato Consiglio dei XXV si approva nelle sedute del 14 e 15 nov. un piano sia pur temperato, di inasprimenti daziari. Ne abbiamo notizia da più tardive disposizioni, e sembra fossero limitati all' imposizione del 1 % sulle tele *que veniunt in fonticum*, mantenuta ancora in vigore cogli altri dazi nel luglio del 1359 (*Senato Misti*, reg. 29, c. 51 - 1359, 29 luglio), all' aumento del dazio del vino tribiano, che si esportava da Chioggia per la Lombardia, da s. 3 gr. a s. 10 gr. per anfora (*Senato Misti*, reg. 29, c. 50 v. - 1359, 5 marzo), di quello gravante sui prodotti tessili nazionali (ivi, ibid.), di quello della messetaria, portato al 1.50 % (ivi, c. 51 - 1359, 30 ottobre), di quello dell' olio posto in ternaria, (ivi c. 53 - 1359, 31 ottobre) e del sale (ivi, c. 53 - 1360, 21 marzo), dazio del vino di Creta (ivi, c. 112 - 1361, 9 marzo), sui vini orientali in riesportazione (ivi, reg. 30, c. 79 r - 1362, 25 maggio).

(2) M. C., *Novella*, c. 48 v. - 1356, 12 novembre: significativa è la motivazione, che giustifica la riforma, *cum aliqua negocia sint ad presens tractanda in Consilio sapientum, que requirunt solemnissimam et bonam deliberationem pro eo quod tangunt universaliter et principaliter statum nostrum* (cfr. pure ivi, c. 49 r. - 1356, 27 novembre, 6 dicembre).

(3) Il 27 novembre in Maggior Consiglio (*Novella*, c. 49 r.) sono proposte norme restrittive per combattere l'usura col pretesto che, mentre in altre terre vicine il tasso dell'interesse non superava il 10 od il 12%, a Venezia era salito al 25, 30, 40% e più secondo le condizioni delle persone, dei negozi e dei tempi. Per reprimere tale abuso si proponeva di fissare il tasso legale al 10 % per prestiti su pegno e al 12 % su obbligazione per scrittura, colla condizione che l'esercizio del prestito fosse lecito solo a titolari di banchi del Comune, escludendo dal pegno qualunque immobile, e vietando l' esecuzione personale del debitore. La proposta approvata in Quarantia con voti 19, contro 11 e 3 astenuti, fu respinta in Maggior Consiglio con voti 245 contro 147 e 69 astenuti. Invece il successivo 6 dicembre (ivi, c. 49 v.) si deliberava l' elezione di tre savi per riesaminare il problema *ad prohibendum usuras, cambia, et contractos*.

preparano il terreno ad una revisione più vasta dei capisaldi della politica economica, mentre dal Consiglio dei Rogati escono recise affermazioni antimonopolistiche, con provvedimenti intesi a tutelare una sana libertà di scambio contro l' opera deleteria di accaparratori e monopolizzatori del mercato (1).

Poichè, una volta impegnato il dibattito sui problemi più delicati, quale quello bancario, che investono in pieno l' attività della vita economica, è difficile, anzi impossibile, contenerlo entro limiti e confini ristretti, sì che non sbocchi in una più larga discussione sui principi generali e dai casi concreti e particolari non assurga alla rivalutazione dell' indirizzo politico generale.

L' atteggiamento risoluto e combattivo del Consiglio dei Rogati esercita una pressione irresistibile e supera le incertezze dei più timidi ad affrontare il tema principale, nonostante l' accanita e violenta resistenza del gruppo oligarchico. Non è facile convincere la maggioranza del Maggior Consiglio ad uscire dal proprio riserbo ed a prendere una posizione netta pro o contro l' uno o l' altro indirizzo (proprio sul problema bancario il Maggior Consiglio il 27 novembre avea adottato una risoluzione sospensiva colla nomina di una commissione di studio) (2); ma dopo che il Consiglio dei Rogati avrà corag-

(1) *Senato Misti*, reg. 27, c. 101 v. - 1356, 10 dicembre. Si fissano norme per impedire, che, come avviene nella vendita *ad campanellam* del rame al fontego dei tedeschi, il metallo sia accaparrato da una o due persone soltanto: le stesse disposizioni si estendono al mercato dello stagno. Posto in discussione il 15 dicembre il tema del traffico dell' argento, nel quale si verificava il medesimo difetto, la proposta del Darpino di istituire un banco di stato, cui fosse interdetto fare operazioni di credito e deposito, *sed solum teneatur facere scribi omnes solutiones que fiunt de persona ad personam*, liberando i banchieri privati dal vincolo della cauzione, è respinta con voti 20, contro 13 ed 11 astenuti e la seconda proposta è respinta con voti 48, contro 3 e 4 astenuti. Cfr. BRUNETTI - ORLANDINI, *I banchi privati a Venezia*, Venezia, 1922, p. 21 e segg.; CESSI, *Il problema bancario a Venezia nel sec. XIV*, in « Atti della R. Accad. di Torino », LII, 788 e segg.). Invece il Consiglio dei Rogati approva le proposte dei savi agli ordini tendenti a combattere le *societates e le comilitates... de argento*, con sanzioni molto severe (*Senato Misti*, reg. 27, c. 102 v.).

(2) *Novella*, c. 49 - 1356, 27 nov - 6 dicembre.

giosamente seppellito la
di un banco di stato, e st
del mercato a favore di pocl
riparli, anche in Maggior C
giamento aumenteranno fi
proposizione di un tema, che
osato avanzare.

Un'attenta riflessione
avvenimenti rivela quale
in breve lasso di tempo:
siglio è investito con caute
col manifesto proposito di i
favore delle maggiori forze f
e devoluto ad una comm
sono poste in discussione
contro i monopolizzatori de
cietates e le *comilitates* tende
ed è respinta a grande ma
Darpino per l' istituzione
18 dicembre in Maggior C
provvedimenti a favore d
proposito di richiamare in
esulato, in seguito alle res
anni, verso i territori limi
27 dicembre risolutamente
ram et de reducendo homin
pleniori habitatione terre, r
savi l' esame delle propos

In tal guisa le posizio

(1) *Novella*, c. 50 - 1356, 18
e dei fustagni erano le più not
prima della guerra produce
duzione diminuita durante
trasferiti a Padova e per agevo
che panni e fustagni lavorati i
30 miglia siano sottoposti ad
scopo di far rifluire in città g

(2) *Novella*, c. 50 v. - 135

giosamente seppellito la proposta più pericolosa, l' istituzione di un banco di stato, e stroncate le velleità di monopolizzazione del mercato a favore di pochi, sì che per molto tempo non se ne riparli, anche in Maggior Consiglio i consensi a questo atteggiamento aumenteranno fino al punto di render possibile la proposizione di un tema, che pochi giorni prima nessuno avrebbe osato avanzare.

Un'attenta riflessione sulla successione cronologica degli avvenimenti rivela quale profondo rivolgimento si attuasse in breve lasso di tempo: il 27 novembre il Maggior Consiglio è investito con caute attenuazioni del problema bancario, col manifesto proposito di imporre a tale attività limitazioni a favore delle maggiori forze finanziarie : il dibattito resta sospeso e devoluto ad una commissione di savi. Il 15 dicembre sono poste in discussione nel Consiglio dei Rogati le leggi contro i monopolizzatori del mercato dei metalli, e contro le *societates* e le *comilitates* tendenti all'accaparramento degli scambi, ed è respinta a grande maggioranza la proposta di Giovanni Darpino per l' istituzione di un banco di stato. Il successivo 18 dicembre in Maggior Consiglio sono proposti ed approvati provvedimenti a favore delle industrie tessili nazionali, col proposito di richiamare in Venezia capitale e mano d' opera esulato, in seguito alle restrizioni ed agli aggravi degli ultimi anni, verso i territori limitrofi della Terraferma (1) : infine il 27 dicembre risolutamente si pone la massima *de elargando terram et de reducendo homines et havere ad terram nostram pro pleniori habitatione terre*, rimettendo ad una commissione di savi l' esame delle proposte concrete (2).

In tal guisa le posizioni delle opposte tendenze si erano

(1) *Novella*, c. 50 - 1356, 18 dicembre. Premesso che le arti dei panni e dei fustagni erano le più notevoli per l' ampliamento della città, e che prima della guerra producevano considerevoli quantità di tessuti, produzione diminuita durante la guerra per l' esodo di maestri e lavoranti trasferiti a Padova e per agevolazioni accordate ai panni esteri, si ordina che panni e fustagni lavorati in terra non suddita fuori del circuito di 30 miglia siano sottoposti ad un dazio di s. 5 per lira *ad valorem*, allo scopo di far rifluire in città gli industriali usciti.

(2) *Novella*, c. 50 v. - 1356, 27 dicembre.

chiarite e precisate con la definizione delle rispettive tesi, più però dal punto di vista teorico ed ideale, che da quello della loro pratica attuazione, poste com' erano in balìa di una maggioranza incerta ed oscillante, suscettibile, per l' eterogeneità della sua composizione, di facili ondeggiamenti.

Allo spirito ed alla mentalità di questa riescono egualmente ostici schemi di estremo ed irriducibile monopolio e di illimitata libertà, a vicenda subìti soltanto transitoriamente siccome inevitabili esplosioni di stati morbosi, superati i quali è necessario ricondurre la vita ad un ritmo medio di equilibrio, nel quale sia possibile un' armonica convivenza di opposti interessi.

Non può perciò sorprendere che alle premesse, le quali danno sensazione di uno stato d' animo interamente rinnovato, votate con tanto calore nell' alta assemblea, non corrispondano conseguenti conclusioni: nello studio meditato e conciso delle commissioni dei savi, attraverso il quale s' acqueta e si tempera la passionalità del primo momento, si ha modo di accostare le astrattezze della teoria alla realtà della pratica, come pure di smussare le intemperanze di particolarismi prepotenti in confronto delle esigenze insopprimibili della generalità.

Ad un programma estremo, la maggioranza, dopo aver fatta platonica adesione più che altro per stornare il pericolo opposto, superato questo, si dimostra assai docile a rinunciare: e dopo il voto del 27 dicembre, poichè anche gli avversari rinunciano ai loro intransigentissimi propositi, *de elargando terram* non si farà più parola: e volentieri rifiuterà l' istituzione di nuove magistrature straordinarie, quale quella di tre provveditori dei mercanti proposta nella seduta del 30 gennaio col pretesto di assicurare ai mercanti di terra e di mare una più rapida procedura per la risoluzione delle rispettive controversie, ma col vero fine di creare un organo regolatore del traffico sotto il controllo ed il dominio del Consiglio dei Rogati [1].

---

[1] *Novella*, c. 51 r. - 1357, 30 gennaio. Infatti oltre la podestà giurisdizionale in materia contenziosa, ai tre nuovi provveditori dovea esser attribuita la facoltà di *consulere super facto navigandi et inveniendi viagia — possendo etiam consulere in facto mercationum in Veneciis et extra* e presentare le relative proposte al Consiglio dei Rogati. Tale

La maggioranza dell' alto consesso, che si era lasciata rimorchiare dai Rogati verso tesi estreme solo per porre un argine all' estremismo dell' oligarchia, quando questa dimostrò di moderare, e notevolmente, i propri eccessi, non ebbe più ragione di preferire quelle ai temperamenti di questa, in armonia alla propria funzione moderatrice e di equilibrio, e di rifiutare anche ad essa, dopo l' abbandono dei propositi più intransigenti, un' equa e giusta soddisfazione con una sana regolazione dei negozi bancari e delle operazioni di credito (1).

5. – Nel quadro di queste vicende l' indirizzo generale della politica finanziaria non ha subito sensibili modificazioni: poichè per opportunità di equilibrio interno (chè così esige la delicata situazione politica delle fazioni) si deve subire una politica fiscale assai temperata, presumendo di poter rivalersi sui reggimenti esterni coll' addossare a questi l' onere di nuovi balzelli, si impongono rinuncie ad ulteriori inasprimenti tributari, ed ognuno con irriducibile intransigenza impedisce l' attuazione di una politica finanziaria quale il momento richiederebbe, è necessario ricercare l' equilibrio finanziario

---

proposta approvata in Quarantia dopo due scrutini con voti 12 - 17 contro 15 - 13 e 3 - 1 astenuti, fu respinta in Maggior Consiglio con voti 192 - 214 contro 169 - 159 e 66 - 45 astenuti.

(1) *Novella*, c. 51 v. sgg - 1357, 19 marzo. Si vieta a veneto o forestiero di mutuare o far mutuare danari o cose *ad risicum et fortunam alicuius tabule, loci vel alicuius rei, nisi sollumodo ad risicum et fortunam alicuius navigii armati et disarmati*, che navigasse *ad mercatum*, o su balle di Fiandra, a condizione che *l' acceptor denariorum habeat tot mercimonia super navigio vel in ballis, ad cuius vel ad quorum risicum denarios accipiet*, quanti sono i denari ricevuti, considerando la nave come merce e limitando rischio e fortuna al porto di scalo, e comminando ai contravventori le pene sancite contro i contratti usurari. Ai consoli dei mercanti era poi dato facoltà di annullare o rettificare i contratti *de omnibus cambiis* di manifesto carattere usurario: si vietava la vendita a termine su panni e cose, salvo che per le merci vendute *quomodolibet ad baratum*; infine si faceva obbligo a tutti i pubblici ufficiali di denunciare al Piovego i contratti usurari, di cui avessero cognizione, comminando più tardi gravi pene anche ai sensali contravventori (cfr. *Novella*, c. 53 v. - 1357, 22 giugno).

in più dolorose rinuncie esterne, lesinando sui bisogni di guerra, perchè possa esser fronteggiata coi mezzi ordinari. Non importa che questo incomprensibile egoismo prepari e riserbi funeste umiliazioni: si vuole evitare, mentre più infuria la lotta interna, che preoccupazioni finanziarie s' interpongano a rendere più acuti gli attriti tra le passioni che agitano la vita pubblica.

I pericoli e le insidie della bufera, che avvolge quasi d' ogni parte il dominio Adriatico veneziano, son trascurati con distratta negligenza, perchè sovrasta più forte l' egoismo particolare di singoli interessi.

Pare quasi che nessuno si preoccupi delle conseguenze, pare quasi che ciascuno abbia fastidio di questo residuo di guerra che turba l' atmosfera di pace, nella quale ognuno sta costruendo la propria nicchia: e quando ad esso convenga porre attenzione, non vi ha che una sola preoccupazione, ch'esso non alteri quel tacito equilibrio di compromesso (1), che sarà com-

(1) Significativi sono i dibattiti che si svolgono in Maggior Consiglio, nel marzo e nell'aprile, pel mantenimento o meno del Consiglio dei savi di guerra. Il 26 marzo, dopo quattro animatissimi scrutini (votarono pel sì 259 - 273 - 273 - 275, pel no 228 - 226 - 223 - 234, astenuti 64 - 53 46 - 38) i suoi poteri furono prorogati, e soltanto fino alla fine di aprile, nel supposto che, pienamente informato della situazione, in pochi giorni con due o tre sedute avrebbe ultimato i suoi lavori presumendo di poter risolvere in breve pacificamente il conflitto (*Novella*, c. 52 v. - 1357, 27 marzo). Invece per l' aggravarsi della situazione alla fine di aprile si ripropone la conferma e si riaccende in questa occasione il dibattito sui poteri da accordarsi al Consiglio straordinario. La Quarantia approva uno schema di decreto, che a quello conferisce i pieni poteri pel governo della guerra, ma subordina al voto favorevole dei Rogati e del Collegio ogni discussione in merito alla pace od alla tregua; ed è respinto con voti 273 contro 178 e 64 astenuti. La controproposta del doge, di 3 consiglieri e due capi, di deferire ai savi anche la facoltà di concluder tregua o pace, raccoglie appena 67 voti, nè dà sufficiente garanzia l'esclusione dal Consiglio di quanti hanno interessi a Padova, a Treviso od a Ceneda (voti 133), come pure anche a notevole maggioranza (con voti 281 - 272 contro 234 - 243, astenuti 21 - 25) è respinto l' emendamento di rimettere la discussione della pace o della tregua al Consiglio dei savi in unione al Collegio ed ai Rogati, con esclusione degli interessati per i possessi di terraferma, riaffermando così la piena autorità del Consiglio dei Rogati. Nell'agosto successivo (*Novella*, c. 54)

pleto quando gli oligarchi ra
riserve (1), e non diventi st

Pegno di questo accordo è
finanziario, tutto concretato
moderata ed abbandono fino a
dei prestiti da un lato (2), risp
tali dall' altro, anche se que
considerevoli sacrifici, e para
stato.

La politica finanziaria d
all' infuori del problema della
glimento, di sana ed oculata pa

la giunta straordinaria è ripristina
mesi; nell'ottobre è sepolta con 2
ostante si proponga il temperame
nenti da 25 a 40 (*Novella*, c. 54 -
poteri al Consiglio dei Rogati (*No*
più limitati, neppure nel genn. d
situazione, si ritenne conveniente
ma eletti dai Rogati stessi (*Nov*

(1) Infatti nel settembre dal
la recente legislazione sui cambi e
ut credebatur, deferendo al Cons
(*Novella*, c. 54 v.- 1357, 3 setten
lotta, prevale la tesi a quella cont
settembre sono proposte due par
Soranzo favorevole all' abolizione
pugnava il mantenimento, poichè
que divitias momento temporis mo
rodit, sicuti orrigo mordax consu
tasso legale dell' interesse al 12 %
volte senza alcun esito: per la p
per la seconda 23 - 22 - 21 - 20 -
primo scrutinio votarono contro
il 25 settembre fu approvata la
39 - 45, contro 22 - 21 - 18, a
al primo scrutinio). (*Senato*

(2) Preferendo attingere al f
bito pubblico (cfr. doc. 242): u
milizie è aperto il 16 novembre

(3) Di qui il ristabilimento
nis (*Novella*, c. 62 v. - 1358, 2

pleto quando gli oligarchi avranno rinunziato anche alle ultime riserve (1), e non diventi sopraffazione di una parte sull' altra.

Pegno di questo accordo è l'immutabilità di un programma finanziario, tutto concretato di rinuncie: politica fiscale assai moderata ed abbandono fino alle estreme possibilità del sistema dei prestiti da un lato (2), rispetto e protezione dei traffici orientali dall' altro, anche se questa condizione costa all' erario considerevoli sacrifici, e paralizza la capacità politica dello stato.

La politica finanziaria del 1356 e del 1357, considerata all' infuori del problema della guerra, è politica di savio raccoglimento, di sana ed oculata parsimonia, di rigorosa economia (3):

---

la giunta straordinaria è ripristinata, ma la sua vita non dura più di tre mesi; nell'ottobre è sepolta con 274 voti contro 161 e 42 astenuti, nonostante si proponga il temperamento di elevare il numero dei componenti da 25 a 40 (*Novella*, c. 54 - 1357, 29 ottobre), restituendo i pieni poteri al Consiglio dei Rogati (*Novella*, c. 56 r. - 1357, 16 nov.), non più limitati, neppure nel genn. del 1358, quando, per la gravità della situazione, si ritenne conveniente aggiungere ai Rogati altri 50 membri, ma eletti dai Rogati stessi (*Novella*, c. 56 v.).

(1) Infatti nel settembre dal Maggior Consiglio stesso è ripudiata la recente legislazione sui cambi e sulle usure, che non risponde *ita utiliter ut credebatur*, deferendo al Consiglio dei Rogati l' esame di merito (*Novella*, c. 54 v.- 1357, 3 settembre): ed in questo, dopo vivacissima lotta, prevale la tesi a quella contraria ed il partito dell'abolizione. L'11 settembre sono proposte due parti, l' una di Bertucio Civran e Lorenzo Soranzo favorevole all' abolizione, l' altra di Nicolò Orio, che ne propugnava il mantenimento, poichè l'abuso dell'usura *facultates magnasque divitias momento temporis modico ad nihilum redigit ipsasque corrodit, sicuti orrigo mordax consumit durum ferrum*, elevando però il tasso legale dell' interesse al 12 %. La votazione fu rinnovata cinque volte senza alcun esito: per la prima votarono :23 - 29- 28 - 29 - 38; per la seconda 23 - 22 - 21 - 20 - 19; astenuti 18 - 30 - 31 - 32-- (15 al primo scrutinio votarono contro ambedue). Rinnovata la votazione il 25 settembre fu approvata la prima dopo tre scrutini con voti 34 - 39 - 45, contro 22 - 21 - 18, astenuti 14 - 22 - 21 - (11 contrari ad ambedue al primo scrutinio). (*Senato Misti*, reg. 28, c. 15 v.).

(2) Preferendo attingere al fondo accantonato pel servizio del debito pubblico (cfr. doc. 242): un prestito dell' 1 % per le spese delle milizie è aperto il 16 novembre (*Novella*, c. 56 r.).

(3) Di qui il ristabilimento degli ufficiali *super rationibus Communis* (*Novella*, c. 62 v. - 1358, 2 agosto); l' intensificazione della vigi-

ottima politica se non registrasse al suo passivo un disastro nella politica estera, rovesci nella politica militare, e come conclusione nuove umiliazioni e nuove mutilazioni, che, dopo l'infelice pace del 1355, segnavano un ulteriore indebolimento della potenza veneziana e automaticamente suggerivano una politica di severo raccoglimento all' interno ed all' esterno.

La vita veneziana diventa quasi estranea agli oscuri e torbidi movimenti che trasfigurano la fisonomia della struttura politica degli altri stati: l' inquietudine dell' equilibrio continentale non suscita preoccupazione, mentre mutano le basi territoriali ed i valori politici dei domini signorili contermini; l' incerta situazione orientale non desta apprensioni nè provoca nervosismi inconsulti, perchè il senso di moderazione, che origina da uno stato di stanchezza, trova sufficiente soddisfazione nel mantenimento dello *status quo* sugli stretti e nel Mar Nero e nel rinnovato sfruttamento dello sbocco egiziano riguadagnato a suon di moneta (1).

Dopo tanto sciupio di forze, consumate e logorate in perdita, la vita veneziana ha bisogno di riposo: e non soltanto all' esterno, ma anche all' interno. Lo spasimo di un lungo periodo di tensione d' animi, di esasperazione di passioni, ha provocato finalmente un colasso, ed anche tra le fazioni si diffonde un sentimento profondo di spossatezza e di rilassamento, che disarma gli spiriti ed annulla le intemperanze nel contrasto d' interessi.

---

lanza sugli uffici di esazione dei dazi delle tre tavole, della messetaria, dell' estraordinario, del dazio del vino, esonerando i titolari dall' obbligo di partecipare alle sedute del Maggior Consiglio, *ut etiam dicti officii possint continue vacare ad exigendum dacia nostri Comunis, que tempore moderno sunt ita necessaria pro factis nostris* (*Novella*, c. 55 v. - 1357, 28 ottobre); l' adozione di più severe sanzioni contro coloro che frodavano il dazio della messetaria (*Senato Misti*, reg. 28, c. 21 - 1357, 5 novembre); la soppressione di dazi, punto redditizi, come quello della bolla sui sindoni, zendadi e taffetà, che per effetto dell' alto dazio dal tempo della guerra di Genova non erano più portati a Venezia, ma inoltrati a Genova, a Pisa, a Perugia (*Senato Misti*, reg. 28, 21 - 1357, 5 novembre); la regolazione del mercato dell'olio, molto migliorato (ivi, c. 22 - 13 novembre).

(1) Si ottiene il consenso della Curia Romana alla riapertura della linea di Alessandria pagando duc. 12.000 (*Novella*, c. 70v. - 1359, 27 ott.).

Si diffonde un irrefr
sterno, pace all' interno.
e s' accelera la pace cogli i
che avidi guardano all' Adri
per dar ristoro alle propr
senza contrasti, all' indoma
questa non è ancora in t
rizzo di governo (1), il cui an
stato per scatenare aspre pa

Le tanto oppugnate le
non incontrano serie resiste
giani, si aprono quasi senz
gorire, colla lusinga di pri
economica veneziana (2).

Ogni voce di protesta
intimo sentono vivo ed inten
dopo tanto orgasmo: il disa

---

(1) M. C., *Novella*, c. 57 v -
spopolamento della città e rico
gono 5 savi per esaminare le cor

(2) Su proposta dei savi si
concessione di esercitare liberan
proprio e con propri capitali ai
nezia nel termine di due anni, cc
ed all' uscita in confronto dei m
cipare ai negozi del fontego, di
od esserne capi. Il successivo
si accorda ad essi la facoltà di
prodotti, ad eccezione degli spe
e seta, riservando a tutti il dirit
le norme consuete (*Novella*, c.
approvate a grande maggioranz
con voti 278 - 310. Nel maggio
vedimenti per proteggere l' ind
vorire l' onesta importazione di
gente ed impedire l' acca
nerando gl' importatori dall' ob
corrispondente a quella impo
deliberati a favore dell' arte
ed altri per facilitare l' import
da Villach, anche dalla Fiand

Si diffonde un irrefrenabile desiderio di pace: pace all' esterno, pace all' interno. Con spiegabile sollecitudine s'anticipa e s' accelera la pace cogli insidiosi nemici dell' altra sponda, che avidi guardano all' Adriatico come legittimo loro sbocco, per dar ristoro alle proprie forze: senza recriminazioni e senza contrasti, all' indomani della pace, e quando ancora questa non è ancora in tutto definita, s' approva un indirizzo di governo (1), il cui annuncio, pochi mesi prima, era bastato per scatenare aspre passioni.

Le tanto oppugnate leggi a favore degli stranieri più non incontrano serie resistenze, e ad essi, mercanti ed artigiani, si aprono quasi senza limitazione le porte per rinvigorire, colla lusinga di privilegi allettatori, l'indebolita vita economica veneziana (2).

Ogni voce di protesta vien meno, perchè tutti nel loro intimo sentono vivo ed intenso il bisogno di riposo ristoratore, dopo tanto orgasmo: il disagio prodotto da una mal dissimu-

(1) M. C., *Novella*, c. 57 v - 1358, 5 marzo. Si accusa un eccessivo spopolamento della città e riconosciuta l' urgenza di ripararvi si eleggono 5 savi per esaminare le condizioni dello stato *de intus et de extra*.

(2) Su proposta dei savi si approva il 22 aprile (*Novella*, c. 59) la concessione di esercitare liberamente mercanzia e navigazione in nome proprio e con propri capitali ai forestieri che verranno ad abitare a Venezia nel termine di due anni, con l' aggravio del 1 % in più all' entrata ed all' uscita in confronto dei mercanti indigeni, e con divieto di partecipare ai negozi del fontego, di acquistare navi od aver parte in esse od esserne capi. Il successivo 29, per richiamare elementi artigiani, si accorda ad essi la facoltà di poter navigare e far navigare i propri prodotti, ad eccezione degli spezieri, dei drappieri e mercanti di panni e seta, riservando a tutti il diritto di acquistare la cittadinanza secondo le norme consuete (*Novella*, c. 59 - 1358, 29 aprile). Tali riforme sono approvate a grande maggioranza, la prima con voti 200 - 251; la seconda con voti 278 - 310. Nel maggio poi (ivi, c. 60) sono approvati altri provvedimenti per proteggere l' industria nazionale dei fustagni, e per favorire l' onesta importazione di quelli stranieri a vantaggio della povera gente ed impedire l' accaparramento fatto da cattivi speculatori, esonerando gl' importatori dall' obbligo di far tratta di merci per valore corrispondente a quella importata. Altri provvedimenti sono pure deliberati a favore dell' arte della lana, ispirati ai medesimi criteri; ed altri per facilitare l' importazione del ferro, oltre che dal Cadore e da Villach, anche dalla Fiandra (*Novella*, 63 v. - 1358, 30 agosto).

lata disfatta politica e morale, ha disarmato tutti, scoprendo a luce meridiana i danni della lotta intestina, i pericoli del suo perpetuarsi e la necessità ormai urgente ed indilazionabile di restituire la perduta vigoria all' interno, per esser forti anche all' esterno, con un' opera di benefico raccoglimento.

Colla smobilitazione degli animi, si compie anche rapidamente la smobilitazione economica operata colle leggi dell' aprile 1359 in favore della libertà di traffico a vantaggio degli stranieri, e proseguita, appena le circostanze lo permettano, con una prudente politica di sgravi (1), e quella finanziaria con un' opera di energica e metodica revisione amministrativa.

La situazione finanziaria, in verità, avea mantenuto una elastica saldezza, e non presentava paurosi dissesti (2):

(1) In verità soltanto verso la fine del 1359 si potè cominciare a parlare di sgravi: ancora nel luglio di quell' anno, prorogando il dazio dell' 1 % sulle tele del fontego, si riconosceva che non era ancor giunto il momento di rimaneggiare gl' inasprimenti fiscali prossimi e remoti (*Senato Misti*, reg. 29, c. 28 - 1359, 29 luglio). Ed uno fra i primi ad esser ridotto, dal 1,50 al 1 % fu quello della messetaria, riconosciuto *gravissimum, et propter ipsius gravitatem cessent multa mercata que fierent et etiam fraudes multe committuntur que, si reduceretur ad minus, cessarent omnino et non esset propterea minor utilitas Comunis* (*Senato Misti*, reg. 29, c. 31 - 1359, 31 ott.). Naturalmente la diminuzione non poteva esser che graduale, preferendo le voci che ritornavano di maggior utile per l' universalità e di minor danno pel Comune, *donec dominus prosperabit statum nostrum, ita quod aleviatio Comunis aliqualiter de oneribus debitorum poterit provideri postea de aliis* (ivi, ibid.); ed allora fu diminuito il dazio dell' olio venduto al minuto di duc. 2 per libra. Poi nel marzo successivo fu diminuito il dazio del vino tribiano, *ex quo abinde citra nunquam conductum est de dicto vino Clugie nec extractum, ita quod Comune perdidit dacium suum et, quod peius est, data est via contrabannis, que multiplicant et de levi posset oriri exinde scandalum valde grave* (ivi, reg. 29, c. 50 v. - 1360, 5 marzo); quello sui tessuti di cotone e seta di produzione nazionale, che dal 1346, avanti gl' inasprimenti, al 1358 non avea dato che un maggior gettito di 100 duc. all' anno (ivi, ibid.); poi furono soppressi gli aumenti gravanti sull' olio non posto in ternaria e sul sale (ivi, reg. 29, c. 53 v. - 1360, 21 marzo). Altri sgravi furono attuati negli anni seguenti.

(2) Lo possiamo arguire dalla possibilità di fronteggiare le spese più diverse attingendo al monte delle entrate: per Treviso e la Trevisana (*Novella*, c. 66 v. - 1359, 5 febbr.; c. 60 r. - 1358, 15 marzo); per ambascierie (ivi, c. 62 - 63 - 1358, 10 luglio - 5 agosto; *Senato*

ma perchè ne fosse migliorata l
corretti molti vizi, che po[illegible]n
prese, occorreva salvaguardar
finanza con molta circospezion
l' attenuazione dei più dannos
sfare insopprimibili esigenze di

In quasi un decennio, dal
della vita, per quanto non molto
e dei riflessi di questo mutame
aumento di costo, bisognava t
o no, costituiva un onere che nor

V' erano spese che potevar
preoccupazione e con molta fac
di quelle militari: ed il goverr
economie, riducendo l' onere p
marittima nei limiti dello st
l' impoverimento dei dominî
reddito e la necessità di un mi
zazione difensiva (2) imponeva
periore all' ordinario, cui il go

Invece era assai più diffici
dell' amministrazione, sia resis
chiedevano, come il solito, au
gli abusi di quanti per propri
sfazione ai loro desideri con l'
retta gestione.

Anche in contraddizione
resto ufficialmente smentiti a
pienamente giustificato il dub

Misti, reg. 28, c. 42 v. - 1358, 21
1360, 9 febbraio; *Senato Misti*, re
72 r. - 26 aprile; c. 72 v. - 3 mag
20 settembre; c. 73 - 5 novembre

(1) *Novella*, c. 57 - 1358 [illegible]
marzo; c. 38 - 8 aprile; c. 4[illegible] -
16 ottobre; reg. 29, c. 23 - 1359,

(2) Così le spese pel trevisano
delle entrate, perchè le entrate loc
- 1358, 15 ma gio; c. 72 - 1360,

ma perchè ne fosse migliorata l' organica robustezza, e fossero corretti molti vizi, che potevano lasciar adito a sgradite sorprese, occorreva salvaguardare l' interesse della pubblica finanza con molta circospezione, anche per rendere possibile l' attenuazione dei più dannosi inasprimenti fiscali e soddisfare insopprimibili esigenze di spese.

In quasi un decennio, dall'ultima riforma, le condizioni della vita, per quanto non molto profondamente, erano mutate; e dei riflessi di questo mutamento sulla spesa, per l' ulteriore aumento di costo, bisognava tener conto, poichè, giustificato o no, costituiva un onere che non poteva esser sempre eliminato.

V' erano spese che potevano esser soppresse senza alcuna preoccupazione e con molta facilità, specialmente nell' ambito di quelle militari: ed il governo non s' attardò sulla via delle economie, riducendo l' onere per la difesa militare terrestre e marittima nei limiti dello stretto necessario (1), anche se l' impoverimento dei dominî di terraferma, il loro diminuito reddito e la necessità di un minimo indispensabile di organizzazione difensiva (2) imponevano un dispendio certamente superiore all' ordinario, cui il governo non poteva sottrarsi.

Invece era assai più difficile limitare o contenere la spesa dell' amministrazione, sia resistendo alle pressioni di quanti chiedevano, come il solito, aumenti di salario, sia reprimendo gli abusi di quanti per proprio conto avèano trovato soddisfazione ai loro desideri con l' illegittimo esercizio di una scorretta gestione.

Anche in contraddizione degli stessi asserti ufficiali (del resto ufficialmente smentiti a distanza più o meno breve), è pienamente giustificato il dubbio che il rafforzamento di con-

---

Misti, reg. 28, c. 42 v. - 1358, 21 aprile; ed ancora *Novella*, c. 71 r. - 1360, 9 febbraio; *Senato Misti*, reg. 29, c. 48 - 22 febbraio; *Novella*, c. 72 r. - 26 aprile; c. 72 v. - 3 maggio; c. 74 r. - 7 settembre; c. 74 v. - 20 settembre; c. 73 - 5 novembre).

(1) *Novella*, c. 57 - 1358, 4 marzo; *Senato Misti*, reg. 28, c. 35 - 22 marzo; c. 38 - 8 aprile; c. 46 v. - 6 maggio; c. 55 v - 15 giugno; c. 77 - 16 ottobre; reg. 29, c. 23 - 1359, 12 marzo; c. 33 v - 1 dicembre.

(2) Così le spese pel trevisano sono in parte a carico del monte delle entrate, perchè le entrate locali sono insufficienti (*Novella*, c. 60 r. - 1358, 15 maggio; c. 72 - 1360, 26 aprile).

trollo sulla pubblica finanza (1), iniziato nel 1357, attribuendo agli ufficiali delle *rason* una maggiore autorità, sia riuscito inefficace rimedio contro sperperi ed abusi perpetrati nei singoli uffici: unico risultato utile fu quello di averli messi in luce ed aver richiamato su essi l'attenzione del legislatore. Se nemmeno l'opera di questo, quando nel marzo del 1358 fu investito dell'argomento, riuscì ad infrangere invincibili resistenze ed istituire un congruo freno, (2) non poteva presumersi in un ufficio amministrativo, sfornito di opportuni mezzi coercitivi, la capacità di sopprimere un male che la consuetudine in qualche modo avea legalizzato e nella timidezza del legislatore trovava quasi una sanatoria.

Ed il malanno perdurò, nonostante gli alti clamori sollevati ed i più onesti propositi di riforma. Nè per quella via fu possibile realizzare economia di sorta, mentre alle facili domande di aumento di onorari fu dato ascolto e soddisfazione con pronta sollecitudine (3); ed in conclusione l'aumento di spesa fu certo e sicuro, praticamente e legalmente consolidato con un aumento di stanziamento in bilancio, siccome fu approvato nell'agosto 1359(4). Invece la realizzazione di economie restò più che mai problematica, appena garantita, ed assai platonicamente, da minacciose sanzioni contro sperperatori, in buona o cattiva fede, del pubblico denaro, destinate a cader nel vuoto per l'eccesso di severità, cui erano ispirate, e suscettibili di altrettante attenuazioni, che in pratica ne annullavano ogni efficacia (5).

Fra l'altro, con abituale noncuranza, nonostante l'ap-

(1) *Novella*, c. 62 v. - 1358, 2 agosto: è riconfermato l'ufficio *super rationibus Comunis*, perchè *utiliter et bene responderit*. Il 12 dicembre 1359 si lamenterà però che gran parte degli ufficiali non avea mai curato di presentare regolarmente i conti a questo (*Novella*, c. 71 r.).

(2) Tutto si ridusse a nominare una commissione di studio, che non concluse nulla. Cfr. doc. 243.

(3) Aumenti di salari ai giudici *per omnes curias*, del procurator, del forestier ecc. (*Novella*, c. 63 r. - 1358, 19 agosto. Cfr. anche doc. 247, 249).

(4) Doc. 247, 248, 249,. E la maggior spesa è posta a carico del monte delle entrate (*Novella*, c. 73 r. - 1360, 14 giugno).

(5) Doc. 245, 246, 250.

parente rigidità, i titolari dei
quella doverosa resa di c

Si sa bene che anche ai più
sibilità di reprimere ed estirpa
consuetudinarie, e la forza i
di uno stimolo impellente: la c
finanza, espressa nella capacit
pazioni l'onere di spese stra
della Camera del sale (2) e di q
sibilità di attenuare la pression
sul mercato interno, nella toll
crediti (4), rendeva anche men
regime di assoluto rigore, quar
degli interessi fondamentali c
con un ordinamento più sem
più fruttifero.

L'inanità di sanzioni feroc
sità del meccanismo di applica
teva esser tratto da una org
quale sarebbe stata avvantagg
chiarezza amministrativa che
di postuma repressione, raffor
un migliore e più semplice coo
tive, con una maggiore unità
e con una vigilanza più accura
fici più delicati, quale la Cam

(1) *Novella*, c. 71 r. - 1359, 1

(2) Doc. 244.

(3) *Senato Misti*, reg 29, c. 2
si limitano ad ordinare il

(4) A favore del Patriar
reg. 29, c. 35 - 1359, 21 dicem

(5) Si veggano le norme studi
bilità della Camera del frumento,
14 agosto; c. 27 v. - 31 agosto; c.

zia[illegible] nel 1357, attribuendo
ag[illegible]e autorità, sia riu-
erperi ed abusi perpetrati
ile fu quello di averli messi
l' attenzione del legislatore.
uando nel marzo del 1358
ad infrangere invincibili
reno, (2) non poteva presu-
sfornito di opportuni mezzi
un male che la consuetudine
e nella timidezza del legi-
a.

ante gli alti clamori solle-
orma. Nè per quella via fu
, mentre alle facili domande
e soddisfazione con pronta
aumento di spesa fu certo
onsolidato con un aumento
fu approvato nell' agosto
iomie restò più che mai pro-
platonicamente, da minac-
buona o cattiva fede, del
nel vuoto per l' eccesso di
ibili di altrettante atte-
ano ogni efficacia (5).
ranza, nonostante l' ap-

è riconfermato l'ufficio *super*
e responderit. Il 12 dicembre
ufficiali non avea mai curato
o (*Novella*, c. 71 r.).
nmissione di studio, che non

[illegible]*rias*, del procurator,
agosto. Cfr. anche doc. 247,

a è posta a carico del monte
giugno).

parente rigidità, i titolari dei reggimenti esterni omettevano quella doverosa resa di conto, cui erano tenuti (1).

Si sa bene che anche ai più studiati congegni sfugge la possibilità di reprimere ed estirpare abusi avvalorati da pratiche consuetudinarie, e la forza inibitoria rallenta nell' assenza di uno stimolo impellente: la discreta elasticità della pubblica finanza, espressa nella capacità di sopportare senza preoccupazioni l' onere di spese straordinarie, nel sano equilibrio della Camera del sale (2) e di quella del frumento (3), nella possibilità di attenuare la pressione fiscale sui traffici e sopratutto sul mercato interno, nella tolleranza alla liquidazione di forti crediti (4), rendeva anche meno imperativa l' attuazione di un regime di assoluto rigore, quando riuscisse assicurata la difesa degli interessi fondamentali della pubblica amministrazione con un ordinamento più semplice, più rapido e forse anche più fruttifero.

L' inanità di sanzioni feroci risultava anche dalla complessità del meccanismo di applicazione: più efficace risultato poteva esser tratto da una organizzazione meglio ordinata, la quale sarebbe stata avvantaggiata assai più da una preventiva chiarezza amministrativa che da una assai dubbia possibilità di postuma repressione, rafforzando i mezzi di controllo con un migliore e più semplice coordinamento delle norme legislative, con una maggiore unità di criteri e stabilità di organi, e con una vigilanza più accurata e più scrupolosa sopra gli uffici più delicati, quale la Camera del frumento (5) e quella di

(1) *Novella*, c. 71 r. - 1359, 12 dicembre.

(2) Doc. 244.

(3) *Senato Misti*, reg 29, c. 27 - 1359, 14 agosto: i provvedimenti si limitano ad ordinare il riordinamento contabile.

(4) A favore del Patriarca di Aquileia per duc. 8000. (*Senato Misti*, reg. 29, c. 35 - 1359, 21 dicembre).

(5) Si veggano le norme studiate e deliberate per regolare la contabilità della Camera del frumento, *Senato Misti*, reg. 29, c. 27 - 1359, 14 agosto; c. 27 v. - 31 agosto; c. 58 - 1360, 30 aprile.

Comun [1], sottoposte ad un'unica giurisdizione, e sopra i reggimenti esterni [2].

6. – Questo proficuo lavoro di riforma, compiuto durante il 1359 e nei primi mesi del '60, si svolge in un' atmosfera di grande calma e di tranquillità, che è segno di stanchezza piuttosto che di ricomposta forza morale.

Il fasto e la piacevole festività, che dilagano nella vita privata raccogliendo il rimprovero dei lodatori dell' antica castigatezza [3], non illudano: sono segni di un effimero benessere, che trascina le classi abbienti nella gioconda soddisfazione di piaceri e tra le lusinghe del lusso e dello sfarzo.

Tra gli ozi fastosi, che nutriscono una pericolosa rilassatezza, il disordine morale, che invano maschera il disordine economico, non può essere dissimulato.

I sintomi di crisi profonda s' accumulano con grande rapidità, e nessuno quasi se ne avvede o ne apprezza il giusto valore. Circolazione sempre più perturbata e sofferente, per la copiosa esportazione della moneta aurea [4]; contrazione degli affari e difficoltà del mercato interno ed esterno per la crescente rarefazione di contanti [5]; diserzione delle importazioni attratte su altri mercati e su altre piazze, ove il mercante straniero lucra con maggior fortuna [6]; decadenza, fin quasi al-

(1) È sancita la stabilità dell' ufficio *super rationibus Comunis*, (*Senato Misti*, reg. 29, c. 81 v. - 1360, 18 agosto), cui era fra l'altro attribuito il potere di proporre parti per la diminuzione di spese, per regolare il servizio del debito pubblico e per accelerare le operazioni di ammortamento.

(2) *Senato Misti*, reg. 29, c. 64 v. - 1360, 12 - 18 maggio.

(3) Ne è indice il ripetuto lamento di spreco e disordine in feste pubbliche e private, (*Novella*, 65 v. - 1358, 29 ottobre; c. 70 v. - 1359, 19 novembre; *Senato Misti*, reg. 29, c. 53 - 1360, 21 marzo).

(4) Cfr. LATTES, *La libertà delle banche a Venezia dal sec. XIII al XVII*, Milano, 1869, p. 30, doc. III: BRUNETTI-ORLANDINI, op. cit., p. 22; CESSI, *Il problema* cit., p. 790.

(5) Ivi, ibid.

(6) Cfr. l' impressionante descrizione della situazione del mercato dell' olio e dell' arte saponaria fatta nei provvedimenti del Consiglio dei Rogati del 1361 (*Senato Misti*, reg. 29, c. 103 - 1361, 4 gennaio).

l' annichilimento, delle industrie
correnza di prodotti esteri, p
per deficenza di materia prima,
ritmo di crescente intensità inas
sul quale, la merce riversata dal
invenduta esacerbando il disa
splendore di raffinato costume.

La mente del legislatore,
situazione finanziaria, a mala p
gravità di questi problemi, co
approfondir troppo su essi l' a
le cause del vizio e tentare effi

Perchè non si può dire foss
sanare il disordinato mercato m
la libera importazione della mon
si concedeva l' esodo del ducato
più severa polizia monetaria p
razione dell' intrinseco [2]; o
protettivi a difesa delle insidiat
la minaccia di una nuova seve
per risvegliare le addormentat

In sostanza tutti questi p
inutile ed aberrante dalla mate
deguati agli stessi bisogni con
attività favorite o colpite, astr
causa, che per la sua complessi
direttamente poteva essere ra

(1) *Senato Misti*, reg. 28, c. 77
(2) LATTES, op. cit., p. 31, doc
(3) *Senato Misti*, reg. 29, c. 44
braio; c. 47 v. - 22 febbraio; c. 52 v
glio, per l'arte della lana; *Senato M*
per l' arte dei saponai; reg. 28, c.
della ternaria; reg. 29, c. 28
(4) *Senato Misti*, reg. 29, c. 53 v.
(Cfr. BISTORT, op. cit., p. 326), nc
delle Marie, *Senato Misti*, reg. 30,
- 24 ottobre; *Senato Misti*, reg. 3
- 22 febbraio.

giurisdizione, e sopra i reg-

riforma, compiuto durante
si svolge in un' atmosfera di
è segno di stanchezza piut-
rale.
ità, che dilagano nella vita
dei lodatori dell' antica ca-
segni di un effimero benes-
ti nella gioconda soddisfa-
el lusso e dello sfarzo.
ono una pericolosa rilassa-
vano maschera il disordine
ılato.
cumulano con grande rapi-
ne apprezza il giusto valore.
e sofferente, per la copiosa
); contrazione degli affari
esterno per la crescente
one delle importazioni at-
ızze, ove il mercante stra-
; decadenza, fin quasi al-

super rationibus Comunis,
gosto), cui era fra l'altro at-
diminuzione di spese, per re-
accelerare le operazioni di

o, 12 - 18 maggio.
spreco e disordine in feste
29 ottobre; c. 70 v. - 1359,
- 1360, 21 marzo).
e a Venezia dal sec. XIII
-Orlandini, op. cit.,

ella situazione del mercato
rovvedimenti del Consiglio
c. 103 - 1361, 4 gennaio).

l' annichilimento, delle industrie nazionali per la spietata concorrenza di prodotti esteri, per l'assottigliarsi della mano d'opera, per deficenza di materia prima, sono fenomeni morbosi che con ritmo di crescente intensità inaspriscono il mercato veneziano, sul quale, la merce riversata dalla speculazione straniera, resta invenduta esacerbando il disagio profondo occultato nello splendore di raffinato costume.

La mente del legislatore, tranquillata dalla bontà della situazione finanziaria, a mala pena s' indugia a riflettere sulla gravità di questi problemi, con distratta noncuranza, senza approfondir troppo su essi l' analisi per scoprire alle radici le cause del vizio e tentare efficaci rimedi.

Perchè non si può dire fosse buona o sufficiente cura, per sanare il disordinato mercato monetario e bancario, permettere la libera importazione della moneta argentea tedesca (1), mentre si concedeva l' esodo del ducato aureo ; o l' introduzione di una più severa polizia monetaria per reprimere l' abuso dell' alterazione dell' intrinseco (2) ; ovvero i più tardi regolamenti protettivi a difesa delle insidiate industrie nazionali (3) ; ovvero la minaccia di una nuova severa regolamentazione suntuaria per risvegliare le addormentate energie del lavoro (4).

In sostanza tutti questi provvedimenti, dei quali taluno inutile ed aberrante dalla materia, cui era rivolto, gli altri inadeguati agli stessi bisogni contingenti delle singole forme di attività favorite o colpite, astraevano da quella che era la vera causa, che per la sua complessità forse nè direttamente nè indirettamente poteva essere raggiunta : l' esaurimento, lungo

(1) *Senato Misti*, reg. 28, c. 77 - 1358, 16 ettobre.

(2) Lattes, op. cit., p. 31, doc. IV; Cessi, *Il problema* cit., p. 790.

(3) *Senato Misti*, reg. 29, c. 44 - 1360, 6 febbraio; c. 45 v. - 8 febbraio; c. 47 v. - 22 febbraio; c. 52 v. - 13 marzo; *Novella*, c. 73 r. - 5 luglio, per l'arte della lana; *Senato Misti*, reg. 29, c.103 - 1361, 4 gennaio, per l' arte dei saponai; reg. 28, c. 88 v. - 1359, 9 gennaio, per la crisi della ternaria; reg. 29, c. 28 - 1359, 9 giugno, per le costruzioni navali.

(4) *Senato Misti*, reg. 29, c.53 v. - 1360, 21 marzo; c. 63 - 21 maggio (Cfr. Bistort, op. cit., p. 326), nonchè la regolamentazione delle feste delle Marie, *Senato Misti*, reg. 30, c. 35 - 1361, 15 nov.; *Novella* c. 81, - 24 ottobre; *Senato Misti*, reg. 30, c. 52 v. - 1362, 27 gennaio; c. 63 - 22 febbraio.

il travaglio della crisi, delle classi medie, che costituivano la linfa rigeneratrice della vita mercantile cittadina.

Per cui s' era diffusa la convinzione che fra i due termini estremi dell' assoluta libertà o del rigido monopolio, egualmente dannosi nei loro effetti ultimi, come quelli che, allo stato delle cose, avvantaggiavano soltanto la speculazione di ristretti gruppi od indigeni o forestieri, non potesse trovarsi il giusto mezzo capace di ristabilire l' equilibrio del mercato interno fortemente scosso.

Con ritmica alternativa e con rigida successione si trapassa dall' uno all' altro, dopo che l' esperienza più o meno prolungata ha dato, su l' uno o sull' altro, risultati negativi: una empirica osservazione non permette una visione chiara della realtà, ma induce a conclusioni precipitate, sì da sommergere l' ammonimento di chi consiglia e suggerisce prudenza e ponderazione.

7. Come nel 1358 s' approvava, senza resistenza, un indirizzo liberale, così a due anni di distanza, nel luglio del 1360 [1], questa stessa libertà, vantata come il solo rimedio risanatore, era condannata colla medesima facilità *tamquam inutilis et dampnosa* ed i privilegi accordati agli stranieri, dopo progressive restrizioni, erano bruscamente revocati.

Poichè la situazione economica non era affatto migliorata, anzi, per più rispetti, peggiorata, non scoprendosi altro plausibile motivo di giustificazione, se ne faceva risalire, e non disinteressatamente, la colpa a quell' unico provvedimento, sul quale erano state riposte le più rosee speranze. La disillusione, subita dai suoi stessi fautori, li disarmava di fronte a quelli che l' aveano in passato avversato e forse attendevano dall' opera del tempo una giusta riabilitazione, per offrirsi quali salvatori di una situazione fortemente dissestata. Essi si riaffacciano alla ribalta della vita politica colle medesime idee d' altro tempo, collo stesso programma, cha ha per obbiettivo ultimo l' identica finalità.

La riproposizione di leggi suntuarie restrittive, come di

(1) *Novella*, c. 73 v.

quella contro gli stranieri, fu superata, e con progressi sulla bontà di metodi e sist esperimenti. Ma la realtà del esercitava tanta forza di pe errori del passato e risospinge medesimi, nell' illusione di tr niente, anche se l' applicazio dava com'era naturale, un risu ficava il convincimento che si conseguenze, nella prospettiva finisse anche per incrinare la

Non possiamo giudicare d' allarme lanciato, fino dall' cinavano i primi provvedime mica, dai fautori di questi. soltanto un artificio per impr era, almeno pel momento, no del tutto infondata, perchè e finanziaria dovesse col tempo stato di rilassatezza econom

Tutti aveano domandato, mande di sgravi, mentre il get traeva, le spese continuavano l' erario si perpetravano fro che dalla deficenza di mezzi perfezionati, da un troppo verno.

E le conseguenze non che godevano dei benefici dell con notevole larghezza, come ranza, sfuggivano, in danno c

(1) Alla richiesta di dilazioni tata da Feltre, si risponde che alle spese, che il Comune deve e che diminuendo quelli si darebbe incalcolabile delle pubbliche finan 9 agosto).

. m[illegible]ie, che costituivano la
:a[illegible] cittadina.
ızione che fra i due termini
igido monopolio, egualmente
ıe quelli che, allo stato delle
.a speculazione di ristretti
n potesse trovarsi il giusto
ıilibrio del mercato interno

ı rigida successione si tra-
e l' esperienza più o meno
ıll' altro, risultati negativi:
rmette una visione chiara
i precipitate, sì da sommer-
lia e suggerisce prudenza e

ı, senza resistenza, un indi-
ınza, nel luglio del 1360 (1),
il solo rimedio risanatore,
ıcilità *tamquam inutilis et*
i stranieri, dopo progressive
ocati.
ıon era affatto migliorata,
ɔn scoprendosi altro plau-
ıe faceva risalire, e non di-
ell' unico provvedimento,
rosee speranze. La disillu-
disarmava di fronte a quelli
ɔrse attendevano dall' ope-
ɔne, per offrirsi quali sal-
dissestata. Essi si riaffac-
colle medesime idee d' al-
ı, cha ha per obbiettivo

uarie restrittive, come di

quella contro gli stranieri, riproduceva una mentalità, che parea superata, e con progressivi ritorni rinsaldava la convinzione sulla bontà di metodi e sistemi pur condannati da ripetuti esperimenti. Ma la realtà delle cose, malamente interpretata, esercitava tanta forza di persuasione da far dimenticare gli errori del passato e risospingere ineluttabilmente sulla via dei medesimi, nell' illusione di trovare su questa il rimedio conveniente, anche se l' applicazione delle prime misure restrittive, dava com'era naturale, un risultato negativo. Anzi questo fortificava il convincimento che si dovesse arrivare fino alle estreme conseguenze, nella prospettiva che il logoramento economico non finisse anche per incrinare la saldezza della pubblica finanza.

Non possiamo giudicare quanto fosse fondato il grido d' allarme lanciato, fino dall' agosto del 1360 (1), mentre si fucinavano i primi provvedimenti restrittivi in materia economica, dai fautori di questi. Che la loro preoccupazione fosse soltanto un artificio per impressionare, non si può dire: forse era, almeno pel momento, non scevra di esagerazione, ma non del tutto infondata, perchè era ovvio che anche la situazione finanziaria dovesse col tempo soffrire delle conseguenze di uno stato di rilassatezza economica.

Tutti aveano domandato, e con insistenza ripetevano, domande di sgravi, mentre il gettito delle entrate ordinarie si contraeva, le spese continuavano ad aumentare ed in danno dell' erario si perpetravano frodi che erano favorite, piuttosto che dalla deficenza di mezzi tecnici di controllo, di recente perfezionati, da un troppo debole e svigorito sistema di governo.

E le conseguenze non erano trascurabili: gli stranieri, che godevano dei benefici della cittadinanza veneziana elargita con notevole larghezza, come il solito, per una deplorevole tolleranza, sfuggivano, in danno considerevole dell' erario, agli oneri

(1) Alla richiesta di diminuzione di dazi ai passi di confine, sollecitata da Feltre, si risponde che le entrate del trevisano non bastano alle spese, che il Comune deve provvedere per somme considerevoli e che diminuendo quelli si darebbe motivo di diminuirne altri con danno incalcolabile delle pubbliche finanze (*Senato Misti*, reg. 29, c. 81 - 1360, 9 agosto).

inerenti eludendo la legge sull' obbligo della residenza famigliare (1). Il cattivo esempio, in materia, partiva dagli stessi cittadini originari, e, peggio, dalla classe dei nobili, *qui debent esse regula et exemplum ceteris bene faciendi*, ed invece erano assai restii a saldare i loro conti colla Camera del frumento, creando a questa serî imbarazzi, che poi si ripercuotevano sinistramente sull' equilibrio generale di tutta l' amministrazione (2).

Ma le frodi non erano l' elemento perturbatore più forte: la minaccia più grave partiva dall' inaridimento dell' entrata e dall' inasprimento della spesa, provocati dalla stasi economica che tormentava il mercato.

Perciò le preoccupazioni di chi invocava, anche in materia finanziaria, una più oculata politica, non erano del tutto infondate, e la reazione manifestatasi, negli ultimi mesi del 1360 e nei primi del 1361, contro la politica di sgravi ed a favore di un indirizzo, auspice Pietro Zane, di più stretta economia e di più rigida difesa del pubblico danaro (3), sopratutto per salvaguardare l' intangibilità del servizio di ammortamento del debito pubblico (4), era in buona parte giustificata: la gestione della Camera del frumento presentava sintomi di dissesto inquietanti, che non potevano esser trascurati e non potevano non esser di grande ammonimento (5).

8. – La preoccupazione finanziaria però agitata con tanto calore (ed appunto per questo forse a tinte più oscure dello stato reale), è anch'essa uno strumento per un fine più remoto: il riapparire di Pietro Zane alla ribalta di una rinnovata attività politica è indice non trascurabile di un movimento, che può esser anche l' inizio di un risveglio.

(1) Doc. 253.
(2) Doc. 251.
(3) *Senato Misti*, reg. 29, c. 92 - 1360, 31 ottobre; c. 102 - 104 - 1361, 4 - 9 gennaio; c. 111 - 1 marzo; c. 112 - 9 marzo; *Novella*, c. 76 r. - 1361, 2 marzo; *Senato Misti*, reg. 29, c. 119 v. - 13 maggio; c. 121 - 20 maggio; *Novella*, c. 76 - 13 maggio.
(4) Doc. 252.
(5) *Novella*, c. 74 v. - 1360, 5 novembre. Mutui della Camera del frumento per duc. 45.000 e 15.000 per rifornimento grano.

S' intende che questa ge
ressi particolari, ha un
tenace cautela prepara il te
che risponde all' interesse d
stimolo per scuotere il torpor
ed in fondo serve per ridest
damentali da molto tempo
A favore della loro tesi mi
molte circostanze: l' immuta
taria (1), il peggioramento de
condizioni finanziarie (3), fatt
stieri dopo la revoca della leg
della situazione generale.
Man mano che i vari pro
discussione, s'appalesano, coll
le difficoltà di trovare efficac
cora di istituire un banco di s
il mercato monetario, il cui
traffici (5); si studiano econo
limitano spese (6), ed anche
contro gli stranieri inadempi
finanze (7); ma tutto questo
siglio e l' altro, nel suo insi
solo a metter in luce la nece
investa il problema politico
sostanziali e fondamentali,
di fatti singoli.
Giova riconoscere che l'

(1) Lattes, op. cit., p. 32, d
p. 791.
(2) Ivi, ib d.
(3) *Novella*, c. 81 r. - 1361,
- 25 - 28 ottobre.
(4) Doc. 253.
(5) Lattes, op. cit., p. 32,
p. 22; Cessi, *Il problema* cit.,
(6) Doc. 254: così anche si
Misti, reg. 30, c. 34 v. - 1361,
(7) Doc. 253.

S' intende che questa gente, preoccupata dei propri interessi particolari, ha un programma suo, sempre quello, e con tenace cautela prepara il terreno per attuarlo: non è quello che risponde all' interesse della generalità, ma è però buon stimolo per scuotere il torpore ed appassionare le discussioni, ed in fondo serve per ridestare l' attenzione su problemi fondamentali da molto tempo non osservati.

A favore della loro tesi militavano, almeno apparentemente, molte circostanze: l' immutata gravità della situazione monetaria (1), il peggioramento del traffico (2), l' inasprimento delle condizioni finanziarie (3), fatte più acerbe per l'esodo dei forestieri dopo la revoca della legge del 1358 (4), con aggravamento della situazione generale.

Man mano che i vari problemi, alla fin d'anno, vengono in discussione, s'appalesano, coll'estrema delicatezza del momento, le difficoltà di trovare efficaci rimedi particolari. Si riparla ancora di istituire un banco di stato per ricondurre alla normalità il mercato monetario, il cui disordine perturba e paralizza i traffici (5); si studiano economie; si promuovono inchieste; si limitano spese (6), ed anche si comminano rigori fiscali, specie contro gli stranieri inadempienti, per migliorare lo stato delle finanze (7); ma tutto questo lavorio, spesso arenato tra un Consiglio e l' altro, nel suo insieme assai poco conclusivo, serve solo a metter in luce la necessità di una riforma radicale, che investa il problema politico – economico nei suoi elementi sostanziali e fondamentali, anzichè soffermarsi sul dettaglio di fatti singoli.

Giova riconoscere che l' aver rilevato questa necessità ed

---

(1) LATTES, op. cit., p. 32, doc. V - settembre 1361; CESSI, op. cit., p. 791.

(2) Ivi, ib d.

(3) *Novella*, c. 81 r. - 1361, 24 ottobre; *Senato Misti*, reg. 30, c. 31 v. - 25 - 28 ottobre.

(4) Doc. 253.

(5) LATTES, op. cit., p. 32, doc. VI; BRUNETTI-ORLANDINI, op. cit., p. 22; CESSI, *Il problema* cit., p. 791.

(6) Doc. 254: così anche si limitano le spese dell' arsenale, *Senato Misti*, reg. 30, c. 34 v. - 1361, 8 novembre.

(7) Doc. 253.

aver riportato la discussione su questo terreno dimostrava una fine sensibilità politica, che, se educata forse da una più profonda dottrina, avrebbe certamente condotto a soluzioni più vantaggiose, meno unilaterali, e di maggiori durata.

Era esatto il rilievo che la crisi del mercato ed in generale della vita economica era stata perlomeno favorita dall' eccessiva e sregolata libertà concessa ai traffici, posti in balia della più sfrenata speculazione (1).

Ma all' atto pratico, sotto l' irresistibile pressione di interessi singolari, un sentimento di particolarismo gretto ed egoistico, facilmente sovrappostosi alla felicità di intuito, viziò lo spirito informatore di una sana riforma, paralizzandone gli effetti. Uomini come lo Zane, che è l' interprete migliore della mentalità della propria generazione, vissuti in un' atmosfera impregnata di questo ideale, non se ne potevano straniare, nè potevano intendere il valore di diverse concezioni, indotti com' erano, per l' abito mentale contratto in una lunga esperienza, a valutare la situazione a paragone dei loro interessi.

Il ritorno a un sistema di rigido protezionismo, secondo i criteri propugnati per ben quarant' anni, colla restaurazione immutata, e se mai perfezionata di maggiori inasprimenti, dell' ufficio dei naviganti, per essi rappresentava la naturale e legittima soluzione (2), giudicando ogni altro temperamento nulla più che un artificio incapace di correggere i vizi profondi, che corrodevano la vita economica e sociale, confortati dall'esperienza negativa di una politica di prudenti ritocchi.

9. – È questo l'ultimo esperimento di una concezione che volge al tramonto : ed anch' esso, come i precedenti, di esito infelice, perchè contradditorio alla realtà della vita. Le critiche sollevate dall' opposizione aveano colto nel segno, poichè, se l' adozione di un sistema restrittivo tornava comodo e vantag-

(1) Cessi, *L' officium* cit., p. 123.

(2) La proposta dello Zane, di ripristinare l' ufficio dei naviganti, è approvata nella seduta del 1 dicembre con voti 66 - 70 contro 47 - 43 riversati sulla proposta degli avversati e 13 - 11 voti contrari all' una ed all' altra (*Senato Misti*, reg. 30, c. 38 v. - 1361, 1 dicembre).

gioso a gruppi privilegiati; se f
culatori, perchè diventass
generalità e l' onesto traffico, e
zione, lasciando insoluti, anzi
aggravandoli, i più urgenti ed i

Il biennio di esperimento p
risollevare le sorti della depress
teressati difensori si sforzasser
nanzi alla realtà sentirono tropp
creazione, cui fu prolungata la
accomodamenti, che contenev
di fallimento. I sinistri effetti d
zione, punto frenato, anzi fav
non valsero altro che ad esasp
mercato, a paralizzare l' attiv
dei mercanti, e ad aumentare
difetti che non potevano esser
rigorismi di sanzioni punitive,
roghe capaci di accrescere la d
nomica piuttosto che rinvigor
gime (2).

Problemi di capitale impor
del Po (3) e quello della regola

(1) Cessi, *L' Officium*, cit., p.

(2) *Senato Misti*, reg. 30, c.49 v.
c. 87 - 18 giugno; c. 109 - 16 sette
1363, 9 gennaio; c. 136 - 5-18 mar
c. 141 - 28 marzo; reg. 31, c. 9 - 15
- 10 giugno.

(3) Si vegga la lunga discussio
e l' atteggiamento riservato e cont
da Pietro Zane (*Senato Misti*, reg.
23 - 27 giugno; c. 91 r. - 3 luglio)

(4) Basti qui ricordare ch
non si arrivò a nessuna conclusion
su quello della circolazione, a pres
secondarissimo, fu adottato il punt
*nulla novitas fiat in faciendo de no
firmi in statu presenti* (*Senato Mist

uesto terreno dimostrava
e[illegible]ata forse da una più
ente condotto a soluzioni
di maggior durata.
del mercato ed in generale
meno favorita dall' eccesraffici, posti in balia della

esistibile pressione di inteticolarismo gretto ed egoifelicità di intuito, viziò
riforma, paralizzandone
ie è l' interprete migliore
ione, vissuti in un' atmo-
e, non se ne potevano
l valore di diverse con-
cito mentale contratto in
situazione a paragone

protezionismo, secondo i
anni. colla restaurazione
i maggiori inasprimenti,
ppresentava la naturale
ogni altro temperamento
orreggere i vizi profondi,
ciale, confortati dall'espeudenti ritocchi.

o di una concezione che
ne i precedenti, di esito
ltà della vita. Le critiche
to nel segno, poichè, se
rnava comodo e vantag-

iare l' ufficio dei naviganti,
voti 66 - 70 contro 47 - 43
- 11 voti contrari all' una
- 1361, 1 dicembre).

gioso a gruppi privilegiati; se favoriva i *mali*, cioè pochi speculatori, perchè diventassero *divites et pleni*, danneggiava la generalità e l' onesto traffico, e non migliorava affatto la situazione, lasciando insoluti, anzi sotto un certo punto di vista aggravandoli, i più urgenti ed i più delicati problemi (1).

Il biennio di esperimento protezionista non riuscì certo a risollevare le sorti della depressa economia : per quanto gli interessati difensori si sforzassero a magnificare il successo, dinanzi alla realtà sentirono troppo spesso l' impotenza della loro creazione, cui fu prolungata la vita con artificiosi ripieghi ed accomodamenti, che contenevano un' implicita confessione di fallimento. I sinistri effetti di un perverso gioco di speculazione, punto frenato, anzi favorito dal nuovo stato di cose, non valsero altro che ad esasperare le misere condizioni del mercato, a paralizzare l' attività accentuando la diserzione dei mercanti, e ad aumentare la cancrena del contrabbando, difetti che non potevano esser corretti da aspri quanto inutili rigorismi di sanzioni punitive, o da inefficaci concessioni e deroghe capaci di accrescere la disorganizzazione della vita economica piuttosto che rinvigorirla nel quadro del nuovo regime (2).

Problemi di capitale importanza, quali quello del transito del Po (3) e quello della regolazione monetaria (4), non trova-

(1) Cessi, *L' Officium*, cit., p. 124.

(2) *Senato Misti*, reg. 30, c.49 v. - 1362, 8 gennaio; c.79 - 24 maggio; c. 87 - 18 giugno; c. 109 - 16 settembre; c. 115 - 3 novembre; c. 125 - 1363, 9 gennaio; c. 136 - 5-18 marzo; c. 147 segg. - 20 o 22 aprile; c. 141 - 28 marzo; reg. 31, c. 9 - 15 maggio; c. 13 - 29 maggio; c. 19 v. - 10 giugno.

(3) Si vegga la lunga discussione seguita in Consiglio dei Rogati e l' atteggiamento riservato e contrario ad una azione decisiva tenuto da Pietro Zane (*Senato Misti*, reg. 30, c. 85 - 1352, 12 giugno; c. 88, 23 - 27 giugno; c. 91 r. - 3 luglio).

(4) Basti qui ricordare che sul problema della regolaziome dei banchi non si arrivò a nessuna conclusione (Cessi, *Il problema* cit., p. 791), e su quello della circolazione, a prescindere da poche riforme di ordine secondarissimo, fu adottato il punto di vista dello Zane, *quod pro nunc nulla novitas fiat in faciendo de novo monetas auri et argenti, set stemus firmi in statu presenti* (*Senato Misti*, reg. 30, c. 51 - 1362, 13 gennaio).

rono negli uomini, cui erano affidate le sorti della nazione, nè preparazione nè coraggio per tentarne una risoluzione, ed immiserirono nella politica quietista propugnata dallo Zane.

E neppure nel campo finanziario fu realizzata una solida e benefica riforma. E' vero che i nuovi reggitori aveano raccolto una eredità penosa, piena di incognite, gravida di minaccie: ma essi, cristallizzati nella rigida formula della loro dottrina, non seppero rinnovare con coraggiosa energia un organismo malato.

La Camera del frumento era turbata da profondo dissesto, *taliter quod introitus nostri nunquam poterunt respirare* (1); ma per essa non si seppe trovar miglior provvedimento che stimolare l'interesse dei minori officiali, perchè curassero con maggior scrupolo l' esazione dei crediti in sofferenza (2). Il medesimo criterio presiedette anche alla regolazione finanziaria della Camera dell' armamento (3). E per quanto le somme da esigere fossero considerevoli, non era questo lo strumento adatto per ridonare ai due istituti la loro piena efficenza, anche ammettendo (ed era dubbio) avesse potuto raggiungere l' obbiettivo più immediato.

Ma v'è di più: il grande dominio, che Venezia governava, dal punto di vista finanziario rappresentava un enorme passivo, chè, se si eccettui Chioggia e qualche altra colonia del Levante, e questi per cifre non elevate, di tutte gli altri luoghi *non est aliquis de quo non habeamus expensas, onera et labores* (4).

Si ripete con noiosa insistenza che i redditi dei vari reggimenti, intenzionalmente additati, all' occorrenza, quali fonti infallibili d' entrata, sono e rimangono sempre inferiori, e notevolmente, ai bisogni locali, mentre con inconsiderata prodigalità i responsabili delle singole amministrazioni, inviati dalla Dominante, sperperano il danaro in spese inutili, trascurando il governo delle attività più redditizie.

(1) Doc. 255. Alla nomina della commissione di studio, i cui lavori sono ripetutamente prorogati, non fa seguito poi alcun concreto provvedimento.

(2) Doc. 261.

(3) *Senato Misti*, reg. 30, c. 139 - 1363, 21 marzo.

(4) Doc. 256.

Il cattivo esempio vien
veramente essenziali non
razione, nè risoluti con metod
non partono direttive precise e
programma, buono o cattivo ess
accordandosi alle autorità loca
da un ingombrante ed ineffica
mente formale (1).

Dalle angustie di questo
matori, che pur sentono lo sti
sanno uscire; pare quasi li ass
faticose, illusi, nella loro erro
sia degli uomini piuttosto ch
motivi politici, che sono o inut
concludono nella costruzione
capaci di realizzare, nella spul
serevoli economie più apparenti
gono l' effetto opposto, di accr
di salari (e questo effettivo),
eletti nel dicembre 1362 col m
officialium et officiorum ac regim
perchè in qualche caso, con la
rafforzare le finanze di questa
vedimenti destinati ad esercit
miche. Così per difendere le e
un reddito netto a favore del C
mila annui, non si esita a pro
l' Istria e proporre la distruzio
lendo una delle principali fonti
rale adriatico (4); e, nella spera

(1) Doc. 258, 259.

(2) Doc. 259.

(3) Doc. 260, 262, 263.

(4) Doc. 256. Fortunatamen
nato e si sostituì un regime di sev
bando esercitato dall' Istria (*Sen*
agosto; c. 107 - 3 settembre).

ate le sorti della nazione, nè
ta[illegible]una risoluzione, ed im-
a propugnata dallo Zane.
ario fu realizzata una solida
uovi reggitori aveano raccolto
ognite, gravida di minaccie:
formula della loro dottrina,
giosa energia un organismo

urbata da profondo dissesto,
m poterunt respirare (1); ma
or provvedimento che stimo-
perchè curassero con maggior
sofferenza (2). Il medesimo
lazione finanziaria della Ca-
quanto le somme da esigere
to lo strumento adatto per
na efficenza, anche ammet-
to raggiungere l' obbiettivo

nio, che Venezia governava,
sentava un enorme passivo,
e altra colonia del Levante,
utte gli altri luoghi *non est*
as, onera et labores (4).
che i redditi dei vari reggi-
all' occorrenza, quali fonti
ngono sempre inferiori, e
ltre con inconsiderata pro-
e amministrazioni, inviati
naro in spese inutili, tra-
iù redditizie.

ni[illegible]e di studio, i cui lavori
uito poi alcun concreto prov-

3, 21 marzo.

Il cattivo esempio vien dal centro, dove i problemi veramente essenziali non sono studiati con sufficiente ponderazione, nè risoluti con metodico ed accurato studio. Di qui non partono direttive precise ed organiche, anzi un qualunque programma, buono o cattivo esso sia, non è nemmeno formulato, accordandosi alle autorità locali una libertà, appena frenata da un ingombrante ed inefficace sistema di controllo rigidamente formale (1).

Dalle angustie di questo formalismo i nostri bravi riformatori, che pur sentono lo stimolo impellente di novità, non sanno uscire; pare quasi li assalga la voluttà di renderle più faticose, illusi, nella loro erronea convinzione, che il difetto sia degli uomini piuttosto che delle cose. Ed essi accolgono motivi politici, che sono o inutili o dannosi: inutili, in quanto concludono nella costruzione di nuovi artifici di controllo, capaci di realizzare, nella spulciatura dei grandi sperperi, miserevoli economie più apparenti che reali (2), se pur non raggiungono l' effetto opposto, di accrescere cioè la spesa con aumento di salari (e questo effettivo), come fecero i tre provveditori eletti nel dicembre 1362 col mandato di rivedere le *conditiones officialium et officiorum ac regiminum intus et extra* (3): dannosi, perchè in qualche caso, con la buona intenzione di salvare o rafforzare le finanze di questa o quella terra, si adottano provvedimenti destinati ad esercitare sinistre ripercussioni economiche. Così per difendere le entrate di Chioggia, che davano un reddito netto a favore del Comune veneziano di duc. 25 o 30 mila annui, non si esita a proibire l' esportazione del sale dall' Istria e proporre la distruzione delle saline piranesi, annichilendo una delle principali fonti di ricchezza delle città del litorale adriatico (4); e, nella speranza di assestare le finanze della

(1) Doc. 258, 259.
(2) Doc. 259.
(3) Doc. 260, 262, 263.
(4) Doc. 256. Fortunatamente questo progetto fu poi abbandonato e si sostituì un regime di severa polizia per combattere il contrabbando esercitato dall' Istria (*Senato Misti*, reg 30, c. 104 - 1362, 20 agosto; c. 107 - 3 settembre).

terraferma, già vessata dal più antieconomico dei regimi (1), si rifiuta qualunque lieve temperamento fiscale (2), pur necessario per risollevare le miserrime condizioni dell' economia locale.

L' illusione dei parziali e momentanei beneficî, che si potevano ricavare dalle piccole economie, o da qualche frammentario provvedimento d' eccezione, faceva perdere di vista il danno maggiore, che a scadenza più o meno prossima inevitabilmente derivava dall' applicazione di criteri qualche volta perfino mostruosi.

In sostanza una linea di condotta chiara e definita, ed una direttiva precisa mancavano, perchè l' intima contraddizione, che esisteva fra la realtà dei bisogni della vita e la struttura politica ad essi sovrapponentesi, obbligava a continui ripiegamenti senza alcun utile e con tutti i danni che derivavano da uno stato di indecisione e di incertezza.

« Tanti danni e tanti sinistri verranno al nostro stato, che meglio sarebbe non esser entrati mai in questa discussione (3) », aveano ammonito, con giusta intuizione, gli avversari dell' istituzione dell' ufficio dei naviganti nel dicembre del 1361. E l' esperienza diede loro ragione, ed abbondante: delle molte speranze fatte balenare, per convincere i timidi e gli incerti a dar la loro adesione ad un programma, di cui legittimamente diffidavano, nessuna era stata realizzata, ed erano invece maturate conseguenze assai gravi, perchè quegli uomini, che colla loro parola, colla loro azione e col loro voto si erano assunta sì formidabile responsabilità, oltre tutto il resto, furono, sia pur involontariamente, artefici non ultimi,

(1) Si era fra l' altro vietato il pascolo nel trevisano di ovini tosati e inibito l'esodo di questi prima della tosatura, come pure era stato resa obbligatoria l' importazione della lana prodotta in detti territori a Venezia, sopprimendo ogni libertà di traffico, e ciò per assicurare la materia prima all'arte della lana di Venezia (*Senato Misti*, reg. 30, c. 87 - 1362, 18 giugno). Era stato anche vietato di comperare mercanzie d' importazione in Trevisana *vel res in credencia*.

(2) Doc. 257.

(3) Cessi, *L' officium* cit., p. 124.

colla loro politica, della p[illegible]la[illegible] che fu la tomba del l[illegible]io ed assai male attuato.

(1) La politica fiscale adottat[illegible] goccia che fece traboccare il vaso. che s' assunsero il compito di [illegible] coi ribelli recandosi a Candia, G[illegible] Pietro Zane, Francesco Bembo, [illegible] sati dei mutati umori dello spir[illegible] nare in patria, senza consenso d[illegible] in tempo per salvare la situazion[illegible] impedire l' inevitabile e n' ebber[illegible] viganti il 22 novembre era aboli[illegible] sottoposti a giudizio e condann[illegible] *Misti*, reg. 31, c. 47 - 1363, 23 n[illegible] lasciarono l' eredità di una guer[illegible]

colla loro politica, della malaugurata ribellione di Candia (1), che fu la tomba del loro ideale, inopportunamente agitato ed assai male attuato.

(1) La politica fiscale adottata nei confronti dell' isola fu l' ultima goccia che fece traboccare il vaso. Ma poi gli uomini maggiori del regime, che s' assunsero il compito di condurre personalmente le trattative coi ribelli recandosi a Candia, Giovanni Gradenigo, Andrea Contarini, Pietro Zane, Francesco Bembo, non approdarono a nulla; anzi, avvisati dei mutati umori dello spirito pubblico, s' affrettarono a ritornare in patria, senza consenso del Senato, sperando forse di giungere in tempo per salvare la situazione della loro fazione. Ma non poterono impedire l' inevitabile e n' ebbero il danno e le beffe. L' ufficio dei naviganti il 22 novembre era abolito ed il giorno successivo essi erano sottoposti a giudizio e condannati per violazione della legge (*Senato Misti*, reg. 31, c. 47 - 1363, 23 novembre): colla loro scomparsa però lasciarono l' eredità di una guerra assai aspra e faticosa.

Capitolo V.°

Politica liberale.

1. Il programma liberale. — 2. La riforma degli uffici di controllo del 1360. — 3. La politica finanziaria del liberismo. — 4. Le difficoltà della situazione politica ed economica. — 5. Le riforme del 1871. — 6. L'opposizione protezionista. — 7. Dalla crisi bancaria del 1374 all'ultima riscossa protezionista del 1376. — 8. Un biennio di finanza liberale. — 9. La guerra di Chioggia.

1. – Alle asserzioni dei numerosi difensori del regime protezionista che l'ufficio dei naviganti *bene et utiliter responderit pro bono et statu terre* (1) e dovesse perciò esser mantenuto nel pieno vigore delle sue funzioni, una maggioranza non numerosa (60 contro 52) ma compatta (2) rispondeva, nel novembre del 1363, con una spietata critica, che non poteva lasciar dubbi. *Quia nihil est,* affermavano gli oppositori, *quod statum civitatis nostre magis possit multiplicare et augere quam dare omnem largitatem et causam per quam mercationes conducantur, istud cadit ad utilitatem comunis et specialium personarum, et officium navigantium fuerit et sit potius turbativum quam adiutivum huius nostre intentionis,* a gran voce se ne reclamava la soppressione con l'esplicito significato di condanna della dottrina e del sistema, di cui quello era interprete e strumento (3). Non se ne traeva però, come corollario, la

(1) Cessi, *L'officium* cit., p. 130.
(2) *Senato Misti,* reg. 31, c. 45 v. - 1363, 22 novembre.
(3) Cessi, *L'officium* cit., p. 130.

conclusione che ad un ordinamento rigidamente restrittivo si dovesse preferire quello antitetico di assoluta libertà, che avea fatto cattiva prova: *dummodo provideatur*, chiosavano i fautori di un regime di prudente libertà, *quod per forenses factos Venetos non navigetur ultra quam faciant de imprestitis et quod per Venetos non taxetur havere forense* (1), si sarebbe raggiunto il fine di limitare la pressione del capitale straniero sull' economia nazionale, evitando il pericolo di paralizzarla in un funesto isolamento aggravato da una ingiusta compressione sulle minori fortune indigene.

E questa tesi di moderata prudenza (2) trionfava sulle intransigenze estreme, restituendo alla vita veneziana quel tanto di equilibrio sufficiente per ristabilire nell' attività politica ed economica un certo grado di elasticità. Non s' aspetti da questo orientamento un rinnovamento profondo nè un miglioramento decisivo nella situazione generale. Neppur questa pratica di misurata libertà poteva correggere vizi assai radicati ed eliminare imperfezioni congenite alla struttura sociale; ebbe però il vantaggio di impedire l' isterilirsi delle migliori attività in un pericoloso isolamento e di rianimare lo spirito tradizionale veneziano conferendogli la capacità di fronteggiare con calma e serenità, con forza e vigore anche i periodi peggiori di crisi interne ed esterne.

2. – Nel maturarsi di siffatta concezione neppure il problema finanziario fu orientato verso un assetto più stabile e più consono ai tempi. Gli ordinamenti del 1360 per la riorganizzazione dell' *officium rationum comunis* (3), i quali contenevano il nocciolo di una riforma assai vigorosa, erano rimasti inattivi nelle loro maggiori finalità.

(1) Cessi, *L' officium* cit., p. 130 sg.

(2) Cfr. anche le proposte di Pantaleo Barbo, Nicolò Contarini, Pietro Morosini, Andrea Barbarigo per render più rigoroso il controllo sull' applicazione delle disposizioni restrittive, colle quali si intendeva limitare e circoscrivere la libertà di traffico degli stranieri (*Senato Misti*, reg. 31, c. 49 - 1363, 30 dicembre).

(3) *Senato Misti*, reg. 29, c. 84 v. - 1360, 3 settembre.

Col dare stabilità a ques
creare soltanto uno str
garantire la regolarità delle
gli abusi, per assicurare il r
crediti inesatti, con podest
quotidianamente le operazion
di istituire un organo squisi
dinare in un sol quadro tutt
riassumendo ogni quindici g
delle spese con facoltà di i
diminuzioni di spese ed i pr
l' ammortamento del debito.

Era stata insomma abbo
capace di ricondurre ad uni
attività finanziaria e di dare
di regolazione delle pubblich

In pratica questo compit
ufficio fu ridotto ad un orga
dinaria amministrazione, anzi
di regolamento dei maggior
luzione dei quali si dovette f
di commissioni straordinarie.

Così avvenne nel febbra
stione finanziaria della Came

(1) *Senato Misti*, reg. 29, c. 8
dictum officium (rationum) *esse et*
ciarum, dum fuerit revocatum

(2) *Senato Misti*, reg. 29, c.

(3) Competeva infatti a dett
rationes ambaxatorum, provisoru
et aliarum quarumlibet personar
per Dominium extra Venecias,
munis; similiter rationes Camere
vini, pagatorum armamenti
le quali erano controllate
controllo sulla Camera del frume
spesa degli ufficiali del Lido er
che permanente.

(4) Doc. 255.

ent… rigidamente restrittivo
…tiel… di assoluta libertà, che
…nodo provideatur, chiosavano
te libertà, *quod per forenses*
quam faciant de imprestitis
…vere forense (1), si sarebbe
ssione del capitale straniero
o il pericolo di paralizzarla
o da una ingiusta compres-
ie.
idenza (2) trionfava sulle in-
la vita veneziana quel tanto
lire nell' attività politica ed
ità. Non s' aspetti da questo
fondo nè un miglioramento
Neppur questa pratica di mi-
i assai radicati ed eliminare
a sociale ; ebbe però il van-
e migliori attività in un
re lo spirito tradizionale
di fronteggiare con calma
e i periodi peggiori di crisi

concezione neppure il pro-
o un assetto più stabile e
ti del 1360 per la riorganiz-
…is (3), i quali contenevano
osa, erano rimasti inattivi

…le… Barbo, Nicolò Contarini,
…der più rigoroso il controllo
tive, colle quali si intendeva
o degli stranieri (*Senato Misti*,

360, 3 settembre.

Col dare stabilità a questo ufficio (1) non si era pensato di creare soltanto uno strumento di revisione e di controllo, per garantire la regolarità delle gestioni statali, per reprimere gli abusi, per assicurare il ricupero dei beni dello stato o dei crediti inesatti, con podestà giurisdizionale, per sorvegliare quotidianamente le operazioni della Camera di Comun, ma anche di istituire un organo squisitamente politico capace di coordinare in un sol quadro tutta l' attività finanziaria dello stato, riassumendo ogni quindici giorni la situazione delle entrate e delle spese con facoltà di iniziativa legislativa per proporre diminuzioni di spese ed i provvedimenti più atti ad affrettare l' ammortamento del debito pubblico (2).

Era stata insomma abbozzata l' idea di un organo centrale capace di ricondurre ad unità la frammentaria e disorganica attività finanziaria e di dare stabilità alla delicata funzione di regolazione delle pubbliche finanze (3).

In pratica questo compito era fallito, ed anche il rinnovato ufficio fu ridotto ad un organo per reprimere gli abusi dell' ordinaria amministrazione, anzichè promuovere un' efficace azione di regolamento dei maggiori problemi finanziari, per la risoluzione dei quali si dovette far appello all' opera assai effimera di commissioni straordinarie.

Così avvenne nel febbraio del 1362, per riordinare la gestione finanziaria della Camera del frumento (4), così fu ripetuto

(1) *Senato Misti*, reg. 29, c. 82 v. - 1360, 18 agosto: *Vadit pars quod dictum officium* (rationum) *esse et durare debeat quantum alia officia Veneciarum, dum fuerit revocatum etc.*

(2) *Senato Misti*, reg. 29, c. 84 v. - 1361, 3 settembre.

(3) Competeva infatti a detto ufficio di esaminare e rivedere *omnes rationes ambaxatorum, provisorum, rectorum, notariorum, et nunciorum et aliarum quarumlibet personarum quocumque missarum et mittendarum per Dominium extra Venecias, que habuerint expendere pecuniam Comunis; similiter rationes Camere Comunis, salinarum maris, offici dacii vini, pagatorum armamenti, officialium frumenti et patronorum arsenatus*, le quali erano controllate dagli ufficiali del Levante. Però l'opera di controllo sulla Camera del frumento, su quello degli imprestiti e sulla spesa degli ufficiali del Lido era assai limitata e piuttosto saltuaria, che permanente.

(4) Doc. 255.

nell' agosto del 1364 per una revisione generale dell' entrata e della spesa allo scopo di diminuire le spese *tam intus quam extra* (1), senza alcun frutto, poichè nè l' una nè l' altra delle commissioni di savi elette a questo scopo, arrivò a conclusioni tangibili.

La vantata utilità del nuovo congegno (2) si riduceva più che altro a rilevare e denunziare abusi e far sentire più forte il disagio, che opprimeva la pubblica finanza : ma nè prima nè dopo il mutamento di indirizzo di governo esso potè esercitare un' azione fortemente regolatrice, quando più che la capacità tecnica, a quello mancava una congrua forza politica, assai debole del resto negli stessi organi legislativi.

Non v' era perciò di che meravigliarsi se i rettori dei vari reggimenti ricusavano di dar esecuzione agli ordini impartiti dai controllori finanziari (3), e se il contribuente, approfittando dell' inerzia degli organi statali, dimostrava la buona volontà.... di non pagare gli ordinari tributi (4) senza prender troppo sul serio le minaccie sferrate a vuoto da ripetuti decreti approvati senza alcuna convinzione.

3. – In concreto, una concezione originale od un' idea nuova non riescono a farsi strada. La mente del legislatore è dominata dalla preoccupazione di non inasprire la pressione sul contribuente, di allentarla (5), se possibile, o di non aumentarla ove occorra (6). Quando imperiose necessità, come per la guerra di Candia o pel conflitto tergestino, esigano mezzi straordinari, che non possono esser coperti dalle entrate ordinarie, l' aper-

(1) Doc. 265.

(2) M. C., *Novella*, c. 90 v. - 1364, 21 maggio.

(3) M. C., *Novella*, 91 r. - 1364, 23 giugno. Cfr. pure *Senato Misti*, reg. 31, c. 53 - 1364, 7 marzo; c. 75 - 21 aprile.

(4) Doc. 264.

(5) A questo fine, in considerazione delle variate condizioni dall' ultima compilazione dei ruoli, nel dicembre del 1363 si ordina una revisione generale dei prestiti (M. C., *Novella*, c. 88 v. - 1363, 8 dicembre), facendo luogo ad una sensibile diminuzione di percentuali d' estimo (ivi, c. 54 - 1364, 18 marzo; c. 51 - 28 gennaio).

(6) E perciò si approvano disposizioni per facilitare l' investimento in prestiti dei redditi delle sostanze amministrate dai Procuratori di S. Marco (M. C., *Novella*, c. 88 v. - 1363, 31 dicembre).

tura di nuovi prestiti o l' au
energicamente rifiutate, [illegible]n
comunitatem et speciales perso
altra via, per la quale *posset*
specialibus personis (1). Per un
si vuol sentir parlare, se non in
prudenza e grande circospezio
viazioni da questo indirizzo pol
di merito, quando occorra, ac
dei Rogati (2), cui ormai è res
tica, che gli era stata violente

L' equilibrio della situaz
difeso con una avveduta polit
vero controllo sulle entrate. Ap
le spese militari, che costitui
vengono rapidamente allegge
la possibilità di realizzare qua
è trascurata (3).

I controllori delle finanz
all' opera (4) per sorprendere

(1) Così nel gennaio del 1364
1368 (ivi, c. 115).

(2) Nell' aprile del 1367 (*Senat*
del 1370 (ivi, c. 69 v.)

(3) M. C., *Novella*, c. 127 r. -
respectu et ut, cum fieri debebunt in
et specialiter quod Consilium Roga
gotia terre, sentiat tantum factum,

(4) Anche per allora non si
di elezione dei reggimenti esterni,
Consiglio nel gennaio del 1367 (*No*
ripetuti scrutini con voti 149 co
(5) *Senato Misti*, reg. 31, c. 1
bre; reg. 32, c. 11 - 1368, 13 mar
1370, 20 ottobre.

(6) M. C., *Novella*, c. 93 [illegible]
31, c. 142 - 1366, 2 luglio; re[illegible]
17 dic.

(7) *Novella*, c. 178 - 1367, 18 l
30 dicembre: aumento di personal
somma di lavoro che vi si deve

tura di nuovi prestiti o l' aumento di imposte dirette sono energicamente rifiutate, siccome espediente *qui nimis gravaret comunitatem et speciales personas*, e si preferisce qualunque altra via, per la quale *posset fieri magna alleviatio Comuni et specialibus personis* (1). Per un bel pezzo di nuovi prestiti non si vuol sentir parlare, se non in casi eccezionalissimi e con molta prudenza e grande circospezione (2) : e per prevenire facili deviazioni da questo indirizzo politico, si subordina ogni decisione di merito, quando occorra, ad un voto solenne del Consiglio dei Rogati (3), cui ormai è restituita quell' alta funzione politica, che gli era stata violentemente sottratta (4).

L' equilibrio della situazione finanziaria è validamente difeso con una avveduta politica di economie e di rigido e severo controllo sulle entrate. Appena le circostanze lo permettano, le spese militari, che costituiscono sempre il maggior onere, vengono rapidamente alleggerite (5) : e dovunque si presenti la possibilità di realizzare qualche risparmio, anche lieve, non è trascurata (6).

I controllori delle finanze statali sono infaticabilmente all' opera (7) per sorprendere ogni miglior occasione di elimi-

(1) Così nel gennaio del 1364 (*Novella*, c. 88 v.) e nell' aprile del 1368 (ivi, c. 115).

(2) Nell' aprile del 1367 (*Senato Misti*, reg. 32, c. 43 v.) e nell' agosto del 1370 (ivi, c. 69 v.)

(3) M. C., *Novella*, c. 127 r. - 1370, 23 aprile: *Quod pro omni bono respectu et ut, cum fieri debebunt imprestita, fiant cum maiori sollemnitate et specialiter quod Consilium Rogatorum, in quo fiunt omnia magna negotia terre, sentiat tantum factum, vadit pars* etc.

(4) Anche per allora non si riuscì a trasferire in questo il diritto di elezione dei reggimenti esterni, com' era stato proposto in Maggior Consiglio nel gennaio del 1367 (*Novella*, 105 r); la proposta cadde dopo ripetuti scrutini con voti 149 contro 226 e 38 astenuti.

(5) *Senato Misti*, reg. 31, c. 102 - 1365, 27 giugno; c. 119 - 9 ottobre; reg. 32, c. 11 - 1368, 13 marzo; c. 127 - 1 maggio; reg. 33, c. 82 - 1370, 20 ottobre.

(6) M. C., *Novella*, c. 93 v. - 1364, 17 settembre; *Senato Misti*, reg. 31, c. 142 - 1366, 2 luglio; reg. 32, c. 134 - 1368, 11 luglio; reg. 33, c. 4 - 17 dic.

(7) *Novella*, c. 178 - 1367, 18 luglio; *Quarantia Parti*, II, 188 - 1370, 30 dicembre: aumento di personale all' ufficio delle *rason* per la gran somma di lavoro che vi si deve esperire.

nazione di spese inutili, ma molte più devono occuparsi ad estirpare i copiosi motivi di sciupio del pubblico denaro: nel loro ufficio, giorno per giorno, s' accumula un lavoro enorme, ed essi hanno abbondante materia, su cui esercitare una energica azione di risanamento. Di leggi, buone o cattive, se n'eran fatte anche troppe, e forse più che sufficienti per assicurare alla pubblica finanza il reddito necessario. Il male si è che tutti erano concordi nel violarle: dal contribuente, sollecito ad escogitare ogni mezzo per frodare l' erario, ai pubblici ufficiali, inclini a chiuder gli occhi sulle frodi altrui per giustificare quasi le proprie. Più ancora del difettoso congegno della legislazione nuoce alla organicità della finanza la sistematica inosservanza e la compiacente inapplicazione delle leggi, così come esse sono: dai nobili, che, nonostante i frequenti richiami e le numerose minaccie, rifiutano con irritante passività di pagare le imposte (1), ai rettori, capitani e sopracomiti, che addebitano allo stato spese del proprio bilancio personale (2); dai bravi mercanti, che, colla complicità più o meno manifesta dei funzionari degli uffici, hanno organizzato le più sfacciate frodi per non pagare i dazi ed esercitano il contrabbando su larga scala (3), ai pubblici funzionari, che dopo la resa di conto delle proprie gestioni.... dimenticano di versare i civanzi che stanno in loro mano (4).

Insomma è il furto in danno dell' erario eretto a sistema,

(1) Doc. 264.

(2) *Novella*, c. 90 r. - 1364, 27 marzo; *Senato Misti*, reg. 32, c. 139 - 1368, 14 agosto.

(3) *Novella*, c. 103 - 1366, 2 settembre; ivi, c. 104 - 10 settembre; *Senato Misti*, reg. 32, c. 21 r. - 1366, 5 novembre; *Quarantia, Parti*, II, 132 - 1368, 20 ottobre; *Senato Misti*, reg. 33, c. 11 - 13 - 1369, 13 - 28 marzo. Le frodi maggiori erano commesse in materia di vini, e considerato che l' ufficio della giustizia nova, cui questa era deferita, *dat magnam intratam*, il danno che ne conseguiva pel Comune era notevolissimo. Si veggano le disposizioni approvate nel 1370 (*Novella*, c. 128 v. - 1370, 17 novembre; *Quarantia, Parti*, II, 189 sgg. - 1371, 22 gennaio) allo scopo di regolare detto ufficio, perchè *Comune nostrum multum plus recipi possit de intrata quam recipiat* e per evitare le *fraudes et deceptiones que fiunt in dicto officio*.

(4) *Senato Misti*, reg. 33, c. 88 - 1371, 5 gennaio.

favorito, approvato ed esercitato, rebbe l' obbligo di difendere dello stato: è la dilapidazione mente compiuta dai suoi ste severe sanzioni, ai cui rigo

Qual frutto ha dato la s gl' infiniti peculatori? Il leg di esperienza, su relazione d fessare che è rimasta letter goscia a minacciare il terrore perverso, resistente ad ogni

Strano è che quegli ste glio od in Consiglio dei Roga più fiere recriminazioni tali ai colpevoli le più aspre pen facilmente se ne scordassero vizio, che aveano condannato

Anche la Camera del fr male, che obbligava l' ammi periodicità all' accensione d economico, è vero, non p dissesto, come in altri temp assai turbato per una pessim revole noncuranza, tollerava sia in confronto dei privati (3 uffici, specialmente di reggim nistrava abbondanti quanti nel luglio del 1365 (5) furon mento col mandato di rivede di procedere al saldo di par rare i crediti inesatti, di pro

(1) Doc. 266.

(2) *Senato Misti*, reg. 7 gennaio; c. 91 r. - 1365, 2 ma c. 48 - 1367, 11 maggio; reg. 3

(3) M. C., *Novella*, c. 92 v.

(4) M. C., *Novella*, c. 108 v.

(5) M. C., *Novella*, c. 97 -

favorito, approvato ed esercitato da quelli stessi, cui incomberebbe l' obbligo di difendere nell' orbita della legge gli interessi dello stato: è la dilapidazione del pubblico denaro metodicamente compiuta dai suoi stessi custodi, in disprezzo delle più severe sanzioni, ai cui rigori sfacciatamente irridono.

Qual frutto ha dato la severa legge del luglio 1359 contro gl' infiniti peculatori? Il legislatore stesso, dopo un decennio di esperienza, su relazione dei diligenti controllori, deve confessare che è rimasta lettera morta, ed è costretto con angoscia a minacciare il terrore (1) per correggere un costume perverso, resistente ad ogni repressione.

Strano è che quegli stessi uomini, che in Maggior Consiglio od in Consiglio dei Rogati od in Quarantia bollavano colle più fiere recriminazioni tali azioni delittuose e comminavano ai colpevoli le più aspre pene, poi, investiti degli uffici, tanto facilmente se ne scordassero, e fossero i primi a perpetuare il vizio, che aveano condannato in altra sede con austera severità.

Anche la Camera del frumento era inquinata dallo stesso male, che obbligava l' amministrazione a ricorrere con ritmica periodicità all' accensione di mutui con privati (2). Il bilancio economico, è vero, non presentava disperanti sintomi di dissesto, come in altri tempi; ma l' equilibrio finanziario era assai turbato per una pessima amministrazione, che con deplorevole noncuranza, tollerava l' inadempienza delle riscossioni sia in confronto dei privati (3) sia anche in confronto di pubblici uffici, specialmente di reggimenti esterni, cui la Camera somministrava abbondanti quantità di grano e di farine (4). Perciò nel luglio del 1365 (5) furono istituiti tre Provveditori al frumento col mandato di rivedere la gestione dell' ultimo decennio, di procedere al saldo di partite in sospeso, di esigere e ricuperare i crediti inesatti, di procedere a norma della legge 1 luglio

(1) Doc. 266.

(2) *Senato Misti*, reg. 31, c. 53 v. - 1364, 10 marzo; c. 87 v. - 1365, 7 gennaio; c. 91 r. - 1365, 2 marzo; c. 132 v. - 1366, 9 marzo; reg. 23, c. 48 - 1367, 11 maggio; reg. 33, c. 9 v. - 1369, 1 marzo.

(3) M. C., *Novella*, c. 92 v. - 1364, 13 ottobre.

(4) M. C., *Novella*, c. 108 v. - 1367, 26 ottobre.

(5) M. C., *Novella*, c. 97 - 1365, 6 luglio.

1359 contro i malversatori, e pel futuro di assumere il governo della Camera, regolando i rifornimenti, controllando i depositi e lo stato della loro conservazione, riordinando la contabilità per reprimere con mano ferma e rigorosa gli abusi ed eliminare le non meno dannose negligenze.

S' intendeva, così, di ottenere un miglioramento della situazione generale, con un graduale energico risanamento del costume amministrativo, piuttosto che far posto a grandi concezioni novatrici, le quali, seminate in un ambiente malsano, assai male avrebbero fruttificato. Del resto per esse non era il momento propizio nè dal punto di vista economico, nè da quello politico.

4. – Dopo i disappunti della guerra genovese e di quella coll' Ungheria il prestigio politico di Venezia era stato fortemente scosso e nulla era stato fatto per risollevarlo. I tanti, i troppi nemici prossimi e remoti, che la circondavano, aveano tratto la convinzione che contro essa tutto si potesse osare impunemente approfittando di quello stato di inerzia, nel quale si era isolata. E questa sensazione si era andata anche diffondendo fra i sudditi dei reggimenti esterni, che un profondo disagio ed una terribile crisi, trascurate con colpevole indolenza, stimolavano alla ribellione, più o meno aperta, aizzati dall' opera tenace ed insidiosa di irriducibili avversari.

Il moto rivoltoso di Candia, che conclude un lungo periodo di inutili negoziati, non è avvenimento sporadico, alimentato soltanto da peculiarità locali, ma la frammentaria esplosione di uno stato d' animo piuttosto generale, che nell' isola ha trovato le condizioni più favorevoli per metter radici e degenerare nell' aperta violenza.

La medesima irrequietudine, lo stesso turbamento, con diverso grado d'intensità, si sprigionano anche nelle regioni più prossime, sul lido triestino, e nei territori di terraferma (1),

(1) Si vegga la desolante descrizione della situazione trevisana offerta dai provvedimenti del 20 febbraio 1364 (*Senato Misti*, reg. 31, c. 52 v.): inquietante diminuzione della popolazione del territorio, diserzione dei lavoratori rurali, accentuata contrazione della produzione esasperata dell' asprezza dei dazi.

qui espressi nel disagio d[illegible]
violente, che significan[illegible]ec

Ed ai margini stanno in
indifferenti, e non precisamen
tano di raccogliere, tra le e
eredità : i Carraresi, il duca
lì prossimi ; i Genovesi più
e non meno attivi ; e più l
cui atteggiamento è perlom

La condizione politica
non è delle più invidiabili, p
precipitare la situazione, in
una crisi terribile, in un mon

Poichè, se finalmente so
si comprende la necessità
della ribellione (1), prima
ogni parte, e non sia il germ
zione, già virtualmente dise
da una somma di interessi d
su un medesimo punto, all' i
vincibili resistenze di strut
dicate, non possono esser sup

Per mutar faccia alle
schemi, quando non se ne ri
demolizione dell' ufficio dei
l' impalcatura di un edific
la cui fisonomia solo lentar

La politica della *largit*
rata, lasciava sopravvivere
contrasto, fra il traffico m
parte all'elemento veneziano
valentemente da stranieri.

(1) Significativo che nella
1365 per esaminare la situazio
Zane (*Novella*, c. 94 v.).

(2) Cfr. *Senato Misti*, reg. 3
1366, 15 novembre.

qui espressi nel disagio di una crisi acutissima, là di ritorsioni violente, che significano secessione.

Ed ai margini stanno in vedetta ansiosa, non inermi, non indifferenti, e non precisamente neutrali, tutti quelli che s'aspettano di raccogliere, tra le eventuali rovine, qualche pezzo di eredità : i Carraresi, il duca d' Austria, il Patriarca d' Aquileia, li prossimi ; i Genovesi più lontani, ma non meno guardinghi e non meno attivi ; e più lontano ancora il re d' Aragona, il cui atteggiamento è perlomeno assai sospetto.

La condizione politica di Venezia in questi prossimi anni non è delle più invidiabili, perchè una mossa incauta può far precipitare la situazione, in perenne stato di tensione, verso una crisi terribile, in un momento di estrema delicatezza.

Poichè, se finalmente sotto lo stimolo di imminenti pericoli si comprende la necessità di reagire contro la mala pianta della ribellione (1), prima che si generalizzi e divampi da ogni parte, e non sia il germoglio di una formidabile coalizzazione, già virtualmente disegnata sull' orizzonte internazionale da una somma di interessi diversi convergenti per vie separate su un medesimo punto, all' interno formidabili ostacoli ed invincibili resistenze di strutture economiche, saldamente radicate, non possono esser superati con altrettanta sollecitudine.

Per mutar faccia alle cose non basta distruggere alcuni schemi, quando non se ne rimuova anche il contenuto : con la demolizione dell' ufficio dei naviganti non era caduta tutta l' impalcatura di un edificio economico, piuttosto vecchio, la cui fisonomia solo lentamente potrà esser rinnovata.

La politica della *largitas* (2), così com' era stata temperata, lasciava sopravvivere nell' organismo sociale un intimo contrasto, fra il traffico marittimo, riservato nella massima parte all'elemento veneziano, e quello terrestre, esercitato prevalentemente da stranieri.

---

(1) Significativo che nella giunta dei savi, eletta nel gennaio del 1365 per esaminare la situazione internazionale, figuri in testa Pietro Zane (*Novella*, c. 94 v.).

(2) Cfr. *Senato Misti*, reg. 31, c. 64 v. - 1 giugno; reg. 32, c. 22 v. - 1366, 15 novembre.

Dianzi non se ne erano avvertiti gli effetti, perchè la saldatura era stata automaticamente operata o in un sistema di assai ampia ed elastica libertà, o di assoluta sottomissione, e le maggiori conseguenze, emergenti da queste posizioni, riassorbivano, quasi annullandole, quelle minori intrinseche alle funzioni peculiari delle due diverse attività.

Ma il nuovo orientamento, congegnato per aumentare l' afflusso dell' attività straniera fino allo scalo adriatico, bruscamente arrestandola a questo punto per assicurare agli indigeni il privilegio dei lucri orientali, non avea potuto d' un tratto ristabilire lo spezzato equilibrio in un ordine nuovo, che non poteva esser creato artificialmente.

Perciò l' antitesi tra gli interessi e le finalità del traffico terrestre e di quello marittimo, in un primo tempo, si acuisce fino al punto quasi da renderli reciprocamente estranei (1), creando un' atmosfera di scarsa serenità, che, nonostante tutte le attenuazioni, diminuisce la confidenza degli stranieri (2), turba la regolarità dei traffici marittimi (3), sconvolge l' armonia del mercato cittadino assalito dal panico della pletora (4) o precipitato fra i tormenti della carestia (5), mentre perdura un' im-

(1) Questa antitesi, p. e., si manifesta apertamente, dopo lunghe discussioni per la regolazione delle linee marittime nel 1364 e nel 1365, nella proposta, fieramente sostenuta da Pietro Zane nell' agosto del 1366 (*Senato Misti*, reg. 31, c. 10 r.), di non ammettere alcuna dilazione o modificazione ai piani di navigazione già deliberati in presenza del ritardo dell'arrivo delle merci provenienti dalla Fiandra per via di terra.

(2) Per cui merci dei mercati continentali non arrivavano a Venezia, ma si fermavano ai margini del dogado (*Senato Misti*, reg. 31, c. 98 r. - 1365, 15 maggio; c. 136 - 1366, 5 maggio).

(3) Si cfr. le difficoltà del traffico alessandrino nel 1367 (*Senato Misti*, reg, 32, c. 56 r. - 1367, 22 giugno; c. 59 - 3 luglio).

(4) *Senato Misti*, reg. 32, c. 59 - 1367, 3 luglio.

(5) *Quarantia Parti* II, 115 v. - 1368, 12 gennaio; c. 153 segg. - 1369, 19 - 24 settembre, 13 ottobre, 13 novembre; c. 129 - 2 luglio; c. 126 - 15 - 18 maggio; c. 167 - 1370, 30 aprile; c. 168 sg - 8 - 17 maggio, 19 luglio, 4 settembre. Si cfr. ancora i provvedimenti per difendere le varie arti ed impedirne l'esodo: 1364, 1 giugno (*Senato Misti*, reg. 31, c. 64 v.); 1365, 28 maggio (c. 95 v.), 28 giugno (c. 96 v.); 1366, 15 novembre (reg. 32, c. 22 v.); 1367 11 maggio (c. 48 r.), 13 maggio (c. 74 v.), 24 ottobre (c. 95); 1370, 29 agosto (reg. 33, c. 73 r.).

barazzante crisi monetari[illegible]sa. sfrenata speculazione (1).

Il governo, rappresentato uomini, che, succedendosi con tomettersi alle necessità dei ter dei loro vecchi ideali, (2) è cos cosa, per mantenere quanto p forze discordanti e rialzare a se si vuol intonare la politica forza ed energia. È un' opera giro di pochi giorni o di pochi severanza e tenacia, estremar tavia, nonostante le disillusioni

(1) Si veggano le disposizion del mercato dell'argento (*Senato M* la maggioranza però dei Rogati, p sciplinare il mercato e limitarne la zione, fu risolutanente contraria a sua idea fissa) di vietare i negozi n *ratis super bancho offici argenti*, e di far pagamento *per scriptam*. Cf anni intese a frenare la speculazio che non può esser contenuto, men pessime falsificazioni straniere: 1 32, c. 93v.), 22 ottobre (c. 95); 2 (*Quarantia, Parti* II, 143), 9 otto 9 dicembre (c. 43); 1370, 14 feb

(2) Si verificano perciò alter partecipazione degli stranieri al t gio del 1365 si dà una interpreta degli stranieri (*Senato Misti*, re nell' ottobre (c. 119 r.) si revoca l tratto compariscono atti di ostilit lare l'obbligo delle tratte (1[illegible]1 22 ottobre, 5, 9, 28 noven[illegible]- la libertà ai Veneti di servirsi per straniere (1368, 21 marzo - c. 113; restringere senz' altro la libertà sione ed applicazione della legg 1371, 5 gennaio; c. 131 - 25 ma

barazzante crisi monetaria esasperata dalle esagerazioni di una sfrenata speculazione (1).

Il governo, rappresentato in concreto sempre dai medesimi uomini, che, succedendosi con alterna vicenda, nell' atto di sottomettersi alle necessità dei tempi tentano inserirvi qualche cosa dei loro vecchi ideali, (2) è costretto a navigare una rotta faticosa, per mantenere quanto più sia possibile l' equilibrio tra forze discordanti e rialzare all' interno il ritmo della vita, se si vuol intonare la politica estera ad un senso di maggior forza ed energia. È un' opera che non può esser compiuta nel giro di pochi giorni o di pochi mesi: è un' opera che esige perseveranza e tenacia, estremamente faticosa e difficile: tuttavia, nonostante le disillusioni ed i disinganni, può dare e darà

(1) Si veggano le disposizioni del 1367 contro l' accaparramento del mercato dell'argento (*Senato Misti*, reg. 32, c. 49 r. - 1367, 13 maggio): la maggioranza però dei Rogati, pur convenendo nella necessità di disciplinare il mercato e limitarne la libertà, che avea favorito la speculazione, fu risolutanente contraria all' idea di Giovanni Darpino (era la sua idea fissa) di vietare i negozi non fatti *de denariis contatis et numeratis super bancho offici argenti*, e di inibire ai *compsores* ed ai terzi di far pagamento *per scriptam*. Cfr. le disposizioni monetarie di questi anni intese a frenare la speculazione sui preziosi e l'esodo della moneta, che non può esser contenuto, mentre sul mercato indigeno si riversano pessime falsificazioni straniere: 1367, 19 ottobre (*Senato Misti*, reg. 32, c. 93v.), 22 ottobre (c. 95); 22 novembre (c. 97 v.); 1369, 12 sett. (*Quarantia, Parti* II, 143), 9 ottobre (*Senato Misti*, reg. 33, c. 36 v.), 9 dicembre (c. 43); 1370, 14 febbraio (c. 46).

(2) Si verificano perciò alternative più o meno favorevoli alla partecipazione degli stranieri al traffico veneziano. Mentre nel maggio del 1365 si dà una interpretazione restrittiva alla legge a favore degli stranieri (*Senato Misti*, reg. 31, c. 98 r. - 1365, 15 maggio), nell' ottobre (c. 119 r.) si revoca la parte 29 giugno 1317. Ancora tratto tratto compariscono atti di ostilità ed irriducibili avversioni ad agevolare l' obbligo delle tratte (1367, 16 dicembre - ivi, reg. 32, c. 97 v; 1368, 22 ottobre, 5, 9, 28 novembre - ivi, c. 118 sgg.); si tende a limitare la libertà ai Veneti di servirsi per l' importazione dall' Oriente di navi straniere (1368, 21 marzo - c. 113; 1370, 11 giugno, reg. 33, c. 60), od a restringere senz' altro la libertà dei forestieri con una vigorosa revisione ed applicazione della legge sulla cittadinanza (*Novella*, c. 130 - 1371, 5 gennaio; c. 131 - 25 maggio).

buoni frutti, se non altro assicurando quel minimo di elasticità, capace di resistere agli urti di violentissima bufera.

5. – È una politica di grande cautela e di misurata prudenza, sia nel campo militare che in quello economico. La necessità di risoluta fermezza, tanto nel caso della rivolta di Candia che in quella dell' inconsulta provocazione triestina, non fa perder il senso della misura oltre il bisogno : se vi è chi forse sogna la politica del pugno di ferro (1), non trova seguito, perchè tempestivamente si sanno valutare le conseguenze di un allargamento del conflitto (2), mentre tanti nemici spiano il momento propizio per dare l' assalto alle ricchezze veneziane. Ma non era il caso di provocare imprudentemente la mal celata ostilità genovese, o gli ardori bellicosi dell' impaziente Carrarese, o la scontrosità del Patriarca di Aquileia, o gli appetiti del duca d' Austria, od infine l' irrequietudine dell' Aragonese, quando per il momento l'esempio di Candia e di Trieste poteva servire d' ammonimento ai più intemperanti, e gli altri potevano esser tacitati con generose offerte.

L' avventura non sorride agli uomini più assennati : a chi lamenta che una pace, guadagnata a quel prezzo, è troppo onerosa (3), si risponde che l' onere di una guerra sarebbe anche più grave e più insopportabile e metterebbe a repentaglio non soltanto la salute delle finanze, ma anche quella dell' economia pubblica. Invece perseguendo tale linea di condotta si era pur riuscito a salvaguardare la dignità e gl' interessi dello stato senza compromettere l' opera di restaurazione economica, che è in fondo la meta cui tendono tutte le volontà, e senza dissestare profondamente la finanza pubblica.

L' equilibrio di questa, faticosamente difeso con una ri-

(1) Si vegga il caso di Trieste, nel quale finisce per prevalere la tesi più moderata (*Senato Misti*, reg. 32, c. 138 sgg. - 1368, 2-3-21-29 agosto).

(2) Istruttive le discussioni sugli affari d' Oriente del 1370, 19-29 maggio (*Senato Misti*, reg. 33, c. 56 v. - 58), 10 agosto (c. 70 v.), 1 - 6 - 14 ottobre (c. 78 v. segg.).

(3) Così nelle trattative con l'Aragonese (*Senato Misti*, reg. 33, c. 77 - 1370, 26 sett. - 1 ottobre; c. 88 r. - 1371, 7 gennaio).

gida politica di economia per
assai scabrose, ad un cert
essere sostenuto coi mezzi ordi
costanza nessuna preoccupazio
volontà degli uomini politici d
mente e con profitto è stata in
mantenere l' equilibrio fra en
la pressione, in nessun modo,
tamente o indirettamente, vuoi
al credito, vuoi con rimaneggia
per ulteriori aggravi il mercato

I savi, eletti in questa occ
ricercare e proporre i mezzi più
e diminuire le spese (2), inform
ed inquadrano il piano di rifor
lineamenti. Essi presuppongon
beneficio, seguendo l' ispirazio
dei Rogati (3), da una politica
si possono realizzare nel sup
e malaccorto senso di dignità
ricevimenti di rappresentanze s
straordinarie presso corti estere
abbondantemente nel campo d
plicazioni di uffici, che pel lor
sere eliminati con profittevol
ufficiali, che senza danno, fors
diminuiti di numero; infine tra
talune delle quali, per tutti i luc
sembrano non a torto veramen

(1) Si veggano i provvedimen
del 1371, 12 - 14 - 22 maggio (*Qu*
(*Senato Misti*, reg. 33, c. 84 v.)
fiscale, mentre per la terraferma
posto (ivi, reg. 33, c. 98 v.
(2) Doc. 267.
(3) Che nella stessa seduta a
militari per Trieste ed Asolo (*Sena*
(4) Doc. 268.
(5) Doc. 269, 270, 271, 272.

gida politica di economia per molti anni, attraverso vicende assai scabrose, ad un certo momento, nel 1371, non può più essere sostenuto coi mezzi ordinari. Ma anche in questa circostanza nessuna preoccupazione s' interpone a deflettere la volontà degli uomini politici dal programma, al quale tacitamente e con profitto è stata informata la politica finanziaria: mantenere l' equilibrio fra entrata e spesa senza aumentare la pressione, in nessun modo, sull' economia nazionale, direttamente o indirettamente, vuoi col fare appello coattivamente al credito, vuoi con rimaneggiamenti fiscali, che inasprissero per ulteriori aggravi il mercato (1).

I savi, eletti in questa occasione col preciso mandato di ricercare e proporre i mezzi più atti per aumentare le entrate e diminuire le spese (2), informano i loro studi a questi criteri ed inquadrano il piano di riforma da essi elaborato in questi lineamenti. Essi presuppongono di poter ritrarre il massimo beneficio, seguendo l' ispirazione e l' esempio del Consiglio dei Rogati (3), da una politica di grandi economie: e risparmi si possono realizzare nel superfluo fasto, che, per esagerato e malaccorto senso di dignità nazionale, si ostenta nei solenni ricevimenti di rappresentanze straniere o nell' invio di missioni straordinarie presso corti estere (4). Poi si può mietere e si miete abbondantemente nel campo della burocrazia tra le inutili duplicazioni di uffici, che pel loro scarso rendimento possono essere eliminati con profittevole unificazione, tra la pletora di ufficiali, che senza danno, forse con vantaggio, possono essere diminuiti di numero; infine tra le remunerazioni dei magistrati, talune delle quali, per tutti i lucri accessori da questi conseguiti, sembrano non a torto veramente eccessive (5).

---

(1) Si veggano i provvedimenti pel mercato del vino e delle carni del 1371, 12 - 14 - 22 maggio (*Quarantia, Parti*, II, 196) e del 29 ottobre (*Senato Misti*, reg. 33, c. 84 v.) con intento di diminuire l' aggravio fiscale, mentre per la terraferma continua a prevalere il concetto opposto (ivi, reg. 33, c. 98 v. - 1371, 13 marzo).

(2) Doc. 267.

(3) Che nella stessa seduta avea approvato una riduzione di spese militari per Trieste ed Asolo (*Senato Misti*, reg. 33, c. 1011. - 1371, 14 apr.).

(4) Doc. 268.

(5) Doc. 269, 270, 271, 272.

Il caposaldo della regolazione proposta e concordemente accolta dal Consiglio dei Rogati è pertanto la diminuzione delle spese, con l' eliminazione di tutte quelle, che nel momento attuale rappresentano o un lusso o sono giudicate non strettamente necessarie, anche nel campo della difesa militare (1). Vi sono poi indebiti lucri o frodi da parte di privati o di pubblici funzionari, che i controllori di stato rilevano, ma non possono colpire, e che possono e devono esser convertiti ad incremento delle entrate ; ed il legislatore anche su questo punto non è colto da alcun scrupolo. Invece è titubante e perplesso quando si prospetti l' ipotesi di aumentare l' entrata con nuovi balzelli.

Le proposte dei savi in questa materia sono assai misurate e prudenti: si limitano solo all' aumento del dazio della messetaria dal 1 al 1.50 %, a totale beneficio dell' erario, all' imposizione di una tenuissima tassa sulle operazioni di cambio, variabile da 0.5 al 5‰ secondo le destinazioni, e più elevata per i cambi interni che per quelli sull' estero (2), ed all'aumento del dazio del vino (3).

Tuttavia anche in un ambito così ristretto il supposto di un inasprimento fiscale, che tocchi il quadro della vita mercantile, desta preoccupazione e solleva avversioni assai forti, che nel breve giro di pochi giorni costringono a revocare integralmente tutta questa parte (od almeno la principale (4), approvata con debolissima maggioranza), del programma di riordinamento finanziario stillato dai savi.

Di questo in definitiva non resta in piedi che la parte intesa a realizzare delle serie economie: e la volontà per attuarle con una rigida disciplina amministrativa è espressa nell' irrobu-

(1) Indipendentemente da ciò il Consiglio dei Rogati di propria iniziativa diminuiva le spese per le opere di fortificazione di Trieste e di altre terre dell' Istria (*Senato Misti*, reg. 33, c. 116 r. - 1371, 26 maggio).

(2) Doc. 270.

(3) Doc. 270, 271, 272.

(4) L' aumento del dazio della messetaria e quello sui cambi è abrogato nello stesso mese di giugno (*Senato Misti*, reg. 33, c. 118 - 1371, 19 giugno, *Novella*, c. 132 r. - 1371, 19 giugno).

stimento sempre maggi[illegible] d[illegible] ad esercitare con rigore [illegible]eti di risanamento (1).

6. – Sostanzialmente qu politica degli anni seguenti, fi crisi veneto – genovese del s sul quale interessi e volontà incontrarsi e trovare un accor

La vecchia pattuglia pro non si era rassegnata al compl forse accarezzata l' idea sedizi quando in quando, timidamen

(1) *Senato Misti*, reg. 33, c. c. 133 - 23 dicembre.

(2) Gli ultimi tempi del dog che tratto della fortunosa storia riaffacciano accuse gravi, intorn spetti, e la morte lo coglie quan accumulano atti inquisitoriali, ch politica del doge (cfr. BRUNETTI. Il presunto scandalo è soffocato, e soppresso il capro espiatorio, in cumenti e prove raccolte, riabili memoria del morto, per liberare L' accusa rivolta al Celsi era st *dum maiorem potestatem.... in* e per chi scruta un po' addentr zione politica e sociale venezian potere di ristrette caste attraver in opposizione alla concezione di patrizia, considerata come eleme le classi, escludendo la tirannia aristocrazia. Anche se personaln immune, i sospetti elevati [illegible] macchinazioni fossero ten[illegible] del Falier (cf. LAZZARINI, *Mari* assai sintomatica. Tutto fu mess tudini di quei giorni stanno a serenità e la tranquillità politica rabili manovre, occultamente a

stimento sempre maggiore degli uffici di controllo, chiamati ad esercitare con rigore e meticoloso scrupolo un'efficace opera di risanamento (1).

6. – Sostanzialmente questo indirizzo presidia l'azione politica degli anni seguenti, fino alla vigilia dell'ultima grande crisi veneto – genovese del secolo, poichè è l'unico terreno sul quale interessi e volontà diverse, anche opposte, possono incontrarsi e trovare un accordo.

La vecchia pattuglia protezionista, dopo la sua sconfitta, non si era rassegnata al completo silenzio. Nei primi anni avea forse accarezzata l'idea sediziosa di vecchio stampo (2): poi, di quando in quando, timidamente, avea fatto capolino, cercando

(1) *Senato Misti*, reg. 33, c. 144 v. - 1371, 16 dicembre; *Novella*, c. 133 - 23 dicembre.

(2) Gli ultimi tempi del dogado di Lorenzo Celsi rievocano qualche tratto della fortunosa storia del Falier. Anche contro di lui si riaffacciano accuse gravi, intorno alla sua persona si disseminano sospetti, e la morte lo coglie quando nelle mani del Consiglio dei X si accumulano atti inquisitoriali, che gettano una luce sinistra sull'opera politica del doge (cfr. BRUNETTI, *Per la riabilitazione* cit., p. 143 sgg.). Il presunto scandalo è soffocato, e poichè il destino ha tempestivamente soppresso il capro espiatorio, in fretta ed in furia si distruggono documenti e prove raccolte, riabilitando, senza troppe spiegazioni, la memoria del morto, per liberare qualche vivo da maggiori fastidi. L'accusa rivolta al Celsi era stata quella di *dare operam ad habendum maiorem potestatem.... in regimine*, come ai tempi del Falier, e per chi scruta un po' addentro nel processo evolutivo della costituzione politica e sociale veneziana, queste parole significavano il prepotere di ristrette caste attraverso il dominio personale del principe, in opposizione alla concezione di un dominio collettivo della classe patrizia, considerata come elemento coordinatore degli interessi di tutte le classi, escludendo la tirannia di popolo come quella di una eletta aristocrazia. Anche se personalmente il defunto doge di tale colpa era immune, i sospetti elevati contro di lui lasciano dubitare che occulte macchinazioni fossero tentate. E la ricomparsa di sospettati complici del Falier (cf. LAZZARINI, *Marin Falier* cit., p. 137) è certamente assai sintomatica. Tutto fu messo a tacere: ma l'orgasmo e le inquietudini di quei giorni stanno a dimostrare come ancora una volta la serenità e la tranquillità politica fossero turbate da vaghe ed inafferrabili manovre, occultamente agitate da chi ne avea interesse.

di restringere quella moderata libertà concessa al traffico straniero, che pareva anche troppo ampia, e circondandola di una sorda ma non dissimulata ostilità. Con vigore avea contrastato e fatto fallire la politica dei traffici di Ponente (1). e con non minor vigore combatteva ed ostacolava lo sviluppo di quell' indirizzo politico continentale, verso il quale la vita veneziana tendeva orientarsi, nella presunzione di mantenere puro ed integro il tradizionale carattere dell' economia nazionale, subordinandolo al proprio interesse.

Praticamente i superstiti fautori di questo ideale, poichè erano ridotti a minoranza, aveano dovuto accedere a molte concessioni, attenendosi ad una linea di condotta di opposizione e di difesa: ma l' opposizione era abbastanza forte, se non per capovolgere la situazione, per elidere almeno certi atteggiamenti giudicati troppo liberali. Essi avrebbero desiderato, a complemento di una politica interna di vecchio stile, una politica estera di energia e di audacia, che avesse avuto però per obbiettivo soltanto il dominio incontrastato dell' Oriente. Invece un destino inesorabile volgeva la vita politica per una via opposta, sulla quale essi opponevano le estreme resistenze.

Se erano riusciti a far arenare, senza alcuna conclusione, il problema del traffico di Ponente, se erano riusciti a dare una interpretazione restrittiva alle leggi a favore degli stranieri, aveano però dovuto assistere al fallimento di inasprimenti (2), che quasi costituivano il primo germe di un ripiegamento della politica interna a loro favore, e non poterono trascinare la maggioranza a deflettere da un atteggiamento di prudenza sugli affari orientali, come non poterono impedire lo sviluppo di una politica di terraferma, ispirata a sentimenti di intransigenza saldamente intrecciati a forti interessi mercantili e fondiarii.

E nel turbinio della lotta, quando l' interesse e l' onore dello stato erano impegnati in un duello formidabile ed estremamente pericoloso col Signore di Padova, non poterono nem-

(1) Cessi, *Le relazioni commerciali* cit., p. 95 sgg.

(2) Quali quello sul dazio della messetaria e quello sui cambi, dal quale erano esenti però quelli negoziati con l' Oriente (doc. 270).

meno allora reagire con migli
menti, che erano in asso[illegible] c
Perchè, in presenza della im
rare la situazione finanziaria p
(la politica di economie per c
non potea riuscire sufficiente
ranza le direttive più ostiche
pendo con un balzello variant
tale (2).

Di fronte a questo risolu
petuti tentativi per spingere il
nelle cose d' Oriente, con l
novese, approfittando della cris
sistette a tutte le lusinghe e n
sivi o da minaccie, inclinando
vatezza e di estrema prudenz
di una provocazione, a costo
i traffici ordinari (4).

7. – La battaglia così i
dagli ultimi epigoni del prot
tica estera, si risolse in una n
clamorosa sul terreno della

(1) *Senato Misti*, reg. 34, c. 1
16 luglio; c. 78 - 1374, 11 febbrai
Anche la commissione di savi elett
lium potè dare ben poco profitto

(2) Se ne ha notizia dai dec
Misti, reg. 35, c. 36 v. - 1375, 17 l
mento fiscale si riduce a poche v
attingere al credito pubblico coll'
21 aprile - ivi, reg. 34, c. 46: 3 %

(3) Cfr. sopratutto, ol[illegible]
1372, quelle del 20 gennaio 1373 (
braio (c. 34-39 v.), 25 marzo (c. 4
gennaio (c. 76).

(4) *Senato Misti*, reg. 34, c.
braio; c. 80 - 25 gennaio; c. 82

meno allora reagire con miglior fortuna contro certi atteggiamenti, che erano in assoluta contraddizione colla loro dottrina. Perchè, in presenza della improrogabile necessità di migliorare la situazione finanziaria per sopperire ai bisogni di guerra (la politica di economie per quanto energicamente perseguita non potea riuscire sufficiente (1)), furono accolte dalla maggioranza le direttive più ostiche agli ideali dell' opposizione, colpendo con un balzello variante dal ⅓ al 1 % il traffico orientale (2).

Di fronte a questo risoluto atteggiamento fallirono i ripetuti tentativi per spingere il governo ad un intervento attivo nelle cose d' Oriente, con linguaggio schiettamente antigenovese, approfittando della crisi cipriota (3). La maggioranza resistette a tutte le lusinghe e non si lasciò sorprendere da diversivi o da minaccie, inclinando ad una politica di grande riservatezza e di estrema prudenza per evitare anche l' apparenza di una provocazione, a costo di sacrificare temporaneamente i traffici ordinari (4).

7. – La battaglia così impegnata, nel 1372 e nel 1373, dagli ultimi epigoni del protezionismo, sul terreno della politica estera, si risolse in una nuova sconfitta, che fu anche più clamorosa sul terreno della politica economica, nell' assalto

(1) *Senato Misti*, reg. 34, c. 14 v. - 1372, 4 luglio; c. 59 v. - 1373, 16 luglio; c. 78 - 1374, 11 febbraio; c. 80 - 16 febbraio; c. 119 - 9 luglio. Anche la commissione di savi eletta nel 1372 *in facto salariorum et regalium* potè dare ben poco profitto (cfr. doc., 273, 274, 275.

(2) Se ne ha notizia dai decreti di soppressione del 1375 (*Senato Misti*, reg. 35, c. 36 v. - 1375, 17 luglio). Naturalmente, poichè l'inasprimento fiscale si riduce a poche voci (ivi, c. 9 - 1375, 27 marzo), si deve attingere al credito pubblico coll' apertura di nuovi prestiti (3 % - 1373, 21 aprile - ivi, reg. 34, c. 46; 3 % - 7 giugno - ivi, c. 53 r).

(3) Cfr. sopratutto, oltre le discussioni svoltesi verso la fine del 1372, quelle del 20 gennaio 1373 (*Senato Misti*, reg. 34, c. 37 r.); 10 febbraio (c. 34-39 v.), 25 marzo (c. 44), luglio (c. 50-59) e del 1374, 26 gennaio (c. 76).

(4) *Senato Misti*, reg. 34, c. 76 - 1374, 27 gennaio; c. 81 - 3 febbraio; c. 80 - 25 gennaio; c. 82 - 27 febbraio; c. 89 - 14 marzo.

sferrato l' anno dopo, in presenza di un rincrudimento della situazione generale conseguente alla crisi dell' ultimo biennio.

A torto od a ragione, è però spiegabile che di questo stato di cose gli oppositori facessero risalire la responsabilità alla politica degli avversari, e con maggior ardore agitassero il loro ideale nel momento in cui doveano esser discussi i provvedimenti riparatori.

Se molte cose, e parecchi errori, potevano esser rimproverati all' azione politica degli ultimi anni e degli ultimi mesi, da questi tuttavia non emergevano argomenti abbastanza solidi e convincenti per indurre la coscienza dei più a mutare opinione sulla bontà delle direttive seguite. Se mai, se ne traeva maggior forza di convinzione per resistere più saldamente alle pressioni degli oppositori e per imprimere all' indirizzo di governo un' impronta anche più liberale, accogliendo il punto di vista di quelli, che da tanto tempo propugnavano una organica sistemazione dei traffici di Ponente (1), e sviluppando una legislazione sempre meno restrittiva a favore dei mercanti stranieri, anche nei traffici orientali (2).

Nè la maggioranza si lasciò impressionare dalla violenta campagna scatenata nella seconda metà del 1374 contro i banchi privati, denunciati come bacilli che minavano la salute

(1) Cfr. Cessi, *Le relazioni commerciali* cit., p. 95 sg.

(2) Cfr. le deliberazioni 1373, 19 ottobre, 18 dicembre (*Novella*, c. 137); 1374, 4 marzo (*Senato Misti*, reg. 34, c. 87), 12 - 15 aprile (c. 96 v.); 26 aprile (c. 99), per favorire il transito di merci provenienti dal continente dirette in Fiandra, via mare; 26 aprile (c. 102 v), esonero ai forestieri trafficanti in Tana, ove i Veneziani ormai sono scarsi, allo scopo di impedire assumano la cittadinanza genovese; 14 luglio (c. 19), pel viaggio di Cipro; 9 ottobre (c. 140), pei traffici di Romania; 22 dicembre (c. 150), pel traffico della foglia d' oro ed oro filato e delle lane. S' aggiungano ancora le riduzioni dell' imposta straordinaria sui traffici colle Baleari per saldare le spese fatte durante le trattative d'accordo (circa duc. 25.000), allo scopo di favorire i negozi col Mediterraneo occidentale, perchè mantenendo l' alto balzello *non est aliud dicere nisi quod viagium Maioricanum sit perditum, quia nullus de nostris mittet nec navigabit ad ipsas partes, quia facendo rationem, computatis istis gravitatibus et oneribus, que nostri habent, – Catelani veniumt esse avantaçati a nostris de X pro C et ultra.*

del mercato. In quel che si anche ad alta voce, v poichè certe effimere fortune speculazioni, rappresentava nazionale (1). Ma da ciò al co della funzione bancaria, qua mavano i rappresentanti di tempo, prospettando a sostit inutile banco di stato (2), pa

Anche gli uomini della vere (almeno nella parte s l' istituto bancario, ma non di una delle funzioni più il credito (3), per soddisfare zione politica, che agitava il altre finalità.

Non discutiamo sulla b tata, col porre restrizioni a da banchieri (4), ciò che det nel mercato dell' argento c traffico (5): sta il fatto però cezione più liberale non subì crudimenti, avvertiti a scade

(1) E lo dimostrarono i falli *Parti*, II, 228 - 1375, 3 maggio)

(2) Lattes, op. cit., p. 33, d p. 23; Cessi, *Il problema* cit., p.

(3) Brunetti-Orlandini, o p. 794 seg.

(4) Lattes, op. cit., p. 34, d cit., p. 23 sgg.; Cessi, *Il probl*

(5) Poco dopo infatti, il 21 nel giro di non molti giorni *fece est, alie mercationes vadu procedit propter aliquos, qui sun* reg. 34, c. 145 v. - 1374, 21 n

(6) Quale il perdurare e l' i raferma (*Senato Misti*, reg. 34, c. 1375, 29 maggio; c. 4 - 2 marzo

. di un rincrudimento della
la si dell' ultimo biennio.
piegabile che di questo stato
ire la responsabilità alla po-
ior ardore agitassero il loro
o esser discussi i provvedi-

i, potevano esser rimprove-
i anni e degli ultimi mesi,
o argomenti abbastanza so-
oscienza dei più a mutare
ve seguite. Se mai, se ne
ne per resistere più salda-
ori e per imprimere all' in-
he più liberale, accogliendo
anto tempo propugnavano
ici di Ponente (1), e svilup-
no restrittiva a favore dei
ci orientali (2).
ipressionare dalla violenta
metà del 1374 contro i
illi che minavano la salute

ali cit., p. 95 sg.
tobre, 18 dicembre (*Novella*,
. 34, c. 87), 12 - 15 aprile (c.
ransito di merci provenienti
are; 26 aprile (c. 102 v), eso-
Veneziani ormai sono scarsi,
adinanza genovese; 14 luglio
140), pei traffici di Romania;
lia d' oro ed oro filato e delle
i dell' imposta straordinaria
se fatte durante le trattative
ire i negozi col Mediter-
to Balzello *non est aliud dicere*
n, quia nullus de nostris mittet
rationem, computatis istis gra-
Catelani veniumt esse avan-

del mercato. In quel che si andava susurrando, o si ripeteva anche ad alta voce, vi era certamente qualche cosa di vero, poichè certe effimere fortune di qualcuno, sostenute da audaci speculazioni, rappresentavano un pericolo per l' economia nazionale (1). Ma da ciò al concludere per la totale soppressione della funzione bancaria, quale si era sviluppata, e come reclamavano i rappresentanti di un ideale, che avea fatto il suo tempo, prospettando a sostituto la creazione di un amorfo ed inutile banco di stato (2), passava un grosso divario.

Anche gli uomini della maggioranza potevano sottoscrivere (almeno nella parte sostanziale) alle critiche mosse all' istituto bancario, ma non potevano aderire all' isterilimento di una delle funzioni più necessarie all' attività mercantile, il credito (3), per soddisfare gli interessi particolari di una fazione politica, che agitava il problema, come in passato, per altre finalità.

Non discutiamo sulla bontà o meno della soluzione adottata, col porre restrizioni al traffico dei preziosi esercitato da banchieri (4), ciò che determinò un' immediata alterazione nel mercato dell' argento con forti ripercussione su tutto il traffico (5): sta il fatto però che anche su questo punto la concezione più liberale non subì alcuna incrinatura, e taluni rincrudimenti, avvertiti a scadenza più o meno lunga (6), anzichè

(1) E lo dimostrarono i fallimenti dei banchi Zancani (*Quarantia Parti*, II, 228 - 1375, 3 maggio).

(2) Lattes, op. cit., p. 33, doc. VII; Brunetti-Orlandini, op. cit., p. 23; Cessi, *Il problema* cit., p. 794 sg.

(3) Brunetti-Orlandini, op. cit., p. 23; Cessi, *Il problema* cit., p. 794 seg.

(4) Lattes, op. cit., p. 34, doc. VIII; Brunetti-Orlandini, op. cit., p. 23 sgg.; Cessi, *Il problema* cit., p. 796.

(5) Poco dopo infatti, il 21 novembre, si lamentava che l' argento, nel giro di non molti giorni *fecerit magnam mutationem, et, sicut notum est, alie mercationes vadunt retro per rationem, ut facit argentum, et istud procedit propter aliquos, qui sunt causa istius facti* ecc. (*Senato Misti*, reg. 34, c. 145 v. - 1374, 21 novembre).

(6) Quale il perdurare e l' inasprirsi della crisi agricola nella terraferma (*Senato Misti*, reg. 34, c. 74 - 1375, 23 gennaio; reg. 35, c. 25 v. - 1375, 29 maggio; c. 4 - 2 marzo), e l' aumento generale del costo della

scuotere la convinzione nella bontà del sistema, la ritemprarono e la rafforzarono.

Anzi con ritmo sempre crescente si accentuò in senso più liberale la legislazione fiscale, per rifornire di maggior somma di merci la piazza veneziana, per allettare il mercante forestiero a servirsi dello scalo veneto a preferenza di altri, per accrescere in generale il movimento del traffico (1). E se si manifestò qualche sintomo di carestia (poichè il rincaro della vita rincrudiva), per combatterlo non si fece appello a misure restrittive, ma si stimolò invece il mercato con agevolazioni ed esenzioni (2).

Quest'opera in verità ebbe qualche cosa di caotico e si svolse assai disorganicamente, anzichè muoversi su un piano ordinato e sistematico: perciò non sempre produsse benefici effetti, come non risolse molti dei problemi, che si illuse di poter superare. Poichè fra le diverse forme di attività, pel procedere unilaterale dell'opera legislativa, non si potè necessariamente raggiungere un armonico coordinamento, si determinarono disquilibri, sia pur temporanei, ma inquietanti, che fornirono materia

---

vita, *quia omnia sunt in carissimo precio* (ivi, c. 6 v. - 1375, 20 marzo), o come altrove, *quia omnia sunt ad presens in duplo cariori solito* (ivi, c. 24 v. - 25 maggio).

(1) Così, poichè l'obbligo della tratta faceva divergere altrove le correnti di traffico e si importavano poche merci, si sostituisce con un dazio dell' 1 ½ %. (*Senato Misti*, reg. 35, c. 8 v. - 1375, 27 marzo); e per attrarre di nuovo i panni, che il mercante esportava dalla Lombardia per le vie di Puglia, Marche e Romagna verso la Schiavonia, si abolisce per essi totalmente la tratta (ivi, c. 8 v. - 1375, 27 marzo). Libertà ai forestieri pel getto del rame (ivi, c. 72 - 1375, 20 novembre).

(2) Pel frumento, 1375, 8 maggio (*Senato Misti*, reg. 35 c. 18 v.) 1 giugno (c. 27), 7 giugno (c. 27 v.); pel vino, via mare, 6 maggio (c. 1 r.) 11 - 29 maggio (c. 22), 22 giugno (c. 29 r.), 3 - 13 luglio (c. 33); 13 settembre (c. 51 r.), 27 settembre (c. 55 r.), 3 - 12 ottobre (c. 55 r.), 13 nov. (68 r.), 7 dicembre (c. 73 r.); pel vino, via terra, 9 ottobre (c. 56 r.); per l'olio, 6 novembre (c. 58 v.); per *amigdale* et *rasii*, 7 dicembre (c. 73 v.); per i panni franceschi, 13 novembre (c. 68 r.); per fichi ed uva passa, 20 novembre (c. 72 r). S'aggiunga infine la soppressione del dazio generale applicato durante il periodo della guerra di Padova (ivi, c. 36 v. - 1375, 17 luglio).

agli irriducibili avversari per ava
che. (1).

E fu per essi buon argomento p
come fecero, per l'ultima volta, al prin
di una inverosimile congestione del

Che questa fosse una realtà e c
previdenza legislativa l'avessero a
gerata, era vero: ma non era una
dovesse senz' altro mutar rotta e pot
protezionista, cui pochi aveano int

---

(1) Ed a queste i fautori del liberis
formulazione della loro dottrina, approv
Rogati. Nella seduta del 20 dicembre 1
nienza o meno di ristabilire il transito per
l'importazione dei preziosi e l'esporta
mercanzie orientali, in considerazione del
nei magazzini e di quelle *que expectanti*
due ordini del giorno, concludenti nell
tonalità di motivazione. Il Mudazo ed
lizione delle temporanee vigenti restri
et status civitatis est mercadantia, ad
summopere, et vita mercationis sit haber
quod habeat introytum et exitum, quibus
ficit ipsa mercatio. L'ordine del giorno p
alla medesima dottrina, era anche pi
faceva notare come la fortuna di Ven
cationum et si est terra vel civitas
et exitum, est terra nostra tam pro bon
navigiorum nostrorum, quia, si species e
in magna copia conduci Venecias et no
aliud dicere nisi quod mercatores ren
notabili damno Comunis Veneciarum.
tum, ut homines se intelligant et sint avisc
reg. 35, c.74 r. - 76 r.). La preferenza
voti 37 contro 25 riversati su quell
dimostrazione dei sentimenti predon
alla vigilia di una ripresa del[illegible]ro

(2) Cessi, *L'officium* cit., [illegible]13

(3) Così dopo lo scioglimento de
venuta nel 1368 (*Senato Misti*, reg.
va allentando. Si noti che essi erano
di Tana: ma ormai colà i Veneziani

agli irriducibili avversari per avallare le più aspre critiche. (1).

E fu per essi buon argomento per prospettare la loro tesi, come fecero, per l'ultima volta, al principio del 1376, in presenza di una inverosimile congestione del mercato (2).

Che questa fosse una realtà e che l' imperfezione e l' imprevidenza legislativa l' avessero almeno facilitata ed esagerata, era vero: ma non era una buona ragione, perchè si dovesse senz' altro mutar rotta e potesse trovar fortuna l' ideale protezionista, cui pochi aveano interesse (3), anche se tempe-

(1) Ed a queste i fautori del liberismo rispondono con una netta formulazione della loro dottrina, approvata a grande maggioranza dai Rogati. Nella seduta del 20 dicembre 1375, discutendosi della convenienza o meno di ristabilire il transito per la via del Friuli, e di permettere l' importazione dei preziosi e l' esportazione delle spezie e delle altre mercanzie orientali, in considerazione dell'abbondanza di quelle giacenti nei magazzini e di quelle *que expectantur de die in die*, sono presentati due ordini del giorno, cuncludenti nello stesso senso, ma con diversa tonalità di motivazione. Il Mudazo ed il Bollani proponevano l' abolizione delle temporanee vigenti restrizioni osservando che *fortitudo et status civitatis est mercadantia, ad quam augendam vigilandum est summopere, et vita mercationis sit habere largitatem et non stricturam et quod habeat introytum et exitum, quibus deficentibus vel altero eorum deficit ipsa mercatio*. L' ordine del giorno presentato dallo Storlato, ispirato alla medesima dottrina, era anche più analitico e più esplicito: egli faceva notare come la fortuna di Venezia dipendesse *ex exercitio mercationum et si est terra vel civitas in orbe que requirit largitatem et exitum, est terra nostra tam pro bono Comunis quam mercatorum et navigiorum nostrorum, quia, si species et alia mercimonia debent continue in magna copia conduci Venecias et non debeant habere exitum, non est aliud dicere nisi quod mercatores remaneant deserti et consumpti cum notabili damno Comunis Veneciarum, quia mercationes requirunt exitum, ut homines se intelligant et sint avisati in facto mercancie* (*Senato Misti*, reg. 35, c.74 r. - 76 r.). La preferenza accordata a questo secondo, con voti 37 contro 25 riversati su quello Mudazo - Bollani, è una chiara dimostrazione dei sentimenti predominanti nelle sfere politiche proprio alla vigilia di una ripresa della propaganda protezionista.

(2) Cessi, *L' officium* cit., p. 132.

(3) Così dopo lo scioglimento della società famigliare dei Zane, avvenuta nel 1368 (*Senato Misti*, reg. 32, c. 147), l' attività di questi va allentando. Si noti che essi erano largamente interessati negli affari di Tana: ma ormai colà i Veneziani erano ridotti a quantità trascura-

rato da copiose limitazioni, e tanto meno quel pessimo arnese che era l' ufficio dei naviganti di famigerata memoria.

La proposta, incautamente messa avanti, non poteva non avere l' accoglienza, che ebbe, di recisa ostilità (1), nonostante tutte le attenuazioni di cui era circondata (2): ebbe però un effetto, quello di richiamare il legislatore ad una più ponderata considerazione del problema economico, di diffidare delle troppo rosee illusioni di uno sconfinato liberismo (3) e di rivalutare e rivedere i valori dell' equilibrio orientale, forse troppo trascurati e troppo sacrificati in una politica di quietismo e di assenteismo esagerato.

7. – Sotto il dominio di tale indirizzo politico, a colorito apertamente liberista, anche alla politica finanziaria era impresso un carattere di minore fiscalità. Tutti gli sforzi erano

bile, per cui per impedire il monopolio dei Genovesi, si preferiva accordare il privilegio a forestieri che si obbligassero a trafficare sotto la protezione della bandiera veneziana (*Senato Misti*, reg. 34, c. 102 c. - 1374, 26 aprile).

(1) In seno alla commissione eletta nella seduta del 14 gennaio (*Senato Misti*, reg. 35, c.38) per proporre i provvedimenti più convenienti per risolvere la crisi del mercato congestionato di merci, la tendenza protezionista agitò il suo programma, e per bocca di Vito Trevisan lo portò sollecitamente in discussione, approfittando forse delle incertezze e dei dispareri degli altri membri. Nella seduta del 5 febbraio, il Trevisan proponeva il ripristino dell'ufficio dei naviganti, mentre tre altri membri Francesco Bembo, Iacopo Priuli, Iacopo Moro, (il quinto, Federico Corner, astenendosi, in sostanza accedeva alla tesi del Trevisan, cui s'associerà nella seduta del 12), in mancanza di concrete controproposte chiedevano la sospensiva, che fu approvata con voti 95 contro 24 (ivi, reg. 35, c. 81). Intanto i savi agli ordini nella seduta dell' 8 febbraio sottoponevano alla discussione del Consiglio norme restrittive sull' impiego di capitale straniero da parte di cittadini veneziani, proposte respinte dopo tre scrutini (si 44 - 41-41; no 49 - 59 - 57; ast. 19 - 15 - 14). Finalmente riaffacciata nella seduta del 12 la proposta del Trevisan, appoggiata dal Corner e dalla maggioranza dei savi agli ordini, era respinta con voti 40 - 41 contro 61 - 76 (9 - 7 astenuti, 15 contrari ai due ordini del giorno a primo scrutinio) dati alle proposte moderatrici degli altri tre savi (*Senato Misti*, reg. 35, c. 88).

(2) Cessi, *L' officium* cit., p, 132.

(3) Cessi, *L' officium* cit., p. 132.

diretti ad alleggerire l[illegible]pre
direttamente esercitat[illegible]ll'
e progressiva diminuzione
dell' onere dei prestiti. Un g
assicurando alla Camera d
finanziaria con l'elastica org
del servizio di deposito per
che per la sua bontà e la su
miatori, sopratutto stranie
voli capitali. In tal guisa
più una minaccia alle finan
una maggior libertà d' azio
zioni, rendendo meno freq
operazioni straordinarie d
nazionale, o comunque tu
zione (2), consentendo inv
debito pubblico.

Era ferma volontà di
se mai, ridurne il peso a b
economica, non soltanto co
alla lusinga di aprire nuo
ficare l' ammortamento di
della poco salda fiducia de

Di qui una politica
per mezzo di acquisto
giorno, prima coll' allarga
della facoltà di compiere t
degli imprestiti dalla legge
stazione, nell'aprile del 13

(1) Dal 1374 tali operazio
a sei mesi (*non possit illam re
sibus ante*): 1374, 3 gennaio (
(c. 73); 1376, 20 maggio (reg

(2) Nel 1374 si fa [illegible]ll
*de bona parte pecunie que, in
nistro aliquo dictorum officior
est ibi* (M. C., *Novella*, c. 144

(3) M. C., *Novella*, c. 145

(4) M. C., *Novella*, c. 14

diretti ad alleggerire la pressione fiscale, direttamente od indirettamente esercitata sull' economia nazionale, dalla costante e progressiva diminuzione dei balzelli daziarii alla riduzione dell' onere dei prestiti. Un grande vantaggio era stato ottenuto assicurando alla Camera del frumento la propria autonomia finanziaria con l'elastica organizzazione ed il metodico sviluppo del servizio di deposito per conto di terzi al tasso del 3 % (1), che per la sua bontà e la sua solidità allettava numerosi risparmiatori, sopratutto stranieri, all' investimento di considerevoli capitali. In tal guisa il delicato istituto non costituiva più una minaccia alle finanze statali, ed avea anche acquistato una maggior libertà d' azione nell' esercizio delle proprie funzioni, rendendo meno frequenti le necessità di far ricorso ad operazioni straordinarie di credito, gravanti sull' economia nazionale, o comunque turbative dell' ordinaria amministrazione (2), consentendo invece una migliore sistemazione del debito pubblico.

Era ferma volontà di mantenere l' equilibrio di questo e, se mai, ridurne il peso a beneficio della finanza e dell' attività economica, non soltanto col resistere, per quanto era possibile, alla lusinga di aprire nuovi prestiti, ma anche coll' intensificare l' ammortamento di quelli contratti, in considerazione della poco salda fiducia del mercato.

Di qui una politica di riassorbimento di titoli pubblici per mezzo di acquisto diretto sul mercato, al costo del giorno, prima coll' allargamento, nel novembre del 1374 (3), della facoltà di compiere tali operazioni attribuita agli ufficiali degli imprestiti dalla legge del 9 maggio 1316, poi colla impostazione, nell'aprile del 1375 (4), sul monte delle entrate di un

(1) Dal 1374 tali operazioni aumentano di volume e sono vincolate a sei mesi (*non possit illam rehabere nisi primo prenotificaverit - sex mensibus ante*): 1374, 3 gennaio (*Senato Misti*, reg. 34, c. 73 r.), 8 gennaio (c. 73); 1376, 20 maggio (reg. 35, c. 113).

(2) Nel 1374 si fa appello *in facto bladi* alle riserve di alcuni uffici *de bona parte pecunie que, in brevi restitueretur, ita - quod erit absque sinistro aliquo dictorum officiorum et servitiorum, pro quibus dicta pecunia est ibi* (M. C., *Novella*, c. 144 - 1374, 25 settembre).

(3) M. C., *Novella*, c. 145 - 1374, 12 novembre.

(4) M. C., *Novella*, c. 148 - 1375, 17 aprile.

fondo straordinario di ducati 3000 mensili, senza pregiudizio degli altri depositi, a disposizione degli ufficiali medesimi per comperare *imprestita pro nostro Comuni ab illis qui volent vendere ad melius pretium ad quod poterunt pro Comuni, emendo* (si noti bene) *quam minores postas poterunt*, sia per una ragione tecnica, sia anche per meglio soccorrere le minori fortune.

Ci si domanda donde i nostri bravi amministratori si ripromettessero di ricavare i mezzi occorrenti per sostenere questa non disprezzabile operazione, nel momento stesso in cui si attuava una politica di sgravi, che importava una diminuzione di entrate. E' vero che non tutti i dazi riformati erano egualmente redditizi, che anzi certi inasprimenti avevano conseguito l' effetto opposto, quello di contrarre le rispettive entrate, ed è pur vero che un alleggerimento su certe voci poteva meglio valere ad incrementare l' entrata; ma è anche un fatto incontestabile che la pubblica finanza non navigava nell' abbondanza ed i ripetuti lamenti di disagio, anche se esagerati, non erano del tutto infondati.

In realtà la mente politica veneziana trovava la soluzione in una pratica amministrativa di rigorosa economia irrobustita da un perfezionamento tecnico e politico sempre più forte degli organi di controllo. Le difficoltà, che ostacolavano l'attuazione e lo sviluppo di siffatto indirizzo politico, non erano poche nè di poco conto : ma il legislatore reagiva con vigore e fermezza, pazientemente spulciando fra le infinite spese quelle che non erano più necessarie, a tempo opportuno eliminandole (1), ed unificando i servizi di revisione, sì da renderli più efficaci coll' estendere la giurisdizione degli Ufficiali delle *rason* sulla Camera del frumento (2) e su quella degli imprestiti (3), e promovendo infine una regolazione generale di tutti gli uffici amministrativi (4).

(1) *Senato Misti*, reg. 34, c. 79 - 1374, 11 febbraio; c. 98 v.- 15 aprile; c. 134 - 31 agosto; c. 136 - 18 settembre; c. 160 - 1375, 15 febbr.; reg. 35, c. 67 - 9 ottobre.

(2) M. C., *Novella*, c. 139 - 1374, 19 marzo.

(3) M. C., *Novella*, c. 151 r. - 1375, 3 luglio.

(4) Senza tener conto di quelle parziali, come quella dell'arsenale del marzo 1376 (*Senato Misti*, reg. 35, c. 104).

È naturale che quest' [illegible] scitare le più formidabili [illegible] di coloro che in una stretta di f nuzione di quella tal patriarcale ad essi tanto giovevole e perciò

Già nel maggio del 1374 (1), zioni fra reggimenti che vivevan e quelli che distraevano rendi era stata fatta proposta di riv reggimenti per devolvere i magg delle strettezze degli altri, spec che erano i più miseri, senza in statale. Ma il progetto di massi siglio non ebbe seguito per la zione, fatta in quel momento a parlò che molto più tardi, al p riacutizzarsi delle passioni po per controbattere e svigorire zioniste, che dall'adozione del l' integrale implicita risoluzion

Il compito assegnato alla nel dicembre del 1375 (2), non molto più vasto e più complessi la legislazione amministrativa e S' intende che in quest' opera le non piccola parte per i molti, t eliminati, per sopprimere tan sperequazioni, che il tempo ave con un maggior ordine ed un un considerevole utile a vanta

Le riforme allora propost criteri, furono certamente di escludere che contenessero ele

(1) Doc. 276.

(2) M. C., *Novella*, c. 155 - 1

(3) E di queste solo noi ci oc proposte quelle che hanno attinen

(4) Doc. 277, 278, 279, 280,

...ensili, senza pregiudizio
...gli ufficiali medesimi
...o Comuni ab illis qui volent
...oterunt pro Comuni, emendo
...boterunt, sia per una ragione
...rrere le minori fortune.
...avi amministratori si ripro-
...rrenti per sostenere questa
...omento stesso in cui si at-
...nportava una diminuzione
...lazi riformati erano egual-
...rimenti avevano conseguito
...e le rispettive entrate, ed
...i certe voci poteva meglio
...a è anche un fatto incon-
...navigava nell' abbondanza
...ne se esagerati, non erano

...ziana trovava la soluzione
...igorosa economia irrobu-
...o e politico sempre più
...fficoltà, che ostacolavano
...dirizzo politico, non erano
...atore reagiva con vigore e
...ra le infinite spese quelle
...npo opportuno eliminan-
...risione, sì da renderli più
... degli Ufficiali delle *rason*
...ella degli imprestiti (3), e
...enerale di tutti gli uffici

...febbraio; c. 98 v.- 15 aprile;
... 1375, 15 febbr.; reg.

...rzo.
...iglio.
...i, come quella dell'arsenale
... 104).

È naturale che quest' opera di risanamento dovesse suscitare le più formidabili resistenze, specialmente da parte di coloro che in una stretta di freni intravvedevano una diminuzione di quella tal patriarcale libertà di malversazione, ch'era ad essi tanto giovevole e perciò tanto cara.

Già nel maggio del 1374 (1), di fronte ad inique sperequazioni fra reggimenti che vivevano di una vita grama e stentata e quelli che distraevano rendite cospicue in inutile sciupio, era stata fatta proposta di rivedere salari e profitti dei vari reggimenti per devolvere i maggiori utili degli uni a vantaggio delle strettezze degli altri, specialmente di quelli del dogado, che erano i più miseri, senza intaccare l'equilibrio del bilancio statale. Ma il progetto di massima approvato dal Maggior Consiglio non ebbe seguito per la tenace resistenza dell' opposizione, fatta in quel momento anche più aspra, e non se ne riparlò che molto più tardi, al principio del 1376, di fronte al riacutizzarsi delle passioni politiche, con idee più risolute, per controbattere e svigorire le ripullulanti tendenze protezioniste, che dall'adozione del loro sistema presumevano anche l' integrale implicita risoluzione del problema finanziario.

Il compito assegnato alla commissione dei savi, eletti nel dicembre del 1375 (2), non fu strettamente finanziario, ma molto più vasto e più complesso, trattandosi di rivedere tutta la legislazione amministrativa e di proporre un' ampia riforma. S' intende che in quest' opera le questioni finanziarie (3) ebbero non piccola parte per i molti, troppi abusi, che doveano essere eliminati, per sopprimere tante spese inutili, per correggere sperequazioni, che il tempo avea creato, per realizzare insomma con un maggior ordine ed una migliore giustizia distribuitiva un considerevole utile a vantaggio dell' erario (4).

Le riforme allora proposte ed approvate, secondo questi criteri, furono certamente di non piccola mole, e non si può escludere che contenessero elementi veramente benefici: esse

(1) Doc. 276.
(2) M. C., *Novella*, c. 155 - 1375, 27 dicembre.
(3) E di queste solo noi ci occupiamo stralciando tra le numerose proposte quelle che hanno attinenza col nostro tema.
(4) Doc. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283.

però erano dirette, piuttosto che a creare un ordine nuovo, a consolidare l' equilibrio esistente, senza preoccupazione del futuro, mentre il progressivo oscuramento della situazione internazionale preparava un'atmosfera sfavorevole alla loro attuazione.

Era assente nella mente dei riformatori, come alla politica finanziaria del momento, la necessità di creare una congrua riserva per le occasioni fortunose, le quali anzichè esser allontanate, tra alternative ed incertezze, dall' urto di diverse passioni erano approssimate: nel silenzio, si preparavano tutti i motivi più propizi per lo scoppio di un' altra terribile crisi, perchè chi ne avea interesse non potea rassegnarsi indefinitivamente ad una politica di rinuncie.

8. – I residui del tramontato protezionismo, abbandonando il maggior bagaglio del proprio programma, aveano però occultamente risvegliato velleità imperialiste, che pareano farsi estranee al temperamento veneziano. La conversione non fu istantanea, nè la recrudescenza di uno spirito bellicoso fu repentina: le resistenze, che s' opponevano al loro maturarsi, erano assai forti e tenaci, ma non insuperabili; e rallentavano e cedevano progressivamente sotto l' imperiosa pressione sia degli avvenimenti sia di una più forte volontà, che tendevano a divergere l' attenzione della mente politica dalla visione dei problemi continentali agli affari d' Oriente.

Gli entusiasmi, che animano l' energica reazione contro gli assalti del duca d'Austria verso i possessi veneziani di terraferma nei primi mesi del 1376, a distanza di qualche tempo affievoliscono, e dopo i primi successi pare quasi subentri un irresistibile desiderio di metter fine in fretta al conflitto terrestre, col minor danno, accontentando tutti con molta remissività, pur di liquidare presto una noiosa ed ingombrante impresa, solennemente assunta con preparativi di grande stile. Questo mutamento è strettamente connesso al risorgere di un maggior interesse per le cose d' Oriente, ad intervenire nelle quali vi è chi spinge con vivacità e tenacia forzando la mano con colpi di sorpresa (1).

(1) Il Caroldo (*Historia di Venetia*, II, 358 cod. 466 dell'Archivio di Stato di Venezia) ricorda che il colpo di mano nell' occupazione di

Non vogliamo ricercare a
aver scatenato l' immane
grande Repubblica (1): forse la
lontà degli uomini, ma nell' ines
trici di situazioni, quasi a bella
ad insopprimibili istinti di viol
incontestabile: che la volontà p
mente pervasa da inestinguibil
soddisfazione non si ha scrupol
più pericolosi, ed anche a Venezi
non misurando tempestivamen
premono, perchè si risponda s
tenaci insistenze creano un' atm
almeno per necessità, sempre p
soluzioni estreme.

Questo è l' ambiente, nel
antagonismo delle due maggiori
tramontare; ambiente, almeno
corroso da profondi vizi, da
da uno stato d' inerzia, che svo
nenza del pericolo estremo, dom
pena tenuto in freno o dalla p
ziatamente svigorisce e paraliz
eroismo, nelle quali trova rifu

Alla guerra Venezia è tras
tennamenti e di indecisioni (2),

Tenedo, l' ultima goccia che rese
tutti approvato, e trovò gli animi d

(1) Non è nostro compito di ent
grande momento storico, al quale
zienti studi Vittorio Lazzarini, ch
lato gli aspetti più oscuri della st
abbozzare pochi tratti della situaz
tare il quadro della nostra

(2) E ne è piena la vita p
i verbali delle sedute senatoriali d
ogni proposta vi è sempre incertezz
si decida, si torna e ritorna sullo ste
in attesa di una novella di pace

a [illegible]re un ordine nuovo, a
se[illegible] preoccupazione del fu-
ento della situazione interna-
vorevole alla loro attuazione.
riformatori, come alla poli-
essità di creare una congrua
le quali anzichè esser allon-
e, dall'urto di diverse pas-
nzio, si preparavano tutti i
di un'altra terribile crisi,
otea rassegnarsi indefiniti-
e.

protezionismo, abbando-
o programma, aveano però
perialiste, che pareano farsi
no. La conversione non fu
uno spirito bellicoso fu re-
nevano al loro maturarsi,
superabili; e rallentavano
l'imperiosa pressione sia
te volontà, che tendevano
te politica dalla visione
d'Oriente.
energica reazione contro
possessi veneziani di terra-
istanza di qualche tempo
si pare quasi subentri un
retta al conflitto terrestre,
ti con molta remissività,
ed ingombrante impresa,
i di grande stile. Questo
l risorgere di un maggior
ntervenire nelle quali vi
r[illegible]o la mano con colpi

I, 358 cod. 466 dell'Archivio
li mano nell' occupazione di

Non vogliamo ricercare a chi spetti la responsabilità di aver scatenato l'immane conflitto, che costò tante pene alla grande Repubblica (1): forse la responsabilità non è nella volontà degli uomini, ma nell'inesorabile destino delle cose, creatrici di situazioni, quasi a bella posta ordinate per dar sfogo ad insopprimibili istinti di violenza. Rileviamo però un fatto incontestabile: che la volontà politica genovese è ininterrottamente pervasa da inestinguibile sete di dominio, per la cui soddisfazione non si ha scrupolo di tentare i colpi più audaci e più pericolosi, ed anche a Venezia non mancano quelli che, forse non misurando tempestivamente il valore delle conseguenze, premono, perchè si risponda sullo stesso metro, e colle loro tenaci insistenze creano un'atmosfera, se non per convinzione, almeno per necessità, sempre più favorevole ad accogliere risoluzioni estreme.

Questo è l'ambiente, nel quale ha epilogo il secolare antagonismo delle due maggiori potenze di un'età che sta per tramontare; ambiente, almeno per quanto riguarda Venezia, corroso da profondi vizi, da insanabili dissensi dissolvitori, da uno stato d'inerzia, che svogliatamente si desta nell'imminenza del pericolo estremo, dominato da un egoismo che, a mala pena tenuto in freno o dalla paura o dall'ambizione, disgraziatamente svigorisce e paralizza molte delle migliori prove di eroismo, nelle quali trova rifugio la salvezza della nazione.

Alla guerra Venezia è trascinata, dopo lo spasimo di tentennamenti e di indecisioni (2), dalla volontà di una minoranza,

Tenedo, l'ultima goccia che rese inevitabile il conflitto, non fu da tutti approvato, e trovò gli animi degli uomini di stato assai divisi.

(1) Non è nostro compito di entrare nell'esame particolare di questo grande momento storico, al quale ha dedicato e dedica amorosi e pazienti studi Vittorio Lazzarini, che con sapienza e profondità ha svelato gli aspetti più oscuri della storia veneziana. Qui si vogliono solo abbozzare pochi tratti della situazione finanziaria, sufficienti a completare il quadro della nostra disamina.

(2) E ne è piena la vita politica del 1377 e 1378: basta percorrere i verbali delle sedute senatoriali di questi anni per convincersene. Su ogni proposta vi è sempre incertezza: si vuole e si disvuole: e prima che si decida, si torna e ritorna sullo stesso argomento, dilazionando spesso in attesa di una novella di pace e tranquillità.

non dal consenso dei più, che, dopo varie resistenze, subiscono la violenza del fatto compiuto. La mancanza di un consenso intimamente vissuto si riflette e nell'azione diplomatica e nell'opera militare, non tempestivamente sorretta con tutto il vigore, infine, con luce più sinistra, nell' avarizia che pervade la politica finanziaria.

Non si sa arrivare alla formulazione ed all' attuazione di un organico piano finanziario, come i tempi richiedono per fronteggiare una situazione che non ha precedenti : un accordo, quasi unanime, tra i vari punti di vista si raccoglie su una politica di indebitamenti, appena corretta e temperata da propositi di economie, che si riflettono sopratutto sulle spese militari (1).

Ai bisogni della guerra contro il duca d'Austria, nel 1376, si fa fronte con l'apertura di prestiti piuttosto gravosi (2), inaspriti da severe revisioni (3). Sull' attività mercantile non si vuole esercitare alcuna pressione, forse perchè non si può (4) : ed appena si senta diminuito il peso del pericolo, in gran fretta si procede alla smobilitazione militare per eliminare l' aggravio di un onere, che, prolungato, può mettere in dubbio la resistenza della finanza (5). E quest' opera di economie si estende anche alle spese più necessarie, in antitesi all' accentuarsi di atteggiamenti alimentati non certo per consolidare un' atmosfera di pace.

(1) E di economie si parla pel 1376 e pel 1377 (1376, 15 aprile - *Senato Misti*, reg. 35, c. 104 v.; 14 agosto - *Secreta Cons. Rog.*, reg. D, c. 33 v.; 16 dicembre - ivi, c. 40; 30 dicembre - *Senato Misti*, reg. 35, c. 147; 6-7 - 10-26 gennaio - ivi, c. 148, 149, 150, 157; 1 - 3 aprile - ivi, reg. 36 c. 9; 1, 2, 29 maggio - ivi, c. 11 v; 16 luglio - ivi c. 25; 27 giugno - ivi, c. 17 v.).

(2) Prestito 3% - 1376, 17 giugno (*Senato Misti*, reg. 35, c. 120 v.); 3 %, 14 agosto (ivi c. 131 v).

(3) *Senato Misti*, reg. 35, c. 131 r. - 133 r. - 1376, 14 agosto - 7 sett.

(4) *Senato Misti*, reg. 35, c. 144 v. - 1376, 14 dicembre; c. 148 - 30 dicembre.

(5) *Secreta Cons. Rog.*, reg. D, c. 40 - 1376, 16 dicembre. Fra l' altro per ragione di economia, alla signorile proposta di assegnare come compenso al capitano generale, allettato con molte lusinghe, duc. 500 all' anno per tutta la vita, ed anche alla più modesta di assegnare una volta tanto duc. 2000, si preferisce quella più gretta di darne una volta tanto solo 1000.

Mentre si fa di tutto per con inverosimile prudenz[illegible]pe di una robusta preparazione, a essere il presupposto, strappa ad una maggioranza ostile. L la serenità di visione del m coesistenza disarmonica di du e procedono per vie diverse, che la risultante dovesse esser dalla quale era difficile poter vocabile della crisi.

Posti dinanzi al problem tici, stretti fra le morse di tale pero o non vollero trovare la via il problema finanziario fu co incagliò tra gli scogli di un dis per l' avvenire, perchè non p

Di fronte all' imponenza gravare sui cittadini con mis nel febbraio del 1379 (2), p monizzarlo alle esigenze di seppero escogitare che qualch colpendo, come il solito le po e vino sopratutto), che meno fico internazionale, esposto da guenze di una nuova terribil

(1) Caroldo, op. cit., II, 3

(2) Il Caroldo, certo erronea mina (Doc. 284) fra gli avvenim stiti risulta che i savi funzionaro - 1379, 12 maggio, proroga della

(3) Il Caroldo (op. cit., II, 3 « tempo il dazio della carne e « particolarmente a tutte [illegible] d « cantie ». In realtà non abbiamo dazio del vino (doc. 285): ma documenti registrati in rubrich dal complesso della situazione ri assai moderato.

)po varie resistenze, subiscono
canza di un consenso inti-
zione diplomatica e nell'opera
orretta con tutto il vigore,
l'avarizia che pervade la po-

mulazione ed all' attuazione
come i tempi richiedono per
n ha precedenti : un accordo,
di vista si raccoglie su una
corretta e temperata da pro-
ono sopratutto sulle spese

il duca d'Austria, nel 1376,
ti piuttosto gravosi (2), ina-
attività mercantile non si
orse perchè non si può (4) :
del pericolo, in gran fretta
re per eliminare l' aggravio
ttere in dubbio la resistenza
economie si estende anche
si all' accentuarsi di atteg-
consolidare un' atmosfera

pel 1377 (1376, 15 aprile - *Se-*
- *Secreta Cons. Rog.*, reg. D,
ibre - *Senato Misti*, reg. 35, c.
, 150, 157; 1 - 3 aprile - ivi,
v; 16 luglio - ivi c. 25; 27

ato Misti, reg. 35, c. 120 v.);

- 1376, 14 agosto - 7 sett.
76, 14 dicembre; c. 148 - 30

6 dicembre. Fra l' altro
osta di assegnare come com-
molte lusinghe, duc. 500 al-
desta di assegnare una volta
ta di darne una volta tanto

Mentre si fa di tutto per spingere alla guerra, si lesina con inverosimile prudenza, per ragioni di economia, a danno di una robusta preparazione, almeno difensiva, che ne dovrebbe essere il presupposto, strappata soltanto frammentariamente ad una maggioranza ostile. La contraddizione, che perturba la serenità di visione del momento politico, discende dalla coesistenza disarmonica di due volontà, che non si intendono, e procedono per vie diverse, verso mete diverse. E' intuitivo che la risultante dovesse esser una direttiva generale di inerzia, dalla quale era difficile poter uscire anche nel momento irrevocabile della crisi.

Posti dinanzi al problema della guerra, gli uomini politici, stretti fra le morse di tale perenne contraddizione, non seppero o non vollero trovare la via giusta e più propria al momento: il problema finanziario fu considerato appena di scorcio ed incagliò tra gli scogli di un disattento empirismo, che fu fatale per l' avvenire, perchè non potè più esser sanato.

Di fronte all' imponenza delle necessità militari, fatte gravare sui cittadini con misure eccezionali (1), i savi, eletti nel febbraio del 1379 (2), per sistemare il bilancio ed armonizzarlo alle esigenze di una finanza di guerra, non seppero escogitare che qualche ritocco alla tariffa daziaria (3), colpendo, come il solito le poche voci di sicuro reddito (carne e vino sopratutto), che meno offendessero l' equilibrio del traffico internazionale, esposto dalle contingenze a subire le conseguenze di una nuova terribile crisi.

---

(1) CAROLDO, op. cit., II, 365.

(2) Il Caroldo, certo erroneamente, interpone la notizia della nomina (Doc. 284) fra gli avvenimenti del 1377, mentre dagli atti superstiti risulta che i savi funzionarono nel 1379 (*Senato Misti*, reg. 36, c.78 - 1379, 12 maggio, proroga della commissione) Cfr. pure doc. 285.

(3) Il Caroldo (op. cit., II, 366) scrive: « Fu accresciuto a questo « tempo il dazio della carne e vino che si vendeva nelle ternarie, « particolarmente a tutte sorti di vino e così delle altre robbe e mer« cantie ». In realtà non abbiamo trovato notizia che dell' aumento del dazio del vino (doc. 285): ma il cronista attinge probabilmente a documenti registrati in rubriche a noi non pervenute. In ogni modo dal complesso della situazione risulta che l' inasprimento daziario fu assai moderato.

La pietra angolare della finanza pubblica fu la politica dei prestiti, esasperata fino alle estreme conseguenze, in un ambiente politicamente ed economicamente piuttosto riluttante a sopportarla.

Certo è che non soltanto per l' eccesso di spesa (per quanto superasse i limiti e le proporzioni fino allora raggiunte), questa non poteva esser coperta coi redditi ordinari e con quelli straordinari dei prestiti coatti, ma anche per scarso rendimento di quest' ultimi.

Nè dei pericoli impliciti in tale vizio, pur avvertendoli, si resero conto gli uomini di governo, sempre più soprafatti da uno spirito di intransigenza, che deformava la stessa coscienza di un sano sentimento militare. La creazione del Consiglio straordinario dei trenta savi alla guerra (1) e l' esautoramento quasi totale del Consiglio dei Rogati non erano suggeriti soltanto da una giustificata e ben pensata intenzione di rafforzare il governo della guerra e sollevare lo spirito militare all' altezza delle necessità del momento, ma in buona parte, se non la più preponderante, per considerazioni d' ordine interno.

La fisonomia della situazione non consente che s' impegni un' aperta ed esplicita discussione su principi generali, pro o contro un indirizzo liberale o protezionista (2). Ma le passioni, che turbano con forte calore la coscienza pubblica, hanno tanti sbocchi occulti per far risentire la loro influenza ed esercitare un' irresistibile pressione: e la creazione del Consiglio dei XXX è una larghissima concessione fatta ad un indirizzo duramente intransigente, di cui, se non è accolto l' intero sistema, sono praticati, per tacito consenso, taluni postulati fondamentali, e quelli meno trascurabili.

(1) M. C., *Novella*, c. 162.

(2) Anzi la nozione di queste mentalità, coll' aggravarsi della situazione, si disperde, per quel senso di smarrimento, che abbraccia tutta la vita. E s'arriva, sotto l' incubo di un fatale disorientamento, ad un eclettismo, nel quale disordinatamente si confondono ed inorganicamente s' accoppiano principi opposti: ne risulta un' ibrida struttura politica, nella quale, accanto al rigorismo del sistema dei prestiti, figura una sconfinata fiducia nell' ausilio della collaborazione straniera allettata e sollecitata colle più larghe concessioni.

Così è che la politica finan
e fatale irrigidimento tutt
che pel futuro. Prestiti su prestiti
za costituiscono la sola risorsa
tinge senza ritegno e senza p
di gravare i traffici di nuovi ba
mezza, per cui il tentativo fat
principio del 1379, di tempera
gurato, auspice il Consiglio dei X
strada (2), fu destinato al fallim
in opera dagli stessi Rogati
l' infausta giornata di Pola, il
litica generale (3).

Poteva essere, ed era certa
momento turbare l' equilibrio d
maneggiamenti, di cui non si pot
e di dubbio esito. Ma per evita
forse non disinteressato di pru
opposto, dalle circostanze e da
rato oltre ogni presunzione.

(1) Prestito 3 %, 15 dicembre
4 %, 1378, 12 maggio (ivi, c. 57 v.)
4 %, 5 dicembre (ivi, c. 69); 4 %,
cembre 1379 (ivi, c. 83 v); 4 % pi
12 aprile 1380 (ivi, c. 87 v.); 6 % s
tando etiam aliam dimidietatem
settembre (ivi, c. 98), per un pre
(ivi, c. 105 v. - 17 ottobre); 1 % per l
(ivi, c. 106 v). Si avverta che, mer
del frumento avea potuto esser so
credito (*Senato Misti*, reg. 35, c. 14
marzo; reg. 36, c.22 v. - 16 luglio;
13 aprile; c. 70 v. - 1379, 14 genna
ed anche per essa bisogna ricorre

(2) Doc. 284, 285.

(3) La proposta formulata
di XXX ed avocare al Consiglio de
di guerra, con riserva di delegare
respinta dopo tre scrutini con voti
13, 8. (*Senato Misti*, reg. 36, c. 7

n[illegible] pubblica fu la politica
es[illegible]me conseguenze, in un
camente piuttosto riluttante

eccesso di spesa (per quanto
ino allora raggiunte), questa
i ordinari e con quelli straor-
che per scarso rendimento

le vizio, pur avvertendoli,
rno, sempre più soprafatti
che deformava la stessa
militare. La creazione del
avi alla guerra (1) e l' esau-
lio dei Rogati non erano
a e ben pensata intenzione
a e sollevare lo spirito mi-
omento, ma in buona parte,
onsiderazioni d' ordine in-

on consente che s' impegni
su principi generali, pro o
ionista (2). Ma le passioni,
oscienza pubblica, hanno
e la loro influenza ed eser-
la creazione del Consiglio
ione fatta ad un indirizzo
non è accolto l' intero si-
enso, taluni postulati fon-
.

ità, coll' aggravarsi della si-
s[illegible]rimento, che abbraccia
[illegible] fatale disorientamento,
ente si confondono ed in-
posti: ne risulta un' ibrida
gorismo del sistema dei pre-
ilio della collaborazione stra-
ghe concessioni.

Così è che la politica finanziaria si rinchiude in un duro e fatale irrigidimento tutt' altro che benefico sia pel presente che pel futuro. Prestiti su prestiti con ritmo di crescente asprezza costituiscono la sola risorsa (1), cui la finanza pubblica attinge senza ritegno e senza preoccupazioni. Ogni proposito di gravare i traffici di nuovi balzelli è respinto con molta fermezza, per cui il tentativo fatto dal Consiglio dei Rogati, al principio del 1379, di temperare l' indirizzo finanziario inaugurato, auspice il Consiglio dei XXX, schiudendo anche un' altra strada (2), fu destinato al fallimento al pari degli sforzi messi in opera dagli stessi Rogati per riprendere, poc' oltre, dopo l' infausta giornata di Pola, il governo della guerra e della politica generale (3).

Poteva essere, ed era certamente, molto pericoloso in quel momento turbare l' equilibrio del mercato assai scosso con rimaneggiamenti, di cui non si potevano misurare le conseguenze, e di dubbio esito. Ma per evitare tale pericolo, con un eccesso forse non disinteressato di prudenza, si precipitava in quello opposto, dalle circostanze e dalle necessità insuperabili esagerato oltre ogni presunzione.

---

(1) Prestito 3 %, 15 dicembre 1377 (*Senato Misti*, reg. 36, c. 46); 4 %, 1378, 12 maggio (ivi, c. 57 v.), 4 %, 23 settembre (ivi, c. 68 r.), 4 %, 5 dicembre (ivi, c. 69); 4 %, 12 maggio 1379 (ivi, c. 78); 4 %, dicembre 1379 (ivi, c. 83 v); 4 % più 2 % per la Camera del frumento, 12 aprile 1380 (ivi, c. 87 v.); 6 % *scontando prode imprestitorum et scontando etiam aliam dimidietatem que debet restitui de impositione*, 11 settembre (ivi, c. 98), per un presumibile ammontare di duc. 25.000 (ivi, c. 105 v. - 17 ottobre); 1 % per la Camera del frumento, 20 novembre (ivi, c. 106 v). Si avverta che, mentre negli anni precedenti la Camera del frumento avea potuto esser sostenuta con ordinarie operazioni di credito (*Senato Misti*, reg, 35, c. 149 v. - 1377, 10 gennaio; c.165 v. - 23 marzo; reg. 36, c.22 v. - 16 luglio; c. 45 r. - 27 novembre; c. 56 r. - 1378, 13 aprile; c. 70 v. - 1379, 14 gennaio), nel 1380 non sono più sufficienti, ed anche per essa bisogna ricorrere ai prestiti coatti.

(2) Doc. 284, 285.

(3) La proposta formulata il 2 giugno 1379, di sopprimere il Consiglio di XXX ed avocare al Consiglio dei Rogati la trattazione delle questioni di guerra, con riserva di delegare al Collegio gli affari più segreti, è respinta dopo tre scrutini con voti 51, 62,63, contro 56, 58, 61 e ast. 21, 13, 8. (*Senato Misti*, reg. 36, c. 79 v.)

Mentre i nemici battevano alle porte della stessa metropoli e l' audacia e la fortuna li aveano indotti a porre il loro quartier generale al limitare della laguna colla minaccia di un blocco fatale, era naturale che la vita politica dovesse subire un profondo sconvolgimento e mutare d' aspetto. I provvedimenti, approvati nel dicembre del 1379 dal Consiglio dei XXX (1), pei quali si promettevano premi ai più meritevoli per eccitarne le virtù stanziando una somma di duc. 5000, si stimolava l' interesse degli stranieri colla immediata concessione della cittadinanza veneziana ed infine si solleticava l'ambizione dei più facoltosi colla speranza di esser accolti nel seno del patriziato, erano bensì espedienti ispirati dalla gravità della situazione militare e dalle estreme difficoltà dello stato finanziario, ma erano anche l' espressione di un processo di dissoluzione, che invano si tentava di arginare e contenere.

Poichè l' unica solida risorsa finanziaria è costituita dai prestiti, si presume di ottenerne un alleggerimento e quasi prevenire le conseguenze, che già si delineano, coll' aiutare la finanza per mezzo delle offerte volontarie (2), cedendo all' ambizione dei nuovi arricchiti, che reclamavano, anch' essi, il diritto al privilegio politico. Ma se il governo con questo atto avesse proprio nutrito la convinzione di risolvere l' imbrogliatissimo problema finanziario, dovette a breve distanza registrare un' amara smentita (3), perchè i contributi spontanei, per quanto munifici, al più potevano recare un sollievo momentaneo, non assicurare il riequilibrio di una situazione interamente sconvolta.

In realtà anche questo mezzo non valse a temperare l' asprezza della pressione dei prestiti ordinari in un ambiente profondamente turbato.

Il processo di esasperazione seguì, com' era naturale, il suo

(1) *Senato Misti*, reg. 36, c. 85 - 1379, 1 dicembre.

(2) Cfr. LAZZARINI, *Le offerte per la guerra di Chioggia*, in « N. Arch. Ven. », N. S., IV, 85 sgg., ed in questa collezione, s. II, vol. I, t. I, p. 68 e seg., doc. 68.

(3) I prestiti volontari, cui si fece appello, risalgono alla fine del 1379, ed i nuovi inasprimenti di operazioni di credito appartengono al principio del 1380.

corso inesorabile, aumentando i
opprimendo di un peso ins[illegible]or
rando il mercato di titoli destin
tazione : e nulla valse a porvi r

Anche i provvedimenti del
facilitare le operazioni di prestit
ai meno abbienti, di liberarsi dal
samento a titolo gratuito del 40 %
si risolsero sostanzialmente in u
ginoso movimento di deprezza
arrestato (2), nè il triste fenome
tato, nel momento stesso in cui
gabile di immediati realizzi (3).

E fu dischiusa la porta ad
nate a sconvolgere ancor più l'
tenere l' intento di migliorare la
scire a ricondurla su una via d

L' essersi appigliati al parti
straordinaria esecutiva contro
luogo al sequestro ed alla vend
momento meno favorevole (6), a
genze del tesoro, non fu la mig
tanto a migliorare le condizio
rendere più rapido lo spostam

(1) *Senato Misti*, reg. 36, c. 86

(2) Dal 45 %, qual' era in quest
dei prestiti sul mercato scende al 3
1381, 18 maggio; ivi, c. 95 r. - 13
Codelupi, sino al 19 %.

(3) *Senato Misti*, reg. 36, c. 8

(4) Ed a tal uopo fu istituita u
savi, per procedere all' esazione dei
caduti in sofferenza.

(5) *Senato Misti*, reg. 36, c. 9

(6) Agli incanti furono [illegible]
a quest' ultimi la facoltà di [illegible]
i beni acquistati, con facoltà di pa
prestiti in ragione di L. 33, s. 6, d.
1380, 14 agosto).

(7) *Senato Misti*, reg. 36, c. 9

corso inesorabile, aumentando inverosimilmente il disordine, opprimendo di un peso insopportabile il contribuente ed oberando il mercato di titoli destinati ad una precipitosa svalutazione: e nulla valse a porvi riparo.

Anche i provvedimenti del marzo successivo (1), intesi a facilitare le operazioni di prestito, coll' accordare per un terzo, ai meno abbienti, di liberarsi dall' onere dei prestiti dietro versamento a titolo gratuito del 40 % dell' ammontare del prestito, si risolsero sostanzialmente in un fallimento, poichè nè il vertiginoso movimento di deprezzamento dei prestiti potè esser arrestato (2), nè il triste fenomeno delle inadempienze fu allentato, nel momento stesso in cui lo stato avea bisogno improrogabile di immediati realizzi (3).

E fu dischiusa la porta ad una serie di operazioni, destinate a sconvolgere ancor più l' economia cittadina, senza ottenere l' intento di migliorare la situazione finanziaria, nè riuscire a ricondurla su una via di giusto risanamento.

L' essersi appigliati al partito di applicare una procedura straordinaria esecutiva contro gli inadempienti (4), dando luogo al sequestro ed alla vendita forzata dei loro beni (5), nel momento meno favorevole (6), anche se fu una necessità per esigenze del tesoro, non fu la migliore soluzione: essa valse, non tanto a migliorare le condizioni della finanza (7), quanto a rendere più rapido lo spostamento dei valori economici ed a

(1) *Senato Misti*, reg. 36, c. 86 - 1380, 30 marzo.

(2) Dal 45 %, qual' era in quest' epoca, in pochi mesi la quotazione dei prestiti sul mercato scende al 33 (Cfr. *Senato Misti*, reg 36, c. 118 - 1381, 18 maggio; ivi, c. 95 r. - 1380 14 agosto) e poi, come ricorda il Codelupi, sino al 19 %.

(3) *Senato Misti*, reg. 36, c. 87 - 1380, 15 aprile.

(4) Ed a tal uopo fu istituita una magistratura straordinaria di tre savi, per procedere all' esazione dei prestiti e di tutti gli altri tributi caduti in sofferenza.

(5) *Senato Misti*, reg. 36, c. 95 - 1380, 14 agosto.

(6) Agli incanti furono ammessi cittadini e forestieri, accordando a quest' ultimi la facoltà di trafficare di tanto quanto avessero pagato i beni acquistati, con facoltà di pagare l' ammontare della somma con prestiti in ragione di L. 33, s. 6, d. 8 %. (*Senato Misti*, reg. 36, c. 95 r. - 1380, 14 agosto).

(7) *Senato Misti*, reg. 36, c. 99 v. - 1380, 24 settembre.

creare nuovi squilibri, favorendo speculazioni (1), senza offrire il modo al governo di metter fine od almeno contenere la corsa vertiginosa all' aumento del debito, e di dare un assetto più solido al servizio dei prestiti. Anzi, una volta messisi per questa china, non s' ebbe ritegno di giungere fino alle conseguenze più disastrose coll' inasprire la rigidità delle esazioni e col violare anche le cautele poste a difesa dei più elementari diritti di proprietà (2).

Una attenuante, è vero, si può arrecare a giustificazione di tanto pericolosi procedimenti, il bisogno assoluto da parte dello stato, in quei frangenti, di realizzare senza indugio considerevoli quantità di danaro: ma non si può dire che fosse buon consiglio quello di aver mobilitato tutti gli espedienti escogitabili, senza preoccupazione delle conseguenze immediate e future e senza misurare la profondità del baratro che si scavava alla vita economica in generale ed in particolare alla finanza statale.

In un ambiente, nel quale i titoli pubblici erano stati svalutati fino al 19 % del loro valore, il medio circolante si era penosamente rarefatto, il costo generale della vita fortemente inasprito (3), e, si può dire, la sola e vera ricchezza era il

(1) Nei momenti di più stringente bisogno (*quod attenta maxima necessitate, quam Comune nostrum habet ad presens de pecunia*) vi era chi era pronto a offrire moneta sonante con notevoli sconti (*Senato Misti*, reg. 36, c. 102 - 1380, 23 ottobre).

(2) *Senato Misti*, reg. 36, c. 105 - 1380, 8 dicembre; c. 110 - 1381, 7, 9 febbraio; c. 114 r. - 5 marzo; c. 116 r. - 29 aprile; c. 118 - 18 maggio

(3) *Senato Misti*, reg. 36, c. 110 - 11 - 13 - 23 febbraio 1381; c. 122 - 18 giugno. A questi dati sembrano contraddire alcune osservazioni del Codelupi, il quale nel marzo del 1381, dopo aver rilevato che la salvezza della piazza veneziana dipendeva dall' incolumità della squadra di Modone, di cui si attendeva il ritorno, soggiunge: *Candide videtur quod magna denariorum penuria, secundum omnium relationem, hic sit, licet sic mihi non videatur in emptionibus, que fiunt omni die de rebus que venduntur: sed in factis Comunis bene videtur nullum denarium reperiri. Blada et farina sunt in quantitate, nec bene expediuntur. Farina venditur X libr. pulchrior; frumentum VIIII libr.; legumina sunt in vili precio, respectu eius quod vendi solebant, nam faba ad plus pulcrior venditur lib. V, s. X star., sed in modica quantitate. Magna abundancia*

sale (1), l'insistere con incrollabile
zialmente assente d' una s
vincoli sempre più stretti
cio, non erano mezzi propizi pe
marlo di fiducia e conservare in
posizione il patrimonio essenzia

Sifatta precauzione non era
dalla politica governativa, tutta
coli immediati, ma non suffice
lo spirito pubblico, e scuotere
crescente stato di depressione

*panis venalis est per totam civitatem
meo habundat victualibus, nec stat ad
et crederetur* (Arch. di Stato di Man
aprile). Questo non disinteressato c
menti precisi di grande depressione
nuzione di prezzi nelle farine, nei g
da due fatti, dalla contrazione del
del regime delle requisizioni statali
perio, per cui nessun privato osava
presente lo stesso Codelupi (lett. 2
stranieri, che per rifornirsi di sale
prezzo rapidamente saliva, dovean
erano costretti a subire questa sva
legumi ed erbaggi si spiega colla n
consumo locale è restio ad assorbir
neri invece, carni, oli, legne, vino,

(1) E se ne servì il governo la
contratti per i rifornimenti di cereal
e 25 per moggio. Assai istruttive so
al Marchese di Mantova, che in que
lare gl' interessi del suo padrone;
il pagamento in contanti delle som
ad accettare in pagamento altretta
dopo lunga discussione, al prezzo
21, 25, 27, 29 marzo, 3 aprile 1
l' anno 1370).

(2) *Senato Misti*, reg. 3

(3) La depressione dello stato e
Codelupi: oltre la penuria del den
*farine et bladi est in fonticis, ubi v
tur, pulcrior est ad decem libr. sta*

o speculazioni (1), senza offrire
e almeno contenere la corsa
ito, e di dare un assetto più
i, una volta messisi per questa
iungere fino alle conseguenze
rigidità delle esazioni e col
a difesa dei più elementari

ıò arrecare a giustificazione di
l bisogno assoluto da parte
realizzare senza indugio con-
ıa non si può dire che fosse
obilitato tutti gli espedienti
ıe delle conseguenze imme-
a profondità del baratro che
n generale ed in particolare

i titoli pubblici erano stati
ore, il medio circolante si era
ıerale della vita fortemente
sola e vera ricchezza era il

bisogno (*quod attenta maxima
ad presens de pecunia*) vi era chi
ı notevoli sconti (*Senato Misti*,

380, 8 dicembre; c. 110 - 1381,
r. - 29 aprile; c. 118 - 18 maggio
- 13 - 23 febbraio 1381; c. 122
ontraddire alcune osservazioni
ı, dopo aver rilevato che la
va dall' incolumità della squa-
torno, soggiunge: *Candide vi-
um omnium relationem, hic
que fiunt omni die de re-
s bene videtur nullum denarium
, nec bene expediuntur. Farina
IIII libr.; legumina sunt in
nt, nam faba ad plus pulcrior
quantitate. Magna abundancia*

sale (1), l'insistere con incrollabile tenacia in una politica, sostanzialmente assente d' una sicura direttiva, ed il rinsaldare con vincoli sempre più stretti un sistema (2) di discutibile beneficio, non erano mezzi propizi per risollevare lo spirito ed animarlo di fiducia e conservare integro per una prossima ricomposizione il patrimonio essenziale della vita cittadina.

Sifatta precauzione non era stata presa in considerazione dalla politica governativa, tutta rivolta a fronteggiare i pericoli immediati, ma non sufficentemente abile a rinfrancare lo spirito pubblico, e scuotere l' indifferenza che nasceva dal crescente stato di depressione gravante sulla città (3). Basti

---

panis venalis est per totam civitatem et pro bono precio, et certe videre meo habundat victualibus, nec stat ad bene multum sic male, sicut dicitur et crederetur (Arch. di Stato di Mantova, *Estere*, XLV, 3, lett. 1381, 2 aprile). Questo non disinteressato ottimismo però lascia trasparire elementi precisi di grande depressione. È vero che si notava una diminuzione di prezzi nelle farine, nei grani e nel pane, ma ciò dipendeva da due fatti, dalla contrazione del minuto consumo e dall' attuazione del regime delle requisizioni statali con applicazione dei prezzi d' imperio, per cui nessun privato osava negoziare o speculare, come fa presente lo stesso Codelupi (lett. 29 marzo), e gli stessi importatori stranieri, che per rifornirsi di sale a migliori condizioni, mentre il prezzo rapidamente saliva, doveano valersi dei depositi veneziani, erano costretti a subire questa svalutazione. Il diminuito prezzo dei legumi ed erbaggi si spiega colla mancata esportazione, e tuttavia il consumo locale è restio ad assorbire la produzione locale. Gli altri generi invece, carni, oli, legne, vino, continuavano ad aumentare.

(1) E se ne servì il governo largamente per saldare i debiti esteri contratti per i rifornimenti di cereali, elevando il prezzo da duc. 15 a 22 e 25 per moggio. Assai istruttive sono le lettere di Bartolino Codelupi al Marchese di Mantova, che in questi tempi stava a Venezia per regolare gl' interessi del suo padrone; e poichè egli non poteva ottenere il pagamento in contanti delle somministrazioni di grano, era costretto ad accettare in pagamento altrettanto sale, pur non avendone bisogno, dopo lunga discussione, al prezzo di duc. 22 il moggio (Lett. 17, 19, 21, 25, 27, 29 marzo, 3 aprile 1381, erroneamente registrate sotto l' anno 1370).

(2) *Senato Misti*, reg. 36. c. 118 - 1381, 18 maggio.

(3) La depressione dello stato economico è lucidamente rilevata dal Codelupi: oltre la penuria del denaro egli notava che *quantitas magna farine et bladi est in fonticis, ubi venditur, et quasi nihil de ipsa venditur, pulcrior est ad decem libr. star; nec tamen expeditur.* Il fontegaro

riflettere che l' opinione pubblica non si commosse per la minaccia di un ammutinamento delle milizie terrestri, perchè non pagate, nel marzo del 1381 : della possibilità di perdere Treviso e gran parte del territorio di terraferma, che pareva inevitabile, *isti populares*, avvertiva Bartolino Codelupi, *parum videbantur curare, dummodo non perveniret ad manus domini Padue :* e negli stessi circoli ufficiali quest' evenienza era considerata senza troppo nervosismo. *Gravamina nimia*, commentava il Codelupi, *ut audio, hic sunt et omnes conquerunt et maxime populares et videtur magnam hic esse denariorum penuriam* (1).

Agli errori di una miope politica, per naturale reazione, in qualche modo metteva riparo l' inconscia passiva resistenza dei privati (2), i quali dal naufragio, cui le assurde direttive di un facile ed incongruo empirismo esponeva la ricchezza nazionale, s' industriavano a salvare quanto più e meglio potevano eludendo i rigori della legge. *Videtur mihi et audio*, chiosava il Codelupi, *quod male sciant dare expeditionem alicui suo facto sive magno, sive parvo, nam quilibet exonerat se et onerat alium, nec aliquis intendit ad bonum comune, sed solum ad proprium, et quando omnes facerent suum debitum, essent bene sufficientes ad supportandum gravamen istius guerre, sed intellexi quod solum intendunt ad unum isti nobiles, quod scribere omitto et potius actenus dicam, quando ad presentiam vestram fuero* (3).

E questo obbiettivo solo, che è oggetto d' aspra e spiegabile censura da parte di un creditore insoddisfatto, a noi, anche nel significativo silenzio del messo mantovano, non è ignoto :

---

del Marchese a Venezia da più tempo non vendeva, per cui si era deciso a diminuire il prezzo per esitare giacenze che minacciavano rovina (Lettera Codelupi cit., 19 marzo 1380).

(1) Lettera Codelupi cit., 19 marzo 1381.

(2) Rivelata dalla necessità, oltrechè di misure di rigore, anche dal succedersi di continue proroghe nelle esazioni.

(3) Lettera Codelupi cit., 26 marzo 1381. Nella lettera del 2 aprile ritornava sull' argomento ed aggiungeva : *Omnes bene conqueruntur de gravaminibus, que bene nimia sunt, sed tamen plus gravantur, quia consueverunt lucrari et non gravari : nunc est contrarium, sed si vilitas sua non excedit terminos, sunt sufficientes ad substinendam guerram longo tempore, eis tenentibus securam s ratam Padue propter victualia.*

mira a difendere la ricche
della grandezza nazionale,
scalità, la quale, se non avesse
metodica inosservanza delle più
alla quasi totale distruzione di

Se sia stato un bene od un
le finanze statali non fu un ben
crisi della guerra di Chioggia r
non poterono riaversi per molto
mento portato nel debito pubb
gravare necessariamente con
tentasse per sanare il dissesto.

Quanto all' economia nazi
scoppio della crisi, pel dominio
sotto questo punto di vista ben
ma non distrutta, almeno nelle
di poter mantenere il proprio ec
situazione radicalmente mutat

a [illegible] si commosse per la mi-
de[illegible] milizie terrestri, perchè
: della possibilità di perdere
rio di terraferma, che pareva
iva Bartolino Codelupi, *parum*
n perveniret ad manus domini
iali quest' evenienza era con-
no. *Gravamina nimia*, com-
iic sunt et omnes conquerunt
magnam hic esse denariorum

olitica, per naturale reazione,
l' inconscia passiva resistenza
gio, cui le assurde direttive di
) esponeva la ricchezza nazio-
quanto più e meglio potevano
detur mihi et audio, chiosava
e expeditionem alicui suo facto
)et exonerat se et onerat alium,
nune, sed solum ad proprium,
lebitum, essent bene sufficien-
tius guerre, sed intellexi quod
les, quod scribere omitto et po-
esentiam vestram fuero (3).
e è oggetto d' aspra e spiega-
)re insoddisfatto, a noi, anche
so mantovano, non è ignoto:

non vendeva, per cui si era de-
iacenze che minacciavano rovina
80).
rzo 1381.
hè di misure di rigore, anche dal
e [illegible]zioni.
o [illegible]1. Nella lettera del 2 aprile
va: *Omnes bene conqueruntur de*
l tamen plus gravantur, quia con-
: est contrarium, sed si vilitas sua
ad substinendam guerram longo
i Padue propter victualia.

mira a difendere la ricchezza privata, che è poi il fulcro della grandezza nazionale, contro le insidie di una illogica fiscalità, la quale, se non avesse trovato un contrappeso nella metodica inosservanza delle più dure sanzioni, avrebbe portato alla quasi totale distruzione di quella.

Se sia stato un bene od un male, è difficile giudicare: per le finanze statali non fu un bene, perchè al loro equilibrio la crisi della guerra di Chioggia recò un colpo fatale, dal quale non poterono riaversi per molto e molto tempo. Lo sconvolgimento portato nel debito pubblico, non più riparabile, dovea gravare necessariamente con sinistra influenza, checchè si tentasse per sanare il dissesto.

Quanto all' economia nazionale, già inquieta prima dello scoppio della crisi, pel dominio di un sentimento d' egoismo, sotto questo punto di vista benefico, potè uscirne stremata sì, ma non distrutta, almeno nelle sue fonti principali, in guisa di poter mantenere il proprio equilibrio, pur in presenza di una situazione radicalmente mutata.

LA REGOLAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(SECOLO XIII-XIV)

DOCUMENTI

RACCOLTI ED ORDINATI

DA

R. CESSI e P. BOSMIN

Se in questa raccolta figurano documenti che a prima vista possono apparire disparati non ci si accusi di aver oltrepassato i limiti del compito nostro. La natura e la difficoltà della materia impongono l' adozione di un metodo solo apparentemente non omogeneo. Poichè, in questa prima parte, avanti cioè l' istituzione di magistrature stabili, e, prima dello sviluppo di un ordine amministrativo sistematico regolatore della funzione, la funzione stessa di regolazione dell' entrata e della spesa, preesistente a quello, dovea esser ricercata e studiata nelle varie e molteplici manifestazioni, nelle quali frammentariamente si concretava. La presunta incoerenza formale documentaria è lo specchio fedele del modo di attuarsi di sì delicata funzione, la quale ritrova un assai debole coordinamento attorno alle saltuarie commissioni di savi, chiamate ad abbozzare un piano di sistemazione, soltanto quando urga il bisogno e la situazione finanziaria si presenti in condizioni di anormalità. Ma la maggior somma di lavoro amministrativo era accentrata ancora nei supremi organi legislativi, il Maggior Consiglio prima, e la Quarantia, poi nel Consiglio dei Rogati, nei quali l' opera di regolazione si intreccia a più complessi problemi politici ed economici, a questi spesso è subordinata e talora si sovrappone, considerata piuttosto di scorcio che non nella sua piena efficienza. Abbiamo perciò dovuto rincorrerla attraverso i molteplici rivoli dove si manifestava, per ricostrurre un quadro meno imperfetto e per misurarne gli effetti: abbiamo dovuto cogliere i frammenti, nei quali ha lasciato traccia, per sorprenderne i lineamenti essenziali e seguirne, sia pur grossolanamente, l' evoluzione: abbiamo dovuto infine leggere, quanto era possibile, in quel tanto che le vicende della vita hanno conservato.

Disgraziatamente non sono pervenuti a noi, per quel che sappiamo, le tre fonti principali, che, coll' eloquenza delle cifre, avrebbero permesso una valutazione più precisa e sicura dell' annuale situazione finanziaria dello stato: intendiamo parlare degli atti delle tre magistrature, che costituivano l' ossatura dell' organismo finanziario del *Comune* veneziano, quella dei *Camerlenghi di comun*, presso la quale si svolgeva la più squisita attività finanziaria coordinatrice fra spesa ed entrata, quella delle *Rason vecchie*, che esercitava il controllo ordinario sulle diverse gestioni finanziarie statali, quella dei *Procuratori di S. Marco*, che facevano servizio di tesoreria. Perciò a noi sfugge un elemento assai importante, il reale, quotidiano movimento, traducibile in cifre: e per l' età più antica, dobbiamo accontentarci a lumeggiare solo i riflessi politici, e i lineamenti generali d' indirizzo; dobbiamo accontentarci a seguire lo sviluppo dei principi generali, anzichè rilevarne gli effetti pratici, nella loro giornaliera attività. Questo è quanto ricordano le fonti superstiti, poichè sono quelle nelle quali è raccolta la preoccupazione politica dei corpi legislativi: *Maggior Consiglio*, *Quarantia* e *Consiglio dei Rogati*, nei quali con diverse vicende il problema finanziario fu discusso, dibattuto e regolato, in armonia alle esigenze del momento.

Son queste le nostre fonti principali, se non uniche [1], chè dagli atti privati assai poco o quasi nulla si può raccogliere [2]: e fra esse quelle che possiamo seguire con maggior continuità

---

[1] Fra le altre ricordiamo anche la serie dei *Commemoriali* (pei quali cfr. PREDELLI, *I Libri commemoriali della Repubblica di Venezia.* Regesti. – Venezia Tip. del Commercio di Visentini, 1876 e segg.). *Lettere di Collegio*, reg. 1308 – 1310, (per le quali cfr. Giomo, Regesti delle Lettere di Collegio rectius Minor Consiglio. – (Venezia Tip. Emiliana 1910); reg. 1354 - 1363; 1363 - 1366). *Notatorio di Collegio* che comincia col 1327, cui si aggiunge un registro di mano di Marin Sanudo ove sono raccolti atti vari dal 1292 al 1393.

[2] Buona fonte per questo sono anche gli atti delle Commissarie amministrate dai Procuratori di S. Marco, specialmente per ciò che riguarda l' andamento dei prestiti, nelle quali ricordiamo la Commissaria Zorzi (b. 168), e la Commissaria Renier, che comprendono atti di amministrazione del sec. XIV.

sono gli atti del *Maggior Consi*
gati [2], meno quelli della [illegible]
anche, come attività propria
minor importanza, in quanto la
competenza è quella monetaria
sigli minori, o di capitolari di
cose nuove, o materiale che
pubblicato.

Ed in questa prima scelta
della guerra di Chioggia, parecch
delle nuove magistrature stabi
stribuendosi l' attività finanzi

---

[1] Deliberazioni del Maggior
mune I » 1232 – 1282, segue il « *Com*
registri i decreti seguono l' ordine
registri portano nomi cancelleresc
nologico: *Fractus* 1240 – 1282; *Lu*
gnus et Capricornus 1299 – 1308;
vicus 1315 – 1318; *Fronesis* 131
vella 1350 – 1384.

Nell' Archivio dell' Avogaria
leggi del Maggior Consiglio in re
Bifrons 1232 – 1300; *Cerberus* 128
ptunus 1312 - 1324; *Brutus* 132
Saturnus 1349 – 1378.

[2] Deliberazioni dei Rogati.
Misti continentes res terrestres et n
non si conservano che i rubricari
di questa serie dal 1332 al 1381 s
dal 15 al 36. La serie dei Misti si a
fu divisa in *Senato Terra* e *Sena*
nel 1345, alcune deliberazioni del
ciarono a trascrivere in volumi sep
dell' alfabeto; nel 1401 incominc
la serie alfabetica contiene decret
1348; Reg. B. 1348 – 1350 [illegible]

[3] Parti della Quarant[illegible]
sare il nostro argomento, la serie
conservata appena saltuariament
poca studiata. Reg. I. 1342 – 134
1366 – 1373; 1375; Reg. III. 137

sono gli atti del *Maggior Consiglio* (1) e del *Consiglio dei Rogati* (2), meno quelli della *Quarantia* (3), la quale del resto, ha anche, come attività propria e singolare, in questo campo, minor importanza, in quanto la materia che è di sua più stretta competenza è quella monetaria: piccoli altri lacerti, di Consigli minori, o di capitolari di singole magistrature non danno cose nuove, o materiale che meriti di esser integralmente pubblicato.

Ed in questa prima scelta ci siamo arrestati al periodo della guerra di Chioggia, parecchi anni cioè prima della comparsa delle nuove magistrature stabili, attraverso le quali verrà distribuendosi l' attività finanziaria assorbita ed accentrata,

(1) Deliberazioni del Maggior Consiglio. Il primo registro è il «*Comune I*» 1232 – 1282, segue il «*Comune II*» 1248 – 1282, in questi due registri i decreti seguono l' ordine per ciascuna magistratura. Gli altri registri portano nomi cancellereschi bizzarri e seguono l' ordine cronologico: *Fractus* 1240 – 1282; *Luna Zaneta Pilosus* 1283 – 1299; *Magnus et Capricornus* 1299 – 1308; *Presbiter* 1308 – 1315; *Clericus Civicus* 1315 – 1318; *Fronesis* 1318 – 1325; *Spiritus* 1325 – 1349; *Novella* 1350 – 1384.

Nell' Archivio dell' Avogaria del Comun si trovano trascritte le leggi del Maggior Consiglio in registri che portano i seguenti nomi: *Bifrons* 1232 – 1300; *Cerberus* 1282 – 1299; *Magnus* 1294 – 1308; *Neptunus* 1312 - 1324; *Brutus* 1324 – 1334; *Philippicus* 1335 – 1349; *Saturnus* 1349 – 1378.

(2) Deliberazioni dei Rogati. I primi tredici volumi della serie dei *Misti continentes res terrestres et maritimas* andarono bruciati e di essi non si conservano che i rubricari degli atti dal 1293 al 1331. I decreti di questa serie dal 1332 al 1381 sono contenuti in 22 registri numerati dal 15 al 36. La serie dei Misti si arresta all' anno 1440 in cui essa serie fu divisa in *Senato Terra* e *Senato Mare*. Circa un secolo prima, cioè nel 1345, alcune deliberazioni del Senato in materia secreta si incominciarono a trascrivere in volumi separati detti *Secreti* e segnati con lettere dell' alfabeto; nel 1401 incomincia la serie regolare numerata, mentre la serie alfabetica contiene decreti di materie particolari: Reg. A. 1345–1348; Reg. B. 1348 – 1350; Reg. D. 1376.

(3) Parti della Quarantia. Ricordiamo, solo in quanto può interessare il nostro argomento, la serie delle Deliberazioni, la quale è stata conservata appena saltuariamente nei tre volumi che abbracciano l' epoca studiata. Reg. I. 1342 – 1343; Reg. II, 1347 – 1350; 1352 – 1354; 1366 – 1373; 1375; Reg. III. 1375 – 1379; 1381 – 1389.

dalla seconda metà del sec. XIV, nel Consiglio dei Rogati, perchè questo a noi pare il momento critico della storia, non solo politica, ma molto più economica dello stato veneziano, il momento in cui la vita economica, come quella politica, pronuncia un profondo mutamento di indirizzo, i cui riflessi finanziari assumono una caratteristica propria e diversa dal periodo precedente. Piuttosto che al lato formale ed estrinseco delle esterne strutture di organizzazione, le quali in fondo rappresentano l' ultima espressione conclusiva di un lavorio compiuto nell' intimo della vita, abbiamo creduto appoggiarci ad un elemento intrinseco e sostanziale, qual' è quello del modificarsi dei rapporti generali della politica e dell'economia, che conferisce alla vita della nazione, come a quella dello stato, una fisonomia nuova.

P. Bosmin

, r[illegible] Consiglio dei Rogati,
cr[illegible]o della storia, non solo
dello stato veneziano, il
, come quella politica, pro-
i indirizzo, i cui riflessi fi-
ica propria e diversa dal
al lato formale ed estrin-
izzazione, le quali in fondo
e conclusiva di un lavorio
abbiamo creduto appog-
sostanziale, qual' è quello
della politica e dell'econo-
a nazione, come a quella

P. Bosmin

1.

1262, die XII Marcii

Capta fuit pars in Maiori Consilio et revocata fuerunt Consilia olim facta de ligatione pecunie Comunis et reddituum Comunis tam de reddendo imprestita quam de aliis quocumque modo facta sint. Et fuit ordinatum quod Dominus Dux et Consiliarii habere debeant libras MMM quolibet mense ad expendendum sicut habebant actenus et de residuis totius intrate Comunis que est et erit, debeant reddi quinque pro centenario de proficuo omnibus illis qui fecerunt hinc retro imprestitum pro Comuni et fecerint de toto eo quod habebunt in imprestito et debeant solvi ad Sanctum Michaelem proximum et deinde in antea de sex in sex mensibus salvo quod illi qui non fecerunt imprestita hic retro facta et non fecerint de cetero non possint de istis quinque que ordinate sunt reddi, aliquid accipere vel habere et totum illud quo superabit a dictis quinque pro centenario debeat expendi in facto guerre de Romania et Janue et occasione ipsius guerre et pro hiis que facienda fuerint pro guerra illa et id quod superabit a guerra et ab hiis sit obbligatum imprestitis reddendum de capite, que imprestita solvantur ad medium annum. Et hoc ponatur in Capitulari Consiliariorum et XL, quod non possint hoc revocare nec ponere ad aliquod Consilium de revocare hoc.

(M. C., Fractus, c. 17 v.).

2.

1266, die XXX octubris.

Capta fuit pars et ordinatum quod de pecunia Comunis de libris MMM pro mense, libre CCCC omni mense deponi debeant et teneri occasione solvendi salarium officialium de Grado ad

Caput aggeris et castellani S. Alberti illorum videlicet qui non recipiunt pecuniam occasione suorum officiorum sicut videbitur domino Duci et suo Consilio.

(M. C., Fractus, c. 18)

3.

1294, die XVIII septembris

Capta fuit pars quod illud quod factum est et fiet per illos nobiles, qui electi fuerunt ad examinandum de introitu et exitu Communis et ad providendum de minuendis salariis et aliis expensis Communis et etiam id quod fiet per dominum Ducem et Consiliarios super hoc fieri et definiri possit cum Consilio de Triginta. Et si Consilium est contra sit revocatum quantum in hoc.

(M. C., Pilosus, c. 44 v.)

4.

1299, die XXVIII iulii

Capta fuit pars quod tam ille qui eligetur super frumento quam alii qui nunc sunt in ipso offitio sint cum tali salario quale habebant ante quam foret sibi salarium diminutum. Et si consilium est contra sit revocatum quantum in hoc.

(A C., Cerberus, c. 75)

5.

1299, die XI augusti

Capta fuit pars quod omnes offitiales tam de Rivoalto quam de sancto Marco et cancellarius curie maioris et omnes notarii et scribani et pueri redducantur ad statum, in quo erant de salariis, antequam fuissent diminuta per VII de super guerra et per consilium de XXX, tamen non intelligatur per hoc quod illi qui habent certum quid pro libra denariorum quos recipiunt debeant habere plus quam habebant tunc, licet datia comunis sint augmentata. Et ubi duo offitia sunt coniuncta in unum debeant habere unum salarium quid ipsi volent. Et intelligatur quod illi offitiales qui eliguntur ad terminum et eligentur de cetero sint ad dictam condictionem.

(A. C., Cerberus, c. 59 v.)

1299, die X

Quod eligantur tres sapi
et baliam exquirendi et cer
debitum est et diminuendi e
dendi de daciis comunis que
eis videbuntur posse dimin
dandum ordinem tam expensi
Et cum hiis que invenerint
consilium. Et omnes simul et
consilio omnes illas partes q
casione exquirendi et dandi
dux et consiliarii teneantur
consilium infra tercium diem
dicta sub pena librarum X
vice, qua non dabunt ipsum
penam domini de nocte exc
ipso consilio captum erit deb
eligantur per consilium de XL
esse in hoc facto sub pena l
cepta evidenti infirmitate pe
soldos XL grossorum pro qu
scribanum ad scribendum ea
niant dicti simul bis in die
pro predictis examinandis e
usque ad terciam et post nc
ad hoc constituto. Salvo quo
et officia comunis pro examin
comunis possint ire quandoc
mane convenire ad campana
campanam Rivoalti et star
salarii pro qualibet vice, et s
ad festum sancti Micha[illegible]is.
ad maius consilium ut [illegible]
plus durare vel non. Et tene
est supra infra tres dies post
consilio, et si consilium est

ert illorum videlicet qui
s um officiorum sicut
lio.

(M. C., Fractus, c. 18)

tembris

factum est et fiet per illos
inandum de introitu et
de minuendis salariis et
quod fiet per dominum
t definiri possit cum Con-
st contra sit revocatum

M. C., Pilosus, c. 44 v.)

iulii

eligetur super frumento
io sint cum tali salario
salarium diminutum. Et
quantum in hoc.

(A C., Cerberus, c. 75)

isti

tiales tam de Rivoalto
curie maioris et omnes
tur ad statum, in quo
minuta per VII de super
ien non intelligatur per
o libra denariorum quos
beant tunc, licet datia
cia sunt coniuncta
m quid ipsi volent. Et
antur ad terminum et
idictionem.

., Cerberus, c. 59 v.)

6.

1299, die XXVI septembris

Quod eligantur tres sapientes viri qui habeant libertatem et baliam exquirendi et cercandi totum illud quod comune debitum est et diminuendi expensas Comunis et etiam providendi de daciis comunis que fraudantur per omnes illas que eis videbuntur posse diminuere predictas expensas, Et ad dandum ordinem tam expensis quam intratis comunis omnibus Et cum hiis que invenerint et ordinaverint veniant ad maius consilium. Et omnes simul et divisim possint ponere in maiori consilio omnes illas partes quas voluerint semel et pluries occasione exquirendi et dandi ordinem antedictis. Et dominus dux et consiliarii teneantur dare eis et cuilibet eorum maius consilium infra tercium diem quando petierint occasione predicta sub pena librarum X pro quolibet consiliario qualibet vice, qua non dabunt ipsum consilium petitum ab eis, quam penam domini de nocte excutere teneantur. Et id quod in ipso consilio captum erit debeat esse firmum. Et predicti tres eligantur per consilium de XL. Et illi qui electi erunt teneantur esse in hoc facto sub pena librarum centum pro quolibet, excepta evidenti infirmitate persone. Et habeant pro suo salario soldos XL grossorum pro quolibet. Et debeant habere unum scribanum ad scribendum ea que fuerint necessaria, et conveniant dicti simul bis in die videlicet in mane et post nonam pro predictis examinandis et pertractandis stando de mane usque ad terciam et post nonam usque ad vesperum in loco ad hoc constituto. Salvo quod si videretur eis ire per tabulas et officia comunis pro examinare et videre expensas et intratas comunis possint ire quandocumque voluerint. Et debeant de mane convenire ad campanam officialium et post nonam ad campanam Rivoalti et stare ut dictum est, sub pena dupli salarii pro qualibet vice, et sint per medium annum incipiendo ad festum sancti Michaelis. Et in capite medii anni ponatur ad maius consilium utrum videatur quod hec pars debeat plus durare vel non. Et teneantur eligi predicti tres ut dictum est supra infra tres dies postquam hec pars capta erit in maiori consilio, et si consilium est contra sit revocatum.

(M. C., Magnus, c. 1)

7.

1299, die XVII octubris

Quod parti capte super facto provisionum fiendarum addatur, quod dicti provisores pro dictis inquisitionibus faciendis possint imponere penam et personas ad sacramentum sicut eis videbitur. Item, quod dominus dux et consiliarii debeant sibi dare ab uno usque ad quatuor precones sicut eis videbitur. Item, quod ipsi provisores sint absoluti de stare et facere officium suum propter occasiones nuptiarum et mortuorum et propter infirmitates suas vel propinquorum suorum cum condictione aliorum officialium preter quam de exire extra terram.

Item, quod illis tribus officialibus qui facti sunt super provisiones comunis iniungatur quod debeant inquirere illos qui fraudant dacia comunis, et si quos invenerint contrafacientes, debeant eos condempnare in pecunia, sicut eis vel eorum vel maiori parti videbitur. Et sentencie quas fecerint sint firme ac si facte essent per maius consilium. Et hoc intelligatur tam de illis qui hactenus defraudarunt, quam de illis qui de cetero defraudabunt. Et qui accusaverit contrafacientes habeat quartum, si per eius accusationem veritas cognoscetur, et teneatur de credentia. Et si consilium vel capitulare est contra sit revocatum quantum in hoc.

(M. C., Magnus, c. 1 v.)

8.

1299, die XXI novembris

Cum poneretur pars una capta inter XL cuius tenor continetur inferius, et pars de stare firmi ad consilium de restitutione salariorum captum die XI augusti nuper elapsi:

Capta fuit pars de stare firmi ad ipsum consilium. Tenor autem partis capte inter XL talis erat, videlicet: cum in capitulari Consiliariorum contineatur quod ipsi non possint accipere aliquem scribanum de novo in palatio nec adiungere aliquod salarium alicui scribano sine XXV de XL. Et Consiliarii augumentaverunt salarium contra hec, ibat pars que

capta fuerat inter XL q[illegible] i
capta erit in Maiori C[illegible]li
illos duos pueros quos accep
lium Bonaventure de Marta,
tum sub pena librarum quin
qui contrafaceret et iniungat
quod debeant exigere dictas
ipsarum penarum. Et intellig
Curie. Et si consilium est c

Et fuerunt date ballote
non sincere et LXV de dicta
consilium de restitutione sal

Et sciendum est quod
restitutione salariorum fuit di
et filius Bonaventure de Mart
sed solum fuit consultum qu
fuerunt licentiati, et salaria
ordinatum erat immo bene
siliariorum et XL et Maioris
condiciones que occurrerun
per Consilium de VII et d
fuerunt de mense d. III, per
in statum pristinum restit
firmi ad consilium de restit

1300 die

Quod eligantur homine
qui habeant unam camera
quindecim de super merca
lium Rogatorum et XL [illegible]er
mercatores et approb[illegible]r
silio. Et qui habuerit plures
consilii predicti, sit firmus,
vigintiunius. Et si aliquis es
circum. Et si accideret quo

capta fuerat inter XL quod infra tres dies post quam hec pars capta erit in Maiori Consilio, Consiliarii teneantur licentiare illos duos pueros quos acceperunt, scilicet filium Ecelini et filium Bonaventure de Marta, et retrahere salarium augumentatum sub pena librarum quinquaginta pro quolibet Consiliario qui contrafaceret et iniungatur in capitulari illorum de nocte quod debeant exigere dictas penas. Et habeant medietatem ipsarum penarum. Et intelligatur tantum de scribanis Maioris Curie. Et si consilium est contra, sit revocatum.

Et fuerunt date ballote CCXXVI de quibus fuerunt XXV non sincere et LXV de dicta parte de XL. Et de stare firmi ad consilium de restitutione salariorum fuerunt CXXXV.

Et sciendum est quod pars de stare ad consilium de restitutione salariorum fuit dictum, quod cum dicti filius Ezelini et filius Bonaventure de Marta non fuerint accepti pro scribanis, sed solum fuit consultum quod starent in probatione et tamen fuerunt licentiati, et salaria non fuerunt addita contra id quod ordinatum erat immo bene fuerunt addita per numerum consiliariorum et XL et Maioris Consilii constitutum, sed propter condiciones que occurrerunt anno fuerunt diminuta salaria per Consilium de VII et de XXX et postea illa diminuita fuerunt de mense d. III, per Maius Consilium non addita sed in statum pristinum restituta. Et ideo ibit pars de stare firmi ad consilium de restitutione salariorum.

(M. C., Magnus, c. 2 v.)

9.

1300 die XXV februarii

Quod eligantur homines XXI super facto mercationum qui habeant unam cameram in Rivoalto, ubi habebant eam quindecim de super mercationibus. Et eligantur per Consilium Rogatorum et XL per duas manus et eligantur homines mercatores et approbentur ad unum ad unum in dicto consilio. Et qui habuerit plures ballotas habendo maiorem partem consilii predicti, sit firmus, remanendo in suprascripto numero vigintiunius. Et si aliquis esset duplus nichilominus debeat ire circum. Et si accideret quod aliquis exiret de dicto consilio

pro aliqua causa, alius eligatur loco eius inter se et approbetur sicut fiunt XL inter XL, et debeant esse per unum annum. Et de dicto consilio non possit esse is qui non fuerit de consilio, seu aliquis de domo sua, nec is qui non habeat annos XXV vel ab inde supra. Et non possit esse de dicto consilio nisi unus de qualibet prole et unus de qualibet societate. Et debeant habere unum notarium et unum preconem et teneantur sedere omni die lune, mercurii et veneris ed campanam officialium sicut faciunt XL. Et etiam teneantur venire aliis diebus quando vocarentur per capita. Et illi qui venerint et steterint ut dictum est, habere debeant pro quolibet, qualibet die denarios duodecim ad grossos. Et qui non venerint, seu non steterint ut dictum est pro qualibet vice perdant unum grossum et salarium salvis occasionibus specificatis. Et quicunque electus fuerit ad dictum Consilium, teneatur ipsum jurare infra dies octo et esse in eo, sub pena soldorum viginti grossorum. Et possint eligi ad quamlibet rem, sicut possunt XL. Et addatur Consiliariis quod infra dies quindecim teneantur in pena librarum X pro quolibet facere vocari Consilium Rogatorum et XL et facere fieri hanc electionem. Et illi qui eligentur tunc debeant esse usque ad festum sancti Michaelis primum venturum de mense septembris. Et antequam ipsi compleant, eligantur alii loco eorum per modum supradictum qui durare debeant per unum annum. Et ordinato dicto Consilio teneantur predicti omnibus duobus mensibus eligere inter se tria Capita, qui Capita teneantur inquirere et cercare totum id quod eis bonum videbitur pro bono statu mercationum. Et partes que videbuntur dictis Capitibus ponere ante, debeant eas facere poni in scriptis et cum eis venire debeant coram domino duce et consiliariis et faciant eas legi. Et debeant dicere eis: Nos volumus esse vobiscum pro dictis partibus ponendis. Et si dominus Dux cum Consiliariis voluerint ponere partem contra, possint ponere sicut eis videbitur. Et Capita teneantur expectare, propterea dominum Ducem et Consiliarios per dies sex. Et si dominus Dux cum Consiliariis miserit pro eis infra dictos sex dies, possint ponere partem pro et contra sicut eis videbitur. Et id quod capietur per dominum Ducem et Consiliarios et maiorem partem illius consilii sit firmum sine ire ad alium Consilium, existentibus congregatis ad minus duabus

partibus dicti Consilii de XXI. Et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum quantum in hoc. Et non intelligatur quod per hoc possint revocare aliquod datium comunis. Et si accideret quod dominus Dux et Consiliarii non mitterent pro eis infra dictos sex dies, preterquam per predicta Capita fuerint requisiti, ex tunc dicta Capita possint ponere partes predictas, quas ostenderint seu legi fecerint domino Duci et Consiliariis in dicto Consilio XXI. Et quicquid captum fuerit per duas partes eorum, sit firmum sine ire ad aliud Consilium. Et predicta Capita sint loco Supraconsulum, et habeant illam libertatem in expendendo et in aliis quam habebant ipsi Supraconsules. Et nullus de XL possit eligi ad dictum officium et e converso. Et quicumque steterit per unum mensem qui non venerit ad dictum officium, tam pro infirmitate, quam pro alia causa, sit extra dictum officium, et alius eligatur loco eius.

(M. C., Magnus, c. 5)

10.

1300, die XI junii

Cum Salinarii Clugie haberent libras CC pro quolibet et eis fuerint diminute de salario libre quinquaginta, quando fuerunt diminuta salaria aliis:

Capta fuit pars quod illi Salinarii, qui eligentur de cetero, reducantur in primum salarium ducentarum librarum. Et si consilium etc.

(M. C., Magnus, c. 8)

11.

1300, die XXVII septembris

Cum captum fuerit olim in Consilio de XXX et de septem, quod officium illorum de publicis et usuris et canalibus, qui habebant soldos L grossorum in anno, et officium illorum de contrabannis et catavere, qui habebant libras LXXV quilibet omni anno, reducerentur in unum officium, et haberent soldos XXX grossorum annuatim, et illam utilitatem quam habebant occasione officii, et officiales ipsius officii sint ita gravati,

quod non possunt ipsum subregere et comune portat inde defectum :

Capta fuit pars, quod ipsum officium dividatur in duo officia, sicut erant cum tali salario tot pueris et scribanis et condicionibus, sicut erat antequam forent coniuncti per consilium de XXX et de septem. Et si consilium etc.

(M. C., Magnus, c. 11)

12.

1300, die IX decembris

Quod addatur in capitulari illorum de super frumento quod, solutis tribus milibus librarum, que dantur monasteriis, et libris mille, que dantur pro cavatione rivorum, et eo quod datur pro aptatione litoris, que solvuntur annuatim per eos de denariis gratiarum vini et lignaminis, que extrahuntur de Veneciis, totum id quod de ipsis gratiis superfuerit a predictis, debeatur solvere illis personis, que mutuaverunt Camere de super frumento, solvendo eis tam de prode quam de capitali. Et solutis omnibus predictis personis in capitali et prode, extunc debeant dare Camerariis Comunis quicquid superfuerit a monasteriis, rivis et litore omni anno. Et de cetero non possit tolli de predictis denariis aliter quam predictum est, aliquo modo vel ingenio, nisi captum fuerit per quinque Consiliarios et XXV de Quadraginta. Et si consilium etc.

(M. C., Magnus, c. 12)

13.

1300, die XXVIII decembris

Capta fuit pars, quod sicut illi, qui accusant aliquam personam portantem contra ordine, habet nunc medietatem, ita qui accusabit aliquam personam, que hactenus portaverit vel miserit aut qui decetero portabit vel mittet aliquod contra ordinem, habeat quartum de toto eo, quod per eius accusationem deveniet in comune et teneatur de credentia.

(M. C., Magnus, c. 12 v.)

1301, die

Cum in quadam peticion
nobilem Andream Cornario,
contineretur quoddam capitul
Item sciendum est, quod
munis Veneciarum, ante gu
de mensura salis Crete nisi sol
guerram dictus sal ascendit,
lem ad duos sterlinos, sicut
habent et habebunt tam mag
aliquo tempore :
Capta fuit pars quod ille
pro mensura salis Candide pr

1301, die

Quod sicut Camerarii Com
annuatim pro salario, ita isti
servient et qui de cetero eru
sorum pro quolibet annuatim
sedere omni die post nonam
quod venire non possint ad M
judices petitionum. Et si co

1301, di

Item cum officium de X
tatis et etiam impedia
potest eligi ad officium Quar
Capta fuit pars quod ipsu
isti compleverint dictum offi

14.

1301, die XXI iannarij

Cum in quadam peticione data domino Duci per virum nobilem Andream Cornario, ambaxatorem militum Candide, contineretur quoddam capitulum sic continens:

Item sciendum est, quod, per iustum ordinamentum Comunis Veneciarum, ante guerram Ianue non accipiebantur de mensura salis Crete nisi solummodo duo sterlini, sed propter guerram dictus sal ascendit, placeat vobis ponere dictum salem ad duos sterlinos, sicut prius, cognoscentibus quod ipsi habent et habebunt tam magnum forum quod unquam pro aliquo tempore:

Capta fuit pars quod ille medius sterlinus, qui fuit auctus pro mensura salis Candide propter guerram, amoveatur.

(*Senato Misti*, I, 106).

15.

1301, die XVIII marcii

Quod sicut Camerarii Comunis habent soldos XL grossorum annuatim pro salario, ita isti qui nunc sunt pro tempore quo servient et qui de cetero erunt, habeant libras quatuor grossorum pro quolibet annuatim, cum condicione quod teneantur sedere omni die post nonam, exceptis festis solempnibus, et quod venire non possint ad Maius Consilium nisi sicut possunt judices petitionum. Et si consilium etc.

(M. C., Magnus, c. 14)

16.

1301, die XX junii

Item cum officium de XXI sit expensarum et non utilitatis et etiam impediat Quarantiam, quia de illo officio non potest eligi ad officium Quarantie:

Capta fuit pars quod ipsum officium sit revocatum, quando isti compleverint dictum officium. Et si consilium etc.

(M. C., Magnus, c. 15 v.)

17.

1301, die XXVII junii

Item quod debeant eligi quinque sapientes, qui debeant videre et examinare omnia consilia et capitulare Consiliariorum, et quando essent omnes quinque in concordia possint cancellare de predictis omnia que sibi videbuntur cancellanda, salvis consiliis que ligata sunt cum numero de XL a XXV supra. Et salvo quod non possint se intromittere de consiliis, que pertinent ad ligationem pecunie comunis, nec de consilio domini Iohannis Bembo. Et si essent tres et a tribus ad quatuor in concordia de cancellando consilia vel capitulare, ponatur inter XL, si videtur eis quod debeant ipsa consilia vel capitulare cancellare et id quod capietur in XL super hoc sit firmum. Et sint cum illo salario et capitulari, que videbuntur domino Duci et Consiliariis.

(M. C., Magnus, c. 15 v.)

18.

1301, die ultimo augusti

Quod sicut Provisores habebant soldos XL grossorum in medio anno, ita de cetero habeant libras III grossorum in anno et possit committi eis officium de Supra consulibus.

(M. C., Magnus, c. 18)

19.

1301, die VIII novembris

Capta fuit pars quod sicut Domini de super imprestitis habebant pro suo salario libras quinquaginta ad grossos in anno pro quolibet, sic debeant habere de cetero annuatim libras tres grossorum in anno.

(M. C., Magnus, c. 19 v.)

1301, [illegible]

Capta fuit pars quod elig
dominum Ducem, Consiliario
mercurii ante terciam debean
viam et modum, quod nostri
quod invenerint, et cum eo,
Consiliariis et Capitibus veni
ad Consilium Rogatorum.

1301, die XX

Capta fuit pars, cum ali
Ambaxatorem solemnem ad
fuisset pars in Quadraginta,
Soldanus per meliorem viam
mittendo dictum ambaxatore
denarios.

Capta parte supradicta
in Maiori, sicut videbitur C
tres de XL per Capita, q
omnes vias, quas poterunt,
dicta ambaxata. Et propter
obligentur omni mense libr
lium librarum de mense, et
Motoni, et comercium Crete
per Soldanum, et omnes alii
ligati. Et cum illo quod ipsi
Consilium Rogatorum vel M
infra quatuor dies et ponantu
Et infra quatuor dies p[illegible]
Ambaxatorem, ut dictum e
Et si consilium etc.

20.

1301, die XVI decembris

Capta fuit pars quod eligantur quinque sapientes viri per dominum Ducem, Consiliarios et Capita, qui usque ad diem mercurii ante terciam debeant videre, examinare et invenire viam et modum, quod nostri vadant ad lucrandum et cum eo, quod invenerint, et cum eo, quod videbitur domino Duci, Consiliariis et Capitibus veniatur die mercurii post prandium ad Consilium Rogatorum.

(M. C., Magnus, c. 20)

21.

1301, die XXVIII decembris

Capta fuit pars, cum alias narratum fuisset de mittere Ambaxatorem solemnem ad Soldanum et super hoc capta fuisset pars in Quadraginta, cum eo pro littera quam misit Soldanus per meliorem viam quam poterit. Et capta parte de mittendo dictum ambaxatorem invenietur via de inveniendo denarios.

Capta parte supradicta vel in Consilio Rogatorum vel in Maiori, sicut videbitur Capitibus eam ponere, eligantur tres de XL per Capita, qui inquirant et inveniant per omnes vias, quas poterunt, quod habeantur denarii pro dicta ambaxata. Et propter hoc ab kalendis marcii in antea obligentur omni mense libre CL de denariis trium milium librarum de mense, et denarii castellanorum Coroni et Motoni, et comercium Crete et dona que fient ambaxatori per Soldanum, et omnes alii denarii Comunis, qui non essent ligati. Et cum illo quod ipsi tres XL invenient, veniatur ad Consilium Rogatorum vel Maius, sicut videbitur Capitibus, infra quatuor dies et ponantur ille partes, quas illi tres viderint. Et infra quatuor dies postquam captum erit de mittere dictum Ambaxatorem, ut dictum est, debeat eligi ipse Ambaxator. Et si consilium etc.

(M. C., Magnus, c. 20 v.)

22.

1302, die XX jannuarii

Quod per dominum Ducem Consiliarios et Capita eligantur quinque sapientes, qui debeant inquirere et cercare viam et modum habendi denarios pro ambaxata mittenda ad Soldanum infra quintum diem et possint obligare propterea dona, que habebit ambaxator a Soldano, et libras CCC omni mense de libris III^{m} de mense a martio ultra: et addatur in capitulari Consiliariorum, quod teneantur dari facere dictas libras CCC omni mense, sub pena librarum C pro quolibet et Advocatores Comunis teneantur excutere dictam penam et cum eo, quod invenerint, veniant ad Maius Consilium infra tres dies, postquam dicti quinqué circaverint, ut dictum est. Et si consilium etc.

(M. C., MAGNUS, c. 21)

23.

1302, die XXVII jannuarii

Quod pro ambaxata mittenda ad soldanum accipiantur denarii ad presam, quam utilius fieri poterit pro Comuni, et sint obligata naula et dona, que habebit ambaxator a Soldano, et de denariis mensis quotquot fuerint opportuni. et addatur in capitulari Consiliariorum, quod teneantur observare et observari facere pactum, quod fiet cum illis, a quibus denarii accipientur, sub pena librarum C, sicut captum est.

(M. C., MAGNUS, c. 21 v.)

24.

1302, die XIII februarii

Quod officium de Supraconsulibus committatur tribus Provisoribus. Et si consilium etc.

(M. C., MAGNUS, c, 22 v.)

1302, d

Quod de cetero omne in
fiendum et omnis elogantio ter
et omnes provisiones et addicio
et pueris officialium Rivoalti i
fieri per modum gratie. Et
Consiliarios, XXX de XL et
addatur in capitulari Consilia

1302, die

Item quod addatur in cap
teneantur facere dari omni m
libris mensis baiulo Constant
ad perfectam solucionem.

1303, die

Item cum multa contrab
datur accusatoribus et inve
dictorum contrabannorum et
Capta fuit pars quod sic
cetero detur eisdem accusat

1303 di

Item quod accipiatur su
libr. XXV^{m} pro complend
Alberti dala Scala.

25.

1302, die XI septembris

Quod de cetero omne imprestitum de havere Comunis fiendum et omnis elogantio termini de pecunia Comuni debenda et omnes provisiones et addiciones salariorum fiendorum scribis et pueris officialium Rivoalti intelligatur esse gratia et debeat fieri per modum gratie. Et non possit revocari nisi per V Consiliarios, XXX de XL et duas partes Maioris Consilii, et addatur in capitulari Consiliariorum. Et si Consilium etc.

(M. C., Magnus, c. 34)

26.

1302, die XI octubris

Item quod addatur in capitulari Consiliariorum quod ipsi teneantur facere dari omni mense libras C de tribus millibus libris mensis baiulo Constantinopolis pro suo salario usque ad perfectam solucionem.

(M. C., Magnus, c. 36 v.)

27.

1303, die XXII iunii

Item cum multa contrabanna de vino fiant eo quod non datur accusatoribus et inventoribus, nisi tantum quartum dictorum contrabannorum et solebat dari medietas:

Capta fuit pars quod sicut dabatur nunc quartum, ita de cetero detur eisdem accusatoribus et inventoribus medietas.

(M. C., Magnus, c. 49)

28.

1303, die XIII julii

Item quod accipiatur super sale, more solito, usque ad libr. XXV^{m} pro complenda solucione egregii viri domini Alberti dala Scala.

(M. C., Magnus, c. 51)

29.

1303, die XXII augusti

Quia Advocatoribus Comunis sunt multe utilitates accepte per officium Provisorum:

Capta fuit pars quod illi Advocatores Comunis, qui nunc et de cetero eligentur, sicut habent soldos quadraginta grossorum in anno pro salario, ita de cetero habeant libras centum in anno et soldos quinque pro libra de toto eo quod excucient pro suo placitare sicut soliti erant habere.

(M. C., Magnus, c. 53 v.)

30.

1303, die primo septembris

Item quod sal possit impignari, secundum ussum, ultra lib. XXV^{m} sicut videbitur.

(M. C., Magnus c. 54 r.)

31.

1303, die XXVI novembris

Item cum sit quodam consilium per quod non potest fieri ambaxator, qui habeat ultra soldos quadraginta grossorum, nisi per certum modum, sicut dictum consilium continet et nunc sit necesse mittere unum ambaxatorem Alemaneam, qui sit instructus de condicionibus ipsius contrate, pro invenire stratam pro via Francie:

Capta fuit pars, quod dictum consilium sit revocatum in tantum quod per dominum Ducem, Consiliarios et Capita de Quadraginta et Provisores possit mitti illuc unus ambaxator sicut eis videbitur cum Consilii Rogatorum voluntate, et est dictum consilium per Consiliarios et Quadraginta revocatum.

(M. C., Magnus, c. 58 v.)

1304, die

Cum sit quoddam consi
per quod tenetur facere pon
mense certam quantitatem p
ficit prode imprestitorum:

Capta fuit pars quod de
facere poni in dicta Procura
que nunc ponitur, quanta s
ad redendum dictum prode,
tam ipsis Consiliariis quam
nentur in dicto consilio.

1304, die X

Quia Consul Apulee c
vivere, sicut dicitur, eo quo
solito:

Capta fuit pars, ut qui
eundi illuc, quod detur Co
grossorum in anno, in quib
habet pro expensis eundo i
deundo Venecias et pro d
socium, cui dare debeat so
duas robas in anno a soldis
unum notarium, sex pueros
et consuetudine puerorum,
netur. Et quando iret in cu
in die, sicut hactenus habe
quos habere tenetur, [illegible]
habere debet. Et debeat hab
sui salarii.

Item quod iniugatur
quod de bonis Comunis, qu

32.

1304, die X septembris

Cum sit quoddam consilium in capitulari Consiliariorum per quod tenetur facere poni in Procuratia sancti Marci omni mense certam quantitatem pecunie ad redendum, que non sufficit prode imprestitorum:

Capta fuit pars quod de cetero dicti Consiliarii teneantur facere poni in dicta Procuratia tantam pecuniam ultra illam, que nunc ponitur, quanta sufficiet quolibet mense per ratam ad redendum dictum prode, sub illis condicionibus et penis tam ipsis Consiliariis quam Camerariis Comunis, que continentur in dicto consilio.

(M. C., Magnus, c. 68 v.)

33.

1304, die XXII septembris

Quia Consul Apulee cum salario consueto non potest vivere, sicut dicitur, eo quod uncie et victualia sunt cariora solito:

Capta fuit pars, ut quilibet bonus homo habeat causam eundi illuc, quod detur Consuli de salario libras quadraginta grossorum in anno, in quibus intelligantur ille libre C, quas habet pro expensis eundo in Apulea de Veneciis et inde reddeundo Venecias et pro domo, et teneatur habere unum socium, cui dare debeat soldos viginti grossorum in anno et duas robas in anno a soldis XX grossorum pro qualibet et unum notarium, sex pueros et sex equos cum precio equorum et consuetudine puerorum, sicut in commissione sua continetur. Et quando iret in curia, habeat soldos duos grossorum in die, sicut hactenus habebat soldos quadraginta, et somarii, quos habere tenetur, non intelligantur in sex equos quos habere debet. Et debeat habere Consul in Veneciis medietatem sui salarii.

Item quod iniugatur in commissione Consulis Apulee quod de bonis Comunis, que ad manus eius pervenirent, pos-

sint sibi solvi de suo salario, faciendo expensas consuetas et comittatur etiam Provisoribus quod possint de denariis condemnacionum et de contraordinibus, quos haberent pro hiis, silicet que haberent pro Apulea, satisfacere ipsi Consuli de suo salario, si ei defecerit.

(M. C., MAGMUS, c. 69)

34.

1305, die VI augusti

Quod sicut Potestas Muriani habebat libras CC in anno pro salario, ita ille, qui nunc et de cetero eligetur, habeat libras decem grossorum in anno pro salario.

(M. C., MAGNUS, c. 90 v.)

35.

1305, die XXVI augusti

Cum sit unum consilium per quod non potest fieri aliqua ambaxata, nisi sciatur primo unde debeat accipi pecunia pro expensis ipsius ambaxate:

Capta fuit pars quod ista electio in Sicilia fieri possit nunc, non obstante dicto consilio et solvetur de libris tribus millibus vel de denariis gratiarum, sicut videbitur.

(M. C., MAGNUS, c. 93)

36.

1306, die XXVIII marcii

Quod Iudex examinatorum, qui nunc eligetur et alii qui de cetero eligentur, habeant de cetero libras tres grossorum pro salario quilibet, sicut habent soldos XL grossorum.

(M. C., CAPRICORNUS, c. 9 v.)

37.

1306, die VII madii

Cum sit quoddam consilium captum in millesimo CC LXXX die XXII augusti, videlicet quod addatur in capi-

tulari Consiliariorum quod, q
baxata, que habere deb
per diem, quod teneantur Co
Duce et Capitibus de XL, an
quanta familia et equis, si d
et quantum salarium et velint
expensis, et illud quod provi
salario et expensis, ducatur ad
est contra etc.:

Capta fuit pars quod a
quis non possit de cetero e
modum predictum, nisi prim
expensis faciendis, et commi
ituro, et hoc revocari non po
tria Capita de XL, XXV
Maioris Consilii: et hoc adda
Et si Consilium vel Capitula

1306, die

Cum tempore, in quo
diminutum salarium Nicola
thum heris, in soldis XXX

Capta fuit pars quod di
soldi XXX grossorum qui f
ad primum salarium, sicut
Nicolaus bene et legaliter s

13

Cum nostri officiales q
non dant ipsam aliquando
et ideo comune posset subs

tulari Consiliariorum quod, quando debebit mitti aliqua ambaxata, que habere debeat pro expensis ultra XVIII grossos per diem, quod teneantur Consiliarii ipsi simul cum domino Duce et Capitibus de XL, antequam eligatur, providere cum quanta familia et equis, si debebit habere equos, debeat ire et quantum salarium et velint eis dare ut vadat omnibus suis expensis, et illud quod providerint tam de familia et equis et salario et expensis, ducatur ad Maius Consilium et si consilium est contra etc.:

Capta fuit pars quod addatur parti predicte, quod aliquis non possit de cetero eligi in ambaxatorem, etiam per modum predictum, nisi primo fuerit inventa pecunia pro illis expensis faciendis, et commissio fuerit facta ipsi ambaxatori ituro, et hoc revocari non possit nisi per quinque Consiliarios tria Capita de XL, XXV de Quadraginta, et duas partes Maioris Consilii: et hoc addatur in capitulari Consiliariorum. Et si Consilium vel Capitulare est contra, sit revocatum.

(M. C., Capricornus, c. 12)

38.

1306, die XXVIIII madii

Cum tempore, in quo diminuta fuerunt salaria, fuisset diminutum salarium Nicolao Aymo, qui est officialis ad gethum heris, in soldis XXX grossorum;

Capta fuit pars quod dicto Nicolao Aymo addantur dicti soldi XXX grossorum qui fuerunt sibi diminuti, et reducatur ad primum salarium, sicut solitus erat habere, cum dictus Nicolaus bene et legaliter se habeat ad officium supradictum.

(M. C., Capricornus, c. 13 v.)

39.

1306, die XVII augusti

Cum nostri officiales qui recipiunt pecuniam per Comune non dant ipsam aliquando camerariis Comunis, ut tenentur, et ideo comune posset substinere defectum:

Capta fuit pars quod addatur in capitulari omnium officialium, qui sunt et qui de cetero erunt, qui recipiunt pecuniam per Comune, tam per introitum quam per alium modum, quod teneantur et debeant ipsam pecuniam assignare Camerariis Comunis quolibet mense, salvis expensis quas tenentur facere secundum sua capitularia. Et si infra quatuor dies, transacto quolibet mense, non assignaverint pecuniam Camerariis Comunis, ut dictum est, ex tunc cadant in penam librarum quinquaginta, qui contrafacerent, pro quolibet officiali. Et hoc addatur advocatoribus Comunis, quod teneantur excutere dictam penam a contrafaciente et habeant tertiam partem et tertiam partem accusator, si per suam accusationem veritas scietur, et alia tertia pars deveniat in nostrum Comune. Et si aliquis officialis predictorum vellet pretendere aliquam excusationem et questio foret inter advocatorem et advocatores et officialem vel officiales de hoc, debeant advocator vel advocatores reducere ipsum officialem vel officiales ad quod Consilium ipsi volent et ipsum vel ipsos placitare in ipso Consilio. Et si captum erit de ipso vel ipsis absolvendis bene quidem; sin autem, cadat quilibet officialis vel officiales sic coniuctus vel coniuncti pro quolibet in duplicem penam supradictam. Et in hoc non intelligantur denarii gratiarum, nec intelligantur officiales de super frumento, nec de super moneta. Et si consilium etc. et hoc non possit revocari nisi per quinque Consiliarios, XXV de XL et maiorem partem Maioris consilii. Pars de XL, XXII de sic.

(M. C., Capricornus, c. 20)

40.

1306, die XXVIIII decembris

Cum sit unum consilium continens quod expense ambaxatorum debent specificari et contrate ad quas isti ambaxatores ibunt, sint extranee et diverse et non possent hic specificari:

Capta pars quod consilium ipsum sit revocatum in tantum quod remaneant in eorum arbitrio.

(M. C., Capricornus, c. 29)

130[illegible]

Cum nostri rectores et o
IIIm de mense, non recipiant
suorum capitulorum et comis
munis Veneciarum, sed multo
quatuor annis sibi satisfiant,
neciarum, sed est detrimentum

Capta fuit pars quod adda
qui nunc sunt et qui de ceter
solvere omnes dictos rectore
sunt et qui de cetero erunt, in
suis commissionibus capitula
Veneciarum, infra unum me
in pena librarum X quolibet
quolibet rectore vel officiali cu
est. Et addatur advocatorib
debeant excutere dictam pe
trafacientibus Consiliariis,
habeant talem partem qual
VIII dies postquam sibi di
aliquo rectore vel officiali, q
ut superius est expressum. E
facientes non possint eligi in
dictam penam persolverint,
fuerit satisfactum integre, su
ordinamenta Comunis Vene
hec revocari non possint ni
de XL, XXX de XL, et dua

130[illegible]

Cum ad officium frume
examinato facto officii, vi
er Provisoribus quod sint q

41.

1307, die XX aprilis

Cum nostri rectores et officiales, qui solvuntur de libris III^{m} de mense, non recipiant sua salaria secundum formam suorum capitulorum et comissionum et ordinamentorum Comunis Veneciarum, sed multociens accidat quod in tribus vel quatuor annis sibi satisfiant, quod non est honor Comuni Veneciarum, sed est detrimentum dictorum rectorum et officiorum:

Capta fuit pars quod addatur in capitulari Consiliariorum, qui nunc sunt et qui de cetero erunt, quod ipsi teneantur persolvere omnes dictos rectores nostros et officiales, qui nunc sunt et qui de cetero erunt, integre et ad tempus contentum in suis commissionibus capitularibus et ordinamentis Comunis Veneciarum, infra unum mensem post tempus transactum, in pena librarum X quolibet Consiliario et qualibet vice et pro quolibet rectore vel officiali cui non fuerit satisfactum, ut dictum est. Et addatur advocatoribus Comunis quod teneantur et debeant excutere dictam penam a contrafaciente vel contrafacientibus Consiliariis, sicut excutiunt alias penas, et habeant talem partem qualem habent de aliis penis, infra VIII dies postquam sibi dictum et denuntiatum fuerit ab aliquo rectore vel officiali, qui non receperit suum salarium, ut superius est expressum. Et iterum dicti Consiliarii contrafacientes non possint eligi in aliquo regimine vel officio donec dictam penam persolverint, et rector vel officialis, cui non fuerit satisfactum integre, suum salarium percepiat secundum ordinamenta Comunis Veneciarum. Et si consilium etc. et hec revocari non possint nisi per V Consiliarios, tria Capita de XL, XXX de XL, et duas partes Maioris Consilii.

(M. C., Capricornus, c. 39 v.)

42.

1307, die XXVI augusti

Cum ad officium frumenti sint tantum tres officiales et, examinato facto officii, videatur domino Duci, Consiliariis er Provisoribus quod sint quatuor:

Capta fuit pars in Maiori Consilio quod, sicut fuerunt actenus tres, ita sint de cetero quatuor, et si hec pars capietur, ponetur post modum quod, sicut habent de salario et graciis et fontico circa libras quatuor et dimidiam grossorum, ita habeant de cetero libras vel V ½ vel sex, sicut vobis melius videbitur, non possendo eligi in alio officio, nec possendo habere partem in frumento vel alio blado, et de faciendo suas rationes sint ad id quod ordinabitur sibi per dominum Ducem.

(M. C., Capricornus, c. 54)

43.

1307, die XXVI augusti

Quod sicut illi de super frumento habent de salario, graciis et fontico circa libras IIII ½ grossorum in anno, ita habeant de cetero libras VI grossorum, non possendo eligi in alio officio nec possendo habere partem in frumento vel alio blado, et de faciendo suas rationes sint quod ordinabitur sibi per dominum Ducem et eius Consilium.

(M. C., Capricornus, c. 54 v.)

44.

1308, die XXV martii

Cum multi homines murmurent per plateas dicentes, quod multe expense fiunt inutiles et sine quibus posset fieri totum, quod necesse esset in Justinopoli, ad satisfaciendum hominibus, qui ita murmurant, et modo quia sumus satis in pacifico statu cum domino Patriarcha Aquilegensi, et leviter super hoc potest provideri:

Capta fuit pars, quod eligantur V sapientes homines per dominum Ducem, Consiliarios et Capita de Quadraginta, qui hinc retro fuerint Potestates in Justinopoli, et si aliquod consilium, vel capitulare esset contra, quod non possent eligi duo de prole, vel propinqui in hac examinatione, alii eligantur undecumque melius videbitur, ita quod numerus dictorum V adimpleatur. Qui V usque ad XV dies debeant inquirere et

examinare inter se quicquid
bonum pro expensis di[illegible]u
capitulari Consiliariorum, qu
quinque sapientibus inter
et inquisitione dictorum V
melius videbitur circa hoc.
possit coniunctim et divisim
hoc, sicut sibi videbitur et q
draginta sit firmum, et non
liarios, XXV de Quadragint
Et si Consilium etc.

1308, di

Hoc videtur Provisorib
officialium qui sunt super
Maiori Consilio:

In primis, quod addatu
tum, quod ipsi dabunt Comu
exigere denarios infra duos
facere eos solvere infra duos
pro quolibet, et si infra du
eis solvere, ut dictum est,
accusare advocatoribus Co
duobus mensibus. Et si co
sit revocatum quantum in
siliariorum quod sic obser

Item addatur in capitu
possint accipere denarium
ram modo aliquo vel inge
vel occasione bladi, et si al
neantur specificare et [illegible]e
pro camera ad hoc, ut illi
nec fraudem propterea, et
librarum XXV pro quolibet,
exigere teneantur. Et si co

examinare inter se quicquid sibi melius videbitur, quod sit bonum pro expensis diminuendis Justinopolis. Et addatur in capitulari Consiliariorum, quod teneantur venire cum dictis quinque sapientibus inter Quadraginta, facta examinatione, et inquisitione dictorum V sapientum, pro complere quod melius videbitur circa hoc. Et quilibet ipsorum sapientum possit coniunctim et divisim ponere partem et partes super hoc, sicut sibi videbitur et quicquid fuerit captum inter Quadraginta sit firmum, et non possit revocari, nisi per V Consiliarios, XXV de Quadraginta et duas partes Maioris Consilii. Et si Consilium etc.

(M. C. Capricornus, c. 66 v.)

45.

1308, die XIIII julii

Hoc videtur Provisoribus quod iniungatur in capitulari officialium qui sunt super frumento et sicut captum est in Maiori Consilio:

In primis, quod addatur in eorum capitulari, quod biscotum, quod ipsi dabunt Comuni pro aliqua occasione, teneantur exigere denarios infra duos menses et Consiliarii teneantur facere eos solvere infra duos menses, sub pena librarum decem pro quolibet, et si infra duos menses Consiliarii non facerent eis solvere, ut dictum est, quod ipsi officiales teneantur eos accusare advocatoribus Comunis infra octo dies transactis duobus mensibus. Et si consilium vel capitulare est contra sit revocatum quantum in hoc et addatur in capitulari Consiliariorum quod sic observare teneantur.

Item addatur in capitulari eorum, quod ipsi officiales non possint accipere denarium aliquem mutuo, nec obligare cameram modo aliquo vel ingenio, nisi solum pro facto frumenti vel occasione bladi, et si aliter acciperent denarium, quod teneantur specificare et dicere hominibus quod non accipiunt pro camera ad hoc, ut illi homines non accipiant dampnum nec fraudem propterea, et si contrafacerent cadant ad penam librarum XXV pro quolibet, quam penam advocatores Comunis exigere teneantur. Et si consilium etc.

Item quod addatur in eorum capitulari quod ipsi officiales non possint dare frumentum nec aliud bladum in credentia ad maiorem terminum de mensibus duobus, et de hoc semper habeant bonum fideiussorem, qui teneatur persolvisse infra terminum sibi datum, sub pena duorum soldorum pro libra, et teneantur exigere capitale et penam infra dies quindecim transacto termino, et si non possent excutere infra dies quindecim, teneantur eos dare pro cadutis Dominis de nocte. Et hoc teneantur dicti officiales observare sub pena librarum XXV pro quolibet quam penam advocatores comunis excutere teneantur. Et si consilium etc.

Item quod addatur in eorum capitulare quod totum frumentum et omne aliud bladum, quod reciperent de rectoribus de extra vel ab aliqua persona, que pertineret Comuni, quod quando vendiderint totum vel maiorem partem, teneantur dare denarios Camerlengis Comnis infra XV dies vel antea, postquam receperint monetam totam vel partem, secundum quod dictum est supra. Et hoc teneantur observare sub pena librarum L pro quolibet, quam penam advocatores Comunis excutere teneantur. Et si consilium etc.

Item quod addatur in eorum capitulari, quod ipsi teneantur circare pancongolos, secundum formam sui capitularis, sub pena soldorum XL pro quolibet et qualibet vice qua contrafacerent, et vadant omnes ad invicem, vel saltem duo ipsorum, et ipsimet teneantur excutere penam unus ab altero. Et si consilium etc.

(M. C., Capricornus, c. 74 v.)

46.

1309, die XXII ianuarii

Capta fuit pars in Maiori Consilio quod pro istis factis Ferrarie possit accipi de denariis salis maris sicut pro guerra Padue accipiebatur de denariis salis. Et si consilium etc.

(M. C., Presbiter, c. 4)

1309, die te

Captum est, quod iniunga
quod illis, qui mutuarunt pro
dentur libr. centum omni mens
de libris tribus millibus de r

1309, die dom

Quod sicut fuit acceptu
et factis Ancone, ita possit a
pro guerra presenti et occasio
modo durabit ista guerra pr
prestitorum et remanente fi
omnibus aliis.

1310, die

Item cum sint aliqui, q
frumento aliquas quantitates
maximum tempus, nec came
ipsos, de quo ipsi substinue
sinistrum:

Capta fuit pars quod
decem pro centenario in rati
de denariis antedictis, et nic
mento quod debeant satisfa
terunt.

1311, die

Quod Procuratores sanct
nostro Comuni pro ista op

47.

1309, die tertio aprilis

Captum est, quod iniungatur in capitulari Consiliariorum quod illis, qui mutuarunt pro ambaxata itura in Alemaniam, dentur libr. centum omni mense usque ad perfectam solutionem de libris tribus millibus de mense.

(M. C., Presbiter, c. 6 v.)

48.

1309, die dominico IIII madii

Quod sicut fuit acceptum de pecunia montis pro guerra et factis Ancone, ita possit accipi de pecunia predicti montis pro guerra presenti et occasione guerre presentis Ferrarie, dummodo durabit ista guerra presens, salvo semper proficuo imprestitorum et remanente firma ligatione ipsius pecunie inomnibus aliis.

(M. C., Presbiter, c. 8)

49.

1310, die XXI iulii

Item cum sint aliqui, qui debent recipere a Camera de frumento aliquas quantitates denariorum, sed est transactum maximum tempus, nec camera sit ad dextrum satisfaciendi ipsos, de quo ipsi substinuerunt et sustinent non modicum sinistrum:

Capta fuit pars quod provideatur ipsis creditoribus de decem pro centenario in ratione anni, quousque satisfiet ipsis de denariis antedictis, et nichilominus iniungatur illis de frumento quod debeant satisfacere ipsa debita quam citius poterunt.

(M. C., Presbiter, c. 22)

50.

1311, die XXIII marcii

Quod Procuratores sancti Marci de opere debeant mutuare nostro Comuni pro ista oportunitate de denariis S. Marci,

quos habent in Procuratia, et etiam de denariis, quos haberent de racione Comunis. Ed si consilium etc.

(M. C. Presbiter, c. 41 v.)

51.

1311, die XXII maii

Quod dominus Dux, Consiliarii et Consilium de XV habeant plenam bailiam, libertatem, auctoritatem et licenciam, quod pro solucione presentis concordie possint providere sicut sibi utilius et melius videbitur expedire, de inveniendo in Veneciis et extra ubique, a quacumque persona et personis Venetis et forensibus, pecuniam mutuo nomine Comunis Veneciarum et pro ipso Comuni semel et pluries et in eo modo et manerie, que eis videbuntur, et in ea quantitate et quantitatibus, sicut sibi necesse videbitur et utili expedire, et ad constituendum et faciendum semel et pluries sindicum vel sindicos ad inveniendum ipsam pecuniam et recipiendum nomine dicti Comunis predicti et pro ipso Comuni, et ad promittendum de ipsa pecunia solvenda in locis et terminis et eo modo et modis quibus cum creditoribus et mutuatoribus convenire poterunt et concordare, et ad obligandum cum pena et penis et sacramento, sicut fuerit oportunum bona Comunis Veneciarum, et ad faciendum inde quaslibet promissiones, obligaciones, stipulaciones, renunciationes, pacta, conventiones et cartas utiles et necessarias in predictis et circa predicta cum clausulis oportunis et omnia alia tam in speciali quam in generali faciendum, que in predictis et circa predicta utilia fuerint et oportuna, et quemadmodum hoc Maius Consilium facere posset, etiam si non sint expressa et si mandatum exigeant speciale, et quod predicta fiant cum omnibus clausulis pertinentibus ad firmitatem sindicatus et quorumcumque contractuum.

(M. C., Presbiter, c. 41)

1311, di

Quod sicut fuit accept
rarie, ita possit de ipsa acci
quod debet poni in Procura
stitorum. Et Camerarii Comu
quando dominus Dux et C
de super rationibus teneantu
sicut tenentur recipere alia

1312, die

Cum exercitus noster
mitti paga illuc cum presen
munis non potuerint haber
ficiant, sed in brevi bene
titate, sed non possit expe
de presenti, cum compleve
Capta fuit pars quod
captis pro ambaxata Impe
bent opus quam pro mod
VII^{m} V^{c} pro mittendo Ia
de introitibus Comunis, red

1312,

Quod totum illud qu
Consilio, tam de augendo
beat durare nisi tant
ipsa guerra cessante, omnia
cassa et redeant in statum
Consilium. Et dicti denari
pro alio quam pro dicta gu

TI

i de denariis, quos haberent
m[illegible]te.

(M. C. Presbiter, c. 41 v.)

I maii

i et Consilium de XV ha-
auctoritatem et licenciam,
ncordie possint providere
ır expedire, de inveniendo
ıacumque persona et per-
m mutuo nomine Comunis
ıel et pluries et in eo modo
n ea quantitate et quanti-
r et utili expedire, et ad
l et pluries sindicum vel
pecuniam et recipiendum
pro ipso Comuni, et ad
venda in locis et terminis
creditoribus et mutuato-
ordare, et ad obligandum
, sicut fuerit oportunum
faciendum inde quaslibet
ones, renunciationes, pacta,
ecessarias in predictis et
nis et omnia alia tam in
., que in predictis et circa
a, et quemadmodum hoc
n si non sint expressa et
quod predicta fiant cum
firmitatem sindicatus et

(M. C., Presbiter, c. 41)

52.

1311, die XVIIII iunii

Quod sicut fuit accepta pecunia de mente pro factis Ferrarie, ita possit de ipsa accipi pro factis Iadre, salvo semper eo quod debet poni in Procuratia ad redendum proficuum imprestitorum. Et Camerarii Comunis teneantur dare de ipsa pecunia, quando dominus Dux et Consiliarii ordinabunt, et officiales de super rationibus teneantur recipere raciones de ipsa pecunia sicut tenentur recipere alias raciones. Et si consilium etc.

(M. C., Presbiter, c. 42 v.)

53.

1312, die XX ianuarii

Cum exercitus noster de Iadra compleverit et oporteat mitti paga illuc cum presentibus galleis, nec de introitibus comunis non potuerint haberi tot denarii de presenti, qui sufficiant, sed in brevi bene habebuntur satis in maiore quantitate, sed non possit expectari plus, quin ipsa paga mittatur de presenti, cum compleverint diebus pluribus:

Capta fuit pars quod de denariis unius et medii pro cent. captis pro ambaxata Imperatoris, qui pro ipso facto non habent opus quam pro modo, accipiatur usque ad libr. circa VII^{m} V^{c} pro mittendo Iadram et de denariis, qui provenient de introitibus Comunis, reddentur ipsi denarii. Et si consil. etc.

(M. C., Presbiter, c. 62 a.)

54.

1312, die XVI maii

Quod totum illud quod capietur vel ordinabitur in isto Consilio, tam de augendo dacia quam de imponendo, non debeat durare nisi tantum quantum durabit guerra Iadre, sed ipsa guerra cessante, omnia ex nunc prout ex tunc per se sint cassa et redeant in statum presentem sine ponere ad aliquod Consilium. Et dicti denarii non possint expendi in alio nec pro alio quam pro dicta guerra Iadre aliquo modo. Et addatur

hec in capitulari consiliariorum et XL et omnium aliorum qui possunt et poterunt pro ipsa ponere partem in aliquo Consilio.

Item quia istud negocium imposicionis daciorum est multum confusum nec res sit comunis omnibus, sed res que gravat unum nimis et alium parum vel nichil, ad hoc quod factum fiat magis comune et honus feratur comunis et Comune habeat suum intentum:

Capta fuit pars quod sicut de missetaria solvebantur soldi V. pro cent. libr., ita solvantur soldi X, non intelligendo quod domini super missetaria nec scribani nec pueri nec ipsi missete habeant propterea plus eo quod habent ad presens et non frangendo pactum alicui. Et si consilium etc.

Item quod de omnibus mercatis, tam de naulizando navigium, quam vendendo et emendo, quam de mictendo denarios ad prode, secundum ordinem Veneciarum, quam etiam de omnibus mercacionibus et rebus, que non solvebant ad presens mesetariam, tam si essent facta dicta mercata cum miseta vel sine, solvantur soldi X parvorum pro cent. libr. de missetaria et eciam de quolibet in canbio, quod fieret, solvantur soldi V pro cent. libr. Et dicti missete vel speciales persone, que fecissent dicta mercata vel cambium, teneantur facere scribi infra dies V ad missetariam, sub pena dupli, nichilominus, solvant dictam missetariam. Et qui accusabit contrafacientes, si per eius accusationem veritas habebitur, habeat quartum pene predicte et teneatur de credencia. Et missete habeant de dictis mercatis sicut habent de aliis mercatis, intelligendo in hoc capitulo et in aliis et aliis omnibus quod propterea non frangatur alicui pactum et pro evitandis fraudibus, que possent in hiis comicti, dominus Dux, Consiliarii cum Consilio de XL cum addictione possint providere sicut eis videbitur oportunum, nec addendo, vel minuendo, seu mutando de supradictis daciis quicquam. Et si consil. etc.

Item quod quicumque, tam venditor quam emptor, de omnibus mercatis supradictis debeant et teneantur, postquam mercaciones fuerint ponderate, vel pesate, contate, vel mensurate vel quolibet alio nomine nuncupetur, solvere infra XV dies id quod tenebuntur illis de super missetaria, sub pena

duple missetarie. Et in hoc no
tum in dictis terminis. Et

Item quod aliquis qui non sit
non audeat nec possit facere ne
aliquod mercatum modo aliqu
Et qui accusabit aliquem co
sationem habeatur veritas, hab
teneatur de credencia.

5

1312, die

Cum domini Patroni Arse
sicut senper consueverint, et n
runt de ipsis rebus suis Patr
Consulibus et fecerint eas sen
ad Dominos de nocte, et, si h
derunt ipsis Patronis de sui
maxima summa et nos non
sicut scire potestis, et ultra is
gna, quam Comune perderet
Capta fuit pars quod do
hec et alia similia, que occu
et Dominis de nocte usque
cum ista condicione quod de
pere de galeis novis per Com
ista debita et dicti Consules
a puncto sui capitularis quod

1312, die

Cum captum fuisse
bita, in quibus tenebantur Pa
personis, suspenderentur usqu
denariis gallearum Comunis v

duple missetarie. Et in hoc non intelligantur theotonici quantum in dictis terminis. Et si consil. etc.

Item quod aliquis qui non sit scriptus ad consules pro misseta non audeat nec possit facere nec intromittere se ad faciendum aliquod mercatum modo aliquo vel ingenio, sub pena libr. L. Et qui accusabit aliquem contrafacientem, si per eius accusationem habeatur veritas, habeat quartum pene predicte et teneatur de credencia.

(M. C., Presbiter, c. 68 v.)

55.

1312, die XIIII iunii

Cum domini Patroni Arsene acceperint multa in credencia sicut senper consueverint, et nunc aliqui de illis, que vendiderunt de ipsis rebus suis Patronis, fecerint eis precipi coram Consulibus et fecerint eas sententiari et mitti cartulinas ultra ad Dominos de nocte, et, si hoc fieret, omnes alii, qui vendiderunt ipsis Patronis de suis rebus, facere simile et esse maxima summa et nos non simus ad dextrum de pecunia, sicut scire potestis, et ultra istam impotenciam pena esset magna, quam Comune perderet:

Capta fuit pars quod dominus Dux et Consiliarii possint hec et alia similia, que occurrerent, subspendere Consulibus et Dominis de nocte usque ad Kal. Ianuarii prox. ventur., cum ista condicione quod denarii, quos Patroni debent recipere de galeis novis per Comune, sint obligati ad solvendum ista debita et dicti Consules et Domini de nocte absolvantur a puncto sui capitularis quod quantum in hoc sit revocatum.

(M. C., Presbiter, c. 70 v.)

56.

1312, die XII augusti

Cum captum fuisset in Maiori Consilio quod quedam debita, in quibus tenebantur Patroni Arsene aliquibus specialibus personis, suspenderentur usque ad Kal. Ianuarii prox. et quod de denariis gallearum Comunis venditarum satisfieret eis, et pro eo

quod de necessitate oportet mitti pagam Iadram et alia facere oportuna pro exercitu et pro itinere Capitanei, dominus Dux solicitaverit et fecerit tenpestive exigi denarios dictarum galearum, qui ascendunt circa libr. IIII^{e} gross., qui autem denarii bene essent oportuni ad ea que modo expediunt, sed tam pro eo quod captum fuit, quam pro eo quod convenit, vult dominus Dux satisfacere et dare medietatem de presertim dictorum denariorum, libr. II^{e} gross. satisfaciet dando eis libr. L gross. pro mense quousque erit satisfactum integre:

Captum fuit pars quod, solutis nunc ipsis libr. II^{e} gross., sicut dictum est, residuum, scilicet libr. II^{e} gross. debeant satisfieri per modum predictum, scilicet libr. L gross. per mensem et pro dicta solucione facienda sit obligata misetaria vel ternaria sicut melius poterunt haberi. Et si consilium etc.

(M. C., Presbiter, c. 75 v.)

57.

1312, die XVI augusti

Cum captum fuerit in isto Maiori consilio, est circa annum unum, pro faciendo conduci frumentum et bladum Venecias copiose de faciendo imprestitum de una pro C. pro solucione dicti frumenti et multi et multi mercatores de frumento quod dederunt Comuni, debeant recipere solucionem suam, que eis debebat fieri infra terminum diu transactum, et continue infestent curiam de sua solucione, dicentes, et ita est verum, quod substinent dapnum non modicum, et proterea oporteret, nisi aliud provideatur facere cridari dictam unam pro C:

Capta fuit pars, quod quedam quantitas denariorum qui sunt in Procuratia, qui sunt de imprestito facto pro facto domini Imperatoris, qui sunt circa libras XXVI^{m}, possit accipi occasione dicte solucionis, hac condictione apposita, quod quociens opus esset de dictis denariis pro causa, de qua captum fuit de eis imprestitum, pro facto domini Imperatoris, dicta una pro C. sit obligata ad reficiendum et solvendum denarios inde acceptos. Et si consilium etc.

(M. C., Presbiter, c. 76)

5

1312, die X

Cum officialibus missetari
onera, et non aliquid utilitati
Capta fuit pars quod add
grossorum in anno de salario,
condicione quod cessante guer
soldis XX grossorum. Et si c

5

1312, die XX

Quod mittetur precipienc
presentibus, et ponatur in comi
anno debeant mittere Venecia
occasione remota, facientes
II^{m} ypperpera de introitibus
quam de comerclo et Camer
non debeant inde accipi vel
occurreret in insula vel prop
prout olim captum fuit in
Et mittatur Rectoribus Rethi
rorum iniungatur quod sibi de
satisfaciant de reditibus Rethe
Chanee et iniungatur in com
reditibus et proventibus Chane
V^{c} in actatione et conservatio
et sibi etiam de suo salario et
aliquid dictis Rectoribus Reth
ciendum dictas expensas, mitt
et ab ipsis requirant. Et ipsi
id quod deficeret. Et si
expensis, debeant dare et assi
siliariis Crete, predictis. Et nich
adducere suos quaternos raci
Veneciis sicut tenentur modo.

58.

1312, die XXI septembris

Cum officialibus missetarie sint additi multi labores et onera, et non aliquid utilitatis:

Capta fuit pars quod addatur illis officialibus soldi XX grossorum in anno de salario, ultra id quod habent nunc, cum condicione quod cessante guerra Jadre nichil habeant de ipsis soldis XX grossorum. Et si consilium etc.

(M. C., PRESBITER, c. 79)

59.

1312, die XXIII septembris

Quod mittetur precipiendo Duche et consiliariis Crete presentibus, et ponatur in comissionibus futurorum, quod omni anno debeant mittere Venecias yperpera duo millia, omni occasione remota, facientes nichilominus deponi omni anno II^{m} ypperpera de introitibus et proventibus Candide, aliis quam de comerclo et Camerlangaria nostra Candide, qui non debeant inde accipi vel moveri nisi per guerram, que occurreret in insula vel propter mandatum domini Ducis, prout olim captum fuit in consilio Rogatorum et XL. Et mittatur Rectoribus Rethimi et in commissionibus futurorum iniungatur quod sibi de suo salario et soldatis Rethemi satisfaciant de reditibus Rethemi. Et mittatur etiam rectoribus Chanee et iniungatur in commissionibus futurum, quod de reditibus et proventibus Chanee ponant omni anno ypperpera V^{c} in actatione et conservatione moli Chanee, si opus fuerit, et sibi etiam de suo salario et satisfaciant et solvant. Et si aliquid dictis Rectoribus Rethemi et Chanee defficeret ad faciendum dictas expensas, mittant ad Ducham et Consiliarios, et ab ipsis requirant. Et ipsi teneantur eis dare seu mittere id quod deficeret. Et si aliquid superhabundaret eis a dictis expensis, debeant dare et assignare omni anno Duche et consiliariis Crete, predictis. Et nichilhominus ipsi rectores teneantur adducere suos quaternos racionum et facere suas raciones Veneciis sicut tenentur modo. Verum si videretur rectori Re-

thimi de faciendo aliquod laborerium pro fortitudine loci, faciat id notum Duche et consiliariis Crete, et secundum quod eis videbitur, exequatur. Et si consilium etc.

(M. C., Presbiter, c. 79 v.)

60.

1312, die XVIII novembris

Quod eligantur quinque sapientes per Consilium de XV, qui sint pro videndo, examinando, et corrigendo expensas inutiles et inordinatas, ec superfluas, que fiunt tam per Comune quam per divisum, et sint cum illo capitulari, et conditione, et penis, que videbuntur Domino, Consilio cum additione, quod Consilium possit omnia et singula facere, que sibi videbuntur in predictis, vel occasione predictorum.

(M. C., Presbiter, c. 83)

61.

1313, die XIV maii

Item cum opus sit pro oportunitate et utilitate Comunis mittere et habere in isto nostro exercitu duos, qui conservent et faciant conservari bona et res Comunis, et electio aliqua non possit fieri nisi in isto Consilio:

Capta fuit pars, quod isti duo Conservatores eligantur et fiant in Consilio de XV cum additione. Et si consilium etc.

(M. C., Presbiter, c. 96)

62.

1313, die XXVI iulii

Cum nobiles viri Marinus Faletro et Marcus Mauroceno debeant recipere non modicam quantitatem danariorum ab officialibus frumenti pro frumento, quod adduxerunt vel adduci fecerunt Venecias anno preterito, et nunc sint in pacto cum dictis officialibus de solvendo militibus Crete pro frumento quod dare debent dicti milites Comuni pro isto anno, et de faciendo conduci ipsum Venecias, et ut possint facere istam solutionem ipsis militibus, requisiverint et requirant instanter

id quod recipere debent a Co
officiales frumenti non [illegible]ea
possint solvere ipsis nobilibus
Comunis sint in Creta:

Capta fuit pars quod pre
liariis et nobili viro Marino Mi
omnes denarii quos haberent
debeant dictis nobilibus vel eo
et cui dederint, et id quod
et poni in sua racione.

6

1313, die X

Quod Consiliarii et Capit
videbuntur, qui vadant et
expensas et raciones factas occ
sorum Jadram et ea que facta
si eis videbitur, providere de

1313, die

Item quod sicut ferrum
millario, quod dacium imposi
vat totum quod adducetur
pro mill. Et si consil. etc.

1313, die X

Cum domini Nicolaus A
debeant recipere a Car[illegible]
cunie quantitatem pro fru
iam multis mensibus transac
habeat comode, unde possit
portant sinistrum de suis de

id quod recipere debent a Comuni iam VIIII mensibus, et officiales frumenti non habeant denarios in Comune, unde possint solvere ipsis nobilibus, et aliqui nostri denarii nostri Comunis sint in Creta:

Capta fuit pars quod precipiatur Duche Crete et consiliariis et nobili viro Marino Michaeli, Recthori Rethymi, quod omnes denarii quos haberent de racione nostri Comunis, dare debeant dictis nobilibus vel eorum nunciis, scribendo quantum et cui dederint, et id quod receperint, faciendo computari et poni in sua racione.

(M. C., Presbiter, c. 100 v.)

63.

1313, die XX septembris

Quod Consiliarii et Capita possint eligere tres, qui sibi videbuntur, qui vadant et inquirant et examinent omnes expensas et raciones factas occasione equitum et peditum missorum Jadram et ea que facta sunt postmodum, et possint eis, si eis videbitur, providere de salario sicut eis videbitur.

(M. C., Presbiter, c. 105 v.)

64.

1313, die VI novembris

Item quod sicut ferrum solvit hucusque gross. XL pro millario, quod dacium impositum fuit pro guerra Iadre, ita solvat totum quod adducetur ab hodie in antea gross. XXX pro mill. Et si consil. etc.

(M. C., Presbiter, c. 108 v.)

65.

1313, die XXIII decembris

Cum domini Nicolaus Arimundo, et Paulus Mauroceno debeant recipere a Camera officialum frumenti aliquam pecunie quantitatem pro frumento, quod dederunt Comuni iam multis mensibus transactis, et Camera officialium non habeat comode, unde possit eis satisfacere, propter quod ipsi portant sinistrum de suis denariis:

Capta fuit pars, quod redditus et proventus tabule de medio sit obligatus ab ipso mense in antea ad satisfactionem dicti debiti, quousque erit plenarie satisfactum. Et si consilium vel capitulare est contra sit revocatum quantum in hoc. Et ista obligatio intelligatur si tabula erit francha in kalendis ianuarii a negotiis rami et stagni: Et si tunc francha non esset, quod sit obligata solum postquam erit francha.

(M. C., Presbiter, c. 109 v.)

66.

1314, die VII marcii

Cum captum foret in isto consillo de faciendo una pro centenario occasione frumenti, quod non deberet exigi nisi postquam frumentum esset adductum Venecias, et postmodum, adducto frumento Venecias ut non gravarentur homines de dicto imprestito, captum fuerit quod denarii, qui erant in Procuratia pro ambaxata domini Imperatoris darentur illis de frumento pro satisfactione frumenti, quod erat adductum Venecias per mercatores, cum condicione quod quando opus esset habere ipsos denarios ipsius ambaxate fieret dictum imprestitum, et Comune in alia parte teneatur satisfacere Camere frumenti pro biscoto et blado habitis et receptis ab ipsa Camera pro servitio Comunis, et pro non faciendo imprestitum predictum videatur Domino et Consiliariis compensare et computare illos denarios, qui fuerunt pro ambaxata Imperatoris, quos habuerunt et receperunt illi de frumento in debito Comunis, quod Comune dare tenetur ipsis occasionibus Camere frumenti, cum causa ambaxate sit expirata. Verum licet totum sit Comunis, tamen istam compensationem et variationem nolunt facere nisi cum beneplacito istius Maioris Consilii, et ut officiales sint..... :

Capta fuit pars quod dicta compensatio fiat, ut dictum est supra, et officiales frumenti de hoc debeant esse contenti.

(M. C., Presbiter, c. 115)

13[illegible] d

Item quod dominus Du
ginta vel maior pars eorum
qui sibi videbuntur, qui vi
tibus, et exitibus seu expensi
et eis videbitur utile pro Co
in scriptis infra duos menses
quod providerint, veniatur a
draginta, et cum ipso Cons
firmum totum id quod fiet,
esset. Et illi, qui eligerentur
sub pena librarum centum
excusatio aliqua, nisi de infi
in domo ad minus quindeci

1314, die

Quod procuratores Sa
Arimundo electi per Domin
ob providendum super facto
tibus Comunis, quod factur
gatorum et XL, possint in
capere partem in dicto Con
liter dominus Marinus Mau
Fuscareno, alias electi super

1314, die

Omni mense deponentu
ratia, ultra illud quod poni
tribus mensibus et residuu

(*Senato Mis*

67.

1314, die VI maii

Item quod dominus Dux, Consiliarii et Capita Quadraginta vel maior pars eorum possint eligere et accipere tres, qui sibi videbuntur, qui videant et examinent super introitibus, et exitibus seu expensis Comunis totum id quod viderint et eis videbitur utile pro Comuni et bonum, et faciant poni in scriptis infra duos menses vel ante, si poterunt, et cum eo quod providerint, veniatur ad Consilium Rogatorum et Quadraginta, et cum ipso Consilio fiat ipsum negotium, et sit firmum totum id quod fiet, sicut per istud Consilium factum esset. Et illi, qui eligerentur, teneantur esse et facere factum sub pena librarum centum pro quolibet. Et non valeat eis excusatio aliqua, nisi de infirmitate persone, pro qua starent in domo ad minus quindecim diebus. Et si Consilium etc.

(M. C., Presbiter, c. 122)

68.

1314, die XXII augusti

Quod procuratores Sancti Marci et dominus Nicolaus Arimundo electi per Dominum, Consiliarios et Capita de XL ob providendum super facto providendi de introitibus et exitibus Comunis, quod factum debet expedi et in Consilio Rogatorum et XL, possint in eodem Consilio ponere partem et capere partem in dicto Consilio super dictis factis. Et similiter dominus Marinus Mauroceno, Andreas Zane et Marinus Fuscareno, alias electi super ipso negocio. Et si consilium etc.

(M. C., Presbiter, c. 130)

69.

1314, die XXII augusti

Omni mense deponentur libre quinque millia in Procuratia, ultra illud quod ponitur, vel libre quindecim millia in tribus mensibus et residuum intrate solvat debita specialia.

(*Senato Misti*, IV, 30, [Giomo, op. cit. p. 29])

70.

1314, die XX novembris

Quod per modum alias provissum precipiatur Extraordinariis quod de denariis, quos habent de racione ypperperorum excussorum adhuc pro nostris fidelibus, mutuari debeant Comuni nostro libr. V^{m} pro satisfaciendo debita Comunis contracta occasione Iadre et Ferrarie pro parte solutionis debite nunc domino Patriarche Aquilegensi, pro satisfaciendo aliqua debita Camere frumenti, pro quibus Comune solvere debet et pro aliis occasionibus accipi non possint nec expendi nisi pro predictis IIII causis et qualibet predictarum et Camerarii dictos denarios recipere debeant et scribere in suis quaternis, quomodo eos denarios receperunt mutuo a dictis Extraordinariis:

Capta parte fiant X vel plures cedule, que sint diverse in quantitatibus una ab altera, que dentur ipsis Camerariis et contineant totam quantitatem predictarum libr. X^{m}, et quandocumque predicti officiales petierint dictis Camerariis denarios in una dictarum cedullarum contentos, ipsi Camerarii sine mora teneantur et debeant satisfacere eis de ipsa cedulla de denariis provenientibus de reditibus tabulle ternarie et tabulle de medio, non dando de ipsis denariis alicui persone, quotiescumque de eis ipsis officialibus Extraordinariis non fuerit satisfactum. Et sic observetur in singulis cedulis antedictis. Et si consil. etc.

(M. C., Presbiter, c. 136)

71.

1315, die XIII februarii

Item cum ser Fabius de Florentia mutuaverit nostro Comuni libr. X^{m} III^{c} ad gross. pro factis Iadre nobis incumbentibus, quas restituere debemus infra unum annum et dimidium, qui nunc complet:

Capta fuit pars quod totus introitus et proventus Tabule, que est de medio, quod veniens ab kall. marcii in antea, debeat dari et persolvi ipsi Fabro vel suo procuratori, quousque satisfactum fuerit dictum debitum. Et si consil. etc.

(M. C., Presbiter, c. 139 v.)

7

1316, [illegible]e

Cum multi mercatores fid
pere et habere a Camera frume
titate pro frumento empto ab
Camera non habeat denarios
fieri possit, et ipsi mercatores i
et ius habeant, cum terminus s
minus navigandi incumbat,
liarii et illi de frumento pro
de inveniendo denarios mutuo
fieri potest pro satisfaciendo dic
denarii sint in Procuratia S.
sione docium, qui sine preiudi
per officialles frumenti:

Capta fuit pars quod tal
dictos Procuratores possint, c
sunt, accipi mutuo per offici
et Procuratores predicti eos s
pignus auri vel argenti pro e
libus omni anno dent et sati
quos spectabant secundum c
fuerit reddere capitale, dicti
dies XV, postquam requisiti
teneantur. Et si consil. etc.

7

1316, die X

Quod parti capte die X
in Procuratia S. Marci occas
libus de frumento addatur, ub
genti, quod Procuratores [illegible]eti
pignore, aurum et argent
penes eos, tantum scilicet qu
denariorum quos dabunt offi
in quaterno. Et si consil. etc.

72.

1316, die XI marcii

Cum multi mercatores fideles nostri et alii debeant recipere et habere a Camera frumenti denarios non in parva quantitate pro frumento empto ab eis per officiales frumenti, et Camera non habeat denarios presencialiter, unde eis satisfieri possit, et ipsi mercatores instent multum de sua solucione et ius habeant, cum terminus solucionis diu elapsus sit et terminus navigandi incumbat, providerunt Dominus, Consiliarii et illi de frumento pro utilitate dictorum mercatorum de inveniendo denarios mutuo omni modo et via quibus melius fieri potest pro satisfaciendo dictis mercatoribus, sed cum aliqui denarii sint in Procuratia S. Marci penes Procuratores occasione docium, qui sine preiudicio aliquo possint accipi mutuo per officialles frumenti:

Capta fuit pars quod tales denarii qui ibi essent penes dictos Procuratores possint, cum voluntate illorum quorum sunt, accipi mutuo per officiales frumenti, nomine camere et Procuratores predicti eos sibi dare teneantur recipiendo pignus auri vel argenti pro eis. Et iniungatur dictis officialibus omni anno dent et satisfaciant prode ipsorum illis ad quos spectabant secundum consuectudinem et quando opus fuerit reddere capitale, dicti officiales frumenti ipsum infra dies XV, postquam requisiti fuerint restituere et satisfacere teneantur. Et si consil. etc.

(M. C., Civicus, c. 35 v.)

73.

1316, die XVIII marcii

Quod parti capte die XI marcii de denariis, qui sunt in Procuratia S. Marci occasione docium, mutuandis officialibus de frumento addatur, ubi dicitur in ea pignus auri et argenti, quod Procuratores retineant et retinere debeant pro pignore, aurum et argentum Comunis, quod est in Procuratia penes eos, tantum scilicet quantum sit sufficiens pro valere denariorum quos dabunt officialibus et sic debeant scribere in quaterno. Et si consil. etc.

(M. C., Civicus, c. 36)

74.

1316, die XXIIII iulii

Item cum multi facti sint Veneti, tam per consilia ordinata, quam per privilegia, a XXV annis citra et non fecerint factiones Comunis et imprestita, sicut tenebantur, ad hoc ut obvietur maliciis eorum:

Capta fuit pars quod eligantur quinque sapientes nobiles per Consilium de XL per electionem, qui habeant plenam potestatem et bayliam inquirendi et examinandi omnes et singulos predictos, qui huc usque non fecissent imprestita et factiones Comunis, sicut debuissent fecisse, et illos, quos invenirent non fecisse recte factiones et imprestita possint dicti quinque imponere onera faciendi imprestita et factiones sicut eis vel maiori parte eorum videbitur esse iustum, et de tanto quantum fecerint imprestita, de tanto possint mercari et mercatum fieri facere et non de pluri, et si invenirentur quod de pluri mercarentur per se vel per alios, de tanto pluri teneantur abinde in antea facere imprestita. Et ad hoc ut predicti V melius possint predictis imponere imprestita et factiones, possint examinare de quanta quantitate faciunt imprestita. Qui nobiles V predicti debeant eligi infra VIII dies, postquam hec pars capta fuerit in Maiori Consilio et teneantur sedere omni die lune, mercurii et veneris, de mane et post prandium, in Rivoalto; quibus detur una camera, unus notarius et duo precones, ut melius possint examinare et inquirere, que fuerint inquirenda, et possint induci facere coram se eorum privilegia et consilia facienda ad hoc et pro hiis omnibus possint imponere penam et penas et personas ad sacramentum et stridaciones fieri facere et quidquid eis vel maiori parti eorum videbitur expedire in predictis et circa predicta. Et omnia que fuerint facta per ipsos vel maiorem partem eorum firma sint ac si facta essent per Maius Consilium. Et dicti sapientes, qui fuerint electi, teneantur esse et facere omnia predicta sub pena soldorum XX gross. pro quolibet. Etc.

(M. C., Civicus, c. 47 v.)

1316, die

Cum oporteat mittere p
pro securitate nostrorum
dimidio, sicut captum est in
etiam mittere pagam soldat
dari circa libr. IIII^{m} Comiti
facto Istrie et de Camerleng
beri possit omnino, et capt
pro cent. pro solucione pre
si usque ad medietatem me
denariis nostri Comunis hab
imprestitum non exigatur, s
vel pars haberetur ipsorum
ipsius pro soldo et pro libra
pro cent. sicut oportunum fu
denarii tam apud officiales
officiales, qui accipi possen
venirent cum maximo dex
ciales persone, que propter
nariis mutuarent:

Capta fuit pars quod D
oportunitatibus supradictis
a predictis Extraordinariis
mutuo peccuniam, quam i
sine preiudicio Comunis et
forma suorum capitularium,
accipere a specialibus pers
dando eisdem specialibus pe
quos mutuarent, sicut dare
mino et Consil. vel maiori p

1316, die

Cum captum sit de mitten
armate nostre, que est extra

75.

1316, die XVI augusti

Cum oporteat mittere pagam armate nostre, que est extra pro securitate nostrorum navigancium pro uno mense et dimidio, sicut captum est in Consilio de XXV, et necesse sit etiam mittere pagam soldatis Iustinopolis et debeant insuper dari circa libr. IIII^{m} Comiti Goritie et capitulo Aquilegensi pro facto Istrie et de Camerlengaria Comunis nullus denarius haberi possit omnino, et captum sit inter XL quod fiat media pro cent. pro solucione predictorum cum condicione quod, si usque ad medietatem mensis octubris proxime poterint de denariis nostri Comunis haberi pro faciendis predictis, dictum imprestitum non exigatur, sed si denarii haberi non poterint vel pars haberetur ipsorum dictum imprestitum aut pars ipsius pro soldo et pro libra exigatur usque ad dictam mediam pro cent. sicut oportunum fuerit et nunc ad presens sint aliqui denarii tam apud officiales Extraordinarii quam apud alios officiales, qui accipi possent mutuo sine preiudicio aliquo et venirent cum maximo dextro comunis, sintque alique speciales persone, que propter dictas opportunitates, de suis dariis mutuarent :

Capta fuit pars quod Dominus et Consiliarii possint pro oportunitatibus supradictis usque ad dictum terminum, tam a predictis Extraordinariis quam ab aliis officialibus accipere mutuo peccuniam, quam ipsi haberent et mutuare possint sine preiudicio Comunis et suorum officiorum, nec obstante forma suorum capitularium, possendo etiam pecuniam mutuo accipere a specialibus personis pro occasionibus supradictis, dando eisdem specialibus personis prode ipsorum denariorum, quos mutuarent, sicut daret camera frumenti vel aliter Domino et Consil. vel maiori parti eorum. Et si consil. etc.

(M. C., Civicus, c. 53)

76.

1316, die XXIIII augusti

Cum captum sit de mittendo pagam pro uno mense et dimidio armate nostre, que est extra, et oporteat eciam mittere pagam

soldatis Iustinopolis et etiam debeant dari circa libr. IIII^{m} Comiti Goricie et capitulo aquilegensi pro facto Istrie et Camera nostra Camerariorum Comunis sit multum debita nec denarii ullo modo haberi possint pro predictis:

Capta fuit pars quod fiat imprestitum et, si capietur, ponetur postea quod sit de media pro cent., cum hac condicione quod, si usque ad kalendas octobris vel usque ad medium octobris proximi haberi poterunt denarii oportuni pro predictis, dictum imprestitum non exigetur, sed si haberi non poterunt de denariis comunis pro predictis vel si haberetur aliqua pars et aliquid deficeret, dictum imprestitum exigi debeat pro soldo et libra, sicut fuerit oportunum, vel totum, vel pars, usque ad dictam mediam pro cent. et non possit aliquo modo vel ingenio dictum imprestitum expendi in alio quam pro paga armate predicte et paga Iustinopolis et pagis dandis Comiti Goricie et capitulo Aquilegensi.

(M. C., Civicus, c. 55 v.)

77.

1316, die VII septembris

Cum Camera salis debita sit et denarii habere nec possint propter stricturam salis:

Capta fuit pars quod Salinarii maris possint mutuo denarios accipere ad prode sicut videbitur domino Duci et Consiliariis vel maiori parti eorum. Et si consil. etc.

(M. C., Civicus, c. 58 v.)

78.

1316, die XX septembris

Cum solvi opporteat circa libr. XX gross., de quibus cambium factum est fratri Paulino et Baxano not., qui sunt Neapoli, et solvere eciam necesse sit libr. XXX gross. pro donis missis domino Regi Hermenie et etiam libr. XX pro donis factis uxori domini ducis Calabrie et expensis factis pro ea, et etiam pro lictore S. Nicolai oportunum sit, et isti denarii non possint accipi de monte per formam consiliorum inhybencium et de denariis trium millium libr. de mense non sit quod

accipi possit, ita quod accipi
quia ad presens non st[illegible]16 de
libr. XX gross.:

Capta fuit pars quod Dor
maior pars eorum possint pr
pro predictis factis, accipere
officialibus frumenti quod, sic
statim reddere teneantur illis c

1316, die

Quod illis qui debent h
iam ann. VIIII, quia valde su
chaele in antea proximo pre
riorum, qui non darentur eis u
anni, quousque sibi sui danar
per diem et horam.

1316, die

Item quod Camerarii Co
pena librarum XXV pro quo
nirent ad suam Cameram c
cetero libras III^{m} de men
pro rectoribus, officialibus et
cessariis, ut custodes et offic
si consilium etc.

131[illegible] die
ent

Cum die XIII februa
Quadraginta quod eligerent
Matheus Manolesso, Marinu
donico, qui usque ad medi

accipi possit, ita quod accipientur de danariis gratiarum sed quia ad presens non sunt de denariis gratiarum, nisi forte libr. XX gross. :

Capta fuit pars quod Dominus et Consiliari et Capita vel maior pars eorum possint predictos denarios, qui deficerent pro predictis factis, accipere mutuo ad prode et iniungatur officialibus frumenti quod, sicut venient eis denarii gratiarum, statim reddere teneantur illis qui mutuaverint. Et si consil. etc.

(M. C., Civicus, c. 59 v.)

79.

1316, die tercio octubris

Quod illis qui debent habere pro sentenciis Patriarche iam ann. VIIII, quia valde sunt inde gravati, dentur a S. Michaele in antea proximo preterito proficuum suorum denariorum, qui non darentur eis usque septem pro cent. in ratione anni, quousque sibi sui danarii dabuntur pro soldo et pro libra per diem et horam.

(M. C., Civicus, c. 62 v.)

80.

1316, die XXI octubris

Item quod Camerarii Comunis teneantur et debeant, sub pena librarum XXV pro quolibet, de primis denariis, qui venirent ad suam Cameram deponere statim omni mense de cetero libras III^{m} de mense, quas Consiliarii expendunt pro rectoribus, officialibus et custodibus et aliis expensis necessariis, ut custodes et officiales defectum non habeant. Et si consilium etc.

(M. C., Civicus, c. 65)

81.

1317, die XVII martii

Cum die XIII februarii captum fuerit in Consilio de Quadraginta quod eligerentur tres et electi fuerint Domini Matheus Manolesso, Marinus Foscareno, et Stephanus Gradonico, qui usque ad mediam quadragesimam examinare et

videre deberent super introitibus et exitibus nostri Comunis et super omni utilitate Communis; et ipsi fecerint notari opiniones suas, et quia scripture sunt longe et multa dicuntur pro et contra et non possent in hoc Consilio bene diffiniri:

Capta fuit pars quod committatur Consilio Rogatorum et Quadraginta quod super ipsis factis et provisionibus et spectantibus ad ea possint facere et diffiniri quicquid eis videbitur, et de revocare Consilia et de omnibus aliis sicut fieri posset per istud Consilium. Et si consilium etc.

(M. C., Civicus, c. 88)

82.

1317, die VIII septembris

Quod alicui officiali de Veneciis non possit dari vel addi salarium, nec alicui alie persone in Venecias possit dari vel addi salarium per Comune Veneciarum, nisi per viam de gratia. Et non possit revocari nisi per V Consiliarios, XXX de XL et duas partes Maioris Consilii. Et hoc addatur in capitulare Consiliariorum. Et per istud consilium non intelligatur quod libertates er baylie date Consilio de decem astringantur in aliquo.

Item quod aliquis officialium, qui solvunt sibi de suo salario de redditu sive introytu officii sui, non possit solvere sibi nisi de tanto quanto servierit. Et eciam non possit accipere de introytu officii aliquid mutuo vel aliter ad suam utilitatem aliquo modo vel ingenio sub pena soldorum decem pro libra. Et socii atque scribe ipsius officii teneantur accusare illos qui contrafecerint advocatoribus comunis per sacramentum. Et advocatores teneantur dictam penam exigere et habeant talem partem de ipsis penis qualem habent de illis quas excutiunt. Et addatur in capitulare omnium officialium et dictorum advocatorum. Et si consilium etc. Et non intelligatur per istud consilium Salinarios Clugie esse astrictos ad aliquid, sed tantum teneantur ad sua capitularia. Nota quod fuit pars capitum de XL.

(M. C., Civicus, c. 117)

8

1319[illegible]e

Quod committatur Procu
quod usque ad duos menses p
neantur extimare et facere ext
siones sancti Marci et etiam t
respectum ad possessiones speci
vunt de affictu et quantum vide
sancti Marci solvere debeant d
extimaciones fecerint fieri p
debeant notificare sergentibu
fuerint extimate, et si volent s
dimittantur eis a complement
eas nolent, affictentur aliis pr
ipso termino in antea. Et si
aliqua laboreria in dictis domi
dictarum domorum vel alicu
laborerium facere extimari, h
tibus tam si remanebunt in
dicto facto fuerit differentia
Procurator novorum per texe
negocium per maiorem partem

8

1319, die p

Quod sicut domus, taber
bebant extimari per Procurat
capti die VII junii nuper elap
non possit, ut dicunt Procura
taberne et hostarie incantari
tantum solvere debeant de a
starent in dictis domib[illegible]ta
vellent dictas domos, tabern
beant tunc dicti Procuratores
predicta continetur. Et si illi,
mibus, non remanerent in ei

83.

1319, die VII junii

Quod committatur Procuratoribus operis sancti Marci, quod usque ad duos menses proximos per sacramentum teneantur extimare et facere extimari omnes domos et possessiones sancti Marci et etiam tabernas et hostarias, habentes respectum ad possessiones specialium personarum, quantum solvunt de affictu et quantum videatur quod ipse domus et taberne sancti Marci solvere debeant de affictu, et postquam predictas extimaciones fecerint fieri ponant eas omnes in scriptis et debeant notificare sergentibus habitantibus in eis quantum fuerint extimate, et si volent stare in eis pro dicta extimacione dimittantur eis a complemento anni sui in antea, et si ipsi eas nolent, affictentur aliis pro eo quod fuerint extimate ab ipso termino in antea. Et si invenient quod aliqui fecerint aliqua laboreria in dictis domibus vel earum aliqua pro bono dictarum domorum vel alicuius earum, debeant etiam illud laborerium facere extimari, bona fide, et satisfacere sergentibus tam si remanebunt in domibus quam non, et si in dicto facto fuerit differentia inter eos Procuratores, unus Procurator novorum per texeras debeat esse cum eis et fiat negocium per maiorem partem eorum. Et si consilium etc.

(M. C., Phronesis, c. 18)

84.

1319, die penultimo julii

Quod sicut domus, taberne et hostarie sancti Marci debebant extimari per Procuratores secundum formam consilii capti die VII junii nuper elapsi, et dicta extimacio bene fieri non possit, ut dicunt Procuratores, ita debeant dicte domus, taberne et hostarie incantari, et quantum incantate fuerint, tantum solvere debeant de affictu, et si accideret quod aliqui starent in dictis domibus, taliter quod non invenirentur qui vellent dictas domos, tabernas et hostarias incantare, debeant tunc dicti Procuratores eas extimare, prout in parte predicta continetur. Et si illi, qui nunc habitant in ipsis domibus, non remanerent in eis, si inveniretur quod fecerint

in eis aliquod laborerium pro bono ipsarum debeant facere extimari ipsum laborerium, bona fide, et satisfieri eis de ipsa extimacione, et si remanebunt in domibus satisfiat eis de medietate ipsius extimacionis, et non possint dicte domus et hostarie aliis dari quam venetis. Hostarie vero similiter non possint dari alicui preter habitantibus nunc in eas, nisi captum fuerit per illos qui deputati sunt ad factum hostariarum. Et si consilium etc.

Quod predicti procuratores teneantur predicta omnia fecisse et complevisse per totum mensem augusti proximum.

(M. C., Phronesis, c. 22 v.)

85.

1319, die XXVI augusti

Cum in millesimo III^{o} XIIII, die XXII augusti. XII indict., capta fuisset quedam pars in Consilio Rogatorum et de XL quod Consil. et Camerarii Comunis teneantur quolibet mense ponere in Procuratia S. Marcii in deposito libr. V^{m} ultra id quod ponitur pro prode imprestitorum et si quolibet mense poni non possent dicte libr. V^{m} quod ponantur sic quod in capite trium mensium sint in procuratia libr. XV^{m}, qui denarii sint obligati solummodo ad redendum de capitali imprestitorum et quod hec observari debeant sub pena soldorum II pro libr., ita quod revocari non possit, nisi per VI Consil., XXX de XL et tres partes Maioris Consilii et hec durare debebant ad terminum V annorum et dictus terminus compleat ad festum S. Michaelis prox. vent.:

Capta fuit pars quod dictum consilium eligetur et durare debeat ad huc per alios quinque annos venturos, quorum principium incipiat in festo S. Michaelis prox. vent. in totum et per totum sicut ipsum consilium continebat et cum illis ligaminibus et penis, cum addicione quod, sicut continebatur in ipso consilio quod tenebantur quolibet mense ponere in Procuratia s. Marci in deposito libr. V^{m}, sic ipsis quinque annis futuris teneantur, quolibet mense, ponere libr. VI^{m} V^{c} ultra illud quod ponitur pro prode imprestitorum et si quolibet mense poni non possent dicte libre VI^{m} V^{c}. quod ponantur sic quod in capite trium mensium sint in Procuratia libr. XVIII^{m}

V^{c}, qui denarii obligati solumm
pitali imprestitorum, sicut [redacted] di
quinque annorum preteritorum
silii est servatum.

8

1319, die XV

Quod comittatur Procurat
ad tres menses proximos per sa
et extimari facere omnes domos
missariarum Procuratie sancti
hostarias habentes respectum a
sonarum, quantum solvunt de a
ipse domus et taberne comun
Et postquam dicte extimacio
omnes in scriptis et debeant not
in eis quantum fuerint extim
pro dicta extimacione, dimitta
et habitare in eis, ipsi Procur
melius poterunt pro bono et uti
apparebit. Et si invenient quod
in dictis domibus vel earum al
rum vel alicuius earum et nole
laboreria extimari et satisfaci
eis secundum quod laboreria f
extimacionibus domorum et
inter dictos Procuratores, unu
xeras debeat esse cum eis, et
tem ipsorum. Et non possint d
quam Venetis. Hostarie vero s
preter habitantibus nunc in e
qui deputati sunt ad fac[redacted]

ono ipsarum debeant facere
fi[illegible]et satisfieri eis de ipsa
n domibus satisfiat eis de
non possint dicte domus
tis. Hostarie vero similiter
itantibus nunc in eas, nisi
ti sunt ad factum hostaria-

teneantur predicta omnia
nensem augusti proximum.
M. C., PHRONESIS, c. 22 v.)

I augusti

, die XXII augusti. XII
in Consilio Rogatorum et
Comunis teneantur quolibet
rcii in deposito libr. V^{m}
nprestitorum et si quolibet
r. V^{m} quod ponantur sic
t in procuratia libr. XV^{m},
o ad redendum de capitali
vari debeant sub pena sol-
cari non possit, nisi per VI
es Maioris Consilii et hec
nnorum et dictus terminus
rox. vent. :
consilium eligetur et du-
te annos venturos, quorum
naelis prox. vent. in totum
n continebat et cum illis
e quod, sicut continebatur
quolibet mense ponere in
[illegible]ic ipsis quinque annis
ponere libr. VI^{m} V^{c} ultra
restitorum et si quolibet
VI^{m} V^{c}. quod ponantur sic
. Procuratia libr. XVIIII^{m}

V^{c}, qui denarii obligati solummodo sint ad redendum de capitali imprestitorum, sicut de dictis libr. V^{m} tempore dictorum, quinque annorum preteritorum per formam prenominati consilii est servatum.

(M. C., PHRONESIS, c. 24)

86.

1319, die XV decembris

Quod comittatur Procuratoribus sancti Marci quod usque ad tres menses proximos per sacramentum teneantur extimare et extimari facere omnes domos et possessiones Comunis, commissariarum Procuratie sancti Marci, et etiam tabernas et hostarias habentes respectum ad possessiones specialium personarum, quantum solvunt de affictu et quantum videtur quod ipse domus et taberne comunis solvere debeant de affictu. Et postquam dicte extimaciones facte fuerint ponant eas omnes in scriptis et debeant notificare sergentibus habitantibus in eis quantum fuerint extimate. Et si velent stare in eis pro dicta extimacione, dimittantur eis. Et si ipsi nolent stare et habitare in eis, ipsi Procuratores affictent eas aliis, quam melius poterunt pro bono et utilitate Comunis, sicut eis melius apparebit. Et si invenient quod aliqui fecerint aliqua laboreria in dictis domibus vel earum aliqua pro bono dictarum domorum vel alicuius earum et nolent habitare in eis, faciant dicta laboreria extimari et satisfaciant illis qui nolent habitare in eis secundum quod laboreria fuerint extimata, et si in dictis extimacionibus domorum et laboreriorum fuerit differencia inter dictos Procuratores, unus Procurator novorum per texeras debeat esse cum eis, et fiat negocium per maiorem partem ipsorum. Et non possint dicte domus et hostarie aliis dari quam Venetis. Hostarie vero similiter dari non possint alicui preter habitantibus nunc in eis nisi fuerit captum per illos qui deputati sunt ad factum hostariarum. Et si consilium etc.

(M. C., PHRONESIS, c. 28 v.)

87.

1320, die XVIIII ianuarii

Cum non inveniatur peccunia pro facienda armata Comunis: Capta fuit pars quod de denariis domini Guillelmi de Castrobarcho existentibus ad Cameram frumenti et de aliis denariis specialium personarum, qui sunt ad dictam Cameram, accipiantur, nomine Comunis, mutuo pro facienda dicta armata et officiales frumenti eos denarios teneantur dare in ea quantitate, que fuerit opportuna, et totum id quod habebitur et recipietur de naulis dictarum galearum eundo et redeundo sit obligatum et deputatum ad restitucionem et satisfacionem dictorum denariorum sic acceptorum et in alio usu, vel re, uti non possint, nec accipi. Et si aliquid deficeret supplebitur et satisfiet de Camera Comunis et Consiliarii et Capita de XL non possint revocare predicta nec aliquid predictorum cum pena sacramenti. Et si consil. etc.

Cum sit unum consilium quod de denariis Camere accipi non possit nisi per V consil. XXX de XL et duas partes Maioris Consilii, et sic revocatum fuit.

(M. C., Phronesis, c. 30 v.)

88.

1320, die XV maii

Quod sicut Camerarii Comunis dant unam cedulam introitus et exitus sui officii omni mense, et aliam omni quarto mense domino Duci, sic teneantur similes cedulas dare Consiliarii mensis et dicti Consiliarii mensis teneantur eas ostendere aliis Consiliariis infra quartum diem, et hoc addatur in suo capitulari, ut Consiliarii sint informati de introitu et exitu comunis, et possint, cum occurrerint expensas opportune, scire quomodo et unde eas facere possint, ita quod negocia non habeant deffectum. Et si consilium etc.

(M. C., Phronesis, c. 36 v.)

3[illegible]

1320, die X

Quia officiales frumenti rec
et lignanimis et non habent or
quam cedulam omni mense de e
dant alii officiales, et per hoc
possunt scire introitum et exit
Capta fuit pars, quod iniu
frumenti, quod teneantur omn
domino Duci et aliam Consilia
rint et dederint, et quod restave
gratiarum. Et notarii roduli te
num per se in quo scribant ta
quas dare debent Camerariis Co
citare Consiliarios quod eas ex
plenum de introitu et exitu Co
addatur in capitulari Consiliari

90

1321, die XXI

Cum Camerari Comunis n
positum pro pignoribus, que rec
vere dacium Comuni, et etiam
galeis de tempore, quo serviv
et ipsi Camerarii habent in Cam
in pignoribus receptis et depo
Capta fuit pars quod dictis
complere suum depositum, silic
tot que valeant largo modo id
super debeant dicti Camerarii
quos habent vel habebunt
pro soldo hominum gale[illegible]n
voluerit exigere pignora sua de
tisfaciendo quod debebit, et id q
ratia pro deposito. Et si consi

II[illegible]anuarii

. pro facienda armata Comunis:
ıariis domini Guillelmi de Ca-
eram frumenti et de aliis de-
ui sunt ad dictam Cameram,
tuo pro facienda dicta armata
ɔs teneantur dare in ea quan-
totum id quod habebitur et
earum eundo et redeundo sit
stitucionem et satisfacionem
rum et in alio usu, vel re, uti
iquid deficeret supplebitur et
Consiliarii et Capita de XL
ec aliquid predictorum cum
:c.
ɔd de denariis Camere accipi
de XL et duas partes Maioris

(M. C., Phronesis, c. 30 v.)

V maii

ıis dant unam cedulam in-
ıense, et aliam omni quarto
: similes cedulas dare Consi-
ıensis teneantur eas osten-
ım diem, et hoc addatur in
ıformati de introitu et exitu
nt expensas opportune, scire
ssint ita quod negocia non
n[illegible]

M. C., Phronesis, c. 36 v.)

89.

1320, die XVIIII maii

Quia officiales frumenti recipiunt denarios gratiarum vini et lignanimis et non habent ordinem dandi Curie maiori aliquam cedulam omni mense de eo quod recipiunt, et dant sicut dant alii officiales, et per hoc dominus Dux et Consiliari non possunt scire introitum et exitum dicte rationis:

Capta fuit pars, quod iniungatur in capitulari officialium frumenti, quod teneantur omni mense dare unam cedulam domino Duci et aliam Consiliariis mensis de eo quod receperint et dederint, et quod restaverit in Camera de ipsis denariis gratiarum. Et notarii roduli teneantur habere unum quaternum per se in quo scribant tam dictas cedulas, quam alias, quas dare debent Camerariis Comunis pro suo officio, et sollicitare Consiliarios quod eas examinent, ut sint informati ad plenum de introitu et exitu Comunis de omni parte. Et hoc addatur in capitulari Consiliariorum. Et si consilium etc.

(M. C., Phronesis, c. 36 v.)

90.

1321, die XXIIII novembris

Cum Camerari Comunis non possint complere suum depositum pro pignoribus, que recipiunt ab illis, qui debent solvere dacium Comuni, et etiam necesse est satisfacere soldum galeis de tempore, quo serviverunt ultra suum terminum, et ipsi Camerarii habent in Camera sua ultra libras XXIIII^{m} in pignoribus receptis et depositis ibi per officium ternarie:

Capta fuit pars quod dictis pignoribus teneantur et debeant complere suum depositum, silicet ponere de eis in Procuratia, tot que valeant largo modo id quod debent deponere. Et insuper debeant dicti Camerarii dare tot denarios de denariis, quos habent vel habebunt in Camera, quot sufficientes erunt pro soldo hominum galearum ipsarum. Et quociens aliquis voluerit exigere pignora sua de Procuratia, dentur ea sibi satisfaciendo quod debebit, et id quod solvet remaneat in Procuratia pro deposito. Et si consilium etc.

(M. C., Phronesis, c. 83)

91.

1322 die VIIII februarii

Quod iniungatur in capitulari officialium Extraordinariorum quod omnes denarii, quos habent ad presens pro suo officio, debeant et teneantur infra octo dies proximos sequentes deponere in Camerlengariam Comunis, ponendo quamlibet racionem per se cum recordacione continente quantitatem pecunie, et de qua racione fuerint. Et camerarii comunis ipsos denarios recipere et conservare teneantur in Camera sua, et eos scribere in aliquo quaterno, que pecunia conservetur sub duabus clavibus, unam quarum teneant ipsi Extraordinarii et alteram Camerarii Comunis. Et non possint Extraordinarii accipere de ipsis denariis, nisi adveniente necessitate restituendi eos, et tunc etiam non accipiant nisi tantum quantum debebit restitui petentibus pro illa vice. Et quociens ipsi Extraordinarii ipsos denarios vel de ipsis requisiverint pro suo officio, debeant eos permittere accipere, scribendo etiam quicquid receperint dicti Extraordinarii. Et simile observent ipsi Extraordinarii de omnibus denariis quos receperint pro suo officio, quos deponant in Camerlengariam infra VIII dies postquam receperint, pro quibus deponendis et conservandis ipsi Camerarii observare debeant omnia per ordinem antedictum. Et si dicti Extraordinarii habent aliquos denarios Comunis nunc, vel receperint de cetero, eos infra octo dies proximos, quos nunc habent, et alios infra octo dies postquam receperint, dare debeant Camerariis, sicut dant alii officiales suos, quos recipiunt pro suo officio. Insuper debeant ipsi officiales Extraordinarii omni mense dare cedulam domino Duci, continentem omnes denarios, qui fuerint pro eis in Camerlengaria Comunis, silicet quamlibet racionem per se. Et de predictis denariis, qui fuerint depositati per ipsos officiales, non possint accipi nec moveri aliter quam pro causis pro quibus erunt, nisi per quinque Consiliarios et XXXV de quadraginta. Et predicta revocari non possint nisi per V Consiliarios, XXV de XL et duas partes Maioris Consilii. Et si consilium etc.

(M. C., PHRONESIS, c. 86)

1322,

Quod addatur in capit
omnes denarii gratiarum, quo
teneatur et debeant dare Car
proximos postquam receperir
quaternis suis deputatis solu
cione dictorum denariorum
expendantur pro eis usibus e
sunt dari et expendi modo, t
rariis, sicut modo mittitur
revocari non possint nisi per
duas partes Maioris Consilii.

1322, die u

Cum aliqui rectores faci
minibus, de quibus non hab
siones, excusantes se per co
predecessores et si questio
conveniunt in simul ad pet
minus, Consiliarii, Capita,
Rationum et terminant expe
cundum libertatem concessa
sic servetur in expensis fact
tem quam habent et ista
damnosa pro Comuni:

Capta fuit pars quod dictu
quod dictum Collegium non
ciendi recipi aliquas expen
cialium, vel ambaxatorum
per suas commissiones,
tudine, quam alio modo ex
usque ad summam tantum lib
ipsum Collegium viderit quo
rationabiles et juste. Et ad

92.

1322, die VIIII februarii

Quod addatur in capitulari officialium frumenti, quod omnes denarii gratiarum, quos habent vel recipient de cetero teneatur et debeant dare Camerariis Comunis infra octo dies proximos postquam receperint, et Camerarii eos scribant in quaternis suis deputatis solummodo pro receptione et solucione dictorum denariorum et ipsos conserventur per se et expendantur pro eis usibus et condicionibus pro quibus soliti sunt dari et expendi modo, tantum mittendo cedulam Camerariis, sicut modo mittitur officialibus frumenti. Et predicta revocari non possint nisi per V Consiliarios, XXX de XL, et duas partes Maioris Consilii. Et si consilium etc.

(M. C., Phronesis, c. 86)

93.

1322, die ultimo februarii

Cum aliqui rectores faciant sepius expensas in suis regiminibus, de quibus non habent libertatem per suas Commissiones, excusantes se per consuetudinem servatam per suos predecessores et si questio fiat eis per officiales rationum conveniunt in simul ad petitionem dictorum rectorum, Dominus, Consiliarii, Capita, advocatores Comunis, Officiales Rationum et terminant expensas recipi in suis rationibus secundum libertatem concessam ex quodam veteri consilio et sic servetur in expensis factis per ambaxatores ultra libertatem quam habent et ista libertas videatur nimis larga et damnosa pro Comuni:

Capta fuit pars quod dictum consilium revocetur in tantum, quod dictum Collegium non habeat de cetero libertatem faciendi recipi aliquas expensas aliquorum rectorum et officialium, vel ambaxatorum de quibus non habent libertatem per suas commissiones, tam si dixerint factas essent de consuetudine, quam alio modo extra ordinem commissionum, nisi usque ad summam tantum librarum viginti parvorum, si tamen ipsum Collegium viderit quod ipse expense librarum XX sint rationabiles et juste. Et addatur in capitulari officialium ra-

tionum quod non recipiant in ratione aliquas expensas rectorum et ambaxatorum, de quibus non habeant libertatem in suis commissionibus, et sit additum etiam rectoribus. Et si Consilium est contra sit revocatum. Et est captum per V Consiliarios, XXXI de Quadraginta et duas partes Maioris Consilii.

(M. C., PHRONESIS, c. 88)

94.

1322, die XX aprilis

Quod sicut fuit accepta pecunia de monte pro factis Iadre, ita possit de ipsa accipi pro factis Sclavonie. Et Camerarii Comunis teneantur dare de ipsa pecunia quando dominus Dux et Consiliarii ordinabunt, et officiales de super racionibus teneantur recipere raciones de ipsa pecunia, sicut tenentur recipere alias raciones, salvo semper eo quod ordinatum est poni in Procuratia sancti Marci ad reddendum proficuum et de capitale imprestitorum quod observari debeat secundum formam consiliorum super hoc captorum. Et si consilium etc.

(M. C., PHRONESIS, c. 90)

95.

1322, die XIIII novembris

Quod per Dominum, Consiliarios et Capita elligantur quinque sapientes, qui debeant esse et convenire simul ad videndum et examinandum unde et qualiter et quomodo possit accresci vel addi aliquod ad racionem trium millium librarum, que singulis mensibus expenduntur, cum in tantum sint gravate, quod non sufficiunt ad satisfaciendum expensas, quibus sunt deputate, et expediant se usque ad dies quindecim proximos, et ponant in scriptis illud quod eis videbitur, et cum eo, quod eis videbitur et in scriptis posuerint, venietur ad istud consilium et fiet sicut videbitur.

(M. C., PHRONESIS, c. 101)

9

1323, [illegible] X

Cum galee et ligna Comun
stent, pro Arsenatu, qui non e
quo Comune et tota terra su
multociens tam dominus Dux
alii nobiles et sapientes per te
examinandum qualiter predici
dinari posset et inveniatur ac c
opus ac magnum comodum e
Arsenatum, si esset pecunia u
dicto laborerio et ope opportu

Capta fuit pars, quod co
et in eorum capitulari addat
venire ad dominum Ducem, C
petere quod faciant sibi unam
Comunis de libris L grossorum
Consiliarii et capita debeant i
merariis Comunis per totum ip
decem pro quolibet Consiliario
sorum ipsi Patroni teneantur
dictis Camerariis Comunis, et
sancti Marci, et si accideret ali
sufficiens in Camera Comunis
libras L grossorum, quod salte
beant deponi in Procuratia pred
dicitur, et hoc usque deposite e
positi debeant conservari in dic
debeant expendi solummodo
seu laborando dictum Arsena
erunt pro dicto Arsenatu fa
aliquo modo dicti denarii, seu
ratia nec expendi, nisi dicta
pro quolibet Consiliario [illegible]Ca
vel ordinaret de accipiendo d
supradicta, et nichilominus r
manere debeat et excuti non p
denariis aliqua alia causa qua

ti[illegible] aliquas expensas rec-
[illegible] habeant libertatem in
etiam rectoribus. Et si Con-
Et est captum per V Consi-
duas partes Maioris Consilii.

(M. C., PHRONESIS, c. 88)

aprilis

unia de monte pro factis
factis Sclavonie. Et Came-
sa pecunia quando dominus
fficiales de super racionibus
a pecunia, sicut tenentur
er eo quod ordinatum est
l reddendum proficuum et
bservari debeat secundum
orum. Et si consilium etc.

(M. C., PHRONESIS, c. 90)

novembris

t Capita elligantur quinque
nire simul ad videndum et
quomodo possit accresci
m millium librarum, que
n in tantum sint gravate,
m expensas, quibus sunt
dies quindecim proximos,
idebitur, et cum eo, quod
t. [illegible]ietur ad istud con-

(M. C., PHRONESIS, c. 101)

96.

1323, die XIIII aprilis

Cum galee et ligna Comunis multum devastentur et male stent, pro Arsenatu, qui non est bene aptus et ordinatus, ex quo Comune et tota terra substinet magnum defectum et multociens tam dominus Dux quam Consiliarii et Capita et alii nobiles et sapientes per tempora iverint ad videndum et examinandum qualiter predicti Arsenatus melius fieri et ordinari posset et inveniatur ac comuniter dicatur quod bonum opus ac magnum comodum esset facere et ordinare dictum Arsenatum, si esset pecunia unde possent fieri expense pro dicto laborerio et ope opportuno :

Capta fuit pars, quod committatur Patronis Arsenatus et in eorum capitulari addatur, quod debeant omni mense venire ad dominum Ducem, Consiliarios et Capita de XL, et petere quod faciant sibi unam cedulam mittendam Camerariis Comunis de libris L grossorum dandis ipsis Patronis, et dicti Consiliarii et capita debeant ipsam cedulam facere ipsis Camerariis Comunis per totum ipsum mensem, sub pena librarum decem pro quolibet Consiliario et Capite, quas libras L grossorum ipsi Patroni teneantur singulis mensibus accipere de dictis Camerariis Comunis, et ipsas deponere in Procuratia sancti Marci, et si accideret aliquando, quod non esset pecunia sufficiens in Camera Comunis ad solvendum omni mense ipsas libras L grossorum, quod saltem singulis tribus mensibus debeant deponi in Procuratia predicta libras CL grossorum, ut predicitur, et hoc usque deposite erunt libre XV^{m}, qui denarii depositi debeant conservari in dicta Procuratia et, cum expedient, debeant expendi solummodo pro aptando faciendo, augendo seu laborando dictum Arsenatum et in hiis que necessaria erunt pro dicto Arsenatu faciendo et aptando, nec possint aliquo modo dicti denarii, seu ex ipsis accipi de dicta Procuratia nec expendi, nisi dicta de causa, sub pena librarum L pro quolibet Consiliario et Capite de XL, qui poneret partem vel ordinaret de accipiendo de ipsis denariis alia causa quam supradicta, et nichilominus non obstante, dicta pecunia remanere debeat et excuti non possit, expendi nec accipi de ipsis denariis aliqua alia causa quam predicta, nec revocari in aliquo

hec pars, nec dicte cedule suspendi seu aliquo modo impediri, nec fieri aliqua gratia vel remissio de dictis penis alicui, qui caderet ad ipsas penas nisi per sex Consiliarios, tria Capita de XL et tres partes Maioris Consilii. Et addatur Advocatoribus Comunis, quod debeant excutere ipsas penas et habeant inde talem partem, qualem habent de aliis penis sui officii. Et si consilium etc.

(M. C., PHRONESIS, c. 106 v.)

97.

1323, die XIII septembris

Quod officiales frumenti teneantur et debeant de illis XII^{m} VIII^{c} libr. parv., de quibus heri captum fuit in Maiori Consilio, quod accipiantur mutuo ad Cameram frumenti, mutuare Comuni in toto ed parte pro oportunitatibus Comunis secundum quod dictum fuerit eis per Dominum, Consiliarios et Capita de XL, qui denarii debeant restitui dicte camere quam citius fieri poterit. Et si consil. etc.

(M. C., PHRONESIS, c. 117)

98.

1323, die XIII octubris

Cum peccunia sit ad presens necessaria Comuni pro paga mittenda Iustinopolim et pro paga domini Patriarche Aquilegensis, cumque officiales super auro possint pro emendo auro accipere mutuo X^{m} libr. de denariis depositis per Camerarios in Procuratia S. Marci, secundum formam unius consilii, et ipsi officiales habeant aliqualem obscuritatem quod non possint mutuare dictos denarios Comuni sine Maiori Consilio, licet quandoque soliti sint concedere:

Capta fuit pars, quod dicti officiales in hac oportunitate accipiant dictos denarios pro suo officio, ipsosque mutuent Comuni restituendos sibi per Comune, antequam reddatur prode vel de denariis augmentacionis imprestitorum vel de naulo galearum de Trapesunda. Et si consil. etc.

(M. C., PHRONESIS, c. 119)

9

1323, die X

Cum aliqui comparuerint, frumenti circa libr. XX^{m}, cum quibus pridie fuit accepta mutuo dicte Camere per Marsilium de Maioris Consilii, sicut constat die XI septembris preteriti:

Capta fuit pars, quod dicti Cameram cum condicione et p ad unum annum ad minus, dictos denarios. Et si consil. e

10

1324, die te

Quia sepe contingit, quod nostris ambaxatoribus vel ali Comuni, in quorum reditu ve Comunis aliquod eis superhab rariis Comunis, qui ipsos den racionabiliter deberent facere r unde exiverunt:

Capta fuit pars quod adda merariorum, quod quociens Comuni, quod fuerit solutum ciant ipsum converti in racione lium. etc.

10

1324, die X

Cum consilium depositi pe imprestitorum in brevi co chaelis proxime venturi:

Capta fuit pars quod illud et continet, cum ista addicione, deponebantur omni mense libr

99.

1323, die XX decembris

Cum aliqui comparuerint, qui offerunt se mutuare Camere frumenti circa libr. XX^{m}, cum illis condicionibus et pactis quibus pridie fuit accepta mutuo quedam alia quantitas mutuata dicte Camere per Marsilium de Carraria cum voluntate istius Maioris Consilii, sicut constat in parte Maioris Consilii capta die XI septembris preteriti:

Capta fuit pars, quod dicti denarii recipiantur per dictam Cameram cum condicione et pactis antedictis et quod usque ad unum annum ad minus, mutuantes non possint petere dictos denarios. Et si consil. etc.

(M. C. Phronesis, c. 122)

100.

1324, die tertio januarii

Quia sepe contingit, quod datur pecunia de libris III^{m} nostris ambaxatoribus vel aliis euntibus vel deputatis pro Comuni, in quorum reditu vel postquam fecerint servicium Comunis aliquod eis superhabundat, quod restituitur Camerariis Comunis, qui ipsos denarios ponunt in monte, quos racionabiliter deberent facere reddiri in racione II^{m} librarum, unde exiverunt:

Capta fuit pars quod addatur in capitulari dictorum Camerariorum, quod quociens aliquid tali modo restituetur Comuni, quod fuerit solutum de racione librarum III^{m}, faciant ipsum converti in racione librarum III^{m}. Et si consilium. etc.

(M. C., Phronesis, c. 124, v.)

101.

1324, die XXIIII augusti

Cum consilium depositi pecunie pro reddendo de capitali imprestitorum in brevi compleat, videlicet in festo Sancti Michaelis proxime venturi:

Capta fuit pars quod illud consilium confirmetur ut iacet et continet, cum ista addicione, quod sicut per ipsum consilium deponebantur omni mense libre VI^{m}, de ita deponantur omni

mense libre VII^{m}, et ultra hoc deponantur, silicet omni mense, libre II^{m}, de quibus libre duo mille per primum annum deputentur pro laborerio puteorum et dentur denarii illis, qui videbuntur Domino et Consiliariis, quod reddant racionem illis de supra racionibus, et ab illo anno in antea deputentur ad laborerium litoris, et alie mille deputentur ad laborerium paludum et fiant tres officiales super dicto laborerio paludum sicut videbitur. Et hec pars duret quinque annis cum illis ligaminibus contentis in alia parte, excepto quod illa additio, que nunc fit non sit ligata, nisi per quattuor Consiliarios, XXV de Quadraginta et per Maius Consilium, eo quod possit accidere casus oportunitatis, pro qua esset melius de dictis denariis subvenire quam facere imprestita. Et si consilium etc.

Nota quod millesimo trecentesimo vigesimo quarto, die veneris XXI septembris, quia dubium erat an id quod continetur in parte predicta de libris II^{m} expensandis in facto litoris et puteorum, de quibus debet fieri depositum, ut ibi dicitur, poterat fieri, et firmum erat vel non in contrarium, allegato consilio de ligatione pecunie Comunis, vocati fuerunt per dominum Ducem, Consiliarios et Capita de Quadraginta, fratres religiosi, videlicet duo ordinis predicatorum, duo minorum, duo heremitarum, duo carmelitarum, et dominus Rizardus de Malumbra et dominus Arpus, doctores legum, per quos omnes, habita prius deliberacione, consultum, dictum et responsum fuit quod in casibus predictis litoris et puteorum, quia ardue neccessitates civitatis erant, poterat ipsa pecunia expendi, non obstante consilio predicto de ligacione pecunie.

(M. C., PHRONESIS, c. 137 v.)

102.

1324, die XVIII novembris

Quod eligantur quinque sapientes per electionem in isto Maiori Consilio, qui possint accipi de omni loco, qui debeant videre et examinare vias et modos quibus possit adiuvari expensas III^{m} libr. mense vel per viam partis hic lecte vel alio modo et via, que eis videbitur, et cum eo quod invenerint et consuluerint veniatur huc infra octo dies et fiet sicut videbitur isti Consilio; et possit quilibet eorum ponere partem.

(M. C., PHRONESIS, c. 143)

1

1324, die X

Quod consilium continens
expendere per consuetudinem
in suis commissionibus, sit tot
cit maiorem confusionem et que
specificare omnes expensas occ
rere in regiminibus et maxime
consilio, addito in capitulari
fuerit inter officiales rationun
rationes, quod velint aliquas
cipi, que non videntur ipsis
convenire simul Dominus et
comunis et illi de rationibus,
ipsos vel per maiorem partem
silio addatur ut non expendatu
de expensis, de quibus officiale
non possit determinari de reci
Collegii ordinati, illorum vide
si consilium etc.

1

1325, die

Cum denarii sint oportun
learum et pro mittendo Sclav
aliqua quantitas sit in Procu
voalti et captum sit de super
Captum fuit pars quod dic
presentis armate et officiales
scribentur pro datis et receptis

1

1325, die

Cum captum fuerit quoc
posita in Procuratia deberet

103.

1324, die XXI decembris

Quod consilium continens de rectoribus, qui non possunt expendere per consuetudinem aliquid nisi quod sit expressum in suis commissionibus, sit totaliter revocatum, eo quod adducit maiorem confusionem et questionem, quia impossibile esset specificare omnes expensas occurrentes et que possent occurrere in regiminibus et maxime cum contineatur in uno antiquo consilio, addito in capitulari consiliariorum, quod si questio fuerit inter officiales rationum et illos, qui eis facient suas rationes, quod velint aliquas expensas in suis rationibus recipi, que non videntur ipsis officialibus recipiende, debeant convenire simul Dominus et Consiliarii, Capita, Advocatores comunis et illi de rationibus, et sicut ordinatum fuerit per ipsos vel per maiorem partem ipsorum sit firmum, ipsi consilio addatur ut non expendatur quod non sit conveniens, quod de expensis, de quibus officiales rationum facerent questionem, non possit determinari de recipiendo eas, nisi per duas partes Collegii ordinati, illorum videlicet qui fuerint congregati. Et si consilium etc.

(M. C., Phronesis, c. 145)

104.

1325, die III marcii

Cum denarii sint oportuni pro expedictione harum galearum et pro mittendo Sclavoniam pro gente invenienda et aliqua quantitas sit in Procuratia deposita per officiales Rivoalti et captum sit de supersedendo de labore:

Captum fuit pars quod dicta peccunia accipiatur pro facto presentis armate et officiales Rivoalti eam dari teneantur et scribentur pro datis et receptis per Camerarios. Et si consil. etc

(M. C., Phronesis, c. 150)

105.

1325, die VII marcii

Cum captum fuerit quod peccunia officialium Rivoalti posita in Procuratia deberet accipi pro expeditione armate

culfi et quod officiales tenerentur eam dare et rescriberentur pro datis et receptis per Camerarios et Camerarii comunis recusent eos scribere, quia non fecerunt suum depositum, et denarii sint oportuni pro mittendo eas de nocte cum ligno:

Vadit pars quod dicti officiales Rivoalti teneantur eos dare officialibus Armamenti et quod Camerarii Comunis, facto suo deposito predicto teneantur eos scribere pro datis et receptis. Et si consil. etc.

(M. C., PHRONESIS, c. 150)

106.

1325, die XXVII maij

Cum pro eo quod non cessant continue multiplicare peticiones in Curia, illorum qui petunt peccuniam mutuo a Camera frumenti, vel quod pro se substineat plezium pro eis, quod vertitur in sinistrum et preiudicium dicte Camere et posset generare periculum nec modicum atque damnum in futurum, sicut manifeste excogitari potest et cognosci:

Capta fuit pars ut concessio dictarum gratiarum magis restringatur pro bono Comunis, quod ordinetur et statuatur quod nulla talis gratia possit fieri aliquibus specialibus personis nec terminus aliquis amplius elongari in graciis factis et fiendis nisi cum VI Consil. XXXV, de XL et duabus partibus Maioris Consilii. Et si consilium etc.

(M. C., PHRONESIS, c. 153)

107.

1325, die XVIII iulii

Quod depositum de libris D, quod debet fieri omni mense sicut continetur in consilio capto in MCCCXXIIII mens. Aug., quod depositum est pro reddendo de capitali, ultra aliud depositum de libr. VI^{m} D., quod similiter fit omni mense, revocetur et ulterius fieri non debeat, cum condicione quod in capite termini alterius depositi ponatur ad consilium de utroque deposito: et hoc fit propter maximam oportunitatem Comunis, per quam non potest tantam summam deponere. Et si consil. etc.

(M. C., PHRONESIS, c. 155 v.)

10

1327, di V

Cum sint in Procuratia circ
munis ibidem deposito per Cam
est superhabundans ultra depo
et ipsa peccunia sic superhabunc
presens itura in Romania:

Vadit pars quod naula omn
deundo debeant converti et r
peccunie, que nunc recipitur,
quod peccunia, quam receperint
Camerariis Comunis et Camer
Procuratia loco huius quam acc
predicta revocari non possint,
libr. L Consiliariis et Capitibu

10

(1329,

Eligantur sapientes pro e
debita Comunis.

(*Senato Misti*, XI,

1

1329, die XI

Cum conditiones terre exi
et bona Comunis maiori cura

Vadit pars quod infrasc
trecentesimo vigesimo septimo
debebat et debet per duos an
pars etiam capta in mi m
die vigesimo primo decembris,
olei, carnium et casei, facientes
ad terminum prescripte prox
modo ad invicem copulantur

108.

1327, die XVIIII marcii

Cum sint in Procuratia circa libr. XVI^{m}, de introitu Comunis ibidem deposito per Camerarios Comunis, que pecunia est superhabundans ultra deposita specificata et ordinata, et ipsa peccunia sic superhabundans sit necessaria pro armata presens itura in Romania:

Vadit pars quod naula omnia dicte armate eundo et reddeundo debeant converti et reduci in Procuratia loco dicte peccunie, que nunc recipitur, et committatur Extrardinariis quod peccunia, quam receperint de dictis naulis, debeant dare Camerariis Comunis et Camerarii teneantur eam ponere in Procuratia loco huius quam accipitur. Et si consilium etc. Et predicta revocari non possint, nec aliter ordinari, sub pena libr. L Consiliariis et Capitibus contrafacientibus.

(M. C., Spiritus, c. 14)

109.

(1329, gennaio)

Eligantur sapientes pro examinando unde possent solvi debita Comunis.

(*Senato Misti*, XI, 74 [cfr. Giomo, op. cit. p. 35])

110.

1329, die XIII, decembris

Cum conditiones terre exigant restringi et salvari havere et bona Comunis maiori cura et diligentia solito:

Vadit pars quod infrascripta pars capta de millesimo trecentesimo vigesimo septimo, die 28 decembris, que durare debebat et debet per duos annos, sicut continetur in ipsa, et pars etiam capta in millesimo trecentesimo vigesimo octavo, die vigesimo primo decembris, de strictura facta in facto datii olei, carnium et casei, facientes mentionem que durare debebat ad terminum prescripte proxime partis, que quidem partes modo ad invicem copulantur et ponuntur, confirmentur et

durare debeant secundum continentiam ipsarum totaliter usque ad duos annos alios: Et si Consilium etc.

Quarum partium in uno collectarum tenor per omnia talis est: Quod usque ad duos annos proximos non possit fieri aliqua gratia de lignamine vel vino extraendo de Venetiis sine datio, nec cum termino solvendi datium, nec etiam de oleo, carnibus et caseo extraendis vel adducendis sine datio, nec cum termino solvendi datium, nec insuper ulla gratia de denariis Camere frumenti, vel de obligatione ipsius Camere, sive in modum plezarie, sive aliquo alio modo, nec de elongatione ipsarum gratiarum aliquo modo vel ingenio, sub pena librarum quinquaginta pro quolibet Consiliario et quolibet Capite de Quadraginta contrafaciente in quolibet predictorum prohibitorum, quam penam advocatores Comunis exigere teneantur, habentes tercium dicte pene et reliquum sit Comunis, sub qua prohibitione intelligantur gratie iam complete, scilicet in non possendo eas elongare, et similiter iam consulat, in quantum scilicet fieret maior elongatio, sed non in complendo nunc eas et non comprehendendo in praedictis gratiam bigoncii vini, qui datur per Consiliarios. Et in capite predictorum annorum duorum veniatur ad Maius Consilium et ponatur, si videbitur, quod amplius duret haec pars vel aliud fieri debeat, sicut videbitur. Et si Consilium etc.

(M. C., Spiritus, c. 38 v.)

111.

1330, die XI ianuarii

Cum depositum Capitalis, quod factum fuit ad aliquos terminos et postmodum confirmatum fuerit ad aliquos alios terminos nunc omnes expiraverint, et denarii sive pecunia Communis accipiantur et expendantur largius, quam solebat, et Comune sit magis debitum, quam unquam fuisset, et propterea necesse esset magis superlucrari, videretur ser Romano Mauroceno et ser Iacobo Gradonico, Provisoribus Communis, quod pro bono et utilitate Communis consilium dicti depositi in tantum reformetur, scilicet, quod usque ad annos quinque proxime incipientes in kalendis martii proxime venturi fiat cum illis conditionibus et ligaminibus quas continebat, salvo quod si con-

tingeret, quod aliquibus [illegible] opporteret imprestita, qu[illegible]n prestita, quod dominus Dux et venire ad Consilium Rogatoru ad LXX supra, et ibidem dic si videtur ipsi Consilio quod f piatur de illo deposito et si dicto deposito tunc dominus negotium illud sicut tenentur fuerit per duas partes dicti C si consilium etc.

1

1330, die

Quia multociens accipiun busdam officialibus Comunis d ordinem consiliariorum sup Comunis quando a suis officiis ad illa consilia, qui, si ibid verba, propter que forte non procedant per directum moc Mauroceno et ser Iacobo G quod iniungatur in capitulari dicti Consiliarii non possint de accipiendo aliquos denario illi officiales, a quibus accip ibidem vocati, non intelligen iniungatur eciam in capitulari venire ad ipsa consilia duo ip non possint ponere partem, n vel fuerit et ibidem dicere t sui officii, tam si illi denarii personarum et illi de C[illegible]io cere habeant et illi officiales t quotiens vocati fuerint, sub tere teneantur et habeant pa

tingeret, quod aliquibus causis Communi occurentibus fieri opporteret imprestita, quod antequam capietur quod fiant imprestita, quod dominus Dux et Consiliarii teneantur et debeant venire ad Consilium Rogatorum et de Quadraginta, congregati ad LXX supra, et ibidem dicatur quod propter tales causas, si videtur ipsi Consilio quod fiant imprestita, vel quod accipiatur de illo deposito et si caperetur de non accipiendo de dicto deposito tunc dominus Dux et Consiliarii sequantur negotium illud sicut tenentur: Veruntamen id quod captum fuerit per duas partes dicti Consilii firmum esse debeat. Et si consilium etc.

(M. C., Spiritus, c. 39)

112.

1330, die XI ianuarii

Quia multociens accipiuntur danarii sine pecunia a quibusdam officialibus Comunis diversis modis et causis secundum ordinem consiliariorum superinde captorum, et officiales Comunis quando a suis officiis denarii accipiuntur non vocentur ad illa consilia, qui, si ibidem interessent, dicerent multa verba, propter que forte non acciperentur, et ut negocia magis procedant per directum modum, ideo videtur ser Romano Mauroceno et ser Iacobo Gradonico, Provisoribus Comunis quod iniungatur in capitulari consiliariorum quod de cetero dicti Consiliarii non possint ponere partem in aliquo Consilio de accipiendo aliquos denarios ab aliquo officio Comunis, nisi illi officiales, a quibus accipere voluerint denarios, fuerint ibidem vocati, non intelligendo in hoc Camerarii Comunis et iniungatur eciam in capitulari illorum officialium quod teneantur venire ad ipsa consilia duo ipsorum vel ad minus unus, in quo non possint ponere partem, nisi ipsi vel ipse presentes fuerunt vel fuerit et ibidem dicere teneantur statum et condicionem sui officii, tam si illi denarii essent comunis, quam specialium personarum et illi de Consilio possint esse magis clari quod facere habeant et illi officiales teneantur venire ad dicta Consilia quotiens vocati fuerint, sub pena sol. C. et advoc. Cons. excutere teneantur et habeant partem, sicut habent de suo officio.

(M. C., Spiritus, c. 39)

113.

(1330, gennaio – febbraio)

Deputati fuerunt quinque sapientes super Comunis redditibus provisuri.

(*Senato Misti*, XII, 104 [cfr. GIOMO, op. cit., p. 36])

114.

(1330)

Et subsequentur multi alii ordines facti in augmentum redditus Comunis.

(*Senato Misti*, XIII, 9, 10, 11, 12, 26 [cfr. GIOMO, op. cit., p. 36])

115.

1330, die XV martii

Cum in milesimo trecentesimo vigesimo nono, indictione XIII, die XIII decembris capta fuerit pars in Maiori Consilio, que inferius describetur, duratura ex tunc ad duos annos, quam siquidem sapientes ordinati pro introitibus Communis viderunt, et examinarunt, et quia cognoverunt ipsam esse proficuam consuluerunt et sic capta fuit pars, quod ipsa pars confirmetur, et observatur ex nunc usque ad tres annos proximos, sicut continet, et cum conditionibus in ipsa contentis, cum hac etiam additione, quod similiter usque ad dictum terminum trium annorum, non possit fieri gratia de aliqua alia re solvente aliquod drictum vel datium Communi sub penis et modis in dicta parte contentis. Et si consilium etc.

Tenor autem partis, de qua supra fit mentio, talis est: (V. doc. 110).

(M. C., SPIRITUS, c. 40)

116.

1330, die XVIIII iulii

Cum aliqui forenses habitantes cum sua familia recusent solvere messetariam et alia dacia de novo imposita dicentes quod debent tractari secundum pac a suarum terrarum et sic

volunt duplici privilegio [illegible] ut acquirant privilegium [illegible] et hoc non sit justum, sed poc ad unum ipsorum quod velint

Vadit pars quod addatur i illis habitatoribus Veneciarum, se defendere pro pactis, dicant pacta vel solvere sicut habitato faciant id notari et scribi et si sed habitacio ipsorum tam quousque perseveraverint in i prodesse, et sic dicant eis expr pactis, mittant in scriptis in Comunis, ut, si illi peterent pr facere. Et hec pars similiter n observent. Et si consilium etc.

11

1332, die V

Cum largo modo et sepius p additiones salarii, nam interdu postquam est sibi datum vel tionem pro salario porrigunt, honestum et redundat in da sumptibus maximis aggravatu

Capta fuit pars quod si de fuerit salarium de novo de lib supra, per annum, vel alicui ha tres grossorum, vel inde supra, f non possit inde usque ad tres gratia salarii ei fieri; et [illegible] alicui gratia fieri contra [illegible] liarios, tria Capita de Quadr partes Maioris Consilii.

volunt duplici privilegio gaudere, silicet favore habitationis, ut acquirant privilegium citadinancie, et favore pactorum, et hoc non sit justum, sed pocius iustum sit quod se teneant ad unum ipsorum quod velint:

Vadit pars quod addatur ipsis officialibus messetarie quod illis habitatoribus Veneciarum, qui venerint coram eis volentes se defendere pro pactis, dicant eis si volunt tractari secundum pacta vel solvere sicut habitatores, et si voluerint stare pactis, faciant id notari et scribi et sic tractent eos secundum pacta, sed habitacio ipsorum tam temporis elapsi quam futuri, quousque perseveraverint in ipsa voluntate, non debeat sibi prodesse, et sic dicant eis expresse, et illos qui stare voluerint pactis, mittant in scriptis incontinenti Provisoribus nostri Comunis, ut, si illi peterent privilegium, sciant quod habeant facere. Et hec pars similiter mttatur Provisoribus quod eam observent. Et si consilium etc.

(M. C., Spiritus, c. 42)

117.

1332, die V novembris

Cum largo modo et sepius petantur salaria a Communi, seu additiones salarii, nam interdum sunt aliqui qui infra annum, postquam est sibi datum vel additum salarium, aliam petitionem pro salario porrigunt, quod non est conveniens nec honestum et redundat in damnum Comunis, sic undique sumptibus maximis aggravatur:

Capta fuit pars quod si de cetero alicui persone datum fuerit salarium de novo de libris tribus grossorum, vel inde supra, per annum, vel alicui habenti in anno de salario libras tres grossorum, vel inde supra, facta fuerit addicio aliqua salarii, non possit inde usque ad tres annos proximos ulla additio vel gratia salarii ei fieri; et predicta revocari non possint, nec alicui gratia fieri contra quod dictum est, nisi per VI Consiliarios, tria Capita de Quadraginta, XXXV de XL et duas partes Maioris Consilii.

(M. C., Spiritus, c. 62 v.)

118.

Die XXII maii (1334)

Capta.

Cum multe et maxime expense fiant continue in hac civitate inordinate et multum superflue in hominibus et feminis ultra possibilitatem personarum, ex quibus multa mala proveniunt et peccata et homines ad nichilum deducuntur, non valentes expensas huiusmodi, extendentes omnem modum, aliquatenus substinere, ut est manifestum, ut salubre in hiis et Deo placens remedium pro honore nostro et bono conservationeque civium adhiberi valeat:

Vadit pars quod cum Consilium Rogatorum XL et X sit Consilium electum et solempne ac plenum, cui comissa sunt omnia maiora negocia terre, eidem Consilio comittantur predicta, scilicet de facto ipsarum expensarum inordinatarum, ut possint nunc et de cetero providere et ordinare et facere sicut eis videbitur, cum intencio domini Ducis et Consilii sit eligere quinque sapientes in una manu et quinque in altera, qui provideant et consulant in predictis, et possit quilibet eorum ponere partem et postmodum terminabitur id quod videbitur melius in Consilio antedicto et omnia, que provisa, ordinata et facta fuerint in dicto Consilio, modo et alias, de revocando consilium et alia, sint firma ac si facta essent per Maius Consilium. Et si consilium etc.

(A. C., Brutus, c. 154)

119.

1334, die XXVI mai

Capta.

Quod per dominos Consiliarios et Capita eligantur decem sapientes, videlicet quinque pro qualibet manu, qui in facto expensarum inordinatarum, que fiunt in hac terra, secundum formam partis nuper capte in Maiori Consilio dent nobis suum consilium in scriptis, silicet quelibet manus per se, usque medium mensem iunii proximi venientis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur, et possint accipi de omni loco et quilibet possit ponere partem. Et si ante ipsum terminum vellent venire ad istud Consilium, possint venire, et Consiliarii dent eis ad

ipsorum requisitionem, et [illegible] pena sold. decem, que exigatur p consilium etc.

Ser Marcus Mauroceno proc ser Thomas Superancio, ser Ga Gradonico, ser Marcus Lauredano S. Apollenaris, ser Ioannes Q Mauroceno S. Marie Formose, s

(

120

1335, die secund

Cum consilium de facto d terminum quinque annorum, is

Vadit pars quod elligantur p Capita, VI sapientes, qui examin graciam et condictionem et stat quidquid si eis videtur provide dicti depositi, dent suum consiliu presentem mensem, cum quo ver torum et XL, et quidquid ibid mum: et quilibet possit ponere

12

1335, die XV

Capta.

Ser Marcus Mauroceno, se Justinianus Justiniano, ser Ma de Priolis.

Visis et diligenter examinati Comunis et consilio loquent de capitale imprestitorum, con du consilium dicti depositi, quod co usque ad quinque annos prox in kalendis mensis marcii proxi delicet quod sicut deponebantu

3.
iaii (1334)

ense fiant continue in hac ci-
erflue in hominibus et feminis
ex quibus multa mala prove-
uichilum deducuntur, non va-
ndentes omnem modum, ali-
ifestum, ut salubre in hiis et
ore nostro et bono conserva-

lium Rogatorum XL et X sit
ıc plenum, cui comissa sunt
m Consilio comittantur pre-
expensarum inordinatarum,
videre et ordinare et facere
domini Ducis et Consilii sit
manu et quinque in altera,
predictis, et possit quilibet
dum terminabitur id quod
licto et omnia, que provisa,
Consilio, modo et alias, de re-
rma ac si facta essent per
. etc.

(A. C., Brutus, c. 154)

VI mai

s et Capita eligantur decem
ualibet manu, qui in facto
ınt in hac terra, secundum
ri Consilio dent nobis suum
t nus per se, usque me-
ıtis, cum quo erimus hic et
oi de omni loco et quilibet
ım terminum vellent venire
et Consiliarii dent eis ad

ipsorum requisitionem, et vocetur omni vice Consilium sub pena sold. decem, que exigatur per advocatores Comunis. Et si consilium etc.

Ser Marcus Mauroceno procurator, ser Filippus Belegno, ser Thomas Superancio, ser Gabriel Trivisano, ser Bertucius Gradonico, ser Marcus Lauredano procurator, ser Ionnes Sanuto S. Apollenaris, ser Ioannes Quirino Boetius, ser Marinus Mauroceno S. Marie Formose, ser Thomas Barbadico.

(*Senato Misti*, reg. 16, c. 64 v.)

120.

1335, die secundo ianuarii

Cum consilium de facto depositi capitalis, quod habet terminum quinque annorum, isto marcio compleat:

Vadit pars quod elligantur per d. Ducem, Consiliarios et Capita, VI sapientes, qui examinent dictum consilium seu eius graciam et condictionem et statum terre et super ipso facto quidquid si eis videtur providendum, ordinandum occasione dicti depositi, dent suum consilium in scriptis usque ad medium presentem mensem, cum quo venire debeant ad Consil. Rogatorum et XL, et quidquid ibidem fiet et firmabitur sit firmum: et quilibet possit ponere partem.

(M. C., Spiritus, c. 75 v.)

121.

1335, die XVI ianuarii

Capta.

Ser Marcus Mauroceno, ser Bertucius Gradonico, ser Justinianus Justiniano, ser Marcus Lauredano, ser Nicolaus de Priolis.

Visis et diligenter examinatis introitibus et expensis nostri Comunis et consilio loquente de deposito fiendo ad reddendum capitale imprestitorum, consulunt concorditer sapientes quod consilium dicti depositi, quod complet in proximo, confirmetur usque ad quinque annos proximos secuturos, qui incipiant in kalendis mensis marcii proximi venturi in hunc modum, videlicet quod sicut deponebantur quolibet mense per dictum

consilium lib. V^m CC., sic deponantur lib. VII^m D, et si quolibet mense non possent deponi dicte lib. VII^m D, saltem deponantur sic quod in capite trium mensium sint deposite lib. XXII^m D, qui denarii sint obligati solummodo ad reddendum dictum capitale imprestitorum. Et si, quando reddetur dictum capitale in primo medio anno, superhabundarent tot denarii de dicto deposito, quod de ipsis posset reddi de imprestitis secundum formam consilii super hoc loquentis, teneantur Consiliarii de ipso superfluo, simul cum dicto capitale, facere reddere imprestita, ut est per dictum consilium ordinatum. Si vero in primo medio anno de ipso superfluo hoc fieri non posset, in sequenti medio anno, ponendo pecuniam habundantem in uno medio anno cum illa alterius medii anni msiul, Consiliarii dictum consilium observari facere teneantur, et sic quolibet medio anno vel saltem de anno in annum usque ad complementum dicti termini quinque annorum, de pecunia habundante de dicto deposito debeat observari. Et addatur in capitulari Consiliariorum et Camerariorum Comunis, quod in facto dicti depositi observare et observari facere teneantur quod superius continetur, sub pena soldorum duorum pro libra; quam penam Advocatores Comunis infra dies quindecim, postquam contrafactum fuerit, excutere teneantur, de qua habeant partem sicut habent de aliis penis officii sui. Et non possit accipi de dicto deposito aliqua occasione, nisi pro reddendo dicto capitali et imprestitis, ut dictum est, nec predicta, seu aliquid predictorum contentorum in parte presenti, revocari, nisi per quinque Consiliarios et tres partes Consilii Rogatorum, in quo sint congregati LXXX vel inde supra. Et per tres menses ante complementum termini supradicti quinque annorum teneantur Dominus, Consiliarii et Capita eligere quinque sapientes, qui examinent, videant et consulant quid sit servandum, completo dicto termino, in facto dicti depositi ,et cum eorum consilio veniatur tunc ad istud Consilium et fiet sicut videbitur. Verum si in fine dictorum quinque annorum aliud super dicto facto non fuerit ordinatum, predicta omnia durent etiam post dictos quinque annos, quousque aliud provisum seu ordinatum fuerit super inde.

Omnes de parte.

(*Senato Misti*, reg. 16, c. 97)

122

1335, [illegible] I

Cum sit quoddam consilium
havere Comunis, quod superha
obligatum solum ad redendum
torum et in alio non possit exp
III^m que possunt expendi in quol
dantur pro elemosinis in festis Nat
consilio, quod appositum est in
nius continetur, et hec intencio
quod largius solito de havere
dicendo quod crescunt expense,
salario custodum a Grado ad C
de dictis libris III^m mensis et nu
nostris, quod ascendit in annum
ita dici possit quod dictum cons

Vadit pars quod, ut intenc
quod havere Comunis moderate
omnes expense Comunis, que
quam de extra, qualibet ratione
tione librarum III^m de mense,
in hoc observentur ordines terr
illis expensis que per consilia
fieri ac fiunt hucusque de alia ra
pradictis, que expense remanea
antedicta. Verum si casus vel
vel quam necessarium videretu
quam de dictis libris III^m, id fie
tria Capita de Quadraginta et t
congregatis LXXX ex eis vel in

123

1336, [illegible] X

Cum laborerium litoris p
denariis gratiarum, de quibus
laborerio, nunc, propter condic

ENTI

...ntur lib. VIIm D, et si quolibet
il... IIm D, saltem deponantur
n sint deposite lib. XXIIm D,
modo ad reddendum dictum
uando reddetur dictum capi-
ibundarent tot denarii de dicto
eddi de imprestitis secundum
ntis, teneantur Consiliarii de
apitale, facere reddere impre-
n ordinatum. Si vero in primo
c fieri non posset, in sequenti
habundantem in uno medio
mni msiul, Consiliarii dictum
ur, et sic quolibet medio anno
e ad complementum dicti ter-
n habundante de dicto deposito
n capitulari Consiliariorum et
facto dicti depositi observare
uod superius continetur, sub
.; quam penam Advocatores
ostquam contrafactum fuerit,
ant partem sicut habent de
accipi de dicto deposito aliqua
o capitali et imprestitis, ut
uid predictorum contentorum
r quinque Consiliarios et tres
o sint congregati LXXX vel
nte complementum termini
neantur Dominus, Consilia-
pientes, qui examinent, vi-
lum, completo dicto termino,
orum consilio veniatur tunc
videbitur. Verum si in fine
super dicto facto non fuerit
...m post dictos quinque
seu ordinatum fuerit super

(*Senato Misti*, reg. 16, c. 97)

122.

1335, die II marcii

Cum sit quoddam consilium per quod ordinatum est quod havere Comunis, quod superhabundat a certis expensis, sit obligatum solum ad redendum prode et capitale imprestitorum et in alio non possit expendi, ullo modo, salvis libris IIIm que possunt expendi in quolibet mense et libris IIIm, que dantur pro elemosinis in festis Nativitatis et Pasce, sicut in eodem consilio, quod appositum est in capitulari Consiliariorum, plenius continetur, et hec intencio Comunis non observetur, eo quod largius solito de havere predicto expenditur et datur, dicendo quod crescunt expense, sicut de novo factum fuit de salario custodum a Grado ad Caput aggeris, quod solvebatur de dictis libris IIIm mensis et nunc solvitur de tribus Tabulis nostris, quod ascendit in annum circa libr. IIIc grossorum, et ita dici possit quod dictum consilium invanum factum fuerit:

Vadit pars quod, ut intencio dicti consilii observetur et quod havere Comunis moderate expendatur, quod de cetero omnes expense Comunis, que occurrent fieri, tam de intus quam de extra, qualibet ratione vel causa, debeant fieri de ratione librarum IIIm de mense, que atamen expendantur et in hoc observentur ordines terre, exceptis propterea ab hiis illis expensis que per consilia ordinata possunt expendi et fieri ac fiunt hucusque de alia ratione quam de libris IIIm supradictis, que expense remaneant et fiant secundum consilia antedicta. Verum si casus vel causa occurrerent, per quos vel quam necessarium videretur expendere de alia ratione quam de dictis libris IIIm, id fieri possit per sex Consiliarios, tria Capita de Quadraginta et tres partes Consilii Rogatorum congregatis LXXX ex eis vel inde supra.

(*Senato Misti*, reg. 17, c. 2 v.)

123.

1336, die XV octubris

Cum laborerium litoris penitus necessarium sit et de denariis gratiarum, de quibus accipi consueverat pro dicto laborerio, nunc, propter condiciones occurrentes, haberi non

possit, propter quod, nisi aliter provideretur, non posset intendi ad laborerium antedictum:

Vadit pars, ne opus tam necessarium obmittatur, quod de mense in mense accipi possit qualibet peccunia introitus Comunis, de qua videbitur Duci, Consil., et Cap. quod melius et cum minori sinistro accipi possit pro laborerio antedicto, et hoc duret quousque cessaverint condiciones predicte. Et si consil. etc.

(M. C., Spiritus, c. 86)

124.

1336, die XV octubris

Quod peccunia auri possit accipi a Camerariis Comunis per massarios monete auri pro suo officio pagis Iustinopolim transmittendis, que peccunia restitui debeat quam cicius fieri potest vel ad longius ad tempus reddendi prode imprestitorum, sicut solitum est fieri alias in simili casu. Et si consil. etc.

(M. C., Spiritus, c. 86)

125.

1337 die secundo junii (1)

Capta.

Quod depositum capitalis, quod est et erit per totum presentem mensem, possit accipi pro factis istius guerre. Et si consilium etc.

4 de non, 4 non sincere, alii de sic, qui fuerunt ultra tres partes congregatis a LXX supra de Consilio.

(*Senato Misti*, reg. 17, c. 76)

(1) Analogo provvedimento è adottato pel luglio 1338 (ivi, c. 104 v. – 1338, 29 luglio) e per i mesi settembre-dicembre dello stesso anno (ivi, c. 107 – 1338, 7 settembre).

1339, die XI

Capta.

Cum datia nova imposita fato fine factis et multa debita multe etiam expense sint supe

Capta fuit pars quod eli electionem, qui examinent dict et expensas et faciant notari et super ipsis daciis, quomodo vic debitis solvendis et expensis ordinandum, non faciendo alic consilio venietur huc et fiet sic sit ponere partem et expediant cetur Consilium sub pena sold

Omnes alii de parte. De n

Sapientes electi : ser Nicol Capello – ser Nicolaus Mauroc Cauco – ser Iohannes Sanuto

1339, die X

Infrascripta sunt capitula provisiones nobilium virorum se Capello, ser Nicolai Mauroceno ser Joannis Sanuto Sancti Ange pitula et dacia debent incipere cordio cum dominis de la Scala minum, qui inferius statuetur

Capta.

In primis, quod quicum fecerit Venecias, intelligendo Caputaggeris, vinum tam de Culfumsolvat, ultra id quod

126.

1339, die XI ianuarii

Capta.

Cum datia nova imposita pro guerra debeant cessare fato fine factis et multa debita supersint facta pro guerra et multe etiam expense sint superadite:

Capta fuit pars quod eligantur quinque sapientes per electionem, qui examinent dicta datia nova et statum terre et expensas et faciant notari et poni in scriptis suum consilium super ipsis daciis, quomodo videtur eis pro bono terre et pro debitis solvendis et expensis substinendis providendum et ordinandum, non faciendo alicui contra pactum, et cum suo consilio venietur huc et fiet sicut videbitur. Et quilibet possit ponere partem et expediant se usque ad VIII dies et vocetur Consilium sub pena soldorum X.

Omnes alii de parte. De non 1.

Sapientes electi : ser Nicolaus de Priolis – ser Marinus Capello – ser Nicolaus Mauroceno de Barbaria – ser Niger Cauco – ser Iohannes Sanuto S. Angeli.

(*Senato Misti*, reg. 17, c. 117 v.)

127.

1339, die XVIII ianuarii

Infrascripta sunt capitula daciorum novorum secundum provisiones nobilium virorum ser Nicolai de Priolis, ser Marini Capello, ser Nicolai Mauroceno de Barbaria, ser Nigri Cauco et ser Joannis Sanuto Sancti Angeli, sapientum, que quidem capitula et dacia debent incipere habere vigorem effectuato concordio cum dominis de la Scala et sunt duratura usque ad terminum, qui inferius statuetur.

Capta.

In primis, quod quicumque conduxerit vel conduci fecerit Venecias, intelligendo Veneciis a Grado usque ad Caputaggeris, vinum tam de intra Culfum quam de extra Culfumsolvat, ultra id quod solvebat soldos duos grosso-

rum pro qualibet anfora, sicut statutum fuit in guerra, excepto de vino terrano, de quo solvantur grossi duodecim pro anfora. Et committatur officialibus nostris de supra dacio vini ac etiam scribatur et committatur rectoribus nostris a Grado ad Caputaggeris quod dictam pecuniam exigant diligenter et eam dent et mittant Camere nostri Comunis, non habentibus propterea ipsis officialibus vel rectoribus nostris aliquam utilitatem pro predictis aumentationibus novis. Veruntamen si vina aliqua conducerentur in civitate Rivoalti, de quibus fuisset solutum dacium in aliquo loco, a Grado usque ad Caputaggeris, non solvatur amplius ipsum dacium, si tamen fuerint conducta cum litteris illorum rectorum, in quorum locis solutum esset dacium supradictum.

3 non sinceri, 7 de non, omnes alii de sic.

Capta.

Quod concedatur hosteriis a pluri civitatis Rivoalti solummodo quod possint vendere ribolium et vinum Romanie, vendendo fietam parv. duodecim, non possendo constare illud vinum minori precio sold. quindecim grossorum pro anfora et si constaret minus, illud minus deveniat in Comune et propterea teneantur solvere pro dacio Comuni soldos quindecim grossorum pro anfora. Et simili modo concedatur dictis hosteriis quod possint vendere vinum cretense, vendendo fietam p. viginti, non possendo constare dictum vinum minori precio soldorum triginta grossorum pro anfora et si minus constaret, illud minus deveniat in Comune usque ad dictum precium soldorum triginta grossorum; et de dicto vino cretensi teneantur solvere Comuni pro dacio soldos viginti grossorum pro qualibet anfora. Et non possint dicti hosterii emere dicta vina, sed Justiciarii teneantur emere et dare dicta vina ipsis hosteriis, sicut faciunt alia vina. Qui Justiciarii exigant dicta dacia et observent predicta, non habendo propterea aliquam utilitatem. Sed ad tolendum causas furatolarum et pro maiori dextro omnium personarum concedatur ipsis hosteriis quod de dictis vinis superius nominatis et de vino Marchie possint vendere omnibus, quibus licet ire ad bibendum in tabernis eorum. Illis vero, personis, quibus non licet vel qui non possint licite ire ad bibendum in tabernis, si miserint ad emendum, possint vendere in engestariis

et botaciis et aliis similib[illegible]va
premissam.

Captá.

Quod vinum Tribianum
illis conditionibus omnibus
et vino Romanie.

Capta.

Quod in tabernis a pluri fi
denariis decem et solvant hos
et propterea possint vendere v
anfora et si minus constaret, i

Capta.

Quod dacium becharie d
tum fuit pro guerra, non habe
scribarum vel puerorum becha
ad presens.

Capta.

Quod infrascripta capitu
casei sint firma, que ad omn
guerra impositum ipsis rebus
sit revocatum, nec fiat alicui c
teretur per aliquam personam
introitus dictarum rerum, o
rentur ipse res pro extrahend
rent, seu aliter et qualitercu
tus quispiam defraudaret, off
soldorum decem pro libra v
ptori, si dictus emtor invent
similem penam a venditore, si
cuius pene officiales hab
tercium et tercium sit C
stricte, si aliquo tempore Do
gratiam extrahendi de ipsis r
nisi solvendo parvulos duos

et botaciis et aliis similibus vasis sine aliqua pena ad rationem premissam.

Captá.

Quod vinum Tribianum possit vendi per hospites cum illis conditionibus omnibus quibus dictum est de ribolio et vino Romanie.

Capta.

Quod in tabernis a pluri fieta vini de Marchia vendi debeat denariis decem et solvant hosterii libras viginti et dimidiam, et propterea possint vendere vinum a libris decem et octo pro anfora et si minus constaret, illud minus deveniat in Comune.

Capta.

Quod dacium becharie dupletur in totum, sicut ordinatum fuit pro guerra, non habente propterea aliquo officialium scribarum vel puerorum becharie aliquid ultra id quod habet ad presens.

Capta.

Quod infrascripta capitula olei, carnium salitarum et casei sint firma, que ad omnia, excepto quod dacium pro guerra impositum ipsis rebus, quando extrahuntur de terra, sit revocatum, nec fiat alicui contra pactum et si fraus committeretur per aliquam personam vel aliquos pro vitando dacium introitus dictarum rerum, ostendendo videlicet quod mitterentur ipse res pro extrahendo de terra et tamen hic remanerent, seu aliter et qualitercumque dacium predicti introitus quispiam defraudaret, officiales exigere teneantur penam soldorum decem pro libra valoris ipsarum rerum ab emptori, si dictus emtor inventus fuerit in fraude predicta, et similem penam a venditore, si similem culpam fraudis habuerit, cuius pene officiales habeant tercium, accusator, si fuerit, tercium et tercium sit Comunis. Verum carnes salite cum sint stricte, si aliquo tempore Dominio videbitur concedere alicui gratiam extrahendi de ipsis rebus, non possit fieri talis gratia nisi solvendo parvulos duos pro libra carnium.

Capta.

Predictum olei capitulum tale est. Quod de toto oleo tam Jadre quam Istrie quam etiam cuiuscumque alterius loci vel manieriei seu condicionis quod Venecias conducetur, quod deinceps vendetur per Ternariam et per terram ad introitum, non intelligendo de oleo, qui vendetur pro extrahendo de terra, et debeant solvi de dacio ad tabulam Ternarie parvuli duo pro qualibet libra olei, quos quidem denarios debeat solvere persona cuius est oleum. Et propterea fiat unus quaternus ad ipsam tabulam, in quo ordinate scribatur ad postam cuiuslibet totum oleum, quod ponetur in Ternaria. Et si esset aliquis ternarius, qui haberet filium, fratrem, propinquum vel socium aliquem, qui esset mercator, de toto oleo quod, facta sua ratione, inveniretur deficere de ipsa sua ratione, debeat solvere denarios duos parvos pro qualibet libra, tamquam si positum fuisset in Ternaria. Et quia de oleo propter congelationem vel aliam causam solet ipsum deficere aliquantulum, si alicui alteri persone quam predicte deficeret aliquo modo de ipso oleo, facta sua ratione, remaneat arbitrio et discretione Vicedominorum transeundi sicut sibi videbitur alteri istorum duorum modorum, scilicet vel absolvendo ipsam personam de ipso dacio, dando sibi sacramentum, vel faciendo solvi ipsum dacium parvorum duorum pro libra, non dando sibi sacramentum, habentibus ipsis Vicedominis semper respectum ad quantitatem olei deficientis dicte persone et ad condicionem eiusdem persone. Et dictum dacium parvorum duorum pro libra debeat solvi infra dies XV postquam fuerit scriptum ad tabulam sub pena soldorum duorum pro libra dacii debiti. Cuius pene officiales habeant quartum, sui scribe quartum cum pueris, accusator, si fuerit, quartum et reliquum sit Comunis. Insuper Vicedomini teneantur per sacramentum inquirere et inquiri facere totum oleum quod habent ad presens ternarii in manibus suis et totum illud, quod invenerint, scribi faciant ordinate in dicto quaterno ad postam cuiuslibet, facientes etiam solvi de dicto oleo dictos duos denarios parvorum pro libra, sicut superius est expressum, dando sacramentum cuilibet ternario de suo oleo vel faciendo per alium modum sive viam, que eis melius apparebit, ponendo etiam precium dicto oleo ista de causa, sicut eis visum fuerit convenire.

Capta.

Quod de carnibus [illegible]ti
ciis pro vendendo ad Terna
modum, non intelligendo de
conducatur extra terram, del
ad grossos pro quolibet mill
lite et caseus, qui emetur pr
dictum dacium, debeant pos
soldorum duorum parvorum
quartum dividatur ut supr
per sacramentum inquirere
litas et totum caseum, qui s
riorum et quas ipsi habent,
ipsos ternarios per sacrame
libras quatuor ad grossos pr
bant in quaterno ad postam

Capta.

Quod quelibet persona
ciis de toto sepo quod Vene
Veneciis, debeat solvere da
id quod solvebatur, denarios
statutum pro guerra, infra
ductum vel emptum. Et ne f
conducetur Venecias, debeat
de eis tarra pro extimatori C
bulam Ternarie ad postam cu
quod vendetur in terra, po
ad suam postam, ut possit
deratores ipsius sepi tenean
nariam infra quinque dies
scribi valeat ordinate. Et Vic
mensibus videre rationes se
tum fuerit aliquam personam
cta, de tanto quantum [illegible]e
quatuor pro libra sepi. Et
Dominationi largare dictum s
nunc capiatur quod de tant
tam laboratum quam non

Capta.

Quod de carnibus salitis et caseo, quod emetur in Veneciis pro vendendo ad Ternariam vel aliter per quemcumque modum, non intelligendo de carnibus et caseo, qui emetur ut conducatur extra terram, debeat emptor solvere libras quatuor ad grossos pro quolibet milliario, declarando quod carnes salite et caseus, qui emetur pro investicione, si solvissent semel dictum dacium, debeant postea semper esse franchi sub pena soldorum duorum parvorum pro libra dicti dacii, que pena per quartum dividatur ut supra. Insuper Vicedomini teneantur per sacramentum inquirere et inquiri facere totas carnes salitas et totum caseum, qui sunt ad presens in manibus ternariorum et quas ipsi habent, et de ipsis inventis sic esse apud ipsos ternarios per sacramentum debeant facere solvi dictas libras quatuor ad grossos pro milliario et ipsam ordinate scribant in quaterno ad postam cuiuslibet.

Capta.

Quod quelibet persona faciens candelas de sepo in Veneciis de toto sepo quod Venecias conduci fecerit vel emerit in Veneciis, debeat solvere dacium ad tabulam Ternarie, ultra id quod solvebatur, denarios duos pro libra sepi, sicut fuerat statutum pro guerra, infra duos menses postquam fuerit conductum vel emptum. Et ne fraus committi valeat, sepum, quod conducetur Venecias, debeat ponderari, et si erit in bottis, fiat de eis tarra pro extimatori Comunis et scribatur netum ad tabulam Ternarie ad postam cuiuslibet. Et similiter totum sepum, quod vendetur in terra, ponatur seu scribatur ad incontrum ad suam postam, ut possit videri ratio cuiuslibet. Et ponderatores ipsius sepi teneantur dare illud in scriptis ad Ternariam infra quinque dies postquam fuerit ponderatum, ut scribi valeat ordinate. Et Vicedomini teneantur quibuslibet sex mensibus videre rationes sepi cuiuslibet persone. Et si inventum fuerit aliquam personam commisisse fraudem contra predicta, de tanto quantum silicet deficeret, debeat solvere denarios quatuor pro libra sepi. Et in adventu navigiorum, si videtur Dominationi largare dictum sepum propter abundanciam eius, ex nunc capiatur quod de tanto, quantum foret largatum extrahi tam laboratum quam non laboratum, debeat solvere qui de-

bebit extrahere dictum sepum soldos decem grossorum pro milliario eius. Et dicti Vicedomini per sacramentum vel per aliam viam teneantur inquirere et inquiri facere totum sepum, quod nunc est Veneciis in manibus illorum qui nunc vendunt et faciunt candelas, et totum id quod invenerint, scribi faciant ordinate in quaterno, ut dictum est. Et de ipso solvi faciant dictos denarios duos pro libra sepi, quam sic invenerint, ut est dictum de illo qui Venecias conducetur vel emetur, ponentibus Iusticiariis precium dictis candelis ista de causa, ut eis videbitur esse iustum.

Capta.

Item ad vitandum fraudem, quod dictum dacium similiter solvant omnes illi qui operarentur de sepo in aliqua arte et in quolibet alio servicio, silicet de sepo quod conduci facerent vel emerent, sicut dictum est de candelis.

Capta.

Quod de valania, sicut solvebatur unum pro centenario quando conducebatur Venecias, sic solvantur deinceps grossi tres pro modio. Et in exitu de Veneciis solvantur denarii duodecim pro libra de precio, quo fuerit vendita. Et officiales exigere teneantur, nullam utilitatem propterea consequentes.

Capta.

Quod ribolium, quod vendetur al pallum, solvere debeat officialibus de supra Rivoalto grossum unum de qualibet anfora pro ripa.

Capta.

Quod dacium novum de fustagnis, que laborantur Veneciis, silicet de solvendo grossum unum pro pecia, sit revocatum, ita quod solvantur solum denarii duodecim pro pecia, prout fuit statutum tempore guerre Patriarche.

Capta.

Quod de qualibet pecia fustagni laborata extra Veneciis cum conducetur Venecias ab bullam, solvantur denarii duodecim, intelligendo peciam esse de brachiis vigintiquinque.

Pars domini Ducis.

Quod dacia misset[illegible] r
tenario. 16.

Pars sapientum.

Capta.

Quod dacia nova miss
quod solvantur solummodo
sicut continuo solvebantur,
et possessionum et navigioru
que pro centenario, de quibu
qualem habent de aliis m
63 – de non 2. – non si

Capta.

Quod id quod ordina
de sale emendo et vendendo
sed incantentur stationes et
ante ordinationem predicta

1339, di

Capta.

Sapientes: ser Nicolau
ser Niger Cauco, ser Nicol

Quod de dacio ferri ad
grossorum pro milliario inf
propterea nil solvatur. Ver
sentialiter est in terra, solv
quibus sic solutis sit post
inquirant sicut eis melius vi
quod est in terra, et ponan
nebatur, que debeat di[illegible]di
rem, sicut dividuntur

Ser Iohannes Sanuto.

Quod solvantur de dict
grossorum, ut dictum est in

Pars domini Ducis.

Quod dacia missetarie reducantur ad dimidium pro centenario. 16.

Pars sapientum.

Capta.

Quod dacia nova missetarie sint revocata, ita tamen quod solvantur solummodo soldi quinque pro centenario, sicut continuo solvebantur. Verum de venditionibus domorum et possessionum et navigiorum solvantur similiter soldi quinque pro centenario, de quibus missete habeant talem partem qualem habent de aliis mercationibus.

63 – de non 2. – non sinceri 0.

Capta.

Quod id quod ordinatum et captum fuit pro guerra de sale emendo et vendendo per Salinarios maris sit revocatum, sed incantentur stationes et vendatur sal per modum quo fiebat ante ordinationem predictam.

(*Senato Misti*, reg. 17, c. 118 v.)

128.

1339, die XI februarii

Capta.

Sapientes: ser Nicolaus de Prioli, ser Marcus Capello, ser Niger Cauco, ser Nicolaus Mauroceno.

Quod de dacio ferri ad introitum solvantur soldi quinque grossorum pro milliario infra unum mensem. Sed ad exitum propterea nil solvatur. Verumtamen totum ferrum quod presentialiter est in terra, solvere debeat soldos duos grossorum, quibus sic solutis sit postea totum francum. Et officiales inquirant sicut eis melius videbitur ad sciendum de dicto ferro, quod est in terra, et ponant propterea penam, sicut prius ponebatur, que debeat dividi inter eos et Comune et accusatorem, sicut dividuntur alie pene sui offici. 70.

Ser Iohannes Sanuto.

Quod solvantur de dicto ferro ad introitum soldi quinque grossorum, ut dictum est in parte proxima, et nichil ad exitum,

sed de ferro quod reperietur esse presentialiter in terra et similiter de eo quod conducetur ex nunc usque ad dies XII, debeant solvi sold. III grossorum ad introitum et similiter tres ad exitum.

8 – de non 1 – non sinc. 4.

Capta.

Quod quicumque voluerit extrahere azalos et ferrum laboratum cuiuscumque conditionis, ubicumque fuerit laboratum, solvat libras quatuor ad grossos pro quolibet miliario.

Capta.

Quod de pannis de Malines, tam misclis quam cuiuscumque alterius maneriei, et zalonis, pannis de Borsella, de Doasio et de Ganto solvantur grossi duodecim pro pecia ad tabullam.

Capta.

Et de omnibus vergatis francischis, vendendis soldis quinquaginta grossorum vel inde supra pro pecia, solvantur ad tabulam similiter grossi duodecim.

Capta.

Verum de omnibus aliis vergatis, que sunt a quinquaginta soldi grossorum infra pro pecia, salvis cohopertis et mezalanis, de quibus infra fiet mentio, solvantur grossi novem pro pecia.

Capta.

Quod de omnibus pannis de Coltray, de Brozes, de Villazes, Tornay, Lila et omnibus aliis hiis similibus, tam misclis quam coloratis, solvantur ad tabullam grossi decem pro pecia.

Capta.

Quod de cohopertis solvantur ad tabullam grossi quatuor pro pecia.

(*Senato Misti*, reg. 18, c. 1)

1339 die XI

Capta.

Quod de tentinlanis de F
quibus solvebantur in guerra g
tur deinceps grossi octo pro p
florentinis, de quibus solveba
ad grossos, solvantur deinceps
sicut prius solvebant.

Capta.

Quod intelligatur semper
pannorum captis pridie et n
modis et terminis solvantur
hactenus observatum, et quod
remaneat sicut erat ante gue

Capta.

Quod parti pridie capte
conducitur Venetias de foris,
grossorum, addatur et declare
soldi quinque grossorum de
tum et non ultra.

Capta.

Cum pridie captum fueri
debeant solvi ad introitum
milliario etc., et ultra hoc et
de ferro laborato et azalis
tuor ad grossos, ita quod de
exitu solverentur secundum
rum, p. XXIV, et tantum
dundet in destructionem art

Vadit pars quod de ferro
neciis ex nunc usque per tot
beant solvi solidi duo grosso
nil debeant solvi de ipso
solidos quinque grossorum. E
borato sit revocata quantum
scilicet quod de ipsis azalis s
ad grossos, eo quod solent

129.

1339 die XIII februarii

Capta.

Quod de tentinlanis de Florentia et misclis florentinis, de quibus solvebantur in guerra grossi duodecim pro petia, solvantur deinceps grossi octo pro pecia. Sed de omnibus aliis pannis florentinis, de quibus solvebantur in guerra soldi quindecim ad grossos, solvantur deinceps soldi decem ad grossos pro pecia, sicut prius solvebant.

Capta.

Quod intelligatur semper in omnibus et singulis capitulis pannorum captis pridie et nunc in isto Consilio, quod eis modis et terminis solvantur dacia supredicta, quibus est hactenus observatum, et quod solutio ballatici continue fiat et remaneat sicut erat ante guerram.

Capta.

Quod parti pridie capte in isto Consilio de ferro, quod conducitur Venetias de foris, de quo debent solvi soldi quinque grossorum, addatur et declaretur, quod simili modo solvantur soldi quinque grossorum de ferro laborato et azalis ad introitum et non ultra.

Capta.

Cum pridie captum fuerit in isto Consilio quod de ferro debeant solvi ad introitum solidi quinque grossorum pro milliario etc., et ultra hoc etiam captum fuerit ea die, quod de ferro laborato et azalis solvantur ad exitum libre quatuor ad grossos, ita quod de ferro laborato pro introitu et exitu solverentur secundum dictas partes solidi octo grossorum, p. XXIV, et tantum onus positum ferro laborato redundet in destructionem artium:

Vadit pars quod de ferro laborato, quod extrahetur de Veneciis ex nunc usque per totum mensem aprilis proximi, debeant solvi solidi duo grossorum solummodo et inde in antea nil debeant solvi de ipso ad exitum, quia ad introitum solverit solidos quinque grossorum. Et dicta pars loquens de ferro laborato sit revocata quantum in hoc, sed sit firma de azalis, scilicet quod de ipsis azalis solvantur ad exitum libre quatuor ad grossos, eo quod solent conduci ad loca vetita.

Capta.

Quod omnes telle nove, tam greçe quam dealbate, conducende deinceps Venecias, solvant dacium ad rationem unius pro centenario valoris earum infra duos menses postquam fuerint conducte Venecias, sub pena duorum soldorum pro libra dacii, que pena dividatur per quartum, scilicet quod officiales habeant quartum, sui scribe quartum cum pueris, accusator, si fuerit, quartum et reliquum sit Comunis. Et propterea scribantur ipse telle et quando conducte fuerint ad postam cuiuslibet, ita quod ille que venerint ad fonticum scribantur et solvant apud Vicedominos fontici, et alie ad tabulam Lombardorum.

Capta.

Et de toto zaffarano deinceps conducendo Venecias, undecumque et quomodocumque, debeat solvi dacium per conductorem ad rationem grossi unius pro qualibet libra zaffarani ad introitum usque ad unum mensem. Et si conductor fuerit forensis, teneatur et debeat dare plezariam ad dictam tabulam de solvendo ipsum dacium ad tabulam supradictam, remanente tamen regalia Vicedominorum in statu suo. Et ultra istud dacium et regaliam nil aliud debeat solvi de ipso. Et ne fraus committatur, ponant officiales mentem et habeant bonam curam per illos modos, qui sibi videbuntur. Et si aliquem invenerint non solventem dacium predictum, condemnent eum in soldos quinque pro libra valoris ipsius zaffarani. Que pena per quartum dividatur, scilicet quod officiales habeant quartum, scribe cum pueris quartum, accusator, si fuerit quartum et reliquum sit Comunis.

Capta.

Quod de strazaria cuiuscumque conditionis, scilicet drap amentoru de lino et lana et de bombice et de seta, et qualibet pelle usis seu menatis, deinceps solvatur dacium ad tabulam Lombardorum ad introitum ad rationem parvorum sex pro qualibet libra valoris ipsius quo fuerit extimata. Et si quis defraudaret dictum dacium, cadat in pena soldorum quinque parvorum pro qualibet libra, que pena per quartum dividatur ut supra.

Capta.

Quod de caparis, sinap[illegible]et
de dacio ante guerram, debea
Lombardorum pro dacio dena
eorum ad exitum, ita tamen
discretione Vicedominorum rest
bulletam alicui, quando sibi vi
fectum.

Capta.

Quod de limonis similiter
tabulam pro dacio grossi sex p
nil solutum fuerit de ipsis ad e
gere Vicedomini et non facere
sibi videretur, ne terra pacia

Capta.

Quod de telis veteribus, r
quam veteribus, que extrahentu
matis, solvantur denarii sex p

Capta.

Quod de qualibet pecia fu
cum conducetur Venecias ad t
decim, intelligendo peciam es

Capta.

Quod quicumque conduxe
maneriei, tam de malia quam d
soldos duos pro libra valoris d
Lombardorum inquirant et e

Capta.

Quod ribolium et vinum
Sclavonie, quod venditur ad r
vinum, quod venditur post pis
officialibus de Rivoalto g[illegible]co
dictis ripis.

Capta.

Quod nullus officialium, s
lium, ad quos spectaret aliquo

Capta.

Quod de caparis, sinapis et carobis, de quibus nil solvebatur de dacio ante guerram, debeant solvi deinceps ad tabulam Lombardorum pro dacio denarii duodecim pro libra valoris eorum ad exitum, ita tamen quod remaneat in libertate et discretione Vicedominorum restringendi de ipsis et non faciendi bulletam alicui, quando sibi videretur, ne terra paciatur deffectum.

Capta.

Quod de limonis similiter ad exitum solvantur ad dictam tabulam pro dacio grossi sex pro milliario, cum ante guerram nil solutum fuerit de ipsis ad exitum, ita quod possint restringere Vicedomini et non facere de ipsis bulletam alicui, quando sibi videretur, ne terra paciatur deffectum.

Capta.

Quod de telis veteribus, mantilibus et toalis, tam novis quam veteribus, que extrahentur de Veneciis cum lignis disarmatis, solvantur denarii sex pro libra.

Capta.

Quod de qualibet pecia fustagni laborata extra Venecias, cum conducetur Venecias ad tabullam, solvantur denarii sexdecim, intelligendo peciam esse de brachiis vigintiquinque.

Capta.

Quod quicumque conduxerit Venecias arma cuiuscumque maneriei, tam de malia quam de lamis, pro mercadantia, solvat soldos duos pro libra valoris dictorum armorum. Et officiales Lombardorum inquirant et exigant dacium supradictum.

Capta.

Quod ribolium et vinum, quod conducetur de partibus Sclavonie, quod venditur ad ripas Comunis, et insuper aliud vinum, quod venditur post piscariam ad ripas Comunis, solvat officialibus de Rivoalto grossos duos pro qualibet anfora pro dictis ripis.

Capta.

Quod nullus officialium, scribarum vel puerorum officialium, ad quos spectaret aliquod de capitulis daciorum captis

in isto Consilio die XVIII mensis ianuarii proxime preteriti, pridie et hodie, habeat vel habere possit de salario seu provisione pro dictis additionibus vel oneribus aliquid ultra id quod habet, salvo quod de illis penis solumodo habeat partem, de quibus et sicut in aliquibus capitulis est expressum.

Capta.

Quod in omnibus et singulis capitulis prelibatis, si quid captum esset contra formam pactorum, que haberemus cum aliquo domino vel persona, terra vel loco, non extendatur in ipsos tales quibus fieret contra pacta, sed potius ipsis talibus pacta serventur illesa, non obstante aliquo capitulo predictorum.

Consiliarii: ser Petrus Civrano, ser Paulus Miani, ser Iohannes Steno, ser Petrus Mauroceno.

Capta.

Quod non possit fieri gratia cadentibus ad penas dictorum ordinum daciorum, nisi per V. Consiliarios et tres partes Consilii Rogatorum et Quadraginta, in quo sint congregati LXXX vel inde supra. — 40.

Ser Iohannes Gradonicus, ser Marcus Grimani, Consiliarii et Capita de Quadraginta.

Quod alicui cadenti ad penam dictorum ordinum non possit poni modo aliquo vel ingenio de faciendo sibi gratiam sub pena librarum L pro quolibet Consiliario vel Capite de Quadraginta, qui poneret de faciendo contra predicta.

8 - de non 12 - non sinceri 2 - Non fuit capta.

Capta.

Sapientes predicti. — Quod omnia et singula capitula supradicta durare debeant et servari ex nunc usque ad kalendas aprilis proxime venturi, et ex tunc usque ad unum annum. Et per unum mensem ante finem dicti termini debeant eligi, prout Dominationi videbitur, tres sapientes ad examinandum et providendum super ipsis daciis, quid agendum sit pro bono terre, cum provisionibus quorum veniatur ad Consilium Rogatorum, ut inde capiatur et fiat quid videbitur expedire.

Capta.

Omnes Sapientes. — Quod positorum incipiat fieri deposi usque ad annum unum in hun libras septemilia quingentas, q libet mense secundum partem et Quadraginta die XVI ian nantur adhuc alie libre decems in totum debeant deponi quo terminum unius anni libre vigi mense non possent deponi dicte tim deponantur sic quod in cap libre septuagintaquinque milli lummodo ad reddendum capita redderetur dictum capitale in bundarent tot denarii de dicto reddi de imprestitis, secundu loquentis, teneantur Consiliari dicto capitali facere reddi imp lium ordinatum. Si vero in pr fluo hoc fieri non posset, in pecuniam habundantem in un medii anni simul, Consiliarii c vari teneantur. Et addatur in merariorum Comunis quod in et observari facere teneantur pena soldorum II pro libra, munis infra dies quindecim, excutere teneantur, de qua per de aliis penis sui officii. Et non aliqua occasione nisi pro redd tis, ut est dictum. Nec predic tentorum in presenti parte rev Consiliarios et tres partes Cons gregati LXXX vel inde s[illegible].

Capta.

Omnes Sapientes. — Quod occasione daciorum nuper impositorum incipiat fieri depositum in kallendis marcii proximi usque ad annum unum in hunc modum, videlicet quod apud libras septemilia quingentas, que fuerunt ordinate deponi quolibet mense secundum partem captam in Consilio Rogatorum et Quadraginta die XVI ianuarii tercie indictionis, deponantur adhuc alie libre decemseptem milia quingente, ita quod in totum debeant deponi quolibet mense usque ad dictum terminum unius anni libre vigintiquinque millia. Et si quolibet mense non possent deponi dicte libre vigintiquinque millia, saltim deponantur sic quod in capite trium mensium sint deposite libre septuagintaquinque millia. Qui denarii sint obbligati solummodo ad reddendum capitale imprestitorum. Et si quando redderetur dictum capitale in primo medio anno et superhabundarent tot denarii de dicto deposito, quod de ipsis posset reddi de imprestitis, secundum formam consilii super hoc loquentis, teneantur Consiliarii de ipso superfluo simul cum dicto capitali facere reddi imprestita, ut est per dictum consilium ordinatum. Si vero in primo medio anno de ipso superfluo hoc fieri non posset, in sequenti medio anno, ponendo pecuniam habundantem in uno medio anno cum illla alterius medii anni simul, Consiliarii dictum consilium facere observari teneantur. Et addatur in capitulari Consiliariorum et Camerariorum Comunis quod in facto dicti depositi observare et observari facere teneantur quod superius continetur, sub pena soldorum II pro libra, quam penam Advocatores Comunis infra dies quindecim, postquam contrafactum fuerit, excutere teneantur, de qua pena habeant partem sicut habent de aliis penis sui officii. Et non posssit accipi de dicto deposito aliqua occasione nisi pro reddendo dicto capitali et imprestitis, ut est dictum. Nec predicta seu aliquid predictorum contentorum in presenti parte revocari possit, nisi per quinque Consiliarios et tres partes Consilii Rogatorum, in quo sint congregati LXXX vel inde supra. Et si consilium etc.

(*Senato Misti*, reg 18, c. 1 v.)

130.

1339, die quarto iulii.

V. Consiliarii – Cum ordines facti occasione nuptiarum et inordinatarum expensarum, que fiebant tam in pannis quam in ornamentis et aliis inducant confusionem et impedimentum civitati, sicut est omnibus manifestum et sicut etiam officiales ad hoc constituti asserunt.

Vadit pars quod omnes dicti ordines facti usque ad presentem diem sint totaliter revocati, excepto tamen de facto caudarum et de servicialibus, que non possunt interesse nuptiis cum dominabus, qui quidem in sua permaneant firmitate - 214 – 225.

Capta.

D. Iohannes Sanudo consil. vult ut supra et tanto plus quod vult et sic vadit pars quod eciam ordines facti de drezatoribus et de perlis et de cappis et mantaturis frixatis in sua remaneant firmitate, in hoc videlicet quod ipse montature non possint habere frixaturas de perlis sub penis in ordine contentis.

222 - 356 – non, sed stare firmi 175 – non sinceri 21 - 60.

(M. C., Spiritus, c. 96 v.)

131.

1339, die XV iulii.

Capta.

Quia pro aggere et paludibus non sunt denarii opportuni et multe expense occurrant et occurrent pro provisionibus necessariis pro sanitate terre, que ordinantur:

Vadit pars, cum nulla res sit intus nec extra, que sit magis necessaria quam hec, quod possit tolli et expendi de denariis montis in dictis factis et pro dictis factis. Et si consilium etc.

(M. C., Spiritus, c. 97)

1339, die

Capta.

Cum alias pro multis occu
quinque de pace ordinatum fueri
et ser Marcus Barbadico et ser Or
ad dictum officium, cognoscen
consulerunt quod essent tantum
qui plene facerent et sufficeren
officii, et nunc defficiant tot q

Capta fuit pars quod quod
notarium accipere debeant, se
sunt modo.

13

1339, die X

Capta.

Cum artifices lane pro bon
tione dicte artis, tam utilis C
inde viventibus, nobis exponan
quas substinent, sit de dacio et d
quod imponitur superius, unde p
quod imponitur super panis, imp
panos et artem predictam, super
Provisores consulunt et respond
litas Comunis quod dictum daciu
situm super lanna, cum condi

Et ita vadit pars, que dura
et ante complementum duoru
neantur dare in scriptis domin
negocium respondebit: In
intrarent Venecias, videlicet de
gleterra, solvant libr. X ad gross
erit empta per draparios dicte
Item de lana theothonica solvan

132.

1339, die XXV iulii.

Capta.

Cum alias pro multis occupationibus et laboribus officii quinque de pace ordinatum fuerit quod ibi essent XIII scribani et ser Marcus Barbadico et ser Ordellafus Faletro, qui olim erant ad dictum officium, cognoscentes condicionem dicti officii consulerunt quod essent tantum decem notarii in dicto officio, qui plene facerent et sufficerent ad omnia necessaria dicti officii, et nunc defficiant tot quod remanent in decem:

Capta fuit pars quod quod dicti quinque de pace nullum notarium accipere debeant, sed remaneant in decem, sicut sunt modo.

(M. C., Spiritus, c. 97 v.)

133.

1339, die XXV iulii.

Capta.

Cum artifices lane pro bono statu, augmento et conservatione dicte artis, tam utilis Comuni et specialibus personis inde viventibus, nobis exponant quod inter alias gravitates, quas substinent, sit de dacio et de modo solvendi illud de panis, quod imponitur superius, unde petunt quod illud iddem dacium quod imponitur super panis, imponatur super lana pro faciendo panos et artem predictam, super quo Vicedomimi et postmodum Provisores consulunt et respondent quod hoc sit bonum et utilitas Comunis quod dictum dacium, quod est in panis, sit impositum super lanna, cum condicione que inferius declaratur:

Et ita vadit pars, que durare debeat usque ad duos annos et ante complementum duorum annorum dicti officiales teneantur dare in scriptis domino Duci et Consiliariis qualiter negocium respondebit: In primis quod de omnibus lannis, que intrarent Venecias, videlicet de lana francisca, brengondia, Ingleterra, solvant libr. X ad gross. pro milliario, illa videlicet que erit empta per draparios dicte artis qui laborant in Veneciis. Item de lana theothonica solvant libr. VI ad gross. pro miliario

lane. Item de lana de Barbaria lavata solvant libr. V ad gross. pro mil. lane. Item de lana de Barbaria succida non lavata solvant libr. II ad gross. pro mil. Item de lana Cypri, Crete, Thane, Sicilie, Appulie, Sclavonie et Iudeche et lane grosse cuiuscumque condicionis sint solvant libr. tres ad gross. pro mil. dicte lane. Item de omnibus lanis grossis dicte condicionis succidis et non lavatis solvant medietatem. Item de omni stamine filato forinseco vel non filato cuiuscumque condicionis existat, que Venecias conducuntur, cum habeatur quod sit lana mezana et aliquid melius, solvant libr. VII ad gross. pro mil. Item quod de tota lana conducta Venecias de quacumque parte sit teneantur scribani navigiorum dare officialibus tabule Lombardorum in scriptis, sicut dant tabule Ternarie. Et si non darent, quod cadant ad penam sicut cadunt ad tabulam Ternarie. Et Vicedomini fontichi Theothonicorum dare teneantur in scriptis eis totam lanam que intrat fonticum et quilibet merchatorum pro se ad suam postam. Et ponderatores staterie non audeant ponderare nec facere ponderare alicui aliquam lanam venditam et emptam nisi primo ab ipsis Vicedominis Lombardorum bulletam habuerint bullatam. Et ponderata dicta lana teneantur statim dicti ponderatores mittere dictam cedulam ponderationis Vicedominis Lombardorum, sicut faciunt de illis ferri. Item quod omnes draparii predicti dicte artis solvere teneantur dacia supradicta infra duos menses postquam dicta lana fuerit ponderata sub pena quarti dacii. Item si aliquis draperius dicte artis defraudaret et non observaret, ut supradictum est, cadat de libr. XXV pro cent. valloris sue lane et sit expulsus de arte pro uno anno et non possit facere nec fieri facere dictam artem usque ad dictum terminum. Et Vicedomini predicti teneantur videre modo ad presens personaliter omnes lanas et stamas et pannos lane qui sunt in dicta arte et illi, qui fuerunt inventi habere talia, de presenti incipere debeant terminum duorum mensium ad solvendum dacia supradicta. Item quod pene sic debeant dividi sicut continetur in capitullo pannorum factorum in Veneciis de pennis contentis. Que omnia supradicta sic debeant observari, ut est dictum.

(M. C., Spiritus, c. 97 v.)

1340, die V

Capta.

Quod eligantur tres sapient
silio, qui consulant super fact
sitorum et super facto depositi
provisiones dictorum daciorum
compleantur, et faciant poni suu
erimus hic et fiet sicut videb
partem et expediant se de suo
ximos, de facto scilicet depositi,
usque ad medium mensem fut

Sapientes: ser Paulus Lau
ser Paulus Signollo.

1340, die penu

Quod elongetur terminus s
torum usque ad medium mensis
factum dicti capitalis non est e
deponi in eo statu quo fuit huc u
per istud Consilium factum

1340, die

Ser Paulus Signolo, ser
Barbadico.

Capta.

Quod dacia nova et omn
finiunt per totum mensem pre
prout continetur in ipsis a ka
unum annum. Et per unum

134.

1340, die VI februarii.

Capta.

Quod eligantur tres sapientes per electionem in isto Consilio, qui consulant super facto nostrorum daciorum impositorum et super facto depositi capitalis imprestitorum, cum provisiones dictorum daciorum et depositi nunc in proxime compleantur, et faciant poni suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem et expediant se de suo consilio usque ad dies XX proximos, de facto scilicet depositi, et de daciis habeant terminum usque ad medium mensem futurum.

Sapientes: ser Paulus Lauredano, ser Marcus Barbadico, ser Paulus Signollo.

(*Senato Misti*, reg. 18, c. 86 v.)

135.

1340, die penultimo februarii.

Quod elongetur terminus sapientibus pro capitali imprestitorum usque ad medium mensis marcii, si est pro daciis, et quia factum dicti capitalis non est expeditum, debeat ipsum capitale deponi in eo statu quo fuit huc usque, quousque erit terminatum per istud Consilium factum capitalis predicti.

(*Senato Misti*, reg. 18, c. 92)

136.

1340, die VII marcii.

Ser Paulus Signolo, ser Paulus Lauredano, ser Marcus Barbadico.

Capta.

Quod dacia nova et omnes ordines facti pro ipsis, que finiunt per totum mensem presentem, confirmentur per omnia prout continetur in ipsis a kalendis aprilis proximi usque ad unum annum. Et per unum mensem ante complementum

dicti termini eligantur tres sapientes eo modo, quo Dominationi videbitur, ad providendum super inde pro bono terre etc., prout anno preterito extitit ordinatum.

De non 1 – non sinceri 1 – omnes alii de parte.

Pars dictorum sapientum daciorum.

Capta.

Quod occasione prefate confirmationis daciorum in aleviationem debitorum Comunis fiat depositum a kalendis aprilis proximi usque ad unum annum in hunc modum, videlicet, quod quolibet mense deponi debeant usque ad dictum terminum libre vigintiduo milia et quingente. Et si quolibet mense non possent deponi dicte libre saltim deponentur sic quod in capite trium mensium sint deposite libre LXVII^{m}, V^{c}. Qui denarii sint obligati solummodo ad reddendum capitale imprestitorum. Et si quando redderetur dictum capitale in primo medio anno et superhabundarent tot denarii de dicto deposito, quod de ipsis possit reddi de imprestitis, secundum formam consilii super hoc loquentis, teneantur Consiliarii de ipso superfluo simul cum dicto capitali facere reddi imprestita, sicut est per dictum consilium ordinatum. Si vero in primo medio anno de ipso superfluo hoc fieri non posset, fiat in sequenti medio anno, ponendo pecuniam habundantem de uno medio anno cum illa alterius medii anni simul. Consiliarii dictum consilium observari facere teneantur. Et addatur in capitulari Consiliorum et Camerariorum Comunis, quod in facto dicti depositi observare et observari facere teneantur modum ut supra continetur sub pena soldorum duorum pro libra, quam penam Advocatores Comunis infra quindecim dies, postquam contrafactum fuerit, excutere teneantur, de qua pena habeant partem sicut habent de aliis penis sui officii. Et non possit de dicto deposito in aliqua alia re vel occasione accipi, nisi pro reddendo dicto capitali et imprestitis, ut dictum est. Nec predicta seu aliquid ipsorum contentorum in parte presenti revocari possit nisi per quinque Consiliarios, et tres partes Consilii Rogatorum, in quo sint congregati octuaginta vel inde supra. Et si consilium etc.

Non sinceri 1 – de non 1 – omnes alii de parte.

(*Senato Misti*, reg. 18, c. 94 v.)

1340, die X

Quod officiales de Publici
scere terras Mathamauci et Litt
pro suis expensis sold. quiqua
illuc et non recedendo nisi co
pridie capta in hoc Consilio
bundaverit, residuum deveniat
pridie ordinatis de libr. IIII i
Et si consilium etc.

1341, die

Capta.

Quod eligantur tres Sapier
silio, qui consulant super fact
facto depositi capitalis impresti
daciorum et depositi nunc in
poni suum consilium in script
sicut videbitur, et quilibet pos
se de suo consilio usque ad n

Sapientes: Iohannes San
letus Michael ser Vitalis.

1341, die penu

Sapientes: Ser Andreas
– ser Nicolaus Michael.

Capta.

Cum oleum, quod a
libras octo ad grossos pro mill
naria solvit ultra hoc libras oc
solvendum circa libras decem
sic solvantur pro libris circa

nt[illegible] eo modo, quo Domina-
s[illegible]r inde pro bono terre
ordinatum.
nnes alii de parte.

aciorum.

irmationis daciorum in ale-
ut depositum a kalendis a-
ium in hunc modum, vide-
debeant usque ad dictum
t quingente. Et si quolibet
libre saltim deponentur sic
at deposite libre LXVII[m],
modo ad reddendum capi-
redderetur dictum capitale
adarent tot denarii de dicto
li de imprestitis, secundum
is, teneantur Consiliarii de
tali facere reddi imprestita,
linatum. Si vero in primo
i non posset, fiat in sequenti
abundantem de uno medio
nul. Consiliarii dictum con-
Et addatur in capitulari
unis, quod in facto dicti
ere teneantur modum ut
duorum pro libra, quam
quindecim dies, postquam
atur, de qua pena habeant
ui officii. Et non possit de
casione accipi, nisi pro red-
t dictum est. Nec predicta
n parte presenti revocari
[illegible] tres partes Consilii
octuaginta vel inde supra.

es alii de parte.

Misti, reg. 18, c. 94 v.)

137.

1340, die XIIII novembris.

Quod officiales de Publicis et Littoris, qui debent cognoscere terras Mathamauci et Littoris spectantes Comuni, habeant pro suis expensis sold. quiquaginta gross. a Comuni eundo illuc et non recedendo nisi completo facto, ut in dicta parte pridie capta in hoc Consilio latius continetur, et si superhabundaverit, residuum deveniat in Comune, cum pro expensis pridie ordinatis de libr. IIII in die non possint facere factum. Et si consilium etc.

(M. C., Spiritus, c. 112 v.)

138.

1341, die XI ianuarii.

Capta.

Quod eligantur tres Sapientes per electionem in isto Consilio, qui consulant super facto novorum daciorum et super facto depositi capitalis imprestitorum, cum provisiones dictorum daciorum et depositi nunc in proximo compleantur, et faciant poni suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem et expediant se de suo consilio usque ad medium mensem futurum.

Sapientes: Iohannes Sanuto – Andreas Pisani – Nicoletus Michael ser Vitalis.

(*Senato Misti*, reg. 19, c. 52)

139.

1341, die penultimo februarii.

Sapientes: Ser Andreas Pisano – ser Johannes Sanuto – ser Nicolaus Michael.

Capta.

Cum oleum, quod adducitur et intrat in terram, solvat libras octo ad grossos pro milliaro, et quando ponitur in Ternaria solvit ultra hoc libras octo ad parvos, ita quod venit ad solvendum circa libras decem octo parvorum pro milliario, et sic solvantur pro libris circa parvos quatuor cum dimidio:

Capta fuit pars quod dacium ipsius olei ad statum pristinum reducatur, silicet quod solvat solummodo libras octo ad grossos pro milliario, sicut solvebat ante ad introitum. Et hoc intelligatur a kalendis aprilis proximi usque ad unum annum.

Capta.

Quod carnes salite et caseus solvant ad introitum libras quatuor ad grossos et quando ponuntur in Ternaria alias libras quatuor ad grossos, ita quod venerint ad solvendum circa parvos quatuor pro libra:

Capta fuit pars quod dictum dacium carnium salitarum et casei similiter ad statum pristinum reducatur, ita quod solvant libras quatuor ad grossos solummodo ad introitum, prout prius. Et hoc intelligatur a kalendis aprilis proximi usque ad unum annum.

Capta.

Cum pro dacio carnium recentium ante guerram solveretur denarius unus pro libra, et postea occasione guerre facta fuerit additio de uno alio denario, que additio adhuc durat:

Capta fuit pars quod dictus denarius additus deducatur a kalendis aprilis proximi in antea usque ad unum annum, ita quod solvatur solum de dacio denarius unus parvus pro libra.

Capta.

Quod dacium strazarie, que adducitur Venetias, de soldis sex pro libra, compleverit nunc in proximo, cesset et non ponatur.

Capta.

Quod omnia predicta dacia et alia in predictis, que complent in kalendis aprilis proximi, confirmentur ab ipsis kalendis usque ad unum annum proxime venturum cum omnibus condicionibus et ligaminibus contentis ibidem.

Segue la parte conforme a quella del giorno 7 marzo 1340 che incomincia: « Quod occasione prefate confirmationis daciorum in aleviationem debitorum Comunis etc. » *(Vedi sopra n. 136)*

(*Senato Misti*, reg, 19, c. 60)

1341, di

Capta fuit pars quod o
bardiam Venecias, solvere d
et exceptatis omnibus perso
franchisie, quod eis observetu
sunt ad presens, et hoc est c

1341, di

Cum de aliquibus pannis
tibus conducuntur Venecias, q
ad XX et ultra, non sit hac
datio solvi debeat:

Capta fuit pars, ut Comu
datium, quod omnes panni, qu
vel a sol. quinquaginta gross
pro magnis, et illi, qui sunt a
quaginta gross. infra, solvere d
officiales exigentes dictum
per ratam.

1341, die X

Cum in MCCCXXXVIII
in Maiori Consilio, quod loco
qui laborantur Veneciis, impo
super lana, de qua fiunt ips
netur in parte hic capta, q
completis, et sic habetur pe
hoc fuit commissum, ipsum
pro Comuni quam pan[illegible]in

Capta fuit pars quod di
alios duos annos cum omni
contentis. Et si consilium et

140.

1341, die III iunii.

Capta fuit pars quod omnis lana, que veniet per Lombardiam Venecias, solvere debeat sex den. pro libra, salvis et exceptatis omnibus personis et terris habentibus pactum franchisie, quod eis observetur, et quod Veneti sint franchi ut sunt ad presens, et hoc est consultum per Provisores Comunis.

(M. C., Spiritus, c. 116)

141.

1341, die XVII iulii.

Cum de aliquibus pannis de Francia, qui de diversis partibus conducuntur Venecias, qui sunt a duodecim realibus usque ad XX et ultra, non sit hactenus facta mentio quantum de datio solvi debeat:

Capta fuit pars, ut Comune nostrum habeat suum rectum datium, quod omnes panni, qui erunt a duodecim denariis supra vel a sol. quinquaginta gross. supra, solvere debeant a modo pro magnis, et illi, qui sunt a duodecim realibus vel a sol. quinquaginta gross. infra, solvere debeant pro parvis. Ita tamen quod officiales exigentes dictum datium debeant accipere lazios per ratam.

(M. C., Spiritus, c. 116 v.)

142.

1341, die XXI septembris.

Cum in MCCCXXXVIIII, XXVIIII iulii fuerit captum in Maiori Consilio, quod loco datii, quod exigebatur de pannis qui laborantur Venetiis, imponeretur et impositum fuit datium super lana, de qua fiunt ipsi panni in Veneciis, prout continetur in parte hic capta, que duravit duobus annis nunc completis, et sic habetur per officiales Lombardorum, quibus hoc fuit commissum, ipsum datium lane utilius responderit pro Comuni quam pannorum:

Capta fuit pars quod dictum datium lane confirmetur per alios duos annos cum omnibus condicionibus in dicta parte contentis. Et si consilium etc.

(M. C., Spiritus, c. 117)

143.

1341, die XVIII octubris.

Ser Ursius Justiniano et ser Rugerius Ruzini, capita de XL.

Cum nostri rectores habeant tale salarium quale habebant iam longissimo tempore, de quo non est memoria, et expense regiminum sint satis maiores quam erant antiquis temporibus et iustum sit super hoc debite providere:

Capta fuit pars quod eligantur in Maiori Consilio quinque sapientes, qui videant et examinent salaria dictorum rectorum, regalias et omnem utilitatem provenientem occasione dictorum regiminum, examinando etiam expensas et onera ipsorum, et si videbitur eis de faciendo aliquibus regiminibus addicionem aliquam salarii, faciant poni in scriptis suum consilium et cum eo venire debeant ad dominum Ducem et Consiliarios et Capita de XL et cum eo quod videbitur predictis domino Duci, Consiliariis, Capitibus et quinque sapientibus vel maiori parti eorum veniri debeat ad Maius Consilium et fieri et firmari sicut videbitur dicto Maiori Consilio. Et expediant se dicti sapientes de suo consilio usque ad unum mensem postquam erunt electi sub pena sacramenti. Et Consiliarii et Capita, sub simili pena sacramenti, non possint amplius elongare eis terminum, sed teneantur per sacramentum ipsi Consil. et Cap. infra terciam diem, postquam sapientes erunt expediti, venire ad Maius Consilium cum eo quod consultum fuerit per antedictum Colegium et ibi fiet sicut videbitur. Et si videretur ipsis sapientibus quod aliquis nostrorum rectorum, quibus solvitur salarium per terras ad quas vadunt rectores, non haberet competens salarium, habeat libertatem consulendi de addendo eis salārium, si poterit obtineri ab ipsis terris. Et si hoc fieri non posset, possint consulere, si eis videbitur, de addendo sibi salarium de bonis Comunis Veneciarum, servantibus sapientibus de veniendo ad d. Ducem, Consiliarios et Capita, ut dictum est supra, et alia omnia debeant observari in veniendo ad Maius Consilium, ut superius continetur. Verum non possint dicti sapientes se intromittere de comunitatibus Sclavonie et de rectoribus Trivisane. Et simili modo teneantur dicti sapientes examinare salaria et utilitates officialium

Venetiarum de intus de [illegible] suum consilium ponant [illegible] Ducem, Consiliarios et Capita veniendo ad Maius Consilium dierum, prout superius est e antedictis. Et si consil. etc.

Die XII octubr. capta fu 30 et fuerunt de parte 16, de

Die XVIII octubr. capta de parte 235, de non 127, no

Sapientes: ser Berthucius ser Rapheletus Ghezo, ser N Mocenigo.

14

1341, die X

Cum Iudicatus proprii officiis terre et sit cum mag ipsius officii, et non habeant libr. quinque gross. pro quolib Duce pro regalia et etiam a ga tantum quod totum cum suo dimidio gross. in anno pro q

Capta fuit pars quod, pr cetero cuilibet ex dictis Iud

Non sinc. 10 – de non

1341, die se

Cum consultum sit per se de mutuando Camere fru dederunt frumentum suum talis imprestitorum et ipsa in Consilio Rogatorum et XL Consilio, tam principales qua

Venetiarum de intus de addendo vel minuendo et super hiis suum consilium ponant in scriptis, cum quo veniant ad d. Ducem, Consiliarios et Capita, servando formam et ordinem de veniendo ad Maius Consilium et de terminis mensis et trium dierum, prout superius est expressum et cum condicionibus antedictis. Et si consil. etc.

Die XII octubr. capta fuit in XL, ubi fuerunt date balote 30 et fuerunt de parte 16, de non 14, non sinc. 0.

Die XVIII octubr. capta fuit in Maiori Consilio, ubi fuerunt de parte 235, de non 127, non sinc. 36.

Sapientes: ser Berthucius de Canali, ser Johannes Sanuto, ser Rapheletus Ghezo, ser Nicolaus Mauroceno, ser Johannes Mocenigo.

(M. C., Spiritus, c. 117 v.)

144.

1341, die XIX novembris.

Cum Iudicatus proprii sit de nobilioribus et maioribus officiis terre et sit cum magno onere, considerata condicione ipsius officii, et non habeant iudices dicti officii de salario nisi libr. quinque gross. pro quolibet et ultra hoc habeant a domino Duce pro regalia et etiam a gastaldione S. Nicolai de Mendigolis tantum quod totum cum suo salario valet circa libr. sex cum dimidio gross. in anno pro quolibet:

Capta fuit pars quod, pro honere dicti officii, addatur de cetero cuilibet ex dictis Iudicibus futuris sold. viginti gross.

Non sinc. 10 – de non 19 – alii de parte.

(M. C., Spiritus, c. 118)

145.

1341, die sexto decembris.

Cum consultum sit per sex Consiliarios et tria Capita de XL de mutuando Camere frumenti pro solvendo mercatoribus, qui dederunt frumentum suum Comuni, de denar. depositi capitalis imprestitorum et ipsa pars consulta non possit expediri in Consilio Rogatorum et XL tot sunt illi qui exeunt de ipso Consilio, tam principales quam propinqui, quia consilium capi-

talis ligatum est ad quinque Consiliarios, tria Capita et tres partes Consil. Rogat. et XL congregatis LXXX vel inde supra et de dicto Consilio congregato, exeuntibus illis qui debent, non remanent in Consilio XX vel circa:

Capta fuit pars, sicut alias consuetum est fieri in aliis factis, quando talis casus occurrerit, quod pro dicto facto exeant principales cum patribus, fratribus et filiis, alii vero possint stare et capere partem, ut facta possint cum meliori ordine procedere. Et si consil. etc.

194 – de non 28 – non sinc. 9.

(M. C., Spiritus, c. 118 v.)

146.

1341, die penultimo decembris.

Quia Iudices examinatorum non habent de salario nisi libr. tres cum dimidio gross. in anno pro quolibet, quod equidem parum, considerata condicione officii, comuniter iudicatur

Capta fuit pars quod de cetero addantur Iudicibus predictis futuris pro quolibet de salario sol. viginti gross.

Non sinc. 7 - de non 31 - alii de parte.

Quod Pagatoribus armamenti, qui satis bonam utilitatem recipiunt ex officio suo, detrahantur de cetero sol. viginti gross., quos recipiebant de salario.

Non sinc. 17 - de non 132 - alii de parte.

Quod officialibus super drapis ad aurum, quorum cuilibet valet officium circa libr. quattuor cum dimidia gross. in anno, addantur de cetero de salario sold. decem gross. in anno pro quolibet.

Non sinc. 8 - de non 27 - alii de parte.

Quod officialibus super fontico Theutonicorum, quorum cuilibet valet officium circa libr. tres cum dimidia gross. in anno, addantur de cetero de salario sold. decem gross. pro quolibet.

Non sinc. 6 - de non 21 - alii de parte.

Quod Quinque de pace, gross. in medio ann. et mense pro quolibet, addantu pro quolibet eorum de ceter

Non sinc. 3 - de non 48

Quod Consulibus merca riosum est, qui non habent addantur de cetero de salario

Non sinc. 3 - de non 59

1342, die

Eletti come nella deliber

Ser Zensus Mudazo, ser ser Marcus Georgio fillius, s

1342 die

Sapientes: ser Zensius Petrus Mauroceno.

Capta.

Quia circa condicionem e plui i pro sustentatione eorum condicio, qualis sit, tantis grav magna dacia vini que solvun qui sunt magni, et expense f CC, alicui CL et alicui libr. C libet potest satis facile di ipsi, qui ad tam statum debile consumentur:

Ideo consulunt sapientes, cum officialibus Iusticie nove

Quod Quinque de pace, qui habent de salario libr. tres gross. in medio ann. et pro bandetis circa gross. duodecim in mense pro quolibet, addantur sold. quinque gross. in mense pro quolibet eorùm de cetero fiendorum.

Non sinc. 3 - de non 48 - alii de parte.

Quod Consulibus mercatorum, quorum officium laboriosum est, qui non habent de salario nisi libr. septem gross., addantur de cetero de salario sold. viginti gross. pro quolibet.

Non sinc. 3 - de non 59 - alii de parte

(M. C., Spiritus, c. 119)

147.

1342, die 17 febbraio.

Eletti come nella deliberazione 11 gennaio 1341:

Ser Zensus Mudazo, ser Petrus Maureceno, ser Marini, ser Marcus Georgio fillius, ser Joh. Marini.

(*Senato Misti*, reg. 20, c. 31 v.)

148.

1342 die XVIII marcii.

Sapientes: ser Zensius Mudazo, ser Marcus Georgio, ser Petrus Mauroceno.

Capta.

Quia circa condicionem et debilem statum tabernariorum a plui i pro sustentatione eorum est necessarium providere, quorum condicio, qualis sit, tantis gravata laboribus et expensis propter magna dacia vini que solvunt Comuni et affictuus domuum, qui sunt magni, et expense fiellarum, que constant alicui libr. CC, alicui CL et alicui libr. C, et alia infinita gravamina, quelibet potest satis facile iudicare, et vere, nisi provideatur, ipsi, qui ad tam statum debilem sunt conducti, in brevi tempore consumentur:

Ideo consulunt sapientes, diligenti deliberatione et consilio cum officialibus Iusticie nove prehabitis, quod a tantis daciis,

quanta solvunt Comuni de vino quod vendunt, debeant rellavari, in tantum videlicet quod de dacio vini Marchie, de quo solvunt Comuni pro dacio de anfora libr. XX ½, quod vinum non potest constare eis minus libr. XVIII pro anfora, et si minus illud venit in Comune, solvant sold. XXX minus pro anfora. De vino Romania, Tribiani, riboleo de quibus solvunt Comuni pro dacio ducat. septem et dimidium pro anfora et non potest constare minus sold. XV gross., et si minus ipsum devenit in Comune, solvant gross. XII minus pro anfora; de vino Cretensi de quo solvunt Comuni pro anfora libr. XXXII, et non potest constare minus sold. XXX gross., et si minus illud devenit in Comune, solvant libr. III minus pro anfora, quia sic eorum labores et expense erunt aliqualiter leviate et poterunt se et suas familias propterea substentare et certe eorum consumptio liquido demonstratur propter precepta infinita, que cotidie fiunt de eis ad cameram Iusticie nove, nam calum dacii supradicti poterit ascendere circa libr. octuaginta gross., cum ipsi tabernarii sint quindecim seu sexdecim numero.

Non sinc. 7 - de non 2 - de parte 61.

Capta.

Cum ad presens introitus Comunis sit inventus lib. VI° LXVII^{m}, II° LXXI et expense sint invente cum capitali libr. VI° LXX^{m}, VI° XLVI, advertentes ad damnum frumenti Comunis et expensarum Litoris, quas in proxime fieri oportebit, et alias multas expensas:

Consulunt sapientes bona deliberatione cum officialibus, qui habent exigere de introitibus Comunis, habita super inde, quod omnia et singula dacia Comunis Veneciarum, que nunc complerent, confirmentur a kalendis aprilis usque ad unum annum cum ligaminibus et condicionibus quibus sunt ad presens.

Non sinc. 4 – de non 8 – de parte 58.

[*Segue la parte come 7 marzo 1340*].

(*Senato Misti*, reg. 20, c. 42 v.)

1

1342,

Cum sit attendendum, in q
Camere nostre frumenti, et m
tinue de monetis per nostro
dictis monetis cambiant duc
officiis et tamen de lazio ex
nostrum modicum quid perci
acciperetur de monetis dicte
de ipsis habet in maxima q
... Capta fuit pars quod c
cialibus et addatur in eorun
cumque fecerint pro eorum o
buerint ad eorum officia monet
sed ducatos, teneantur dicto
menti, qui dare debeant tot
ducati eis dati. Et de ducatis p
dederint Camere frumenti, et
receperint sine lazio, teneant
recipere probam a dicta Cam
Camerariis Comunis de dena
tedictis. Et committatur offi
probam sibi fieri facere ten
Camerariorum ipsorum et tene
officiales frumenti habere un
ducatos datos dicte Camere
mera sine lacio, ut dicta proba
impedimento officiorum ipsor

1

1342, die

Cum consultum sit per
tuando Camere frumenti duc
nariis depositi capitalis pro s

149.

1342, die XI aprilis.

Cum sit attendendum, in quantum fieri potest, ad comodum Camere nostre frumenti, et multe et varie expense fiant continue de monetis per nostros officiales, qui pro habendis dictis monetis cambiant ducatos, quos recipiunt pro eorum officiis et tamen de lazio ex dicto cambio percepto Comune nostrum modicum quid percipit et multo utilius foret quod acciperetur de monetis dicte Camere frumenti, que semper de ipsis habet in maxima quantitate:

Capta fuit pars quod comittatur omnibus nostris officialibus et addatur in eorum capitularibus quod quandocumque fecerint pro eorum officiis aliquas expensas nec habuerint ad eorum officia monetas necessarias pro dictis expensis sed ducatos, teneantur dictos ducatos dare officialibus frumenti, qui dare debeant tot monetas sine lazio quot fuerint ducati eis dati. Et de ducatis predictis, quos huiusmodi officiales dederint Camere frumenti, et de monetis, quas a dicta Camera receperint sine lazio, teneantur dicti officiales omni mense recipere probam a dicta Camera frumenti, sicut recipiunt a Camerariis Comunis de denariis, quos dant Camerariis antedictis. Et committatur officialibus rationum quod dictam probam sibi fieri facere teneantur, sicut faciunt de proba Camerariorum ipsorum et teneantur. quilibet officiales et etiam officiales frumenti habere unum quaternum, in quo scribant ducatos datos dicte Camere et monetas habitas a dicta Camera sine lacio, ut dicta proba clare fieri possit et sine aliquo impedimento officiorum ipsorum. Et si consilium etc.

(M. C., Spiritus, c. 120)

150.

1342, die XIIII aprilis.

Cum consultum sit per Dominum et Consiliarios de mutuando Camere frumenti ducatos quinquaginta millia de denariis depositi capitalis pro solvendo debentibus recipere pro

frumento dato Comuni, et tot exeant de Consilio Rogatorum et de XL quod Consilium non remanet ad plenum congregatum:

Capta fuit pars quod, sicut alias captum fuit, quod exeant principales cum patribus, filiis et fratribus, alii omnes possint stare et capere partem. Et si consilium etc.

(M. C., Spiritus, c. 120 v.)

151.

1342, die XII maii.

Cum potestas Pirani non habeat de salario nisi libr. VI° denariorum parv. ad monetam que ibi currit et habeat soldos quadraginta grossorum pro expensis et pro salario notarii, quod quidem salarium consideratis expensis, quos facere tenetur, parvum est:

Capta fuit pars quod addatur dicto regimini tantum de salario quod de cetero potestates futuri habeant de salario libr. vigintiquatuor gross. et de hac additione contenti sunt homines et Comune Pirani, sicut per suas litteras nostro dominio denotarunt.

Cum Camerarii Crete non habeant de salario nisi ypp. CC in anno, et habeant pro affictu domus ypp. XII:

Capta fuit pars quod addantur eis de cetero de salario sold. viginti gross. in anno, quam quidem additionem habeant tantum Camerarii de cetero eligendi.

(M. C., Spiritus, c. 121)

152.

1342, die XXIII maii.

Quod pro facto ambaxate iture ad Curiam Romanam pro creatione novi Summi Pontificis accipiatur peccunia mutuo a Camera frumenti, restituendo eam de Camera Comunis vel compensando in debito Comunis. Et est capta per omnes Consil., XXXI de XL. et per duas partes et ultra Maioris Consilii.

(M. C., Spiritus, c. 121 v.)

1

1342, die p

Quod Potestas Torcelli, CCCXLVIII sold. VI ½, ita gentas quinquaginta parv. E ultra salarium, quas habet a

Quod Potestati Laureti, lario libr. CCC, addantur de solvat Comune Laureti, et nich litates, quas habet ad presen

1

1342, die

Quod Castellanis Coroni mine tam de salario quam XLVIII ad quinquaginta lib expensas regiminis, addantur gross., quas eciam habeat Cast

1

1342, die

Quod Potestati Caprul regiminis omnibus computat duodecim et denar. decem g sufficit ad expensas, addant vorum, quas solvat Comun

153.

1342, die penultimo maii.

Quod Potestas Torcelli, sicut nunc habet de salario libr. CCCXLVIII sold. VI ½, ita de cetero habeat libr. quadringentas quinquaginta parv. Et habeat omnes alias utilitates, ultra salarium, quas habet ad presens.

Quod Potestati Laureti, qui presentialiter habet de salario libr. CCC, addantur de cetero libr. quattuor gross., quas solvat Comune Laureti, et nichilominus habeat omnes alias utilitates, quas habet ad presens.

(M. C., Spiritus, c. 121 v.)

154.

1342, die II iunii.

Quod Castellanis Coroni et Mothoni, qui habent pro regimine tam de salario quam pro omnibus aliis utilitatibus a XLVIII ad quinquaginta libr. gross., quod male sufficit ad expensas regiminis, addantur de salario de cetero libr.quinque gross., quas eciam habeat Castellanus illuc proxime profecturus.

(M. C., Spiritus, c. 121 v.)

155.

1342, die IV iunii.

Quod Potestati Caprularum, qui habet pro utilitate regiminis omnibus computatis circa libr. vigintiduas, sold. duodecim et denar. decem gross., quod quidem stricto modo sufficit ad expensas, addantur de cetero libr. centum parvorum, quas solvat Comune Caprularum.

(M. C., Spiritus, c. 121 v.)

156.

1342, die penultimo iunii.

Cum Baiulus Cipri habeat de salario tantum libr. septuaginta gross. et sit honorabile regimen et onerosum, omnibus eius condicionibus consideratis:

Capta fuit pars quod addantur ei de cetero ducati quinquaginta in anno, quos habeat eciam Baiulus iturus in proximum. Et nichilominus habeat omne et quod solitum est dari Baiulus pro nabulo et mensa, quando vadit, et omnes alias utilitates, quas habet ad presens Baiulus antedictus.

(M. C., Spiritus, c. 122)

157.

1342, die secundo julii.

Quod Consiliarii Coroni et Mothoni, qui habent de salario in anno ypp. quingenta, computato quolibet sol. gross. man. triginta, addantur de cetero de salario omni anno ypp. quinquaginta, que habeant eciam Consil. ituri in proximo. Et nihilominus habeant alias utilitates et proventus, quos habent ad presens.

Quod Comiti Gradi, qui habet de salario tantum libr. CCCCL, addantur de salario de cetero libr. quinquaginta. Et nichilominus habeat alias utilitates et proventus, quos ultra salarium habet ad presens.

(M. C., Spiritus, c. 122)

158.

1342, die XX augusti.

Capta.

Cum Justiciarii novi habeant in officio multum laborem et parvum lucrum, et quilibet labor optet premium:

Vadit pars quod de cetero Justiciarii novi habeant tercium de omnibus condemnationibus spectantibus ad eorum officium que fient per eos, preter quam de condemnationibus illorum qui bibunt in hostariis, que in suo primo statu remaneant. Et si consil. etc.

(M. C., Spiritus, c. 123)

1342, die X

Cum officium armamenti
ficia ponderosa et maxima quan
dictorum officiorum, sicut est
Vadit pars quod usque a
quousque non fuerit revocatum
officiis vel aliquo eorum, videli
de revocatione Consiliorum pro
pro quolibet Consil. et pro quo
libet alio ponente partem in

1342, die p

Capta.

Cum tempore guerre incept
Comune nostrum solverit omni
libr. tres gross. de denariis
fuit quia introitus comunis C
predicte non sufficiebat, et nu
introitus dicti comunis Capiti
expensas potest comode toler
Capta fuit pars quod de ce
vere debeat dictas libr. tres g
simul cum alio salario ipsius P

1342

Capta.

Quod Potestati Capitis
libr. CCC in una parte et libr. tr
tur de salario de cetero sold.

159.

1342, die XXII septembris.

Cum officium armamenti et officium frumenti sint officia ponderosa et maxima quantitas peccunie vadat per manus dictorum officiorum, sicut est manifestum:

Vadit pars quod usque ad tres annos et tantum plus, quousque non fuerit revocatum, non possit fieri gratia de dictis officiis vel aliquo eorum, videlicet armamenti et frumenti, vel de revocatione Consiliorum pro dictis officiis sub pena libr. C. pro quolibet Consil. et pro quolibet Capite de XL et pro quolibet alio ponente partem in contrarium. Et si consil. etc.

(M. C., Spiritus, c. 124)

160.

1342, die primo octubris.

Capta.

Cum tempore guerre incepte citra cum dominis de la Scala Comune nostrum solverit omni anno Potestati Capitis Aggeris libr. tres gross. de denariis nostri Comunis, quod factum fuit quia introitus comunis Capitis Aggeris occasione guerre predicte non sufficiebat, et nunc predicta causa cessaverit et introitus dicti comunis Capitis Aggeris sit talis quod dictas expensas potest comode tolerare:

Capta fuit pars quod de cetero comune Capitis Aggeris solvere debeat dictas libr. tres gross. de dictis introitibus suis simul cum alio salario ipsius Potestatis.

(M. C., Spiritus, c. 124 v.)

161.

1342, primo octubris.

Capta.

Quod Potestati Capitis Aggeris, qui habet de salario libr. CCC in una parte et libr. tres gross. in una alia parte, addantur de salario de cetero sold. vigenti gross. in anno.

Capta.

Quod Potestati Littoris Maioris, qui non habet de salario nisi libr. CCC, addantur de cetero de salario libr. L, ita quod de cetero habeat de salario libr. CCCL in anno.

(M. C., SPIRITUS, c. 124 v.)

162.

1343, 27 febbr.

Savi eletti per la revisione dei dazi.

Ser Petrus Arimondo
Ser Mafeus Bembo
Ser Thomas Viadro.

(*Senato Misti*, reg. 21, c. 15 v.)

163.

1343, die ultimo marcii

Quod depositum et alia dacia fiant et exigantur iuxta solitum quousque fuerit terminatun id quod videbitur ordinandum.

(*Senato Misti*, reg. 21, c. 23)

164.

1343, primo aprilis.

Sapientes: ser Petrus Arimondo – ser Thomas Viadro – ser Mapheus Bembo.

Capta.

Cum sint totis viribus procuranda ea que in honorem et evidens comodum terre nostre valeant redundare, propterea examinata peticione ducali porrecta Dominio per superstantes et artifices artis lane, que quidem ars, ut per ipsos exponitur et satis esse potest omnibus manifestum, quasi ad nichilum est redacta et in brevi defectura est nisi oportunum remedium apponatur;

Considerantes quante ut
foret in statu in quo ess[illegible] le
quia requirebat personas in ma
exercicium et laborerium art
habitata, quod vergebat in ho
ciarum melius et plenius affic
persone vivebant:

Consulunt sapientes quod
et facientium dictam artem, u
beant revertendi et qui ipsa
cendam vehementius incitentu
impositum, ut petunt, debeat
sint redditus, videlicet circa l
sicut per tabulam Lombardoru
et erit causa tanti boni, qu
Verum omnis lana filata cuius
de Veneciis extraheretur sol
lane solvunt. Et hoc committa
dorum quod dicta dacia exigant
laboratis, et quicumque contr
asque solutione dacii suprad
eius, quod sic portatum fueri
officialium predictorum et re
accusator inde fuerit, per cu
tur, tunc pena per tercium di
et si per famulos tabulle p
contra predicta, habeant terc
publice, ut sint omnibus mani

Capta.

Sapientes supradicti. —
non possint laborari in Venec
laborari, utpote cum colla et
trinsecus conducatur nichilo
tas, ibique vendantur s[illegible]o
scilicet gross. sex pro bana;
laborantur et hoc etiam faciu
pro avantagio eorumdem, et
terre nostre et nostris dehinc

Considerantes quante utilitatis erat et esset quando foret in statu in quo esse solebat, nam dicte artis occasione, quia requirebat personas in maxima quantitate propter grande exercicium et laborerium artis eiusdem, erat civitas melius habitata, quod vergebat in honoren Dominii et domus Veneciarum melius et plenius affictabantur, nec non de ipsa multe persone vivebant:

Consulunt sapientes quod in alleviationem laborantium et facientium dictam artem, ut hii qui recessissent causam habeant revertendi et qui ipsam hodie faciunt ad ipsam exercendam vehementius incitentur, omne dacium super dictis lanis impositum, ut petunt, debeat removeri, cum parvi et exigui sint redditus, videlicet circa libr. M VII^{c} ad gross., in anno, sicut per tabulam Lombardorum habuerunt sapientes predicti, et erit causa tanti boni, quantum superius est expressum. Verum omnis lana filata cuiuscumque condicionis existat, que de Veneciis extraheretur solvat illud dacium, quod hodie lane solvunt. Et hoc committatur officialibus tabule Lombardorum quod dicta dacia exigant, sicut exigebant de lanis Veneciis laboratis, et quicumque contrafecerit portando ipsum filatum asque solutione dacii supradicti, cadat de medietate valoris eius, quod sic portatum fuerit. Quarum penarum tercium sit officialium predictorum et reliquum sit Comunis, verum si accusator inde fuerit, per cuius accusationem veritas habeatur, tunc pena per tercium dividatur et teneatur de credentia; et si per famulos tabulle predicte foret inventum portari contra predicta, habeant tercium pene. Et predicta cridentur publice, ut sint omnibus manifesta.

Capta.

Sapientes supradicti. —Cum certus ordo sit quod cendati non possint laborari in Veneciis aliter quam de sorte solita laborari, utpote cum colla et lucani, et de istis laboratis extrinsecus conducatur nichilominus Venecias maxima quantitas, ibique vendantur soluto aliquo parvo dacio de eisdem, scilicet gross. sex pro balla; nam certum est quod Bononie laborantur et hoc etiam faciunt fieri Luchani, qui hic habitant, pro avantagio eorumdem, et pium sit dare pocius comoditatem terre nostre et nostris delinc quam extraneis; nam si hic la-

borari poterunt cendati predicte condicionis multum plus sete expedietur in terra in anno quam fiat, et de laborerio prefato vivent multe persone diversimode in Veneciis, ut est notum:

Vadit pars quod dictus ordo sit revocatus in tantum quod de cetero etiam cendati predicti et de dicta condicione possint in Veneciis laborari, cum condicione tamen quod, ne cendatis hic laborari solitis fiat preiudicium aliquod propter hoc, dicti cendati a colla et lucani debeant bullari alia bulla quam bullentur nostri cendati de posta. Et pro quibuslibet brachiis XXII dictorum cendalium solvi debeant den. XII ad officiales super pannis ad aurum, qui veniant in Comune, et non possint vel debeant vendi ad retaleum, nisi ad peciam, ut hodie venduntur, nec etiam teneri vel vendi per aliquem in insula Rivoalti sub pena sold. V pro libr. Et sic, ut predicitur, civitas habebit avantagium supradictum et nullum alicui preiudicium generatur: et multi etiam ob hoc venient ad habitandum huc et per consequens domus melius et plenius affictabuntur. Et committatur hoc dictis officialibus super pannis ad aurum quod faciant observari et penas exigant a contrafacientibus, quarum habeant tercium et reliquum sit Comunis. Verum si fuerit accusator, per cuius accusationem veritas habeatur, teneatur de credentia et habeat tercium. Et hec cridentur publice, ut sint omnibus manifesta.

Capta.

Sapientes. — Et committatur officialibus super pannis ad aurum quod infrascripta capitula debeant observare, videlicet:

Quod cendati de posta debeant esse de cetero ad modum longitudinem et latitudinem illorum de Lucha et si fuerint minores ipsis una quarta vel minus sint boni et ultra quartam unam minores fuerint, debeant incidi in tribus clappis et insuper perdat pro banno s. X pro unaquaque pecia sic inventa.

Item quod cendati de posta debeant esse de portatis XXXVI et filis XL et debeant esse largi ad mensuram, ad quam fuerint hodie, et non minus et sit quelibet pecia longa brach. XXII, salvo quod si esset minor 1 quarta, quod non preiudicet, et si essent minus longi nec largi de eo quod dictum est supra, cadant in pena sold. X pro pecia et debeat dicta pecia scavezari in tribus partibus coequalibus et si esset lon-

gior brach. XXII, solvat tan
sciendum quod solverint

Capta.

Sapientes. — Cum valani
dominis de la Scala solveret
ipsius et supervenientibus dict
quod solveret et sic solvit huc
et den. XII pro libr. in exit
gravitatem et mercatores mel

Consulunt sapientes quod
solvuntur ad exitum, ut est
erit aliqua alleviatio dicte m
damnum sentiet Comune de
valoris, videlicet libr. VII° vel
maris ordinate de anno pret
scriptis.

46 - de non 3 - non sinc

Capta.

Sapientes. — Quod omni
Veneciarum, que nunc comple
lendas aprilis venturi cum st
iacent ad presens.

De non 3 - non sinc. 1

(Segue la parte 7 marzo

16

1343, die

Cum laborerium Lictoris
sit conservacio civitatis, et de
accipi consueverat pro di
nes terre haberi non possit, p
retur, non posset bene intend

Vadit pars, ne opus tam n
mense in mense possit accipi

gior brach. XXII, solvat tantum plus per rationem: et est sciendum quod solverint den. XII pro pecia.

Capta.

Sapientes. — Cum valania ante guerram habitam cum dominis de la Scala solveret solum 1 pro cent. de valore ipsius et supervenientibus dictis novitatibus captum fuerit quod solveret et sic solvit hucusque gross. tres ad introitum et den. XII pro libr. in exitu, ut tantam non substineat gravitatem et mercatores melius possint de ipsa transire:

Consulunt sapientes quod dicti denar. XII pro libr., qui solvuntur ad exitum, ut est dictum, debeant removeri; nam erit aliqua alleviatio dicte mercationis et parvum propterea damnum sentiet Comune de dacio supradicto, cum sit parvi valoris, videlicet libr. VII° vel circa in annum, sicut a tabula maris ordinate de anno preterito sapientes habuerunt in scriptis.

46 - de non 3 - non sinc. 2.

Capta.

Sapientes. — Quod omnia alia et singula dacia Comunis Veneciarum, que nunc complent, confirmentur usque ad kallendas aprilis venturi cum stricturis et condicionibus quibus iacent ad presens.

De non 3 - non sinc. 1 - de parte 46.

(Segue la parte 7 marzo 1340).

(*Senato Misti*, reg. 21, c. 23 v.)

165.

1343, die VI madii.

Cum laborerium Lictoris penitus sit necessarium, cum sit conservacio civitatis, et de danariis gratiarum, de quibus accipi consueverat pro dicto laborerio, nunc propter condiciones terre haberi non possit, propter quod, nisi aliter provideretur, non posset bene intendi ad laborerium supradictum:

Vadit pars, ne opus tam necessarium obmittatur, quod de mense in mense possit accipi de qualibet peccunia introitus

Comunis, de qua videbitur Domino, Consiliariis et Capitibus quod melius et cum minori sinistro accipi possit pro laborerio antedicto. Et hoc duret usque ad nativitatem Domini prox. vent.

(M. C., Spiritus, c. 129 v.)

166.

1343, die XVIII septembris.

Capta.

Cum captum sit de faciendo armatam pro unione, que cum omni solicitudine mitti debet, et multa pecunia sit necessaria pro ea et Camera Comunis non sit ad presens furnita de pecunia, de qua possint fieri expense dicte armate, set alio modo expediat invenire remedia opportuna, etiam sit dicta Camera Comunis obligata et debita Camere frumenti in maxima summa pecunie, que Camera frumenti est multum gravata et debita et requirit auxilium et consilium bonum et simili modo arsenatus:

Vadit pars quod eligantur quinque sapientes qui possint accipi de omni loco, exceptis Procuratoribus et Patronis arsenatus, qui provideant et consulant primo et principaliter de inveniendo pecuniam pro dicta armata et videant et examinent super facto introituum et exituum Comunis et super condicione Camere et officii frumenti et officii arsenatus et super predictis et generaliter aliis omnibus que sibi viderentur consulenda et facienda pro utili et bono ac conservacione bonorum et averis Comunis dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur et quilibet possit ponere partem et habeant terminum octo dierum pro pecunia armate et pro aliis usque ad medium mensem futurum vocetur omni vice Consilium sub pena s. X. Et eligantur per tres manus una per dominum Ducem, Consiliarios et Capita et alie due per electionem istius Consilii.

Sapientes: ser Iustinianus Iustiniano – ser Simonetus Dandulo – ser Andreas Cornario – ser Paulus Signolo – ser Andreas Mauroceno, miles.

(*Senato Misti*, reg. 21, c. 64 v.)

1343, die XX

Sapientes: ser Iustinianu
dulo – ser Andreas Cornario –
Mauroceno, miles.

Capta.

Cum sapientes, quibus con
pro habendo peccuniam necess
rierint quod quidam officia p
de circa novem in decem mili
pore et conveniens sit scire u
restitui possit, ne officia ips

Consulunt ipsi sapientes
ordinetur quod denarii, qui d
capitali imprestitorum, reserv
menses franchos proxime ver
bus et aliis personis, a qui
et pro expensis solum dicte
erunt necessarii, accipiantur
Comunis sicut fuerit opportu

Et est capta per Dominu
tres partes Rogatorum congre
Consilio fuerunt, non sinc. 1

1343, die X

Capta.

Cum Baiulus noster Cost
nomine nostri Comunis de d
dominum Imperatorem Con
qui mutuaverunt peccu
quod per nostrum Comune i
mensem decembris proximi e
solutione dictorum mercator

Vadit pars quod commi

o, Consiliariis et Capitibus
ro[illegible]ecipi possit pro labo-
ue ad nativitatem Domini

(M. C., Spiritus, c. 129 v.)

septembris.

armatam pro unione, que
et multa pecunia sit neces-
n sit ad presens furnita de
ase dicte armate, set alio
pportuna, etiam sit dicta
ita Camere frumenti in
era frumenti est multum
lium et consilium bonum

que sapientes qui possint
atoribus et Patronis arse-
primo et principaliter de
ata et videant et exami-
um Comunis et super con-
t officii arsenatus et super
que sibi viderentur consu-
ac conservacione bonorum
consilium in scriptis, cum
r et quilibet possit ponere
ierum pro pecunia armate
futurum vocetur omni vice
ir per tres manus una per
pita et alie due per ele-

[illegible]no – ser Simonetus
ser Paulus Signolo – ser

to Misti, reg. 21, c. 64 v.)

167.

1343, die XXV septembris.

Sapientes: ser Iustinianus Iustiniano – ser Simon Dandulo – ser Andreas Cornario – ser Paulus Signolo, ser Andreas Mauroceno, miles.

Capta.

Cum sapientes, quibus commissum est de modo inveniendo pro habendo peccuniam necessariam pro armata Unionis, reperierint quod quidam officia poterunt subvenire nostro Comuni de circa novem in decem milia ducat. pro aliquo modico tempore et conveniens sit scire unde peccunia, que acciperetur, restitui possit, ne officia ipsa incommodum patiantur:

Consulunt ipsi sapientes et sic vadit pars quod ex nunc ordinetur quod denarii, qui deponi deberent pro reddendo de capitali imprestitorum, reserventur et suspendantur per duos menses franchos proxime venturos pro satisfaciendo officialibus et aliis personis, a quibus acciperetur mutuo peccunia et pro expensis solum dicte armate. Et si plures denarii erunt necessarii, accipiantur et suppleantur de Camera nostri Comunis sicut fuerit opportunum. Et si consilium etc.

Et est capta per Dominum et quinque Consiliarios et per tres partes Rogatorum congregatis 80 et inde supra: in quo Consilio fuerunt, non sinc. 1 - de non 1 - de parte 79.

(*Senato Misti*, reg. 21, c. 65 v.)

168.

1343, die XXV octubris.

Capta.

Cum Baiulus noster Costantinopolitanus fecerit plezariam nomine nostri Comunis de duc. XXX^{m} acceptis mutuo per dominum Imperatorem Constantinopolitanum mercatoribus, qui mutuaverunt peccuniam in Constantinopoli et promiserit quod per nostrum Comune in Venetiis satisfiet eis per totum mensem decembris proximi et per nos sit providendum de solutione dictorum mercatorum:

Vadit pars quod committatur sapientibus deputatis su-

per introytu et exitu Comunis, quod videant et examinent scripturas et consilia dicti facti et consulant super facto inveniendi dictam peccuniam, que possit solvi mercatoribus sicut promissum est eis, et faciant videri et ponderari pignora, que venerunt, et valorem, et super hiis predicti dent nobis suum consilium in scriptis usque ad XV dies, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur et quilibet possit ponere partem.

(*Senato Misti*, reg. 21, c. 71)

169.

1343, die primo decembris.

Sapientes : ser Symonetus Dandulo – ser Iustinianus Iustiniano – ser Andreas Cornario – ser Andreas Mauroceno, miles – ser Paulus Signolo.

Capta.

Cum Baiulus et Consiliarii Constantinopolitani syndicario nomine nostri Comunis se constituerint plezios quibusdam mercatoribus venetis nostris de duc. XXX^{m} auri mutuatis per illos domino Imperatori Constantinopolitano secundum partem captam in Consilio Rogatorum et promiserint quod nostrum Comune satisfaciet et solvet dictos denarios ipsis mercatoribus per totum mensem presentis decembris, et dicta peccunia de Camera nostri Comunis haberi non possit, et pro bono Comunis et honore nostro faciat aliquam bonam viam invenire, per quam dicti denarii haberi possint cum quam minori prode poterit:

Vadit pars quod officiales nostri Camere frumenti possint et debeant accipere mutuo usque ad dictam quantitatem XXX^{m} duc. tam a civibus quam a forensibus, obligando ipsam Cameram pro restituendo denarios quos recipient et pro solvendo prode illorum annuatim secundum usum Camere, ut satisfactio predicta fieri possit dictis mercatoribus, sicut promissum est eis, ad terminum antedictum.

Verum omnes denarii tam capitalis quam prodis qui recipientur singulis annis a domino Imperatore Constantinopolitano pro satisfactione dicti mutui eidem facti et prodis quod

inde solvetur secundum pro
sum dominum Imperat
venire debeant omni occasion
predictam.

Si vero antequam domi
bitum predictum alique sp
denarii nunc accipientur mu
suum capitale, debeant dicti
ab aliis personis cum condicio
necessarium pro restituendo p
vel capitulare est contra etc.

Non sinc. 1 – alii de pa

Die eodem captum per V
pta per XXX de XL. Die XV
Maioris Consilii.

1344, die

Consilium: ser Iustinian
dulo – ser Andree Maurocen
ser Andree Cornario, sapient

Capta.

Cum nostrum Comune h
xime preterito de 1342 lib.
expense necessarie singulis a
circa lib. DCCXLIIII^{m}, VII^{c}
plus de introitu annuatim de
LX^{m} et in hoc opporteat

Capta fuit pars quod, sicu
de lib. XXII^{m} D pro redd
ita solummodo fieri debeat
depositum incipiat in
corum, quibus dictum
armate unionis, sicut alias
et duret usque ad duos
Et si aliquo mense non po

inde solvetur secundum promissionem nobis factam per ipsum dominum Imperatorem statim, cum recepti fuerint, devenire debeant omni occasione remota in Cameram frumenti predictam.

Si vero antequam dominum Imperator satisfaceret debitum predictum alique speciales persone, a quibus dicti denarii nunc accipientur mutuo occasione predicta, vellent suum capitale, debeant dicti officiales accipere mutuo tantum ab aliis personis cum condicionibus antedictis, quantum foret necessarium pro restituendo personis predictis. Et si consilium vel capitulare est contra etc.

Non sinc. 1 – alii de parte.

Die eodem captum per V Consil. Die VIII decembris capta per XXX de XL. Die XVI decembr. capta per duas partes Maioris Consilii.

(*Senato Misti*, reg. 21, c. 77 v.)

170.

1344, die VIII ianuarii.

Consilium: ser Iustiniani Iustiniani – ser Simoneti Dandulo – ser Andree Mauroceno militis – ser Pauli Signolo – ser Andree Cornario, sapientum.

Capta.

Cum nostrum Comune habuerit de introitu in anno proxime preterito de 1342 lib. DCLXXXIIII^{m} ad grossos et expense necessarie singulis annis cum expensis unionis sint circa lib. DCCXLIIII^{m}, VII^{c} ad grossos et sic non habendo plus de introitu annuatim deficerent ad expensas circa lib. LX^{m} et in hoc opporteat aliquo bono remedio provideri:

Capta fuit pars quod, sicut fiebat quolibet mense depositum de lib. XXII^{m} D pro reddendo de capitali imprestitorum, ita solummodo fieri debeat de lib. XVI^{m} in mense, quod depositum incipiat in complemento duorum mensium francorum, quibus dictum depositum deputatum est pro facto armate unionis, sicut alias captum fuit in isto Consilio, et duret usque ad duos annos tunc proxime sequturos Et si aliquo mense non possent deponi dicte libr. XVI^{m},

saltim deponantur sic quod in fine trium mensium sint deposite libr. XLVIII^{m}. Et denarii huius depositi singulis mensibus usque ad tempus predictum duorum annorum devenire debeant in Cameram nostram frumenti. De quibus denariis libr. CL^{m} ad gross. remanere debeant in ipsa Camera pro furnimento dicte Camere. Et quia ipsa Camera habendo dictas libr. CL^{m} habebit, facta diligenter ratione, tantum quantum aliis presentialiter dare debet, teneantur officiales frumenti statim et quam sollicite poterunt, cum aliquos denarios receperint de dicto deposito ultra dicta libr. CL^{m}, restituere de capitali specialibus personis civibus et forensibus, quibus tenentur, scilicet in illa quantitate quam habebunt. Intelligendo quod restituant illis civibus et forensibus, quibus et sicut Domino, Consiliariis et Capitibus de XL vel maiori parte eorum melius videbitur pro honore nostro et utilitate nostri Comunis. Et addatur in capitulari Consiliariorum, Camerariorum Comunis et officialibus frumenti, quod predicta in quantum ad eos spectat, observent et faciant observari sub pena sold, duorum pro libra exigenda per Advocatores Comunis infra dies quindecim postquam fuerit contrafactum, de qua habeant partem sicut habent de aliis penis sui officii. Et de denariis dicti depositi non possit accipi vel expendi ullo modo vel ingenio in aliquo alio, nisi sicut dictum est, sed totum dictum depositum deputatum solumodo sit ad Cameram frumenti pro adimplendo ea que dicta sunt. Et predicta seu aliquid predictorum revocari non possint nisi per sex Consiliarios, tria Capita de quadraginta et tres partes Consilii Rogatorum et XL congregatis octuaginta vel inde supra. Et si consilium vel capitulare est contra sit revocatum etc.

Die VIII ianuarii capta per V Consiliarios: die eodem capta in Consilio Rogatorum congregatorum LXXX et inde supra ubi fuerunt:

De non 4 - non sinceri 4 - alii de parte.

Die VIIII ianuarii missa Camerariis Comunis. Die X ianuarii missa officialibus frumenti

(*Senato Misti*, reg. 21, c. 84 v.)

1

1344, d

Elezione dei tre savi per

ser Berthuciu
ser Johannes
ser Berthuciu

1

1344, die X

Quod terminus sapientiu
getur usque per totum mensen
ipsa dacia nova expirant in
ipsa remanere et esse in statu

1

1344, die X

Sapientes: ser Johannes
ser Berthucius Faletro.

Capta.

Cum Comune nostrum sit e
sicut expensis unionis, salle
continue occurrentibus, quibu
ritur magna afluentia denari
predictas:

Videtur sapientibus et s
nova et omnes ordines facti
presentem confirmentur per o
a Kallendis mensis presentis p
sed per unum mensem a
gantur tres sapientes eo modo
providendum super inde pro

De non 9 - non sinc. 2.

171.

1344, die XXI februarii.

Elezione dei tre savi per la regolazione dei nuovi dazi:

ser Berthucius Grimani
ser Johannes Sanuto Magnus
ser Berthucius Faletro.

(*Senato Misti*, reg. 21, c. 92)

172.

1344, die XXVIIII marcii.

Quod terminus sapientium super daciis novis prorogetur usque per totum mensem aprilis prox. vent. Verum quia ipsa dacia nova expirant in proximo, debeant nichilominus ipsa remanere et esse in statu presente.

(*Senato Misti*, reg. 22, c. 10 v.)

173.

1344, die XXIII aprilis.

Sapientes: ser Johannes Sanuto, ser Berthucius Grimani, ser Berthucius Faletro.

Capta.

Cum Comune nostrum sit expensis magis solito agravatum, sicut expensis unionis, salle palacii et aliis multis expensis continue occurrentibus, quibus, ut manifestum est, requiritur magna afluentia denariorum pro sustinendo expensas predictas:

Videtur sapientibus et sic capta fuit pars quod dacia nova et omnes ordines facti pro ipsis per totum mensem presentem confirmentur per omnia, prout continetur in ipsis, a Kallendis mensis presentis preteritis usque ad annum unum, sed per unum mensem ante complementum dicti termini eligantur tres sapientes eo modo quo videbitur Dominacioni ad providendum super inde pro bono et utilitate terre.

De non 9 - non sinc. 2.

(*Senato Misti*, reg. 22, c. 18 v.)

174.

1344, die ultimo mensis decembris.

Capta.

Cum semper fuerit antiquitus consuetum quod per Dom. Consil. et Capita ordinetur secundum deliberationem alterius consilii quando dicta Camera accipit pecuniam mutuo et in illa quantitate que accipi debet et hoc sepe fiat ad largius modum quam necessarium esset:

Vadit pars, ut factum fiat cum maiori deliberatione, quod de cetero dicta Camera non possit de novo accipere ad prode aliquam pecuniam ab aliquo veneto vel forensi nec pro opportunitatibus dicte Camere, nec occasione alicuius ambaxate, nec aliqua alia causa, nisi primo et de quantitate etiam captum fuerit per sex Consiliarios, tria Capita de XL et tres partes Consilii Rogatorum et de XL congregatis LXX vel inde supra.

Capta.

Item quod ad largum modum et sepe accipiatur de pecunia Camere frumenti pro ambaxatis et factis Comunis:

Vadit pars quod de cetero id fieri non possit nisi per quinque Consiliarios, tria Capita de XL et duas partes Consilii Rogatorum et XL congregati LXX vel inde supra et cum dicto ligamine sit ligata hec pars quod revocari non possit, nisi modo predicto.

(*Senato Misti*, reg. 22, c. 65 v.)

175.

1345, die tertio marcii.

Savi per la revisione dei dazi:

ser Bertuccius Faletro.
ser Petrus Georgio.
ser Paulus Signolo.

(*Senato Misti*, reg. 22, c. 79 v.)

1345, die

Su proposta dei savi è pr
(v. n. 193).

1345, die

Quod eligantur quinque
Consilio, qui videant et examin
Comunis et rationes Camere f
quod datur per contractas et
ad ea et in diminuendo exper
dent nobis suum consilium in
fiet sicut videbitur et quilibet
terminum expediendi se per to
vice, quando voluerint Consil
eorum, detur eis et vocetur
Sapientes: Johannes Sanu
Venerio – Petrus Mauroceno

1345, di

Pars dominorum Consiliar
Signolo – ser Joannis Sanut
Mauroceno – ser Johannis De

Capta.

Visis et cum omni dilig
exitibus Comunis, qui
quasi viderentur equales et
dinaria Camere Comunis occurs
et alias res occursas, ipsa Cam
et ultra, ad quos solvendos

176.

1345, die XIV aprilis.

Su proposta dei savi è prorogata la parte 22 aprile 1344 (v. n. 193).

(*Senato Misti*, reg. 22, c. 87)

177.

1345, die VIII maii.

Quod eligantur quinque sapientes per electionem in isto Consilio, qui videant et examinent diligenter introitus et exitus Comunis et rationes Camere frumenti, et super facto frumenti quod datur per contractas et super eis omnibus spectantibus ad ea et in diminuendo expensas et solvendo debita Comunis dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur et quilibet possit ponere partem et habeant terminum expediendi se per totum presentem mensem et omni vice, quando voluerint Consilium pro dictis factis vel aliquo eorum, detur eis et vocetur Consilium sub pena sold. X.

Sapientes: Johannes Sanuto - Paulus Signolo - Nicolaus Venerio - Petrus Mauroceno S. Moysis - Zaninus Delfino.

(*Senato Misti*, reg. 23, c. 3)

178.

1345, die 23 maii.

Pars dominorum Consiliariorum et Capitum - Ser Pauli Signolo - ser Joannis Sanuto - ser Nicolai Venerio - Petri Mauroceno - ser Johannis Delfino.

Capta.

Visis et cum omni diligentia examinatis introytibus et exitibus Comunis, qui non occurente aliquo extraordinario quasi viderentur equales et nunc propter aliqua extraordinaria Camere Comunis occursa, videlicet per exercitum Istrie et alias res occursas, ipsa Camera est debita XXX^{m} ducatorum et ultra, ad quos solvendos opportet necessario provvidere

et habitis colloquis cum officialibus frumenti et informatione status ipsius Camere, que habere invenerit et eius status esse librarum VIII^c LIIII^m ad parvos, de quibus, exceptando mala debita, que sunt libr. LXXXXVI^m comodate domino Imperatori Constantinopolitano, et libr. C^m pro ambaxatore Turisii et Gazerie, et libr. CXXX^m inter malos denarios, de quibus habere aliquid non speratur, et damnum frumenti quod ad presens est in Camera, que predicta mala debita et denarii summam capiunt libr. CCCXXVI^m ad parvos, restarent boni denarii et debita libr. DXXX^m ad parvos, et predicta Camera esse debita specialibus personis libr. DCCLV^m parvorum, sic quod rationibus predictis debita remaneret Camera in libr. CCXXV^m:

Consideratis omni via et modo quibus melius utilius pro Comuni et decencius fieri potest pro solvenda dicta pecunie quantitate:

Videtur sapientibus concorditer quod libr. XVI^m, que omni mense Camere frumenti dantur usque ad duos annos, ut captum fuit in Consilio Rogatorum in MCCCXLIII die VIII ianuarii, suspendantur usque ad quatuor menses proximos sequentes, de quibus solvi debeat predictum debitum Comunis, ex nunc intelligendo quod in capite termini duorum annorum iamdictorum, ut predicti quatuor menses, qui Camere frumenti accipientur, restituantur eidem, usque ad quatuor menses proximos tunc sequentes ipsi Camere frumenti terminus perlongetur.

80 – de non 3 - non sinceri 1.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 9)

179.

1345, die XVIII iuli.

Capta.

Quod accipiantur mutuo duc. auri XII^m a Camera nostra frumenti pro necessitatibus nostri Comunis cum condicione quod depositum capitalis, completis quatuor mensibus, deveniat in dictam Cameram pro satisfactione dictorum XII^m

ducatorum, reddendo illis pers
videbuntur pro meliori no Cc
bene ad dextrum dandi ipsam p
les libertatem accipiendi eam a
et partem sicut fuerit opportun

Capta per sex Consiliarios, de non 3, non sinc. 1.

(

18

1347, die penu

Capta.

Cum Comune nostrum sit n
preteritis et subveniendum sit in
test pro bono terre:

Vadit pars quod alicui not
Veneciarum et palacii vel famul
non possit dari vel addi salaria
sub pena libr. C. pro quolibet C
partem in contrarium. Etc.

18

1347, die octavo

Capta.

Cum consilium loquens d
quod revocatum fuit per duos
partem captam in isto Consilio
cras per diem, ex nunc revoce
depositum, sed introitus deveni
mensem aprilis proxime ...ut
vantur debita Comunis et ...p

De non 6 - non sinceri 1 - 1

ducatorum, reddendo illis personis que officialibus frumenti videbuntur pro meliori nostri Comunis. Et si Camera non esset bene ad dextrum dandi ipsam peccuniam, habeant dicti officiales libertatem accipiendi eam a spetialibus personis et totum et partem sicut fuerit opportunum. Et si consil. etc

Capta per sex Consiliarios, tria Capita, de Consilio 84, de non 3, non sinc. 1.

(*Senato Misti*, reg. 23, c. 23 r.)

180.

1347, die penultimo ianuarii.

Capta.

Cum Comune nostrum sit multum gravatum pro expensis preteritis et subveniendum sit in hac parte in eo quod fieri potest pro bono terre:

Vadit pars quod alicui notario alicuius officii seu curie Veneciarum et palacii vel famuli vel servitoris in aliquo officio non possit dari vel addi salaria usque ad duos annos proxime sub pena libr. C. pro quolibet Consil., Capit. vel alio ponente partem in contrarium. Etc.

(M. C., Spiritus, c. 150 v.)

181.

1347, die octavo mensis marcii.

Capta.

Cum consilium loquens de facto depositi libr. XVI^{m}, quod revocatum fuit per duos menses tantum per quandam partem captam in isto Consilio die VIIII ianuarii, expiratur cras per diem, ex nunc revocetur, ita quod non fiat dictum depositum, sed introitus deveniant in Comune usque per totum mensem aprilis proxime secuturi, de quibus introitibus solvantur debita Comunis et recipere debentibus integre satisfiat.

De non 6 - non sinceri 1 - reliqui de parte.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 5 v.)

182.

1347, die XII aprilis.

Sapientes: ser Nicolaus Volpe – ser Petrus Memo – ser Paulus Signolo - ser Hermolaus Zane - ser Andreas Superancio.

Capta.

Licet sapientes cum illa diligentia et studio, quibus potuerint, examinaverint rationes introituum et exituum nostri Comunis, tamen propter ardua et diversa negocia, que occurrerunt anno elapso occasione guerre habite contra Jadram, dicte rationes introituum et exituum ita clare et distincte videri non potuerunt per eos, sicut vise fuissent de tempore pacis, et propterea ad premissa respectum habentes et quod anno presenti Comune suportabit magnas expensas pro factis Jadre :

Consulunt quod quantum pro anno presenti fiat depositum de introitibus nostri Comunis solum de libris XII^{m} pro quolibet mense, incipiendo fieri dictum depositum a kalendis maii proxime venturi usque per totum mensem ianuarii tunc proxime secuturum. Et si quolibet mense non possent deponi dicti libre XII^{m}, saltem deponatur sic quod in capite trium mensium sint deposite libre XXXVI^{m}.

Et quia facit pro bono statu civitatis quod Camera frumenti sit continuo bene fulcita pecunia, ut possit muniri blado sicut fuerit opportunum, et Camera predicta propter magnam quantitatem pecunie, quam mutuavit Comuni pro diversis factis, non sit ita fulcita, sicut esset expediens, et in hoc sit penitus providendum:

Consulunt quod totum dictum depositum fiendum usque per totum mensem ianuarii, ut dictum est, debeat pervenire in Cameram frumenti pro furnimento et utilitate dicte Camere. Et iniungatur in capitulari Consiliariorum et Camerariorum Comunis quod predicta, in quantum ad eos spectant, observent et faciant observari sub pena soldorum duorum pro libra exigenda per Advocatores Comunis infra quindecim dies postquam fuerit contrafactum, de qua habeant partem sicut habent de aliis penis sui officii.

Verum, quia parum [illegible] si de ipsa pecunia posset [illegible]

Vadit pars quod de dena accipi vel expendi ullo modo depositum sit deputatum Ca expressum. Et predicta vel non possint nisi per sex Consili et tres partes Consilii Rogato supra.

De non 10 – non sinceri

Capta.

Sapientes predicti. – Cum in Consilio Rogatorum in 1344 non possit accipi vel expendi ambaxatis vel aliis factis Com rios, tria Capita de Quadragint torum, et hoc non videatur suf Camere accipiuntur aliquando in damnum dicte Camere verti

Vadit pars quod dictum C in tantum quod dicatur quod possit accipi vel expendi nisi per Quadraginta et tres partes Con congregatis LXX vel inde supra non possunt accipere denarios nisi captum fuerit per hunc m et aliud quod esset contra pr in hoc.

Capta.

Quia considerata condici et variis est presentaliter onera pecunia Comunis non accipiatu opportunum et in omni c[illegible] formam consiliorum super inde

Vadit pars quod quocien de Quadraginta expenderint ve de expendendo vel dando de

Verum, quia parum prodesset facere dictum depositum, si de ipsa pecunia posset accipi vel aliter fieri quam est dictum:

Vadit pars quod de denariis dicti depositi non possit accipi vel expendi ullo modo vel ingenio, sed totum dictum depositum sit deputatum Camere frumenti, ut superius est expressum. Et predicta vel aliquod predictorum revocari non possint nisi per sex Consiliarios, tria Capita de Quadraginta et tres partes Consilii Rogatorum congregati LXXX vel inde supra.

De non 10 - non sinceri 4 - reliqui omnes de partes.

Capta.

Sapientes predicti. - Cum sit quoddam Consilium captum in Consilio Rogatorum in 1344, per quod ordinatum fuit quod non possit accipi vel expendi de pecunia Camere frumenti pro ambaxatis vel aliis factis Comunis nisi per quinque Consiliarios, tria Capita de Quadraginta et duas partes Consilii Rogatorum, et hoc non videatur sufficere, quia tamen denarii dicte Camere accipiuntur aliquando largius quam foret necesse, quod in damnum dicte Camere vertitur non modicum et sinistrum:

Vadit pars quod dictum Consilium corigatur et reformetur in tantum quod dicatur quod de denariis dicte Camere non possit accipi vel expendi nisi per sex Consiliarios, tria Capita de Quadraginta et tres partes Consilii Rogatorum et Quadraginta congregatis LXX vel inde supra, sicut etiam officiales frumenti non possunt accipere denarios in Camera ab aliquibus personis nisi captum fuerit per hunc modum. Et consilium predictum et aliud quod esset contra predicta sit revocatum quantum in hoc.

Capta.

Quia considerata condicione terre, que multis expensis et variis est presentaliter onerata, utilissimum reputatur quod pecunia Comunis non accipiatur nec expendatur nisi ubi fuerit opportunum et in omni casu cum ordinibus terre et secundum formam consiliorum super inde captorum:

Vadit pars quod quocienscumque Consiliarii vel Capita de Quadraginta expenderint vel dederint vel posuerint partem de expendendo vel dando de bonis et havere Comunis aliter

vel alio modo et forma quam sit per consilia ordinatum, ipsi Consiliarii vel Capita, qui dederint vel expendiderint vel partem posuerint de dando vel expendendo aliter quam sit ordinatum et constitutum per consilia, et ordines terre, cadant in penam librarum XXV parvorum pro quolibet et qualibet vice exigendam per Advocatores Comunis, de qua habeant tale partem qualem habent de aliis penis sui officii. Et in similem penam cadant illi Consiliarii et Capita vel ille Consiliarius et Caput, qui consentiret ceteris contra ea que super ius dicta sunt. Et addatur in capitulari Consiliariorum et in capitulari Capitum de Quadraginta hec pars, ut de contentis in ea possint esse plene provisi.

Capta.

Sapientes. — Cum habita diligenti examinatione super factis arsenatus sapientes reperiant fieri infinitas expensas:

Vadit pars quod non possit de cetero fieri cedula dictis patronis per Dominum, Consiliarios et Capita, sicut hactenus fiebat, ultra numerum librarum centum grossorum pro quolibet mense. Salvo quod, si dicti patroni vellent facere aliquam investicionem lignaminis vel canapi vel aliarum rerum necessariarum pro arsenatu, sicut aliquando faciunt, quando tempus hoc requirit, possit fieri dictis patronis per Dominum, Consiliarios et Capita secundum usum cedula de duobus vel tribus mensibus simul, videlicet usque ad libras CCC grossorum ad plus, faciendo sic quod in capite trium mensium non receperint ultra libras CCC grossorum. Si vero occurrerint alique magne expense, que cum dictis denariis fieri non possent, tunc veniatur ad istud Consilium et, exposito negocio, fiet sicut videbitur isti Consilio.

Capta.

Sapientes. — Cum utile et bonum sit pro nostro Comuni restringere expensas in quantum fieri poterit, ut satisfieri et solvi possit ubi necessario opportet:

Vadit pars quod usque ad quinque annos et tantum plus, donec ista pars fuerit revocata, non possit incipi de novo aliquod laborerium Comunis aliquo modo vel ingenio sub pena librarum quinquaginta pro quolibet Consiliario seu Capite

de Quadraginta ponente parte
qui poneret partem in
Advocatores Comunis infra q
contrafactum, de qua habeant
penis sui officii. Et in istam
liarii vel Capita seu ille Consili
poni consentiret partem in ali
dicta ante terminum quinque
et dividendam ut supra. Et
contra sit revocatum quantum
ctura et condicione non in
portus aut cavationes que fie
navigiorum.

Capta.

Sapientes. – Et ex nunc sit
ianuarii proxime venturi vel
elligantur in isto Consilio qu
examinent rationes introituu
videant ac notari faciant quic
num pro nostro Comuni et cu
huc et fiet sicut videbitur.
tem etc.

De non 2, reliqui de pa
partes precedentes simul ive

1347, die I

D. Dux; Consiliarii: ser P
ser Nicolaus Georgio Marchi
ser Paulus Quirino, ser Thon

Capta.

Cum fuerit a bono temp
que multis considerationibus
provenire et esse videtur occa

de Quadraginta ponente partem vel consentiente ei vel eis, qui poneret partem in contrarium, supradictis exigenda per Advocatores Comunis infra quindecim dies postquam fuerit contrafactum, de qua habeant partem, sicut habent de aliis penis sui officii. Et in istam penam incurrant dicti Consiliarii vel Capita seu ille Consiliarius vel Caput, qui poneret vel poni consentiret partem in aliquo Consilio de revocando predicta ante terminum quinque annorum predictum, exigendam et dividendam ut supra. Et si consilium vel capitulare est contra sit revocatum quantum in hoc. Verum sub dicta stictura et condicione non intelligantur laboreria littoris vel portus aut cavationes que fierent pro comodo et securitate navigiorum.

Capta.

Sapientes. – Et ex nunc sit captum quod in dimidio mensis ianuarii proxime venturi vel antea, si Dominationi videbitur, elligantur in isto Consilio quinque sapientes, qui videant et examinent rationes introituum et exituum Comunis et provideant ac notari faciant quicquid putaverint fore utile et bonum pro nostro Comuni et cum eorum consilio postea venietur huc et fiet sicut videbitur. Et quilibet possit ponere partem etc.

De non 2, reliqui de partibus antedictis, quia quinque partes precedentes simul iverunt.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 9 v.)

183.

1347, die IIII octubris.

D. Dux; Consiliarii: ser Paulus Donato, ser Niger Caucho, ser Nicolaus Georgio Marchio, ser Paulus Lauredano; Capita: ser Paulus Quirino, ser Thomas Lauredano.

Capta.

Cum fuerit a bono tempore citra maxima caritudo vini, que multis considerationibus et respectibus, qui possent ostendi, provenire et esse videtur occasione vini quod venditur purum in

Veneciis ad minutum, de cuius venditione, licet Comune aliquam utilitatem pro eius datio consequatur, tamen possit dici quod id nichil est, ratione maximi damni quod scentit et recepit tota comunitas ex caritudine supradicta, et propterea utile sit quod istud factum diligenter examinetur, ut possit plenius provideri et fieri quod sit melius :

Vadit pars quod, cum nunc sit tempus in quo plenius possunt hec fieri, elligantur in isto Consilio tres sapientes per electionem, qui examinent dictum factum et super eo dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem et vocetur Consilium sub pena sold.. X. Et expediant se de suo consilio usque ad medium presentis mensis. — 79.

Ser Andreas Eriço consil.

(*Non capta*)

Quod dicti sapientes examinent etiam omnia datia que aucta fuerunt a tempore guerre de la Scalla citra et super eis et quolibet eorum dent nobis suum consilium in scriptis cum illa libertate et eo modo et sicut supra in parte prima continetur.

Electi sapientes: ser Pangracius Georgio, ser Marcus Dandulo, ser Iohannes Dal Mario.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 37 v.)

184.

1347, die XIII octubris.

Sapientes: ser Pangracius Georgio, ser Marcus Dandulo, ser Iohannes Dal Mario.

Capta.

Cum inter solicitudines varias, quibus est principaliter presidendum, sit cura vigili opereque studio procurare quod tota comunitas vigeat ubertute et laudabili provisionis remedio fugare inopiam et obviare salubriter proventure cum minori tamen introytus diminutione Comunis que fieri potest, et propterea, considerata magna vini penuria, quam patitur civitas

occasione vini puri quod vendi
voalti quam sancti Mar
proventura, et viso capitulari
hiis habita deliberatione et con

Consulunt concorditer sa
starie XXIIII a pluri in Vene
nisi usque ad numerum XIII, v
et sancto Iohanne novo et oc
alie hostarie et taberne Venec
in hoc quod sint casse omnes
modum gratie possent vel pote
Crete et Monovasie quam ribole
aliud vinum, et etiam ille tres
erant indulte, exceptis tamen
starie sint condicionate prout
ciarii novi teneantur et debean
necessarium pro hostariis pre
spites ipsarum hostariarum, c
plus libr. XV par. pro anfora,
congruum pro precio supradic
precio redducendo ipsum vinu
predictarum, solvendo pro dac
anfora qualibet. Cuius vini ho
ultra parvulus octo et aliquis
emere nec emi facere nec hab
hostaria nisi illud quod erit e
ciarios supradictos, et si aliqu
famulus contrafecerit, incurrat
Veneciis audeat habere vel
ullo modo. De qua pena pecu
tercium Justiciari et tercium a
accusationem veritas habeatu
accusator in predictis non for
medietatem Justiciarii antesc
pradictis, tam de libris C
fieri revocatio, donum, gratia,
missio sub pena libr. C pro quo
quolibet, qui partem poneret
predictorum vel aliter gratian

diti[illegible]e, licet Comune aliquam
at[illegible]amen possit dici quod
i quod scentit et recepit tota
a, et propterea utile sit quod
r, ut possit plenius provideri

sit tempus in quo plenius
› Consilio tres sapientes per
a factum et super eo dent
cum quo erimus hic et fiet
ponere partem et vocetur
:pediant se de suo consilio
is. — 79.

nt etiam omnia datia que
e la Scalla citra et super
suum consilium in scriptis
sicut supra in parte prima

.cius Georgio, ser Marcus

ato Misti, reg. 24, c. 37 v.)

ctubris.

·gio, ser Marcus Dandulo,

, quibus est principaliter
[illegible]dio procurare quod
adabili provisionis remedio
r proventure cum minori
is que fieri potest, et pro-
uria, quam patitur civitas

occasione vini puri quod venditur in hostariis a pluri tam Rivoalti quam sancti Marci, et que videtur ob hoc esse maxime proventura, et viso capitulari Iusticiariorum novorum ac super hiis habita deliberatione et consilio diligenti: [illegible]

Consulunt concorditer sapientes quod, sicut erant hostarie XXIIII a pluri in Veneciis, ita deinceps non remaneant nisi usque ad numerum XIII, videlicet quinque in sancto Marco et sancto Iohanne novo et octo in insula Rivoalti, et omnes alie hostarie et taberne Veneciis sint casse, intelligendo etiam in hoc quod sint casse omnes alie taberne et hostarie, que per modum gratie possent vel poterant vendere vina tam Romanie Crete et Monovasie quam riboleum, vinum tribianum et quodlibet aliud vinum, et etiam ille tres taberne cursorum que per gratiam erant indulte, exceptis tamen illis ad minus. Que XIII hostarie sint condicionate prout antiquitus, videlicet quod Justiciarii novi teneantur et debeant emere totum vinum, quod erit necessarium pro hostariis predictis, et ipsum partiri inter hospites ipsarum hostariarum, quod vinum constare non possit plus libr. XV par. pro anfora, et si non posset inveniri vinum congruum pro precio supradicto, possint emere vinum a pluri precio redducendo ipsum vinum cum acqua ad valorem libr. XV predictarum, solvendo pro dacio Comuni libr. XIIII parv. pro anfora qualibet. Cuius vini hospites non possint vendere fieta ultra parvulus octo et aliquis ipsorum hospitum non possit emere nec emi facere nec habere aliquod aliud vinum pro sua hostaria nisi illud quod erit emptum et sibi datum per Justiciarios supradictos, et si aliquis dictorum hospitum vel eorum famulus contrafecerit, incurrat in pena libr. C. et numquam in Veneciis audeat habere vel tenere hostariam vel tabernam ullo modo. De qua pena pecuniaria tercium habeat Comune, tercium Justiciari et tercium accusator, si inde fuerit per cuius accusationem veritas habeatur et teneatur de credencia, et si accusator in predictis non foret, medietatem habeat Comune et medietatem Justiciarii antescripti. De quibus penis omnibus supradictis, tam de libris C quam de privacione hostarie, non possit fieri revocatio, donum, gratia, provisio, recompensatio aut remissio sub pena libr. C pro quolibet Consiliario et Capite vel alio quolibet, qui partem poneret de revocare predicta vel aliquid predictorum vel aliter gratiam facere per modos superius nomi-

natos et quocumque etiam alio modo. Et iniungatur in capitulari omnium officialium Veneciarum habentium famulos pro suo officio, quod si noverint aliquo modo aliquem hospitem seu famulum hospitis contrafacere vel defraudare predicta, ipsum vel ipsos denunciare teneantur ex debito sacramenti sui officii Iusticiariis supradictis, habendo propterea partem accusatoris per quem de predictis delatio facta foret Iusticiariis antedictis.

Non sinceri 4 - de non 10 - de parte 57.

Sapientes suprascripti.

Capta.

Et quia, sicut refertur, per tempora transacta Justiciarii, qui tenebantur emere vinum pro hostariis Veneciarum, accipiebant pro se de ipso vino et eciam pro aliis specialibus personis in non modicam quantitatem, de quo hospites plurimum querebantur, eo quod ipsi Iusticiarii de meliori et perfectiori vino accipiebant, unde ad evitandum predicta:

Consulunt sapientes quod de vino empto per Iusticiarios sepedictos pro hostariis prefatis nec de vino alicuius ligni, a quo accepissent vinum pro hostariis predictis, ante mercatum vel post mercatum ipsi Iusticiarii non possint accipere nec accipi facere pro se nec pro aliqua alia persona sub pena sacramenti et libr. X pro qualibet anfora vini sic per eos accepta. Et similiter scribani, famuli et quilibet alius officialis dicti officii non possint emere nec accipere de predicto vino pro se nec pro aliis sub pena privacionis officii in perpetuum. Et pene, quas incurrerint pro predictis supradicti Iusticiarii et eorum famuli et officiales, ut est dictum, committantur exigende Advocatoribus Comunis, habendo talem partem qualem habent de aliis penis officio eorum commissis.

Non sinceri 0. - De non 2 - allii de parte.

Sapientes antescriptis.

Capta.

Et ut intencio terre in predictis plenius observetur:

Vadit pars quod de vino predicto hospites possint solummodo vendere illis qui hospitabuntur vel comedent in suis hospitiis, intelligendo quod aliquibus venetis vel forensibus, qui habitabunt in Veneciis, dicti hospites vel aliquis de sua familia

non possint dare bibere ve[illegible]om
grossorum hospiti et libr. [illegible] pa
vel comedendum in ipsis hospic
taliter iret ad bibendum vel co
dictis non haberet unde ipsam
diebus in carceribus, que pen
modos prescriptos de pena li
possint dare bibere et comeder
capitulari Iusticiariorum novor

Non sinc. 0 - de non 1 -

Omnes sapientes supradic

Capta.

Item consulunt sapientes
possint dare vel mittere, aliqu
persone extra suam hostariam
alio vaso sub pena libr. viginti
datur per modos superius den

Non sinc. 0 - de non 0 -

Omnes sapientes supradict

Capta.

Et volentes dare bonam
tenendi suas hostarias bene fu
pientibus esse bonum quod, s
cipere denar. parvulos quattuo
possint sex, et ob hoc teneat
staria tenere lectos triginta f
minus et plures secundum mag
debitur Iusticiariis ultrascripti
pauciores lectos predictis vel i
per Iusticiarios antedictos, cad
lecto deficiente et qualibet vice
tercium Iusticiariorum ipsorun
Et predicti Iusticiarii [illegible]u
mense dictas hostarias, si eru
per formam sui capitularis. E
ad aliquam dictarum hostari
hospes ipsius hospicii recusa

non possint dare bibere vel comedere sub pena soldorum decem grossorum hospiti et libr. III parv. cuilibet qui iret ad bibendum vel comedendum in ipsis hospiciis, ut est dictum. Et si ille qui taliter iret ad bibendum vel comedendum in ipsis hostariis predictis non haberet unde ipsam penam solvere posset, stet XV diebus in carceribus, que pena pecuniaria dividi debeat per modos prescriptos de pena libr. C., salvo quod dicti hospites possint dare bibere et comedere suis propinquis specificatis in capitulari Iusticiariorum novorum.

Non sinc. o – de non 1 – alii de parte.

Omnes sapientes supradicti.

Capta.

Item consulunt sapientes quod hospites antedicti non possint dare vel mittere, aliquo modo vel ingenio, vinum alicui persone extra suam hostariam in botaciis, fiolis vel aliquo alio vaso sub pena libr. viginti quinque parv., que pena dividatur per modos superius denotatos.

Non sinc. o – de non o – omnes de parte.

Omnes sapientes supradicti.

Capta.

Et volentes dare bonam causam hospitibus supradictis tenendi suas hostarias bene furnitas, ut debebunt, videtur sapientibus esse bonum quod, sicut hactenus consueverant accipere denar. parvulos quattuor pro lecto, sic de cetero accipere possint sex, et ob hoc teneatur quilibet hospes in sua hostaria tenere lectos triginta furnitos omnibus opportunis ad minus et plures secundum magnitudinem domorum et sicut videbitur Iusticiariis ultrascriptis. Et si inventi fuerint tenere pauciores lectos predictis vel illis qui determinati erunt teneri per Iusticiarios antedictos, cadant in penam sold. C. pro quolibet lecto deficiente et qualibet vice, cuius pene tercium sit Comunis, tercium Iusticiariorum ipsorum et tercium famulorum suorum. Et predicti Iusticiarii teneantur ire ad videndum bis in mense dictas hostarias, si erunt bene furnite, sicut tenentur per formam sui capitularis. Et si contigerit quod aliquis iret ad aliquam dictarum hostariarum pro volendo hospitari et hospes ipsius hospicii recusaverit ipsum hospitari, incurrat

hospes in pena sold. C. parv., que pena deveniat in illum quem dictus hospes noluerit hospitari, salvo si hospes predictus poterit ostendere Iusticiariis prefatis quod non potuerit ipsum hospitari propter defectum lectorum, qui fuissent toti pleni.

Omnes sapientes supradicti.

Capta.

Et ut predicta plenam obtineant firmitatem:

Vadit pars quod Dominus, Consil. et Capita non possint de cetero augere aliquam hostariam vel tabernam, nec alicui concedere per gratiam vel aliquo alio modo usque ad duos annos sub pena libr. C pro quolibet Consiliario et Capite vel quolibet alio, qui posset ponere partem in contrarium. Omnes de parte.

Omnes sapientes antescripti.

Capta.

Insuper consulunt sapientes quod aliquis nobilis Veneciarum non possit de cetero esse hospes, nec habere vel tenere aliquam predictarum hostariarum, nec partem in ipsis habere ullo modo.

Non sinc. o – de non o – omnes de parte.

Omnes sapientes antescripti.

Capta.

Quia de vino taberne fontici Theutonicorum Comune nullum dacium sive utilitatem consequitur et multum vini in ipsa cotidie consumatur:

Consulunt sapientes quod deinceps nullus misseta, ligator portator vel famulus, qui conversatur in fontico Theutonicorum predicto, possit accipere vinum ab ipsa taberna pro dando bibere alicui persone tam terrene quam forinsece exceptis theutonicis, qui morantur in fontico antedicto, et similiter nullus predictorum emere possit pro aliis pro mittendo extra fonticum sub pena libr. quattuor parv. pro quolibet et qualibet vice et insuper baniatur de fontico ipso per unum annum. Et qui accusaverit aliquem contrafacientem habeat medietatem et officiales fontici Theotonicorum predicti sold. XX. parv. et Comune alios s. XX. Et hec committantur inquirenda ipsis officialibus fontici supradicti et etiam Iusticiariis novis.

Omnes de parte.

Omnes sapientes antescri

Capta.

Vadit pars quod hec om
duobus annis et in fine dicto
Consiliarii et Capita de XL ten
Rogatorum et ponere partem
bebunt vel non, et secundum
debeat observari. Et iterum ta
supradicta, donec fuerint rev

Omnes de parte.

Omnes sapientes antescri

Capta.

Preterea consulunt sapie
debitam expeditionem habere
tum dacium Iusticiariis per
ipsi hospites possint vendere
quturos et ab hodierna die
possint ulterius recipere aliq
donec datum fuerit ordo per
Et Iusticiarii sepedicti debea
extimandum omnia vina ipsa
titatem, ut fraus aliqua in

Omnes de parte.

Omnes sapientes antescri

Capta.

Vadit pars quod, captis
illi de Collegio spectantes ad
sonaliter ire usque ad diem ver
sub pena decem libr. ad exp
tium istarum supradictarum
tem ipsorum de Collegio fiat
neantur inquirere diligenter
hospitum, qui remanere

Omnes de parte.

Omnes sapientes antescripti.

Capta.

Vadit pars quod hec omnia suprascripta durare debeant duobus annis et in fine dictorum duorum annorum Dominus, Consiliarii et Capita de XL teneantur venire ad istud Consilium Rogatorum et ponere partem si predicta amplius durare debebunt vel non, et secundum quod captum fuerint, tunc ita debeat observari. Et iterum tantum plus durare debeant omnia supradicta, donec fuerint revocata.

Omnes de parte.

Omnes sapientes antescripti.

Capta.

Preterea consulunt sapientes, ut predicta valeant cicius debitam expeditionem habere, quod vinum, de quo esset solutum dacium Iusticiariis per hospites suprascriptos a pluri, ipsi hospites possint vendere usque ad octo dies proxime sequturos et ab hodierna die in antea ipsi Iusticiarii non possint ulterius recipere aliquod dacium ab ipsis hospitibus, donec datum fuerit ordo per colegium omnibus supradictis. Et Iusticiarii sepedicti debeant ire hodie post prandium ad extimandum omnia vina ipsarum hostariarum et videre quantitatem, ut fraus aliqua in hoc committi non possit.

Omnes de parte.

Omnes sapientes antescripti.

Capta.

Vadit pars quod, captis omnibus partibus suprascriptis, illi de Collegio spectantes ad factum hostarie teneantur personaliter ire usque ad diem veneris proxime sequentem per diem sub pena decem libr. ad expediendum et deliberandum negotium istarum supradictarum hostariarum et per maiorem partem ipsorum de Collegio fiat determinatio de predictis. Et teneantur inquirere diligenter et scrutari de fama et condicione hospitum, qui remanere et esse debebunt.

Omnes de parte.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 39)

185.

1347, die XX decembris.

Capta.

Cum Camera nostra frumenti sit debita multum pro facto frumenti:

Vadit pars quod accipiatur mutuo illa pecunia, que fieri poterit, a Camerariis Comunis pro solutione predictorum, que pecunia reddatur Comuni a Camera frumenti quando habuerit denarios ad solvendum, cum continue de venditione frumenti recipiat denarios.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 54)

186.

1348, die XIII iannuarii.

Capta.

Cum alias fuerit ordinatum quod Patronis arsenatus darentur solummodo ducati mille pro expensis necessariis et ipsi sint gravati maximis debitis iamdiu factis occasione arsenatus, que satisfacere non possunt nisi eis detur peccunia in maiori quantitate:

Vadit pars quod dictis Patronis pro nunc dentur ducati II^{m} ultra id quod est ordinatum eis dare, ut dictum est, ut dicta debita possint in aliquo leviare.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 55 v.)

187.

1348, die XVII ianuarii.

Capta.

Quod secundum formam partis capte in isto Consilio die XII aprilis nuper elapsi eligantur quinque sapientes in isto Consilio cum libertate contenta in dicta parte et expediant se infra unum mensem proximum de suo consilio et ante, si petierint, eis detur istud Consilium.

Electi sapientes: ser Andreas Erizo – ser Marcus de Molino, frater s. Benedicti – ser Nicolaus Leono – ser Andreas Superantio – ser Nicolaus Michael s. Samuelis.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 57)

1348, pe

Sapientes pro introitibus ser Marcus de Molino, ser A Leono, ser Nicolaus Michael.

Examinatis per sapientes Venetiarum et consideratis l possunt occurrere, videtur expensis in tempore unius ar

Et propterea consulunt ximi venturi incipiat fieri tis quolibet mense; et si pri deponantur secundo mense non possent deponi nec primo mense pro omnibus tribus m curatia secundum usum et reddendo de capitali impres mensium reperirentur superh bus Comunis, quod possent d gentis, deponatur tantum d deponi. Et de predicta pecu pro alia occasione nec prem liarios, tria Capita de Quadra gatorum congregatis LXX v

Preterea cum sapientes re solvendo pro omnibus cedulis rarii habent solvere pro Comu marcii in Camera ducatos c

Propterea consulunt sa plures, si plures superhabund ponantur pro reddendo de c est. Et sint deputati pro dic cionibus et stricturis, qu

Capta.

Pars ser Donati Arimon aprilis proximi incipiat dep

138.

1348, die penultimo marcii.

Sapientes pro introitibus et exitibus: ser Andreas Erizo, ser Marcus de Molino, ser Andreas Superantio, ser Nicolaus Leono, ser Nicolaus Michael.

Examinatis per sapientes introitibus et exitibus Comunis Venetiarum et consideratis largo modo omnibus expensis que possunt occurrere, videtur eis quod superhabundabunt ab expensis in tempore unius anni a circa libris LXXX^{m}.

Et propterea consulunt quod in kalendis aprilis proximi venturi incipiat fieri depositum de libris V^{m} quingentis quolibet mense; et si primo mense non possent deponi, deponantur secundo mense pro primo et pro secundo, et si non possent deponi nec primo nec secundo, deponantur tertio mense pro omnibus tribus mensibus, qui deponantur in Procuratia secundum usum et sint deputati solummodo pro reddendo de capitali imprestitorum. Et si in capite trium mensium reperirentur superhabundare tot denarii de introitibus Comunis, quod possent deponi plures dictis libris V^{m} quingentis, deponatur tantum de pluri quantum videbitur posse deponi. Et de predicta pecunia non possit accipi vel expendi pro alia occasione nec premissa revocari nisi per sex Consiliarios, tria Capita de Quadraginta et tres partes Consilii Rogatorum congregatis LXX vel inde supra. — 33.

Preterea cum sapientes repererint quod in Camera Comunis solvendo pro omnibus cedulis et pro omnibus aliis, que Camerarii habent solvere pro Comuni, superhabundabunt hoc mense marcii in Camera ducatos circa VII^{m}:

Propterea consulunt sapientes quod predicti denarii et plures, si plures superhabundabunt, in Procuratia similiter deponantur pro reddendo de capitali imprestitorum, ut dictum est. Et sint deputati pro dicta occasione cum omnibus condicionibus et stricturis, que continentur in parte prescripta. — 38.

Capta.

Pars ser Donati Arimondo consiliarii. - Quod in kalendis aprilis proximi incipiat depositum quolibet mense de libris

VIII^{m}, et si non possent deponi primo mense, deponantur secundo mense pro primo e pro secundo, et si non possent deponi nec primo nec secundo, deponantur tertio mense pro omnibus tribus mensibus; qui deponantur in Procuratia secundum usum et sint deputati solummodo pro reddendo de capitali imprestitorum; et si in capite trium mensium etc. per totum ut supra in parte sapientum. - 38.

Item quod ducati VII^{m}, qui videntur superhabundare ab expensis hoc mense martii in Comuni, similiter deponantur etc. per totum ut supra in parte sapientum. - 38.

De parte prima sapientum 33. + de parte ser Donati 38. de non 0 - non sinceri 1.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 69 v.)

189.

1348, die XXIII aprilis.

Capta.

Cum foret pridie captum in isto Consilio quod in kalendis aprilis presentis deberet incipi fieri depositum omni mense de libris VIII^{m} pro quolibet mense pro reddendo capitale imprestitorum etc., ut in dicta parte continetur, et dicta pars servari non possit per conditionem nostram, sicut omnibus notum est, nec fieri possit dictum depositum:

Quod dicta pars revocetur in totum, ita quod factum remaneat in statu quo erat antequam dicta pars capta foret.

De parte 69. - Capta per sex Consiliarios et tres omnes Capita de XL. - Non 12 - non sinceri, 4.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 70 v.)

190.

1348, die XXVII aprilis.

Capta.

Cum condicio nostra requirat invenire modum et viam per quam possit haberi pecunia, sine qua facta nostra expediri non possent in casibus opportunis:

Vadit pars, ut possimus facere quicquid expedit pro bono nostro sine deffectu pecunie, quod elligantur quinque sapientes per tres manus electionum in isto Consilio, qui examinent in-

troytus et expensas Comunis
pecuniam tam per augm[illegible]u
munis, quam quolibet alio mo
reret, cum quorum consilio, q
mus hic et fiet sicut videbitur;
et expediant se de suo consili
proxime venturi, et possint a
voluerint istud Consilium, vo

Electi sapientes: ser Be
Zane - ser Bertucius Griman
Iohannes Mozenigo.

(*Secreta Co*

1

1348, die

Capta.

Cum pecunia sit nobis n
nobis faciat accipere eam be

Vadit pars quod comitt
circha duc. XIIII^{m}, qui sun
restituere et dare nostris Ca
cunie mutuate pridie dicte Ca
pro C, que facta fuit, nam an
quandocumque habebimus p
mere frumenti, sicut semper
est contra etc.

1

1348, die

Cum multi notarii et alii
stris, loco quorum opportet
plures ex hiis notariis e[illegible]
eo quod in ipsis officiis lau
gratiam a Dominatione de ad
salaria ad que recepti fuerun
non inveniantur ad presens s

troytus et expensas Comunis et consulant de modo habendi pecuniam tam per augmentum daciorum et introytuum Comunis, quam quolibet alio modo, qui eis bonus et utilis appareret, cum quorum consilio, quod faciant poni in scriptis, erimus hic et fiet sicut videbitur; et quilibet possit ponere partem et expediant se de suo consilio usque ad octo dies mensis maii proxime venturi, et possint accipi de omni loco, et quociens voluerint istud Consilium, vocetur, sub pena sold. 20.

Electi sapientes: ser Bertucius Polani – ser Hermolaus Zane – ser Bertucius Grimani – ser Marcus Bragadino – ser Iohannes Mozenigo.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B, c. 4 v.)

191.

1348, die decimo maii.

Capta.

Cum pecunia sit nobis necessaria in isto instanti et pro nobis faciat accipere eam bene comodius esse potest:

Vadit pars quod comittatur officialibus frumenti quod circha duc. XIIII^{m}, qui sunt in Camera frumenti, debeant restituere et dare nostris Camerariis pro parte solucionis pecunie mutuate pridie dicte Camere de pecunia percepta de una pro C, que facta fuit, nam ambe Camere sunt unum corpus, et quandocumque habebimus pecuniam, subveniemus dicte Camere frumenti, sicut semper fuimus consueti. Et si consilium est contra etc.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 74 v.)

192.

1348, die XXIIII iunii.

Cum multi notarii et alii officiales deficiant in officiis nostris, loco quorum opportet suppleri et inveniri de aliis, et plures ex hiis notariis et officialibus, qui fuerunt per tempora, eo quod in ipsis officiis laudabiliter se gesserunt, habuerint gratiam a Dominatione de addicionibus salariorum ultra prima salaria ad que recepti fuerunt, et propter deffectum hominum non inveniantur ad presens sufficientes persone ad ipsa officia

cum primis, salariis, nec ultra prima salaria possit eis provideri nisi per viam gratie, propter quod terra tota et ipsa officia portant maximum deffectum:

Vadit pars ad suppiendum hoc quod Dom., Consiliarii et Capita per maiorem partem eorum habeant libertatem, in casu quo officiales presentarent eis personas sufficientes, assumendi eos usque ad quantitatem salariorum cum quibus erant predecessores eorum in dictis officiis et inde infra, secundum quod eis vel maiori parti eorum videbitur. Et duret ista libertas usque ad s. Michaelem prox.

De parte 149 – 125.
De non capta 138 – 166.
Non sinc. 11 – 15.

(M. C., Spiritus, c. 156 v.)

193.

1348, die V iulii,

Sapientes: ser Marcus Lauredanus proc., ser Benedictus de Molino proc., ser Bernardus Iustiniano, ser Iohannes Sanuto et ser Marinus Grimani.

Capta.

Quia secundum varietates temporum consuetudinum mutationes fiunt, secundum quod ad bonum comune esse cognoscitur et inter ceteras provissiones semper utilissimum censeatur scire et recognoscere tempus et secundum conditiones temporum astantium atque bonam conditionem illius facere facta sua, pro modo sapientes predicti cernunt quod cum Comune Veneciarum plus et multo gravetur in expensis quam sit introytus, sic pro bono suo et conservatione status civitatis salubriter providendum, quia tempus dat quod antequam ad alia in commissis presencialiter procedatur, consulendo infrascripta faciunt denotare.

Et primo quia opus presentis sale Maiores Consilii, que ad presens fit, est ad tale punctum, quod satis abiliter pro presenti stare potest et pro ipso opere ponatur in deposito omni mense libr. L gross., que in aliis rebus multum factis Comunis prodesse possent, consulunt concorditer sapientes quod de presenti mandetur et ordinetur quod albetur ille latus salle predicte, qui

est versus S. Georgium, [illegible]ot
ad coperiendum, cum Qu[illegible]nt
citate et festinancia fieri potest
de nocte et cameras alias fan
expensas requirunt, et de pre
dictum depositum predictarum
primo erunt ante partem capta
de presenti, antequam removea
bus muris circum circa dicte sal
omnia alia, que sunt circum ci
quam lignamina, exportentur e
tota platea remaneat expedita,
officialibus, scribis et quibusc
de predictis.

Sapientes: ser Marcus La
cepto ser Benedicto de Molino

Capta.

Cum Comune nostrum cons
tam introytus quam eciam pro
versancium Venecias ex facto
fuerunt cassate per hoc Consi
tam populo Veneciarum et veni
toribus et navigiis nostris, qui
ex quibus sequutum est quod
pleta, et sit comuniter pro om

Consulunt suprascripti qu
solum erant in principio, a qu
ligantur ille date per gratian
et ponantur ad primam condi
ante cassationem predictam,
sicut Iusticiarii emere tenentu
teneantur emere totum vinu
iis, que presencialiter reddu
bus vinis aliis quam de [illegible]el
sticiarios, hosterii supradicti n
mercadantizare vel aliter e
sub pena perdendi totum vinu
si quis dictorum hosteriorum

ma salaria possit eis provideri
noc[illegible]ra tota et ipsa officia

noc quod Dom., Consiliarii et
n habeant libertatem, in casu
rsonas sufficientes, assumendi
orum cum quibus erant pre-
et inde infra, secundum quod
bitur. Et duret ista libertas

(M. C., Spiritus, c. 156 v.)

iulii,

danus proc., ser Benedictus
s Iustiniano, ser Iohannes

nporum consuetudinum mu-
benum comune esse cogno-
emper utilissimum censeatur
cundum conditiones tempo-
ditionem illius facere facta
cernunt quod cum Comune
ir in expensis quam sit in-
ratione status civitatis salu-
dat quod antequam ad alia
tur, consulendo infrascripta

sale Maiores Consilii, que ad
od[illegible]s abiliter pro presenti
tur in deposito omni mense
um factis Comunis prodesse
ntes quod de presenti man-
e latus salle predicte, qui

est versus S. Georgium, et tota coperiatur, si qua restat pars ad coperiendum, cum Quarantia similiter cum quanta velocitate et festinancia fieri potest, complendo locum Dominorum de nocte et cameras alias familie domini Ducis, que paucas expensas requirunt, et de presenti completis omnibus cesset dictum depositum predictarum libr. L gross. et remaneant sicut primo erunt ante partem captam depositi supradicti. Et postea de presenti, antequam removeantur antenelle, suffranatis omnibus muris circum circa dicte salle, omnes tabanelle, antenelle et omnia alia, que sunt circum circa dictum palacium, tam lapides quam lignamina, exportentur et removeantur ex toto, sic quod tota platea remaneat expedita, cesantibus de presenti omnibus officialibus, scribis et quibuscumque aliis laboratoribus circa de predictis.

Sapientes: ser Marcus Lauredano et alii suprascripti, excepto ser Benedicto de Molino.

Capta.

Cum Comune nostrum consequutum fuerit multum damnum tam introytus quam eciam propter expulsionem hominum conversancium Venecias ex facto cassationum hostariarum, que fuerunt cassate per hoc Consilium Rogatorum que sinistrum tam populo Veneciarum et venientibus habitatum quam mercatoribus et navigiis nostris, qui ex hoc inviamentum habebant; ex quibus sequutum est quod tota civitas est furatolis adimpleta, et sit comuniter pro omnibus providere:

Consulunt suprascripti quod hostarie, scilicet prime que solum erant in principio, a quibus excludantur et non intelligantur ille date per gratiam, que sint casse, redducantur et ponantur ad primam conditionem et statum, quibus erant ante cassationem predictam, cum conditione et modo quod, sicut Iusticiarii emere tenentur vinum hostariis a minus, sic teneantur emere totum vinum et Marchie et ribolei hosteriis, que presencialiter redducentur, quod fruentur, de quibus vinis aliis quam de eo, quod dabitur per predictos Iusticiarios, hosterii supradicti non possint per se vel per alios mercadantizare vel aliter emere vel habere in pena et sub pena perdendi totum vinum contra predicta emptum. Et si quis dictorum hosteriorum faciens contra predicta caderet

ad dictam penam, non possit ei fieri gratiam nec aliqua restitutio per Dominum, Consiliarios et Capita, neque per aliam partem ponere possentes sub pena libr. L. parv. pro quolibet ponente dictam partem, intelligendo et declarando quod omne vinum forense ad omne suum libitum dicti hosterii emere possint. Et hec pars duret per duos annos, in quorum capite Dominus, Consiliarii et Capita teneantur venire ad istud Consilium sub pena libr. XXV, in quo ponatur pars si predicta pars durare debeat necne. Et nichilominus non venientibus predictis ad Consilium, dicta pars duret donec per Consilium aliud fuerit ordinatum.

De parte 33 – non 9 – non sinceri 0.

Omnes sapientes.

Capta.

Et quoniam in facto unionis expensas maximas substinemus, prout omnibus est notum, et alii, qui sunt in liga et unione nobiscum, non sic faciant ut et nos, et tempus requirat pro aliis occurrentibus quod homines habeamus:

Consulunt quod scribatur nostro Capitaneo unionis ser Iustiniano Iustiniano quod de presenti receptis nostris litteris, quas mittemus cum galeis tribus, que recesserunt de Veneciis, Venecias festinanter debeat remeare, dimittendo ibi illas duas galeas, que armate fuerunt Candide, mandando et imponendo illis quod nostrum honorem debeant continue procurare. Et ad hoc ut id adimplere possint, scribatur nostro duche Crete et Consiliariis quod dictas galeas deinde armatas fulciri faciant et gentibus et omnibus opportunis, si quod defficeret, mandando eis quod ad custodiam stent Smirnarum et suam capitanariam faciant ad zornatam. Et quod per nostras litteras scribatur supracomitibus dictarum duarum galearum, quod vadant aliquando ad locum et insulam nostram Nigropontis visitando illos nostros fideles pro confortatione eorum et securitate sua, et sicut et quociens foret opportunum.

Omnes sapientes.

Capta.

Quod Capitaneus culphi nunc elligendus habeat solum de sallario libr. sex grossorum et famulos sex in mense, sicut

habebat libr. VIII gross., cum
Capitanei qui habebant libr[illegible] g
in omnibus aliis et valida roma

Omnes sapientes.

Capta.

Et quia multas expensas su
et bonum sit quod, si quid pecu
Comune perveniat:

Consulunt quod potestas S
sui successores, sicut habebant
salario, sic habere debeant solu
quibus propter condicionem loc
exerceri. Et teneantur predicti
libras V° subtractas in fine suor
necias et presentare Dominacio

19

1348, die

Sapientes: ser Benedictus d
niano, ser Iohannes Sanuto, se

Capta.

Quia ista sala Maioris C
facit et intencio terre sit quo
ad hoc ut denarii, qui expendu
intentione terre complenda:

Vadit pars, secundum quo
Consilio, quod hodie per diem
stantes, protomagistri, magistri
sunt presencialiter ad labore
priventur de omni et quolibet
ficiales de super Rivoalto[illegible]en
quem, qui vellet accipere [illegible]etu
claratum in parte pridie capta,
unus semper maneat ad sop
stabit.

habebat libr. VIII gross., cum illis honeribus que habebant Capitanei qui habebant libr. VI gross. Sua commissio est firma in omnibus aliis et valida remanente.

Omnes sapientes.

Capta.

Et quia multas expensas supportamus de tota Trivissana et bonum sit quod, si quid pecunie posset haberi, in nostrum Comune perveniat:

Consulunt quod potestas Seravalis, qui de cetero fiet, et sui successores, sicut habebant libr. III^{m} p. in anno pro suo salario, sic habere debeant solum libr. II^{m} V^{e} in anno, cum quibus propter condicionem loci regimen potest honorabiliter exerceri. Et teneantur predicti potestates omni anno dictas libras V^{e} subtractas in fine suorum regiminum adducere Venecias et presentare Dominacioni, ut ponantur in Comune.

(*Senato Misti*, reg 24, c. 79)

194.

1348, die X iulii.

Sapientes: ser Benedictus de Molino, ser Bernardus Iustiniano, ser Iohannes Sanuto, ser Marinus Grimani.

Capta.

Quia ista sala Maioris Consilii infinitissimas expensas facit et intencio terre sit quod ulterius non fiant expense, ad hoc ut denarii, qui expenduntur, veniant in Comune pro intentione terre complenda:

Vadit pars, secundum quod captum fuit pridie in isto Consilio, quod hodie per diem omnes officiales, scribe, superstantes, protomagistri, magistri et omnes alii laboratores, qui sunt presencialiter ad laborerium dicte sale, cassentur et priventur de omni et quolibet salario quod haberent. Et officiales de super Rivoalto teneantur et debeant invenire aliquem, qui vellet accipere dictum laborerium, quod restat declaratum in parte pridie capta, super se, de quibus officialis unus semper maneat ad soprastandum laborerio quod restabit.

Capta.

Cum captum sit in isto Consilio de redducendo hosterias sive tabernas a pluri in pristinum statum et per aliquos moveatur dubium que sint ille hostarie sive taberne, que reduci et relevari debent:

Vadit pars quod declaretur, sicut fuit intencio Dominii, quod ille XIII taberne sive hostarie, que alias declarate et determinate fuerunt per Colegium esse debere hospitia a pluri, videlicet VIII in Rivoalto et V in S. Marco, sint et intelligantur ille hostarie, que reduci debent ad pristinum statum secundum formam partis predicte.

Non 4 – non sinc. 3 – alii omnes de parte.

Sapientes: ser Benedictus de Molino, ser Bernardus Iustiniano, ser Marinus Grimani.

Capta.

Et quia ista duo officia scilicet officium Rationis de intus et officium Rationis de foris coniunctis ipsis ad invicem abiliter exerceri possunt:

Consulunt quod officium Rationis de intus redducatur ad officium Rationis de foris, de presenti cessantibus omnibus officialibus, scribis et famulis dicti officii de intus, quibus propter hunc laborem addatur quod, sicut habebant sold. XXX gross. in anno, sic habeant sold. XL gross. in anno, qui teneantur facere queque facienda que occurrebant ad officium Rationum de intus. Et si quas partes pecuniarum dicti officiales de intus habebant, dicti officiales Rationum de foris habeant, cum additione quod si quis famulus esset necessarius huic officio propter plus laboris, quod addatur cum salario consueto quod habebat ille qui erat ad officium de foris.

Sapientes predicti

Capta.

Item quia officium Becharie inducit multas expensas, que possunt devenire in Comune, quia officium Iusticie nove quodcumque faciet abiliter:

Consulunt quod, sicut alias, fuit, cessantibus usque ad terminum octo dierum omnibus officialibus, notariis, massariis et omnibus aliis salariatis ad dictum officium, ipsum

officium bechariе redducatur a
augendo Iusticiariis propt
partes penarum, quas habebar
teneantur stare et sedere om
quam post prandium, sub pe
exceptis festis solempnibus, et
stant officiales becharie, facie
ficii facienda. Et quod Dominus
partem eorum possint provide
fuerint necessarii cum proviss
adiutorio notarii et famuloru
cio Iusticie nove.

1

1348, die

Sapientes.

Capta.

Quod pro recuperatione
tuavimus domino Iohanni i
scribatur eidem domino Johar
ratrici in forma consueta scri
veret, trasmittat aliquam ido
vendi iocalia, que habemus i
minus IIII^{or} mensium ad dan
prode a die presentacionis n
in quo termino, si non solve
batur nostris Baiulo et Consil
lucionem predictam debeant
copiam pacti, quam habemus
nunc sit captum quod, non so
titatem denariorum et prode,
vel alii non possint ponere
prorogationem, suspensionem
aliquo collore vel causa. Qu
navigio, quod ibit ad partes

officium bechariе redducatur ad officium Iustice nove, non augendo Iusticiariis propterea aliquod salarium, sed habeant partes penarum, quas habebant ipsi officiales becharie, qui teneantur stare et sedere omni ebdomada tam de mane quam post prandium, sub pena quibus tenentur aliis oris, exceptis festis solempnibus, et stent in camera qua ad presens stant officiales becharie, facientes quecumque utriusque officii facienda. Et quod Dominus, Consil. et Capita per maiorem partem eorum possint providere de notariis et famulis quot fuerint necessarii cum provissionibus, quibus videbitur, pro adiuctorio notarii et famulorum, qui ad presens sunt in officio Iusticie nove.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 82 v.)

195.

1348, die XII iulii.

Sapientes.

Capta.

Quod pro recuperatione XXX^m^ ducatorum, quos mutuavimus domino Iohanni imperatori Constantinopolitano, scribatur eidem domino Johanni Catacusino et domine imperatrici in forma consueta scribi, scribendo, quod si non solveret, trasmittat aliquam idoneam personam ad videndum vendi iocalia, que habemus in pignore. Et ei asignetur terminus IIII^or^ mensium ad dandum nobis dictos denarios cum prode a die presentacionis nostrarum presencium litterarum, in quo termino, si non solverit, fiet dicta vendicio. Et scribatur nostris Baiulo et Consiliariis Constantinopolis quod solucionem predictam debeant procurare, transmittendo illis copiam pacti, quam habemus cum dicto Imperatore. Et ex nunc sit captum quod, non solventibus predictis dictam quantitatem denariorum et prode, Dominus et Consiliarii et Capita vel alii non possint ponere partem de faciendo ulterius aliquam prorogationem, suspensionem vel terminum ullo modo sub aliquo collore vel causa. Que littere mittantur cum primo navigio, quod ibit ad partes illas.

Capta.

Cum omne honus Comunis quilibet bonus civis libenti animo ferre debet absque dicti Comunis aliquo gravamento:

Consulunt quod alicui qui elligetur et fiet ambaxator provvisor seu tractator, quando tractabitur de dando salarium, non possit deinceps dari plus neque ultra quam libr. L. in mense pro suo salario. Et quando tractabitur de dando, fiat cum ordinibus terre.

Et quod ambaxatores euntes in serviciis Comunis, qui nichil habent de salario pro suis ambaxariis, non possint accipere gross. III, quos accipiebant pro unoquoque die pro fruatione suarum rerum et arnesiarum. Et si qua pars vel consilium est contra, sit revocatum etc.

Capta.

Quod deinceps pro utili nostri Comunis non fiant in Candida comerciarii, sed eorum officium, sicut alias faciebant Camerarii Candide teneantur exercere, prout alias fuit consuetum.

Capta.

Et quia necesse est pro statu nostro habere denarii, quot haberi possunt:

Vadit pars quod Ducha et Consiliarii Crete teneantur omni anno mittere Venecias ypper. MV° et tot plura, quot mittere poterunt omni anno. Et hoc addatur in commissione eorum.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 83)

196.

1348, die XV iulii.

Dux, Consiliarii et Capita, ser Johannes Sanuto, ser Marcus Grimani, sap. qui erant presentes.

Capta.

Quia clare concipitur et videtur quod officium Provisorum bladi non est adeo necessarium terre, quin Comune nostrum moderno tempore variis et multiplicibus aggravatum

expensis possit alleviari expens
officio, que ascendunt ar
cunie, ut est notum:

Vadit pars quod dictum off
sit, ita quod Comune pro ipso
in posterum ullo modo.

De non 2 - non sinc. 0 -

Capta.

Si videtur vobis quod po
pars quam ponere volunt Dor
eligere dicti tres sapientes pro
bus solidandis.

45 - de non 8 - non sinc

1348. die X

In nomine Patris et Filii e
dum inter venerabilem in Chris
Nicolaum Mauroceno Dei gr
eius predecessores et clerum
castellane ex parte una, et Se
Andream Dandulo, Dei grati
Croatie Ducem, dominum qua
perii Romanie, et eius prede
ipsius civitatis ex altera, infin
stiones et lites cum periculo
et ventilate fuerint occasio
decimarum petitarum ab ip
episcopum et clerum, ipsis
cimas se debere prestare
petebantur, licet dicatur
aliquid reperiatur per tempo
ipsis decimis, videlicet cente
aliqui, quadragesimam aliqui,

expensis possit alleviari expensis que fiunt pro ipso et in ipso officio, que ascendunt annuatim ad bonam quantitatem pecunie, ut est notum:

Vadit pars quod dictum officium cesset et de cetero cassum sit, ita quod Comune pro ipso officio nullas expensas supportet in posterum ullo modo.

De non 2 - non sinc. 0 - alii omnes de parte.

Capta.

Si videtur vobis quod possit poni in isto Consilio hec pars quam ponere volunt Dominus, Consiliarii, et Capita de eligere dicti tres sapientes pro questionibus bladi et rationibus solidandis.

45 - de non 8 - non sinc. 0.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 84)

197.

1348. die XVI septembris

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Cum dudum inter venerabilem in Christo patrem et dominum dominum Nicolaum Mauroceno Dei gratia episcopum castellanum et eius predecessores et clerum civitatis Venetiarim et diocesis castellane ex parte una, et Serenissimum Dominum dominum Andream Dandulo, Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Croatie Ducem, dominum quarte partis et dimidie totius Imperii Romanie, et eius predecessores et Cives et Comune ipsius civitatis ex altera, infinite et periculose et graves questiones et lites cum periculo gravi etiam animarum subsitate et ventilate fuerint occasione decimarum seu prestationis decimarum petitarum ab ipsis civibus per dictos dominos episcopum et clerum, ipsis civibus denegantibus ipsas decimas se debere prestare ipsi domino episcopo et clero, prout petebantur, licet dicatur pro parte ipsius Comunitatis quod aliquid reperiatur per tempora retroacta aliquid solvisse pro ipsis decimis, videlicet centesimam aliqui, quinquagesimam aliqui, quadragesimam aliqui, alter secundum quod pro anima

ipsorum melius eis visum fuerat concordare, et pro parte ipsius domini episcopi et cleri predicti negabatur sic particulariter debuissse solvisse, nunc divina gratia faciente idem venerabilis pater suo nomine et sui episcopatus et pro se ipso et suis successoribus, habito sepius tractatu cum suo Capitulo Canonicorum sue ecclesie Castellane et plebanis omnibus et collegiis ipsorum plebanorum dicte civitatis et diocesis, semper in ipsis tractatibus, firmatum fuit infrascriptam concordiam et compositionem amicabilem redundare ad statum et augumentum et utilitatem dicti episcopatus et totius cleri predicti et fabrice ecclesiarum et pauperum et debere precedere et fieri, prout inferius continetur. Nunc idem venerabilis Pater, habens plenum et legitimum mandatum a suo Capitulo Canonicorum dicte ecclesie et ab ipsis omnibus plebanis et collegiis eorundem, ut continetur in instrumento scripto manu Zamboni imperiali auctoritate notarii et dicti domini episcopi a me infrascripto notario viso et lecto et cetera, ex una parte et nobiles et sapientes viri domini Marcus Lauredano et Bernardus Justiniano, Procuratores Sancti Marci et honorandi cives Venetiarum, habentes ad infrascripta plenum et legitimum mandatum ab ipso serenissimo Principe Domino domino Andrea Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Croatie Duce, domino quarte partis et dimidie totius Imperii Romanie, et tota comunitate Venetiarum, ut continetur in instrumento scripto manu mei notarii infrascripti ex altera, advertentes bonum et pacificum statum cleri et populi et fabrice ecclesiarum et pauperum dicte civitatis et totius comunitatis, ut de cetero quelibet matteria scandali et discordie aufferatur, ad infrascriptam concordiam et amicabilem compositionem communiter et concorditer devenerunt: Videlicet quod pro omni eo quod Venerabilis Pater et clerus, fabbrica ecclesiarum et pauperes possint petere occasione ipsarum decimarum et prestationis ipsarum ab ipsa comunitate seu a civibus seu habitatoribus Venetiarum vel aliquibus eorum pro tempore preterito et usque ad festum Sancti Petri de mense Junii proximi venturi, ipsa Comunitas Venetiarum, seu dicti sindici sindicario nomine ipsius incliti domini Ducis seu Comunis et hominum dicte Civitatis Venetiarum dent et solvant ipsi domino episcopo, recipienti nomine predicto,

duodecim millia ducatos auri,
festum Nativitatis prox fu
medietatem ad festum S. Pe
futuro deinde a festo S. P
septem millia ducatos auri,
septem milium ducatorum in
et aliam medietatem usque ad
ceps in perpetuum quolibet a
et quod dicta quantitas dict
quattuor partes, quarum unam
terria fabrice et quarta pauper
tis portionibus inter ipsos co
dictus dominus episcopus et
pauperes et eorum successo
petere occasione decimarum a
cuius eorum ab ipsa comunit
tiarum vel habitatoribus, sed
et facere finem, quietationem
episcopus suo et nominibus s
cipientibus nomine sindicario
nitate civibus et habitatoribu
possit petere ipse vel clerus pr
pauperes vel eorum successor
toto tempore preterito et futu
miserunt et iuraverunt corpor
dicte partes ad invicem et vicis
nibus antedictis perpetuo firm
cere observari et adimplere et
qua ratione vel causa, de jure v
mille auri vicissim, solemni stip
mittenda quotiens fuerit contr
partem non observantem parti
luta vel non, nihilominus predic
perpetuo debeant observari. E
procedant, dummodo plac S
mino Nostro Domino Clementi s
Romane ac Universalis Ecclesie
super hoc debeat supplicari
ipsarum partium sua benignita

cordare, et pro parte
dis negabatur sic parti-
divina gratia faciente idem
sui episcopatus et pro se
sepius tractatu cum suo
ie Castellane et plebanis
banorum dicte civitatis et
bus, firmatum fuit infra-
ionem amicabilem redun-
utilitatem dicti episcopa-
e ecclesiarum et pauperum
rius continetur. Nunc idem
legitimum mandatum a suo
e et ab ipsis omnibus ple-
ontinetur in instrumento
uctoritate notarii et dicti
notario viso et lecto et ce-
pientes viri domini Marcus
ano, Procuratores Sancti
um, habentes ad infrascri-
n ab ipso serenissimo Prin-
alo Dei gratia Venetiarum,
no quarte partis et dimidie
omunitate Venetiarum, ut
manu mei notarii infra-
et pacificum statum cleri
pauperum dicte civitatis
quelibet matteria scan-
rascriptam concordiam et
iter et concorditer devene-
quod Venerabilis Pater et
peres possint petere occa-
tionis ipsarum ab ipsa co-
ori Venetiarum vel ali-
et que ad festum Sancti
uri, ipsa Comunitas Vene-
omine ipsius incliti domini
Civitatis Venetiarum dent
ecipienti nomine predicto,

duodecim millia ducatos auri, videlicet medietatem usque ad festum Nativitatis proxime futurum sive venturum, et aliam medietatem ad festum S. Petri predicti, et pro tempore futuro deinde a festo S. Petri in antea quolibet anno septem millia ducatos auri, videlicet medietatem ipsorum septem milium ducatorum in supradicto festo Sancti Petri et aliam medietatem usque ad medium annum, et sic deinceps in perpetuum quolibet anno debeat solvi et observari, et quod dicta quantitas dictorum ducatorum dividatur in quattuor partes, quarum unam sit domini episcopi, alia cleri, tertia fabrice et quarta pauperum, deductis de predictis quartis portionibus inter ipsos consuetis. Et quod pro predictis dictus dominus episcopus et clerus, fabrica ecclesiarum et pauperes et eorum successores nunquam possint aliquid petere occasione decimarum aliquarum seu prestationis alicuius eorum ab ipsa comunitate vel aliquibus civibus Venetiarum vel habitatoribus, sed de preditis debeant contentare et facere finem, quietationem et remissionem idem dominus episcopus suo et nominibus supradictis eisdem sindicis recipientibus nomine sindicario supradicto et pro ipsa comunitate civibus et habitatoribus supradictis de omni eo, quod possit petere ipse vel clerus predictus, fabbrica ecclesiarum et pauperes vel eorum successores occasionibus supradictis pro toto tempore preterito et futuro. Que omnia et singula promiserunt et iuraverunt corporaliter ad Sancta Dei Evangelia dicte partes ad invicem et vicissim, stipulatione solemni nominibus antedictis perpetuo firma, rata habere, observare et facere observari et adimplere et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, de jure vel de facto, sub pena ducatorum mille auri vicissim, solemni stipulatione premissa, totiens committenda quotiens fuerit contrafactum, que pena solvatur per partem non observantem parti observanti predicta et pena soluta vel non, nihilominus predicta omnia et singula inviolabiliter perpetuo debeant observari. Et predicta concordia et omnia procedant, dummodo placeat Sanctissimo in Christo Patri Domino Nostro Domino Clementi sexto Divina providentia Sancte Romane ac Universalis Ecclesie summo Pontifici, cui per partes super hoc debeat supplicari quod dignetur pro bono pacis ipsarum partium sua benignitate predictis omnibus consentire.

Et quod interim, antequam per ipsum predicta omnia confirmentur, nulla solutio fiat de predictis responsionibus per dictam Comunitatem domino episcopo et clero, fabrice ecclesiarum et pauperibus predictis. Actum Venetiis in episcopali palatio castellano, in anticamera dicti Venerabilis Patris. Anno domini millesimo tercentesimo quadragesimo octavo, indictione prima, die sexto decimo mensis septembris, presentibus venerabili viro domino Joanne de Ursis, licentiato in jure canonico, domino Rambaldo, filio domini Tolberti de Collalto civitatis Tarvisii, domino Joanne Lavazola de Tarvisio, decretorum doctore, domino Floravante de Bursio de Tarvisio jureperito, venerabili viro domino Jacobo de Fugatiis decretorum doctore, domino Francisco Delfino canonico ecclesie castellane et aliis testibus vocatis et rogatis.

Ego Zambon de Frabaldis imperiali auctoritate notarius publicus et curie Catellane scriba suprascriptis omnibus interfui et rogatus scripsi signumque meum apposui consuetum.

(*Commemoriali*, vol. IV, c. 137 v., n. 268)

198.

1349, die XIII ianuarii.

Quia Camera nostra frumenti est multum debita specialibus personibus, que iamdiu quesiverunt et cotidie querunt denarios suos, et non sit in ea pecunia unde satisfieri valeat petentibus, et bonum sit pro honore et conservatione fame nostre providere super hoc:

Vadit pars quod ex nunc captum sit quod omnes denarii, qui superhabundabunt in Camera nostri Comunis ab expensis necessariis usque per totum mensem martii proxime futurum, convertantur et dentur ad Cameram nostram frumenti pro satisfacione dictorum debitorum et aliis necessitatibus Camere, secundum quod imponetur et ordinabitur per Dominium. Et committatur Camerariis Comunis quod sic debeant servare usque ad predictum tempus, videlicet per totum mensem marcii, quo tempore eligentur secundum usum sapientes ad providendum de introitibus et exitibus Comunis, sicut fuerit opportunum.

(*Senato Misti*, reg. 24, c. 112 v.)

1349, [redacted]

D. Dux, Consiliarii et C
Capta.

Cum quasi anno quoli
sit elligi sapientes ad provid
Comunis et de rationibus Ca
pientes nunc sint maxime
et gravium expensarum, qua
tinue intus et extra, eciam q
deputati fuerunt ad videndu
erant in multa confusione, in
cuius observantia, ut dicit
denciam et declarationem ra
pore:

Vadit pars, quod elliga
manus ellectionum, qui dili
troytus nostri Comunis et
et extra et qualiter ipsum
videant et examinent ratione
predictas, que consuluntur
aliis omnibus ad predicta spe
et honorem nostrum reddun
in scriptis, cum quo erimus
libet possit ponere partem
mensem presentem et detur
quod vocetur sub pen. sold.

Ellecti sapientes: ser

1349, d

Capta.

Quod pro necessitatibu
accipi mutuo cum voluntate
dicte Camere usque duc. X
tribus pro C quot habere pot

199.

1349, die secundo marcii.

D. Dux, Consiliarii et Capita.

Capta.

Cum quasi anno quolibet circa mense marcii solitum sit elligi sapientes ad providendum de introitibus et exitibus Comunis et de rationibus Camere frumenti et huiusmodi sapientes nunc sint maxime necessarii, tum occaxione plurium et gravium expensarum, quas nostrum Comune substinet continue intus et extra, eciam quia per aliquos, qui per Dominium deputati fuerunt ad videndum rationes Camere frumenti, que erant in multa confusione, inventa est certa regula sive modus, cuius observantia, ut dicitur, utiliter responderet ad evidenciam et declarationem rationum dicti officii quolibet tempore:

Vadit pars, quod elligantur quinque sapientes per tres manus ellectionum, qui diligenter videant et examinent introytus nostri Comunis et exitus ac expensas eius de intus et extra et qualiter ipsum Comune alleviari posset, nec non videant et examinent rationes Camere frumenti et provissiones predictas, que consuluntur super ea, et super premissis et aliis omnibus ad predicta spectantibus, que cernerent ad bonum et honorem nostrum reddundare, dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur. Et quilibet possit ponere partem et habeant terminum per totum mensem presentem et detur eis Consilium quociens pecierint, quod vocetur sub pen. sold. X.

Ellecti sapientes: ser Hermolaus Venerio S. Marine.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 1)

200.

1349, die XX marcii.

Capta.

Quod pro necessitatibus Camere nostre frumenti possint accipi mutuo cum voluntate et conscientia Dominii per officiales dicte Camere usque duc. X^{m} ad prode, accipiendo de illis a tribus pro C quot habere poterunt et ultimo de illis a quatuor

usque ad sumam predictam, si omnes non possunt reperiri ad tres pro C. Et est capta per V Consiliarios, tria Capita et duas partes Rogat. congregatis LXX et inde supra.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 4)

201.

1349, die XI maii.

Dominus et Consiliarii.

Capta.

Cum Camera frumenti sit multum debita specialibus personis, que iam diu quesiverunt et cotidie querunt denarios suos, et non sit in ea pecunia unde satisfieri valeat petentibus et bonum sit pro honore nostro et conservatione fame nostre providere super inde:

Vadit pars quod ex nunc sit captum, quod omnes denarii, qui superhabundabunt in Camera nostri Comunis ab expensis necessariis usque per totum mensem iunii proxime futuri, convertantur et dentur nomine mutui ad Cameram nostram frumenti pro necessitatibus dicte Camere et sic servare debeant Camerarii Comunis.

55 – de non 10 – non sinc. 3.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 17 v.)

202.

1349, die XV maii.

Capta.

Cum hospites a pluri secundum datum ordinem per Dominationem teneantur et sint astricti in hostariis suis habere et tenere vinum precii libr. XXIIII parvorum pro amphora, pro quo solvunt Comuni nostro de dacio duc. VII auri, et propter vini penuriam, que viget ubique, non possint invenire nec vinum habere pro paucioribus XXX et XXXII libr. amphora, propter que non possint sustinere expensas tam in affictu domorum quam aliis expensis resultantibus ex eisdem, unde nobis humiliter supplicarunt quatenus super hoc providere de opportuno remedio dignaremur:

Vadit pars et sic consulunt Provisores Comunis et Iusticiarii novi, quod pro evidenti bono Comunis et comodo nec

non alievatione hospitum pre
dicti teneantur imponi fa
pro hospitibus antedictis, vide
supra, tantam quantitatem ac
impositione aque predicte de
libr. XXII, solvendo dicti hospi
de vino predicto, sicuti facere
et conditionibus et stricturis,
ad Cameram predictam, in s

Non o – non sinc. 1 – d

Nomina hospitum suppli
de Luciano, Nicolletus Pisani,

20

1349, die VI

D. Dux, omnes Consiliarii,

Capta.

Cum plures tam veneti
a Camera nostra frumenti circ
habenda instent continuo tam
nostris officialibus frumenti, et
bitis aggravata quod satisfier
et dicta pecunia de Camera n
et pro bono Comunis et honor
viam invenire, per quam dicti
sint pro quam minori prode po
sis, qui vult ponere ad predicta
trium pro centenario:

Vadit pars quod officiales
sint et debeant accipere mutu
prode III pro C., obbligando i
dictos denarios, quos reci
annuatim secundum usum dic
debentibus recipere et habere.

Non sinc. o – de non 2 –

non alievatione hospitum predictorum quod Iusticiarii predicti teneantur imponi facere de cetero in vino, quod ement pro hospitibus antedictis, videlicet a libr. XXII parvorum supra, tantam quantitatem aque quod vinum huiusmodi ex impositione aque predicte deveniat ad precium dictarum libr. XXII, solvendo dicti hospites nostro Comuni illud dacium de vino predicto, sicuti facerent de vino puro, aliis ordinibus et conditionibus et stricturis, ad que ipsi hospites tenentur ad Cameram predictam, in suo statu remanentibus.

Non o - non sinc. 1 - de parte 61.

Nomina hospitum supplicantium sunt hec: Gracianus de Luciano, Nicolletus Pisani, Rosso Bono.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 19 v.)

203.

1349, die VI mensis iunii

D. Dux, omnes Consiliarii, et Capit. de XL.

Capta.

Cum plures tam veneti quam forenses habere debeant a Camera nostra frumenti circa duc. XXII^{m}, pro qua pecunia habenda instent continuo tam coram Dominio quam coram nostris officialibus frumenti, et Camera predicta adeo sit debitis aggravata quod satisfieri non potest habere debentibus, et dicta pecunia de Camera nostri Comunis haberi non possit et pro bono Comunis et honore nostro faciat aliquam bonam viam invenire, per quam dicti denarii habere et inveniri possint pro quam minori prode poterit, et reperiatur aliquis forensis, qui vult ponere ad predictam Cameram duc. XII^{m} ad prode trium pro centenario:

Vadit pars quod officiales nostri Camere frumenti possint et debeant accipere mutuo dictos duc. XII^{m} cum dicto prode III pro C., obbligando ipsam Cameram pro restituendo dictos denarios, quos recipient, et pro solvendo prode illorum annuatim secundum usum dicte Camere, ut satisfieri possit debentibus recipere et habere.

Non sinc. o - de non 2 - de parte alii.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 23)

204.

1349, die XVIII iunii.

Capta.

Cum illi XII[m] ducat., quos captum fuit pridie posse accipi per Cameram frumenti a forensibus cum prode III pro C, non possint haberi a forinsecis, et aliqui cives nostri compareant offerentes velle deponere pecuniam cum prode IIII[or] pro C:

Vadit pars quod illa quantitas XII.[m] duc. possit accipi a forensibus vel a civibus, sicut melius videbitur, dando forensibus tria et civibus IIII[or] pro cent. secundum ordinem Camere.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 25 v.)

205.

1349, die XXVII iunii.

Sapientes: ser Marcus Iustiniano, ser Nicolaus Volpe, ser Iohannes Gradonico, ser Thomas Viadro, ser Nicolaus Lion.

Capta.

Quia vertitur in dubium, utrum concordium et compositio inter d. Episc. Castellanum et clerum ex parte una et Comune nostrum ex altera de VII[m] ducatis pro tempore futuro factum et habitum per d. Papam approbabitur vel improbabitur, et in casu quo approbaretur, Comune nostrum ad solvendum predictos duc. VII[m] annis singulis Episcopo et clero prefatis obligatum remaneret, et super hoc bonum sit de opportuno remedio providere, ne Comune nostrum predictum substineat inde damnum:

Vadit pars quod stridetur publice in scalis Sancti Marci et Rivoalti, quod omnes illi, qui remanebunt heredes commissarii, administratores, successores vel furnitores bonorum aliquorum a festo S. Petri prox. in antea decedencium tam in Veneciis quam extra nostre iurisdictionis Veneciarum, teneantur et debeant infra octo dies, postquam eis de huiusmodi hereditate, commissaria, administratione, furnitione et successione innotuerit, dedisse in scriptis nomina et prenomina illarum personarum, quarum remanserunt heredes, commissarios, administratores, furnitores, vel successores, officialibus ad exigendum nunc decimas deputatis, sub pena que predictis

officialibus videbitur imponen
bonis propriis illorum qui
Qui officiales habeant libertate
faciendi de talibus personis d
dentibus et ordinationi prefat
Non sinc. 3 – de non 16

2

1349, die

Dominus, Consiliarii et C
Capta.

Ut possit reperiri aliqua b
bitorum Camere frumenti et
Camere, quam in expeditione
maxima quantitate:

Vadit pars quod eligantur
electionum in isto Consilio et
Consiliarios et Capita, qui sup
lium in scriptis, et sapientes
exitibus Comunis eciam exa
suum consilium in predictis, c
silium et fiet sicut videbitur, et
expediant se per totum mens
si antea fuerint expediti, ante p
vocetur omni vice pro istis fac
Consilio.

Electi sapientes: ser And
gadino – ser Andreas Quirin

2

1349, men

Sapientes super blado
ser Iacobus Bragadino, ser A
ser Marinus Delphyno, ser Pet

ENTI

t.
VIII iunii.

aptum fuit pridie posse accipi
bus cum prode III pro C, non
liqui cives nostri compareant
um cum prode IIII^{or} pro C:
as XII.^{m} duc. possit accipi a
elius videbitur, dando foren-
t. secundum ordinem Camere.

Senato Misti, reg. 25, c. 25 v.)

.
XVII iunii.

iniano, ser Nicolaus Volpe,
as Viadro, ser Nicolaus Lion.

um concordium et compositio
um ex parte una et Comune
pro tempore futuro factum et
ir vel improbabitur, et in casu
im ad solvendum predictos
o et clero prefatis obligatum
t de opportuno remedio pro-
um substineat inde damnum:
blice in scalis Sancti Marci
emanebunt heredes commis-
s vel furnitores bonorum
i antea decedencium tam in
tionis Veneciarum, teneantur
am eis de huiusmodi here-
e, [illegible]aitione et successione
nina et prenomina illarum
t heredes, commissarios,
successores, officialibus ad
s, sub pena que predictis

officialibus videbitur imponenda et per ipsos exigenda de bonis propriis illorum qui predictis contrafecerint vel venirent. Qui officiales habeant libertatem etiam inquirendi et inquiri faciendi de talibus personis de cetero, ut premittitur, decedentibus et ordinationi prefate contrafacientibus etc.

Non sinc. 3 – de non 16 – de parte 92.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 29 v.)

206.

1349, die XXI iulii.

Dominus, Consiliarii et Capita.

Capta.

Ut possit reperiri aliqua bona via tam in alieviatione debitorum Camere frumenti et satisfactione creditorum dicte Camere, quam in expeditione frumenti Comunis, quod est in maxima quantitate:

Vadit pars quod eligantur tres sapientes per duas manus electionum in isto Consilio et unam terciam per Dominum, Consiliarios et Capita, qui super hoc dent nobis suum consilium in scriptis, et sapientes deputati super introytibus et exitibus Comunis eciam examinent per se et dent nobis suum consilium in predictis, cum quo venietur ad istud Consilium et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem, et expediant se per totum mensem presentem, et nichilominus, si antea fuerint expediti, ante possint venire ad Consilium, quod vocetur omni vice pro istis factis sub pena sold. XX, et legetur Consilio.

Electi sapientes: ser Andreas Pisani – ser Iacobus Bragadino – ser Andreas Quirino.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 37)

207.

1349, mensis augusti die vigesimo

Sapientes super blado Comunis: ser Andreas Pisani, ser Iacobus Bragadino, ser Andreas Quirino. Alii sapientes: ser Marinus Delphyno, ser Petrus Truno, ser Franciscus Bono.

Capta.

Volentes penitus quod Comune nostrum alevietur de quantitate maxima frumenti, quod ad presens residet vel assidet in Comuni, per sapientes consulitur:

Quod quilibet, qui habet frumentum hic in Veneciis et voluerit ipsum vel de ipso extrahere vel extrahi facere de Veneciis, teneatur et debeat comparere coram ducali Dominio et facere scribi quantitatem frumenti, quam habebit et quam extrahere vel extrahi facere voluerit de Veneciis pro deferendo ipsum ad terras amicorum. Et per Dominium et Collegium possit attribui seu concedi licentiam extrahentibus vel extrahi facere volentibus tale frumentum de Venecciis eo modo et condicione, quibus videbitur ipsi Dominio et Collegio, faciendo videre istud tale frumentum et statuendo eisdem illum terminum extrahendi sua frumenta et sub illa pena, qui videbuntur ipsi Dominio et Collegio iam dicto. Que quidem pars debeat publice proclamari et permanere ad beneplacitum Dominii.

Non sinceri 0 – quod non 1 – de parte alii.

Sapientes nominati superius.

Capta.

Ceterum attenta conditione quantitatis frumenti, quod, ut est dictum, est in nostro Comuni, per sapientes prefatos consulitur:

Quod infra mensem unum, postquam completum fuerit dari frumentum, quod per contractas datur presencialiter, iterato dari debeant per contractas ad minus staria XV^{m} de frumento, illo qui videbitur Dominio et Collegio et pro illo pretio et infra terminum illum, qui videbuntur ipsi Dominio et Collegio similiter.

Non sinc. 1 – quod non 7 – de parte 36.

Sapientes nominati superius.

Capta.

Quoniam Camera nostra frumenti habere debet multos denarios de frumento dato per contractas elapsis temporibus et predicti denarii male exiguntur, ut asserunt officiales eiusdem Camere, in damnum non modicum nostri Comunis, et eciam officiales prefati habent multos famulos non habentes multa agere,

qui singulo die vadunt inquire
panem:

Consulitur propterea, ut
denarios, quod ipsi officiales p
facere tam antedictos denari
preterito tempore, quam illos
mento dando debentur exigi,
nostra sexteriorum. Et de eo
partem, qualem habent predi
gendo quod officiales predict
dutos officialibus prefatis, sic

Non sinceri 0 – quod no

2

1349, die

Ser Marcus Delphino, se
Bono, ser Iacobellus Cornari

Capta.

Vissis et examinatis cum
exitibus nostri Comunis, non
nario, defalchatis expensis pres
depositis tam pro reddendo p
pro sala, reperitur et habetu
Comunis assertionem, quod
et depositis supradictis duc.
propterea, examinato statu
plures creditores tam cives q
predicta recipere et habere non
qui cum infestatione tam c
frumenti instant assidue pr
habito etiam respectu quod f
liter omnes cives, et qu
debita supradicta persolvat,
nore ac bono et comodo Ca
et viis quam decencius fieri p

Consulunt concorditer sa

qui singulo die vadunt inquirendo omnia sexteria pro bullando panem:

Consulitur propterea, ut Comune seu Camera habeant tales denarios, quod ipsi officiales possint et debeant exigere et exigi facere tam antedictos denarios exigendos, ut est dictum, de preterito tempore, quam illos qui in futurum pro tali frumento dando debentur exigi, sicut faciunt et tenentur capita nostra sexteriorum. Et de eo quod exegerint, habeant talem partem, qualem habent predicta capita sexteriorum, intelligendo quod officiales predicti frumenti mittant homines cadutos officialibus prefatis, sicut erant et sunt soliti facere.

Non sinceri o - quod non o - de parte omnes.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 45)

208.

1349, die XX augusti.

Ser Marcus Delphino, ser Petrus Truno, ser Franciscus Bono, ser Iacobellus Cornario, sapientes.

Capta.

Vissis et examinatis cum omni diligencia introytibus et exitibus nostri Comunis, non occurrente casu aliquo extraordinario, defalchatis expensis presencialiter occurrentibus et factis depositis tam pro reddendo prode imprestitorum, quam etiam pro sala, reperitur et habetur, per officialium Camerlengarie Comunis assertionem, quod superhabundarent ab expensis et depositis supradictis duc. IIII^{m} et ultra in mense. Et propterea, examinato statu Camere frumenti et quod sunt plures creditores tam cives quam forenses debentes a Camera predicta recipere et habere non modicam peccunie quantitatem, qui cum infestatione tam coram Dominacione quam officio frumenti instant assidue pro solutionibus eorum habendis, habito etiam respectu quod facere imprestita gravat universaliter omnes cives, et quod predicta Camera non habet unde debita supradicta persolvat, pro evidenti Comunis nostri honore ac bono et comodo Camere antedicte, modis omnibus et viis quam decencius fieri potuit exquisitis:

Consulunt concorditer sapientes quod quolibet mense per

Camerarios Comunis dari et deponi debeant ad Cameram frumenti predictam duc. quatuor milia et, si fieri poterit, duc. quinque milia; et istud durare debeat usque ad unum annum proximum venturum. Et ultra hoc, expensis necessariis mensis instantis et depositis etiam factis, tota pecunia, que in Comuni restabit, dari et deponi debeat similiter per Camerarios Comunis ad Cameram supradictam frumenti, ut officia Camere antedicte valeant solvere debita eiusdem Camere et satisfacere creditoribus debentibus ab ipsa Camera recipere et habere, sicut pro honore nostri Comunis est conveniens atque decens. Et si aliquo mense non possent deponi dicti duc. IIII^{m}, saltim deponantur sic quod in finem III mensium sint depositi duc. XII^{m} ad minus et plures, si esse poterit.

Non sinc. 3 – de non 6 – de parte 55.

Dominus Dux, Consiliarii, et Capita.

Quia honor et fama nostra omnino exigit ut inveniamus viam expeditam satisfaciendi debentibus recipere a Camera nostra frumenti, et sint apud quamplura ex officiis nostris deposita pecuniarum, que possent accipi inde absque incommodo aliquo cuiuscumque et iste sit modus magis effectivus intencionis nostre:

Vadit pars quod possit accipi de huiusmodi pecuniis depositis ad officia nostra, non intelligendo deposita que forent in nostris Procuratiis, usque ad summam duc. XX^{m} auri mutuo, cum voluntate tamen officialium vel maioris partis ubi erunt ipsa deposita, qui, si contentabuntur, non intelligant facere contra capitulare vel consilium aliquod, que quantum in hoc sint revocata. Qui denarii dentur ad Cameram frumenti pro satisfactione debitorum ipsius Camere et Camera nostri Comunis et ipsa Camera frumenti sit obligata ad restitutionem dictorum depositorum, quandocumque per officiales, ad quos spectabunt, fuerint requisiti.

55 – non 3 – non sinc. 6.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 45 v.)

1349, die X

Dominus, Consiliarii, C
videlicet: ser Marcus Corna
Petrus Gradonico, ser Nicolau

Capta.

Cum sint plura consilia l
Dominus, Consiliarii et Capit
aliqua sunt ad tempus et ali
captum in 1348, 18 augusti, di
illam libertatem, quam habe
que libertas reperitur expira

Vadit pars quod omnia co
cancellentur et fiat unum in
Consiliarii, Capita et officiale
eorum habeant libertatem pr
inveniendi et habendi frumen
sandi et expediendi totum q
videbitur tam in dando ordin
sint imponere penam et pena
et aliis committere, que sibi
que sint firma et valida ac si
Et semper omni anno in kalle
s. Petri ad plus teneatur dic
se ponere partem, si videbitur
de extra Culfum, quam de in
Collegio de dando ordinem fr
sub debito sacramenti teneat
captum fuerit, adimplere. Si
de dando ordinem frumento,
infra octo dies venire ad Cons
nere causam quare non vid
dictum.

Preterea possit dictum Co
ad Caputaggeris de frument
illo videlicet et in illa quanti
Collegio vel maiori parti vi

209.

1349, die XXVI octubris.

Dominus, Consiliarii, Capita et sapientes consiliorum videlicet: ser Marcus Cornario, ser Pangratius Georgio, ser Petrus Gradonico, ser Nicolaus Lauredano, ser Paulus Mudatio.

Capta.

Cum sint plura consilia loquentia de baylia, quam habent Dominus, Consiliarii et Capita et officiales frumenti, quorum aliqua sunt ad tempus et aliqua non, et ultimum, quod fuit captum in 1348, 18 augusti, dicat quod dictum Collegium habeat illam libertatem, quam habebat antequam provisores fierent, que libertas reperitur expirata:

Vadit pars quod omnia consilia loquentia super hac materia cancellentur et fiat unum in hac forma, videlicet: Dominus, Consiliarii, Capita et officiales frumenti per maiorem partem eorum habeant libertatem providendi et faciendi super facto inveniendi et habendi frumentum et bladum et illud dispensandi et expediendi totum quod eis vel maiori parti eorum videbitur tam in dando ordinem quam in omnibus aliis et possint imponere penam et penas ac omnia alia facere et ordinare et aliis committere, que sibi utilia et necessaria videbuntur, que sint firma et valida ac si per Maius Consilium facta forent. Et semper omni anno in kallendis mensis maii usque ad festum s. Petri ad plus teneatur dictum Collegium convenire et inter se ponere partem, si videbitur, de dando ordinem frumento tam de extra Culfum, quam de intra Culfum, et si capietur in ipso Collegio de dando ordinem frumento, ex tunc infra octo dies sub debito sacramenti teneatur dictum ordinem dare et, sicut captum fuerit, adimplere. Si vero non videretur eidem Collegio de dando ordinem frumento, teneatur ipsum Collegium ex tunc infra octo dies venire ad Consilium Rogatorum et in eo exponere causam quare non videtur eis de dando ordinem supra dictum.

Preterea possit dictum Collegium dare terris nostris a Grado ad Caputaggeris de frumento et blado nostri Comunis, de illo videlicet et in illa quantitate ac pro illo precio quod dicto Collegio vel maiori parti videbitur.

Possint insuper Dominus, Consiliarii et Capita XL imponere penam et penas tam nostris rectoribus quam aliis quibuscumque, ne frumentum vel bladum impediatur adduci Venecias.

Ceterum quia posset occurrere aliquis casus arduus et extraordinarius in facto bladi, qui forte non caderet sub libertate iamdicta, possit dictum Collegium, scilicet Dominus, Consiliarii, Capita et officiales frumenti vel maior pars eorum venire ad Consilium Rogatorum congregatorum LXX vel inde supra et ibi ponere et facere sicut bonum videbitur, ita quod ipsum Consilium Rogatorum congregatorum LXX vel inde supra, ut est dictum, habeat libertatem plenam providendi, ordinandi, expendendi ac consilia revocandi et aliis committendi et omnia alia et singula faciendi pro facto et super facto frumenti et bladi, que opportuna fuerint et utilia videbuntur, et quecumque fecerint, commiserint et providerint in facto et super facto frumenti et bladi sint firma et rata ac si provisa, commissa, seu facta forent per Maius Consilium. Et si consilium vel capitulare est contra etc.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 59 v.)

210.

1349, die V novembris.

Cum sit intentio dominationis pro honore terre et bono civium de pecunia exigenda de nabulis galiarum et alia peccunia, que aliunde recuperari poterit, facere reddere II pro C. de capitali imprestitorum;

Vadit pars, ut propositum Dominii, quod est utile et commendabile, sufficientius sequi possit, quod depositum, quod fiebat et fieri debebat omni mense ad Cameram frumenti de duc. II^{m}, revocetur in totum, cum Camera frumenti presentialiter satis bene sit furnita pecunia.

61 – de non 12 – non sinc. 4.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 62 v.)

1349, die V

Sapientes consiliorum: s. M
Georgius, s. Paulus Mudacio.

Capta.

Cum in MCCLXII datus f
nostri Comunis et super hoc s
consilia, que omnia, tam pro his
condicione negociorum, que mult
induxerunt et inducunt sepius
in tantum quod, licet multa liga
vari non valent, ymo occurrenti
magne et diverse expense, que su
tus nostri Comunis, et in his
remedio et regula provideri:

Capta fuit pars quod omnia
peccunie, que huc usque capta s
in hunc modum et sic de cete

De omnibus introytibus C
decumque provenientibus, fiat
Dominus et Consiliarii habere d
mense. Et si quo mense non suffic
mensis sequentis, facendo ration
dies tercii mensis tunc sequenti
menses, quod non expendantu
dictos tres menses, vel libras
mensibus. Quas quidem libra
habere debeant per modum prec
sed specialiter deputate sint
scriptis videlicet:

Salarium domini Ducis.

Salarium Consiliario

Elemosine consuete,
et monasteriorum in pascate
nibus monasteriorum a Grad
fiunt in palatio in nativitate e

211.

1349, die V novembris.

Sapientes consiliorum: s. Marcus Cornario, s. Pangratius Georgius, s. Paulus Mudacio.

Capta.

Cum in MCCLXII datus fuerit certus ordo in expensis nostri Comunis et super hoc successive capta fuerint plura consilia, que omnia, tam pro his que expirata sunt, quam pro condicione negociorum, que multipliciter aucta et mutata sunt, induxerunt et inducunt sepius confusionem et obscuritatem in tantum quod, licet multa ligamina facta sint, tamen observari non valent, ymo occurrentibus casibus facte sunt et fiunt magne et diverse expense, que sunt longe maiores quam introytus nostri Comunis, et in his omnibus opporteat de salubri remedio et regula provideri:

Capta fuit pars quod omnia consilia loquentia de ligatione peccunie, que huc usque capta sunt, declarentur et corrigantur in hunc modum et sic de cetero debeat observari, videlicet:

De omnibus introytibus Comunis, quandocumque et undecumque provenientibus, fiat una suma sive mons, de quo Dominus et Consiliarii habere debeant libras VI^{m} pro quolibet mense. Et si quo mense non sufficerent, possit accipi de denariis mensis sequentis, facendo rationem cum Camerariis infra octo dies tercii mensis tunc sequentis, et coequando intra illos tres menses, quod non expendantur ultra libras XVIII^{m} inter dictos tres menses, vel libras XXIIII^{m} quibulisbet quatuor mensibus. Quas quidem libras VI^{m} Dominus et Consiliarii habere debeant per modum predictum pro expensis necessariis, sed specialiter deputate sint nominatim pro expensis infrascriptis videlicet:

Salarium domini Ducis.

Salarium Consiliariorum.

Elemosine consuete, videlicet que dantur per Consiliarios, et monasteriorum in pascate et nativitate, et pro processionibus monasteriorum a Grado ad Caputaggeris, et ille que fiunt in palatio in nativitate et pascate.

Baiulus Cipri. – Baiulus Trapessunde. – Consul Tane. – Consul Apulee. – Baiulus et Consiliarii Constantinopolis. – Gastaldiones, precones et campanarij. – Carceres et custodes. – Justicie, carte, enchaustum, ballote, bussoli et alie expense minute. – Domini de nocte. – Sapientes juris. – Espense leonis. – Comes et extimator Gradi. – Caprule. – Litus maius. – Torcellum. – Murianum. – Turris Babiarum. – Caput Aggeris. – Notarii curie maioris. – Salarium de XL et eorum notariorum. – Medici. – Judices et Advocati curiarum palatii. – Supraconsules. – Extraordinarii. – Officiales Levantis. – Extimatores auri. – Ponderatores argenti. – Cavatio canalium. – Bersalia. – Capita sexteriorum. – Litus et Torcellum, pro pontibus et rippis. – Vicedominus Aquilegie. – Consul Ferrarie. – Inquisitor hereticorum. – Provisores comunis et cursores. – Expense minute. – Capitanei postarum. – Nona Pagum. – Auditores sententiarum et eorum notarius et famuli, de eo videlicet quod solvi non possent per Advocatores Comunis, a quibus recipiunt suas soluciones.

Et alie expense que fieri poterunt de quantitate predicta.

Intelligendo quod omnes officiales Venetiarum, qui pro eorum officijs habent intratam pecunie et recipiunt pecuniam pro Comuni, possint de dicta intrata sibi solvere de eorum salarijs et alias expensas necessarias facere, tam de pueris quam de alijs, non computando in predictis libris VI^{m}; id autem quod deficiet suppleatur de libris VI^{m} de mense. Et simili modo et ordine facere possint potestates et rectores a Grado ad Caput Aggeris, si intratam receperint pro Comuni.

Item de dicto monte et suma omnium reddituum Comunis solvantur infrascripta, videlicet:

Primo V pro centenario de proficuo illis qui fecerunt et facient imprestita Comuni, quod proficuum solvatur de medio in medium annum sicut hactenus fiebat; salvo quod illi, qui non fecerunt imprestita hinc retro facta, et fecerint de cetero, non possint de istis V, ordinatis dari pro prode, aliquid recipere, donec fecerint secundum quod fuerit ordinatum. Et committatur Camerariis quod, pro solvendo istud prode, faciant syngulis mensibus depositum sufficiens in Procuratia per solitum modum; non derogando in aliquo per hoc franchitati imprestitorum, que remaneant francha sicut modo sunt.

Item solvantur expense
diam Culphy, sicut cap[illegible]r
gatorum.

Item ligna riperiarum Is
expense necessarie pro dictis

Item pasynaticum Istrie,
gum.

Item laboreria littoris: s
libus Littoris, et addatur in eo
aliquod laborerium de novo,
Domini, Consiliariorum et Ca

Item paga Fulchi march

Item paga Patriarche ac

Item expense necessarie
riorum ac aliorum officialium
riorum, nec non pro laboreriis
cundum quantitatem que capie

Item expense necessarie
riorum et aliorum officialium
pendiariorum; cum ista condic
Jadram et Justinopolim, quar
de mense. Et si aliquo tempo
sufficerent ad expensas que ibi
nihil mittatur ad dictas terras

Item expense necessarie

Expense autem necessarie
alias captum fuit in Rogatis, p
licet quod per Dominum, Consi
dictis patronis ultra libras C
salvo quod si dicti patroni velle
lignaminis vel canapi, seu ali
arsenatu, sicut aliquando faciu
possit fieri dictis patronis per I
secundum usum cedula de duc
scilicet usque ad libra C[illegible]eg
quod in capite trium mensium
grossorum. Si vero occurerint
dictis denariis fieri non posser
Rogatorum et, exposito negocio

Item solvantur expense necessarie in armando ad custodiam Culphy, sicut capietur et ordinabitur in Consilio Rogatorum.

Item ligna riperiarum Istrie et Marchie, barche et alie expense necessarie pro dictis custodijs.

Item pasynaticum Istrie, Montona, Parentium et Humagum.

Item laboreria littoris: sed committatur expresse officialibus Littoris, et addatur in eorum capitulari, quod non faciant aliquod laborerium de novo, nisi cum scientia et consensu Domini, Consiliariorum et Capitum, vel maioris partis.

Item paga Fulchi marchionis.

Item paga Patriarche aquilegiensis.

Item expense necessarie pro salario Comitis et Consiliariorum ac aliorum officialium Jadre, et pro pagis stipendiariorum, nec non pro laboreriis fortiliciarum iam inceptarum, secundum quantitatem que capietur mitti in Consilio Rogatorum.

Item expense necessarie pro salario Potestatis, Consiliariorum et aliorum officialium Justinopolis, et pro pagis stipendiariorum; cum ista condicione, quod tanto minus mittatur Jadram et Justinopolim, quantum reciperetur de introytibus de mense. Et si aliquo tempore introytus dictarum terrarum sufficerent ad expensas que ibi fiunt, ex nunc captum sit quod nihil mittatur ad dictas terras.

Item expense necessarie pro Nigroponte.

Expense autem necessarie pro arsenatu fiant, sicut etiam alias captum fuit in Rogatis, per modum infrascriptum, videlicet quod per Dominum, Consiliarios et Capita non fiat cedula dictis patronis ultra libras C grossorum pro quolibet mense, salvo quod si dicti patroni vellent facere aliquam investitionem lignaminis vel canapi, seu aliarum rerum necessariarum pro arsenatu, sicut aliquando faciunt quando tempus hoc requirit, possit fieri dictis patronis per Dominum, Consiliarios et Capita, secundum usum cedula de duobus vel tribus mensibus simul, scilicet usque ad libra CCC grossorum ad plus, faciendo sic quod in capite trium mensium non receperint ultra libras CCC grossorum. Si vero occurerint alique magne expense, que cum dictis denariis fieri non possent, tunc veniatur ad Consilium Rogatorum et, exposito negocio, fiet sicut videbitur ipsi Consilio.

Totum residuum totius introytus Comunis, undecumque et quomodocumque provenientis, ut dictum est, remaneat et sit obligatum ad reddendum de capitali imprestitorum, ita quod Consiliarij teneantur reddi facere, statim cum poterunt, mediam pro centenario vel unam seu plures, sicut poterunt. Et Camerarij teneantur infra VIII dies cuiuslibet sequentis mensis deponere in Procuratia totum illud quod superhabundabit de mense tunc proxime precedente, factis expensis predictis per modum et ordinem suprascriptum; de quo residuo, sive si positum fuerit in Procuratia sive non, non possit expendi in alio nisi per sex Consiliarios, tria Capita de XL, XXX de XL, et duas partes Maioris Consilij. Et Consiliarij teneantur predicta et quodlibet predictorum observare et facere inviolabiter observari. Et non possint revocari nec poni ad aliquod consilium de revocare, seu de expendere aliter quam per modum et ordinem supradictum, sub pena librarum C pro quolibet Consiliario, Capite et alio contrafaciente vel ponente seu consentiente fieri vel poni contra predicta; ad quam penam totiens cadant, quotiens fuerit contrafactum. Quam penam exigant Advocatores Comunis, de qua habeant partem, sicut habent de alijs penis sui officii. Intellecto quod per predicta non sit in aliquo derogatum libertati quam habet Consilium de X de expendendo, que remaneat in suo statu. Salva etiam promissione domini Ducis, tam pro facto ecclesie sancti Marci, quam pro omnibus alijs in ipsa contentis.

Verum quia mundi conditio continue in eodem statu non permanet, et in rebus dubijs non est via opportunis remedijs precludenda, si casus guerre occurreret, quod Deus avertat que capta esset per duas partes Consilij Rogatorum, congregati LXX vel inde supra, possint fieri dicte expense pro ipsa guerra, sicut fuerit opportunum, non obstante ligamine supradicto. Et hec omnia addantur in capitulari Consiliariorum, qui teneantur ea singulis sex mensibus facere legi in Maiori Consilio, et in capitulari Advocatorum Communis, nec non in capitulari Camerariorum, qui sub debito sacramenti astricti sint ea secundum modum et ordinem supradictum inviolabiliter observare. Et si consilium vel capitulare est contra, sit revocatum quantum in predictis.

Ceterum, quia casus preter
regula, et iam missa sit
garie et captum sit in Rogatis
sionem ipsorum ambaxiatorum

Item captum sit de faci
Sclavonie pro conservatione fi
de inde;

Item cum, pro infinitis con
in damnum nimium nostri Com
multas pallatas a Grado ad
sint nonnulle provisiones occas
a ligaminibus supradictis exp
exequutione predictorum fieri
tate que ordinata est vel ordina

Dominus Consiliarii et Ca
(*Non capta*).

Quod fiat per totum secu
frascriptorum cum correction
scriptis, videlicet:

Primo quod secundo capi
Iustinopolis et Iadre et aliis ex
quod de dicto monte fiant etia
partem captam in Rogatis, et e
et expense salarii potestatis
sunt solvi de hinc.

Tertium vero capitulum,
Comunis, quod non possit ex
notatis, corrigatur et dicatur q
consulunt, salvo in facto guerre
terminatum per II partes Roga
quod si per V Consil., II Capi
gatorum a LXX supra fuerit c
pro aliquibus ex rebus et facti
quod dicte expense possi
pars sapientum predicta.

23 – 26.

Ceterum, quia casus preteriti non possunt comprendi sub regula, et iam missa sit ambaxiata ad dominum regem Hungarie et captum sit in Rogatis de faciendo ea que in commissionem ipsorum ambaxiatorum continentur;

Item captum sit de faciendo pasynaticum in partibus Sclavonie pro conservatione fidelium et terrarum nostrarum de inde;

Item cum, pro infinitis contrabannis, que committebantur in damnum nimium nostri Comunis, captum sit de reformando multas pallatas a Grado ad Caputaggeris; ordinate quoque sint nonnulle provisiones occasione portus nostri, excludimus a ligaminibus supradictis expensas predictas, ita quod pro exequutione predictorum fieri possint sicut et in illa quantitate que ordinata est vel ordinabitur per Consilium Rogatorum.

Dominus Consiliarii et Capita.

(*Non capta*).

Quod fiat per totum secundum consilium sapientum infrascriptorum cum correctionibus et modificationibus infrascriptis, videlicet:

Primo quod secundo capitulo, ubi fit mentio de expensis Iustinopolis et Iadre et aliis expensis fiendis de monte, addatur quod de dicto monte fiant etiam expense arsenatus, secundum partem captam in Rogatis, et expense portus, que sunt ordinate, et expense salarii potestatis Parentii et Humagi, que solita sunt solvi de hinc.

Tertium vero capitulum, quod ligat residuum introytus Comunis, quod non possit expendi nisi cum ligaminibus ibi notatis, corrigatur et dicatur quod non possit expendi nisi sicut consulunt, salvo in facto guerre, in quo possit expendi si erit determinatum per II partes Rogatorum, sicut consulunt, et salvo quod si per V Consil., II Capit. et duas partes Rogat. congregatorum a LXX supra fuerit captum de facere aliquas expensas pro aliquibus ex rebus et factis commissis Consilio Rogatorum, quod dicte expense possint fieri. In ceteris vero fiat ut continet pars sapientum predicta.

23 – 26.

(*Senato Misti*, reg. 25, c. 62 v.)

212.

1350, die XVIII marcii

Capta.

Cum pro armata Culfi et pro expensis necessariis pro ambaxiata nostra itura ad Curiam sit necessaria peccunia in bona quantitate, et Camera Communis sit multum penuriosa peccunia pro illis IIII pro C., que redita fuerunt de capitali:

Vadit pars quod pro supplendis dictis deffectibus possint accipi mutuo usque ad ducatos VI^{m} de illis qui exacti sunt de decimis, quos Dominus, Consiliarii et Capita teneantur facere restitui usque ad unum mensem, omni occasione remota.

(*Senato Misti*, reg. 26, c. 7. v.)

213.

1350, die XXI mai

Dominus, Consiliarii et Capita.

Capta.

Cum sit omnino neccessarium invenire pecuniam pro reddendo capitale et prode imprestitorum ordinatum, et non sit pecunia in Comuni, nec sit honor Dominii deficere in isto casu de solvendo dicta capitale et prode:

Vadit pars quod pro ista neccessitate possint accipi duc. X^{m} de denariis decimarum exactis et committatur Camerariis Comunis quod teneantur omni mense, factis aliis depositis et expensis ordinatis, deponere, pro restituendo istos X^{m} et aliis VI^{m} olim acceptos, deinde duc. III^{m} usque ad dictam summam ipsos restitui, unde accepti fuerint. Verum si ante venirent talia de novo de Curia, per que esset necessaria dicta pecunia, veniatur ad istud Consilium et providebitur de recuperando eam omni occasione remota.

Non sinceri 1 — de non 8 — alii de parte.

(*Senato Misti*, reg. 26, c. 26 v.)

21

1350, die se

Capta

Si videtur vobis quod simu
sibus, ita quod secundum for
possit expendi de pecunia mo
capta sunt et capientur et ordi
lium Rogatorum super factis Ia
eis durante guerra,

	55 —	60 —	57 —
de non	39 —	37 —	40 —
non sinceri	4 —	3 —	2 —

Nota quod hec pars supra
ad bussolos et ballotas et tanc

(*Secreta Cor*

21

1350, die V

Dominus, Consiliarii et C

Capta.

Cum pro novitatibus, qua
cum Ianuensibus, expediat pro
Comunis pro faciendis expensi

Vadit pars quod eligantu
genter examinent et dent nobis
hiis que viderentur providenda,
in ponendo dacia de novo et ali
pro augendo introytus Comunis
huc et fiet sicut videbitur. Et
et expediant se usque medieta
eis Consilium quotiens voluerin
Et fiant per tres manus, un
liarios et Capita, et alie duc
conveniant et sedeant omni
dinatas in mane et post nonam
quolibet et qualibet vice, quam

214.

1350, die sexto augusti

Capta

Si videtur vobis quod simus in casu guerre cum Ianuensibus, ita quod secundum formam partis ligacionis pecunie possit expendi de pecunia montis pro negociis tantum que capta sunt et capientur et ordinabuntur de cetero per Consilium Rogatorum super factis Ianuensium et dependentibus ab eis durante guerra,

	55	— 60 —	57 —	58 —	capta	95
de non	39	— 37 —	40 —	39		9
non sinceri	4	— 3 —	2 —	3 —		1

Nota quod hec pars suprascripta quinquies ivit circum ad bussolos et ballotas et tandem captum fuit de sic.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B, c. 50.)

215.

1350, die VII augusti

Dominus, Consiliarii et Capita.

Capta.

Cum pro novitatibus, quas habemus et habituri sumus cum Ianuensibus, expediat provideri de augendis introytibus Comunis pro faciendis expensis necessariis:

Vadit pars quod eligantur quinque sapientes, qui diligenter examinent et dent nobis suum consilium in scriptis de hiis que viderentur providenda, tam in acrescendo dacia quam in ponendo dacia de novo et aliis, que viderentur providendum pro augendo introytus Comunis, cum quorum consilio venietur huc et fiet sicut videbitur. Et quilibet possit ponere partem et expediant se usque medietatem mensis presentis. Et detur eis Consilium quotiens voluerint et vocetur sub pena sold. XX^{ti}. Et fiant per tres manus, una quarum fiat per Dominum, Consiliarios et Capita, et alie due per electionem in isto Consilio. Et conveniant et sedeant omni die ad campanas et horas ordinatas in mane et post nonam sub pena soldorum decem pro quolibet et qualibet vice, quam exigant Advocatores Comunis.

Electi sapientes: ser Gazanus Marcello – ser Leonardus Contareno – ser Nicolaus Mocenigo – ser Nicolaus Geno – ser Iacobus Gabriel.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B., c. 51 v.)

216.

1350, die XVII augusti.

Cum sit ad presens necessaria pecunia Comuni, que non posset forte sic subito aliunde haberi:

Vadit pars, cum sunt quamplures officiales nostri, apud quos sunt pecunie spectantes ipsis officialibus, quod possit accipi de peccuniis huiusmodi, que forent apud officiales nostros, mutuo cum voluntate officialium, non inteligendo in hoc officia Procuratorum. Et quod officiales possint, si eis videbitur, mutuare Comuni, consilio vel capitulari aliquo non obstante, cum condicione quod Comune teneatur eos restituere de primis denariis impr estitorum fiendorum ad omnem requisitionem officialium.

(M. C. *Novella* c. 5. v.)

217.

1350, die XXVI augusti.

Infrascripte sunt provisiones facte per nobiles viros dominos Gazanum Marcello, Leonardum Contareno, Nicolaum Mozenigo, Nicolaum Geno et Jacobum Gabriel, sapientes pro Comunis introitibus augmentandis in guerra Janue.

Capta.

Cum Comune nostrum sit multum gravatum expensis, que de die in diem crescunt, sicut patet omnibus evidenter, et ideo sit opportunis remediis providendum de augendis introitibus ipsius, ut cum honore nostro sufficere valeat presentes et futuras:

Consulunt Sapientes quod totus sal, qui vendetur de cetero in stacionibus Rivoalti et Sancti Marci pro usu terre, debeat per officium salis maris vendi pro Comuni ad rationem grossorum

XVI pro sestario et commi
vendatur salem alicui a
Et similiter mandetur salin
aliquo licenciam alicui de co
de parte.

Capta.

Item quod dacium bec
condicionem, ad quam redu
Non sinceri 1. alii de p

Capta. Item quod offi
totum oleum, quod est pres
vant ipsi ternarii libras quatu
intra unum mensem postqu
soldorum duo pro libra dic
beant quartum, scribe et pu
et per eius accusationem habe
sit Comunis. Et similiter ex
oleum, quod est ed presens
libre quatuor ad grossos pro n
fuerit extimatum, sub dicta
toto oleo, quod deinceps cond
bantur libre VIII ad grossos
libre XII, salvo quod oleum
mare, et oleum, quod vendetu
dacio, sed remaneat in statu
extraetur per mare vel qu
fuisset dictum dacium, fiat
gendo quod oleum, de quo s
cium, semper sit franchum.
dacium in aliquo perdat ole
savonarius, non possit exerc
usque ad duos annos sub pe
esset ternarius non poss
annos per se vel alios sub pe
mator non possit esse in dict
pena librarum L parvorum,
habeant tercium, accusator t

XVI pro sestario et committatur dictis officialibus quod non vendatur salem alicui ad minutum nisi ad staciones predictas. Et similiter mandetur salinariis Clugie quod non dent modo aliquo licenciam alicui de conducendo salem Venecias. – Omnes de parte.

Capta.

Item quod dacium becharie duplicetur et reducatur ad condicionem, ad quam reductum fuit tempore guerre Iadre.

Non sinceri 1. alii de parte.

Capta. Item quod officiales Ternarie faciant extimare totum oleum, quod est presencialiter in ternaria, de quo solvant ipsi ternarii libras quatuor ad grossos pro quolibet miliario intra unum mensem postquam fuerit estimatum, sub pena soldorum duo pro libra dicti dacii, cuius pene officiales habeant quartum, scribe et pueri quartum, accusator, si fuerit et per eius accusationem habebitur veritas, quartum, et reliquum sit Comunis. Et similiter extimetur per dictos officiales totum oleum, quod est ed presens in Veneciis, et de ipso solvantur libre quatuor ad grossos pro miliario intra III menses postquam fuerit extimatum, sub dicta pena dividenda ut supra. Et de toto oleo, quod deinceps conducetur Venecias, sicut de ipso solvebantur libre VIII ad grossos pro miliario, sic deinceps solvatur libre XII, salvo quod oleum quod extraetur de Venetiis per mare, et oleum, quod vendetur Teotonicis, nichil solvat de dicto dacio, sed remaneat in statu solito. Et si de dicto oleo, quod extraetur per mare vel quod vendetur Teotonicis, solutum fuisset dictum dacium, fiat eis refusura de ipso dacio, intelligendo quod oleum, de quo semel solutum fuisset dictum dacium, semper sit franchum. Et quicumque defraudaret dictum dacium in aliquo perdat oleum vel valorem ipsius et, si esset savonarius, non possit exercere dictam artem per se vel alios usque ad duos annos sub pena librarum V^{e} parvorum et si esset ternarius non possit exercere dictam artem usque ad duos annos per se vel alios sub pena librarum II^{e} et si esset sagomator non possit esse in dicto officio usque ad duos annos sub pena librarum L parvorum, cuius pene vel quarum, officiales habeant tercium, accusator tercium, si fuerit et per eius accusa-

tionem habebitur veritas, et reliquum sit Comunis, nec de ipsis possit fieri gratia, donum, provisio vel recompensacio sub pena librarum L. pro quolibet Consiliario et Capite vel alio ponente seu consenciente poni partem in contrarium.

Non sinceri 3, de non 2, alii de parte.

Capta.

Quod de caseo et carnibus salitis, que sunt ad presens in Veneciis et que conducentur deinceps, que vendentur sive pro extrahendo sive non, debeat solvere emptor, ultra dacium solitum, libras quatuor ad grossos pro miliario, intelligendo quod si emerentur pro investicione et solvissent semel dictum dacium, non teneantur amplius solvere, quod dacium solvere teneantur infra XV dies postquam fuerint vendite, sub pena soldorum II pro libra dicti dacii, cuius pene officiales habeant tercium, accusator tercium, si fuerit et per eius accusationem habebitur veritas, et reliquum sit Comunis. Et committatur dictis officialibus quod debeant per sacramentum inquirere et inquiri facere suo posse totum caseum et carnes ternarias et de ipsis solvi facere dictas libras quatuor ad grossos, scribendo ordinate in uno quaterno ad postam cuiuslibet per se rationem suam.

Non sinceri 1, de non 2, alii de parte.

Ser M. Volpe, ser Bertucius Faletro, ser Joannes Mozenigo, consiliarii; ser Bertucius Boccasio, caput da Quadraginta.

Capta.

Quod tota cera non laborata, que presentialiter est Veneciis et de cetero conducetur subiaceat dacio infra consulto per sapientes. 70.

Ser Petrus Zane, consiliarius.

Quod omnia dacia capta et consulta pro panis cuiuscumque manerici et super solario in stagionibus, seta, strosis, foleselis, lana, cartis omnis manieriei, pice, carbone, nucibus, carobis castaneis, guado, sarciis, banchalibus, argento, fustagnis, canapo et valania intelligantur et exigantur tam de rebus que sunt presentialiter in terra quam de hiis que de cetero conducentur.

Non sinceri 1, de non 1.

Sapientes. – Quod cera cu
conducenda tam cum na[illegible]s
vendetur, debeat emptor sol
solita, que remaneant in suo
loris dicte cere, infra XV dies
pena soldorum II pro libra eiu
cuius officiales habeant terciu
per eius accusationem habeb
munis. Et ut predicta melius
ceps Venecias conducetur, d
ponderatores teneantur dictur
quarum erit dicta cera, dare
habeant unum quaternum, i
pondus eius ad postam cuiu
solverit dacium, semper sit
cera sine buleta pro venditi
dare pignus dictis officialibus

Ser Gazanus Marcello, se
Cabriel, sapientes.

Capta.

Quod ad infrascriptam
subiaceant omnes pani, qui
sapientes daciis, citra deducti
missi extra Venecias vel alias
de quibus foret soluta messe

Ser Leonardus Contaren

Item quod de omnibus pa
a XII realibus supra, sicut so
solvantur grossi XVIII. Insu
realibus infra, sicut solvuntur
solvantur grossi XV. Item
magnis florentinis, sicut solva
ceps solvantur XV, et de pan
tur soldos decem ad gro[illegible]
grossi VIII, intelligendo in h
modis et terminis solvantur d
sunt soluta et quod solucio ba

Non sinceri 2, – de non 1

Sapientes. – Quod cera cuiuscumque loci deinceps Venecias conducenda tam cum navigiis armatis quam disarmatis, quando vendetur, debeat emptor solvere ad Ternariam ultra dacia solita, que remaneant in suo statu, danarios sex pro libra valoris dicte cere, infra XV dies postquam fuerit ponderata, sub pena soldorum II pro libra eius quod ascenderet dictum dacium, cuius officiales habeant tercium, accusator tercium, si fuerit et per eius accusationem habebitur veritas, et reliquum sit Comunis. Et ut predicta melius observentur, tota cera, que deinceps Venecias conducetur, debeat per pondus discaricari et ponderatores teneantur dictum pondus et nomina personarum, quarum erit dicta cera, dare in scriptis dictis officialibus, qui habeant unum quaternum, in quo scribant dictam ceram et pondus eius ad postam cuiuslibet conductoris; et si semel solverit dacium, semper sit francha et non possit ponderari cera sine buleta pro venditione, et si fuerit forensis, debeat, dare pignus dictis officialibus antequam sibi fiat buleta.

Ser Gazanus Marcello, ser Nicolaus Mozenigo, ser Jacobus Cabriel, sapientes.

Capta.

Quod ad infrascriptam condicionem sint et daciis eciam subiaceant omnes pani, qui a tempore, quo creati fuerint sapientes daciis, citra deducti forent de solario, qui non forent missi extra Venecias vel alias venditi, intelligendo eos venditos de quibus foret soluta messetaria. 82

Ser Leonardus Contareno, ser M. Zeno, sapientes.

Item quod de omnibus panis Francie, cuiuscumque coloris, a XII realibus supra, sicut solvuntur grossi XII pro pecia, sic solvantur grossi XVIII. Insuper quod de panis Francie, a XII realibus infra, sicut solvuntur grossi X pro pecia, sic deinceps solvantur grossi XV. Item quod de tintilaneis et aliis panis magnis florentinis, sicut solvantur grossi VIII pro pecia, sic deinceps solvantur XV, et de panis parvis florentinis, sicut solvuntur soldos decem ad grossos pro pecia, sic de cetero solvantur grossi VIII, intelligendo in hiis capitulis pannorum quod illis modis et terminis solvantur dacia supradicta, quibus hactenus sunt soluta et quod solucio balatici remaneat in statu presenti.

Non sinceri 2, – de non 1, – de parte 10.

Capta.

Item quod de messetaria sicut solvuntur soldi V pro centenario, sic deinceps solvantur XV.

Non sinceri 1 – de non 10 – alii de parte.

Capta.

Item quod de argento, sicut ponitur decimum in zecha, ita deinceps ponatur quintum, et statim capta ista parte incipiat terminus ponendi dictum quintum pro mezanino et duret usque per totum mensem iunii proximi et abinde in antea usque ad recessum galee Cipri ponatur dictum quintum pro grossis cum penis et condicionibus consuetis.

Non sinceri 6 – de non 3 – alii de parte.

Capta.

Item quod in tabernis a pluri, sicut venditur phieta vini denariis XII, sic de cetero vendatur denariis XIIII, et propterea solvant hosterii deinceps Comuni libras XXX, soldos XVIII, denarios VIII de dacio pro amphora, quemadmodum solvunt libras XXII, soldos VIII parvorum. Item quod sicut venditur phieta vini Romanie denariis XV, sic de cetero vendatur denariis XVIII et propterea solvant hosteriis de dacio pro amphora libras XXXV, soldos IIII parvorum, sicut solvunt libras XXII, soldos VIII parvorum. Item quod sicut venditur phieta vini Crete danariis XXIII, sic deinceps vendatur denariis XXIIII et propterea solvant hosterii Comuni de dacio pro amphora libras XXXIII, sold. V, denarios IIII, sicut solvunt libras XXVIIII parvorum. Et similiter in tabernis ad minus sicut venditur phieta vini denariis V, sic de cetero vendatur denariis sex et propterea solvant hosterii de cetero Comuni de dacio pro anfora libras XIII parvorum, soldos V, denarios IIII, sicut solvunt libras VIIII parvorum. – Omnes.

Capta.

Item quod predicte addiciones daciorum et que fient in posterum per prescriptos sapientes durent quousque duraverit presens guerra Janue, qua finita sint revocate, casse, nullius-que valoris absque quod veniatur ad aliquod Consilium, de quibus officiales, pueri, scribe vel missete nichil habeant ultra id quod

presentialiter habent, salvo
sicut in singulis capitul st
Non sinceri 1 – alii de

Capta.

Item quod elongetur te
introictibus Comunis usque a
addicione quod possint prov
et expensis pertinentibus ad
quam de extra, et cum suo c
videbitur, et quilibet possit
Non sinceri 1 – alii de

(*Secreta*

1350, die X

Dominus, Consiliarii et
consiliario.

Capta.

Cum per partes Marchi
Anconitane, Romandiole, F
multi veneti, qui, non hab
nem in Venetiis nec in terr
expediuntur pro venetis, et
tibus suis favorem Dominati
et factiones Comunis et iustu
tatis comoda sentiunt, senti

Vadit pars quod cridetu
toribus quod faciant publice
veneti, qui non haberent don
vel in terris nostris a Grado
in hiis bannitos, debeant infra
edicti facere se scribi ap c
ubi erunt, et insuper usque
presentis partis venire vel m
scribi tam ad duodenas quam
ipsa facere, quam ad omnes

presentialiter habent, salvo quod de penis habeant partem, sicut in singulis capitulis est expressum.

Non sinceri 1 – alii de parte.

Capta.

Item quod elongetur terminus sapientibus deputatis pro introictibus Comunis usque ad dies VIII septembris, cum ista addicione quod possint providere et consulere de introitibus et expensis pertinentibus ad nostrum Comune, tam de intus quam de extra, et cum suo consilio veniatur huc et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem.

Non sinceri 1 – alii de parte.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B, c. 58)

218.

1350, die XXVIII augusti

Dominus, Consiliarii et Capita, excepto ser Petro Zane consiliario.

Capta.

Cum per partes Marchie Tarvisine, Lombardie, Marchie Anconitane, Romandiole, Forijulii, Istrie et Sclavonie sint multi veneti, qui, non habentes domicilium seu habitationem in Venetiis nec in terris nostri ducatus, tractantur et expediuntur pro venetis, et habent in omnibus opportunitatibus suis favorem Dominationis non subeuntes tamen onera et factiones Comunis et iustum sit ut, postquam nostre civilitatis comoda sentiunt, sentiant et onera:

Vadit pars quod cridetur publice et scribatur nostris rectoribus quod faciant publice cridari, quod omnes huiusmodi veneti, qui non haberent domicilium et habitationem Veneciis vel in terris nostris a Grado ad Caputaggeris, non intelligendo in hiis bannitos, debeant infra octo dies a publicatione presentis edicti facere se scribi apud rectores vel consules nostros locorum ubi erunt, et insuper usque ad unum mensem a publicatione presentis partis venire vel mittere Venecias ad faciendum se scribi tam ad duodenas quam ad imprestita, si habebunt unde ipsa facere, quam ad omnes alias factiones, quibus subiacent

veneti nostri habitantes Veneciis, et ipsas factiones tam factas pro novitatibus presentibus quam fiendis in posterum substinere et facere, quemadmodum alii cives nostri, sub pena librarum L pro quolibet pro persona tantum et insuper soldorum quinque pro libra eius quod solvere deberent pro imprestitis. De qua pena accusator, per quem veritas habeatur, habeat tercium, tercium rectores vel officiales invenientes et reliquum sit Comunis, et insuper, donec venerint et fecerint dictas factiones, non tractentur pro venetis. Et comittatur Dominis de nocte, Capitibus sexteriorum, Provisoribus Comunis, Officialibus levantis, Capitaneis postarum et Cataveri et etiam rectoribus nostris quod de huiusmodi venetis inquirere debeant et exigant, qui primo invenerint, a contrafacientibus dictas penas et insuper ipsos per officia terre nostre et nostrorum regiminum faciant annotari, ut amplius ut predicti pro venetis non tractentur, nisi primo fecerint et adimpleverint quod est dictum. Verum quia forte possent esse aliqui ex predictis, qui forte p r ignorantiam vel aliam rationabilem causam possent habere juxtam causam excusationis, possint Dominus et Consiliarii cum Consilio Rogatorum per maiorem partem declarare et absolvere illos quos iustam causam excusationis habere cognoscentur. Et si Consilium etc. 79

Ser Petrus Zane, consiliarius, vult partem predictam per totum salvo quod vult quod sub dicto ordine comprehendantur solum illi veneti qui forent cogniti posse facere imprestita qui teneantur ad onera realia et personalia ut continetur in parte superiore.

5. – de non 4 – non sinceri 3.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B, c. 58)

219.

1350, die II septembris.

Infrascripte sunt alique provisiones consulte per sapientes super daciis constitutos.

Capta.

Quod de seta, strosiis, folexellis et lana, que Venecias conducentur tam per terram quam per mare cum navigio

armato et disarmato si[illegible] solvantur denarii sex p[illegible] sint illa et illi, qui sunt in scripta, ut captum est pric

De non 4 – non sinceri

Capta.

Item quod de cartis de sunt ad presens in Veneciis, de quibus solvitur I pro ce hoc denarii sex pro libra.

De non 4 – non sinceri

Capta.

Item quod de quolibet vegetum novarum extraen disarmatis solvantur denarii

De non 3 – non sinceri

Capta.

Item quod de pice a r quocumque loco de cetero c decim pro miliario, ultra ic

De non 3 – non sinceri

Capta.

Preterea quod de telli tam novis quam veteribus e disarmatis solvantur denari

De non 2 – non sincer

Capta.

Item quod de omnibus c tur Venecias, solvi debeat, u

De non 3 – non sinceri

Capta.

Item quod nuces, carc deinceps ad introitum gross uva passa minuta solvat ad amidale sine scortio sol[illegible] castanee sine scortio et ficu grossos IIII pro sextario.

De non 3 – non sinceri

armato et disarmato sicut solvitur pro centenario, deinceps solvantur denarii sex pro libra, et ad eandem conditionem sint illa et illi, qui sunt in Veneciis, et durent istud et infrascripta, ut captum est pridie de aliis rebus.

De non 4 - non sinceri 2 - alii de parte.

Capta.

Item quod de cartis de pergameno et bombicinis, tam que sunt ad presens in Veneciis, quam que de cetero conducentur, de quibus solvitur I pro centenario, deinceps solvantur ultra hoc denarii sex pro libra.

De non 4 - non sinceri 2 - alii de parte.

Capta.

Item quod de quolibet botamine seu laborerio botarum et vegetum novarum extraendarum de Veneciis cum navigiis disarmatis solvantur denarii sex pro libra, ultra datium solitum.

De non 3 - non sinceri 2 - alii de parte.

Capta.

Item quod de pice a navigiis, que est in Veneciis et de quocumque loco de cetero conducetur, solvi debeat grossi duodecim pro miliario, ultra id quod nunc solvitur.

De non 3 - non sinceri 2 - alii de parte.

Capta.

Preterea quod de tellis veteribus, mantilibus et tovaliis tam novis quam veteribus estraendis de Veneciis cum navigiis disarmatis solvantur denarii sex pro libra.

De non 2 - non sinceri 2 - alii de parte.

Capta.

Item quod de omnibus carbonibus, qui de cetero conducentur Venecias, solvi debeat, ultra datium, denarii XII pro corba.

De non 3 - non sinceri 1 - alii de parte.

Capta.

Item quod nuces, carobe, castanee cum scortio solvant deinceps ad introitum grossos II pro sextario; amidale nuzelle, uva passa minuta solvat ad introitum gross. III pro sextario; amidale sine scortio solvant soldos V grossorum pro miliario; castanee sine scortio et ficus, tam in restis quam non solvant grossos IIII pro sextario.

De non 3 - non sinceri 1 - alii de parte.

Capta.

Ceterum de guado, sicut solvitur libra I pro miliario ad introytum et nichil ad exitum, sic deinceps solvantur libre II ad introitum et totidem ad exitum.

De non 2 – non sinceri 1 – alii de parte.

Capta.

Item quod sarcie, cortine, banchalia, zalona a lecto et similia, de quibus nichil solvitur, solvant denarios IIII pro libra tam que venerint quam que essent Veneciis, sicut ordinatum fuit de pannis.

De non 1 – non sinceri 2 – alii de parte.

Capta.

Item quod de omnibus fustagnis, tam laboratis quam laborandis in Veneciis, sicut solvuntur denarii XII pro pecia, sic in futurum solvatur grossus unus.

De non 3 – non sinceri 2 – alii de parte.

Capta.

Item quod de omnibus mercationibus, que venduntur in fontico Theutonicorum ad incantum, videlicet plumbum, stagnum, rame, variis, grisis et similibus, de quibus nichil solvitur de messetaria, deinceps solvatur messetaria.

De non 3 – non sinceri 2 – alii de parte.

Capta.

Item quod de canapo, de quo solvuntur libre III ad grossos pro miliario, deinceps ultra hoc solvatur ducatus unus pro miliario.

Capta.

Item sicut solvuntur grossi tres pro modio valanie, sic deinceps solvantur grossi sex, tam de illa que est in Veneciis quam que de cetero portabitur.

De non 13 – non sinceri 1 – alii de parte.

Capta.

Item quod de qualibet batadura folii argenti, sicut solvitur ducatus unus de datio, sic deinceps solvantur II.

De non 7 – non sinceri 3 – alii de parte.

Capta.

Item quod de toto auro, quod deinceps ponetur in cecha, solvantur grossi duo pro marca Comuni de datio, quod exigant massarii auri.

De non 7 – non sinceri 3 – alii de parte.

Capta.

Preterea iuxta cons[illegible]
viatione expensarum, quas
civitate predicta, sicut de q
in tabernis terre prefate, so
deinceps solvantur soldi XX
presenti et in futurorum com
faciant observare, et istud
tionis.

De non 24 – non sinceri

Capta.

Item quod de omnibus
mezarolo libre IIII, sic solva

Item quod de omnibus
soldi III pro libra ad exitum, s

De non 0 – non sinceri 0

Capta.

Quia becharii conquesti
die facta carnibus castratinis
debitum in solvendo gross. VI
cum comuniter quilibet castrat
XXIIII et carnes non vendu
plus solito:

Vadit pars, omnibus com
carnium castratinarum in hu
antea solvebatur pro quolibe
cetero solvantur grossi duo;
solvatur unus denarius pro l
omnibus manentibus in statu

De non 1 – non sinceri 1

(*Secreta*

2

1350,

Sapientes constituiti ad

Capta.

Quod de toto oleo lini qu
et quod de cetero laborabitur,

Capta.

Preterea iuxta consilium potestatis Justinopolis pro aleviatione expensarum, quas substinet Comune nostrum pro civitate predicta, sicut de qualibet urna vini, que venditur in tabernis terre prefate, solvuntur soldi XII de datio, ita deinceps solvantur soldi XX parvorum, et mandetur potestati presenti et in futurorum commissione addatur quod predicta faciant observare, et istud duret ad beneplacitum Dominationis.

De non 24 – non sinceri 7 – de parte 42.

Capta.

Item quod de omnibus anguilis salitis, sicut solvuntur mezarolo libre IIII, sic solvantur quinque deinceps.

Item quod de omnibus piscibus salitis, sicut solvuntur soldi III pro libra ad exitum, sic in posterum solvantur quinque.

De non 0 – non sinceri 0 – alii de parte.

Capta.

Quia becharii conquesti sunt quod ex additione datii pridie facta carnibus castratinis gravati sunt et gravantur ultra debitum in solvendo gross. VI, den. IIII pro quolibet castrato, cum comuniter quilibet castratus non sit ponderis ultra librarum XXIIII et carnes non venduntur nisi denario uno pro libra plus solito:

Vadit pars, omnibus compensatis, quod declaretur datium carnium castratinarum in hunc modum, videlicet quod sicut antea solvebatur pro quolibet castrato p. XXXVIII, sic de cetero solvantur grossi duo; de carnibus autem mancinis solvatur unus denarius pro libra, sicut est ordinatum, aliis omnibus manentibus in statu primo.

De non 1 – non sinceri 1 – alii de parte.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B, c. 64)

220.

1350, die XX septembris

Sapientes constituiti ad augendum introitus Comunis.

Capta.

Quod de toto oleo lini quod est presentialiter in Veneciis et quod de cetero laborabitur, solvantur libre quatuor ad gros-

sos pro miliari per modos et terminos per quos solvuntur dacia aliorum oleorum.

Non sinceri 2 – de non 3 – alii de parte.

Capta.

Item quod de toto vino, quod deinceps vendetur in Muriano, Torcello et Litore majori et aliis locis et postis subiectis dictis terris, solvantur ultra dacium solitum pro anfora libre quatuor, s.V., denarii quatuor, quod dacium deveniat in nostrum Comune et propterea possit vendi fieta vini I denario pluri solito. Et mandetur potestatibus dictarum terrarum et eorum successoribus quod predictum dacium exigunt et nobis Venecias mittant vel secum apportent.

Non sinceri 3 – de non 1 – alii de parte.

Capta.

Item quod de toto vino, quod vendetur deinceps in Grado, Caprilis et in omnibus aliis postis et tabernis dictis terris subiectis, solvantur ultra dacium solitum pro qualibet anfora libre VIII, s. X., denarii VIII, quod dacium deveniat in nostrum Comune et propterea possit vendi fieta vini pluri solito den. II. Et mandetur rectoribus dictarum terrarum, quod apponant vigilem curam quod Comune in hoc non fraudetur et quod exigant dictum dacium et nobis Venecias mittant vel secum apportent.

Non sinceri 4 – de non 2 – alii de parte.

Capta.

Item quod de vino linfato, quod vendetur deinceps in Pupilia et regimine, solvantur pro anfora libre quatuor, soldi V, denarii IIII ultra solitum et propterea possit vendi quelibet fieta vini denario uno pluri solito. De vino vero non linfato, quod deinceps vendetur in dictis locis, solvantur pro anfora libre VIII, soldi X, denarii VIII parvorum ultra solitum: que dacia deveniant in nostrum Comune. Et propterea possit vendi quelibet fieta vini denariis II pluri solito. Et mandetur potestati presenti et eius successoribus quod exigant dicta dacia et nobis mittant vel Venecias secum apportent.

Non sinceri 4 – de non 1 – alii de parte.

Capta.

Item quod de toto vino, quod vendetur deinceps in Capiteaggeris, Turri Babiarum, Laureto, Turri nova et aliis po-

stis a Laureto superius, de qua
exigit potestas Laureti
dacium solitum libre VIII, so
deveniat in nostrum Comu
fieta vini denariis II pluri so
dictorum locorum vel eorum
exigant et nobis Venecias m

Non sinceri 4 – de non

Capta.

Item quod de carnibus c
tero vendentur in Muriano,
Grado, Pupilia, Capiteaggeri
omnibus locis subiectis dictis
solitum den. I pro libra, qu
et ob hoc possit vendi libra
mandetur rectoribus dictaru
quod predictum dacium exi
vel secum apportent.

Non sinc. 4 – de non 2

Capta.

Item quod de tota seta,
de partibus Lombardie, Rom
terram, de qua nichil solvitu

Non sinc. 2 – de non 5 –

Capta.

Item quod de qualibet pe
neciis, sicut solvuntur soldi V
vantur deinceps grossi XII et
solvuntur soldi XVparvorum,

Non sinceri 1 – de non

Capta.

Item quod de qualibet
solvuntur denarii XVIII, sic

Non sinceri 1 – de non 4

Capta.

Item quod de camocha,
solvuntur pro pecia brachior
tur deinceps grossi II.

Non sinceri 2 – de non 3

stis a Laureto superius, de qua Turri nova et dictis postis dacium exigit potestas Laureti, solvantur deinceps pro anfora ultra dacium solitum libre VIII, soldi X, denarii VIII, quod dacium deveniat in nostrum Comune. Et propterea possit vendi fieta vini denariis II pluri solito. Et mandetur potestatibus dictorum locorum vel eorum successoribus, quod dicta dacia exigant et nobis Venecias mittant vel secum apportent.

Non sinceri 4 – de non 2 - alii de parte.

Capta.

Item quod de carnibus cuiuscumque maneriei, que de cetero vendentur in Muriano, Torcello, Litore maiori, Caprolis, Grado, Pupilia, Capiteaggeris, Laureto, Turri Babiarum et in omnibus locis subiectis dictis regiminibus, solvatur ultra dacium solitum den. I pro libra, qui deveniat in nostrum Comune, et ob hoc possit vendi libra carnium I den. pluri solito. Et mandetur rectoribus dictarum terrarum et eius successoribus quod predictum dacium exigant et nobis Venecias mittant vel secum apportent.

Non sinc. 4 – de non 2 – alii de parte.

Capta.

Item quod de tota seta, que deinceps conducetur Venecias de partibus Lombardie, Romandiole et de omni alio loco per terram, de qua nichil solvitur, solvantur denarii VI pro libra.

Non sinc. 2 – de non 5 – alii de parte.

Capta.

Item quod de qualibet pecia velutorum laboratorum in Veneciis, sicut solvuntur soldi VII cum dimidio parvorum, sic solvantur deinceps grossi XII et de qualibet copla velutorum sicut solvuntur soldi XV parvorum, sic solvatur deinceps ducatus unus.

Non sinceri 1 – de non 4 – alii de parte.

Capta.

Item quod de qualibet purpura aciarum et sete, sicut solvuntur denarii XVIII, sic solvantur deinceps grossi duo.

Non sinceri 1 – de non 4 – alii de parte.

Capta.

Item quod de camocha, samitis, et aliis panis sete, sicut solvuntur pro pecia brachiorum V denarii XVIII, sic solvantur deinceps grossi II.

Non sinceri 2 – de non 3 – alii de parte.

Capta.

Item quod de panis ad aurum, sicut solvuntur soldi III parvorum pro pecia, sic solvantur deinceps grossi IIII.

Non sinceri 1 – de non 2 – alii de parte.

Capta.

Item quod de cendatis, sicut solvuntur pro pecia brachiorum XXII denarii XII, sic solvantur deinceps grossi II.

Non sinceri 2 – de non 5 – alii de parte.

Capta.

Item cum magna quantitas ferri cadubrini defferatur per Clusam de Quero alio quam Venecias, de quo Comune nostrum magnum damnum patitur, consulunt sapientes, pro dando causam hominibus conducendi dictum ferrum Venecias, quod de toto ferro, quod deinceps per dictam viam Cluse defferetur alio quam Venecias, solvantur soldi V grossorum pro miliario, sicut solvuntur de illo quod Venecias conducitur, quod dacium exigendum committatur cui vel quibus videbitur Dominio.

Non sinceri 3 – de non 2 – alii de parte.

Capta.

Item cum pridie captum fuerit quod de telis veteribus, mantilibus et tovaliis extrahendis de Veneciis cum navigiis disarmatis solvi deberent ad exitum denarii VI pro libra, et magna quantitas ipsarum et strazarie conducatur Venecias, de quibus nichil vel parvo solvitur, consulunt sapientes quod de ipsis et omni alia strazaria solvantur ad introictum denarii VI pro libra et non ad exitum. Et pars super hoc capta sit revocata in totum.

Non sinceri 3 – de non 4 – alii de parte.

die XXIII septembris

Capta.

Et mercatores Teotonici in facto missetarie tractentur et expediantur sicut ultimo eis servabatur tempore novitatum Jadre.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B. c. 69 v.)

1350, die

Serenissimus Dominus, sapientes.

Capta.

Quoniam pro guerra pre continuas et magnas exper providere quod Comune nos

Vadit pars quod eligant nent introytus et exitus nost et modus qui per nos teneri p Comunis in expensis necessa et aliis omnibus, que specta minuendas expensas, tam int ad subventionem nostri Com in scriptis, cum quo erimus libet possit ponere partem. facte sunt usque nunc pro i et armamenti, de quibus b videantur, debeant dicti s diebus post nonam insimul et horas ordinatas ad viden pensas factas per Cameras a rationes earum. Et si fallun seu reperirent per eas, quod per maiorem partem eorum e sicut eis videbitur fore iust videbitur datum et solutum nendi penam et penas et per videbitur pro premissis. Et duos; sed super facto intro beant terminum dierum scriptis, cum quo erimus dicti sapientes per tres manu

De parte omnes.

221.

1350, die III decembris

Serenissimus Dominus, Consiliarii, Capita et quinque sapientes.

Capta.

Quoniam pro guerra presenti habemus et habituri sumus continuas et magnas expensas et propterea sit necessarium providere quod Comune nostrum ipsas tollerare possit:

Vadit pars quod eligantur quinque sapientes, qui examinent introytus et exitus nostri Comunis, tam intus quam extra, et modus qui per nos teneri possit pro maiori aleviatione nostri Comunis in expensis necessariis pro ista guerra et in predictis et aliis omnibus, que spectarent ad augendos introytus et diminuendas expensas, tam intus quam extra et que pertinerent ad subventionem nostri Comunis, dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic, et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem. Et quia multe et varie expense facte sunt usque nunc pro ipsa guerra per Cameras arsenatus et armamenti, de quibus bonum est quod ordinate rationes videantur, debeant dicti sapientes omni ebdomada tribus diebus post nonam insimul convenire et stare ad campanas et horas ordinatas ad videndum et examinandum omnes expensas factas per Cameras antedictas pro guerra predicta et rationes earum. Et si fallum vel defectum invenirent in eis seu reperirent per eas, quod Comune deberet recipere, debeant per maiorem partem eorum emendare, corrigere et determinare, sicut eis videbitur fore iustum, et insuper exigere quicquid videbitur datum et solutum esse, habentes libertatem imponendi penam et penas et personas ad sacramentum, sicut eis videbitur pro premissis. Et duret terminus eorum per menses duos; sed super facto introytuum et exituum Comunis habeant terminum dierum XV dandi nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic, et fiet sicut videbitur. Et fiant dicti sapientes per tres manus electionum in isto Consilio.

De parte omnes.

Electi sapientes: Ser Gazanus Marcello, ser Andreas Mauroceno, ser Thomas Lauredano, ser Petrus Lando, et ser....

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B, c. 81)

222.

1350, die VIIII decembris

Ser Petrus Zane, consiliarius.

Cum officia nostra non sint equalia, quia multa ex eis sunt tam pinguia, quod in eis bene posset fieri detractio, et multa sunt tam levia, quod non posset aliquid comode de ipsis detrahi:

Vadit pars quod committatur sapientibus quod singulatim inquirant officia terre et salarium ac valorem eorum et dare nobis suum consilium in scriptis de his, in quibus videretur eis secundum valorem quod comode possit fieri detractio, cum quo veniatur huc et fiet sicut videbitur.

Non 4 – non sinceri 4 – de parte 38.

Iste sunt provisiones consulte per sapientes infrascriptos pro augmentatione introytuum Comunis pro presenti guerra Janue.

Sapientes, ser Gazanus Marcello, ser Petrus Lando, ser Andreas Mauroceno.

Capta.

Cum Comune nostrum sit expensis immense gravatum, sicut omnibus plenarie est manifestum, et ideo sit opportunis remediis salubriter providendum de augmentandis introitibus ipsius, ut cum honore nostro modernas et futuras valeat sufferre:

Consulunt dicti sapientes quod omnes officiales civitatis Rivoalti, qui fiunt per electionem Maioris Consilii vel Consilii de Quadraginta, tam presentes quam futuri, exceptis Patronis arsenatus ob eo quod propter guerram predictam maximum laborem substinent die noctuque, teneantur et debeant dare et reddere de cetero in Comune medietatem totius eorum salariorum, que recipient a Comuni, et medietatem totius lucri, quod recipient de parte sibi tangente, tam de penis, quam de aliis salariis, regaliis suis, de quibus non reccipiunt pecuniam. Et quis contrafecerit cadat ad penam consiliorum loquentium

de illis qui ponent manus in
sentialiter sunt in offici[illegible]o
na perdendi libras centum.
solvebant quando reffutaba
cetero solvant soldos XL gro
pro transeundo Alpes, stab
debeant menses quatuor, sa
culfum.

De parte 47 – non 4 – n

(*Secreta Co*

1350, die

Sapientes: ser Gazanus
ser Petrus Lando.

Capta.

Infrascripte sunt provi
pientes.

Item quod omnes scrib
vitatis Rivoalti de cetero te
in Comune tercium eorum s
et tercium totius lucri, quo
privacionis perpetualis offi
ciarum intus et extra. Et
teneantur in hoc tenere illu
debitur pro bono Comunis.
aliquod officium infra tem
ea usque ad decem annos
officium aliquod vel benefi
ipsorum officiorum teneant
officia et ad officium Advo
hoc tempus aliquis ex pred
in aliquo officio et ben[illegible]i
librarum quinquaginta [illegible]
dant officiales vel rectores,
conducerent, ut supra dictu
Comunis quia excutiant dict

de illis qui ponent manus in pecunia Comunis. Et illi, qui presentialiter sunt in officiis, non possint refutare ipsa officia, pena perdendi libras centum. Et illi, qui fient de cetero, sicut solvebant quando reffutabant soldos XX grossorum, ita de cetero solvant soldos XL grossorum. Et sicut illi, qui renuebant pro transeundo Alpes, stabant per menses duos, ita stare debeant menses quatuor, salvis illis qui per mare irent extra culfum.

De parte 47 - non 4 - non sinceri 4.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B, c. 83 v.)

223.

1350, die XIIII decembris

Sapientes: ser Gazanus Marcello, ser Andreas Mauroceno, ser Petrus Lando.

Capta.

Infrascripte sunt provisiones facte per antedictos Sapientes.

Item quod omnes scribani et notarii cuiuslibet officii civitatis Rivoalti de cetero teneantur et debeant dare et reddere in Comune tercium eorum salariorum, que recipient a Comuni, et tercium totius lucri, quod reccipient occaxione officii, pena privacionis perpetualis officiis et beneficiis Comunis Veneciarum intus et extra. Et quod officiales cuiuslibet officii teneantur in hoc tenere illum congruum modum, qui sibi videbitur pro bono Comunis. Verum si pro hoc aliquis refutaret aliquod officium infra tempus presentis guerre, quod finita ea usque ad decem annos inde secuturos non possit habere officium aliquod vel beneficium intus et extra. Et officiales ipsorum officiorum teneantur eos facere notare ad eorum officia et ad officium Advocatorum Comunis. Verum si intra hoc tempus aliquis ex predictis intraret vel se eligi faceret in aliquo officio et beneficio, ut predicitur, cadat ad penam librarum quinquaginta parvorum. Et ad similem penam cadant officiales vel rectores, qui aliquem eorum eligerent vel conducerent, ut supra dictum est. Et comittatur Advocatoribus Comunis quia excutiant dictas penas a contrafacientibus de qui-

bus habeant tercium, tercium Comune, tercium accusator, si inde fuerit per quem veritas habeatur et teneatur de credencia. Et quod si aliquis predictorum refutasset a die creationis dictorum sapientum usque nunc, teneatur ad similes penas et condiciones, ut supra dictum est, salvo si non redirent ad ipsa officia usque ad terciam diem, excepta in hiis omnibus scribanis et notariis Maioris Curie, Arsenatus et Camerariorum Comunis, qui die noctuque maximum laborem substinent et plus sunt substinendi pro guerra presenti.

Non sinceri 5 - de non 5 - de parte 40.

Non sinceri 5 - de par. 41.

Non sinceri 4, de parte 41.

Non sinceri 3. de parte. 42.

Ser Tomas Lauredano, sapiens. Cum aliqua officia sint tam pinguia tam de salariis quam de lucris de extra, de quibus bene posset fieri detractio et sint aliqua tam levia quod de ipsis non posset aliquid detrahi:

Vadit pars quod inducietur pro modo et quod interim dicti sapientes provideant et examinent ipsa officia et quid de ipsis posset detrahi, et cum eo, quod habebitur, venient huc et fiet sicut videbitur. 34 - 37 - 37 - 36.

Capta.

Item quod totum vinum, quod ad presens est Veneciis vel terris nostris a Grado ad Caputaggeris in lignis et canipis pro vendendo extra tabernam ,et totum illud, quod de cetero conducetur, solvat soldos duos grossorum, et teranum grossos duodecim pro anfora ultra dacia consueta; et si extraheretur de Veneciis de vino predicto, dato quod non venderetur alicui, teneatur similiter solvere. Et committatur officialibus dacii vini et rectoribus nostris, ut est dictum, quod statim et quam citius fieri potest, faciant extimare totum vinum predictum et quod antequam extimetur, aliquis non audeat vendere de ipso vino; intelligendo quod dictum vinum incanipatum solvat dictum dacium, quando vendetur aut extraetur, ut dictum est. Si vero non venderetur vel extraeretur ante festum Sancti Petri de mense juni nuper venturi, teneatur solvisse dictum dacium ante dictum festum Sancti Petri. Verum totum vinum, velut vinum de Romania, de Creta et Monavasia vetus, quod esset

presencialiter in dictis locis, et cognoscatur per pr[illegible]t tione fienda de ipsis vinis decem et inde supra vel non a ducatis decem supra, ter ditum, si vero abinde infra persolvendum. Et contrafa de solvendis dacia consueta cium Comune, tercium accu ritas habeatur et teneatur d

De parte 59 - non sinc

Ser Tomas Lauredano vult, quod vinum solvat d inter totum et vinum terran anfora. 20.

Sapientes: ser Gazanus ser Tomas Lauredano, ser P

Capta.

Item quod in tabernis Marchie p. XIIII, ita de cet hosterii solvant de dacio Co libras VIII, soldos X, p. V

De parte 78 - non sinc

Ser Gazanus Marcello, trus Lando.

Item quod sicut phieta ita vendatur de cetero p. 2 solvere de dacio Comuni, u fora libras VIII, soldos X,

Non sinceri 4 - de non

Non sinceri 6 - de par

Capta.

Ser Tomas Laure[illegible] quod vendatur phieta soldi teneantur solvere de dacio C pro anfora lib. XXV, sold.

De parte 39 - 45.

presencialiter in dictis locis, quia fertur devastata esse, videatur et cognoscatur per predictos officiales vel rectores in extimatione fienda de ipsis vinis, utrum sint valoris ducatorum decem et inde supra vel non pro anfora. Si vero fuerint valoris a ducatis decem supra, teneatur solvere dictum dacium additum, si vero abinde infra fuerint, non teneantur ad dacium persolvendum. Et contrafacientes subiaceant penis contentis de solvendis dacia consueta, de quibus habeant tercium, tercium Comune, tercium accusator, si inde fuerit per quem veritas habeatur et teneatur de credencia.

De parte 59 – non sinceri 2 – de non 2.

Ser Tomas Lauredano vult partem in totum, salvo quod vult, quod vinum solvat de cetero ducatos duos pro anfora inter totum et vinum terranum ducatum unum inter totum pro anfora. 20.

Sapientes: ser Gazanus Marcello, ser Andreas Mauroceno ser Tomas Lauredano, ser Petrus Lando.

Capta.

Item quod in tabernis a pluri sicut venditur phieta vini Marchie p. XIIII, ita de cetero vendatur p. XVI. Et propterea hosterii solvant de dacio Comuni, ultra illud quod solvebant, libras VIII, soldos X, p. VIII pro anfora.

De parte 78 - non sinceri 3 – de non 2.

Ser Gazanus Marcello, ser Andreas Mauroceno, ser Petrus Lando.

Item quod sicut phieta vini Romanie venditur p. XVIII, ita vendatur de cetero p. 20. Et propterea hosterii teneantur solvere de dacio Comuni, ultra illud quod solvebant, pro anfora libras VIII, soldos X, p. VIII.

Non sinceri 4 - de non 2 - de parte 38.

Non sinceri 6 - de parte 31.

Capta.

Ser Tomas Lauredano. — Vult partem in totum, salvo quod vendatur phieta soldi II parvorum. Et propterea hosterii teneantur solvere de dacio Comuni, ultra illud quod solvebant, pro anfora lib. XXV, sold. XII, parv.

De parte 39 – 45.

224.

1350, die XVI decembris

Dominus, Consiliarii, Capita.

Capta.

Quod precipiatur patronis galearum mercatorum, que nuper venerunt, quod sub pena ducatorum mille teneantur facere conduci galeas intra arsenatum, sicut ordinatum est die crastina, usque ad nonam ad longius sub pena ducatorum mille pro quolibet. Et committatur Extraordinariis quod exigant dictam penam, habentes partem ut de aliis penis sui officii.

Non sinceri 7 - non 5 - omnes alii de parte.

Capta.

Quod elongetur terminus sapientum introytuum et exituum per totum mensem januari futuri.

Ser Petrus Zane, consiliarius.

Quia pro multis et diversis respectibus utile est habere aliquas cochas paratas, tam pro serviciis nostri Comunis quam pro offensione inimicorum nostrorum:

Vadit pars quod quattuor coche vel per emptionem vel per alium modum, qui melior videbitur, accipiantur per Comune, que debeant inchoriari duple et furniri omnibus hiis que necessaria sunt ad ofensionem et deffensionem. Et committatur pagatoribus quod debeant quam cicius esse potest soldizare L bonos marinarios, et bonos ballistarios pro qualibet chocha et postea de regimine ipsarum et quando et quo mitti debeant providebitur sicut isti Consilio melius apparebit. Et si Consilium etc.

De parte 23 - capta de non 61 - non sinceri.

Capta.

Cum inter alia sit cura vigilis adhibenda quod laboreria arsenatus solicite et expedite procedant, et posito quod per Patronos arsenatus fiat quicquid fieri potest, tamen, quia ubique esse non possunt, laboreria ipsa non ita bene procedunt:

Vadit pars quod eligantur XII nobiles per Dominum, Consiliarios et Capita, qui ad mudam, scilicet quatuor eorum,

omni die stare debeant ad ars
et solicitare cum omni [illegible]
laboreria Comunis. Et duret
reria necessaria pro armata
totum mensem ianuarii.

Electi sapientes secundu

Ser Bernardus Lauredan
Ludovicus Mudacio - ser Pe
Nicoletus Premarino ser Fran
bellus Diedho ser Marci - ser
- ser Nicoletus Manolesso -
Andree - ser Bernardus Signo

(*Secreta C*

2

1350, die X

Infrascripte sunt provisio
pro augendis introitibus in
Capta.

Item quod in tabernis a
vini parvulis sex, ita de cetero
terea solvant hosterii de daci
parvos VIII pro anfora, ultra
Justiciarii teneantur et debean
extimare totum vinum quod a
et quod antequam extimetur,
vendere vel vendere facere d
de solvendo dacia consueta.

De parte 60 - non sinceri

Capta.

Item quod officiales Terr
faciant extimare totum oleum
et quod de cetero pone[illegible]r,
vant ipsi ternarii libras [illegible]
dacium consuetum, et possint
XXXIIII qualibet libra.

De parte 53 - non sinceri

omni die stare debeant ad arsenatum nostrum et ibi superesse et solicitare cum omni studio et diligentia ad expediendum laboreria Comunis. Et duret hoc donec fuerint expedita laboreria necessaria pro armata nunc fienda, quod erit circa per totum mensem ianuarii.

Electi sapientes secundum formam suprascripte partis:

Ser Bernardus Lauredano – Ser Marcus Dalmario – Ser Ludovicus Mudacio – ser Petrus Faletro ser Bertuccii – ser Nicoletus Premarino ser Franceschinus Justiniano – ser Jacobellus Diedho ser Marci – ser Zaninus Zane quondam ser Pauli – ser Nicoletus Manolesso – ser Paulus Nani quondam ser Andree – ser Bernardus Signolo – Ser Zaninus Belegno.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B., c. 86)

225.

1350, die XVIII decembris

Infrascripte sunt provisiones facte per antedictos sapientes pro augendis introitibus in guerra Janue:

Capta.

Item quod in tabernis ad minus, sicut venditur phieta vini parvulis sex, ita de cetero vendatur parvulis octo. Et propterea solvant hosterii de dacio Comuni libras VIII, soldos X, parvos VIII pro anfora, ultra illud quod solvebant. Et quod Justiciarii teneantur et debeant, quam cicius fieri potest, facere extimare totum vinum quod ad presens est in tabernis predictis et quod antequam extimetur, aliquis de predictis non audeat vendere vel vendere facere de ipsis vinis, sub pena contenta de solvendo dacia consueta.

De parte 60 - non sinceri 2 - de non 3.

Capta.

Item quod officiales Ternarie, quam cicius fieri potest, faciant extimare totum oleum, quod ad presens est in ternaria et quod de cetero poneretur, de quo pro dacio Comuni solvant ipsi ternarii libras XIIII ad grossos pro miliario, ultra dacium consuetum, et possint ipsum oleum vendere per mil. XXXIIII qualibet libra.

De parte 53 – non sinceri 4 – de non 14.

Capta.

Item omnes carnes recentes de cetero vendantur unus danarius pro libra de pluri de eo quod vendebatur, qui denarius deveniat in Comune. Et officiales becharie faciant hoc observare, sub penis contentis de solvendo alia dacia consueta.

De parte 59 – non sinceri 2 – de non 4.

Capta.

Item quod sicut de omnibus panis Francie solvuntur grossi XVIII pro pecia, ita de cetero solvantur soldi duo grossorum, et sicut de aliis panis Francie solvuntur grossi XV pro pecia, de cetero solvantur soldi XVIII. Item quod sicut de aliis panis tintilane et aliis magnis florentinis solvuntur grossi XV pro pecia, ita de cetero solvantur grossi XVIII; et de panis parvis florentinis sicut solvuntur grossi XIII pro pecia, ita de cetero solvantur grossi XII, penis, clausulis et condicionibus contentis in capitulari pridie capto in augumentacione daciorum predictorum.

De parte 58 – non sinceri 3 – de non 4.

Capta.

Item quod cum nostri mercatores Veneciarum temporibus retroactis consueverint vendere vel vendi facere panos suos, venientes de partibus Francie, quando sunt conducti a montaneis in hac ex Veneciis et in posterum per augmentationem prescriptam plus hoc facerent, quod esset contra intentionem terre, quia Comune suum rectum non habet:

Consulunt quod omnes pani, qui extra Venecias de cetero vendentur modo predicto, teneantur solvere dacium supradictum, sicut conducti et venditi essent Veneciis. Et quis contrafecerit, cadat ad penam soldorum X pro libra. Et committatur officialibus tabule Lombardorum quod excuciant dictas penas a contrafacientibus, de quibus habeant tercium, et tercium accusator, si inde fuerit per quem veritas habeatur et teneatur de credencia, et reliquum Comunis.

De parte 50 – non sinceri 3 – de non 12.

Item quod de omnibus panis et sarciis cuiuscumque maneriei et condicionis, qui de cetero vendentur Veneciis ad retaium, tam in eorum stacionibus, quam in quolibet alio loco, teneantur et debeant vendentes solvere de datio Comuni parv.

XII pro libra. Et committat
quod in hoc provideant
mune suum habeat rectum,
nam soldorum X pro libra, de
accusator, si inde fuerit per
neatur de credencia, et relic

De non 58 – non sinceri

Capta.

Item quod de omnibus pa
cuiuscumque condicionis exis
mare extrahi possunt de Ven
de cetero solvantur de daci
non intelligendo in hiis pan
qui extrahentur cum galeis
libus Tabule maris quod f
contrafacientibus excucient p
quibus ipsi officiales et accus
talem partem sicut habent de

De parte 50 – non sinc

Capta.

Item quod de quolibet sin
laboreriis de seta, que conduc
mare a bucha gulfi in hac, sol
neciis, sub penis contentis in
de Veneciis.

De parte 60 – non sincer

Capta.

Item quod de omnibus fus
Venecias solvantur pro quoli
tato primo dacio in hoc, inte
brachiorum XXV pena soldor
officialibus pannorum ab
et a contrafacientibus excucia
debeant secundum consuetudi

De parte 56 – non sinceri

XII pro libra. Et committatur officialibus de supra Rivoalto, quod in hoc provideant et teneant modum congruum, ut Comune suum habeat rectum, et contrafacientes cadant ad penam soldorum X pro libra, de quibus habeant tercium, tercium accusator, si inde fuerit per quem veritas habeatur et teneatur de credencia, et reliquum Comunis.

De non 58 – non sinceri 3 – de parte 16.

Capta.

Item quod de omnibus pannis, tam zentilibus, quam grossis, cuiuscumque condicionis existant, qui cum ordinibus terre per mare extrahi possunt de Veneciis, sicut nichil solvebantur, ita de cetero solvantur de dacio Comuni parvuli VI pro libra, non intelligendo in hiis panos laboratos Veneciis, nec illos, qui extrahentur cum galeis armatis. Et committatur officialibus Tabule maris quod faciant observare predicta et a contrafacientibus excucient pro pena soldos X pro libra, de quibus ipsi officiales et accusatores, si inde fuerint, habeant talem partem sicut habent de aliis penis sui officii.

De parte 50 – non sinceri 3 – de non 12.

Capta.

Item quod de quolibet sindone, veluto, pano de seta et aliis laboreriis de seta, que conducuntur Venecias per terram et per mare a bucha gulfi in hac, solvantur sicut de illis, qui sunt Veneciis, sub penis contentis in capitulari pridie capto de illis de Veneciis.

De parte 60 – non sinceri 1 – de non 4.

Capta.

Item quod de omnibus fustagnis, qui de cetero conducentur Venecias solvantur pro quolibet pecia grossi VIIII, computato primo dacio in hoc, intelligendo quod qualibet pecia sit brachiorum XXV pena soldorum X pro libra. Et committatur officialibus pannorum ab auro, qui faciant observare predicta, et a contrafacientibus excuciant penas predictas, quas dividere debeant secundum consuetudinem sui officii.

De parte 56 – non sinceri 3 – de non 2.

Capta.

Item quod totum lignamen, quod conducitur Venecias, de cetero solvat de dacio Comuni parvulos XII pro libra, computato in hoc primo dacio.

De parte 59 – non sinceri 3 – de non 2.

Capta.

Item quod sicut sextarium salis vendebatur grossis XVI, ita de cetero vendatur soldis duobos grossorum, cum clausulis et condicionibus pridie captis. Sed quia consuetudo hactenus fuit quod per salmarios vendebatur de sale ad minutum illis qui salamen piscibus et carnibus facere volebant precio, quo vendebatur mercatoribus portantibus in Lombardiam, constringantur propterea dicti officiales suo sacramento, quod de cetero de dicto sale modo aliquo non audeant vendere alicui ad minutum, nisi precio supradicto, salinis et locis ad que potest ferri cum ordinibus terre.

De parte 55 – non sinceri 3 – de non 7.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B, c. 87 v.)

226.

1351, die tercio Januarii

Sapientes supra introitibus: ser Gazanus Marcello, ser P. Mauroceno, ser Thomas Lauredano, ser Petrus Lando.

Iste sunt provisiones facte per sapientes predictos sicut per ordinem denotatur.

Cum propter magnas expensas nostri Comunis intencio terre fuerit et sit possetenus recuperare pecuniam et ob hec inter alia pridie fuerit captum quod, sicut phieta vini Romanie vendebatur parvulis XVIII, ita abinde in antea venderetur soldis duobus parvorum et facta vero diligenti examinatione de introitibus augmentacionis predicte et usque nunc non inveniatur respondere secundum intencionem terre, sed pocius in contrarium est consequtum hoc aut ex nimia sterilitate vini predicti, quia ubi comuniter dictum vinum constare solebat soldis XXIII in XXIIII grossorum qualibet anfora, ita presencialiter constitit a soldis XXXII in XXXVI grossorum et utile sit pro nostro Comuni mutare propositum:

Consulunt propterea dicti
cetur in hunc modum et si
hosterii vendant phietam vi
solvendo tamen de dacio C
vendebatur parvulis XVIII,
cuperabitur.

Capta, de parte 34 – non

Sapientes predicti. Cum
hosterii non audeant habere
quod constitit ultra libras XX
bus est notorium qualiter st
liter habetur:

Propterea consulunt dic
quod de cetero possint haber
consuetis precio librarum X
de dacio Comunis libr. IIII
novi teneantur modum congr
ne fraus aliqua committatur.

Capta, de parte 48 – non

Capta.

Item quod sicut phieta v
vorum, ita de cetero vendatu
pro qualibet anfora solvant
XVII, sold. I, parv. IIII plu

Non sinceri 4 – de non

Capta.

Item quod sicut phieta v
parvorum, ita de cetero venda
pterea hosterii solvant de
XXV, soldos XII parvorum

De parte 59 – non sincer

Capta.

Item quod omnes mar
Venecias cum totis mudis
Levantis, que nuper redieri

Consulunt propterea dicti sapientes quod dicta pars revocetur in hunc modum et sic de cetero observetur, videlicet quod hosterii vendant phietam vini predicti Romanie soldis XX, solvendo tamen de dacio Comuni sicut solvebant, quando vendebatur parvulis XVIII, et hoc modo melius pecunia recuperabitur.

Capta, de parte 34 – non sinceri 2 – de non 14.

Sapientes predicti. Cum propter aliquem ordinem factum hosterii non audeant habere vinum Marchie in suis tabernis, quod constitit ultra libras XXXIIII parvorum anfora et omnibus est notorium qualiter sterilitas vino predicto presentialiter habetur:

Propterea consulunt dicti sapientes pro bono Comunis quod de cetero possint habere vinum in eorum canipis modis consuetis precio librarum XXVIII, subtrahendo tantum sibi de dacio Comunis libr. IIII parvorum. Et in hoc Iusticiarii novi teneantur modum congruum tenere iuxta eorum officium, ne fraus aliqua committatur.

Capta, de parte 48 – non sinceri 1 – de non 1.

Capta.

Item quod sicut phieta vini Crete venditur soldis II, parvorum, ita de cetero vendatur parvulis XXVIII. Et propterea pro qualibet anfora solvant hosterii de datio Comuni libras XVII, sold. I, parv. IIII pluri solito.

Non sinceri 4 – de non 3 – alii de parte.

Capta.

Item quod sicut phieta vini Monovasie venditur soldis III parvorum, ita de cetero vendatur soldis III et dimidio. Et propterea hosterii solvant de dacio Comuni pluri solito libras XXV, soldos XII parvorum pro qualibet anfora.

De parte 59 – non sinceri 1 – de non 0.

Capta.

Item quod omnes marcadantie, que conducte fuerunt Venecias cum totis mudis presencium galearum a partibus Levantis, que nuper redierint Venetias, solvant libras tres

pro centenario de valore ipso quo dicte mercadantie sibi constiterunt, salvis illis mercadantiis et argento caricatis super dictis galeis pro eundo ad mercatum versus Levantem, que mercadantie et quod argentum fuissent reddite cum ipsis galeis Venetias.

De parte 51 – non sinceri 8 – de non 17.

Item quod de omnibus mercadantiis, que de cetero extra Venetias cum galeis armatis ferrentur, sicut nichil solvebantur ita de cetero solvantur de dacio Comuni ad exitum libre I ½ pro centenario. Et ad hanc condicionem sint ille mercadantie que de cetero conducentur Venecias cum galeis armatis pro introitu, exceptatis in hiis illis mercadantiis, que nuper cum galeis, que pridie redierunt Venecias, quod ad exitum propter magnum onus, que tulerunt, aliquid, ut dictum est, non solvatur; sint eciam ad hanc condicionem omnes mercadantie que de Creta, Nigroponte, Corono, Mothono, et ab inde infra mitterentur ad partes Levantis, intelligendo de mercationibus de quibus alias non fuisset solutum dacium supradictum. Et similiter observetur de mercationibus que de partibus Levantis conducerentur ad terras et loca predicta. Quod dacium excuciatur per Capitaneos armatarum.

Capta.

Ser Petrus Lando vult partem in totum, salvo quod solvatur libre due pro centenario. De parte 51 – non sinceri 5 – de non 4.

Sapientes predicti. Provisiones facte per antedictos sapientes in Tarvisio et Tervisana.

Item quod starium salis in locis predictis vendatur libris quatuor parvorum, salvo semper quod aliquis non cogatur emere salem nisi volontarius, nec aliquis audeat vendere salem nisi Comune sive officiales eius super hoc deputati cum salario congruo, prout potestati Tarvisii videbitur et qui redeat et redere teneatur racionem massariis sive camerariis Comunis Tarvisii de toto sale habito et vendito, solvendo tantum ad introitum civitatis pro dacio consueto sold. V pro quolibet stario. Verum habentes salem in terris et locis predictis ad presens teneantur ipsum dare Comuni precio, quo ad presens

venditur per ipsos, solvendo
sale – 32 – 26.

Capta.

Ser P. Mudazo, consiliariu
de augendo dacio salis in Tarv
ciliando illos qui se absentarur
37 – de non 2 – non sincer

(*Secreta C*

1351 die,

Sapientes: ser Gazanus
ser Thomas Lauredano, ser
Cum justum et convenien
nostri Tarvisii et Trivisane u
pant tempore pacis, ita pro p
cionem nostri Comunis onera
statum et honorem nostrum
ficare valeamus:

Consulunt dicti sapientes
Tarvisii, quod in bona gratia
que debeant incantari modis
tantur in civitate Tarvisii e
et congruo. Si vero non posse
competenti, tunc datur ordo
strum predictum, ne in hoc i

Capta.

Quod sestarium salis v
ducato uno, sicut venditur h
cogatur emere salem nisi v
vendere salem nisi Comune
deputati cum salario
redeat et reddere teneatur r
Comunis Tarvisii de toto sale
ad introitum civitatis soldos
quolibet stario. Verum haber

venditur per ipsos, solvendo sibi precium ipsius vendito ipso sale – 32 – 26.

Capta.

Ser P. Mudazo, consiliarius. Quod supersedeatur pro nunc de augendo dacio salis in Tarvisio, donec providebitur de reconciliando illos qui se absentarunt pro soldis galearum nostrarum.

37 – de non 2 – non sinceri 3. — De parte 47 – non sinceri 1

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B., c. 94)

227.

1351 die, XX januarii

Sapientes: ser Gazanus Marcello, ser Andreas Mauro, ser Thomas Lauredano, ser Petrus Lando.

Cum justum et conveniens sit quod, sicut subditi et fideles nostri Tarvisii et Trivisane una nobiscum gaudent et participant tempore pacis, ita pro presenti guerra Janue ad subvencionem nostri Comunis onera nobiscum debeant tollerare, ut statum et honorem nostrum atque eorum protegere et amplificare valeamus:

Consulunt dicti sapientes, secundum consilium potestatis Tarvisii, quod in bona gratia augumentantur dacia infrascripta, que debeant incantari modis et formis, quibus alia dacia incantantur in civitate Tarvisii et tota Trivisana tempore debito et congruo. Si vero non possent incantari vel deliberari precio competenti, tunc datur ordo quod exigantur per Comune nostrum predictum, ne in hoc ipsum Comune patiatur defectum.

Capta.

Quod sestarium salis vendatur in Tarvisio et Trivisana ducato uno, sicut venditur hic in Veneciis. Veruntamen nemo cogatur emere salem nisi voluntarius et aliquis non audeat vendere salem nisi Comune, sive officiales eius super hoc deputati cum salario congruo, prout potestati videbitur, qui redeat et reddere teneatur racionem massariis sive camerariis Comunis Tarvisii de toto sale habito et vendito, solvendo tantum ad introitum civitatis soldos quinque pro dacio consueto de quolibet stario. Verum habentes salem ad presens in locis pre-

dictis teneantur ipsum dare Comuni precio quo ad presens per ipsos venditur, et solvatur sibi dictus sal sic acceptus, vendito ipso sale. Et duret dictum dacium usque ad finem presentis guerre cum Janua, qua finita, ipso facto sit revocatum.

De parte 56 – de non 10 – non sinceri 11.

Item, quod sicut de dacio vini quod venditur ad spinam solvitur tercium, ita de cetero solvatur medietas.

Capta de non 29 – 32 – 42 – non sinceri 14 – 11 – 9. – de parte 27 – 27 – 20.

Capta.

Quoniam pro honore nostro facit declarare intencionem terre, silicet de augmentacionibus factis et fiendis super introitubus Comunis:

Vadit pars quod addiciones daciorum et provisionum que hactenus facte sunt ac in posterum fient per suprascriptos sapientes, solum durent quousque durabit presens guerra Janue, qua finita sint revocate, casse, nuliusque valoris absque quod veniatur ad aliquod consilium, de quibus officiales, scribe, pueri vel missete nichil habeant ultra id quod presencialiter habent, salvo quod de penis et aliis habeant partem sicut in singulis capitulis est expressum.

75 – de non 1 – non sinceri 1.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B, c. 98 v.)

228.

1351, die XXIII Januarii

Capta.

Cum in Consilio Rogatorum fuerint electi aliqui sapientes ad consulendum super augendis introytibus et diminuendis expensis Comunis, cum quorum consilio veniri debebat ad dictum Consilium, et per dictos sapientes consulatur certe partes de elargando quod forenses venientes habitatum Venecias possint esse cives et navigare, sicut cives, cum certis impositionibus et modis pro augendo et multiplicando terram nostram, et dubitetur si Consilium Rogatorum habeat potestatem super inde vel non.

Vadit pars, ut in h[illegible] fi
nostrum, quod dicti s[illegible]n
facto predicto solum quicq
cum suo consilio venire a
tate, condictionibus et modi
provisionibus sibi comissis

1351, die

Sapientes: ser Gazanus
ser Thomas Lauredano.

Infrascripte sunt provis
hiis deputatos etc.

Cum pridie captum fue
Tarvisio, Trivisana et Cen
cato uno sestario, et quia n
intencionem terre propter
nostrum substinet in affictu
superinde deputandis:

Consulunt quod dicta pa
quilibet possit emere salem
ferendo ad partes et loca pre
tantum de dacio Comuni,
quolibet centenario mensura
Salinarios nostros deinde, i
presens est in partibus et
per bonos et legales homine
nostros deinde. De quo sale si
solvere teneantur dacium s
sollumodo dicto dacio de t
durabit. Hec autem noti
dictorum

32 – non 30 – non since
22 – non 32 – non since

Ser Petrus Lando vult
pars pridie capta revocetur i

Vadit pars, ut in hoc fieri possit quod sit honor et bonum nostrum, quod dicti sapientes possint consulere quantum in facto predicto solum quicquid eis videbitur esse bonum et cum suo consilio venire ad Maius Consilium cum illa libertate, condictionibus et modis, quibus poterant cum aliis suis provisionibus sibi comissis venire ad Consilium Rogatorum.

(M. C., Novella, c. 8 v.)

229.

1351, die V februarii

Sapientes: ser Gazanus Marcello, ser Andreas Mauroceno ser Thomas Lauredano.

Infrascripte sunt provisiones consulte per sapientes super hiis deputatos etc.

Cum pridie captum fuerit quod totus sal venderetur in Tarvisio, Trivisana et Cenetensi per Comune nostrum ducato uno sestario, et quia non invenitur respondere secundun intencionem terre propter magnas expensas, quas Comune nostrum substinet in affictubus stationum et salario officialium superinde deputandis:

Consulunt quod dicta pars revocetur in totum , et de cetero quilibet possit emere salem ad suum libitum Clugie pro defferendo ad partes et loca predicta cum ordinibus terre, solvendo tantum de dacio Comuni, ultra solitum, ducatos decem pro quolibet centenario mensurarum Clugie, quod excuciatur per Salinarios nostros deinde, intelligendo quod totum sal, qui ad presens est in partibus et locis supradictis, debeat extimari per bonos et legales homines super hoc deputatos per rectores nostros deinde. De quo sale sic extimato habentes ipsis rectoribus solvere teneantur dacium supradictum sic additum, durante sollumodo dicto dacio de tempore quo presens guerra Janue durabit. Hec autem notificentur rectoribus locorum predictorum

32 - non 30 – non sinceri 10.

22 – non 32 – non sinceri 14.

Ser Petrus Lando vult quod, ob causam predictam, dicta pars pridie capta revocetur in totum, et de cetero committatur

Salinariis Clugie quod emant nomine mercatorum conducentium salem ad partes predictas cum ipsis ad invicem totum salem pro defferendo ad partes predictas, a quibus accipere debeant tantum pro dacio Comunis nostri quod facta racione precii et dacionis quodlibet starium veniat ad summam grossorum XXI omnibus computatis. — 6.

Capta.

Quia factum salis vendendi in Tarvisio et Trivisana stat cum danno Comunis:

Vadit pars quod scribatur rectoribus nostris Tarvisii et Trivisane et Cenetensis quod permittant vendi salem per speciales personas et reducant factum vendicionis dicti salis ad illum statum in quo erant ante nostrum mandatum et postea providebitur sicut videbitur.

52 – de non 4 – non sinceri 3.

Capta.

Cum intencio terre fuerit et sit quod ternarii lucrentur denarius unus pro libra olei, ob augumentacionem pridie factam in facto olei dicta intencio non servetur:

Vadit pars quod sicut dicti ternarii tenentur solvere libras XIIII pro miliario ultra solitum, ita solvere teneantur libras XIII. Verum unicuique sit licitum posse extrahere de dicto oleo de Veneciis usque libras quinque, sicut alias solitum erat: eciam abinde supra extrahere possint cum ordinibus terre.

57 – non 0 – non sinceri 1.

Capta.

Quod sicut de qualibet batitura folii auri solvitur de dacio Comuni ducatis duobus, ita de cetero solvatur ducatis tribus.

De parte 48 – non sinceri 5 – de non 7.

(*Secreta Consilii Rogatorum*, reg. B, c. 104)

230.

1351, die XVIIII iunii

Dominus, omnes Consiliarii, excepto ser Marcolino Superantio.

Capta.

Cum habeatur quod [illegible]ic et quod rationabiliter quelib tari de multo minori lucro curandum utile Comunis:

Vadit pars quod Pagat omnibus introitibus et p provenientibus ex officio et minus eo quod habuerunt libere in nostrum Comune guerre vel donec per istud libertatem providebitur alit

Non 111 – non sinc. 19

1351, die

Dominus, Consiliarii et Mauroceno, capite.

Capta.

Cum casibus novis sint iudicetur secundum condici disponere que inabunt, et si terra nostra est multiplicata stita, que fiunt modernis tem res quantitates et summas q evenit quod pene illorum, qu similiter multiplicate sunt quantitates peccunie solito, officiales habeant aliquam p tamen conveniens est, ma guerre, quo dicte pene, ut invenire modum quod officia tari, et quod Comune [illegible]r oneribus, ut est notum, gr ventionem exinde capiat:

Vadit pars, cum non si que sunt perpetua, mutati

Capta.

Cum habeatur quod officium armamenti est maximi valoris et quod rationabiliter quelibet sufficiens persona posset contentari de multo minori lucro et sit in quantum fieri potest procurandum utile Comunis:

Vadit pars quod Pagatores nunc et de cetero fiendi de omnibus introitibus et proventibus sibi quomodocumque provenientibus ex officio et occasione officii habeant tercium minus eo quod habuerunt hucusque, quod tercium remaneat libere in nostrum Comune et duret usque ad finem presentis guerre vel donec per istud Consilium vel aliud habens ad hoc libertatem providebitur aliter.

Non III – non sinc. 19 – de parte 398.

(M. C. Novella, c. 10 v.)

231.

1351, die VIIII octubris

Dominus, Consiliarii et Capita, excepto ser Francisco Mauroceno, capite.

Capta.

Cum casibus novis sint nova remedia adhibenda et utile iudicetur secundum condiciones rerum temporum ordinare et disponere que inabunt, et sicut est notorium per Dei gratiam terra nostra est multiplicata et aucta in tantum quod imprestita, que fiunt modernis temporilus, ascendunt ad longe maiores quantitates et summas quam temporilus retroactis, ex quo evenit quod pene illorum, qui cadunt ad officium imprestitorum similiter multiplicate sunt et multiplicant ad multo maiores quantitates peccunie solito, de quibus, licet sit dignum quod officiales habeant aliquam partem pro premio laboris eorum, tamen conveniens est, maxime durante tempore presentis guerre, quo dicte pene, ut est notorium, magis multiplicant, invenire modum quod officiales habeant rationabiliter contentari, et quod Comune nostrum, quod est tantis expensis et oneribus, ut est notum, gravatum, aliquem fructum et subventionem exinde capiat:

Vadit pars, cum non sit res nova in aliis officiis nostris, que sunt perpetua, mutationes, correctiones, detractiones et

addiciones facere secundum tempora, quod ex nunc sit captum quod de penis omnium, qui caderent ad cameram imprestitorum pro tribus pro C. super ordinatis exigi, de quibus ipsis officiales nullum quasi laborem habuerunt, pro eo quod Extraordinarii exigerunt ea pro maiori parte, necnon de omnibus aliis penis, ad quas aliqui caderent de cetero pro non faciendo sua imprestita durante presenti guerra Januensium, officiales imprestitorum, sicut habebant medietatem, sic habeant solum quartum et reliquum sit Comunis, quod quartum erit plus hoc tempore, quam erat medietas tempore retroacto. Et si forte aliqui ex officialibus presentibus ob presentem correctionem vellent refutare officium, possint ipsum refutare impune et libere sine pena.

De non XXV – non sinceri VIII.

(M. C. Novella, c. 12 v.)

232.

1352, die XXVII iulii

Capta.

Quia officium Provisorum Comunis modernis temporibus non habet quasi aliqua facere, et unus solus Provisor nunc remanserit in officio, qui contentatur cedere officio et quod per Dominium provideatur de ipso:

Vadit pars quod officium Provisorum Comunis cesset, donec duraverit guerra et tantum plus vel minus, donec per Dominium aliud fuerit ordinatum. Et committatur officialibus Catavere cum omnibus conditionibus et modis, quibus erat commissum Provisoribus, non intelligendo de salario Comunis.

(M. C., Novella, c. 17 v.)

233.

1352, die XXV septembris

Capta.

Cum officium Provisorum Comunis fuerit coniunctum officio Catavere, pro eo quod tunc temporis dictum officium non videbatur habere agere, et in processu temporis apparuerint et supervenerint aliqua, que requirunt examinationem

et provisionem, quia facti fu
rationes expensarum [illegible]ar
pro ista guerra Janue, de q
delicet ser Petrus Delphino,
dictis rationibus, et etiam
poterunt per elargationem
visorum:

Vadit pars quod offici
stinum statum et quantum
res Comunis cum salario
Petrus Delphino predictus s
ad complementum termini s
Quibus Provisoribus et e
ultra ea que spectant offici
videre rationes omnium ex
et fiendarum in guerra et pr
libertate, potestate, arbitri
salario, quibus erat commis
tutis: salvo semper officio A
ditione quod habere debea
convincendo alios, denar. du
Provisorum eligendorum.

1352, die

Capta.

Cum multe persone,
guerre cum Ianuensibus,
intus et extra de pecunia e
commisse sunt examinande
ut unusquisque disponatur
sine damno Comunis et qu
vel velle fraudare iura [illegible]n
ciantur:

Vadit pars quod ex
qui posuissent vel ponere
quod rationabiliter cognosc

et provisionem, quia facti fuerunt tres officiales ad examinandas rationes expensarnm factarum quomodolibet intus et extra pro ista guerra Janue, de quibus non remansit nisi unus, videlicet ser Petrus Delphino, qui solus non potest procedere in dictis rationibus, et etiam multa alia occurrerunt et occurrere poterunt per elargationem navigiorum spectantia officio Provisorum:

Vadit pars quod officium Provisorum reducatur in pristinum statum et quantum pro nunc eligantur duo Provisores Comunis cum salario et conditionibus consuetis et ser Petrus Delphino predictus sit cum dictis Provisoribus, usque ad complementum termini sui, ad faciendum ea que spectabunt. Quibus Provisoribus et eorum successoribus committatur, ultra ea que spectant officio suo, quod debeant examinare et videre rationes omnium expensarum quomodolibet factarum et fiendarum in guerra et pro guerra presenti Ianuensi, cum illa libertate, potestate, arbitrio et conditionibus omnibus, preter salario, quibus erat commissum officialibus super hoc constitutis: salvo semper officio Advocatorum Comunis, cum ista conditione quod habere debeant de toto eo, quod recuperaverint, convincendo alios, denar. duos pro libr. pro quolibet dictorum Provisorum eligendorum.

(M. C., Novella, c. 18 v.)

234.

1352, die XXX decembris

Capta.

Cum multe persone, postquam inceperunt facta istius guerre cum Ianuensibus, diversis modis administraverint intus et extra de pecunia et bonis Comunis, quorum rationes commisse sunt examinande Provisoribus Comunis, et iustum sit ut unusquisque disponatur ipsas rationes pure ostendere et sine damno Comunis et quod illi, qui cognoscerentur voluisse vel velle fraudare iura Comunis, exinde penam debitam paciantur:

Vadit pars quod ex nunc sit captum quod omnes illi qui posuissent vel ponerent in rationibus Comunis aliquid quod rationabiliter cognosceretur et terminaretur per dictos

Provisores vel maiorem partem non debuisse vel debere poni in rationibus antedictis, cadat de 4 pro centenario de omni eo quod sit repertum esse indebite positum in rationibus antedictis; de qua pena tercium habeat accusator. si fuerit per quem veritas habeatur, tercium officiales, sicut habebant VI den. pro libr. inter omnes, et reliquum sit Comunis. Verum sit licitum illis, qui presentassent usque nunc quaternos et rationes suas Provisoribus antedictis, corigendi eos usque dies XV. prox., non intelligendo quod per predicta sit in aliquo derrogatum officio Advocatorum Comunis, quod sit in omnibus semper salvum.

(M. C., Novella, c. 20.)

235.

1353, die tercio septembris

Capta.

Cum expense, que fiunt per ambaxatores, provisores et nuncios, qui vadunt extra Venecias pro nostro Comuni, sunt maxime et pene intollerabiles, quod quippe procedit propter largas conscientias, que fiunt in expendendo havere Comunis, et pro statu nostro faciat tum pro immensis gravitatibus, quibus modernis temporibus est implicatum Comune, tum pro auferendo cuilibet materiam delinquendi superinde salubriter providere:

Vadit pars quod eligantur III sapientes in Maiori Consilio, qui, examinantes expensas factas per huiusmodi ambaxatores, provisores et nuncios a tempore mortalitatis citra, dent nobis suum consilium de hiis que sibi viderentur providendis ad regulandum et moderandum taliter in posterum istas expensas, quod Comune habeat drictum suum, cum quorum consilio veniatur ad Consilium Rogatorum. Et quilibet possit ponere partem et illud, quod ibi fuerit terminatum, habeat illam firmitatem, quam haberet si per Maius Consilium factum foret; et habeant terminum per totum mensem septembris et vocetur Consilium omni vice ad suam postam sub pena sold. XX. parv.

(M. C., Novella, c. 25 v.)

1353, die X

Ser M. Faletro, ser Jacob

Capta.

Cum inter cetera, que m
et pro statu et conservatione
Comunis conservetur et cum
ita quod non expendatur nec
considerato quod elapsis temp
in expensis factis per ambaxa
nuncios, qui destinati fuerunt
magnas et enormes expensas al
parte, sicut manifeste apparet,
pensas os in expensas, agocio
ciebant magnas et largas expe
fuit ordo vel regula, et in reden
habere potuit suum drictum in
ad oviandum igitur huiusmodi d
et quod de cetero cum modo
regulentur:

Consulunt sapientes sicut
tionis, videlicet:

Capta.

Primo, quod de cetero, qua
res, tractatores, provisores et hu
unus vel plures, sicut hactenu
omnia debeat eis provideri cum
taxari eis expense oris in die e
expendere ultra. Et comittatur
toribus, tractatoribus, provisori
ibunt extra, quod debeant scrib
se et expensas agociorum per se
pro qua facte fuerint, sing[illegible]rit
facte fuerint, et non ponere nec
expensas oris in expensis agocio
ctatores et provisores teneantur
videre dictas expensas et se sub

236.

1353, die XVI decembris

Ser M. Faletro, ser Jacobus Da Molino, sapientes.

Capta.

Cum inter cetera, que magis faciant pro nostro Comuni et pro statu et conservatione nostra, sit quod havere nostri Comunis conservetur et cum debito modo et ordine regoletur ita quod non expendatur nec dispendatur ubi non expedit, et considerato quod elapsis temporibus non fuit ordo nec modus in expensis factis per ambaxatores, provisores, tractatores, et nuncios, qui destinati fuerunt pro negociis Comunis, quoniam magnas et enormes expensas aliquando fecerunt et pro maiori parte, sicut manifeste apparet, eo maxime quia ponebant expensas os in expensas, agociorum et sub isto pretextu faciebant magnas et largas expensas, in quibus agociis nunquam fuit ordo vel regula, et in redendis rationibus Comune nunquam habere potuit suum drictum in grave damnum ipsius Comunis; ad oviandum igitur huiusmodi dannis et expensis tamen maximis et quod de cetero cum modo et ordine debito moderentur et regulentur:

Consulunt sapientes sicut inferius per ordinem declarationis, videlicet:

Capta.

Primo, quod de cetero, quando mittentur extra ambaxatores, tractatores, provisores et huiusmodi pro serviciis Comunis, unus vel plures, sicut hactenus fieri consuevit, primo et ante omnia debeat eis provideri cum quanta familia ire debeant et taxari eis expense oris in die et facta taxactione non possint expendere ultra. Et comittatur et ordinetur omnibus ambaxatoribus, tractatoribus, provisoribus, et huiusmodi, qui de cetero ibunt extra, quod debeant scribi facere omnes expensas oris per se et expensas agociorum per se et in illa forma et pro illa causa, pro qua facte fuerint, singulariter et singulis diebus, et loca ubi facte fuerint, et non ponere nec scribi facere ullo modo aliquas expensas oris in expensis agociorum. Et dicti ambaxatores, tractatores et provisores teneantur omni die, vel saltem sequenti, videre dictas expensas et se subscribere ad minus unus ipsorum

de conscientia aliorum de die in diem in summis, que fient per collonellas, et presentare illas in illa forma et pro illis causis pro quibus causis facte fuerint, officio Rationum. Et quilibet notarius vel expenditor, qui fuerit cum predictis vel per se, teneatur id observare sicut superius dictum est et non scribere nec pati quod scribatur ullo modo, nisi sicut superius dictum est, sed vinculo sacramenti teneantur manifestare contrafacientem. Et quicumque contrafecerit predictis vel alicui predictorum cadat de duplo eius quo contrafecerit. Et comittatur dictis officialibus Rationum quod de predictis debeant diligenter inquirere et examinare dictas raciones tam oris quam agociorum per singulum, et si per eorum examinationem et inquisitionem invenerint contrafactum, habeant medietatem dicte pene et alia medietas sit Comunis; et quilibet possit accusare et qui accusaverit, et per eius accusationem veritas habebitur, habeat tercium pene et teneatur de credencia, tercium sit officii et tercium sit Comunis, reservato nichilominus officio Advocatorum Comunis in placitando contrafacientes, sicut faciunt illo qui accipiunt bona Comunis. Et non possint predicta revocari, nec poni de faciendo gratiam contrafacientibus, nec donum aut compensationem, nisi per V Consiliarios, tria Capita de Quadraginta et duas partes Consilii Rogatorum congregatorum a LXX supra Et quia in expensis agociorum inveniunt diversas oppiniones, nam aliqui ponebant confectiones et alia comestabilia in expensis agociorum, ad declarandum igitur de dictis expensis agociorum dicunt et consulunt sapientes quod, quidquid cibo et potu hominis utitur, ponatur in expensis oris, omnes alie expense agociorum nomine intelligantur.

De non 19. – non sinceri. 7.

Capta.

Item cum hoc sit quod dicti ambaxatores, provisores, tractatores et huiusmodi solent portare cofanos, valisias et multas alias arnesias, que sunt causa multarum expensarum et retardandi via suas:

Consulunt sapientes quod de cetero dicti ambaxatores, tractatores et provisores, qui ibunt per terram, non possint portare coffanos vel capsellas vel alia similia ullo modo, sed debeant portare bonas et sufficentes valisias pro eorum pannis et congruis arnesiis, sicut faciunt ceteri ambaxatores do-

minorum et principum mund
et non tardabunt vias [illegible],

Capta.

Item quia deductum est
solebat, quod famuli, qui va
toribus et provisoribus, hab
libet pro salario, qui aliqu
et habent propterea magnas
gnum damnum Comunis:

Consulunt sapientes quo
torum, tractatorum et provis
possint habere ultra soldos tr
salvo quod si irent ad loca,
tissent tantum quod lucrasse
debeant dictam robam. Rag
quattuor in mense. Cogus v
grossos quattuor in die et r

De non 9 -- non sinceri

Capta.

Item quod omnes amba
postquam redierint Venecia
ordinate in scriptis officialibu
expensarum, quas fecerint,
quicquid haberent pene se v
munis, secundum formam co
officiales teneantur illas rec
superius dictum est. Et post
debeant dicti officiales, vincu
rum decem pro quolibet, int
factas dare in scriptis Domin
expensarum oris per se et su
rando nomina ambaxatorum
cum quanta familia steterun
sibi factam et tempus quo st
teneantur dictas esper
in Maiori Consilio infra quind
pena librarum decem pro qu
Comunis teneantur exigere

De non o -- non sinceri

minorum et principum mundi, et ex hoc erit quod ibunt cicius et non tardabunt vias suas, sicut occurrere sepius consuevit.

Capta.

Item quia deductum est in consuetudinem, quod esse non solebat, quod famuli, qui vadunt cum ambaxatoribus, tractatoribus et provisoribus, habeant grossos duos in die pro quolibet pro salario, qui aliquando stant extra longo tempore et habent propterea magnas solutiones, quod etiam est magnum damnum Comunis:

Consulunt sapientes quod de cetero omnes famuli ambaxatorum, tractatorum et provisorum, qui ibunt cum predictis, non possint habere ultra soldos tres grossorum in mense pro salario, salvo quod si irent ad loca, ubi haberent robam et non stetissent tantum quod lucrassent eam, tunc in illo casu habere debeant dictam robam. Ragacii vero habere debeant libras quattuor in mense. Cogus vero cum uno scoto habere possit grossos quattuor in die et non ultra.

De non 9 – non sinceri 3.

Capta.

Item quod omnes ambaxatores, tractatores et provisores, postquam redierint Venecias, teneantur dare et consignare ordinate in scriptis officialibus Levantis omnes suas raciones expensarum, quas fecerint, et consignare Camerariis Comunis quicquid haberent pene se vel aliquem de familia de bonis Comunis, secundum formam consilii loquentis super hoc. Et dicti officiales teneantur illas recipere, videre et examinare, sicut superius dictum est. Et postquam viderint et examinaverint, debeant dicti officiales, vinculo sacramenti et sub pena librarum decem pro quolibet, intra tercium diem dictas expensas factas dare in scriptis Domino et Consiliariis, videlicet summam expensarum oris per se et summam agociorum per se, declarando nomina ambaxatorum, provisorum vel tractatorum, et cum quanta familia steterunt, et taxacionem expensarum oris sibi factam et tempus quo steterunt. Et Dominus et Consiliarii teneantur dictas espenxas, sicut eis date fuerint, legi facere in Maiori Consilio infra quindecim dies a die presentacionis, sub pena librarum decem pro quolibet Consiliario. Et Advocatores Comunis teneantur exigere dictas penas.

De non 0 – non sinceri 0.

Capta.

Item quia diversa est ratio ambaxatorum, provisorum et tractatorum, et alia est ratio et causa notariorum et nunciorum, qui mittuntur extra, nam multa occurrunt ambaxatoribus, tractatoribus et provisoribus, in quibus cadunt aliquando magne expense pro onore Dominacionis et pro bono Comunis, que non ita veniunt notariis et nunciis, et leviter potest considerari quantum potest expendere unus notarius vel nuncius cum uno famulo et duobus equis in die tam in expensis oris quam agociorum, ad evitandas multas expensas superfluas, que fiunt et usque nunc sunt facte:

Consulunt sapientes quod quandocumque de cetero mittetur aliquis nuncius vel notarius cum uno famulo et duobus equis extra pro serviciis Comunis, non possint expendere ultra gross. triginta in die tam pro expensis oris quam agociorum, salvo eo quod expenderent pro pedagiis, navigiis, et si ducerunt equos ad agocium, quod non intelligantur in dictis expensis gross. XXX. Et si quid superfuerit a dictis expensis grossorum XXX, teneantur restituere Camerariis Comunis. Et teneantur dicti notarii et nuncii sub dictis penis, sicut de ambaxatoribus, tractatoribus et provisoribus superius dictum est. Et si dicti notarii et nuncii irent cum maiori familia et pluribus equis, habeant tantum plus in die pro rata.

De non 10 – non sinceri 1.

(*Senato Misti*, reg. 26, c. 126).

237.

1355, die XI iulii

Capta.

Quod omnes mercationes et havere, que et quod extrahentur de cetero de Venetiis vel conducentur Venetias super galeis armatis, sint libere et exempte ab omnibus datiis, nabulis mortis et honeribus, que imposita essent occaxione presentis guerre, et non teneantur conducentes et extrahentes de Venetiis dictas mercationes aliquid solvere ultra illud quod ipsi solvebant

tempore pacis, sed ea, que so
remaneant firmitate.

De non 2 – non sinceri o

2

1355, die X

Ser Iohannes Laurenci
Petrus Zane, ser Iohannes M

Capta.

Cum dacia et gravitates i
tionibus, que ibant ad partes
per Extraordinarios, fuerint pr
ita quod ulterius non exigu
ibant in Creta, exigebantur d
omnes tractentur equaliter:

Vadit pars quod scriba
quod de cetero non debeant
hanc conditionem esse debea
recessissent a die partis capt
dictorum et quod si solvisse
nes, aliquod occasione predi

1355, die decim

Dux et Consiliarii, excep

Cum dacia imposita occa
nisi aliud provideatur, expire

Vadit pars quod elliga
Consilio, qui dent nobis suum
dictorum daciorum et d
sint accipi de omni officio, exc
ac Judicibus, non accipiend
beant terminum VIII dieru
cumque voluerint, sub pena s

tempore pacis, sed ea, que solvebantur tempore pacis, in sua remaneant firmitate.

De non 2 – non sinceri 0 – omnes allii de parte.

(*Senato Misti*, reg. 27, c. 16)

238.

1355, die XXVIII iulii

Ser Iohannes Laurencio, ser Hermolaus Venerio, ser Petrus Zane, ser Iohannes Mozenigo.

Capta.

Cum dacia et gravitates imposita occasione guerre mercationibus, que ibant ad partes Romanie Basse, que exigebantur per Extraordinarios, fuerint pridie per istud Consilium revocate, ita quod ulterius non exiguntur, et de merchationibus, que ibant in Creta, exigebantur dacia deinde, et iustum sit, quod omnes tractentur equaliter:

Vadit pars quod scribatur Duche et Consiliariis Crete quod de cetero non debeant exigere dacia supradicta et ad hanc conditionem esse debeant omnes ille mercationes que recessissent a die partis capte de revocatione daciorum predictorum et quod si solvissent illi, quorum sunt mercationes, aliquod occasione predicta, restituatur eisdem.

(*Senato Misti*, reg. 27, c. 19 v.)

239.

1355, die decimo mensis septembris

Dux et Consiliarii, excepto ser Petro Zane consil.

Cum dacia imposita occasione presentis guerre ipso facto, nisi aliud provideatur, expirent ad S. Michaelem:

Vadit pars quod elligantur quinque sapientes in isto Consilio, qui dent nobis suum consilium in scriptis super facto dictorum daciorum et duo ex eis possint ponere partem, et possint accipi de omni officio, exceptis Procuratoribus et Patronis ac Judicibus, non accipiendo ultra unum pro officio, et habeant terminum VIII dierum, et vocetur Consilium quandocumque voluerint, sub pena s. XX. – 26.

Ser Petrus Zane cons., ser Marcus Bono, ser Christoforus Michael cap. XL.

Capta.

Volunt partem per totum, sed quod quilibet eorum possit ponere partem. – 36 – non 3 – non sinc. o.

Sapientes: ser Nicolaus Volpe – ser Marcus Capello – ser Aurius Pasqualigo – ser Pantaleo Barbo iuvenis – ser Benedictus Aymo.

(*Senato Misti*, reg. 27, c. 28)

240.

1355, die XXVI septembris

Ser Nicolaus Volpe, ser Marcus Capelo, ser Aurius Pasqualigo, ser Benedictus Emo, ser Panthaleo Bono, sapientes.

Capta.

Cum Comune nostrum, sicut manifestum est, occasione diversarum et variarum expensarum, que hucusque diversimode occurrent, sit debitis multipliciter aggravatum, adeo ut, nisi superinde habeatur provisio opportuna, male poterit in tanto onere respirare:

Vadit pars tam pro destro et alleviatione Comunis, quam etiam specialium personarum, que quocumque modo debent ab ipso Comuni recipere, quod infrascripta dacia reformentur et regulentur, prout inferius ordinatur singulariter et distincte, que exigi debeant per illum modum et formam et cum condicionibus omnibus ac per illa officia, quibus consuevit exigi omnia alia dacia temporibus retroactis. In primis:

(*Non capta*).

IIII sapientes. – Quod dacium vini Marchie et ribolii, quod hucusque acceptum est et ad presens accipitur, remaneat in statu suo – 26.

Capta.

Ser Benedictus Emo. – Quod dacium vini Marchie, quod est ad presens duc. II. et s. XXX pro amphora, reducatur ad duc. II pro amphora tantum, intelligendo quod dicti sold. XXX

sint inclusi in dictis II duc. de
– 37 – non 1 – non sinc
Capta.

Omnes sapientes. – Quod
de cetero conducetur Venecia
s. XLIIII parv. pro ampho
I duc. et sold. XX pro amp
duc. II – Omnes alii – non 3
Capta.

Omnes sapientes. – Quod
rum vinorum non specificator
presenti. – Omnes – non 16 –
Capta.

Omnes sapientes. – Quod
hostariarum de Veneciis et te
aggeris remaneat in omnibus
ad presens. – Omnes.
Capta.

Omnes sapientes. – Quod
S. Marci et Rivoalti, reducatu
grossum quartarola, sicut ve
Capta.

Omnes sapientes. – Quod
Veneciis et terris nostris a C
per totum in statu presenti.
Capta.

Omnes sapientes. – Quo
Venecias conducetur, solvere
milliario, sicut solvebat libr. X
sinceri o.
Capta.

Omnes sapientes. – Quod
libet alia grassa solvatur id qu
eorum dacium per omnia in s
ceri. o.
Capta.

Tres sapientes. – Quod de
s. X. pro C. per emptorem e
solvebantur s. XV pro parte.

sint inclusi in dictis II duc., de quibus officiales habeant partem. – 37 – non 1 – non sinc. 1.

Capta.

Omnes sapientes. – Quod de dacio tocius vini terani, quod de cetero conducetur Venecias, detrahantur et diminuantur s. XLIIII parv. pro amphora, ita quod de cetero solvantur I duc. et sold. XX pro amphora tantum, sicut solvebantur duc. II – Omnes alii – non 3 – non sinc. 0.

Capta.

Omnes sapientes. – Quod dacium ribolii et omnium aliorum vinorum non specificatorum supra remaneat in statu suo presenti. – Omnes – non 16 – non sinc. 1.

Capta.

Omnes sapientes. – Quod dacium omnium tabernarum et hostariarum de Veneciis et terris nostris a Grado ad Caputaggeris remaneat in omnibus et per omnia in statu quo est ad presens. – Omnes.

Capta.

Omnes sapientes. – Quod sal, qui venditur in stacionibus S. Marci et Rivoalti, reducatur et vendatur de cetero ad unum grossum quartarola, sicut vendebatur sold. quattuor.

Capta.

Omnes sapientes. – Quod dacium omnium beccariarum de Veneciis et terris nostris a Grado ad Caputaggeris remaneat per totum in statu presenti.

Capta.

Omnes sapientes. – Quod totum oleum, quod de cetero Venecias conducetur, solvere debeat libr. VIII pro quolibet milliario, sicut solvebat libr. XVI. – Omnes alii – non 1 – non sinceri 0.

Capta.

Omnes sapientes. – Quod de caseo, carnibus salitis et qualibet alia grassa solvatur id quod ad presens solvitur et remaneat eorum dacium per omnia in statu presenti. – Non 5 – non sinceri. 0.

Capta.

Tres sapientes. – Quod de missetaria solvi debeant de cetero s. X. pro C. per emptorem et totidem per venditorem, sicut solvebantur s. XV pro parte. – 40 – non 0 – non sinc. 0.

Ser Marcus Capello.

Vult quod missetaria reducatur ad s. V. pro C. pro parte, sicut erat ante guerram presentem – 20.

Ser Pánthaleo Barbo.

Vult quod de missetaria de cetero solvantur s. VII pro C., sicut solvebantur s. XV.

Capta.

Omnes sapientes. – Item quod de tota cera, que undecumque de cetero conducetur Venecias de intra Culphum, solvatur quod ad presens solvitur, videlicet denari VI pro libr., ultra dacia solita. – Omnes.

Capta.

Omnes sapientes. – Item quod de tota seta, strosiis et folleseliis, que deinceps conducentur Venecias per terram et per mare de intra culphum, solvatur quod ad presens solvitur, videlicet den. VI pro libr., sicut solvebatur I pro C tantum. – Omnes.

Capta.

Omnes sapientes. – Item quod de cartis de pergameno et bombicinis solvatur quod ad presens solvitur, videlicet den. VI pro libr. ultra solitum.

Capta.

Omnes sapientes. – Item quod de guado solvatur I pro milliario ad introytum, sicut ante guerram, de quo modo solvebatur II pro milliario, et ad exitum solvatur II pro milliario, sicut ad presens.

Capta.

Omnes sapientes. – Item quod de pice a navigio, que conducetur de cetero Venecias, accipiatur quod ad presens accipitur, videlicet gross. XII pro quolibet milliario, ultra dacia consueta.

Capta.

Predicti. – Item quod de tellis veteribus, mantilibus et tovalliis, tam novis quam veteribus, extrahendis de cetero de Veneciis cum navigio disarmato, solvatur quod ad presens solvitur, videlicet den. VI pro libr.

Capta.

Predicti. – Item quod dacium amigdalarum cum scorcio et sine scorcio et uve passe remaneat per totum in statu presenti.

Capta.

Predicti. – Item quo[illegible] v
solvatur id quod ad presens
quolibet modio, sicut solveba

Capta.

Predicti. – Item quod d
piatur sicut ad presens, videl
sicut consueverat solvi IIII

Capta.

Predicti. – Item quod
solvantur ad exitum sold. V
pitur, ubi solvebatur tantum

Capta.

Predicti. – Item quod de
cumque condicionis, qui de ce
culphum, solvantur den. VI
non intelligendo in hoc pan
qui extrahuntur cum galeis

Capta.

Predicti. – Item quod d
lignaminis et merzarie, que
partes principatus Moree, s
solita, libr. IIII pro C, sicut

Capta.

Predicti. – Item quod sar
lecto et hiis similia, que de
accipiebatur, solvant sicut so
pro libr.

Capta.

Predicti. – Item quod
sete, chamocha, samite et a
ad presens solvitur, videlice
sicut solvebatur p. XVIII

Capta.

Predicti. – Item qu[illegible]
solvitur modo, videlicet gross
s. III p.

Capta.

Predicti. – Item quod d

Capta.

Predicti. – Item quod de vallania, que de cetero conducetur, solvatur id quod ad presens accipitur, videlicet gross. II. pro quolibet modio, sicut solvebantur tantum III.

Capta.

Predicti. – Item quod de omnibus anguillis sallitis accipiatur sicut ad presens, videlicet libr. quinque pro mezarolo, sicut consueverat solvi IIII libr. tantum.

Capta.

Predicti. – Item quod de omnibus aliis piscibus sallitis solvantur ad exitum sold. V pro libr., sicut ad presens accipitur, ubi solvebatur tantum sold. III pro libr.

Capta.

Predicti. – Item quod de omnibus pannis forensibus cuiuscumque condicionis, qui de cetero extrahentur per mare intra culphum, solvantur den. VI pro libr., sicut solvitur modo, non intelligendo in hoc pannos venetos laboratos nec illos, qui extrahuntur cum galeis armatis extra culphum.

Capta.

Predicti. – Item quod de quolibet lignamine et laborerio lignaminis et merzarie, que defferruntur Clarentiam et ad partes principatus Moree, solvantur de cetero, ultra dacia solita, libr. IIII pro C, sicut solvitur modo.

Capta.

Predicti. – Item quod sargie et cortine, banchalia, zalona a lecto et hiis similia, que de cetero venient, de quibus nichil accipiebatur, solvant sicut solvunt ad presens, scilicet den. IIII pro libr.

Capta.

Predicti. – Item quod de qualibet purpura aciarum et sete, chamocha, samite et aliis pannis sete solvatur quod ad presens solvitur, videlicet gross. II pro qualibet pecia, sicut solvebatur p. XVIII pro pecia tantum.

Capta.

Predicti. – Item quod de pannis ad aurum solvatur quod solvitur modo, videlicet gross. IIII pro pecia, sicut solvebatur s. III p.

Capta.

Predicti. – Item quod de qualibet pecia velutorum labo-

ratorum in Veneciis solvatur quod ad presens solvitur, videlicet gross. XII pro pecia, sicut solvebatur s. VII ½, et de qualibet cobla velutorum accipiatur I ducat., sicut accipiebantur s. XV parv. pro pecia.

Capta.

Predicti. – Item quod dacium omnium cendatorum, que fiunt hic et conducuntur de extra, remaneat per omnia in statu presenti.

Capta.

Predicti. – Item quod de argento, quod de cetero adducetur, ponantur quintum in cecha, sicut modo, de quo consueverat poni decimum tantum.

Capta.

Predicti. – Item quod de qualibet batadura argenti solvatur sicut modo, videlicet duc. III, sicut solvebatur unus tantum.

Capta.

Predicti. – Item quod de toto auro ponendo in zecha solvatur sicut modo, videlicet gross. II pro marcha, de quo nihil accipiebatur.

Capta.

Predicti. - Item quod de omnibus mercationibus vendendis in fontico Theutonicorum ad incantum, videlicet plumbum, stagnum, varrii, grisi et similia solvatur missetaria, sicut modo, de quibus nihil solvebatur. Et comittatur Vicedominis fontici Theotonicorum, quod debeant accipere sacramentum a mercatoribus, quod non habeant ultra id quod presentabitur et vendetur ad incantum, et si reperietur quod haberent alibi merces aliquas, que non presentarentur vel venderentur ad incantum, ut dictum est, cadant de denar. VI pro libr. et duppla missetaria, cuius pene accusator, si fuerit, per quem veritas habeatur, habeat tercium, tercium officiales et reliquum sit Comunis.

Capta.

Predicti. – Item quod de qualibet urna vini venditi in tabernis Iustinopolis solvatur sicut modo, videlicet s. XX par. pro urna, sicut solvebatur s. XII.

Capta.

Predicti. – Item quod dacium canappi, quod adducitur Venecias, quod est ad presens III libr. ad gross. et I duc. pro

milliario, reducatur de cetero pro milliario, cum navigli[o] de nente canippo laborato, quo presenti.

Capta.

Predicti. – Item quod supra solvant ad introytum pro pecia, ubi consueverant

Capta.

Predicti. – Item quod infra solvant similiter ad i gross. XVIII pro pecia, ubi

Capta.

Predicti. – Item quod solvant ad introytum sicut pecia, sicut solvebant tantu

Capta.

Predicti. – Item quod militer sicut modo, videlicet bant solvere s. X ad gross.

Capta.

Predicti. – Item quod fus de extra, solvant ad introytu pro pecia, sicut solvebant s.

Capta.

Predicti. – Item fustagi de extra, solvant similiter s pecia, sicut solvebant denar

Capta.

Predicti. – Item quod de ducitur de extra, solvatur ad licet den. XII pro libr., de VI pro libr.

Capta.

Predicti. – Item [illegible] adducetur de extra, solvatu pro libr., de qua nichil consu

Et predicta omnia dure usque ad II annos, in quorum

milliario, reducatur de cetero ad libr. IIII ad gross. tantum pro milliario, cum navigia de hoc multum sint gravata, remanente canippo laborato, quod adducetur de extra, in statu presenti.

Capta.

Predicti. – Item quod panni de Francia a XII realibus supra solvant ad introytum sicut modo, videlicet s. II gross. pro pecia, ubi consueverant solvere gross. XII tantum.

Capta.

Predicti. – Item quod panni de Francia a XII realibus infra solvant similiter ad introytum sicut modo, videlicet gross. XVIII pro pecia, ubi solvebant tantummodo gross. X.

Capta.

Predicti. – Item quod panni florentini tintilane magne solvant ad introytum sicut modo, videlicet gross. XVIII pro pecia, sicut solvebant tantum octo.

Capta.

Predicti. – Item quod panni florentini parvi solvant similiter sicut modo, videlicet gross. XII pro pecia, sicut solbant solvere s. X ad gross. tantum pro pecia.

Capta.

Predicti. – Item quod fustagni et valexii longi, qui ducuntur de extra, solvant ad introytum sicut modo, videlicet gross. II pro pecia, sicut solvebant s. II. ad gross. tantum pro pecia.

Capta.

Predicti. – Item fustagni parvi et valexii, qui ducuntur de extra, solvant similiter sicut modo, videlicet gross. I pro pecia, sicut solvebant denar. XII ad gross. tantum.

Capta.

Predicti. – Item quod de toto lignamine montis, quod conducitur de extra, solvatur ad introytum sicut ad presens, videlicet den. XII pro libr., de quo accipiebantur tantum den. VI pro libr.

Capta.

Predicti. – Item quod de tota straçaria, que de cetero adducetur de extra, solvatur sicut modo, videlicet den. VI pro libr., de qua nichil consueverat solvi.

Et predicta omnia durent a festo S. Michaelis proximi usque ad II annos, in quorum fine Consiliarii et Capita per unum

mensem ante complementum teneantur venire ad istud Consilium et ponere, si videbitur, quod debeant plus durare necne ; aliter, si non venerint, ut est dictum, ipso facto intelligantur hec dacia esse cassa et redeant ad statum, in quo erant ante guerram presentem.

(*Senato Misti*, reg. 27, c. 30 v.)

241.

1355, die XV decembris

Dux, Consiliarii et Capita.

Capta.

Cum per capita sexteriorum sit relatum Dominio quod occasione terzenarum et duodenarum ob guerram, quam habuimus cum Ianuensilus, et pro evitandis factionibus nostri Comunis quamplures cives et habitatores nostri se de Veneciis absentarunt contra banna et ordinamenta per nostra Consilia superinde provisa et facta, et pluries vocati non venerunt, propter quod ad diversas penas ceciderunt, et super hoc expediat pro honore nostro, quia non sunt omnes eiusdem condicionis et status, providere :

Vadit pars quod capita sexteriorum seu alii officiales, quibus hoc commissum esset, inquirere debeant de condicionibus personarum, que sibi accusate forent vel accusarentur, et de qualitate et condicionibus, occasionibus fallorum suorum, et referant Domino, Consiliariis et Capitibus, in quorum vel maioris partis libertate sit diminuendi in parte vel toto, sicut viderint esse iustum.

(*Senato Misti*, reg. 27, c. 49)

242.

1357, die XIIII maii

Capta.

Cum pro magnis et arduis necessitatibus Comunis expediat subito habere aliquam quantitatem pecunie, que non potest haberi nisi accipiatur de deposito facto in Procuratia pro prode imprestitorum, sicut hactenus in principalibus casibus factum

est, et ipsa pecunia non poss
per V Consil., XXX d[illegible]L

Vadit pars, considerato
nisi subito habeatur dicta p
maximum periculum et sin
possit accipi usque quantitat
sis nunc necessariis, cum ist
denarii, qui exigentur de u
ordinata, sint obbligati ad r
in alio ullo modo possint c
libet Consil., Cap. et alio p
contrarium, ita quod totum
deposito, sit restitutum cum
quam cite erit exacta, omn

Capta per Consil., 32 d
Maioris Consilii.

1358, die

Dominus, ser Franciscus
ser Iohannes Mozenigo, ser

Capta.

Cum aliqui rectores no
liarum et consuetudinum, q
accipiant de bonis Comunis
ultra quantum contineant co
honorem et bonum Dominii

Vadit pars quod eligan
in hoc Consilio, qui debeant
nostrorum et regalie et c
per commissiones quam alit
sione id quod ipsi rect
stra regimina, recipere debe
in scriptis, cum quo erimus
libet possit ponere partem,
mensem aprilis proximi. —

est, et ipsa pecunia non possit inde accipi pro ista causa, nisi per V Consil., XXX de XL, et duas partes Maioris Consilii:

Vadit pars, considerato quod neccessitas tanta est, quod, nisi subito habeatur dicta peccunia, negocia nostra portarent maximum periculum et sinistrum, quod de dicto deposito possit accipi usque quantitatem XX^{m} ducatorum pro expensis nunc necessariis, cum ista condicione quod ex nunc omnes denarii, qui exigentur de una pro centenario imprestitorum ordinata, sint obbligati ad restituendum ipsum depositum nec in alio ullo modo possint converti, sub pena libr. C pro quolibet Consil., Cap. et alio ponente et consenciente partem in contrarium, ita quod totum illud, quod accipietur de dicto deposito, sit restitutum cum integritate de dicta una pro C, quam cite erit exacta, omni causa remota.

Capta per Consil., 32 de XL et per duas partes et ultra Maioris Consilii.

(M. C., Novella, c. 53)

243.

1358, die XXIIII marcii

Dominus, ser Franciscus Lauredano, ser Petrus Caravello, ser Iohannes Mozenigo, ser Marcus de Priolis, consiliarii.

Capta.

Cum aliqui rectores nostri sub colore seu nomine regaliarum et consuetudinum, que verrius possunt dici abusiones, accipiant de bonis Comunis seu locorum, ubi sunt rectores, ultra quantum contineant commissiones eorum, quod est contra honorem et bonum Dominii et locorum suorum:

Vadit pars quod eligantur tres sapientes per electionem in hoc Consilio, qui debeant examinare commissiones rectorum nostrorum et regalie et consuetudines, quas accipiunt tam per commissiones quam aliter, declarando expresse in commissione id quod ipsi rectores, videlicet qui de cetero ibunt ad nostra regimina, recipere debebunt, dando nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur. Et quilibet possit ponere partem, et habeant terminum per totum mensem aprilis proximi. — 37.

Ser Andreas Fusculo, ser Laurentius Dandulo, consiliarii; ser Bertucius Gerardo, ser Bartholomeus Quirino, capita de Quadraginta.

Quod ex nunc omnes et singule regalie et consuetudines supradicte sint casse et irrite et pro cassis et irritis habeantur et prohibeatur expresse omnibus rectoribus nostris et omnibus aliis, qui ibunt extra cum commissione pro nostro Dominio, quod sub aliquo colore seu nomine regaliarum et consuetudinum vel aliquo alio modo vel ingenio non accipiant per se vel alios, nec permittant aliquem de familia sua accipere aliquid de bonis nostri Comunis seu Comunis loci, ubi erunt rectores, seu specialium personarum, nisi id proinde quod expressum ac specificatum erit in commissionibus suis sub pena librarum CCC pro quolibet et qualibet vice in eorum propriis bonis. De qua quidem pena Advocatores, qui debeant inquirere de predictis habeant tercium, Comune tercium, et reliquum tercium sit accusatoris, si inde fuerit et per eius accusacionem veritas habeatur, et teneatur de credencia. Et ultra dictam penam teneantur restituere id quod accepissent Comuni seu illis personis, a quibus accepissent, remanente nihilominus firmo officio Advocatorum Comunis contra illos qui contrafacerent, remanentibus etiam firmis omnibus consiliis et penis statutis et ordinatis in illos, qui accipiunt de bonis Comunis vel specialium personarum contra formam commissionum suarum. Et si consilium etc. Et hec addantur in commissione rectorum et in capitulari Advocatorum. Verum quia Admirati, qui sunt etiam in locis nostris, habent etiam commissionem, et dicta pena librarum CCC esset nimis magna, intelligatur quod ipsi cadant, si contrafecerint predictis, solum de libris L pro quolibet et qualibet vice in suis propriis bonis et ultra dictam penam restituatur id quod accepissent, ut dictum est supra. Et comittatur rectoribus quod inquirere debeant de contrafacientibus, exigendo penam, de quibus habeant tercium, accusator tercium, et aliud tercium sit Comunis. Declarando ex nunc quod aliqui predictorum rectorum non sint ad hec principaliter astricti, nisi illi dumtaxat, quibus dabuntur commissiones de novo, secundum quod per sapientes sive per Consilium istud fuerit terminatum. Et ut predicta effectum debitum sortiantur, eligantur tres sapientes per modum con-

tentum in parte Domini et a
— 18 – non 1. – non s[illegible]ri

Electi sapientes: Ser M
archiepiscopi – ser Marcus
Permarino.

1359, die

Cum sit utile, ymo nece
Camere salis conserventur e
vitentur damna, que olim C

Vadit pars quod de ce
salis peccuniam non possit
pro capitali, fieri aliqua gr
compensatio, aut alia comm
test fieri remissio de ipsa. E
libet Consil., Cap. et alio po
contrarium. Et si consil. et

1359, di

Dominus, Consiliarii et
Capta.

Cum in capitulari Cons
catorum Comunis sint multa
accipiunt de bonis et hav
penas, ex quo sequitur mu
quando de uno eodem de
unum et alio modo contra al
formare et reducere in [illegible]
equalitas in casibus occ[illegible]re

Vadit pars quod cum
Consilio Rogatorum tres
consilia et alia que de hiis

tentum in parte Domini et aliorum existentium cum eodem. — 18 – non 1. – non sinceri 1.

Electi sapientes: Ser Marcus Delphino, frater domini archiepiscopi – ser Marcus Quirino Boecius – ser Nicolaus Permarino.

(*Senato Misti*, reg. 28, c. 36)

244.

1359, die quinto maii

Cum sit utile, ymo necessarium, providere quod denarii Camere salis conserventur et stent in suo culmine et quod vitentur damna, que olim Comune passum est:

Vadit pars quod de cetero alicui debenti dare Camere salis peccuniam non possit de peccunia, in qua teneretur pro capitali, fieri aliqua gratia de elongatione termini, nec compensatio, aut alia commutacio ullo modo, sicut non potest fieri remissio de ipsa. Et hoc sub pena libr. V^{c} pro quolibet Consil., Cap. et alio ponente vel consentiente partem in contrarium. Et si consil. etc.

(M. C., Novella, c. 67 v.)

245.

1359, die XXVI maii

Dominus, Consiliarii et Capita

Capta.

Cum in capitulari Consiliariorum, Capitum XL et Advocatorum Comunis sint multa consilia contra illos, qui indebite accipiunt de bonis et havere Comunis, imponentia diversas penas, ex quo sequitur multotiens magna confusio, quia aliquando de uno eodem delicto proceditur uno modo contra unum et alio modo contra alterum, et bonum sit ipsa consilia reformare et reducere in unam consonantiam, ita quod servetur equalitas in casibus occurrentibus:

Vadit pars quod cum licentia huius Consilii elligantur in Consilio Rogatorum tres sapientes, qui, examinantes dicta consilia et alia que de hiis facerent mentionem, provideant

et dent nobis suum consilium in scriptis super reformationem et concordationem ipsorum consiliorum, cum quo veniatur ad Consilium Rogatorum et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem. Et illud quod fiet in dicto Consilio, sit firmum, sicut esset factum per istud Consilium, et habeant terminum per totum mensem iunii prox., et possint accipi de omni loco, etiam de iudicatu petitionum.

(M. C., Novella, c. 68)

246.

1359, die primo iulii

Ser Leonardus Contareno, ser Iacobus Marangono, ser Nicolaus Faletro, sapientes.

Capta.

Quia sunt multa et diversa consilia, tam in capitulari Consiliariorum, Capitum de Quadraginta, quam Advocatorum Comunis, condita super officialibus, rectoribus vel ambaxatoribus, tam intus quam extra, furantibus de havere Comunis vel aliter ab aliis accipientibus contra commissiones et capitularia sua, que consilia propter varietatem et diversitatem suam continue inducunt confusionem factis nostris, et necessario pro habenda regula super hoc opporteat ipsa consilia reformari:

Vadit pars, quod omnia predicta consilia, mentionem fatientia de ponentibus manum vel furantibus de bonis et havere Comunis vel de accipientibus ab aliis contra formam suorum capitulariorum vel commissionum, anichilentur, corrigantur et reformentur in hunc modum, videlicet quod omnes officiales, rectores, ambaxatores, provisores vel alii quocumque nomine nuncupentur, tam intus quam extra, qui de cetero convincti fuerint per Advocatores Comunis, quod furati fuerint de bonis et havere Comunis libris L ad grossos vel inde supra, aut acceperint ab aliis contra commissiones vel capitularia sua libras centum ad grossos vel inde supra, modo aliquo vel ingenio, intelligantur ex nunc cecidisse ad solvendum capitale et tantundem pro pena usque ad tres dies postquam fuerint convincti, sub pena soldorum quinque pro libra tam capitalis

quam pene, que pena divid
tas sit Advocatorum
sator, pena dividatur per t
hoc sint perpetuo privati
siliis et beneficiis Comunis
Et cridentur in primo Maio
vel in quo fiant de XII regim
Comunis. Verum si predic
aliter ab aliis accipientes c
sua volent restituere et rest
fuerint requisiti ab Advoc
vinci, sed confitendo se fu
aliter accepisse ab aliis con
tur solvere capitale et me
datur ut supra, et ultra h
regimine, ubi commisissen
Maiori Consilio, ut dictum e
furatos fuisse a libris L in
aliter accepisse contra cap
bris centum ad grossos inf
vendum capitale et mediet
minum et sub dicta pena,
hoc sint privati perpetuo
sent delictum, et publicen
catores Comunis, ut dictur
stituent vel solvere et sol
fuerint requisiti ab Advoc
vinci, sed confitendo se
a libris L infra ad grossos
centum infra ad grossos,
dicta pena teneantur solver
que dividatur ut supra, et
mine, ubi commisissent d
officiales, ambaxatores, pr
scriberent in suis ra
vel alias res, quas offic
poni, tunc ordinetur quod
veniatur ad Collegium Do
Quadraginta et officialium

quam pene, que pena dividatur per medium, videlicet medietas sit Advocatorum et medietas Comunis, et si fuerit accusator, pena dividatur per tertium et sit de credentia, et ultra hoc sint perpetuo privati omnibus officiis, regiminibus, consiliis et beneficiis Comunis Veneciarum, tam intus quam extra. Et cridentur in primo Maiori Consilio de festo solemni cridato, vel in quo fiant de XII regiminibus, per unum ex Advocatoribus Comunis. Verum si predicti furantes de bonis Comunis vel aliter ab aliis accipientes contra commissiones vel capitularia sua volent restituere et restituent usque ad tres dies, postquam fuerint requisiti ab Advocatoribus, non permittendo se convinci, sed confitendo se furatos fuisse de bonis Comunis vel aliter accepisse ab aliis contra commissione suas, tunc teneantur solvere capitale et medietatem plus pro pena, que dividatur ut supra, et ultra hoc sint perpetuo privati officio vel regimine, ubi commisissent delictum, et cridentur etiam in Maiori Consilio, ut dictum est. Si vero predicti convincti fuerint furatos fuisse a libris L infra de bonis Comunis vel ab aliis aliter accepisse contra capitularia et commissiones suas a libris centum ad grossos infra, tunc predicti incurrant ad solvendum capitale et medietatem plus pro pena ad dictum terminum et sub dicta pena, que dividatur ut supra, et ultra hoc sint privati perpetuo officio vel regimine, ubi comisissent delictum, et publicentur in Maiori Consilio per Advocacatores Comunis, ut dictum est. Et si volent restituere et restituent vel solvere et solvent usque ad tres dies, postquam fuerint requisiti ab Advocatoribus, non permittendo se convinci, sed confitendo se furatos fuisse de bonis Comunis a libris L infra ad grossos vel ab aliis aliter accepisse a libris centum infra ad grossos, tunc ad dictum terminum et sub dicta pena teneantur solvere capitale et tercium plus pro pena, que dividatur ut supra, et ultra hoc priventur officio vel regimine, ubi commisissent delictum. Verum si aliqui rectores, officiales, ambaxatores, provisores vel alii, ut dictum est, scriberent in suis rationibus vel quaternis aliquas expensas vel alias res, quas officiales Rationum dicerent non potuisse poni, tunc ordinetur quod hoc non habeatur pro furto, sed veniatur ad Collegium Domini, Consiliariorum, Capitum de Quadraginta et officialium Rationum et Advocatorum Comunis,

ubi terminetur si dicte expense erunt bene posite vel non, sicut modo servatur et sicut continetur in capitulari Consiliariorum in hac parte. Verum quia, ubi abest fraus et manifesta malicia, non debet tanta pena imponi, ex nunc declaretur quod, si aliqui rectores, officiales vel alii, ut dictum est, vigore alicuius sentencie, determinacionis vel alterius actus iudiciarii, aut vigore alicuius publice consuetudinis aliquid acciperent vel darent contra id quod deberent, quod fortiter crederent posse licite accipere vel dare, in hiis casibus non cadant ad dictas penas furantium et malo modo accipientium, sed servetur illud quod servatur hodie, videlicet quod si voluerint restituere, quod indebite acceperint, infra tres dies, ipsum restituant sine alia pena. Si autem permiserint se duci et convinci ad Consilia, cadant ad dictam penam dupli, que dividatur, sicut dividitur hodie. Et de omnibus dictis penis vel capitalibus non possit principalibus contrafacientibus fieri gratia, donum, remissio, aut revocatio, vel termini elogantio, sub pena ducatorum V^{c} pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium. Et pro inquirendis melius predictis possint Advocatores Comunis imponere penam et penas et personas ad sacramentum et detinere in carceribus, si opus fuerit, pro habenda satisfactione predictorum, et vendere mobile et stabile principalium debitorum usque ad integram solutionem predictorum, et etiam suorum pleziorum usque ad integram solutionem capitalis tantum, ad quod capitale dicti plezii solummodo teneantur, quibus pleziis etiam non possit fieri gratia donum, remissio, revocatio, vel termini elogantio de dicto capitali sub dicta pena imposita pro principalibus. Intelligendo quod si aliquis popularis committeret contra predicta, quod incurrat ad dictas penas, salvo quod, ubi datur pena nobilibus essendi privati officiis, beneficiis, consiliis et regiminibus Comunis Veneciarum, detur eis pena quod nunquam possit venire in insula Sancti Marci et Rivoalti sub pena librarum centum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, que exigantur per Advocatores habendo partem ut de aliis sui officii, et si fuerit accusator, habeat tertium, et sit de credentia, officiales tertium et Comune reliquum. Et teneantur Capita de Quadraginta singulis duobus mensibus, sub pena librarum XXV pro quolibet, in festo solemni facere legi hanc partem in Maiori

Consilio, que pena exigatur
munis, habendo partem
dicta in commissionibus et
rectorum et ambaxatorum i
capitularia sunt contra, sint
60 – de non 2 – non sin

1359, di

Dominus et Consiliarii.
Capta.

Cum iam X annis elapsi
introitibus et expensis Comu
mino et Consiliariis posse ex
necessariis ibi scriptis libr. V
facta ratione, non possent
a dicto tempore citra mult
libris, videlicet additio salar
palatii, additio salarii Consu
infinite expense, in tantum
possunt sufficere:

Vadit pars quod elliga
sapientes, qui examinent et
lium in scriptis, cum quo ve
gatorum et fiet sicut videbi
tem, et habeant terminum
et vocetur Consilium omni
sold. XX, et possint accipi
toribus, Patronis, Iudicibus
et determinabitur per dict
sicut si factum esset

Consilio, que pena exigatur a Capitibus per Advocatores Comunis, habendo partem ut de aliis sui officii. Et addantur predicta in commissionibus et capitularibus omnium officiorum rectorum et ambaxatorum intus et extra. Et si consilia vel capitularia sunt contra, sint revocata quantum in hoc.

60 – de non 2 – non sinceri 1.

(*Senato Misti*, reg. 29, c. 11)

247.

1359, die VI augusti

Dominus et Consiliarii.

Capta.

Cum iam X annis elapsis fuerit facta certa provisio super introitibus et expensis Comunis, per quam concessum fuit Domino et Consiliariis posse expendere omni mense pro expensis necessariis ibi scriptis libr. VI^{m}, ita quod singulis IIII mensibus, facta ratione, non possent expendi ultra XXIIII^{m} libr., et a dicto tempore citra multe expense addite sunt dictis VI^{m} libris, videlicet additio salarii de XL, additio salarii Iudicum palatii, additio salarii Consulum Appulee, Baiuli Cipri, et alie infinite expense, in tantum quod ipse libr. VI^{m} nullo modo possunt sufficere:

Vadit pars quod elligantur in Consilio Rogatorum tres sapientes, qui examinent et dent nobis super inde suum consilium in scriptis, cum quo veniatur in Consilium predictum Rogatorum et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem, et habeant terminum per totum mensem presentem, et vocetur Consilium omni vice ad suam peticionem sub pena sold. XX, et possint accipi de omni officio, exceptis Procuratoribus, Patronis, Iudicibus et Consulibus. Et illud quod fiet et determinabitur per dictum Consilium, habeat firmitatem, sicut si factum esset per istud Maius Consilium.

(M. C., *Novella* c. 69)

248.

1359, die octavo augusti

Ellecti sapientes super facto VI^{m} libr., que non sufficiunt ad expensas, iuxta formam partis capte in Maiori Consilio :

Ser Stephanus Belegno.
Ser Petrus Gradonico q. d. Ducis.
Ser Petrus Superantio.

(*Senato Misti*, reg. 29, c. 20)

249.

1359, die ultimo augusti

Capta.

Petrus Gradonico. – Cum alias in MCCCXLVIIII facta fuerit certa provisio super introitibus et expensis Comunis et datum fuerit domino Duci et Consiliariis ad expendendum, sicut in ordinem predictum continetur, libras VI^{m} ad grossos quolibet mense, et dicte libre VI^{m}, propter augmentationem salarii tam rectorum, XL, quam officialium et aliter factam, non sint sufficientes, ut apparet, facta ratione particulariter et distincte, et sit huic defectui opportuno remedio occurrendum :

Vadit pars quod Dominus et Consiliarii possint de cetero pro expensis in dicto ordine contentis expendere quolibet mense libras VI^{m} VII^{c} ad grossos, sicut modo possunt expendere solum libras VI^{m}, includendo in hiis libris VI^{m} VII^{c} regalias domini Ducis, cum tractari debeant et intelligi salarium, et cum condicione quod, si aliquo tempore salarium, quod ad presens videtur additum rectoribus, officialibus, XL, et aliter eis diminueretur, quod Dominus et Consiliarii teneantur expendere tantum minus, sub penis in dicto ordine contentis, intelligendo semper quod addicio, que fiet, fiat et procedat secundum ordines contentos in ipsa provisione, quando accipiuntur de denariis montis ; quo facto, per tempora futura obtineat firmitatem. In aliis autem omnibus dictus ordo remaneat et servetur sicut ad presens est. – 28, 37.

Stephanus Belegno, Petrus
habentur manifeste appa
date ad expendendum quolibet
liariis in salario et aliter, ut in
tinetur, non sint sufficientes et
providere:

Vadit pars quod, sicut D
per dictum ordinem expender
per mensem, sic de cetero po
ad grossos in expensis in dic
dicione tamen quod si aliquo
additum rectoribus, XL, officia
quod Dominus et Consiliarii
minus sub penis in dicto ordin
quod additio, que fit, fiat et p
tentis in ipsa provisione, q
montis ; quo facto per tempo
In aliis autem omnibus dictu
sicut ad presens est.

20 – 18 – de non 8 – non

2

1359, die pr

Capta.

Cum pridie de voluntate
Consilio Rogatorum aliqui sapi
que erant in capitulari Consilia
vocatorum Comunis ac aliorum
de ponentibus manum in peccu
mam capitularium et commissi
posuerint partes et consilium su
fuit quod omnia alia consi
larentur, et super aliquibus ex
dubia, quia sunt aliqua talis
cellanda et partim tenenda, et
sent coniungi et reformari:

Stephanus Belegno, Petrus Superancio. - Quia per ea que habentur manifeste appareat quod libre VI^{m} ad grossos, alias date ad expendendum quolibet mense domino Duci et Consiliariis in salario et aliter, ut in ordinem super inde captum continetur, non sint sufficientes et necessario opporteat super inde providere:

Vadit pars quod, sicut Dominus et Consiliarii poterant per dictum ordinem expendere solum libras V^{m} ad grossos per mensem, sic de cetero possint expendere libras V^{m} VI^{c} ad grossos in expensis in dicto ordine contentis, cum condicione tamen quod si aliquo tempore salarium, quod videtur additum rectoribus, XL. officialibus et aliter eis diminueretur, quod Dominus et Consiliarii teneantur expendere tantum minus sub penis in dicto ordine contentis, intelligendo semper quod additio, que fit, fiat et procedat secundum ordines contentis in ipsa provisione, quando accipiuntur de denariis montis; quo facto per tempora futura obtineat firmitatem. In aliis autem omnibus dictus ordo remaneat et servetur, sicut ad presens est.

20 – 18 – de non 8 – non sinceri 3 – 3.

(*Senato Misti*, reg. 69, c. 23 v.)

250.

1359, die primo octubris

Capta.

Cum pridie de voluntate huius Consilii fuerint electi in Consilio Rogatorum aliqui sapientes, qui eximinarent consilia, que erant in capitulari Consiliariorum, Capitum de XL et Advocatorum Comunis ac aliorum officiorum facientia mentionem de ponentibus manum in peccunia Comunis vel aliter contra formam capitularium et commissionum suarum, et ipsi sapientes posuerint partes et consilium suum Rogatis et inter alia captum fuit quod omnia alia consilia loquentia de ista materia cancellarentur, et super aliquibus ex dictis consiliis moveantur aliqua dubia, quia sunt aliqua talis nature quod partim essent cancellanda et partim tenenda, et etiam sunt aliqua que possent coniungi et reformari:

Vadit pars quod committatur sapientibus alias electis pro isto facto et Advocatoribus nostri Comunis quod debeant convenire et examinare huiusmodi consilia et alia tractantia de ista materia, et cum suo consilio veniatur inter Dominum, Consiliarios et Capita, quod Collegium per maiorem partem eorum habeat libertatem cancellandi ea consilia, que cancellanda videbuntur per formam partis capte, et etiam possint de dictis consiliis coniungere, corrigere et in unum reducere non mutata forma nec intencione, sicut eis vel maiori parti videbitur. Et illud quod superinde fiet per dictum Collegium, sit firmum ac si esset factum per istud Consilium.

Et si consilium etc.

(M. C. Novella, c. 70)

251.

1360, die XXVIII octubris

Capta.

Cum denarii de frumento, quod datur per contratas, per aliquos non bene solvantur, quod procedit maxime ista de causa, quia aliqui nostri nobiles, non timentes penas appositas super hoc, dilatant huiusmodi soluciones, et alii, videntes sic, non curant etiam ipsi solvere:

Vadit pars, ut detur causa nostris nobilibus antedictis, qui debent esse regula et exemplum ceteris benefaciendi, quod faciant id quod debent, quod committatur capitibus sexteriorum quod sub debito sacramenti teneantur et debeant infra tres dies, postquam caduti fuerint missi eis, notificare omnibus et singulis de Maiori Consilio quod solvant id quod debent infra octo dies proximos. Et omnes illos, qui infra dictos octo dies non solverint, dare debeant ipsi Capita sexteriorum, statim elapso termino, in scriptis Domino et Consiliariis. Et Dominus ac Consiliarii teneantur in primo Maiori Consilio, quod fiet, facere eos stridari et publice legi in Maiori Consilio. Et a die, qua lecti et stridati ibi erunt, non possint habere aliquod officium vel regimen Comunis Venetiarum intus vel extra, nec esse de Maiori Consilio, donec plene solverint id

quod deberent, remanentibus
aliis penis statutis super
riorum, quam alibi.

1361, die X

Capta.

Quia facit pro honore et
et specialium personarum prov
nis fiat aliquod depositum, q
pro reddendo de capitali im
Vadit pars quod in bona g
bernarum et dacium ternarie
mense per Camerarios Comun
ditionibus, quibus tenentur de
in mensem, de quo deposito
dictis duobus daciis, quam de
per dictos Camerarios in Pro
tangi possit nisi pro reddendo
quod si pro aliquo casu nec
Consil., III. Capita, XXXV
Consilii, possit tunc de dicto
captum erit, exceptando a strict
guerre, qui remaneat in statu

1361, die se

Ser Aluisius Vitale, ser
Geno, provisores Comun

Capta.

Cum multi forenses sint
Comunis secundum formam
super facto citadinancie a M

quod deberent, remanentibus nichilominus firmis contra eos aliis penis statutis super hoc tam ad officiales Capitum sexteriorum, quam alibi.

(M. C., Novella, c. 74 v.)

252.

1361, die XXVIIII marcii

Capta.

Quia facit pro honore et fama nostra et utilitate Comunis et specialium personarum providere quod de introitibus Comunis fiat aliquod depositum, quod sit conveniens et possibile pro reddendo de capitali imprestitorum:

Vadit pars quod in bona gratia ordinetur quod dacium tabernarum et dacium ternarie deponatur in Procuratia omni mense per Camerarios Comunis, sub illis penis, modis et conditionibus, quibus tenentur deponere aliam pecuniam de mense in mensem, de quo deposito sic facto in Procuratia, tam de dictis duobus daciis, quam de alia peccunia, que deponeretur per dictos Camerarios in Procuratia, nullo modo moveri vel tangi possit nisi pro reddendo de capitali imprestitorum, salvo quod si pro aliquo casu necessitatis captum esset per sex Consil., III. Capita, XXXV de XL et tres partes Maioris Consilii, possit tunc de dicto deposito accipi et expendi, sicut captum erit, exceptando a stricturis predictis solummodo casum guerre, qui remaneat in statu presenti. Et si consilium etc.

(M. C., Novella, c. 76)

253.

1361, die sexto novembris

Ser Aluisius Vitale, ser Marcus Mauroceno, ser Nicolaus Geno, provisores Comunis.

Capta.

Cum multi forenses sint scripti ad officium Provisorum Comunis secundum formam quamplurium partium captarum super facto citadinancie a MCCCXLVIII citra, qui cum suis

uxoribus vel familiis non habitant Veneciis, nec fationes nostri Comunis faciunt nec fecerunt, quod est contra formam dictarum partium et contra intentionem terre nostre, et nichilominus gaudent et utuntur beneficio citadinancie et partium, secundum quas sunt scripti ad dictum officium Provisorum, in maximum damnum terre nostre:

Vadit pars, secundum consilium Provisorum Comunis, quod quilibet dictorum forensium scriptus ad ipsum officium secundum formam quarumcumque partium captarum super facto citadinantie a MCCCXLVIII citra, teneatur et debeat a die proclamate partis usque ad tres menses tunc proxime secuturos presentare se ad officium Provisorum Comunis et dictis Provisoribus probare et fidem facere qualiter cum suis uxore et familia habitaverint et habitant Veneciis et fationes et onera nostri Comunis fecerunt et faciunt: et si aliqui essent extra Venecias, qui non possent infra dictum terminum trium mensium comparere coram dictis Provisoribus ad dictam fidem faciendam, tunc sit in discrecione dictorum Provisorum ellongandi eis terminum competentem, secundum quod dictis Provisoribus videbitur convenire. Et omnes illi, quos dicti Provisores invenient non fecisse et non habitare in Veneciis cum suis uxoribus vel familia et faciones et onera nostri Comunis non substinuisse, ut supra dictum est, sint ipso facto privati beneficio citadinancie. Illos vero, quos invenient stetisse et habitasse et stare et habitare Veneciis cum suis uxore et familia et onera nostri Comunis substinuisse, ut supra dictum est, anotare faciant per singulum, faciendo eis unam cedulam secundum consuetudinem sui officii. Verum si dicti Provisores invenient quod dicti forenses fecissent contra ordines nostros, non observata continentia partium, secundum quas reperirentur esse scripti, ipsi Provisores possint contra dictos tales procedere et facere suum officium, et comittatur Provisoribus supradictis quod de predictis inquirant et examinent et penas exigant, habendo partem, ut de aliis sui officii. Et si consilium etc.

Alii (de parte) – de non 1 – non sinceri 5.

(*Senato Misti*, reg. 30, c. 33 v.)

2

1361, [illegible]

Dominus Dux, Consiliarii:
Venerio, ser Panthaleo Barb

Capta.

Cum sit bonum ante exa

Vadit pars quod mittantu
sint cum Potestate et cum C
cionem et statum illius terre t
expensarum superfluarum, qu
nostre equestris et pedestris e
pro statu nostro, examinent
suum consilium in scriptis, c
videbitur. Et ipsi Provisores i
executioni que fuerint termin
sint expendere ducatos quinq
expensis. Et possint accipi de
cium nec utilitatem eius. Et
vel altera. — 35.

Electi provisores: Ser An
Gabriel – ser Iohannes Geno, p
Marcello. pleg. ser Angelus

Ser Petrus Gradonico, se
consiliarii; ser Aluisius Vital
dreas Geno, sapientes Tervisa

Quia a modo per Dei gra
dicione quod cum securitate et
viare nostrum Comune a mult

Vadit pars, cum in Tarv
et due cabalariorum, quod c
maneant banderie XII et du
Conradus miles reffutavit b
deficit comestabilis banderie
dicte due banderie sint c[illegible]e
deriis predictis ponantu[illegible]
ficientium, qui cassentur a

26 – de non 2 – non si

254.

1361, die XV novembris

Dominus Dux, Consiliarii: ser Marcus Duodo, ser Marinus Venerio, ser Panthaleo Barbo, et Capita de Quadraginta.

Capta.

Cum sit bonum ante examinare quam terminare:

Vadit pars quod mittantur tres Provisores Tarvisium, qui sint cum Potestate et cum Capitaneo et, examinantes condicionem et statum illius terre tam super aleviatione quarumlibet expensarum superfluarum, quam super reformatione, soldate nostre equestris et pedestris et aliis, que sibi viderentur utilia pro statu nostro, examinent et consulant et mittant nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur. Et ipsi Provisores ibi expectent, ut possint mandare executioni que fuerint terminata per istud Consilium. Et possint expendere ducatos quinque inter omnes in die in omnibus expensis. Et possint accipi de omni officio, non perdendo officium nec utilitatem eius. Et respondeant die qua elligentur, vel altera. — 35.

Electi provisores: Ser Andreas Foscolo, pleg. ser Andreas Gabriel – ser Iohannes Geno, pleg. ser Marcus Duodo - ser Petrus Marcello. pleg. ser Angelus Marcello.

Ser Petrus Gradonico, ser Petrus Steno, ser Lucas Iusto, consiliarii; ser Aluisius Vitale, ser Andreas Foscolo, ser Andreas Geno, sapientes Tervisane.

Quia a modo per Dei gratiam sumus in tali statu et condicione quod cum securitate et bono status nostri possumus alleviare nostrum Comune a multis expensis in partibus Trivisane:

Vadit pars, cum in Tarvisio sint bandiere equitum XIIII et due cabalariorum, quod cassentur due ex eis, ita quod remaneant banderie XII et due cabalariorum. Et quia dominus Conradus miles reffutavit banderiam suam et etiam modo deficit comestabilis banderie Vilichini mortui, ordinetur quod dicte due banderie sint casse, cum condicione quod illi de banderiis predictis ponantur in aliis banderiis equitum loco insuficientium, qui cassentur a nostro stipendio.

26 – de non 2 – non sinceri 1.

(*Senato isti*, reg. 30, c. 35)

255.

1362, die martis VIII februari

Capta.

Cum, sicut manifeste videtur, nisi provideatur de alio ordine super Camera nostra frumenti, Comune nostrum passurum est notabiles et gravissimas iacturas, taliter quod introitus nostri nunquam poterunt respirare:

Vadit pars quod eligantur tres sapientes, qui diligenter examinent conditiones omnes et statum Camere supradicte, et de modis et viis qui possent teneri ad regulandum et ordinandum eam cum quam minori damno et maiori avantagio Comunis fieri possit, et dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic, et fiet sicut videbitur. Et quilibet possit ponere partem, et habeant terminum per totum mensem sequentem, et vocetur omni vice Consilium sub pena librarun trium. Intelligendo quod non possint aliquid ponere, quod pertineret ad restringendum libertatem emendi et recuperandi bladum. Et possint dicti sapientes accipi de omni officio, non accipiendo ultra unum pro officio, et fiant per quattuor manus electionum.

Electi sapientes: ser Pancratius Georgio, ser Marinus Venerio, ser Pantaleo Barbo iuvenis.

(*Senato Misti*, reg. 30, c. 56)

256.

1362, die 15 februarii

Dominus, Consiliarii et Capita.

Capta.

Cum dici possit cum omni veritate quod de terris et locis, que tenemus, non est aliquis, de quo non habeamus expensas onera et labores, preter quam de civitate nostra Clugie, de qua, asque ullis expensis vel laboribus nostris, omni anno habemus de introitu in nostrum Comune aliquando duc. XXV^{m} aliquando duc. XXX^{m} et aliquando plus, secundum condicionem temporum et precia salis, et ultra hoc quantum ferventer et prompte habeamus personas illius terre paratas ad omnia

nostra mandata satis appare
primi et illi, qui redunt
quam aliqui alii nostri su
vitam eorum nec ad pericula
curare nostrum honorem, pr
benda est cara et procuranda
pro bono nostromet, et elarg
dum quo consulunt sapiente
sium et salinarum suarum
damnum et preiudicium nos
mitti in Foroiulio C^{m} modi
mitteretur modo unum granu
totum illud utile, et similiter
sales Iustinopolis, de Pola e
rentur contra bannum et br
nostrorum, que fuit stringer
cursum sali Clugie, perverter
mus tam cum Patriarcha, q
cinis, de modo quo accipi de
solvi debet, essent adnichila
tineat nedum non turbare e
sed potius removere omnia in
ipsum, sicut olim iam factu
Comune nostrum pluribus an
cunie, faciens ipsum totum
impediret salem Clugie et p
Comunis, et ad istum finer
Istrie quod examinarent sup
tur, si posset inveniri modu
istum:

Vadit pars quod comitt
debeant et conferre cum Po
similiter cum Piranensibus e
quem saline Pirani totaliter
impediat vel turbet cur
tati Pirani in eo quod
liter examinent de illa provisi
Pirano pro ista causa, in qu
participandum de honere p

nostra mandata satis apparet per opera, quia sunt semper primi et illi, qui redunt plus honoris et fame nostre terre, quam aliqui alii nostri subiecti, non habentes respectum ad vitam eorum nec ad pericula aliqua, dummodo possint procurare nostrum honorem, propter quod merito illa terra habenda est cara et procuranda omnis utilitas et comodum eorum pro bono nostromet, et elargare salem Piranensium, per modum quo consulunt sapientes, esset totalis desolatio Clugiensium et salinarum suarum et per consequens manifestum damnum et preiudicium nostri Comunis, nam, ubi solebant mitti in Foroiulio C^{m} modia salis clugiensis in anno, non mitteretur modo unum granum et Comune nostrum perderet totum illud utile, et similiter, sub spem istius salis de Pirano, sales Iustinopolis, de Pola et aliarum terrarum Istrie portarentur contra bannum et breviter tota intentio antiquorum nostrorum, que fuit stringere omnes sales solum pro dando cursum sali Clugie, perverteretur, et multa pacta, que habemus tam cum Patriarcha, quam cum aliis nostris circumvicinis, de modo quo accipi debet sal Clugie et de dacio quod solvi debet, essent adnichilata et destructa: et ad nos pertineat nedum non turbare et impedire cursum salis Clugie, sed potius removere omnia impedientia et sinistrantia cursum ipsum, sicut olim iam factum fuit de sale Cervie, quem Comune nostrum pluribus annis emit pro certa summa pecunie, faciens ipsum totum in mare iactari, solum ut non impediret salem Clugie et per consequens utilitatem nostri Comunis, et ad istum finem fuerit comissum sapientibus Istrie quod examinarent super sale piranense, ut provideretur, si posset inveniri modus quod sal ille non impediret istum :

Vadit pars quod comittatur dictis sapientibus quod esse debeant et conferre cum Potestate et hominibus Clugie et similiter cum Piranensibus et examinari de aliquo modo, per quem saline Pirani totaliter destruantur, et quod sal ille non impediat vel turbet cursum salis Clugie, providendo comunitati Pirani in eo quod videatur conveniens pro hoc, et similiter examinent de illa provisione, que videretur fienda illis de Pirano pro ista causa, in qua quantitate videretur eis decens participandum de honere per nostrum Comune ratione uti-

litatis et dacii quod habemus de sale Clugie, et quantum per Comune et universitatem Clugie ratione comodi et utilitatis quam sequerentur exinde, ut quilibet participet de onere secundum qualitatem comodi, et dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic, et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem.

Et si consilium etc.

42. - de non 14 - non sinc. 10.

(*Senato Misti*, reg. 30, c. 57)

257.

1362, die vigesimoquarto maii

Dominus, Consiliarii et Capita.

Capta.

Quod pro bono Comunis ordinetur quod non possit de cetero fieri gratia de aliquibus ex daciis terrarum et locorum nostrorum Trivisane vel Cenete seu aliquarum aliarum terrarum et locorum nostrorum, in qualibet parte, sub pena libr. C pro quolibet Consiliario, Capite et alio ponente partem in contrarium, sed dari debeant per viam solitam incantus et non aliter, modo aliquo seu forma.

(*Senato Misti*, reg. 30, c. 77 v.)

258.

1362, die vigesimo quarto maii

Capta.

Cum per nostros officiales Rationum sit facta relatio Dominio quod multi rectores et officiales nostri intus et extra accipiunt et faciunt aliqua ultra ea, que sibi concessa sunt per commissiones suas, que sunt in magnum preiudicium et damnum Comunis, et etiam quod multe expense inutiles et superflue fiunt in aliquibus ex locis nostris, que possent minui et aleviari :

Vadit pars quod eligantur tres sapientes, una manus per Dominum, Consiliarios et Capita et due per electionem, qui conferant cum dictis officialibus et examinent commissiones

et capitularia illorum recto
et dent nobis suum co u
et fiet sicut videbitur. Et
habeant terminum per totu
gando propterea in aliquo
cialium Rationum. Et ten
in ebdomada, duobus videlic
et horas ordinatas convenir
ista de causa.

1362, die u

Dominus et Consiliarii

Capta.

Quod ultra libertatem
libus Rationum, ipsi sapien
examinandi et providendi
ctarent ad augendum int
onera nostri Comunis intus
suum consilium in scriptis,
videbitur, et quilibet possi

Officiales Rationum et
ciscus Mauroceno, ser Nic

Capta.

Cum multe superflue
Tarvisio, Tervisana et Cene
vel aliquas alias scripturas
vel concessa aliqua libertas
eas facere, quia alii sic fecer
suetudinem continue faciu
et super hoc pro aleviatio
videndum :

Vadit pars, quia
fuerunt in Tarvisio, expens
V^m LXX parvorum in lab
capitanei, quod de cetero

et capitularia illorum rectorum et officialium, ad quos tangit, et dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic, et fiet sicut videbitur. Et quilibet possit ponere partem, et habeant terminum per totum mensem iunii futuri, non derogando propterea in aliquo libertati et arbitrio dictorum officialium Rationum. Et teneantur dicti sapientes, saltem bis in ebdomada, duobus videlicet diebus, post nonam ad campanas et horas ordinatas convenire cum dictis officialibus Rationum ista de causa.

(*Senato Misti*, reg. 30, c. 77 v.)

259.

1362, die ultimo mensis iunii

Dominus et Consiliarii.

Capta.

Quod ultra libertatem traditam sapientibus et officialibus Rationum, ipsi sapientes et officiales habeant libertatem examinandi et providendi super omnibus et singulis que spectarent ad augendum introitus et minuendum expensas et onera nostri Comunis intus et extra, et super eis dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic, et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem.

Officiales Rationum et ser Thomas Malipetro, ser Franciscus Mauroceno, ser Nicolaus Iustiniano, sapientes.

Capta.

Cum multe superflue et innumerabiles expense fiant in Tarvisio, Tervisana et Cenetensi, et per commissiones rectorum vel aliquas alias scripturas autenticas non sit eis attributa vel concessa aliqua libertas faciendi dictas expensas, sed dicunt eas facere, quia alii sic fecerunt, et ita ducentes hoc sibi in consuetudinem continue faciunt dictas expensas, ut dictum est, et super hoc pro aleviatione Comunis nostri omnino sit providendum:

Vadit pars, quia per aliquos rectores, qui per tempora fuerunt in Tarvisio, expensate fuerunt in uno anno lib. ultra V^{m} LXX parvorum in laboreriis palatii potestatis et domus capitanei, quod de cetero Potestates et Capitanei, qui erunt

in Tarvisio, non possint expendere ultra lib. L parvorum pro quolibet in anno in laboreriis antedictis sine expressa licentia et mandato Dominationis ducalis et Consiliorum ordinatorum, ostendendo tamen officialibus nostris Rationum seriatim quidquid expenderint, et sic mandetur Potestati et Capitaneo presentibus et addatur in commissione futurorum.

Alii de parte – non 1.

Capta.

Predicti. – Cum multe expense fiant in Tarvisio annuatim pro mittendo ad scribendum blada per districtum, quia mittuntur VIII notarii et VIII superstantes, quibus fiunt expense a rusticis villanorum, et ultra hoc datur eis in die de denariis Comunis sol. XX parvorum pro quolibet pro suo labore, et cum predictis etiam vadunt VIII precones, quibus fiunt expense predicte et dantur eis soldi XII parvorum pro quolibet, que expense annuatim ascendunt circa libras 450 parvorum :

Vadit pars, pro evitatione dictarum expensarum, quod de cetero in scribendo dicta blada iste modus debeat observari, videlicet quod eligatur per Potestatem Tarvisii L notarii de illis de Tarvisio de legalioribus et sufficientioribus, qui sibi videbuntur, et fiant L cedule cum nomine cuiuslibet notarii per se, de quibus L cedulis accipiantur et leventur VIII, et illi VIII, qui venerint per dictas cedulas, teneantur ire ad scribendum dicta blada per districtum sine aliquo salario vel provisione, sed solumodo habeant expensas a rusticis, ut est dictum, et illi VIII, qui iverint uno anno, non vadant alio anno, sed vadant alii VIII de numero dictorum L per modum et cum ordine supradicto, donec completus fuerit numerus dictorum L. Et completo dicto numero, incipiatur postea a capite. Et cum dicto ordine, modis et conditionibus vadant cum predictis VIII precones. De VIII autem superstantibus teneant Potestates, qui erunt, illum modum, qui sibi videbitur, aut in mittendo de aliis notariis Tarvisii salariatis aut de aliis personis forensibus salariatis. qui erunt in Tarvisio, aut de aliis, sicut sibi videbitur, non dando eis aliquod salarium vel provisionem, sed habeant solum expensas a rusticis secundum usum. Nec possint aliqui predictorum angarizzare rusticos vel ab eis recipere donum aliquod sive presens, sed habeant

ab eis solum expensas, ut di
qui exeunt, dare sacra[illegible]t
blada legaliter et sine fraude
ad eos spectabit in scribend
fecerit premissis vel alicui p
officio, beneficio aut soldo
de libris C, quarum medietas
nis ; si vero fuerit accusator,
tertium et teneatur de cred
reliquum.

De non 7 – non sinceri

Capta.

Predicti. – Ceterum qu
locis nostris Tervisane et Ce
dicta blada per districtum,
libras 450 :

Vadit pars, et sic scriba
presentibus dictorum locoru
turorum, quod de cetero t
de providentia sua speramu
aliquid de cetero non exper
modo aliquo vel ingenio, se
bendum ipsa blada, solum
habent ad presens et non al
servetur in faciendo scribi
nec possint accipere a dicti
sens. Et rectores, qui erunt,
dictis quod scribent omnia b
et quod nichil recipient, ut
contrafecerit premissis vel al
vatus officio, beneficio aut
cadat de libris C, quarum
Comunis. Si vero fuerit acc
habeat tercium et teneatu
Comune reliquum.

De non 3 – non sincer

Capta.

Predicti. – Cum dari

ab eis solum expensas, ut dictum est. Et teneantur Potestates, qui exeunt, dare sacramentum predictis quod scribent omnia blada legaliter et sine fraude, et quod facient legaliter quicquid ad eos spectabit in scribendo dicta blada. Et si aliquis contrafecerit premissis vel alicui premissorum, sit perpetuo privatus officio, beneficio aut soldo quod haberet, et ultra hoc cadat de libris C, quarum medietas sit Potestatis et medietas Comunis ; si vero fuerit accusator, per quem veritas habeatur, habeat tertium et teneatur de credentia, Potestas tertium et Comune reliquum.

De non 7 – non sinceri 2.

Capta.

Predicti. – Ceterum quia magne expense fiunt in aliis locis nostris Tervisane et Cenete annuatim in facto scribendi dicta blada per districtum, que ascendunt annuatim ultra libras 450 :

Vadit pars, et sic scribatur et mandetur rectoribus nostris presentibus dictorum locorum et addatur in commissione futurorum, quod de cetero tenere debeant tale modum, sicut de providentia sua speramus, quod pro scribendo dicta blada aliquid de cetero non expendatur de denariis nostri Comunis modo aliquo vel ingenio, sed habeant illi, qui ibunt ad scribendum ipsa blada, solum expensas a rusticis villarum, sicut habent ad presens et non aliud ullo modo. Et similiter fiat et servetur in faciendo scribi ora in locis, in quibus scribuntur, nec possint accipere a dictis rusticis donum aliquod sive presens. Et rectores, qui erunt, teneantur dare sacramentum predictis quod scribent omnia blada et ora legaliter et sine fraude et quod nichil recipient, ut est dictum. Et si aliquis ipsorum contrafecerit premissis vel alicui premissorum, sit perpetuo privatus officio, beneficio aut soldo, quod haberet, et ultra hoc cadat de libris C, quarum medietas sit rectoris et medietas Comunis. Si vero fuerit accusator, per quem veritas habeatur, habeat tercium et teneatur de credentia, rector tertium et Comune reliquum.

De non 3 – non sinceri 1.

Capta.

Predicti. – Cum dari consueverit aliquibus notariis et

salariatis Tarvisii per rectores, qui per tempora fuerunt, sold. XL parvorum in die pro provisione, ultra expense et salarium suum, quando mittuntur Venecias vel alio, et etiam exemplentur interdum alique scripture, pro quibus solvitur dictis salariatis, que expense non sunt rationabiles neque honeste :

Vadit pars quod de cetero non detur nec dari possit modo aliquo vel ingenio alicui notario rectorum, seu aliis salariatis Tarvisio, Tervisana et Cenetensi aliquid pro aliqua via, quam faciant pro aliquo, nisi solvendo id quod fuerit eis necessarium pro expensis, nec habeant aliquid a Comuni de aliqua scriptura vel alia re, quam faciant pro Comuni, nisi solvendo salarium et expensas necessarias, ut est dictum. Et predicta addantur in commissione omnium rectorum Tarvisane et Cenetensis, et scribatur presentibus. – Omnes de parte.

Capta.

Predicti. – Insuper cum Potestates et Capitanei Tarvisi posuerunt sibi in consuetudinem de emendo et aptari faciendo mastellos et alia vasa necessaria pro usu domus sue ad expensas Comunis et similiter penones et cordiles suarum tubarum et etiam aptentur viridarii castellanorum addictas expensas Comunis, que expenseas cendunt ultra valorem librarum C in anno:

Vadit pars quod de cetero predicte expense mastellorum, penonum et viridariorum non fiant de denariis Comunis, sed fiant ad expensas rectorum, sicut iustum est. Et predicta scribantur presentibus et addantur in commissione futurorum.

De non 3. – non sinceri 0.

Capta.

Predicti. – Cum notarius Potestatis et notarius Capitanei Tarvisii habeant a Comuni pro carta et cera annuatim libras 60 parvorum inter ambos :

Vadit pars quod de cetero non dentur sibi dicti denarii, sed habeant cartas et ceram necessarias a massaria Comunis Tarvisii, ita tamen quod apponatur mens quod non dentur sibi nisi solum ille carte, que fuerint necessarie. Et sic scribatur Potestati et Capitaneo presentibus et addatur in commissione futurorum.

Capta.

Predicti. – Cum per [redacted] tim uni capelano, qui celebrat

Vadit pars, quod de ceter quid de denariis nostri Comu scribatur Potestati presenti e rorum.

Capta.

Predicti. – Insuper cum Coneglano, que minui et alevi

Vadit pars quod Potestate expendere annuatim in omnib rentibus ultra lib. CC parvorum expense, que forent necessarie bris CC, possint scribere Domi licentiam de expendendo ultr casu possint expendere, ut d nationis et Consiliorum ordi libris CC libras XXV, que dant Coneglani. Et predicta scriban tur in commissione futurorun

Capta.

Predicti. – Cum Potestas e sibi solvere pro suo salario ad aliis rectoribus Tarvisane et dinem accipiant soldos quattu libet duorum soldorum grosso

Vadit pars, reservato sem illos, qui fuerunt et acceperu preterita, quod de cetero illi, lagium, sed solvant sibi ad m ribus Trivisane, ut dictum e addatur in commissione [redacted]

Capta.

Predicti. – Cum multe ex vallo, et bonum sit aleviare

Capta.

Predicti. – Cum per Potestatem Coneglani dentur annuatim uni capelano, qui celebrat sibi missam, libre 72 parvorum:

Vadit pars, quod de cetero non detur nec expendatur aliquid de denariis nostri Comunis pro dicto capelano. Et hoc scribatur Potestati presenti et addatur in commissione futurorum.

Capta.

Predicti. – Insuper cum multe expense fiant annuatim in Coneglano, que minui et aleviari possunt:

Vadit pars quod Potestates, qui de cetero erunt, non possint expendere annuatim in omnibus expensis quomodolibet occurrentibus ultra lib. CC parvorum, salvo quod si occurrerent aliquc expense, que forent necessarie et non possent fieri de dictis libris CC, possint scribere Dominationi dictas expensas et querere licentiam de expendendo ultra dictas libras CC, et in dicto casu possint expendere, ut dictum est, cum licentia Dominationis et Consiliorum ordinatorum, intelligendo in dictis libris CC libras XXV, que dantur annuatim fratribus minoribus Coneglani. Et predicta scribantur Potestati presenti et addantur in commissione futurorum.

Capta.

Predicti. – Cum Potestas et Camerarius Serravallis debeant sibi solvere pro suo salario ad monetas, quemadmodum solvitur aliis rectoribus Tarvisane et Cenetensis, et per consuetudinem accipiant soldos quattuor parvorum pro lagio quorumlibet duorum soldorum grossorum:

Vadit pars, reservato semper iure nostri Comunis contra illos, qui fuerunt et acceperunt dictum lagium per tempora preterita, quod de cetero illi, qui erunt, non accipiant dictum lagium, sed solvant sibi ad monetas, sicut solvitur aliis rectoribus Trivisane, ut dictum est. Et scribatur presentibus et addatur in commissione futurorum. – De non 2.

Capta.

Predicti. – Cum multe expense fiant annuatim in Serravallo, et bonum sit aleviare Comune nostrum ab eis:

Vadit pars quod Potestates, qui de cetero ibi erunt, non possint expendere annuatim in omnibus expensis quomodolibet occurrentibus ultra libras CL parvorum, salvo quod si occurrerent alique expense, que forent necessarie et non possent fieri de dictis libris CL, possint scribere Dominationi dictas expensas et querere licentiam de expendendo ultra dictas libras CL, et in dicto casu possint expendere, ut dictum est, cum licentia Dominationis et Consiliorum ordinatorum. Et predicta addantur in commissione rectorum sive potestatum, qui de cetero erunt. – De non 1.

Capta.

Predicti. – Cum rectores locorum et castrorum nostrorum Trivisane de citra Plavim et etiam Potestates Opitergii mittant rationes expensarum per eos factarum solum Potestati Tarvisii et non officialibus nostris Rationum:

Vadit pars quod dicti rectores de cetero mittere debeant seriatim et distincte dictas suas rationes per duas manus, unam manum videlicet Potestati Tarvisii, sicut mittunt ad presens, et aliam officialibus nostris Rationum, ut per dictos officiales videri et examinari possint expense predicte. Et predicta scribantur dictis rectoribus et addantur in commissione futurorum.

Capta.

Predicti. – Quia in Asilo et Castrofranco fiunt multe expense, que leviter possunt minui et scansari:

Vadit pars quod rectores dictorum locorum non possint expendere de cetero in omnibus expensis quomodocumque occurrentibus ultra libras C parvorum annuatim, non computatis in dictis libris C libras LX parvorum, que solvuntur annuatim in Asilo pro affictu becharie. Verum si occurrerent alique expense necessarie, que fieri non possent de dictis libris C, possint tunc scribere Dominationi dictas expensas et querere licentiam de plus expendendo, et inde cum licentia Dominationis predicte et Consiliorum ordinatorum, possint expendere, sicut eis concessum erit. Et predicta scribantur rectoribus presentibus et addantur in commissione futurorum.

Capta.

Predicti. – Ceterum [redacted] non est opus tantarum expen

Vadit pars quod Potestate expendere de cetero ultra libr anno. Capitaneus autem Ano libras XXV parvorum in anno cumque occurrentibus cum m perius. Et predicta scribantur tur in commissione futurorum

Capta.

Predicti. – Quia multe e pro cartis, cera et inclaustro et inclaustrum et cera utantur i rum locorum:

Vadit pars quod rectores Capitaneo Anoalis, quia non nam quasi nichil expendit in aut alie notabiles scripture, n seu expendi facere de denariis stro et cera, ultra libras X par dictas libras X in expensis sibi carte essent necessarie illis, qu totum illud plus, quod fuerit rios ipsorum rectorum ad ex riorum, sicut iustum est. Et presentibus et addantur in c

2

1362, die

Quia inter alia, que [redacted] est providere super mul ac scribis rectorum et officiali sine multo labore recipiunt tates, et aliqui sunt, qui coact

Capta.

Predicti. – Ceterum quia in Mestre, Opitergio et Noalo non est opus tantarum expensarum : . . . . . .

Vadit pars quod Potestates Mestre et Opitergii non possint expendere de cetero ultra libras L parvorum pro quolibet in anno. Capitaneus autem Anoalis non possit expendere ultra libras XXV parvorum in anno in omnibus expensis quomodocumque occurrentibus cum modis et conditionibus dictis superius. Et predicta scribantur rectoribus presentibus et addantur in commissione futurorum.

Capta.

Predicti. – Quia multe expense fiunt in locis predictis pro cartis, cera et inclaustro et per maiorem partem dicte carte inclaustrum et cera utantur in utilitatem notariorum dictorum locorum : . . . . . .

Vadit pars quod rectores locorum predictorum, excepto Capitaneo Anoalis, quia non est opus ei limitare quicquid, nam quasi nichil expendit in cartis, quia ibi non fiunt bullete aut alie notabiles scripture, non possint de cetero expendere seu expendi facere de denariis Comunis in dictis cartis, inclaustro et cera, ultra libras X parvorum in anno, non computando dictas libras X in expensis sibi tanxatis supra. Verum si plures carte essent necessarie illis, que haberentur pro dictis libris X, totum illud plus, quod fuerit necessarium, solvatur per notarios ipsorum rectorum ad expensas proprias ipsorum notariorum, sicut iustum est. Et predicta scribantur rectoribus presentibus et addantur in commissione futurorum.

(*Senato Misti*, reg. 30, c. 89 v.)

260.

1362, die XV decembris

Quia inter alia, que provisionem requirant, ut notum est, est providere super multis nostris rectoribus et officialibus ac scribis rectorum et officialium intus et extra, quorum aliqui sine multo labore recipiunt magna premia, salaria et utilitates, et aliqui sunt, qui coacti propter magnas expensas, quas

habent, et modicam utilitatem et salarium sepe committunt multa contra honorem Dominii et debitum rationis, et predicta cum Dei gratia bene possint reduci ad terminum, quod quilibet habebit contentari secundum labores et facultates suas:

Vadit pars quod elligantur in Maiori Consilio, per IIII manus ellectionum, tres Provisores, quibus comittatur quod simul cum nostris officialibus Rationum, qui de hiis debent esse informati, et aliis, qui sibi videbuntur, videant, examinent et se informent de capitularibus et commissionibus omnium rectorum et officialium ac salariis ac utilitatibus eorum, et similiter de utilitatibus, salariis et premiis notariorum et scribarum intus et extra, que utilitates et lucra magna sunt, et, facta bona et diligenti examinatione et habita vera informatione, ponant ipsi tres Provisores in scriptis omnia que eis videbuntur bona, utilia et necessaria occasione dictorum rectorum, officialium, notariorum et scribarum intus et extra, ita quod nostrum Comune habeat drictum suum, et quilibet secundum onera et facultates suas habeat contentari, et cum eorum consilio possint venire ad quod Consilium voluerint, quod non possit eis denegari sub pena lib. X pro quolibet contrafaciente predictis vel alicui eorum. Et quando voluerint Consilium Rogatorum vel XL, vocetur omni vice ad suam petitionem, sub pena libr. trium, et legatur consilium, et quilibet in omnibus Consiliis possit ponere partem, et habeant terminum, ut omnia bene regulentur, usque sex menses proximos, et possint accipi de omni loco et officio, non accipiendo ultra unum pro officio et non perdendo propterea aliquid, quod haberent, et possint eciam accipi de hiis qui haberent duos sensus, et non possint refutare sub pena duc. XX. pro quolibet refutante. Et si consil. etc.

In XL fuit capta, ubi fuerunt omnes de parte.

In Maiori Consilio, de parte alii omnes - de non 8 – non sinc. 13.

(M. C., Novella, c. 86)

1363, die X

Capta.

Quia ad officium Capitu
esse potest, quamplures faliti
contractas, et continue dat
ad magnam summam peccu
modus absque magna gravita
titas peccunie recuperari pot

Vadit pars, pro bono nos
sint magis solliciti et attenti
per contractas, si custodes di
peccuniam de dicto frumento
quam presentis et futuri, p
sicut scribe predicti habent u
quolibet stario frumenti, sic
pro quolibet ipsorum pro sta
Comunis, qui dicta negocia
riorum predicta.

Capta.

Insuper, quia ad predict
maxima quantitas peccunie
Comunis dato per contracta
bere remedium, ut huiusmod

Vadit pars, secundum
lium, quod custodes dicti of
per Capita sexteriorum, de or
dati per contractas a duobus
tis exigent pecuniam debita
exigerint, partem, que propt
que pars est denar. XVI p

261.

1363, die XVIIII Ianuarii

Capta.

Quia ad officium Capitum sexteriorum, sicut notorium esse potest, quamplures faliti pro frumento Comunis dato per contractas, et continue datur, reperiuntur, quod ascendit ad magnam summam peccunie, et super hoc possit teneri modus absque magna gravitate Comunis, quod magna quantitas peccunie recuperari poterit :

Vadit pars, pro bono nostri Comunis, ut scribe dicti officii sint magis solliciti et attenti ad investigandum et sentiendum per contractas, si custodes dicti officii exigerunt et designant peccuniam de dicto frumento habitam, tam temporis ellapsi quam presentis et futuri, prout tenentur et debent, quod, sicut scribe predicti habent unum denarium pro quolibet, pro quolibet stario frumenti, sic habere debeant duos denarios pro quolibet ipsorum pro stario. Et sic consulunt Provisores Comunis, qui dicta negocia examinaverunt, et Capita sexteriorum predicta.

Capta.

Insuper, quia ad predictum officium restat ad exigendum maxima quantitas peccunie temporis preteriti pro frumento Comunis dato per contractas, et utile sit pro Comuni adhibere remedium, ut huiusmodi peccunia exigatur :

Vadit pars, secundum consilium supradictorum officialium, quod custodes dicti officii vel alii, quibus committetur per Capita sexteriorum, de omni quantitate frumenti Comunis dati per contractas a duobus annis supra, pro quibus frumentis exigent pecuniam debitam, habere debeant de eo, quod exigerint, partem, que propterea debet devenire in Comune, que pars est denar. XVI pro quolibet stario.

(M. C., Novella, c. 86)

262.

1363, die XXI marcii

Capta.

Quia in parte capta de ellectione Provisorum, qui debent examinare conditiones officialium et officiorum ac regiminum intus et extra, non continetur ita ad plenum quod per ipsos Provisores possit provideri super multis necessariis circa hoc, et utile sit, postquam res est eis commissa, quod ipsi habeant tale arbitrium quod super his, que videbuntur eis pro honore nostro, possint nobis dare suum consilium, ita quod per nos et Consilia, ad que venerint, possit deliberari id quod sit bonum :

Vadit pars quod committatur dictis Provisoribus quod tam in diminuendo quam in augendo utilitates et salaria secundum conditiones officiorum et in diminuendo et augendo numerum officialium et de trasferendo commissa uni ufficio ad alterum et de modo ellectionum officiorum possint examinare et dare nobis suum consilium in scriptis, cum quo veniatur ad Consilia ipsis Provisoribus deputata et fiet sicut videbitur. Et quilibet possit ponere partem. Et si consil. etc.

(M. C. Novella, c. 86 v.)

263.

1363, die penultimo aprilis

Provisores super rectoribus et officiis de intus et extra : ser Albinus Mauroceno, ser Lucas Iusto, ser Nicholinus de Molino.

Capta.

Cum Patroni arsenatus habeant de salario libr. II^{c} ad grossos pro quolibet in anno et duc. XX pro lignis et famulis, quod salarium non est sufficiens, ut detur causa quod ibi sint semper boni et probi viri :

Vadit pars quod de cetero patroni fiendi habeant de salario libras XII grossorum in anno pro quolibet in totum, sicut prius habebant libr. II^{c} ad gr. et duc. XX pro lignis et famulis; et sicut tenebantur tenere duos famulos, sic de cetero habeant tantum unum famulum ; qui Patroni in futurum fiant per duas manus electionum in Maiori Consilio, aprobando

electos ad unum ad unum, et
transeundo medietatem
De parte 49 – de non

Capta.

Quia officiales de Catave
de officio suo, per quas satis
et exercere dictum officium,
salario a nostro Comune circ
utilitates predictas :

Vadit pars quod auferar
circa, quas habent de salario
quod de cetero remaneant tan
supradicti.

De parte 61 – de non o

Capta.

Cum Iudices per omnes c
Comuni in anno libr. X gross.
utilitatem sequantur de dict
anno pro quolibet et ultra :

Vadit pars, considerata q
possunt stare et exercere dic
litate, quod, sicut habent de
quolibet, sic de cetero habe
quolibet.

De parte 43 – de non 2

Capta.

Quod, sicut Auditores
libr. XII gr. in anno pro quo
libr. XV. gross. in anno pro
omnibus sententiis Tarvisane
que erunt incise, habeant de
que erunt aprobate bone, nic

De parte 43 – de

Capta.

Consideratis laboribus,
rum, parvoque salario suo, a

electos ad unum ad unum, et quis habuerit plures ballotas, transeundo medietatem Consilii, sit firmus.

De parte 49 – de non 10 – non sinc. 0.

Capta.

Quia officiales de Catavere secuntur maximas utilitates de officio suo, per quas satis competenter possunt pertransire et exercere dictum officium, et dicti officiales habeant de salario a nostro Comune circa libr. III gross. in anno, ultra utilitates predictas:

Vadit pars quod auferantur eis dicte libr. III gr. vel circa, quas habent de salario in anno a nostro Comuni, ita quod de cetero remaneant tantum cum aliis utilitatibus officii supradicti.

De parte 61 – de non 0 – non sinc. 1.

Capta.

Cum Iudices per omnes curias habeant de salario a nostro Comuni in anno libr. X gross. pro quolibet, et ultra hoc tantam utilitatem sequantur de dicto officio, que est duc. XX in anno pro quolibet et ultra:

Vadit pars, considerata qualitate dicti officii, et quod bene possunt stare et exercere dictum officium absque tanta utilitate, quod, sicut habent de salario libr. X gross. in anno pro quolibet, sic de cetero habeant solum libr. octo gross. pro quolibet.

De parte 43 – de non 21 – non sinc. 1.

Capta.

Quod, sicut Auditores sententiarum habent de salario libr. XII gr. in anno pro quolibet, sic de cetero fiendi habeant libr. XV. gross. in anno pro quolibet de salario; verum de omnibus sententiis Tarvisane conductis per ipsos ad Consilia, que erunt incise, habeant denar. XII pro libr.; de illis autem, que erunt aprobate bone, nichil habere debeant.

De parte 43 – de non 22 – non sinc. 0.

Capta.

Consideratis laboribus, quas habent Iudices examinatorum, parvoque salario suo, ac quod ad dictum iudicatum per-

tinent boni et discreti viri, nec est dubitandum quod, si habebunt tale salarium, quod sit sufficiens, quilibet erit libenter ad dictum officium:

Vadit pars quod, sicut habent ad presens de salario libr. IIII½ gross. pro quolibet in anno, sic de cetero fiendi habeant VI ½ gross. in anno pro quolibt. Quibus Iudicibus comittatur factum pignorum, in totum videlicet quod, sicut dicta pignora presentantur dictis Iudicibus, qui postmodum illa mittunt officialibus tabule Lombardorum, qui ipsa vendunt et vendi faciunt ad pubblicum incantum, sic de cetero dicti Iudices teneantur ipsa pignora vendere seu vendi facere ad pubblicum incantum in Rivoalto, pro quibus incantis et aliis agendis officii faciendis teneantur sedere dicti Iudices, notarii et precones die lune, mercurii et veneris post nonam, sicut tenentur in mane, habentibus ipsis de dictis incantis s. II pro libr., sicut habebant dicti officiales tabule, qui s. II pro libr. dividantur solum inter Iudices predictos.

De parte 59 – de non 7 – non sinc. 0.

Capta.

Cum officium monete auri sit magni ponderis et laboris, propter quod eget bonis et legalibus viris, et maxime propter maximam quantitatem auri, quod vadit continue per manus suas, et bonum sit dare causam, quod ibi sint semper boni et legales viri:

Vadit pars quod, sicut duo ipsorum, videlicet massarii, habent de salario libr. VII, sold. XIII, den. II. gross., paiv. VI in anno pro quolibet, sic de cetero habeant libr. VIII gross. pro quolibet in anno de salario. Et sicut ponderator dicti officii, qui iamdudum fideliter et legaliter se gessit in dicto officio et operatur dictum officium, sicut massarii, habet ad presens libr. quattuor cum dimidia gross. in anno de salario, sic de cetero habeat libr. sex gross. in anno de salario,que salaria incipiant a sancto Michaele proximo in antea.

De parte 44 – non 26 – non sinc. 0.

(*Senato Misti*, reg. 31, c. 1. v.)

26

1364, [redacted] X

Cum sint multi nostri nob
Comuni nec solvere curant d
male factum et malum exemp
Vadit pars quod ordinetu
predicti, qui non solvissent, d
solvisse quod debent, alioquin
possint venire ad Maius Cons
quibus essent, nec eligi in aliq
nostri Comunis, donec solveri
vel benefitium Comunis, priven
vandis melius supradictis, poss
rare qui non solverent, ut est
mittere pro habenda satisfacti

2

1364, die X

Dominus, Consiliarii et C
Capta.
Quod elligantur quinque
minum, Consiliarios et Capita
silio, qui examinent introitus
de Veneciis quam de aliis terris
modum expense diminui posse
nobis suum consilium in scri
sicut videbitur, et quilibet pos
et omnibus aliis dependentibu
usque per totum mensem sept
silium omni vice ad eorum p
pro quolibet, non intelligend
ad negotia Crete.
Electi sapientes: S[redacted]
Faledro S. Apolinaris – ser
ciscus Bembo – ser Petrus

264.

1364, die XXIII iunii

Cum sint multi nostri nobiles, qui non solverunt nostro Comuni nec solvere curant denarios duodenarum, quod est male factum et malum exemplum aliorum :

Vadit pars quod ordinetur, quod omnes nostri nobiles predicti, qui non solvissent, debeant usque octo dies prox. solvisse quod debent, alioquin ab ipso termino in antea non possint venire ad Maius Consilium vel ad alia Consilia, de quibus essent, nec eligi in aliquo offitio, regimine vel beneficio nostri Comunis, donec solverint ; etiam si haberent officium vel benefitium Comunis, priventur de eo. Et ultra hoc, pro servandis melius supradictis, possint offitiales armamenti pignorare qui non solverent, ut est dictum, et personaliter intromittere pro habenda satisfactione nostri Comunis.

(M. C., Novella, 91)

265.

1364, die XXII augusti

Dominus, Consiliarii et Capita.

Capta.

Quod elligantur quinque sapientes, una manus per Dominum, Consiliarios et Capita et due per electionem in isto Consilio, qui examinent introitus et exitus nostri Comunis tam de Veneciis quam de aliis terris nostris et provideant, per quem modum expense diminui possent, tam intus quam extra, dando nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem super predictis et omnibus aliis dependentibus ab eis, et habeant terminum usque per totum mensem septembris proximi. Et vocetur Consilium omni vice ad eorum petitionem, sub pena librarum III pro quolibet, non intelligendo quod ista libertas extendatur ad negotia Crete.

Electi sapientes : Ser Stephanus Belegno – ser Nicolaus Faledro S. Apolinaris – ser Zacharias Contareno – ser Franciscus Bembo – ser Petrus Baseio.

(*Senato Misti*, reg. 31, c. 74)

266.

1369, die sexto februarii

Capta.

Cum sit providendum per omnem modum et viam possibilem de accipiendo de montibus quorumcumque de ponendo manum vel recipiendo aliter per malum modum de pecunia nostri Comunis, et licet sint pene maxime super hoc, tamen continue contrafit intentioni terre et utille sit adhibere omne remedium pro futuris temporibus:

Vadit pars, ad terrorem omnium, quod ultra penas, stricturas et ligamina contenta in parte capta 1359, die primo iulii, contra furantes vel aliter accipientes bona Comunis, que pars in totum servetur sicut iacet, addatur et ordinetur quod de cetero omnes, qui contrafacient dicte parti, sicut debent semel publicari in Maiori Consilio ab Advocatoribus Comunis, sic pro bono exemplo omnium debeant, sive fuerint conventi sive confessi, publicari et stridari per unum ex Advocatoribus Comunis in Maiori Consilio usque quinque annos tunc proximos, videlicet omni anno semel in die quo fiet Potestas Clugie. Et ultra hoc ordinetur, ad terrorem omnium, quod predicti, qui de cetero contrafacient parti predicte, ut dictum est, licet fuerint confessi furtum et fallum suum, tamen sint etiam privati usque dictum tempus quinque annorum omnibus officiis, regiminibus, consiliis et beneficiis quibuscumque Comunis Veneciarum intus et extra. Et si predicti, qui de cetero contrafacient, decederent ante tempus quinque annorum predictorum, pubblicentur solum tempore, quo vixerint, et non ultra per modum predictum. Et predicta addantur in capitulari Consiliariorum, Capitum et Advocatorum Comunis. Et predicta omnia sint firma et ligata cum omnibus penis, modis et condicionibus contentis in parte predicta capta 1359, primo iulii, et addatur in capitulari Capitum de XL, quod istam partem, simul cum alia parte predicta, quibuslibet duobus mensibus et semper quando debebit aliquis stridari vel publicari in Maiori Consilio, faciant legi et publicari in Maiori Consilio, sub pena libr. C. pro quolibet eorum in suis bonis, quam penam exigant Advocat. Comunis, habendo partem ut de aliis sui officii.

In XL fuit capta, ubi fu
sinc. 1.

In Maiori Consilio a
10. - De parte omnes alii.

1371, die

Consiliarii et Capita.

Capta.

Cum Comune nostrum ul
omnibus notum est in tantu
nostri est, intelligendum se,
respirare:

Vadit pars quod in Chr
quod elligantur tres sapientes
Dominum, Consiliarios et C
num in Rogatis et aditione,
ad minus tribus diebus in ebd
pro quolibet, et videre et exa
vias, per quas introitus no
de extra, in omni parte pos
expense, que non sunt utile
et diminui pro bono nostri
nobis suum consilium in sc
singulis et dependentibus et
quo erimus hic, et fiet sicut
per totum mensem maii p
nis teneantur dicti sapient
venire ad Consilium Rogator
suis, ut debitus ordo impo
Consilium omni vice ad sua
centum et legatur consiliu
habendo partem ut de alii
omni loco et officio, non a
exceptis Procuratoribu Ju
et quilibet possit pon p

Electi sapientes super
Michael Mauroceno - ser M

In XL fuit capta, ubi fuerunt de parte 30 – non 1 – non sinc. 1.

In Maiori Consilio autem fuerunt de non 17 – non sinc. 10. – De parte omnes alii. (M. C., Novella, 118. v.)

267.

1371, die XIIII aprilis

Consiliarii et Capita.

Capta.

Cum Comune nostrum ultra modum, sit aggravatum, sicut omnibus notum est in tantum quod omnino pro bono status nostri est, intelligendum se, ita quod Comune nostrum possit respirare:

Vadit pars quod in Christi nomine, pro bono tanti facti, quod elligantur tres sapientes, una manus per scrutinium inter Dominum, Consiliarios et Capita et per duas manus electionum in Rogatis et aditione, qui teneantur esse simul et sedere ad minus tribus diebus in ebdomada, sub pena soldorum viginti pro quolibet, et videre et examinare diligenter omnes modos et vias, per quas introitus nostri Comunis, tam de intus quam de extra, in omni parte possit augeri et multiplicari, et quod expense, que non sunt utiles nec necessarie, possint cassari et diminui pro bono nostri Comunis tantum aggravati, dando nobis suum consilium in scriptis super predictis omnibus et singulis et dependentibus et connexis ab eis quoquo modo, cum quo erimus hic, et fiet sicut videbitur. Et habeant terminum per totum mensem maii proximi. Verum pro bono Comunis teneantur dicti sapientes semel ad minus in ebdomada venire ad Consilium Rogatorum et adictione cum oppinionibus suis, ut debitus ordo imponatur super predictis. Et vocetur Consilium omni vice ad suam peticionem sub pena soldorum centum et legatur consilium. Et Advocatores exigant penas, habendo partem ut de aliis sui officii. Et possint accipi de omni loco et officio, non accipiendo ultra unum pro offitio, exceptis Procuratoribus, Iudicibus palacii et Patronis arsene, et quilibet possit ponere partem.

Electi sapientes super predictis: ser Petrus Steno – ser Michael Mauroceno – ser Marinus Superancio.

(*Senato Misti*, reg. 33, c. 101)

268.

1371, die sexto maii

In Rogatis et Zonta. Ser Petrus Steno, ser Marinus Superancio, ser Michael Mauroceno, sapientes introitus et exitus.

Capta.

Quia multi denarii expenduntur in donis et aliis expensis, que fiunt per Comune quando veniunt Venecias aliqui Principes et Domini, et utile sit alleviare nostrum Comune per omnem modum ab expensis superfluis et non necessariis:

Vadit pars in Christi nomine quod alicui Principi, Baroni, vel Domino cuiuscumque condicionis existat, qui de cetero veniret Venecias, non possit ullo modo donari vel aliter, occasione ipsorum Principum, Baronum, et Dominorum, expendi de bonis nostri Comunis ultra summam ducatorum ducentorum auri pro quolibet. Ambaxatoribus autem et nuntiis Pape, Imperatoris, Regis et aliorum Dominorum, qui de cetero venient Venecias, non possit aliquo modo donari vel aliter occasione ipsorum ambaxatorum et nuntiorum expendi de bonis nostri Comunis, ultra ducatos quingentos auri in anno, accipiendo nichilominus totam pecuniam predictam, tam duc. CC quam V.°, quando casus eveniret, cum solemnitatibus et ordinibus terre solitis. Et predicta durent usque quinque annos proximos et tantum plus, donec fuerint revocata. Verum non possint usque dictum terminum quinque annorum revocari nec expendi ultra id quod dictum est occasionibus predictis, sub pena ducatorum mille pro quolibet ponente vel consenciente partem in contrarium aut contrafaciente predictis vel alicui predictorum et pro qualibet vice, de qua pena non possit alicui fieri aliqua gratia, donum, remissio, recompensacio aut termini ellongantio, nec superinde fieri aliqua declaratio sub pena predicta ducatorum mille pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium. Quas penas exigant Advocatores Comunis, et habeant partem ipsarum, prout habent de aliis penis sui officii. Verum sub hac strictura non intelligantur illi, cum quibus haberemus pacta de donando vel dando aliquid ambaxatoribus suis, quibus observentur pacta sua, ut iustum est, non derogando eciam pro hoc capitulo promissionis domini Ducis de eo

quod potest expendi in pastis et
mundi fiendis, quando ve[illegible]nt
De parte 60 – de non [illegible] n

Ser Franciscus Mauroceno
gadino, Caput loco consiliarii
Michael Mauroceno, sapientes

Capta.

Cum maxima quantitas pec
continue in ambaxiatis, que mit
in hoc dare regulam et ordinem

Vadit pars quod de cetero
in aliquam partem, ad expensa
ambaxiatorem pro qualibet an
modo ducere secum ultra qu
curie cum uno famulo et duos
equis. De numero autem famil
fiendis per quemlibet ambaxi
lud Consilium, in quo capietur
utilius apparebit. Verum ad c
possint mitti usque tres amb
Regis duo tantum, non habenc
dictum numerum quatuor fan
si ibunt cum equis, pro quoli
modo et unum notarium curi
ambaxiata. Et predicta duren
proximos et tantum plus, don
dictum terminum V annorum
quam dictum est, sub aliquo n
possit vel fieri, sub pena ducat
vel consenciente partem in c
De qua pena non possit alicui fi
recompensacio vel termini
aliqua declaratio sub dicta pe
ponente vel consenciente [illegible]rt
exigant Advocatores C[illegible]in
habent de aliis penis sui offi

De parte 26.

quod potest expendi in pastis et corredis Dominis et Baronibus mundi fiendis, quando veniunt Venecias.

De parte 60 – de non 2 – non sinceri 5.

Ser Franciscus Mauroceno, consiliarius ; ser Petrus Bragadino, Caput loco consiliarii ; ser Marcus Superancio, ser Michael Mauroceno, sapientes Consilii,

Capta.

Cum maxima quantitas pecunie nostri Comunis expendatur continue in ambaxiatis, que mittuntur extra Venecias, et utile sit in hoc dare regulam et ordinem pro aleviacione nostri Comunis:

Vadit pars quod de cetero non possit extra Venecias mitti in aliquam partem,ad expensas nostri Comunis, ultra unum ambaxiatorem pro qualibet ambaxiata, qui non possit aliquo modo ducere secum ultra quatuor famulos, unum notarium curie cum uno famulo et duos famulos a stabulo, si ibit cum equis. De numero autem familie predicte infra et de expensis fiendis per quemlibet ambaxiatorem possit provideri per illud Consilium, in quo capietur de mittendo ambaxiatam, prout utilius apparebit. Verum ad creationem Pape et Imperatoris possint mitti usque tres ambaxiatores, et ad coronationem Regis duo tantum, non habendo vel ducendo propterea ultra dictum numerum quatuor famulorum et duorum a stabulo, si ibunt cum equis, pro quolibet ipsorum ambaxiatorum ullo modo et unum notarium curie cum uno famulo pro qualibet ambaxiata. Et predicta durent a modo usque quinque annos proximos et tantum plus, donec fuerint revocata, sed usque dictum terminum V annorum revocari non possint, nec aliter quam dictum est, sub aliquo nomine, colore vel forma provideri possit vel fieri, sub pena ducatorum mille pro quolibet ponente vel consenciente partem in contrarium et pro qualibet vice. De qua pena non possit alicui fieri aliqua gratia, donum, remissio recompensacio vel termini ellongancio, nec superinde fieri aliqua declaratio sub dicta pena ducatorum mille pro quolibet ponente vel consenciente partem in contrarium. Quam penam exigant Advocatores Comunis, habentes partem ipsius ut habent de aliis penis sui officii.

De parte 26.

Ser Marcus Delfino, ser Marcus Barixano, ser Nicolaus Iustiniano, consiliarii; ser Galeacius Delphino, Caput; ser Petrus Steno, sapiens; Advocatores Comunis.

Capta.

Volunt partem sapientum cum ista addicione: Salvo quod si occurreret aliquis casus arduus et magnus, pro quo videretur expedire pro bono terre mitti plures ambaxiatores, possit id fieri, si captum erit per tres partes Rogatorum congregatorum octuaginta vel inde supra.

De parte 44 – de non 0 – non sinceri 1.

(*Senato Misti*, reg. 33, c. 104. v.)

269.

1371, die sexto maii

In Rogatis et Zonta. Ser Petrus Steno, ser Marinus Superantio, ser Michael Mauroceno, sapientes introitus et exitus.

Capta.

Quia contrabanna, que inveniuntur per officiales nostros, multociens venduntur illis, qui ipsa contrabanna commiserunt, pro multo minori precio eo quod valent, in damnum maximum nostri Comunis, et bonum sit, tam pro obviando ne contrabanna fiant, quam pro bono Comunis, super predictis providere:

Vadit pars quod omnia contrabanna, que de cetero quomodocumque invenientur per officiales nostros, debeant presentari Camerariis nostri Comunis et vendi per ipsos ad publicum incantum in Rivoalto per modum quo faciunt alias res Comunis; de quibus contrabannis primo et ante omnia extrahatur dacium Comunis, et pena dividatur per quartum, videlicet quartum sit officialium, qui ipsa contrabanna invenerint, quartum accusatoris, si inde fuerit, per quem veritas habeatur, vel famulorum officiorum, qui ipsa contrabanna invenerint, si non erit accusator, et relique due partes veniant in Comune, et si non fuerit accusator vel inventor, tres partes veniant in Comune. Verum licitum sit officialibus, ad quos spectabit, reddere et facere gratiam de contrabannis, que sint valoris soldorum centum vel inde infra, sicut sibi videbitur per modum quo faciunt ad presens, considerata condicione personarum et contrabannorum. Omnia etiam contra-

banna, que de cetero quomo
nientur per rectores nost
ris, similiter mittantur per ip
Camerariorum, que vendantu
penis ipsorum contrabannoru
mittent ipsa contrabanna,
fuerit, per quem veritas h
sint Comunis; et si non fue
partes veniant in Comune.
nis vel aliquo eorum non
aliqua, donum, remissio, reco
aut aliqua declaratio, nec e
sub pena ducatorum mille p
tiente partem in contrarium.
res vel mercationes, de quibu
Comuni, nec vinum zurmaru
nes et vinum remaneant ad st
Verum remaneat in arbitrio Do
iis partis restituendi personi
res, quas ducerent vel extrahe
centum ducatorum vel inde i
sens, dando sacramentum pre
sint sue et non aliorum, rem
aliis maioribus et gravioribu
que forent super facto dictor
eorum, in sua firmitate. Et p
predicti publice in locis solitis
nota sint. Et scribantur dictis
faciant cridari in suis regimi

De parte 34.

Ser Marcus Barixano, co
per totum, salvo quod predic
rebus, que solvere debeant

De parte 17 – de non 6 –

Capta.

Sapientes predicti. — Q
quinque officiales et officium
fieri possit cum quatuor:

banna, que de cetero quomodocumque extra Venecias invenientur per rectores nostros Istrie et a Grado ad Caputaggeris, similiter mittantur per ipsos rectores ad manus dictorum Camerariorum, que vendantur per eos, ut dictum est, et de penis ipsorum contrabannorum quartum sit rectorum, qui mittent ipsa contrabanna, quartum accusatoris, si inde fuerit, per quem veritas habeatur, et relique due partes sint Comunis ; et si non fuerit accusator vel inventor, tres partes veniant in Comune. De quibus omnibus contrabannis vel aliquo eorum non possit ullo modo fieri gratia aliqua, donum, remissio, recompensatio, vel termini elongatio aut aliqua declaratio, nec etiam revocatio presentis partis sub pena ducatorum mille pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium. Non inteligendo in hac strictura res vel mercationes, de quibus non solveretur dacium nostro Comuni, nec vinum zurmarum galearum, que res, mercationes et vinum remaneant ad statum et condicionem presentem. Verum remaneat in arbitrio Domini et Consiliariorum vel maioris partis restituendi personis forinsecis notabilis condicionis res, quas ducerent vel extraherent pro suo usu, que sint valoris centum ducatorum vel inde infra, per modum quo sint ad presens, dando sacramentum predictis personis quod res predicte sint sue et non aliorum, remanentibus nichilominus omnibus aliis maioribus et gravioribus penis, ordinibus et stricturis, que forent super facto dictorum contrabannorum vel alicuius eorum, in sua firmitate. Et predicta faciant cridari Camerarii predicti publice in locis solitis singulis sex mensibus, ut omnibus nota sint. Et scribantur dictis rectoribus, ut ipsa observent et faciant cridari in suis regiminibus per modum predictum.

De parte 34.

Ser Marcus Barixano, consiliarius, vult partem sapientum per totum, salvo quod predicta strictura intelligatur solum de rebus, que solvere debeant dacium et non solvissent.

De parte 17 – de non 6 – non sinceri 1.

Capta.

Sapientes predicti. — Quia ad officium dacii vini sunt quinque officiales et officium predictum bene et sufficienter fieri possit cum quatuor :

Vadit pars, pro bono Comunis, quod sicut sunt modo quinque officiales, ita sint de cetero solum quatuor et pars, que perveniebat in dictum quintum officialem, de toto lucro et utilitate dicti officii, deveniat in Comune. Remanentibus nichilominus in officio predicto officialibus, qui nunc sunt, usque complementum suum, prout iustum est. Et pro dextro et comodo dicti officii, sicut tenentur quinque matres ad dictum officium, ita teneantur solum matres tres et quaterni tres de recipere et omni die, qua ipsi officiales non venerint ed officium, cadant ultra penas solitas de toto lucro illius diei, quo non venerint. Et quia ad dictum officium sunt viginti extimatores cum salario soldorum quadraginta parvorum in auro in mense pro quolibet, ita sint de cetero solum extimatores quatuordecim sine aliquo salario, quia sufficienter facient officium predictum ; quorum duo vadant Caprulas secundum usum. Et sicut dicti extimatores habent ad presens parvulos sexdecim pro qualibet anfora, ita de cetero habeant solum parvulos duodecim pro qualibet anfora. Dicti autem quatuor parvuli, qui defalchantur, veniant in Comune.

De parte 65 – de non 1 – non sinceri 0.

Capta.

Sapientes antedicti introitus et exitus Comunis. — Quod officium ponderis argenti adiungatur et sit unum cum officio extimarie auri, ita quod ad complementum officialium, qui nunc sunt in dicto officio ponderis argenti, non eligantur amplius alii loco eorum, sed perveniat ipsum officium et eius utilitas in officiales extimarie auri predictos. Verum, sicut dicti extimatores auri habent de salario pro quolibet in anno libras sex grossorum, sic habeant de cetero solum ducatos viginti auri de salario in anno pro quolibet, et eligatur unus quartus officialis ad extimariam auri cum salario et condicione aliorum trium. Et dicti quatuor officiales faciant utrumque officium per illum modum et ordinem quo melius poterunt esse concordes, nam per hunc modum bene et sufficienter poterunt fieri dicta duo officia. Scriba autem, massarius et famuli, qui nunc sunt ad dictum officium ponderis argenti, remaneant nichilominus firmi cum salario et condicione solitis, quia sine ipsis non possunt plenarie fieri utrumque officiorum predictorum.

De parte 62 – de non 4 – non sinceri 1.

Capta.

Sapientes predicti
gatur et sit unum cum off
ad complementum officialiu
salis maris, non eligantur a
niat ipsum officium in offic
Verum eligatur unus quart
super Rivoalto cum salari
qui nunc sunt in dicto offi
utrumque officium. Et tene
de mane et post nonam ad
tis festis solemnibus. Totiu
cumque percipiebant dicti
et lucro dicti officii, due pa
in dictos officiales de super
qui nunc sunt ad dictum offi
firmi ad dictum officium de
et salario solitis, quia sine
utrumque officium. Et per
plenarie fient.

De parte 66 – de non 1

Capta.

Sapientes predicti. —
lucri et utilitatis et bonum
quantum fieri potest :

Vadit pars quod officia
officium, habeant quartum
presens, quod quartum ver
dicti officii, qui sunt ad un
in antea tertium minus, qu
et utilitatis, quam quomo
non intelligendo in hoc ca

De parte 69 – de non

Capta.

Sapientes predicti. –
melius exigantur, ordinetu
nocte et Capitum sexteric

Capta.

Sapientes predicti. – Quod officium salis maris adiungatur et sit unum cum officio de super Rivoalto, ita quod ad complementum officialium, qui nunc sunt in dicto officio salis maris, non eligantur amplius alii loco eorum, sed perveniat ipsum officium in officiales de super Rivoalto predictos. Verum eligatur unus quartus officialis ad dictum officium de super Rivoalto cum salario et conditionibus aliorum trium, qui nunc sunt in dicto officio, qui quatuor officiales faciant utrumque officium. Et teneantur sedere ad officium omni die de mane et post nonam ad horas et campanas ordinatas, exceptis festis solemnibus. Totius autem partis, quam quomodocumque percipiebant dicti officiales salis maris ex utilitate et lucro dicti officii, due partes deveniant in Comune et tertia in dictos officiales de super Rivoalto. Scribe autem et famulus, qui nunc sunt ad dictum officium salis, remaneant nichilominus firmi ad dictum officium de super Rivoalto, cum condicionibus et salario solitis, quia sine ipsis non posset sufficienter fieri utrumque officium. Et per hunc modum ambo dicta officia plenarie fient.

De parte 66 – de non 1 – non sinc. 1.

Capta.

Sapientes predicti. — Quia officium armamenti est magni lucri et utilitatis et bonum est aleviare nostrum Comune in quantum fieri potest :

Vadit pars quod officiales, qui de cetero fient ad dictum officium, habeant quartum minus totius eius quod habent ad presens, quod quartum veniat in Comune. Tres autem scribe dicti officii, qui sunt ad unam condicionem, habeant a modo in antea tertium minus, quod veniat in Comune, totius lucri et utilitatis, quam quomodocumque ad presens percipiunt, non intelligendo in hoc capseletam.

De parte 69 – de non 0 – non sinceri 1.

Capta.

Sapientes predicti. – Quod ut debita Camere armamenti melius exigantur, ordinetur quod custodes Dominorum de nocte et Capitum sexteriorum ita exigant debita Camere

predicte, sicut famuli ipsius Camere, et habeant talem partem qualem habent famuli predicti. Verum officiales armamenti teneantur ita dare rodulos debitorum Camere dictis custodibus Dominorum de nocte et Capitum sexteriorum, sicut faciunt famulis suis, accipiendo plezariam a dictis custodibus, sicut faciunt a famulis suis.

De parte omnes – de non 1 – non sinceri 1.

Capta.

Sapientes predicti. — Quia ad custodiam Riperie Jstrie sunt duo ligna, super quibus vadunt LXXX homines de remo, et ad custodiam Riperie Marchie similiter sunt duo ligna, super uno quorum vadunt etiam LXXX homines de remo, et super alio LX, et tot homines de remo non sunt necessarii super dictis lignis:

Vadit pars quod super unoquoque dictorum duorum lignorum de Istria vadant de cetero solum homines LX de remo, et de utroque lignorum predictorum Marchie defalchentur homines decem a remo, non mittendo propterea minora ligna hiis, que sunt ad presens, quia erunt plus cavalarosa et melius poterunt preliari super ipsis, quando opus erit. Insuper pro utroque dictorum lignorum Riperie Istrie defalchentur et removeantur de cetero quatuor balistarii, ita quod, sicut modo sunt pro utroque duorum dictorum lignorum Istrie homines de pede XVII, sic sint de cetero solum XIII cum soldo et condicione solitis. Balistarii autem lignorum Riperie Marchie remeneant et sint ad numerum, ad quem nunc sunt cum soldo et condicione solitis.

De parte 47 – de non 15 – non sinceri 3.

Capta.

Sapientes predicti – Quod Capitanei tam Riperie Marchie, quam Istrie, qui de cetero fient, habeant solum de salario ducatos viginti in mense pro quolibet, sicut habent triginta cum aliis condicionibus solitis.

De parte 47 – de non 15 – non sinceri 3.

Capta.

Sapientes predicti. — Quod Capitanei Culfi de cetero fiendi habeant solum de salario libras sex grossorum in mense,

sicut habent octo cum omn
Qui Capitanei teneantu[illegible]f
Venecias, ostendere et s[illegible]a
mamenti pro bono nostri Co
lominus postmodum ipsas rat
Rationum secundum usum.

De parte 65 – de non 1 –

Capta.

Sapientes predicti. – Q
fiendi habeant solum de sala
pro quolibet, sicut habent
solitis.

De parte omnes.

1371, di

In Rogatis et Zonta. Ser
Barixano, consiliarii; ser Pe
siliarii; Sapientes introitus.

Capta.

Quod pro bono et utilita
sicut ad presens solvuntur d
taria soldi decem pro centenari
soldi quindecim pro centena
adduntur, veniant omnes in
ipsis nulla pars veniat in offici
Verum de penis dictorum V
de penis aliorum decem, salv
remus cum aliquibus super
ventur et remaneant in[illegible]at

De parte 30 – 33 –
De non 31 – 31 – 31.
Non sinceri 5 – 2 – 2.

sicut habent octo cum omnibus aliis condicionibus solitis. Qui Capitanei teneantur infra XV dies, postquam redierint Venecias, ostendere et solidare rationes suas ad officium Armamenti pro bono nostri Comunis, sub penis solitis, et nichilominus postmodum ipsas rationes eciam ostendant officialibus Rationum secundum usum.

De parte 65 – de non 1 – non sinceri 1.

Capta.

Sapientes predicti. – Quod Supracomiti Culfi de cetero fiendi habeant solum de salario ducatos viginti auri in mense pro quolibet, sicut habent triginta, cum aliis condicionibus solitis.

De parte omnes.

(*Senato Misti*, reg. 33, c. 105)

270.

1371, die XVI maii

In Rogatis et Zonta. Ser Franciscus Mauroceno, ser Marcus Barixano, consiliarii ; ser Petrus Bragadeno, caput loco consiliarii ; Sapientes introitus.

Capta.

Quod pro bono et utilitate nostri Comunis ordinetur quod, sicut ad presens solvuntur de mercatis, que fiunt, pro missetaria soldi decem pro centenario librarum, ita solvantur de cetero soldi quindecim pro centenario librarum. Et dicti soldi V, qui adduntur, veniant omnes in nostrum Comune, ita quod de ipsis nulla pars veniat in officiales, missetas vel alios ullo modo. Verum de penis dictorum V soldorum fiat et observetur, sicut de penis aliorum decem, salvis nichilominus pactis, que haberemus cum aliquibus super facto dicte missetarie, que observentur et remaneant in statu presenti, ut est iustum.

De parte 30 – 33 – 34.

De non 31 – 31 – 31.

Non sinceri 5 – 2 – 2.

Sapientes predicti introitus.

Capta.

Quod de omnibus cambiis, que fient in Veneciis, de cetero solvantur pro missetaria soldi quinque pro centenario librarum per utramque partem, que faciet cambia predicta. De cambiis autem, que de cetero fient pro Tuscia, Lombardia, Marchia, et Romandiola, solvatur pro missetaria soldus unus cum dimidio pro centenario librarum per utramque partem. De cambiis vero, que de cetero fient pro Apulea, Neapoli et pro toto principatu, solvantur pro missetaria soldi tres pro centenario librarum per utramque partem. De quibus denariis, qui exigentur pro dictis cambiis ad missetariam, medietas sit Comunis et alia medietas sit missetarum, qui facient dicta cambia.

De parte 56 – de non 8 – non sinceri 3.

Ser Franciscus Mauroceno, consiliarius.

Capta.

Quod suprascripte impositiones facte de novo ad missetariam, tam de mercatis quam de cambiis, durent a modo usque tres annos proximos et non possint usque dictum terminum revocari ipse vel aliqua earum, nisi per sex Consiliarios, tria Capita de Quadraginta et duas partes Consilii Rogatorum congregatorum ab LXXX supra.

De parte 34.

Sapientes introitus. – Quod suprascripte impositiones durent usque quinque annos proximos et tantum plus, donec fuerint revocate, sed non possint usque dictum terminum ipse vel earum aliqua revocari, sub pena ducatorum mille pro quolibet ponente vel consenciente partem in contrarium.

De parte 33 – de non 0 – non sinceri 0.

Capta.

Sapientes introitus. – Quod Missete habeant de cetero de missetaria vini solum medietatem, sicut habent modo duas partes, et reliqua medietas sit Comunis. Et ut fraus committi non possit in missetaria vini, quod extrahitur extra Venecias, ordinetur quod omnes bulete, que fiunt ad dacium vini, antequam veniant ad Curiam Maiorem, debeant presentari officialibus missetarie, qui ponant manum in ipsis, sicut faciunt

in aliis bulctis, et videant si
nate scripta, ut Comune

De parte omnes.

Capta.

Quod famuli missetarie
aliquam de debitis, que mis
neque de denariis, qui exigur
factum aliquod preceptum pe
habent ad presens dicti famu
veniat in Comune. Verum s
cepta vel ponent debitores pr
secundum usum officii, et pro
ptiores ad faciendum precep
munis.

De parte alii – de non 0

Capta.

Sapientes introitus. – Q
captum in hoc Consilio, quo
nostri Comunis, confirmetur
tantum plus, donec fuerit rev
nostrum portet magnum dan
duntur et emuntur non solu
utile sit super hoc salubrite

Vadit pars quod ex nunc
quod de illis mercationibus,
vendi cum missetaria et per
Comunis, nullus audeat ven
missetarie et cum pondere,
cundum ordines nostros, sub
bra valoris totius mercation
de qua pena accusator, per
tercium, tercium sit official
aliquis de illis, qui cont
absolvatur a pena et ha
alii culpabiles predicti, et te
committantur officialibus mi
rant et exigant penas per m

in aliis bulctis, et videant si mercata dicti vini erunt ordinate scripta, ut Comune habeat drictum suum.

De parte omnes.

Capta.

Quod famuli missetarie non habeant de cetero partem aliquam de debitis, que missete ponunt ad suam rationem, neque de denariis, qui exiguntur a cadutis, quibus non fuerit factum aliquod preceptum per dictos famulos, sed pars, quam habent ad presens dicti famuli de debitis et cadutis predictis, veniat in Comune. Verum si dicti famuli facient dicta precepta vel ponent debitores pro contumacibus, habeant partem secundum usum officii, et pro hoc reddentur ipsi famuli promptiores ad faciendum precepta et sequetur maior utilitas Comunis.

De parte alii – de non o – non sinceri 1.

Capta.

Sapientes introitus. – Quod infrascriptum consilium alias captum in hoc Consilio, quod expiravit et est utile pro bono nostri Comunis, confirmetur per quinque annos proximos et tantum plus, donec fuerit revocatum, videlicet: Cum Comune nostrum portet magnum damnum de mercationibus, que venduntur et emuntur non solutis daciis et drictis Comunis, et utile sit super hoc salubriter providere:

Vadit pars quod ex nunc ordinetur et publice proclametur, quod de illis mercationibus, que per ordines nostros debent vendi cum missetaria et per pondus, numerum et mensuram Comunis, nullus audeat vendere vel emere, nisi cum ordine missetarie et cum pondere, numero et mensura Comunis, secundum ordines nostros, sub pena soldorum quinque pro libra valoris totius mercationis, tam emptori quam venditori, de qua pena accusator, per quam veritas habeatur, habeat tercium, tercium sit officialium et tercium Comunis. Et si aliquis de illis, qui contrafecerint, accusaverit alios culpabiles, absolvatur a pena et habeat tercium pene, ad quam cadent alii culpabiles predicti, et teneatur de credencia. Et predicta committantur officialibus missetarie et tabularum, qui inquirant et exigant penas per modum predictum. De quibus penis

non possit fieri gratia, sub pena ducatorum centum pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium. Verum sit in libertate officialium missetarie dandi licentiam illis, qui vellent ponderare drapariam sete et setam tinctam, dando sacramentum partibus, quod solvent bene et legaliter missetariam.

De parte omnes – de non o – non sinceri o.

Capta.

Sapientes introitus. — Quod missetaria domorum et possessionum, que venduntur, solvatur infra duos menses, postquam venditio scripta fuerit ad Examinatores, sicut iamdiu observatum est et observatur ad presens per continuam consuetudinem. Et hoc addatur in Capitulari officialium Missetarie.

De parte omnes.

Capta.

Sapientes introitus predicti. — Quod pro avancio nostri Comunis ordinetur, quod sicut de riboleo, vino marchiano, tribiano, vino Apulee et Neapolis, que extrahuntur extra Venecias, solvuntur ad presens libre octo ad grossos pro qualibet anfora, ita de cetero solvantur ducati quatuor in auro pro qualibet anfora.

De parte alii – de non 10 – non sinceri 1.

Capta.

Sapientes predicti. — Item quod sicut de vino Monovaxie, quod extraitur de Venetiis, solvuntur ad presens libre octo ad grossos pro qualibet anfora, ita de cetero solvantur ducati tres cum dimidio pro qualibet anfora.

De parte alii – de non o – non sinceri 1.

Capta.

Sapientes introitus predicti. — Item quod, sicut de vino Romanie et Crete, quod extrahitur de Veneciis, solvuntur ad presens libre sex ad grossos pro qualibet anfora, ita de cetero solvantur ducati tres auri pro qualibet anfora.

De parte alii – de non o – non sinceri 1.

Capta.

Sapientes introitus [illegible] durent per quinque annos [illegible] fuerint revocata. Verum non usque dictum terminum quin ducatorum CC pro quolibet in contrarium.

De parte omnes.

Capta.

Sapientes introitus predi conduxerit Venecias vinum c modo maliciatis, perdat vinu et vegetes comburantur, et h et subiaceat hec pars omnibu nibus contentis in parte pri norum.

De parte alii – de non

Capta.

Sapientes introitus pred solvuntur de assongia ad i pro miliario, ita solvantur d songia camarata libre octo salitis. Sepo autem de cete litum. Et hoc duret ad term daciorum vini impositorum

De parte omnes.

Capta.

Sapientes introitus pred minatorum habent soldos du vendunt ad incantum, ita h unum pro libra. Et dictus cibus, veniat in Comun

De parte alii – de

Capta.

Sapientes introitus predicti. - Quod predicta omnia dacia durent per quinque annos proximos et tantum plus, donec fuerint revocata. Verum non possint ipsa vel aliquod eorum usque dictum terminum quinque annorum revocari, sub pena ducatorum CC pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium.

De parte omnes.

Capta.

Sapientes introitus predicti. — Quod si aliquis de cetero conduxerit Venecias vinum cum vegetibus fraudatis vel aliquo modo maliciatis, perdat vinum et dacium et dupplum dacium, et vegetes comburantur, et hoc cridetur publice in locis solitis ; et subiaceat hec pars omnibus aliis penis, stricturis et ligaminibus contentis in parte pridie capta super facto contrabannorum.

De parte alii - de non o - non sinceri 1.

Capta.

Sapientes introitus predicti. — Quod, sicut ad presens solvuntur de assongia ad introitum libre tres cum dimidio pro miliario, ita solvantur de cetero ad introitum de dicta assongia camarata libre octo pro miliario, sicut fit de carnibus salitis. Sepo autem de cetero solvat camaratam dacium solitum. Et hoc duret ad terminum et cum condicione aliorum daciorum vini impositorum de novo.

De parte omnes.

Capta.

Sapientes introitus predicti. — Quod sicut Iudices examinatorum habent soldos duos pro libra de pignoribus, que vendunt ad incantum, ita habeant de cetero solum soldum unum pro libra. Et dictus soldus unus, qui defalcatur Iudicibus, veniat in Comune.

De parte alii - de non o - non sinceri 1.

(*Senato Misti*, reg. 33, c. 107)

271.

1371, die XXVI maii

In Rogatis et Zonta — Ser Petrus Steno, ser Marinus Superantio, ser Michael Mauroceno, sapientes introitus.

Capta.

Quia in partibus nostris Tarvisane et Cenetensis multi comestabiles et soldati nostri vendunt vinum ad minutum sive ad spinam in maximum damnum nostri Comunis, quia dacia affictantur multo minori precio eo quo deberent occasione predicta, et ipsi comestabiles et soldati nullum dacium pro hoc solvant, et bonum est super predictis providere pro utilitate Comunis:

Vadit pars quod aliquis comestabilis vel stipendiarius noster Tarvisii, Tarvisane et Cenetensis, tam eques quam pedes, non audeat vel presumat de cetero pro se vel aliis ullo modo vendere vel vendi facere ad minutum vel ad spinam, vinum non daciatum dacio vini ad spinam, sub pena perdendi vinum in dupplum pro prima vice, quà contrafecerit predictis. Et si ab una vice supra contrafecerint predictis, cadant ad dictam penam, et ultra hoc perpetuo priventur omnibus stipendiis nostris equestribus et pedestribus. De quibus penis quartum sit accusatoris, si inde fuerit, per quem veritas habeatur, et teneatur de credencia, quartum rectoris, ad quem spectabit, et relique due partes sint Comunis. Et si non fuerit accusator, tres partes veniant in Comune. Et predicta faciant cridari nostri rectores omni anno publice in suis regiminibus, ut omnibus nota sint, et scribantur eis, ut ipsa observent et faciant inviolabiliter observari, facientes ipsa ad futurorum memoriam registrari.

De parte 40 – de non 0 – non sinceri 6.

Ser Petrus Steno, ser Michael Mauroceno, sapientes introitus.

Capta.

Quod pro utilitate et bono nostri Comunis ordinetur quod de toto vino et primaqua, quod et que fiet de cetero in villis, burgis et districtibus nostris Tarvisii, Anoalis, Opitergii, Asyli, Castrifranchi et Mestre, dacia quorum locorum incantantur

simul, statim cum ipsa vina solvantur pro dacio so[illegible] plaustro, possendo omnia d intrare et exire Tarvisium et venire Venecias sine aliquo dictorum locorum. Verum, locorum nostrorum predictor solitam. Et quia vina Monte strictuum sunt meliora vina soldi trigintasex parvorum pr rum per modum predictum quod istud dacium non del nostra. Alia autem dacia inc dacium salis et olei non de inde habuerit in mandatis, in premissis.

De parte 35 – de non 3

Capta.

Sapientes omnes predic peditum, que sunt in Tarvis derie tres Motam et Portum nostrum Comune ab expen

Vadit pars quod dicte tr ad loca predicta, et scribatur mensis presentis faciat redir quibus aplicatis Tarvisium, e banderias peditum existenti tot ex soldatis ipsarum, qui quod dicte XXII banderie r XVIIII banderiis de pagis

De parte 42 – de non 3

Capta.

Sapientes predicti. [illegible] diarii XII pedites, qui co[illegible] et non sunt ibi necessarii:

Vadit pars, pro cassat Capitaneo Tarvisii, quod

simul, statim cum ipsa vina fuerint vindemiata sive folata, solvantur pro dacio soldi vigintisex parvorum pro quolibet plaustro, possendo omnia dicta vina et primaquam libere intrare et exire Tarvisium et alia loca nostra predicta et etiam venire Venecias sine aliquo alio dacio persolvendo in aliquo dictorum locorum. Verum, si conducerentur extra districtus locorum nostrorum predictorum, solvant dacium sive mudam solitam. Et quia vina Montelli et Montisbelluni et eorum districtuum sunt meliora vina aliis vinis Tarvisane, solvantur soldi trigintasex parvorum pro quolibet plaustro ipsorum vinorum per modum predictum. Et scribatur Potestati Tarvisii quod istud dacium non delivret sine licentia et voluntate nostra. Alia autem dacia incantet per modum solitum, sed dacium salis et olei non delivret, nisi a nobis aliud superinde habuerit in mandatis, rescribendo nobis quicquid fecerit in premissis.

De parte 35 – de non 3 – non sinceri 2.

Capta.

Sapientes omnes predicti. — Quia de banderiis XXII peditum, que sunt in Tarvisio, mittuntur omni mense banderie tres Motam et Portum Buffoletum, et bonum est aleviare nostrum Comune ab expensis dictarum trium banderiarum:

Vadit pars quod dicte tres banderie non mittantur amplius ad loca predicta, et scribatur capitaneo Tarvisii quod ad finem mensis presentis faciat redire Tarvisium dictas tres banderias, quibus aplicatis Tarvisium, examinare debeat diligenter omnes banderias peditum existentium in Tarvisio, et cassare debeat tot ex soldatis ipsarum, qui sibi insufficentiores videbuntur, quod dicte XXII banderie reducantur et remaneant solum in XVIIII banderiis de pagis solitis.

De parte 42 – de non 3 – non sinceri 0.

Capta.

Sapientes predicti. — Quia in Musestre tenentur stipendiarii XII pedites, qui constant omni mense libras LXXXXVI et non sunt ibi necessarii:

Vadit pars, pro cassatione expensarum, quod scribatur Capitaneo Tarvisii, quod dictos XII stipendiarios cassare

debeat et non teneat amplius in Musestre aliquos soldatos ad expensas nostri Comunis, sed restituat ipsum locum illis, quorum est. Verum mittat acceptum munitionem, arma et alia furnimenta nostri Comunis, que sunt in castro seu locopredicto.

De parte 35 – de non 6 – non sinceri 4.

Capta.

Sapientes introitus. — Cum tempore pacis solite sint esse in burgo Asyli page XXIIII et postea pro aliquibus novitatibus addite fuerunt tot, quod erant quadraginta, que solvebantur per districtuales Asyli, et pridie, credendo quod solverentur per Comune, deducte fuerint ad XXIIII, ita quod pro hoc Comune nostrum in nichilo relevatum est de facto expensarum :

Vadit pars quod dicti districtuales solvant dictas XXIIII pagas et insuper pagas XII, que sunt in rocha dicti loci Asyli, que solvuntur de Camera Tarvisii, nam per hunc modum dicti districtuales non veniunt ad solvendum plus, ymo solvunt minus eo quod solvebant, quando erant quadraginta page.

De parte 35 – de non 6. – non sinceri 4.

Capta.

Sapientes predicti. — Quia in burgo Coneglani sunt banderie sex peditum de XX pagis pro qualibet, ad rationem librarum sex parvorum in mense pro qualibet paga, de quibus banderiis stant continue in Crudignano et Suligeto page XVIII cum uno capite, que non sunt ibidem necessarie, et nichil faciunt :

Vadit pars quod caput et soldati predicti, qui stant in Crudignano et Suligeto, removeantur, et non mittantur amplius ad dicta loca aliqui soldati ad expensas nostri Comunis. Verum viginti ex soldatis dictarum sex banderiarum, qui Potestati Coneglani insufficentiores videbuntur, cassari debeant, ita quod dicte sex banderie reducantur et remaneant solum in quinque pro bono nostri Comunis.

De non 0 - non sinceri 1 – alii de parte.

Capta.

Sapientes predicti. — Quod duo capitanei portarum Coneglani, qui habent in mense pro quolibet libras sexdecim

pervorum, habeant de cetero s
pro quolibet in mense.

Capta.

Sapientes predicti. – Qui
cirurgicus, qui habet de sala
vorum, et unus magister sc
anno libras centum parvorum
tibus Comunis :

Vadit pars quod salaria
larum non solvantur de ceter
illi de Coneglano volunt medi
de suo proprio.

Omnes de parte.

Capta.

Sapientes predicti. — Q
habet de salario in anno libra
de cetero de salario in anno so

De parte omnes.

Capta.

Sapientes predicti. – Quo
in anno de salario libras cen
de cetero solum libras centu

De parte alii – de non 2

2

1371, die

In Rogatis et Zonta.

Capta.

Sapientes introitus. – Q
sunt super parte pridie
et Tervisane :

Vadit pars, ad omne d
pars corrigatur et reformetur
quocumque congio vini et pr

pervorum, habeant de cetero solum libras duodecim parvorum pro quolibet in mense.

Capta.

Sapientes predicti. – Quia in Coneglano sunt unus medicus cirurgicus, qui habet de salario in anno libras ducentas parvorum, et unus magister scolarum, qui habet de salario in anno libras centum parvorum, qui denarii solvuntur de introitibus Comunis :

Vadit pars quod salaria dictorum cirugici et magistri scolarum non solvantur de cetero de introitibus Comunis, sed si illi de Coneglano volunt medicos et magistros scolarum solvant, de suo proprio.

Omnes de parte.

Capta.

Sapientes predicti. — Quod cancellarius Coneglani, qui habet de salario in anno libras centum triginta septem, habeat de cetero de salario in anno solum libras septuaginta parvorum.

De parte omnes.

Capta.

Sapientes predicti. – Quod massarius Coneglani, qui habet in anno de salario libras centum sexaginta parvorum, habeat de cetero solum libras centum parvorum de salario in anno.

De parte alii – de non 2 – non sinceri 0.

(*Senato Misti*, reg. 33, c. 113)

272.

1371, die XXVIIII maii

In Rogatis et Zonta.

Capta.

Sapientes introitus. – Quia aliqua dubia et errores orta sunt super parte pridie capta in facto datiorum vini Tarvisii et Tervisane :

Vadit pars, ad omne dubium removendum, quod dicta pars corrigatur et reformetur in hunc modum, videlicet : Cum de quocumque congio vini et primaque reperte in villis districtus

Tarvisii et in burgis castri Anoalis et eius districtus et in villis districtuum Opitergii, Asyli, Castrifranchi, et Mestre, transacto festo Sancti Martini, solvatur pro datio soldus unus parvorum et de quolibet plaustro vini et primaque conducto in civitatem Tarvisii et eius burgos, et in castris Oppitergii, Asyli, Castrifranchi et Mestre vel eorum burgos, si unum plaustrum est congia sex vel abinde supra, solvantur soldi sexdecim parvorum pro plaustro, et si est a congiis sex infra, solvatur grossus unus pro congio:

Vadit pars quod de cetero de toto vino et primaqua, quod et que fiet in villis, burgis, et districtibus nostris Tarvisii, Anoalis, Oppitergii, Asyli, Castrifranchi et Mestre, dacia quorum locorum incantantur simul, statim cum ipsa vina fuerint vendemiata vel follata, solvantur pro datio soldi vigintisex parvorum pro quolibet plaustro et ad rationem plaustri, intelligendo congia decem pro quolibet plaustro, et si dictum vinum fuerit plus vel minus uno plaustro, solvatur tantum plus, vel minus pro rata. Et quia vina Montelli et Montisbelluni sunt meliora vina aliis vinis Tarvisane, solvantur soldi trigintasex parvorum pro quolibet plaustro ipsorum vinorum. Que omnia vina possint libere intrare et exire Tarvisium et alia castra nostra predicta, existentibus ipsis absolutis a solvendo dictum datium soldum unum pro congio et dictos soldos sexdecim pro plaustro, quos solvebant primo, remanentibus nichilominus firmis omnibus aliis datiis et mudis existentibus super dictis vinis, per modum quo sunt ad presens. Et scribatur Potestati Tarvisii, quod istud datium incantet per se, sed ipsum non delivret sine nostra licentia vel mandato.

De parte 60 – de non 1 – non sinceri 2.

(*Senato Misti*, reg. 33, c. 116 v.)

273.

1372, die XI iulii

Consiliarii et Capita de XL.

Capta.

Cum officiales Rationum reperiant multa capitula in commissionibus rectorum confuse loquentium, tam in facto sala-

riorum et regalium, quam in
commissionibus multa c[illegible]

Vadit pars quod eligant
Dominum, Consiliarios et Ca
Consilio, accipiendo eos de
dicibus, Patronis arsenatus
eligendo ultra unum pro offic
minent commissiones rectoru
omnibus, que sibi videbuntu
salariorum quam regalium, ut
quam etiam in resecando sup
resecare ea que forent aut rev
mutata, sicut eis bonum vide
clarificentur et brevientur, q
his autem, que fieri non p
Consilii, dent nobis suum con
hic, et fiet sicut videbitur. E
habeant terminum usque fe
officialis Rationum possit eti
partem.

Electi sapientes: ser An
– ser Leo Bembo – ser Petr

1372, d

Sapientes super commis
ser Petrus Mauroceno, ser A
tionum: ser Hermolaus V
Bertucius Lauredano.

Capta.

Cum Duca et Consiliar
que non sunt de neces[illegible]at
sit ipsas regulare et lim[illegible]e

Vadit pars quod dict
infrascripto modo, videlicet
pro festo chaze yperpera cer

riorum et regalium, quam in nonnullis aliis, sintque in ipsis commissionibus multa que regulari et breviari possent :

Vadit pars quod eligantur tres sapientes, una manus per Dominum, Consiliarios et Capita et due per electionem in isto Consilio, accipiendo eos de omni loco et officio, exceptis Iudicibus, Patronis arsenatus et Consulibus mercatorum, non eligendo ultra unum pro officio, quibus committatur quod examinent commissiones rectorum, providendo et consulendo in omnibus, que sibi videbuntur utilia et necessaria tam in facto salariorum quam regalium, ut reducantur ad clarum intellectum, quam etiam in resecando superflua, possendo a se cancellare et resecare ea que forent aut revocata aut per disuetudinem immutata, sicut eis bonum videbitur, ita quod commissiones ipse clarificentur et brevientur, quantum plus fieri poterit. Super his autem, que fieri non possent absque auctoritate huius Consilii, dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic, et fiet sicut videbitur. Et quilibet possit ponere partem et habeant terminum usque festum sancti Michaelis et quilibet officialis Rationum possit etiam super dictis commissis ponere partem.

Electi sapientes : ser Andreas Venerio S. Iohannis decolati – ser Leo Bembo – ser Petrus Mauroceno S. Angeli.

(*Senato Misti*, reg. 34, c. 19)

274.

1372, die XXI iulii

Sapientes super commissiones rectorum : ser Leo Bembo, ser Petrus Mauroceno, ser Andreas Venerio ; et officiales Rationum : ser Hermolaus Venerio, ser Iohannes Natale, ser Bertucius Lauredano.

Capta.

Cum Duca et Consiliarii Crete faciant multas expensas, que non sunt de necessitate et sunt extra modum, et utile sit ipsas regulare et limitare pro bono Comunis :

Vadit pars quod dicte expense taxentur et regulentur infrascripto modo, videlicet primo, sicut expendere poterant pro festo chaze yperpera centum in anno, sic de cetero possint

expendere solumodo yperpera quinquaginta. Et hoc intelligatur, si fecerint dictum festum, alioquin dicta expensa non recipiatur in rationibus suis. – Omnes de parte.

Item quod in elimosinis, que consueverunt dari monasterio fratrum et monialium, et in aliis elimosinis, quas Duca et Consiliarii dabant aliis personis, que videbuntur eis, et in cera et donis, oblationibus et in processionibus, in laudibus decantandis, in festo stelle, in strinis et sonatoribus galearum, in palio, smertella pro festis, in ture sive incenso pro cameris et aliis expensis similibus istis, in quibus omnibus expendebant magnam pecunie quantitatem, non possint expendere de cetero per totum ultra yperpera quadringenta in anno.

Omnes - de non o – non sinceri o.

(*Senato Misti*, reg. 34, c. 21)

275.

1372, die XVIIII augusti

Sapientes super commissionibus rectorum : ser Leo Bembo, ser Petrus Mauroceno, ser Andreas Venerio fuit absens. Officiales Rationum : ser Hermolaus Venerio, ser Iohannes Natale, ser Bertucius Lauredano.

Capta.

Cum nostri Potestates Iustinopolis hactenus expenderint ex consueta regalia multos denarios de bonis nostri Comunis in maxima quantitate olei pro luminaribus sive cesendelis, qui tenentur in nocte accensa pro custodiis, et aliis occasionibus inhonestis, et propterea iustum sit super hoc utiliter providere et limitare et regulari expensas huiusmodi pro bono nostri Comunis :

Vadit pars quod ordinetur quod de cetero prohibitum sit dictis Potestatibus Iustinopolis, quod non possint expendere in anno ultra metra quatuordecim olei ad nostram mensuram Venetiarum, tenendo duodecim cesendeles accensos de nocte pro custodiis, secundum ordinem inferius annotatum. In primis teneantur super sala Potestatis duo cesendeli accensi. Item detur unus cesendelus duobus sociis Potestatis inter eos. Item detur barcoriis dicti Potestatis unus cesendelus.

Item teneatur in anditu fam
sendelus. Item teneatur [illegible] c
teneantur pro custodia equ
cesendeli, duo videlicet super
tur pro custodia pedestri du
nocte. Quos omnes cesendelo
totam noctem, ut dictum est
dicti Potestatis.

De parte alii – de non 2

Capta.

Item cum Potestates n
liter pro aqua in usu suo et d
nostri Comunis ex antiqua
inhonestum videtur et iustu

Vadit pars quod ex nu
de cetero prohibitum sit di
polis, quod non possint amp
riis nostri Comunis ullo modo
missione.

1374, die

Capita de XL : ser Ba
Marcello.

Capta

Cum rectores nostri, qu
ad Caputaggeris ullo mod
expensas de salario, quod h
tenere possunt familias et o
Comunis necessario est prov
multi alii rectores et officiale
accipiendo et compensando i
nichil veniret ad expen[illegible]d

Vadit pars, ut examin
gantur in Rogatis et zonta
minum, Consiliarios et Cap

Item teneatur in anditu famulorum dicti Potestatis unus cesendelus. Item teneatur in campanile unus cesendelus. Item teneantur pro custodia equestri, que fit de nocte, quatuor cesendeli, duo videlicet superius et duo inferius. Item teneantur pro custodia pedestri duo cesendeli, que similiter fit de nocte. Quos omnes cesendelos debeant tenere de nocte et per totam noctem, ut dictum est. Et hoc addatur in commissione dicti Potestatis.

De parte alii – de non 2 – non sinceri 0.

Capta.

Item cum Potestates nostri prefati expenderint annualiter pro aqua in usu suo et domus sue multos denarios de bonis nostri Comunis ex antiqua regalia, similiter quod quidem inhonestum videtur et iustum sit super hoc providere:

Vadit pars quod ex nunc declaretur et ordinetur quod de cetero prohibitum sit dictis nostris Potestatibus Iustinopolis, quod non possint amplius expendere pro aqua de denariis nostri Comunis ullo modo. Et hoc similiter addatur in commissione.

(*Senato Misti*, reg. 34, c. 24 v.)

276.

1374, die XXVIII maii

Capita de XL: ser Baldus Quirino, et ser Bernardus Marcello.

Capta

Cum rectores nostri, qui eliguntur et mittuntur a Grado ad Caputaggeris ullo modo possint vivere nec facere sibi expensas de salario, quod habent, ymo coacti non tenent nec tenere possunt familias et onera sua, in tantum quod pro bono Comunis necessario est providendum, et, sicut notum est, sunt multi alii rectores et officiales nostri soluti ultra modum, a quibus accipiendo et compensando in istis male solutis Comune nostrum nichil veniret ad expendendum et terra haberet drictum suum:

Vadit pars, ut examinetur bene istud factum, quod eligantur in Rogatis et zonta tres sapientes, una manus per Dominum, Consiliarios et Capita et due per electionem in dicto

Consilio, qui teneantur examinare salaria, utilitates omnes et conditiones tam dictorum rectorum a Grado ad Caputaggeris, quam omnium aliorum rectorum et officialium nostrorum intus et extra, et super predictis consulant et dent suum consilium et super omnibus et singulis dependentibus et connexis ab hoc tam pro bono Comunis quam regiminum predictorum, et quilibet possit ponere partem in Consilio Rogatorum et additione. Et possint accipi de omni loco et officio, non accipiendo ultra unum pro offitio, et habeant terminum per totum mensem iunii proximum, non impediendo se de potestaria Clugie, que bene stat.

Capta in XL, ubi fuerunt de parte 25 – de non 6 – non sinceri 5.

In Maiori Consilio de parte 230 – de non 138 – non sinc. 29

(M. C., Novella, c. 141. v.)

277.

1376, die XIIII februarii

Ser Iohannes Nicolaus Rubeo, ser Iohannes Bembo, ser Daniel Cornario, ser Bernardus Bragadino, sapientes super reformationem consiliorum et commissionum.

Capta.

Cum per id quod sentitur relatione fidedigna, ab aliquo tempore citra facta nostri Comunis in insula Crete non fuerint bene tractata et continuo vadant in desolationem, cum notabili damno nostri Comunis, quod accidisse videtur ex defectu et negligentia officialium nostrorum, qui fuerunt deinde; primo namque dicitur quod res nostri arsenatus Candide non possent stare peius nec magis disregulate quam stent. Preterea dicitur quod Comune nostrum recipere debet ultra yperpera XXV^{m} de comerclis, que non sunt exacta, quia comerclari accepeiunt et accipiunt cotidie pignora et signa, sicut sunt anuli et alia modici valoris, que remanent in camera loco denariorum, qui deberent esse soluti, nec sunt soliciti ad exigendum, sicut deberent. Dicitur etiam quod exiguntur comercla sepissime per unum comerclarium solum et alibi quam ad officium, scilicet ubicumque se reperiunt et portant denarios

exactos ad domum suam, qu
missionis sue. Insuper d
quod est commissum Camer
videlicet quod dicti scriban
tiones et alios actus, et os
illos processus, quos volunt,
detur quod Comune sit in
factis et non excussis ultr
quod municiones castrorun
in magnum damnum Comun
rarios Crete, non exiguntur
et secundum formam sue co
tus necessarium providere q
ut reformari possint cum b

Vadit pars quod con
nostris et sindicis in proxim
beant illam auctoritatem et
insule Crete, tam presente
contra rectores, inquirendo
damnis et extorsionibus facti
et examinando diligenter de
suo illos, qui sibi videbuntur,

Insuper committatur e
de insula dent operam, pos
deinde exigatur id quod ex
quantitate pecunie, que re
deinde et de modis, qui ten
Comune recipit, et de reme
et utilitate nostri Comunis
specialiter veniant informat
de faciendo officiales Ratio
ciis, vel aliud per quod obvi
Et tunc cum eo quod habel
silium, et fiet sicut videbitu

Omnes de parte.

exactos ad domum suam, que omnia sunt contra formam commissionis sue. Insuper dicitur quod officium Quinque de pace, quod est commissum Camerariis, fit per duos suos scribanos, videlicet quod dicti scribani soli recipiunt accusas, testificationes et alios actus, et ostendunt postea regimini Candide illos processus, quos volunt, et reliquos omittunt, ex quo videtur quod Comune sit in damno de condemnationibus non factis et non excussis ultra yperp. XXX^{m}. Dicitur etiam quod municiones castrorum insule predicte male tractantur in magnum damnum Comunis. Item dicitur quod per Camerarios Crete, non exiguntur denarii Comunis, sicut deberent et secundum formam sue commissionis. Et propterea sit penitus necessarium providere quod hec omnia bene examinentur, ut reformari possint cum bono et honore nostro :

Vadit pars quod committatur expresse Provisoribus nostris et sindicis in proximo ituris ad partes Crete, quod habeant illam auctoritatem et arbitrium contra omnes officiales insule Crete, tam presentes quam preteritos, quam habeant contra rectores, inquirendo principaliter et super omnia de damnis et extorsionibus factis contra Comune quocumque modo, et examinando diligenter de predictis et placitando in redditu suo illos, qui sibi videbuntur, sicut tenentur facere de rectoribus.

Insuper committatur eisdem quod ante suum recessum de insula dent operam, posse suo, quod per officiales nostros deinde exigatur id quod exigi potest et informare se bene de quantitate pecunie, que restat exigi, et de omnibus officiis deinde et de modis, qui tenentur, et de causis damnorum, que Comune recipit, et de remediis, que sibi viderentur pro bono et utilitate nostri Comunis et evitatione tot damnorum. Et specialiter veniant informati, si videretur eis utile et bonum de faciendo officiales Rationum in Creta, sicut sunt in Veneciis, vel aliud per quod obviare posset inconvenientiis predictis. Et tunc cum eo quod habebitur ab eis, veniatur ad istud Consilium, et fiet sicut videbitur.

Omnes de parte.

(*Senato Misti*, reg. 35, c. 82 v.)

278.

1376, die XIIII februarii

Ser Iohannes Nicolaus Rubeo, sapiens super reformationes consiliorum et commissionum,

Cum sit vigilandum quantum fieri potest quod Comune nostrum non sustineat expensas superfluas, et sepe occurrat quod Duca Crete recedit de Veneciis tali tempore quod, applicante ipso illuc, precessor suus nondum complevit, et observatur quod ille, qui vadit, statim intrat regimen, non obstante quod precessor suus nondum compleverit duos annos, et uterque ipsorum lucrat salarium integrum usque ad complementum duorum annorum primi, et in hoc sit providendum pro bono Comunis:

Vadit pars quod Duca Crete nunc eligendus et alii, qui de cetero erunt per tempora, debeant complere suos duos annos in regimine, non obstante quod successor suus applicaverit illuc ante dictum terminum. Et Duca novus, qui applicuerit in Cretam ante complementum sui successoris, ut dictum est, habere debeat solum medietatem salarii sui, usque ad finem duorum annorum precessoris sui et non plus ullo modo. Et si acceperit plus eo quod dictum est, restituat illud Comuni secundum formam et tenorem partis nove loquentis de rectoribus, quomodo refundere debent pro familia et equis, qui sibi defecissent, et sub penis ligaminibus stricturis in dicta parte contentis. Et similiter ordinatum sit de omnibus aliis nostris rectoribus tam de insula Crete quam de aliis locis de extra Culfum, qui essent ad istam condicionem, scilicet qui lucrarent statim salarium integrum, quando applicant ad regimen, licet eius precessor nondum complevisset tempus suum duorum annorum. Et hec addantur in eorum commissione. – 16.

Ser Iohannes Bembo, ser Daniel Cornario, ser Bernardus Bragadino, sapientes super predictis.

Capta.

Quod non procedatur pro nunc ad aliquam novitatem, super hoc, sed addatur in capitulari Consiliariorum Veneciarum, quod ponant mentem, quod electiones rectorum no-

strorum de extra Culphum
Comune nostrum non[illegible]b
de rectoribus antedictis.
56 – de non 2 – non si

1376,

In Rogatis et Zonta.
Iohannes Bembo, ser Luc
ser Andreas Michael, sapie
capitularia et consilia Ven

Capta.

Quia Castellani Sancti
in anno libras XXIIII gros
famulum tantum, quod es
derato parvo onere:

Vadit pars quod Caste
habeant de salario in anno
ut habebant libras XXIII

Omnes alii – de non 1

Capta.

Et quia Camerarii Te
libras XX grossorum pro
nendo solum unum famul

Vadit pars quod Can
habeant libras XVI gross
aliud ullo modo.

39 - de non 25 – no

Capta.

Cum Potestas Par[illegible]cii
Parencii libras VIII[illegible]v.
bras CC ad grossos, quod re
tis oneribus et expensis i
socio, uno notario, sex s

strorum de extra Culphum fiant tali tempore, quod suo posse Comune nostrum non habeat duas expensas simul et semel de rectoribus antedictis.

56 – de non 2 – non sinceri 5.

(*Senato Misti*, reg. 35, c. 83)

279.

1376, die VI marcii

In Rogatis et Zonta. Ser Iohannes Nicolaus Rubeo, ser Iohannes Bembo, ser Lucas Gradonico, ser Daniel Chaucho, ser Andreas Michael, sapientes ad corrigendum commissiones, capitularia et consilia Veneciarum.

Capta.

Quia Castellani Sancti Iusti de Tergesto habent de salario in anno libras XXIIII grossorum pro quolibet, tenendo unum famulum tantum, quod est nimis magnum salarium, considerato parvo onere:

Vadit pars quod Castellani Sancti Iusti de cetero eligendi habeant de salario in anno libras XX grossorum pro quolibet, ut habebant libras XXIIII grossorum.

Omnes alii – de non 11 – non sinceri 1.

Capta.

Et quia Camerarii Tergesti habent annuatim de salario libras XX grossorum pro quolibet et nabulum barcarum, tenendo solum unum famulum et unum equum:

Vadit pars quod Camerarii Tergesti eligendi de cetero habeant libras XVI grossorum in anno pro quolibet et non aliud ullo modo.

39 - de non 25 – non sinc. 4.

Capta.

Cum Potestas Parencii habeat de salario in anno a Comuni Parencii libras VIII° parvorum et a Comuni Veneciarum libras CC ad grossos, quod regimen est male solutum, consideratis oneribus et expensis ipsius regiminis, que sunt pro uno socio, uno notario, sex servitoribus et equis tribus:

Vadit pars quod addantur Potestatibus Parencii de cetero eligendis de salario in anno, pro quolibet, libras C ad grossos de pecunia nostri Comunis.

Omnes alii – de non 8 – non sinc. 1.

Capta.

Cum Potestas Humagi habeat de salario a dicto Comuni libras CCC in anno et a Comuni Veneciarum libras CLII, sold. IIII, parv. V ad grossos, quod regimen similiter est male solutum, consideratis oneribus et expensis ipsius, que sunt pro tribus servitoribus et duobus equis:

Vadit pars quod, sicut habet a Comuni Venetiarum libras CLII, soldos IIII, parvos V ad grossos, sic de cetero Potestates Humagi eligendi de cetero habeant CCL ad grossos in anno a dicto Comuni Veneciarum.

Alii omnes – de non – 4 – non sinceri 0.

Capta.

Cum Potestas Emonie habeat de salario in anno a Comuni dicte terre libras V^{c} parvorum, quod parum est, consideratis oneribus, que sunt pro uno notario, quatuor servitoribus et duobus equis:

Vadit pars quod addantur Potestatibus Emonie de cetero eligendis libre C ad grossos in anno de pecunia nostri Comunis.

Omnes alii – de non 10 – non sinceri 1.

Capta.

Cum Potestas Vallis habeat de salario in anno a Comuni dicte terre libras V^{c} parvorum, quod parum est, consideratis oneribus, que sunt pro tribus servitoribus et duobus equis:

Vadit pars quod addantur Potestatibus Vallis de cetero eligendis libre C ad grossos in anno de pecunia nostri Comunis.

Omnes alii – de non 8 – non sinceri 0.

(*Senato Misti*, reg. 35, c. 109)

1376, di

Sapientes super comm

Capta.

Quia Comes Gradi deb
de salario in anno libras
quod regimen est minus

Vadit pars quod Comi
de salario in anno libras
servitores, ut tenebant sex
minos ordinatos, videlicet

Alii – de non 6 – non

1376 di

Ser Iohannes Nicola
sapientes.

Cum Potestas Litoris
teneatur habere quatuor s
est male solutum, conside

Vadit pars quod, sicu
Potestates, qui de cetero
in anno. – 22.

Ser Iohannes Bembo,
Michael, sapientes.

Capta.

Quod ut Comune nos

Vadit pars quod, sic
quatuor servientes, ita Pot
habere solum tres servient
rii. – 51.

Sapientes predicti.

Capta.

Cum Potestas Capitis

280.

1376, die XIII marcii

Sapientes super commissione et capitulari.

Capta.

Quia Comes Gradi debet habere per suam commissionem de salario in anno libras V° XVIII, tenendo sex servitores, quod regimen est minus gravatum expensis:

Vadit pars quod Comites Gradi eligendi de cetero habeant de salario in anno libras XX grossorum, tenendo quinque servitores, ut tenebant sex, recipiendo salarium suum per terminos ordinatos, videlicet de quatuor in quatuor menses.

Alii – de non 6 – non sinceri 0.

(*Senato Misti*, reg. 35, c. 93 v.)

281.

1376 die XXVII marcii

Ser Iohannes Nicolaus Rubeo, ser Lucas Gradonico sapientes.

Cum Potestas Litoris habeat libras CCCL de salario et teneatur habere quatuor servitores, ita quod dictum regimen est male solutum, consideratis expensis:

Vadit pars quod, sicut habet libras CCCL de salario, ita Potestates, qui de cetero eligentur, habeant libras CCCCL in anno. – 22.

Ser Iohannes Bembo, ser Daniel Chauco, ser Andreas Michael, sapientes.

Capta.

Quod ut Comune nostrum non gravetur in hoc:

Vadit pars quod, sicut dictus Potestas tenetur habere quatuor servientes, ita Potestates eligendi de cetero teneantur habere solum tres servientes et non fiat eis alia additio salarii. – 51.

Sapientes predicti.

Capta.

Cum Potestas Capitisaggeris habeat de salario in anno

libras CCC in una parte et libras quatuor grossorum in alia, de quibus solvit Comune nostrum libras C, tenendo quatuor famulos, quod regimen est minus gravatum expensis, considerato pauco salario:

Vadit pars quod Potestates Capitisaggeris de cetero eligendi teneantur habere solum famulos tres, ut habebant quatuor.

Alii – de non 4 – non sinceri 2.

(*Senato Misti*, reg. 35, c. 96 v.)

282.

1376, die XXVII marcii

Ser Iohannes Nicolaus Rubeo, ser Iohannes Bembo, ser Daniel Chauco, ser Andreas Michael, sapientes ad corrigendum commissiones.

Capta.

Cum in commissione Potestatis et Capitanei Iustinopolis contineatur quod possit expendere in expensis extraordinariis libr. MV^{c}:

Vadit pars quod addatur dicto capitulo, videlicet quod non possit expendere dictam pecuniam, nisi in expensis, que pertineant Comuni, et quod ipse non possit recipere aliquas regalias a Comuni, exceptis libris XXXII parvorum, quas soliti sunt habere Potestates pro nabulo barcarum tam pro eundo, quam redeundo. – 50.

Ser Lucas Gradonico, sapiens, vult partem per totum, sed vult quod possit etiam expendere pro pasto et penellis ducatos XX in monetis.

40 – de non 5 – non sinceri 2.

Sapientes predicti omnes.

Capta.

Cum salarium Potestatis Caprularum contineatur in sua commissione in aliqua capitula separata, et bonum sit, ut reducatur in unum, ne per futura tempora aliquod dubium occurrat:

Vadit pars quod Potestates Caprularum de cetero eligendi habeant de salario annuatim libras XXII grossorum, de quibus

solvat Comune Caprularum
Comune Veneciarum,
sicut tenebantur habere p
dare sotio suo libr. XL
ita de cetero teneantur sib
et expensas, recipiendo sala
delicet de quatuor in quat

Omnes alii – de non 2

1376, d

Ser Iohannes Nicolaus
pientes ad corrigendum con

Cum penitus providen
munis, quod est principal
cives non habeant causam

Vadit pars in bona
de cetero eligendi habean
placitare suum convincent
medietatem: in omnibus
dicionem presentem. – 7.

Ser Panthaleo Barbo,
ptam per totum, salvo quo
qui de cetero convinceretu
per tempora preterita con
catos V^{c} vel inde supra. –

Ser Dominicus Bono,
duorum sapientum supras
beant libras CCC de salari
habent C. – 13.

solvat Comune Caprularum libras IIII grossorum et reliquum Comune Veneciarum, et teneantur habere famulos quatuor, sicut tenebantur habere primo quinque. Et sicut tenebantur dare sotio suo libr. XL parvorum et duas robas decentes, ita de cetero teneantur sibi dare ducatos XX auri annuatim et expensas, recipiendo salarium suum per tres terminos, videlicet de quatuor in quatuor menses.

Omnes alii – de non 2 – non sinceri 3.

(*Senato Misti*, reg. 35, c. 96 v.)

283.

1376, die XXIIII iulii

Ser Iohannes Nicolaus Rubeo, ser Nicolaus Civrano, sapientes ad corrigendum commissiones, capitularia etc.

Cum penitus providendum sit de officio Advocatorum Comunis, quod est principale membrum nostri Dominii, et ut cives non habeant causam recusandi eum:

Vadit pars in bona gratia quod Advocatores Comunis de cetero eligendi habeant duas partes pecunie, quam per placitare suum convincent, sicut ad presens habent solum medietatem: in omnibus aliis remaneant ad statum et condicionem presentem. – 7.

Ser Panthaleo Barbo, consiliarius vult partem suprascriptam per totum, salvo quod non possit eligi Advocator aliquis, qui de cetero convinceretur per Advocatores Comunis, et qui per tempora preterita convinctus fuisset furatum fuisse ducatos V° vel inde supra. – 15 – 23.

Ser Dominicus Bono, caput de Quadraginta, vult partem duorum sapientum suprascriptam et tantum plus quod habeant libras CCC de salario in anno pro quolibet, sicut nunc habent C. – 13.

(*Senato Misti*, reg. 35, c. 126)

284.

1379, mense februarii

Furono etiandio eletti 5 savi, li quali havessero ad esaminare e veder tutte l' entrate e spese del Dominio così dentro come fuori e provveder secondo li soliti ordini e per tutte quelle vie e modi, che fossero convenienti ad alleviare e sovenire la Republica, ponendo in scrittura le loro opinioni.

(Caroldo, *Hist. de Venetia*, II, 363)

285.

1379, die XII maii

Ser Petrus Iustiniano, ser Leonardus Bembo, ser Franciscus Zane, sapientes super augmento introytus Comunis Venetiarum intus et extra.

Capta.

Cum in terris et locis nostris a Grado ad Caputaggeris vinum, quod venditur ad minutum in tabernis, solvat parvum datium et super hoc sit utile providere :

Vadit pars quod totum vinum, quod de cetero vendetur ad minutum in tabernis dictarum terrarum et locorum, excepta Clugia, reducatur ad solvendum de datio libr. vigintiquattuor parv. pro anfora. Verum rectores dictorum locorum reducere debeant ad tale pretium mensuram cum qua venditur dictum vinum, quod tabernarii veniant ad habendum drictum suum. Et predicta scribantur omnibus rectoribus nostris a Grado ad Caputaggeris, quod predicta observent et faciant observari.

De parte omnes alii – de non 0 – non sinc. 1.

(*Senato Misti*, reg. 36, c. 78 v.)

I N

Proemio di Luigi Luzzatti

Introduzione storica di Ro

Capitolo I. — *La regolazio*
spese anteriormente all

1. L' ordinamento finanziario
– 2. La « regolazione » del
litica di raccoglimento (pp
del 1299 (pp. xv–xx). - 5. La
e le sue ripercussioni in m
politica finanziaria avanti
7. La crisi ferrarese (pp. x
(pp. xli–xlvii). – 9. Primi
siglio dei Rogati e la «regol
effetti (pp. lii–lv). – 11. L
- 12. Avviamento ad una p
l' equilibrio delle finanze (
e la crisi finanziaria del 1
protezionismo ed il trasfe
dei Rogati (pp. lxxii–lx
1335 (pp. lxxvii–lxxxii)

Capitolo II. — *Un decennio*

1. Finanza di guerra (pp. lx
ziaria postbellica e la rifor
– 3. Vari aspetti della cris
della riforma doganale d
zione finanziaria del 1343-
ramento (pp. cx–cxv). –
– 7. L' anno della pestil
della politica di econ
costo della vita (pp

Capitolo III. — *Le vigilie*

1. Necessità di una riforma
forma del novembre 13

INDICE

PROEMIO di LUIGI LUZZATTI . . . . . pp. VII-XIV

INTRODUZIONE STORICA di ROBERTO CESSI . . . . » I-CCLXXIII

CAPITOLO I. — *La regolazione delle entrate e delle spese anteriormente alla guerra veneto-scaligera* » III-LXXXII

1. L' ordinamento finanziario veneziano : pregi e difetti (pp. III–VII) – 2. La « regolazione » del 1262 (pp. VII–XI). – 3. Un trentennio di politica di raccoglimento (pp. XI–XV). – 4. Le « regolazioni » del 1294 e del 1299 (pp. XV–XX). - 5. La crisi costituzionale alla fine del sec. XIII e le sue ripercussioni in materia finanziaria (pp. XXI–XXIII) – 6. La politica finanziaria avanti la guerra di Ferrara (pp. XXIV–XXXV) – 7. La crisi ferrarese (pp. XXXV–XLI). – 8. La « regolazione » del 1312 (pp. XLI–XLVII). – 9. Primi accenni dell' attività finanziaria del Consiglio dei Rogati e la «regolazione» del 1314 (pp. XLVII-LII). - 10. Suoi effetti (pp. LII–LV). – 11. La « regolazione » del 1317 (pp. LV–LVIII). - 12. Avviamento ad una politica protezionista e sue conseguenze nell' equilibrio delle finanze (pp. LVIII–LXV) – 13. La reazione liberista e la crisi finanziaria del 1330 (pp. LXVI–LXXII). – 14. Il trionfo del protezionismo ed il trasferimento dei poteri finanziari al Consiglio dei Rogati (pp. LXXII–LXXVII). – 15. La « regolazione » del 1334–1335 (pp. LXXVII–LXXXII).

CAPITOLO II. — *Un decennio di crisi* . . . pp. LXXXIII–CXXXVII

1. Finanza di guerra (pp. LXXXIII–LXXXVII). – 2. La politica finanziaria postbellica e la riforma doganale del 1339 (pp. LXXXVII–XCVI). – 3. Vari aspetti della crisi economica del dopo guerra e gli effetti della riforma doganale del 1339 (pp. XCVI–XCIX). – 4. La situazione finanziaria del 1343-44 (pp. XCIX-CX). – 5. Sintomi di miglioramento (pp. CX–CXV). – 6. Politica di economie (pp. CXV–CXXV). – 7. L' anno della pestilenza (pp. CXXV–CXXXI). – 8. Gli effetti della politica di economie (pp. CXXXI–CXXXIV). – 9. Il rincaro del costo della vita (pp. CXXXIV–CXXXVII).

CAPITOLO III. — *Le vigilie di una congiura* . . pp. CXXXIX–CC.

1. Necessità di una riforma organica (pp. CXXXIX–CXLI). – La riforma del novembre 1349 (pp. CXLI–CXLV). – 3. Prime avvi-

saglie di lotta interne e di guerra esterna (pp. CXLV–CXLVIII). – 4. Politica temporeggiatrice (pp. CXLVIII–CLI). – 5. La guerra è decisa (pp. CLI–CLV). – 6. Primi dissensi nella politica finanziaria di guerra (pp. CLVI–CLVIII). – 7. Il programma finanziario della maggioranza di fronte alle resistenze dell'opposizione (pp. CLVIII–CLX). – 8. Finanza di compromesso (pp. CLX–CLXIV). – 9. Tra vittorie e sconfitte (pp. CLXIV–CLXVII). – 10. Sforzi di equilibrio (pp. CLXVII–CLXXI). – 11. Un drammatico colpo di scena : l'opposizione contro i Rogati e la creazione del Consiglio dei XXV nel gennaio del 1351 (pp. CLXXI–CLXXVI). – 12. Fallimento della politica di compromesso (pp. CLXXVI–CLXXIX). – 13. Nuovi orizzonti della politica finanziaria (pp. CLXXIX–CLXXXIII). – 14. Verso un assestamento della crisi politica (pp. CLXXXIII–CLXXXVI). – 15. Nuovi dissidi e nuova crisi : l' istituzione del Consiglio dei XXX (pp. CLXXXVI–CXCI). – 16. Vani tentativi contro il dominio dell'oligarchia (pp. CXCI-CXCIV). – 17. L' ultima crisi : la congiura (pp. CXCIV–CC).

CAPITOLO IV. — *Il tramonto del protezionismo,* . pp. CCI–CCXXXV

1. Dopo la congiura (pp. CCI–CCII). – 2. Il ritorno allo stato di pace (pp. CCII–CCVI). – 3. Le difficoltà della situazione economica (pp. CCVI–CCIX). – 4. Pro e contro la libertà economica (pp. CCIX–CCXV). – 5. Attivo lavoro di riassetto finanziario in piena crisi bellica (pp. CCXV–CCXXIV). – 6. Momenti di stanchezza (pp. CCXXIV–CCXXVI). – 7. Allarmi ingiustificati (pp. CCXXVI–CCXXVII). - 8. Verso un nuovo esperimento protezionista (pp. CCXXVIII–CCXXX). – 9. L' ultimo esperimento (pp. CCXXX–CCXXXV).

CAPITOLO V. — *Politica liberale,* . . pp. CCXXXVII–CCLXXXVIII

1. Il programma liberale (pp. CCXXXVII–CCXXXVIII). – 2. La riforma degli uffici di controllo del 1360 (pp. CCXXXVIII–CCXL). – 3. La politica finanziaria del liberismo (pp. CCXL–CCXLIV).– 4. Le difficoltà della sistemazione politica ed economica (pp. CCXLIV–CCXLVIII). – 5. Le riforme del 1371 (pp. CCXLVIII-CCLI). - 6. L'opposizione protezionista (pp. CCLI–CCLIII). – 7. Dalla crisi bancaria del 1374 all' ultima riscossa protezionista del 1376 (pp. CCLIII–CCLVIII). – 8. Un biennio di finanza liberale (pp. CCLVIII–CCLXII). – 9. La guerra di Chioggia (pp. CCLXII–CCLXXIII).

pag.

DOCUMENTI a cura di R. CESSI e P. BOSMIN 1–262

PREFAZIONE di P. BOSMIN 1

1. — 1262, 12 marzo. – Regolazione delle spese del Comune . 7
2. — 1266, 30 ottobre. – Nuove spese inscritte a carico delle entrate del Comune 7
3. — 1294, 18 settembre. – Savi per la regolazione delle entrate e delle spese 8

4. — 1299, 28 luglio. – Aumen
mento .
5. — 1299, 11 agosto. – m
6. — 1299, 16 settembre. – El
delle entrate
7. — 1299, 17 settembre. –
cui al N. 6 .
8. — 1299, 21 novembre. – F
9. — 1300, 25 febbraio. – Ele
facto mercatio
10. — 1300, 11 giugno. – A
Chioggia .
11. — 1300, 27 settembre. – F
12. — 1300, 9 dicembre. – F
mento .
13. — 1300, 28 dicembre. –
pazione a va
proventi delle
14. — 1301, 21 gennaio. – Di
Candia .
15. — 1301, 18 marzo. – Au
Comun .
16. — 1301, 20 giugno. – So
17. — 1301, 27 giugno. – Ele
dei capitolari
18. — 1301, 31 agosto. – Au
Comun .
19. — 1301, 8 novembre. – A
imprestiti .
20. — 1301, 16 dicembre. – F
mercationum
21. — 1301, 28 dicembre. –
scieria al Sult
22. — 1302, 20 gennaio. – El
al finanziam
d' Egitto .
23. — 1302, 27 gennaio. –
scieria .
24. — 1302, 13 febbraio. – L'
ai Provvedito
25. — 1302, 15 settembre. –
ufficiali di Ri
26. — 1302, 11 ottobre.
27. — 1303, 22 giugno. – Ran
nunciatori di
28. — 1303, 13 luglio. – Sald
con danari de

pag.

4. — 1299, 28 luglio. – Aumento di salario agli ufficiali sopra il frumento 8
5. — 1299, 11 agosto. – Aumento di salario ad ufficiali diversi. 8
6. — 1299, 16 settembre. – Elezione di tre savi per la regolazione delle entrate e delle spese 9
7. — 1299, 17 settembre. – Nuovi poteri accordati ai savi di cui al N. 6 10
8. — 1299, 21 novembre. – Regolazione di salari 10
9. — 1300, 25 febbraio. – Elezione del Consiglio dei XXI *super facto mercationum*. 11
10. — 1300, 11 giugno. – Aumento di salario ai salinari di Chioggia 13
11. — 1300, 27 settembre. – Regolazione dell' ufficio del Piovego 13
12. — 1300, 9 dicembre. – Regolazione della Camera del frumento 14
13. — 1300, 28 dicembre. – Diminuzione della quota di partecipazione a vantaggio dei privati accusatori sui proventi delle condanne 14
14. — 1301, 21 gennaio. – Diminuzione del dazio sul sale di Candia 15
15. — 1301, 18 marzo. – Aumento di salario ai Camerlenghi di Comun 15
16. — 1301, 20 giugno. – Soppressione dell' ufficio dei XXI . 15
17. — 1301, 27 giugno. – Elezione di cinque savi per la revisione dei capitolari dei pubblici ufficiali . . . 16
18. — 1301, 31 agosto. – Aumento di salario ai Provveditori di Comun 15
19. — 1301, 8 novembre. – Aumento di salario agli ufficiali degli imprestiti 16
20. — 1301, 16 dicembre. – Elezione di cinque savi *super facto mercationum* 17
21. — 1301, 28 dicembre. – Regolazione delle spese per l' ambascieria al Sultano d' Egitto 17
22. — 1302, 20 gennaio. – Elezione di cinque savi per provvedere al finanziamento dell' ambascieria al Sultano d' Egitto 18
23. — 1302, 27 gennaio. – Danari destinati alla detta ambascieria 18
24. — 1302, 13 febbraio. – L' ufficio dei Sopraconsoli sia affidato ai Provveditori di Comun 18
25. — 1302, 15 settembre. – Salari degli scrivani e ragazzi degli ufficiali di Rialto 19
26. — 1302, 11 ottobre. – Salario del Bailo di Costantinopoli . 19
27. — 1303, 22 giugno. – Aumento di percentuale concessa ai denunciatori di contrabbando 19
28. — 1303, 13 luglio. – Saldo del credito di Alberto dalla Scala con danari dell' ufficio del sale 19

pag.
29. — 1303, 22 agosto. – Salario degli Avogadori di Comun . 02
30. — 1303, 1 settembre. – Storno di fondi dell'ufficio del sale 20
31. — 1303, 26 novembre. – Spese per l'ambascieria in Germania 20
32. — 1304, 10 settembre. – Pagamento degli interessi dei prestiti 20
33. — 1304, 22 settembre. – Salario del Console di Puglia . 21
34. — 1305, 6 agosto. – Salario del Podestà di Murano . . 22
35. — 1305, 26 agosto. – Spese per l'ambascieria in Sicilia 22
36. — 1306, 28 marzo. – Salario del Giudice dell' esaminador . 22
37. — 1306, 7 maggio. – Disposizioni per la regolazione delle spese per ambascierie 22
38. — 1306, 29 maggio. – Salario di Nicolò Emo, ufficiale al getto del rame 23
39. — 1306, 17 agosto. – Obbligo fatto agli ufficiali del Comune di versare mensilmente ai Camerlenghi del Comune i danari da essi riscossi 23
40. — 1306, 29 dicembre. – Revocà del decreto di cui al N. 37 in materia di spese per ambascierie . . . 24
41. — 1307, 20 aprile. – I salari dei Rettori ed ufficiali siano corrisposti puntualmente e per intero nei tempi stabiliti 25
42. — 1307, 26 agosto. – Aumento da tre a quattro del numero degli ufficiali al frumento 25
43. — 1307, 26 agosto. Salario degli ufficiali al frumento . . 26
44. — 1308, 25 marzo. – Elezione di cinque savi per diminuire le spese in Capodistria 26
45. — 1308, 14 luglio. – Capitoli per la regolazione della gestione della Camera del frumento 27
46. — 1309, 22 gennaio. – Spese per la guerra di Ferrara a carico della Camera del sale 28
47. — 1309, 3 aprile. – Disposizioni per la liquidazione dei crediti ai prestatori di danaro per l'ambascieria di Germania 29
48. — 1309, 3 maggio. – Finanziamento della guerra di Ferrara 29
49. — 1310, 21 luglio. – Liquidazione dei crediti a carico della Camera del frumento 29
50. — 1311, 23 marzo. – Antecipazioni dei Procuratori di S. Marco a favore del Comune 29
51. — 1311, 22 maggio. – Il Doge, i Consiglieri ed il Consiglio dei XV trovino danari a mutuo mutuo pel Comune 30
52. — 1311, 18 giugno. – Spese per guerra di Zara . . . 31
53. — 1312, 20 gennaio. – Si mandino danari a Zara . . . 31
54. — 1312, 16 maggio. – Aumento e regolazione dei dazi per sopperire alle spese della guerra di Zara . . 31

pag.

55. — 1312, 14 giugno. – Debiti dei Patroni dell' arsenale . . 33
56. — 1312, 12 agosto. – Come al N. 55. 33
57. — 1312, 16 agosto. – Storno di danari depositati in Procuratia per rifornimento di frumento e biade . 34
58. — 1312, 21 settembre. – Aumento di salario agli ufficiali della messeteria durante la guerra di Zara . 35
59. — 1312, 23 settembre. – Il Duca ed i Consiglieri di Creta mandino a Venezia ogni anno iperperi duemila 35
60. — 1312, 18 novembre. – Elezioni di cinque savi per diminuire le spese superflue 36
61. — 1313, 14 maggio. – Elezione di due Conservatori di Comun per controllare le spese militari . . . 36
62. — 1313, 26 luglio. – Entrate di Creta destinate a saldare i creditori della Camera del frumento . . . 36
63. — 1313, 20 settembre. – Elezione di tre savi che esaminino le spese occorse per l' invio a Zara di cavalli e pedoni 37
64. — 1313, 6 novembre. – Dazio del ferro per fronteggiare le spese per la guerra di Zara 37
65. — 1313, 23 dicembre. – Colle rendite della Tavola di mezzo siano soddisfatti i creditori della Camera del frumento 37
66. — 1314, 6 marzo. – Prestito per provvedere ad acquisto di frumento 38
67. — 1314, 6 maggio. – Elezione di tre savi per l' esame delle entrate e delle spese del Comune 39
68. — 1314, 22 agosto. – Sullo stesso argomento 39
69. — 1314, 22 agosto. – Deposito mensile in Procuratia di Lire 5000 pel servizio del debito pubblico . . . 39
70. — 1314, 20 novembre. – Debiti fatti dal Comune per le guerre di Zara e Ferrara 40
71. — 1315, 13 febbraio. – Affrancazione del mutuo fatto dal Comune per la guerra di Zara a favore di Fabio da Firenze 40
72. — 1316, 11 marzo. – Gli ufficiali al frumento possano ricevere dai Procuratori di S. Marco danari a mutuo per soddisfare crediti dei mercanti . . . 41
73. — 1316, 18 marzo. – Sullo stesso argomento . . . 41
74. — 1316, 24 luglio. – Revisione dei ruoli dei contribuenti in confronto dei forestieri che beneficiano del privilegio di cittadinanza veneziana 42
75. — 1316, 16 agosto. – La Signoria possa contrarre un mutuo per pagare l' armata, i soldati di Capodistria, il Conte di Gorizia ed il Capitolo Aquileiese per la guerra d' Istria 43
76. — 1316, 24 agosto. – Sullo stesso argomento 43

pag.

77. — 1316, 7 settembre. – I Salinari da mare possano contrarre un mutuo per soddisfare i debiti della Camera del sale 44
78. — 1316, 20 settembre. – La Signoria possa contrarre un mutuo per soddisfare debiti 44
79. — 1316, 3 ottobre. – Pagamento degli interessi di debiti arretrati 45
80. — 1316, 21 ottobre. – I Camerlenghi di Comun debbano rimborsare ogni mese le spese incontrate dai Consiglieri pei Rettori ufficiali e custodi . . . 45
81. — 1317, 17 marzo. – Il Senato e la Quarantia provvedano circa quanto riferirono i tre savi eletti sopra le entrate, le spese e le utilità del Comune . . 45
82. — 1317, 8 settembre. – Regolazione dei salari degli ufficiali del Comune 46
83. — 1319, 7 giugno. – I Procuratori di S. Marco debbano fare un censimento delle case e botteghe di S. Marco per conoscere l' affitto che ad esse si può attribuire 47
84. — 1319, 30 luglio. – Sullo stesso argomento . . . 47
85. — 1319, 26 agosto. – Deposito in Procuratia di L. 5000 mensili pel pagamento degli interessi dei prestiti (cfr. N. 69) 48
86. — 1319, 15 dicembre. – Come ai numeri 83 e 84 . . 49
87. — 1320, 19 gennaio. – Il Comune prenda a mutuo danari presso la Camera del frumento per le spese dell' armata 50
88. — 1320, 15 maggio. – I Camerlenghi di Comun compilino un conto mensile dell' entrata e della spesa del loro ufficio 50
89. — 1320, 19 maggio. – Gli ufficiali al frumento diano nota ogni mese dei danari che riscuotono dalle grazie del vino e del legname 51
90. — 1321, 24 novembre. – I Camerlenghi di Comun depositino in Procuratia i pegni che ricevono per dazi non liquidati 51
91. — 1322, 9 febbraio. – Gli ufficiali dell'Estraordinario debbano versare nella Camerlangheria di Comun le entrate del loro ufficio 52
92. — 1322, 9 febbraio. – Gli ufficiali al frumento versino ai Camerlenghi di Comun tutti i proventi delle grazie . 53
93. — 1322, 28 febbraio. – Limitazione delle spese fatte dai Rettori nei reggimenti 53
94. — 1322, 20 aprile. – Spese per la guerra di Schiavonia eseguite sul Monte delle entrate 54
95. — 1322, 14 novembre. Elezione di cinque savi per l'aumento del fondo mensile per le spese di amministrazione 54

96. — 1323, 14 aprile. – I I
sitare
per la
97. — 1323, 13 settembre. –
mutuare al
spese general
98. — 1323, 13 ottobre. – St
agli ufficiali
per Capodist
99. — 1323, 20 dicembre. –
mento di c
100. — 1324, 3 gennaio. – S
101. — 1324, 24 agosto. –
del debito p
102. — 1324, 18 novembre. –
del fondo p
103. — 1324, 21 dicembre. –
104. — 1325, 3 marzo. – Sp
105. — 1325, 7 marzo. – Sp
106. — 1325, 27 maggio. – L
dalla Camera
107. — 1325, 18 luglio. – Re
mento dei p
108. — 1327, 19 marzo. – P
di Romania
109. — 1329. gennaio. – Sal
110. — 1329, 13 dicembre. –
carni, forma
111. — 1330, 11 gennaio. –
mortamento
112. — 1330, 11 gennaio. –
straordinarie
113. — 1330, gennaio – febb
la regolazion
114. — 1330..... – Disposizio
115. — 1330, 15 marzo. – C
116. — 1330, 19 luglio. – O
denti del di
117. — 1332, 5 novembre. –
lario dei pu
118. — 1334, 22 maggio. –
suntuar
119. — 1334, 26 maggi
120. — 1335, 2 gennaio. –
della legge
mento dei p

pag.

96. — 1323, 14 aprile. – I Patroni dell' arsenale debbano depositare ogni mese in Procuratia 50 libbre di grossi per la conservazione della flotta del Comune . 55
97. — 1323, 13 settembre. – Gli ufficiali al frumento debbano mutuare al Comune i danari occorrenti per le spese generali 56
98. — 1323, 13 ottobre. – Storno del fondo di L. 10.000 destinato agli ufficiali sopra l' oro per sostenere le spese per Capodistria e pel patriarca d' Aquileia . . 56
99. — 1323, 20 dicembre. – Autorizzazione alla Camera del frumento di contrarre mutui fino a Lire 20.000 57
100. — 1324, 3 gennaio. – Spese per ambascierie 57
101. — 1324, 24 agosto. – Regolazione del deposito pel servizio del debito pubblico 57
102. — 1324, 18 novembre. - Elezione di cinque savi per l'aumento del fondo per le spese di amministrazione . 58
103. — 1324, 21 dicembre. – Revoca del decreto di cui al N. 93 59
104. — 1325, 3 marzo. – Spese militari per la Schiavonia . . 59
105. — 1325, 7 marzo. – Spese per l' armata 59
106. — 1325, 27 maggio. – Limitazione delle sovvenzioni concesse dalla Camera del frumento a privati . . . 60
107. — 1325, 18 luglio. – Regolazione del deposito per l' ammortamento dei prestiti 60
108. — 1327, 19 marzo. – Provvedimenti finanziari per la squadra di Romania 61
109. — 1329. gennaio. – Saldo dei debiti del Comune . . . 61
110. — 1329, 13 dicembre. – Regolazione dei dazi del vino, olio, carni, formaggio ecc. 61
111. — 1330, 11 gennaio. – Regolazione del deposito per l' ammortamento dei prestiti 62
112. — 1330, 11 gennaio. – Norme per l' approvazione di spese straordinarie 63
113. — 1330, gennaio – febbraio. – Elezione di cinque savi per la regolazione delle entrate 64
114. — 1330..... – Disposizioni per la regolazione delle entrate . 64
115. — 1330, 15 marzo. – Come al N. 114 64
116. — 1330, 19 luglio. – Oneri fiscali imposti ai forestieri godenti del diritto di cittadinanza 64
117. — 1332, 5 novembre. – Norme per regolare gli aumenti di salario dei pubblici ufficiali 65
118. — 1334, 22 maggio. – Proposta di studio di una nuova legge suntuaria 66
119. — 1334, 26 maggio. – È delegata all' esame di dieci savi 66
120. — 1335, 2 gennaio. – Elezione di cinque savi per l' esame della legge regolante il deposito per l' ammortamento dei prestiti 67

pag.

121. — 1335, 16 gennaio. – Provvedimenti deliberati su proposta dei savi di cui al N. 120 67
122. — 1335, 2 marzo. – Limitazione delle spese di amministrazione generale 69
123. — 1336, 15 ottobre. – Spese per i lavori del lido . . 69
124. — 1336, 15 ottobre. – Storno del fondo destinato alla monetazione 70
125. — 1337, 2 giugno. – Storno del deposito di capitale . . 70
126. — 1339, 11 gennaio. – Elezione di cinque savi per la regolazione generale dei dazi 71
127. — 1339, 18 gennaio. – Regolazione generale dei dazi . 71
128. — 1339, 11 febbraio. – Regolazione generale dei dazi . . 77
129. — 1339, 13 febbraio. – Regolazione generale dei dazi . . 79
130. — 1339, 4 luglio. – Parziale soppressione delle leggi suntuarie 84
131. — 1339, 15 luglio. – Per le spese di argini e paludi si provveda con danari del Monte 84
132. — 1339, 25 luglio. – Non si aumenti il numero dei notai dei Cinque di pace 85
133. — 1339, 25 luglio. – Dazio della lana 85
134. — 1340, 6 febbraio. – Elezione di tre savi per la regolazione dei dazi e del deposito per l'ammortamento dei prestiti 87
135. — 1340, 27 febbraio. – È prolungato il termine concesso ai sopradetti savi 87
136. — 1340, 6 marzo. – Regolazione del fondo per l'ammortamento dei prestiti 87
137. — 1340, 14 novembre. – Salario degli ufficiali del Piovego e del Lido 89
138. — 1341, 11 gennaio. – Elezione di tre savi per la regolazione dei dazi e del deposito di capitale per l' ammortamento dei prestiti 89
139. — 1341, 27 febbraio. – Dazio dell' olio, della carne ed altri 89
140. — 1341, 3 giugno. – Dazio della lana 91
141. — 1341, 17 luglio. – Dazio dei panni 91
142. — 1341, 21 settembre. – Dazio della lana 91
143. — 1341, 18 ottobre. – Elezione in M. C. di cinque savi per studiare l' aumento di salario ai Rettori . . . 92
144. — 1341, 19 novembre. – Aumento di salario ai Giudici del proprio 93
145. — 1341, 6 dicembre. – Storno del fondo di ammortamento dei prestiti a favore della Camera del frumento 94
146. — 1341, 30 dicembre – Aumento di salari a pubblici ufficiali 94
147. — 1342, 30 febbraio. – Elezione di savi per la regolazione dei dazi e del deposito per l' ammortamento dei prestiti 95

148. — 1342, 18 marzo. –
149. — 1342, 11 april[illegible] favore [illegible]
150. — 1342, 14 aprile. – S[illegible] vore della C
151. — 1342, 12 maggio. – Pirano .
152. — 1342, 23 maggio. – mera del fru a Roma pe
153. — 1342, 30 maggio. – Torcello e
154. — 1342, 2 giugno. – S done .
155. — 1342, 4 giugno – S
156. — 1342, 29 giugno. –
157. — 1342, 2 luglio. – Sim ed al Conte
158. — 1342, 20 agosto. – S
159. — 1342, 22 settembre. faccia grazi frumento
160. — 1342, 1 ottobre. – di Cavarzer
161. — 1342, 1 ottobre. – A varzere e d
162. — 1343, 27 febbraio. –
163. — 1343, 31 marzo. – I
164. — 1343, 1 aprile – Da
165 — 1343, 6 maggio. – I
166. — 1343, 18 settembre. danari per
167. — 1343, 25 settembre.
168. — 1343, 25 ottobre. – I contratto da mercanti v veneto .
169. — 1343, 1 dicembre. – tratto dagli
170. — 1344, 8 gennaio. – P della spesa
171. — 1344, 21 febbr[illegible] dei dazi
172. — 1344, 29 marzo. – I
173. — 1344, 23 aprile. – P
174. — 1344, 31 dicembre. – parte della

pag.

148. — 1342, 18 marzo. – Dazio del vino, ed altri dazi . . . 95
149. — 1342, 11 aprile. – Aggio delle valute auree devoluto a favore della Camera del frumento . . . 97
150. — 1342, 14 aprile. – Storno del deposito di capitale a favore della Camera del frumento 97
151. — 1342, 12 maggio. – Aumento di salario al Podestà di Pirano 98
152. — 1342, 23 maggio. – Si ricevano danari a mutuo dalla Camera del frumento per l' ambascieria da mandare a Roma per la elezione del Sommo Pontefice 98
153. — 1342, 30 maggio. – Aumento di salario al Podestà di Torcello e di Loreo 99
154. — 1342, 2 giugno. – Simile al Castellano di Corone e Modone 99
155. — 1342, 4 giugno – Simile al Podestà di Caorle . . . 99
156. — 1342, 29 giugno. – Simile al Bailo di Cipro . . . 100
157. — 1342, 2 luglio. – Simile ai Consiglieri di Corone e Modone ed al Conte di Grado 100
158. — 1342, 20 agosto. – Simile ai Giustizieri Nuovi . . . 101
159. — 1342, 22 settembre. – Per la durata di tre anni non si faccia grazia dagli uffici dell' armamento e del frumento 101
160. — 1342, 1 ottobre. – Regolazione del salario del Podestà di Cavarzere 101
161. — 1342, 1 ottobre. – Aumento di salario al Podestà di Cavarzere e del Lido 101
162. — 1343, 27 febbraio. – Savi eletti per la revisione dei dazi 102
163. — 1343, 31 marzo. – Esazione dei dazi 102
164. — 1343, 1 aprile – Dazio della lana, panni d' oro ed altri 102
165 — 1343, 6 maggio. – Lavori al Lido 105
166. — 1343, 18 settembre. – Elezione di cinque savi per trovare danari per l'armata dell' Unione 106
167. — 1343, 25 settembre. – Danari per l' armata sopradetta 107
168. — 1343, 25 ottobre. – Provvedimenti per liquidare il mutuo contratto dall' imperatore di Costantinopoli con mercanti veneziani su garanzia del governo veneto 107
169. — 1343, 1 dicembre. – Mutuo a saldo di cui al N. 168 contratto dagli ufficiali della Camera del frumento . 108
170. — 1344, 8 gennaio. – Provvedimenti per coprire il disavanzo della spesa dell' armata dell' Unione . . . 109
171. — 1344, 21 febbraio – Elezione di tre savi per la regolazione dei dazi 111
172. — 1344, 29 marzo. – Proroga dei detti savi 111
173. — 1344, 23 aprile. – Proroga dei dazi 111
174. — 1344, 31 dicembre. – Norme per l' apertura di mutui da parte della Camera del frumento 112

pag.
175. — 1340, 3 marzo. – Elezione di tre savi per la revisione dei dazi 112
176. — 1345, 14 aprile. – Su proposta dei savi è prorogata la parte 23 aprile 1344 sui dazi (vedi N. 173) . 113
177. — 1345, 8 maggio. – Elezione di cinque savi per esaminare le entrate e le spese del Comune, la gestione della Camera del frumento ed il modo di diminuire tutte le spese in generale e saldare i debiti del Comune 113
178. — 1345, 23 maggio. – Provvedimenti proposti dai Savi predetti 113
179. — 1345, 18 luglio. – Mutuo contratto dalla Camera del frumento per duc. d'oro 112 m. per le necessità del Comune 114
180. — 1346, 30 giugno. – Non si aumenti salario ad alcun notaio, famiglio e servo degli uffici 115
181. — 1347, 8 marzo. – Regolazione del deposito di capitale . 115
182. — 1347, 12 aprile. – Regolazione dei depositi alla Camera del frumento e delle spese del Comune . . . 116
183. — 1347, 4 ottobre. – Elezione di tre savi per la regolazione del dazio del vino 119
184. — 1347, 31 ottobre. - Provvedimenti proposti dai savi predetti 120
185. — 1347, 20 dicembre. – La Camera del frumento prenda danari a mutuo dai Camerlenghi di Comun . . 126
186. — 1348, 13 gennaio. – Aumento di dotazione ai Patroni dell' arsenale per soddisfare ai loro debiti . . 126
187. — 1348, 17 gennaio. – Elezione di cinque savi secondo la parte 12 aprile 1347 (vedi N. 182) . . . 126
188. — 1348, 30 marzo. – Regolazione del deposito per l' ammortamento dei prestiti 127
189. — 1348, 23 aprile. — Sullo stesso argomento . . . 128
190. — 1348, 27 aprile. – Elezione di cinque savi per regolare le entrate 128
191. — 1348, 10 maggio. – Gli ufficiali al frumento restituiscano ai Camerlenghi 14 m. ducati avuti a mutuo . 129
192. — 1348, 24 giugno. – Autorizzazione di assumere notai ed ufficiali mancanti negli uffici . . . 129
193. — 1348, 5 luglio. – Si limitano le spese pel restauro della Sala del M. C. Regolazione delle osterie. Diminuzione di spese per l' armata dell' Unione. Diminuzione del salario del Capitano del Golfo, e del Podestà di Serravalle 130
194. — 1348, 10 luglio. – Si licenziano gli artisti ed operai che lavorano nella Sala del M. C. e si commette agli ufficiali di Rialto di trovar persona che assuma detto lavoro. Regolazione delle osterie, degli ufficiali delle Rason di dentro e di fuori e delle beccarie 133

195. — 1348, 12 luglio. – Recu
peratore[illegible] va
del salar[illegible] leg
l' ufficio di con
annuo è elevat
196. — 1348, 15 luglio. – Sop
ditori alle biav
197. — 1348, 16 settembre. –
stiche *mortis c*
198. — 1349, 13 gennaio. – Sto
mun a favore
pagare i danar
199. — 1349, 2 marzo. – Elezio
entrate e le s
200. — 1349, 20 marzo. – Au
mento di cont
201. — 1349, 11 maggio. –
di Comun a
per pagare i d
202. — 1349, 15 maggio. – Di
203. — 1349, 5 giugno. – Auto
di contrarre m
204. — 1349, 18 giugno. – Su
205. — 1349, 27 giugno. – Ac
197) tra il Co
il Clero .
206. — 1349, 21 luglio. – Ele
lazione della
207. — 1349, 20 agosto. – Pr
approvati .
208. — 1349, 20 agosto. – Sta
a favore della
209. — 1349, 26 ottobre. –
grano . .
210. — 1349, 5 novembre. –
del frumento
211. — 1349, 5 novembre. –
spese . .
212. — 1350, 18 marzo. – Si a
l'armata del
213. — 1350, 21 maggio. – S
delle dec[illegible] p
dei pres[illegible] .
214. — 1350, 6 agosto. – Le
siano sostenu
215. — 1350, 7 agosto. – Pro
per la guerra

pag.

195. — 1348, 12 luglio. – Recupero del mutuo accordato all' Imperatore Giovanni di Costantinopoli. Diminuzione del salario degli ambasciatori. Soppressione dell' ufficio di commerclaro a Candia. Il contributo annuo è elevato a 1500 iperperi 135
196. — 1348, 15 luglio. – Soppressione dell' ufficio dei Provveditori alle biave 136
197. — 1348, 16 settembre. – Regolazione delle decime ecclesiastiche *mortis causa* 137
198. — 1349, 13 gennaio. – Storno dei civanzi della Camera di Comun a favore della Camera del frumento per pagare i danari avuti a prestito 140
199. — 1349, 2 marzo. – Elezione di cinque savi per regolare le entrate e le spese del Comune 141
200. — 1349, 20 marzo. – Autorizzazione alla Camera del frumento di contrarre mutui fino a ducati 10 m. 141
201. — 1349, 11 maggio. – Storno dei civanzi della Camera di Comun a favore della Camera del frumento per pagare i danari avuti a prestito . . . 142
202. — 1349, 15 maggio. – Disposizioni per la vendita del vino 142
203. — 1349, 5 giugno. – Autorizzazione alla Camera del frumento di contrarre mutui per ducati 12 m. . . . 143
204. — 1349, 18 giugno. – Sullo stesso argomento 144
205. — 1349, 27 giugno. – Accordo pel riscatto delle decime (N. 197) tra il Comune di Venezia ed il Vescovo ed il Clero 144
206. — 1349, 21 luglio. – Elezione di cinque savi per la regolazione della Camera del frumento . . . 145
207. — 1349, 20 agosto. – Provvedimenti proposti dai savi ed approvati 145
208. — 1349, 20 agosto. – Stanziamento di somme straordinarie a favore della Camera del frumento . . . 147
209. — 1349, 26 ottobre. – Norme per regolare l' acquisto di grano 149
210. — 1349, 5 novembre. – Sia sospeso il deposito alla Camera del frumento 150
211. — 1349, 5 novembre. – Regolazione delle entrate e delle spese 151
212. — 1350, 18 marzo. – Si autorizza il mutuo di duc. 6 m. per l'armata del Golfo e per l' ambascieria a Roma 156
213. — 1350, 21 maggio. – Si prelevano 10 m. ducati sul fondo delle decime per reintegrare il deposito di capitale dei prestiti 156
214. — 1350, 6 agosto. – Le spese per la guerra con Genova siano sostenute dal Monte delle entrate . . 157
215. — 1350, 7 agosto. – Provvedimenti per fronteggiare le spese per la guerra con Genova 157

pag.

216. — 1350, 17 agosto. – Si prendano danari a mutuo dagli ufficiali del Comune 158
217. — 1350, 26 agosto. – Regolazione della vendita del sale. Si aumenti il dazio della beccaria, del formaggio, delle carni salate, della cera, dei panni, dell' argento 158
218. — 1350, 28 agosto. – I veneti residenti fuori di Venezia debbano venire a darsi in nota per pagare le imposte ed i prestiti prescritti ai cittadini di Venezia 163
219. — 1350, 2 settembre. – Regolazione dei dazi 164
220. — 1350, 20 settembre. – Come sopra 167
221. — 1350, 3 dicembre. – Elezione di cinque savi per regolare le entrate e le spese del Comune . . . 171
222. — 1350, 9 dicembre. – Revisione dei salari 172
223. — 1350, 14 dicembre. – Revisione dei salari e regolazione dei dazi 173
224. — 1350, 16 dicembre. – Ordini per i Patroni delle galee e dell' arsenal 176
225. — 1350, 18 dicembre. – Aumento di dazi 177
226. — 1351, 3 gennaio. – Come sopra 180
227. — 1351, 20 gennaio. – Come sopra per Treviso . . . 183
228. — 1351, 23 gennaio. – Savi eletti per applicare le leggi ai forestieri godenti del diritto di cittadinanza . 184
229. — 1351, 5 febbraio. – Dazio del sale, olio e battioro . . 185
230. — 1351, 19 giugno. – Diminuzione di assegni ai Pagatori dell' armamento 186
231. — 1351, 9 ottobre. – Diminuzione di assegni agli ufficiali agli imprestiti 187
232. — 1352, 27 luglio. – Soppressione dell' ufficio dei Provveditori di Comun 188
233. — 1352, 25 settembre. – Sia ripristinato l' ufficio dei Provveditori di Comun 188
234. — 1352, 30 dicembre. – Revisione delle spese fatte da privati per conto del Comune 189
235. — 1353, 3 settembre. – Elezione di tre savi per regolare le spese degli ambasciatori, provveditori e nunci 190
236. — 1353, 16 dicembre. – Regolazione delle spese predette 193
237. — 1355, 11 luglio. – Soppressione del dazio straordinario imposto durante la guerra ai traffici orientali 194
238. — 1355, 28 luglio. – Il beneficio predetto è esteso ai traffici di Creta 195
239. — 1355, 10 settembre. – Elezione di cinque savi incaricati di proporre una regolazione generale dei dazi . 195
240. — 1355, 26 settembre. – Nuova regolazione dei dazi . . 196
241. — 1355, 15 dicembre. – Esazione di tasse inesatte . . 202
242. — 1357, 14 maggio. – Storno del deposito di capitale per coprire spese correnti di amministrazione . . 202

243. — 1358, 24 marzo. – Rev
Rettori .
244. — 1359, 5 maggio. –
245. — 1359, 26 maggio. – Ele
sanzioni contro
246. — 1359, 1 luglio. – Sanzi
247. — 1359, 6 agosto. – Elezi
mento del fond
248. — 1359, 8 agosto. – Elezi
249. — 1359, 31 agosto. – Aum
ministrazione
250. — 1359, 1 ottobre. – Ri
peculatori .
251. — 1360, 28 ottobre. – Re
della Camera d
252. — 1361, 29 marzo. – Au
tamento dei pr
253. — 1361, 6 novembre. –
godenti del dir
254. — 1361, 15 novembre. –
255. — 1362, 8 febbraio. – E
lazione della C
256. — 1362, 15 febbraio. – P
di Chioggia .
257. — 1362, 24 maggio. – N
258. — 1362, 24 maggio. – Elez
dei Rettori e d
259. — 1362, 30 giugno. – Re
menti ed uffici
260. — 1362, 15 dicembre. —
l' incarico di
tori, ufficiali, e
261. — 1363, 19 gennaio. – Gl
sestiere siano
danaro del fru
262. — 1363, 21 marzo. — Re
263. — 1363, 29 aprile. — Reg
264. — 1364, 23 giugno. – I
il Comune ent
privati del M.
265. — 1364, 22 agosto. – Elez
entrate e
266. — 1369, 6 febbraio.
di peculato .
267. — 1371, 14 aprile. – Ele
all' aumento de
spese del Com

pag.

243. — 1358, 24 marzo. – Revisione delle spese compiute dai Rettori 203
244. — 1359, 5 maggio. – Regolazione della Camera del sale . 205
245. — 1359, 26 maggio. – Elezione di tre savi per proporre sanzioni contro i peculatori 205
246. — 1359, 1 luglio. – Sanzioni contro i peculatori . . . 206
247. — 1359, 6 agosto. – Elezione di tre savi per studiare l' aumento del fondo per le spese di amministrazione 209
248. — 1359, 8 agosto. – Elezione dei savi predetti . . . 209
249. — 1359, 31 agosto. – Aumento del fondo per le spese di amministrazione 210
250. — 1359, 1 ottobre. – Riforma delle sanzioni contro i peculatori 211
251. — 1360, 28 ottobre. – Recupero di crediti inesatti a favore della Camera del frumento 212
252. — 1361, 29 marzo. – Aumento del fondo per l' ammortamento dei prestiti 213
253. — 1361, 6 novembre. – Revisione dei ruoli dei forestieri godenti del diritto di cittadinanza . . . 214
254. — 1361, 15 novembre. – Riduzione delle spese per Treviso 215
255. — 1362, 8 febbraio. – Elezione di tre savi per la regolazione della Camera del frumento . . . 216
256. — 1362, 15 febbraio. – Provvedimenti a favore delle saline di Chioggia 216
257. — 1362, 24 maggio. – Non si concedano esenzioni di dazi 218
258. — 1362, 24 maggio. – Elezione di tre savi per rivedere le spese dei Rettori e degli ufficiali di dentro e di fuori . 218
259. — 1362, 30 giugno. – Revisione delle spese dei vari reggimenti ed uffici pubblici 219
260. — 1362, 15 dicembre. — Elezione di tre Provveditori con l' incarico di rivedere salari ed assegni dei Rettori, ufficiali, e scrivani dei medesimi . . 225
261. — 1363, 19 gennaio. – Gli scrivani dell' ufficio dei Capi di sestiere siano più solleciti a curare la esazione del danaro del frumento distribuito nelle contrade . 226
262. — 1363, 21 marzo. — Regolazione dei salari come al N. 260 227
263. — 1363, 29 aprile. — Regolazione dei salari come al N. 260 228
264. — 1364, 23 giugno. – I nobili paghino i loro debiti verso il Comune entro otto giorni sotto pena di esser privati del M. C. 230
265. — 1364, 22 agosto. – Elezione di cinque savi per regolare le entrate e le spese del Comune 230
266. — 1369, 6 febbraio. – Nuove sanzioni contro i colpevoli di peculato 231
267. — 1371, 14 aprile. – Elezione di tre savi per provvedere all' aumento delle entrate ed alla diminuzione delle spese del Comune 232

pag.
268. — 1371, 6 maggio. – Limitazione di spese per la venuta a Venezia di Principi, Baroni ed altri Signori e per le ambasciate che si inviano fuori di Venezia . . 233
269. — 1371, 6 maggio. – Riduzione di spese varie 236
270. — 1371, 16 maggio. – Regolazione delle tasse della messeteria e dei salari degli ufficiali 241
271. — 1371, 26 maggio. – Nuovi provvedimenti per aumentare l' entrata e diminuire le spese . . . 245
272. — 1371, 29 maggio. – Dazio del vino di Treviso, Noale, Oderzo, Asolo, Castelfranco, Mestre, Montello e Montebelluna 249
273. — 1372, 11 luglio. – Elezione di tre Savi per riesaminare i salari e le regalie dei Rettori 250
274. — 1372, 21 luglio. – Riduzione delle spese del Duca e dei Consiglieri di Creta 251
275. — 1372, 29 agosto. – Simile del Podestà di Capodistria 251
276. — 1374, 28 maggio. – Elezione di tre savi per rivedere i salari ed utili dei Rettori e degli ufficiali pubblici 253
277. — 1376, 14 febbraio. – Revisione delle spese effettuate in Creta e loro limitazione 254
278. — 1376, 14 febbraio. – Regolazione del salario del Duca di Creta 256
279. — 1376, 6 marzo. – Riduzione di salario al Castellano di S. Giusto di Trieste, ed ai Camerlenghi di Trieste. Aumento di salario al Podestà di Parenzo, di Umago, di Emonia, di Valle 257
280. — 1376, 13 marzo. – Diminuzione di salario al Conte di Grado 259
281. — 1376, 27 marzo. – Aumento di salario al Podestà del Lido, ed al Podestà di Cavarzere 259
282. — 1376, 27 marzo. – Regolazione delle spese del Podestà e Capitano di Capodistria e del salario del Podestà di Caorle 260
283. — 1376, 24 luglio. – Aumento di salario agli 'Avogadri di Comun 261
284. — 1379, febbraio. – Elezione di cinque savi per esaminar le entrate e le spese del Comune 262
285. — 1379, 12 maggio. – Aumento del dazio del vino . . 262

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 065541226